(a cura di)
Fabio Iadeluca

Stragismo in Italia

Parte prima

Le Istituzioni contro le mafie

Storie di sangue

Volume VII

Pontificia Academia
Mariana Internationalis
Città del Vaticano

Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù

Storia di Rosario Livatino

L'omicidio. I processi

Pontificia Academia Mariana Internationalis
Città del Vaticano

Elenco autori

Il presente volume è stato realizzato da:

- Prof. P. Stefano Cecchin, Presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;
- Fr. Marco Mendoza, Segretario della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Prof. Gian Matteo Roggio, Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori della Pontificia per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Gianfranco Calandra, Accademico Pontificio;
- Prof. Fabio Iadeluca, Coordinatore dei Dipartimenti e degli Osservatori per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, la Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio.

AVVERTENZA

Nella presente opera vengono rievocate diverse inchieste giudiziarie, alcune conclusesi ed altre non ancora. Tutte le persone coinvolte e/o citate a vario titolo, anche se condannate nei primi gradi di giudizio, sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

Nota tecnica

I quarantadue volumi dell'opera "Stragismo in Italia" sono disponibili online e liberamente scaricabili, come da licenza CC BY-NC-SA 4.0 International, presso il sito della PAMI, Pontificia Academia Mariana Internationalis - https://www.pami.info - alla voce "Pubblicazioni del Dipartimento di analisi, studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi" - https://www.pami.info/dipartimento-di-analisi-studio-e-monitoraggio-dei-fenomeni-criminali-e-mafiosi/#pubblicazioni . Nella stessa pagina potete consultare e liberamente scaricare anche tutte le altre pubblicazioni della PAMI.

CC BY-NC-SA 4.0

ISBN 978-88-89681-55-8

9 788889 681558

© Edizioni della
Pontificia Academia Mariana Internationalis
00120 - Città del Vaticano - 2024

A Papa Francesco luce della nostra speranza

Sommario

Introduzione VI
Rosario Angelo Livatino 1
1. Breve storia di Rosario Angelo Livatino 3
2. Audizione alla Commissione parlamentare antimafia di Pietro Ivano Nava, testimone di giustizia 3
3. L'omicidio di Rosario Angelo Livatino 4
4. I processi per l'omicidio di Rosario Angelo Livatino 10
Processo Livatino bis 11
Processo Livatino ter 13
Rosario Angelo Livatino, giudice e beato 17
1. Sia santo, sia martire 18
2. Santo a pieno titolo 18
3. Martire a pieno titolo 19
Audizione di Piero Ivano Nava. Testimone di Giustizia 21
Processo Livatino I. Corte di Assise di Caltanissetta (18 novembre 1992) 33
Estratto Processo Livatino I. Corte di Assise di Appello di Caltanissetta (13 aprile 1994) 147
Estratto del Processo Livatino I. Corte di Cassazione (27 gennaio 1995) 161
Estratto del Processo Livatino II. Corte di Assise di Caltanissetta (13 luglio 1995) 223
Estratto del Processo Livatino II. Corte di Assise di Appello di Caltanissetta (5 gennaio 1997) 253
Estratto del Processo Livatino II. Corte di Cassazione (10 novembre 1997) 297
Estratto del Processo Livatino III. Corte di Assise di Caltanissetta (4 aprile 1998) 311
Estratto del Processo Livatino III. Corte di Assise di Appello di Caltanissetta (24 settembre 1999) 323
Estratto del Processo Livatino III. Corte di Assise di Appello di Caltanissetta (25 settembre 1999) 357
Estratto del Processo Livatino III. Corte di Cassazione (16 ottobre 2001) 521
Estratto del Processo Livatino III. Corte di Cassazione (19 marzo 2002) 535

Introduzione

Discorso del Santo Padre Francesco
Ai membri del centro Studi "Rosario Livatino"
Sala Clementina, Venerdì, 29 novembre 2019

Cari fratelli e sorelle,

vi accolgo volentieri e vi do il benvenuto, e ringrazio il Presidente per le sue cortesi parole. Il 9 maggio 1993 il mio predecessore San Giovanni Paolo II, poco prima di rivolgere agli "uomini della mafia" il memorabile e perentorio invito alla conversione nella Valle dei Templi, ad Agrigento, aveva incontrato i genitori di un magistrato, Rosario Angelo Livatino, che il 21 settembre 1990, all'età di 38 anni, era stato ucciso mentre si recava al lavoro in Tribunale. In quella occasione il Papa lo definì "martire della giustizia e indirettamente della fede".

Sono lieto di incontrare oggi gli iscritti al Centro Studi che ha scelto il suo nome e che tiene l'annuale convegno nazionale. Livatino – per il quale si è concluso positivamente il processo diocesano di beatificazione – continua ad essere un esempio, anzitutto per coloro che svolgono l'impegnativo e complicato lavoro di giudice. Quando Rosario fu ucciso non lo conosceva quasi nessuno. Lavorava in un Tribunale di periferia: si occupava dei sequestri e delle confische dei beni di provenienza illecita acquisiti dai mafiosi. Lo faceva in modo inattaccabile, rispettando le garanzie degli accusati, con grande professionalità e con risultati concreti: per questo la mafia decise di eliminarlo.

Livatino è un esempio non soltanto per i magistrati, ma per tutti coloro che operano nel campo del diritto: per la coerenza tra la sua fede e il suo impegno di lavoro, e per l'attualità delle sue riflessioni. In una conferenza, riferendosi alla questione dell'eutanasia, e riprendendo le preoccupazioni che un parlamentare laico del tempo aveva per l'introduzione di un presunto diritto all'eutanasia, egli faceva questa osservazione: «Se l'opposizione del credente a questa legge si fonda sulla convinzione che la vita umana [...] è dono divino che all'uomo non è lecito soffocare o interrompere, altrettanto motivata è l'opposizione del non credente che si fonda sulla convinzione che la vita sia tutelata dal diritto naturale, che nessun diritto positivo può violare o contraddire, dal momento che essa appartiene alla sfera dei beni "indisponibili", che né i singoli né la collettività possono aggredire» (Canicattì, 30 aprile 1986, in *Fede e diritto*, a cura della Postulazione).

Queste considerazioni sembrano distanti dalle sentenze che in tema di diritto alla vita vengono talora pronunciate nelle aule di giustizia, in Italia e in tanti ordinamenti democratici. Pronunce per le quali l'interesse principale di una persona disabile o anziana sarebbe quello di morire e non di essere curato; o che – secondo una giurisprudenza che si autodefinisce "creativa" – inventano un "diritto di morire" privo di qualsiasi fondamento giuridico, e in questo modo affievoliscono gli sforzi per lenire il dolore e non abbandonare a sé stessa la persona che si avvia a concludere la propria esistenza.

In un'altra conferenza, Rosario Livatino così descrive lo statuto morale di chi è chiamato ad amministrare la giustizia: «Egli altro non è che un dipendente dello Stato al quale è affidato lo specialissimo compito di applicare le leggi, che quella società si dà attraverso le proprie istituzioni». Tuttavia, si è venuta sempre più affermando una diversa chiave di lettura del ruolo del magistrato, secondo la quale quest'ultimo, «pur rimanendo identica la lettera della norma, possa utilizzare quello fra i suoi significati che meglio si attaglia al momento contingente» (Canicattì, 7 aprile 1984, in *Il ruolo del Giudice nella società che cambia*, a cura della Postulazione).

Anche in questo l'attualità di Rosario Livatino è sorprendente, perché coglie i segni di quel che sarebbe emerso con maggiore evidenza nei decenni seguenti, non soltanto in Italia, cioè la giustificazione dello sconfinamento del giudice in ambiti non propri, soprattutto nelle materie dei cosiddetti "nuovi diritti", con sentenze che sembrano preoccupate di esaudire desideri sempre nuovi, disancorati da ogni limite oggettivo.

Il tema che avete scelto per il convegno di oggi si inserisce in questo solco, e chiama in causa una crisi del potere giudiziario che non è superficiale ma ha radici profonde. Anche su questo versante, Livatino ha testimoniato quanto la virtù naturale della giustizia esiga di essere esercitata con sapienza e con umiltà, avendo sempre presente la «dignità trascendente dell'uomo», che rimanda «alla sua natura, alla sua innata capacità di distinguere il bene dal male, a quella "bussola" inscritta nei nostri cuori e che Dio ha impresso nell'universo creato» (*Discorso al Parlamento Europeo: Insegnamenti di Francesco*, vol. II, 2 [2014], 626).

Mi ritrovo molto in un'altra riflessione di Rosario Livatino, quando afferma: «Decidere è scegliere [...]; e scegliere è una delle cose più difficili che l'uomo sia chiamato a fare. [...] Ed è proprio in questo scegliere per decidere, decidere per ordinare, che il magistrato credente può trovare un rapporto con Dio. Un rapporto

diretto, perché il rendere giustizia è realizzazione di sé, è preghiera, è dedizione di sé a Dio. Un rapporto indiretto, per il tramite dell'amore verso la persona giudicata. [...] E tale compito sarà tanto più lieve quanto più il magistrato avvertirà con umiltà le proprie debolezze, quanto più si ripresenterà ogni volta alla società disposto e proteso a comprendere l'uomo che ha di fronte e a giudicarlo senza atteggiamento da superuomo, ma anzi con costruttiva contrizione».

In questo modo, con queste convinzioni, Rosario Livatino ha lasciato a tutti noi un esempio luminoso di come la fede possa esprimersi compiutamente nel servizio alla comunità civile e alle sue leggi; e di come l'obbedienza alla Chiesa possa coniugarsi con l'obbedienza allo Stato, in particolare con il ministero, delicato e importante, di far rispettare e applicare la legge.

Cari amici, la concordia è il legame tra gli uomini liberi che compongono la società civile. Col vostro impegno di giuristi, voi siete chiamati a contribuire alla costruzione di questa concordia, approfondendo le ragioni della coerenza fra le radici antropologiche, l'elaborazione dei principi e le linee di applicazione nella vita quotidiana.

Dopo la morte di Livatino, in più di uno dei suoi appunti veniva trovata a margine una annotazione, che all'inizio suonava misteriosa: "S.T.D.". Presto si scoprì che era l'acronimo che attestava l'atto di affidamento totale che Rosario faceva con frequenza alla volontà di Dio: S.T.D. sono le iniziali di *sub tutela Dei*. Vi auguro di proseguire sulle sue orme, in questa scuola di vita e di pensiero. Vi benedico e, per favore, non dimenticate di pregare per me.

Papa Francesco

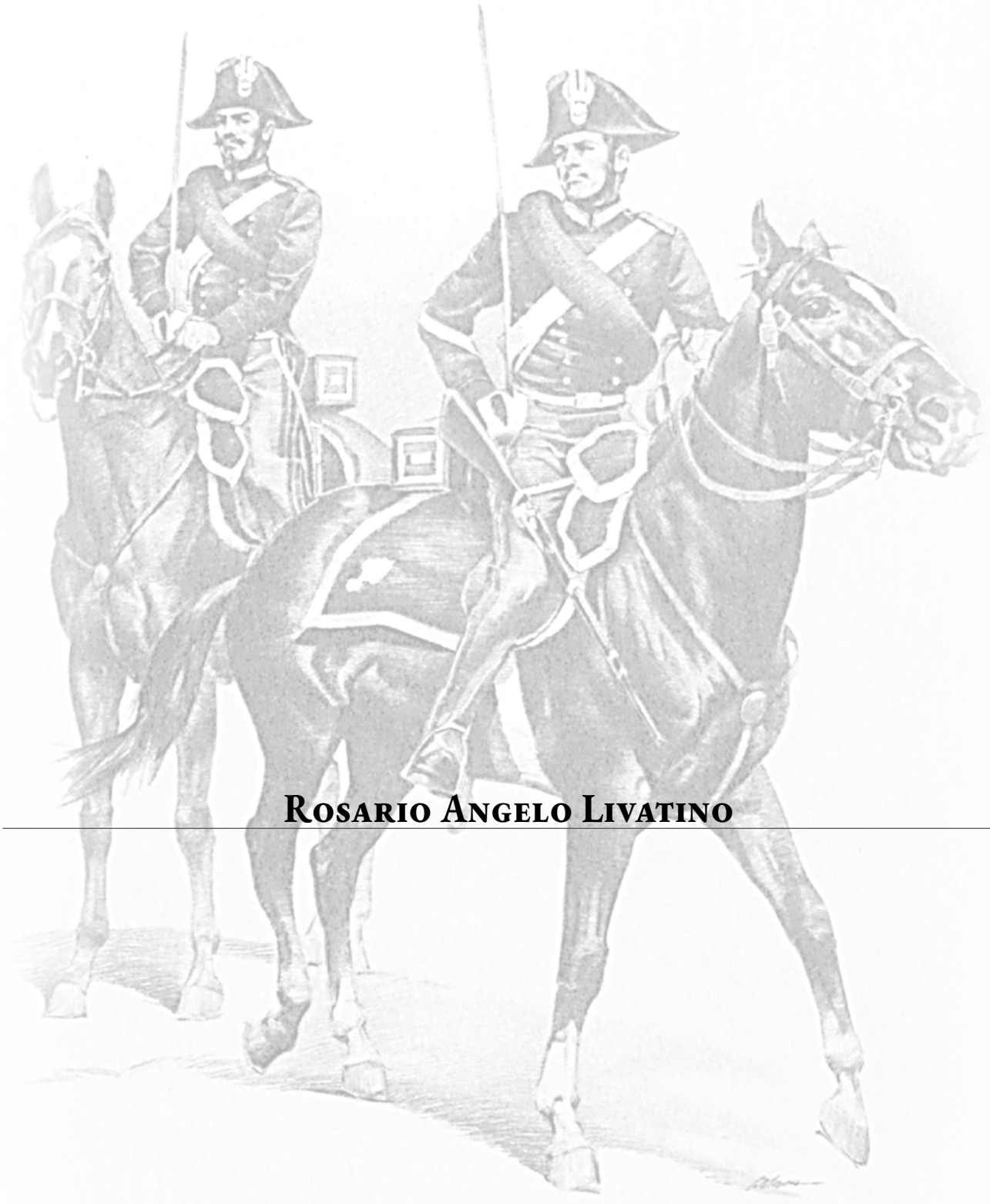

Rosario Angelo Livatino

Il Beato Rosario Livatino, il primo magistrato Beato nella storia della Chiesa, vi sia di aiuto e di conforto. Nella dialettica tra rigore e coerenza da un lato, e umanità dall'altro, Livatino aveva delineato la sua idea di servizio nella Magistratura pensando a donne e uomini capaci di camminare con la storia e nella società, all'interno della quale non soltanto i giudici, ma tutti gli agenti del patto sociale sono chiamati a svolgere la propria opera secondo giustizia. «Quando moriremo – sono le parole di Livatino –, nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili». Livatino è stato assassinato a soli trentotto anni, lasciandoci la forza della sua testimonianza credibile, ma anche la chiarezza di un'idea di Magistratura a cui tendere.

Papa Francesco, discorso del Santo Padre Francesco ai membri del Consiglio Superiore della magistratura, 8 aprile 2022
Fonte:https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2022/april/documents/20220408-consiglio-superiore-magistratura.html

Abbiamo la figura del magistrato: egli altro non è che un dipendente dello Stato al quale è affidato lo specialissimo compito di applicare le leggi, che quella società si dà attraverso le proprie Istituzioni, in un momento di squisita delicatezza del loro operare: il momento contenzioso. Per ciò, il Magistrato non dovrebbe essere una realtà sul cui mutamento ci si debba interrogare: egli è un semplice riflesso della legge che è chiamato ad applicare.
Se questa cambia, anch'egli dovrebbe cambiare; se questa rimane immutata, anch'egli dovrebbe mantenersi uguale a sé stesso, quali che siano le metamorfosi della società che lo avvolge...
L'indipendenza del Giudice, infatti, non è solo nella propria coscienza, nella incessante libertà morale, nella fedeltà ai principi, nella sua capacità di sacrifico, nella sua conoscenza tecnica, nella sua esperienza, nella sua chiarezza e linearità delle sue decisioni, ma anche nella sua moralità, nella sua trasparenza della sua condotta anche fuori dalle mura del suo ufficio, nella normalità delle sue relazioni e delle sue manifestazioni nella vita sociale, nella scelta delle sue amicizie, nella sua indisponibilità ad iniziative e ad affari, tuttora consentiti ma rischiosi, nella rinunzia ad ogni desiderio di incarichi e prebende, specie in settori che, possono produrre il germe della contaminazione ed il pericolo della interferenza; l'indipendenza del Giudice è infine nella sua credibilità, che riesce a conquistare nel travaglio delle sue decisioni ed in ogni momento della sua attività.
Inevitabilmente, pertanto, è da rigettare l'affermazione secondo la quale, una volta adempiuti con coscienza e scrupolo i propri doveri professionali, il Giudice non ha altri obblighi da rispettare nei confronti della Società e dello Stato e secondo la quale, quindi, il Giudice della propria vita privata possa fare, al pari di ogni altro cittadino, quello che vuole. Una tesi del genere è, nella sua assolutezza, insostenibile.
La credibilità esterna della Magistratura nel suo insieme ed in ciascuno dei suoi componenti è un valore essenziale in uno Stato democratico, oggi più di ieri.
Occorre fare allora un'altra distinzione strettamente personale e privata e ciò che riguarda la sua vita di relazione, i rapporti con l'ambiente sociale nel quale egli vive.
Qui è importante che egli offra di sé stesso l'immagine non di una persona austera o severa o compresa del suo ruolo e della sua autorità o di irraggiungibile rigore morale, ma di una persona seria si, di persona equilibrata si, di persona responsabile pure; potrebbe aggiungersi, di persona comprensiva ed umana, capace di condannare, ma anche di capire.
Solo se il Giudice realizza in sé stesso queste condizioni, la società può accettare ch'egli abbia sugli altri un potere così grande come quello che ha[1].

Rosario Angelo Livatino

[1] R.A. Livatino, Il ruolo del giudice nella società che cambia, Canicattì, 7 aprile 1984.

1. Breve storia di Rosario Angelo Livatino

Nasce a Canicattì il 3 ottobre 1952.

Laureatosi in Giurisprudenza all'Università di Palermo il 9 luglio 1975 a soli 22 anni, con il massimo dei voti e la lode, dopo una breve esperienza presso l'Ufficio del Registro di Agrigento, vince il concorso in magistratura e comincia a lavorare a Caltanissetta, quale uditore giudiziario.

Prosegue poi la propria attività per un decennio (dal 29 settembre 1979 al 20 agosto 1989), al Tribunale di Agrigento, con funzione di Sostituto Procuratore della Repubblica, occupandosi delle più delicate indagini antimafia e di criminalità comune.

Indaga sulle cooperative giovanili di Porto Empedocle, che rappresentano il crocevia di interessi politico mafiosi, e su di un giro di false fatture che fruttano decine di miliardi di fondi neri ad alcuni dei maggiori gruppi imprenditoriali catanesi.

Diventa molto abile nello studio dei documenti contabili e bancari seguendo quella "pista" che, complice anche l'assenza di segreto bancario, sarà una delle vie più prolifiche nella scoperta dei loschi rapporti tra gruppi imprenditoriali e famiglie della Stidda (la mafia agrigentina).

L'inchiesta viene data per competenza a Catania (Rendo Mario+68) e a Trapani dove Carlo Palermo, magistrato arrivato da Trento poco dopo l'omicidio di Gian Giacomo Ciaccio Montalto, e scampato anch'egli ad un attentato, procede nei confronti di diversi notabili catanesi.

Le indagini della magistratura nei confronti dell'Ospedale di Agrigento, svolte nei primi anni '80, portano alla luce i stretti legami tra le famiglie mafiose e politici locali e nazionali.

Livatino persegue inoltre la feroce cosca emergente dei fratelli Ribisi di Palma di Montechiaro,

Dal 21 agosto 1989 al 21 settembre 1990 presta servizio sempre presso il Tribunale di Agrigento quale giudice *a latere* e giudice della sezione misure di prevenzione[2].

Prosegue poi la propria attività per un decennio (dal 29 settembre 1979 al 20 agosto 1989), al Tribunale di Agrigento, con funzione di Sostituto Procuratore della Repubblica, occupandosi delle più delicate indagini antimafia e di criminalità comune.

Magistrato e Sostituto procuratore ad Agrigento, nato a Canicattì (AG), Rosario Livatino viene ucciso in un agguato mafioso a soli 38 anni, consacrando un percorso umano e professionale di magistrato e credente che lo fa definire dal Beato Giovanni Paolo II "*martire della giustizia*".

Viene ucciso, in un agguato mafioso, la mattina del 21 settembre 1990 sul viadotto Gasena, lungo la SS 640 Agrigento-Caltanissetta, mentre – senza scorta e con la sua utilitaria Ford Fiesta – si recava in Tribunale.

Per la sua morte sono stati individuati, grazie al testimone oculare Pietro Ivano Nava, i componenti del commando omicida e i mandanti – quattro i sicari assoldati dalla Stidda agrigentina, organizzazione mafiosa in contrasto con Cosa nostra – che sono stati tutti condannati, in tre diversi processi e nei vari gradi di giudizio, all'ergastolo.

Il 9 maggio 2021, Rosario Angelo Livatino viene proclamato beato. Papa Francesco al Regina Caeli ha dichiarato: *Oggi è stato beatificato Rosario Angelo Livatino, martire della giustizia e della fede nel suo servizio alla collettività come giudice integerrimo che non si è lasciato mai corrompere. Si è sforzato di giudicare non per condannare ma per redimere. Il suo lavoro lo poneva sempre sotto la tutela di Dio, per questo è diventato testimone del Vangelo, fino alla morte eroica. Il suo esempio sia per tutti, specialmente per i magistrati, stimolo a essere leali difensori della legalità e della libertà.*

2. Audizione alla Commissione parlamentare antimafia di Pietro Ivano Nava, testimone di giustizia

> [...] Il 21 settembre 1990 Piero Nava, all'epoca quarantenne, stava percorrendo per ragioni di lavoro la statale che da Caltanissetta conduce ad Agrigento, quando si trovò ad assistere come testimone oculare all'omicidio del giudice Livatino da parte della mafia detta «stidda». Denunciò immediatamente il fatto e successivamente riuscì a riconoscere i responsabili, che sono stati tutti condannati con sentenze passate in giudicato.
>
> La figura di Piero Nava è una figura emblematica, un testimone di giustizia per così dire «puro» che, dopo aver assistito occasionalmente all'uccisione di una persona – non sapeva infatti che

[2] M. Sciacca, Rosario Livatino, in Dizionario delle mafie (a cura di) Fabio Iadeluca, Roma, Armando Curcio Editore, 2013, p. 426 e ss.

si trattasse di un magistrato – ha sentito immediatamente il dovere di denunciare il fatto alle autorità per disinteressato spirito di giustizia e di solidarietà sociale. Peraltro ciò avvenne in un'epoca in cui non era ancora entrata in vigore la legge per la protezione dei collaboratori di giustizia del 1991, men che meno quella per i testimoni di giustizia del 2001 [...].

Sappiamo che quella scelta ha determinato per lei, signor Nava, un radicale cambiamento di vita, con gravissime rinunce a livello personale, e che vive tuttora, dopo ben ventisei anni, sotto protezione e con differenti generalità.
L'audizione odierna vuole rendere omaggio per la prima volta in Parlamento a quella sua scelta etica, insieme alla memoria del giudice Livatino, e per questo le chiediamo soprattutto di parlarci della sua decisione, di quel suo slancio civico e di come ha vissuto questi anni da testimone di giustizia, perché vorremmo che le sue parole rimanessero agli atti di questa Commissione e fossero conosciute dal Paese.
La avverto che qualora lo ritenesse opportuno potremo passare in seduta segreta, ma ci teniamo molto che almeno una parte dell'audizione possa essere pubblica: consideriamo ciò che ci dirà sulla sua decisione e sulla sua esperienza come testimone di giustizia anche il modo migliore per ricordare la figura del giudice Livatino.
Anche per questo al termine della sua audizione la Commissione approverà una relazione per la pubblicazione delle sentenze relative all'assassinio del giudice Livatino e degli altri documenti progressivamente acquisiti dalla Commissione sulla figura del giudice sia come magistrato antimafia, sia come vittima di mafia.

Piero Ivano Nava, testimone di giustizia.
Buonasera. In fondo la mia storia è abbastanza semplice, perché io sono passato dalla strada di scorrimento veloce, stavo andando piano perché avevo una gomma forata, avevo i tubeless sulla mia macchina, me l'avevano rigonfiata, ero stanco, non avevo avuto voglia di fermarmi da un gommista lungo la strada tra Enna e Villaggio Mosè, ho fatto una curva e un rettifilo e ho visto quello che voi sapete.
Non c'è da meravigliarsi se la mia memoria è fotografica e se ho riconosciuto tutti i particolari, perché io facevo il direttore commerciale e per fare il direttore commerciale, come mi avevano insegnato i miei imprenditori, a partire da Marcegaglia a scendere, bisogna capire immediatamente come è il cliente e «stamparsi» nella memoria tutto quello che fa: i movimenti, riconobbi la moto, riconobbi la macchina, poi nelle indagini il giorno stesso trovarono tutto bruciato nelle campagne di Favara e avevo ragione. Alla fine della testimonianza ho detto semplicemente: «Avete il numero di telefono, il documento, sapete dove sono, prendo le chiavi della mia macchina, quando avete bisogno di me mi cercate, perché io ho da fare, devo andare a lavorare, ho un impegno per pranzo a Sciacca e devo andarci». Chiaramente mi hanno detto: «Dove credi di andare?», ho risposto: «A lavorare», «Non ti puoi più muovere» mi disse un funzionario di polizia, un ispettore[3].

3. L'omicidio di Rosario Angelo Livatino

Il 21 settembre 1990 intorno alle ore 8,45 a pochi chilometri da Agrigento sulla SS. 640 il dott. Rosario Livatino, giudice del tribunale di Agrigento, rimaneva vittima di un agguato mafioso mentre a bordo della propria autovettura Ford Fiesta color amaranto, si stava recando al palazzo di Giustizia proveniente da Canicattì ove risiede insieme ai genitori.

Pochi minuti dopo perveniva al "113" della Questura di Agrigento una telefonata da parte di tale Nava Piero il quale riferiva di aver notato, ferma sul lato destro della carreggiata, una Ford Fiesta che presentava il lunotto posteriore infranto. Riferiva altresì di avere visto nei pressi di detta autovettura una moto di grossa

[3] Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, XVII legislatura, Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, "Per la memoria di Rosario Livatino pubblicazione di atti e documenti" (rel. On.le Rosy Bindi), Relazione approvata il 21 settembre 2016, p.5 e ss., doc. XXIII, n.21.

cilindrata ed una Fiat Uno nonché due giovani uno dei quali, con una pistola in pugno, scavalcare il guard-rail e scendere lungo la scarpata adiacente il lato destro della strada, mentre l'altro, che indossava un casco, se ne stava all'impiedi in atteggiamento di attesa.

La polizia intervenuta sul posto accertava l'effettiva presenza dell'autovettura segnalata che si presentava attinta di colpi di arma da fuoco sul lunotto posteriore ed alla fiancata sinistra nonché con il motore acceso e la leva del cambio in posizione di "folle".

Il corpo ormai privo di vita del magistrato veniva invece rinvenuto in fondo alla scarpata ove la vittima aveva invano cercato scampo inseguito da almeno un killer – certamente da quello notato dal teste nell'atto di scavalcare il guard-rail il quale lo aveva raggiunto e colpito in varie parti del corpo con un'arma da fuoco corta.

Sulla scorta delle fondamentali informazioni testimoniali fornite dal teste oculare si accerta che l'autovettura del magistrato era stata seguita da una motocicletta con due persone a bordo, notata alcuni chilometri prima del luogo dell'agguato dal Nava, il quale riferiva di essere stato sorpassato dopo lo svincolo di Canicattì Sud proprio da una moto di grossa cilindrata[4].

In merito al movente dell'omicidio di Rosario Livatino, la Corte di Assise di Caltanissetta (1992):

> [...] ritiene di poter condividere in pieno la tesi formulata dal difensore di parte civile, nei processi che abbiano ad oggetto omicidi eccellenti il movente si estrae dal concreto esercizio della professione o dal singolo fatto specifico posto in essere dal soggetto e assume forma di delitto preventivo, consumato per evitare che quel soggetto (che viene colpito) o altri soggetti, che come lui operano nello tesso contesto, continuino con incisività nella loro azione contro la criminalità (c.d. effetto terroristico del delitto) [...][5].

Il 26 settembre 1990 durante lo svolgimento del plenum al Consiglio superiore della magistratura, il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga così ricorda il giudice Rosario Livatino,

> [...] Intendo oggi rivolgermi a tutti i Magistrati italiani, qualunque sia la funzione loro assegnata e ovunque essi svolgano la loro missione di giustizia; in modo particolare intendo rivolgermi ai Magistrati della Sicilia, così ancora duramente colpiti, ai Magistrati della Campania e ai Magistrati della Calabria. Ad essi e a tutti i Magistrati d'Italia va il mio saluto e, a nome della Nazione, il grande apprezzamento per la funzione che svolgono in condizioni organizzative e anche personali, difficilissime e pericolose. Profonda commozione e profondo sdegno hanno invaso l'anima mia dopo l'orrendo misfatto che è stato qui rievocato. E voglio testimoniare completa solidarietà alla Magistratura italiana, essendone il Presidente morale e simbolico; Presidente nel senso latino del termine e cioè primo servitore dell'Ordine giudiziario, soggetto della funzione di giustizia, senza il retto esercizio della quale non solo non esiste lo Stato, ma non esiste neanche la comunità civile. Ripeto, sentimenti gravi e profondi, turbamento reale al pensiero di dover ancora una volta entrare in quest'aula e partecipare ad una seduta come questa. Partecipare alla seduta in cui onoriamo un altro caduto della Magistratura sul fronte del diritto e dell'ordine civile, il giovane Magistrato Rosario Angelo LIVATINO, assassinato con particolare ferocia dalla mafia perché servitore dello Stato e dell'Ordine Giudiziario, assassinato per l'assolvimento, da parte sua, di quella funzione di giustizia senza la quale non vi sono né garanzie, né libertà politiche, civili, religiose, economiche; senza le quali non vi è uguaglianza, né Stato di diritto, né democrazia politica e civile; senza la quale non vi può essere effettiva, autorevole indipendente funzione di giustizia sul piano reale e, diciamolo francamente, non vi è neanche lo Stato. Vittorio BACHELET, cui questa aula è dedicata e della cui amicizia fraterna mi onoro e mi glorio, assurge a simbolo del tributo di sangue e di sacrificio che la Magistratura italiana, l'intero sistema istituzionale dell'organizzazione per la giustizia, di cui il Consiglio Superiore è parte integrante, importante e direi essenziale, ha dato nella lotta per il diritto. Perché lotta al terrorismo, ieri, e lotta alla criminalità organizzata, a queste forme di criminalità organizzata, oggi, sono ugualmente, sul piano dei valori essenziali della comunità civile, lotta per il diritto e cioè per la civile convivenza e lotta per lo Stato e cioè per la sopravvivenza,

[4] Corte di assise di Caltanissetta, Pres. dott. Renato di Natale.

[5] Sent. cit. p. 96.

prima, e per lo sviluppo, poi, della stessa comunità politica. Perché se la morte di un uomo, di qualunque uomo, l'estinzione di una persona umana per atto di umana violenza è sempre una ferita alla società e all'Ordine Giuridico, l'uccisione di un Magistrato, così come l'uccisione di un membro delle Forze di Polizia, anch'esse tutrici dell'ordine, a cagione dell'esercizio della loro missione al servizio del diritto e della legge, è una ferita alla società e all'Ordine Giuridico, ma è anche di più: è un attentato alla sicurezza dello Stato, una offesa alla Repubblica. Per questo ho rivolto alle Istituzioni, ho rivolto anche a voi, quale Capo dello Stato, un messaggio per trovare tutti insieme coraggiosamente, senza confusioni di ruoli, ma senza reciproci sentimenti di estraneità, una misura pratica di azione comune. Vi ringrazio per l'adesione all'iniziativa, certo che darete il necessario contributo alla formulazione delle misure da me richieste, attesa la vostra competenza a formulare pareri al Ministro di Grazia e Giustizia, che, come egli stesso ha detto, ne farà doveroso uso. La Costituzione e lo stesso senso comune – anch'esso fonte del diritto come insegnava un grande maestro, Giuseppe Capograssi, che lo poneva al centro dell'esperienza giuridica – permettono e le attuali condizioni esigono questo agire comune. Ho invocato misure legislative, amministrative e politiche straordinarie. Ripeto straordinarie. Ripeto straordinarie e non eccezionali perché ritengo che si possa ancora utilmente operare entro i limiti della Costituzione e mantenendo ferme le grandi conquiste della nostra civiltà giuridica. Tra queste, tanto per essere chiari e perché chiaro sia il mio pensiero, annovero il nuovo codice di procedura penale, sottoposto a violente censure, che sarebbe bene cessassero nelle forme incomposte in cui da qualche tempo si manifestano e che possono apparire un alibi per non fare, non volere o non saper fare il proprio dovere. Anche la legge penitenziaria è una conquista di civiltà; solo che chi la applica ha il dovere di porre il massimo di cura e di attenzione nel valutare i presupposti per la concessione dei benefici ivi previsti; ha l'obbligo di accertare a favore di chi la legge deve e può essere applicata.

Ho invocato misure straordinarie, oggi, per evitare di essere costretti, magari entro qualche mese, con profondo disagio, a chiedere l'adozione di misure eccezionali, naturalmente sempre con i procedimenti previsti dalla Carta Costituzionale. Se l'ordinario non è sufficiente, c'è lo straordinario che, come ci hanno insegnato, è cosa diversa dall'eccezionale. Ma, se l'ordinario non funziona, se lo straordinario non si adotta, oppure, adottato, anch'esso non funziona, allora non resta che ricorrere a misure eccezionali, poiché la Costituzione non potrà mai essere interpretata nel senso che essa vieti l'adozione delle misure necessarie per evitare la morte dello Stato e imponga, come primario dovere dei pubblici poteri, di non impedire, ma, anzi, addirittura di concorrere al suicidio dello Stato. Il rischio, da evitare con ogni energia disponibile, è che si giunga al punto in cui la gente chieda misure eccezionali, travolga le conquiste della nostra civiltà giuridica e pensi a soluzioni che non sono conformi né a legalità, né a diritto, né a Costituzione. Quelle che occorrono oggi, ripeto, sono misure legislative, amministrative e, quindi, relative anche a quella specialissima amministrazione che è l'amministrazione dell'Ordine Giudiziario, che è di vostra competenza, ma anche misure politiche. Certo, politiche; perché non si può assolutamente scaricare né sulla Magistratura, né sulle forze di polizia separatamente e unicamente su di loro l'onere esclusivo di questa lotta. La Magistratura ha già sofferto per le critiche che le furono rivolte di esorbitare dalle proprie funzioni, senza por mente che a volte la classe politica ha fatto norme ambigue, oscure o sostanzialmente di delega per non saper essa (mentre questa è proprio la funzione della politica) mediare i conflitti tra gli interessi. Questa funzione è stata delegata alla Magistratura che si è trovata, quindi, nella necessità di esorbitare, appunto, dalle proprie funzioni: penso alla famosa gestione dei pentiti durante il terrorismo, che espose i Magistrati a mettere fuori, dopo laboriosi processi, ma in forza della legge, rei di eclatanti delitti. Non la sentenza, possiamo dire, era colpevole di questo, ma la legge che aveva confuso tra funzione esecutiva, funzione giudiziaria e soprattutto funzione giurisdizionale in senso stretto. Occorre un concorde impegno politico, una rivolta morale che non si potranno avere senza il formarsi convinto e con concretezza pratica di un "idem sentire de Repubblica". Per questo ho rivolto, quale rappresentante di una unità nazionale, che oggi è almeno moralmente offesa e minacciata, ma che domani potrebbe, forse, essere ancora più insidiata, un appello a tutte le forze politiche, sociali e religiose contro la divisione e contro la faziosità. Non è un appello perché cessi la critica, il confronto, il contrasto anche tra forze politiche, tra forze sociali,

tra forze culturali; non è un appello perché cessi la dialettica. Davanti allo scempio di uomini, istituzioni e valori, credo che la dialettica, il confronto e il contrasto democratico, che sono sì valori, ma strumentali al valore del bene pubblico, debbano e possano trovare, come in altri tempi è accaduto, una misura almeno minima di "idem sentire de Repubblica". Nel momento in cui invoco l'unità non posso non rilevare come sia controproducente dire, prima che i Magistrati palermitani hanno nel loro cassetto le prove di chi ha ucciso o di chi è stato il mandante dell'uccisione di Terranova e, poi, smentire per precisare che i giudici tengono nel cassetto non le prove, ma gli atti, al fine di far trascorrere i termini di prescrizione e di decadenza. E' unità questa? E serve all'unità aggredire proditoriamente il giudice, che è diventato un simbolo in Italia, e, anche al di là del mare, della lotta contro la mafia, solo perché assolve chi altri pensa che debba essere condannato o condanna chi altri pensa che debba essere assolto? Ed è forse unità dividere la gente davanti alle tombe, davanti alle vedove? E' per l'unità tentare di provocare la crisi di un partito politico e di portare la divisione tra i sindacati? La lotta contro la mafia vuole altre cose. Può sopportare il conflitto, il contrasto, il confronto, ma vuole, vivaddio!, la serenità e l'umiltà. L'umiltà delle minuscole, con ripudio delle maiuscole. Nella storia, in fondo alla maiuscola c'è stato sempre il fallimento o la ghigliottina o la forca o il plotone di esecuzione. Quindi non faccio appelli alla verità e alla giustizia con le "v" o le "g" maiuscole, ma vi faccio appelli con le "v" e "g" minuscole. Ho letto questa mattina in alcuni giornali che per un comprensibile motivo di scoramento i dirigenti della vostra Associazione, mi riferisco ai magistrati, avrebbero in mente di proclamare uno sciopero. Non voglio assolutamente entrare nel merito dei motivi, né affrontare problemi di legittimità. Mi limito da qui non a rivolgere una richiesta, ma a pronunciare una invocazione a che questo non avvenga, perché la gente non capirebbe. La gente, di fronte al sangue versato, di fronte alla pressante esigenza della massima coesione tra i poteri dello Stato, questo non lo comprenderebbe e tutto ciò non aiuterebbe a salvaguardare e ad esaltare il ruolo della Magistratura, compito al quale siamo tutti chiamati. Credetemi: la gente comune, ancorché l'Associazione avesse ragione, non comprenderebbe. Non è un invito, non è un appello, è una invocazione. Oggi qui noi onoriamo il Magistrato Rosario Angelo LIVATINO e con lui tutti i Magistrati, tutti i servitori dello Stato caduti sul fronte del diritto, tutti simbolicamente rappresentati qui oggi dalla memoria di Vittorio BACHELET, cui, a motivo del sangue da lui versato per mano omicida, quest'aula è consacrata. Onoriamolo con la nostra presenza, onoriamolo con le schiette parole che ho udito pronunciare dal Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e dal Ministro di Grazia e Giustizia, onoriamolo con i nostri sentimenti, ma onoriamolo soprattutto con la nostra concorde opera. Questo vi chiedo e a questo coopererò, nei limiti delle mie competenze e responsabilità.
Questo io vi chiedo affinché la morte di Rosario Angelo LIVATINO, la morte di tanti, da Vittorio BACHELET ad OCCORSIO, che ho raccolto io stesso per la strada e della cui morte è toccato a me dare notizia alla moglie che mi accoglieva dicendomi: "Buon giorno, Signor Ministro, guardi che mio marito è già uscito", non siano rese vane. Vi chiedo di operare perché ogni cittadino, di fronte all'impegno, spesso travagliato e pericoloso, al servizio dello Stato e della comunità, nell'esercizio della sua stessa attività privata, imprenditoriale, di piccolo commerciante, di insegnante, di fronte all'ambigua ma tragicamente realistica domanda: "Ne vale la pena?", possa rispondere, nel ricordo di questi martiri: "Si, ne vale la pena", con il cuore e con l'intelletto, con l'anima e con il corpo, per la sua dignità di uomo, anche di fronte al pericolo, anche di fronte al sacrificio, anche nel dubbio dell'incertezza" [...].

Nella seduta del 25 settembre 1990 alla Camera dei Deputati, il Presidente Nilde Iotti da lettura di una lettera datata 24 settembre 1990 del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, controfirmata dal Ministro di grazie e giustizia Vassalli

In questo momento di cordoglio e di amarezza profondo per l'assassinio del giudice Rosario Livatino, non credo di dover pronunciare parole dopo quelle solenni e gravi del Presidente della Repubblica.
Voglio annunciare piuttosto che, anche in relazione al dibattito di oggi, alle iniziative legislative già presentate ed ai provvedimenti che il Governo si appresta a varare in materia di giustizia e

di lotta alla mafia, convocherò una specifica Conferenza dei presidenti di gruppo per verificare quali leggi possano o debbano essere esaminate anche durante il periodo destinato alla sessione di bilancio.

«Signor Presidente,

la sequela di barbari omicidi in Calabria, in Campania ed in Sicilia, l'efferato assassinio del giudice Rosario Livatino, vero attentato alla sicurezza dello Stato e grave offesa alla Repubblica – e che come tale va trattato – hanno tragicamente confermato in questi ultimi giorni il carattere straordinario della condizione dell'amministrazione della giustizia e della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica in alcune zone del Paese, che rischiano di far apparire affievolito, se non addirittura compromesso, il ruolo delle istituzioni della Repubblica in una parte del territorio statale, con effetti eversivi sulle stesse istituzioni e sulla società democratica.

E ciò per di più alla vigilia del nostro ingresso in una Comunità Europea più integrata ed in via di evoluzione, come auspicato dal popolo italiano con il suo voto nel referendum del giugno 1989, verso forme istituzionalizzate di integrazione politica sovranazionale. Senza sottovalutare, poi, le opportunità che l'Europa comunitaria potrebbe offrire per lo sviluppo del nostro Mezzogiorno, ma che rischiano di essere pregiudicate dalla minaccia della criminalità organizzata.

Tutto ciò, a mio avviso, impone l'adozione non di provvedimenti eccezionali, nel senso cioè di una deroga ai princìpi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, quale arricchito nella sua misura di civiltà da leggi recenti, ma di misure straordinarie politiche, amministrative e legislative che – sempre muovendosi nell'ambito dei princìpi costituzionali e in conformità alle decisioni della Corte Costituzionale e della Corte dei Diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa – pongano il Governo, l'Ordine giudiziario, le Forze di Polizia e le amministrazioni pubbliche in condizioni legali di fronteggiare, contrastar e in modo più adeguato e stroncare la minaccia che la criminalità organizzata in alcune zone del Paese, ma con riflessi ed anche pericolo di espansione in tutta la comunità civile e politica, rappresenta per le Istituzioni e la sovranità dello Stato.

Sono ben consapevole, anzi sono profondamente convinto, che una siffatta ardua impresa non può essere opera solo del Governo della Repubblica, della Magistratura, delle Forze di Polizia, ma frutto di un concorde e solidale impegno – pur nel rispetto delle regole democratiche della costruttiva dialettica politica – di tutte le forze politiche e parlamentari, culturali, civili e religiose di quei territori e dell'intera comunità nazionale. Prevenzione e repressione a nulla varranno se non saranno accompagnate da una profonda rivolta morale, cui però lo Stato deve garantire un grado di sicurezza e di operatività.

Non compete a me, ne sono consapevole, l'adozione di iniziative nel senso tecnico-giuridico del termine, ma il personale mi o diritto-dovere, quale Capo dello Stato e rappresentante dell'unità nazionale – anche perché questa unità nazionale è oggi aggredita e minacciata moralmente e, se non si pone rimedio, domani lo sarà anche politicamente ed istituzionalmente e la responsabilità che mi compete di garante della Costituzione, e quindi del corretto ed efficace funzionamento delle sue istituzioni e della salvaguardia dell'ordine democratico e dei valori di libertà della società nazionale, mi impongono di assumere tutte le iniziative che valgano a promuovere e realizzare l'indispensabile collaborazione di tutte le istituzioni dello Stato al fine di adottare ogni idonea, appropriata, utile e necessaria misura.

Ma queste misure possono rischiare di non essere nella pratica realtà né idonee, né appropriate, né utili se pensate ed elaborate senza acquisire dati di conoscenza, giudizi o e proposta da parte degli organi e degli uffici che dovranno poi applicarle: e massimamente della Magistratura. Molti sono i temi in ordine ai quali, sulla base delle esigenze reali di funzionamento complessivo degli apparati di ordine e sicurezza e di giustizia e utilizzando le esperienze maturate, si può aprire un utile confronto al fine di indicare e predispone conseguenti e congrue soluzioni mediante l'adozione rapida di misure efficaci. Tra questi, appaiono di primaria importanza forme che realizzino il più stretto ed efficace coordinamento informativo ed operativo tra le Forze di Polizia e tra queste e gli organi dell'Ordine giudiziario, specialmente con gli uffici del pubblico ministero; una migliore organizzazione di questi uffici che assicurino una loro azione coordinata, basata su un patrimonio comune di informazioni ; forme più estese di utilizzazione, da parte degli uffici del pubblico ministero, delle Forze di Polizia, anche nelle loro strutture

centrali e speciali e in particolare di quelle che gestiscono i rapporti con le polizie estere; il rafforzamento di organi di informazione in materia di criminalità organizzata italiana ed estera; meccanismi e procedure di più attenta valutazione della concessione dei benefici previsti per i detenuti; adozione di sistemi più efficaci di protezione dei testimoni; procedure più rapide per il completamento degli organici dei magistrati.

Né può essere trascurato il problema delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle amministrazioni locali, che richiede forme più severe di ineleggibilità e incompatibilità e modalità più pronte ed efficaci di repressione delle violazioni.

Il Governo non mancherà certamente di prendere le iniziative che gli competono. Per parte mia, nella mia veste di Capo di Stato, cui la Costituzione affida speciali responsabilità in relazione all'ordine giudiziario ed alla Magistratura, del cui Consiglio Superiore mi attribuisce la Presidenza, credo mio dovere sollecitare la collaborazione dei magistrati, giudici e magistrati del P.M., alla formulazione delle non procrastinabili misure straordinarie di cui dinanzi si è detto. Pertanto, propongo che il Governo della Repubblica e specificatamente il Ministro della Giustizia, rappresentanti dell'Organo o degli Organi Parlamentari competenti ed il Consiglio Superiore della Magistratura, d'intesa tra di loro, convochino al più presto conferenze estese ai Capi e rappresentanti dei magistrati delle Corti d'Appello, dei Tribunali e delle Preture, così come ai rappresentanti del P.M. in Calabria, in Campania e in Sicilia: in dette conferenze, cui a mio avviso, oltre i Capi ed i rappresentanti delle corti giudicanti e degli uffici del P.M., dovrebbero partecipare i rappresentanti del Governo, rappresentanti dell'Organo o degli Organi Parlamentari competenti ed il Vice Presidente ed una delegazione del Consigli o Superiore della Magistratura, si dovrebbe procedere ad un esame della situazione, acquisendo ogni utile elemento di conoscenza e giudizio da parte della Magistratura, analizzare o formulare proposte di misure e provvedimenti ed esaminare eventuali progetti del Governo. Le sarò grato se vorrà comunicare questa mia lettera agli onorevoli membri dell'Assemblea. Voglia gradire, Onorevole Presidente, i sensi della mia alta considerazione»[6].

[6] Camera dei Deputati, X legislatura, Resoconto stenografico della seduta del 25 settembre 1990, Pres. Nilde Iotti, p. 5 e ss..

4. I processi per l'omicidio di Rosario Angelo Livatino

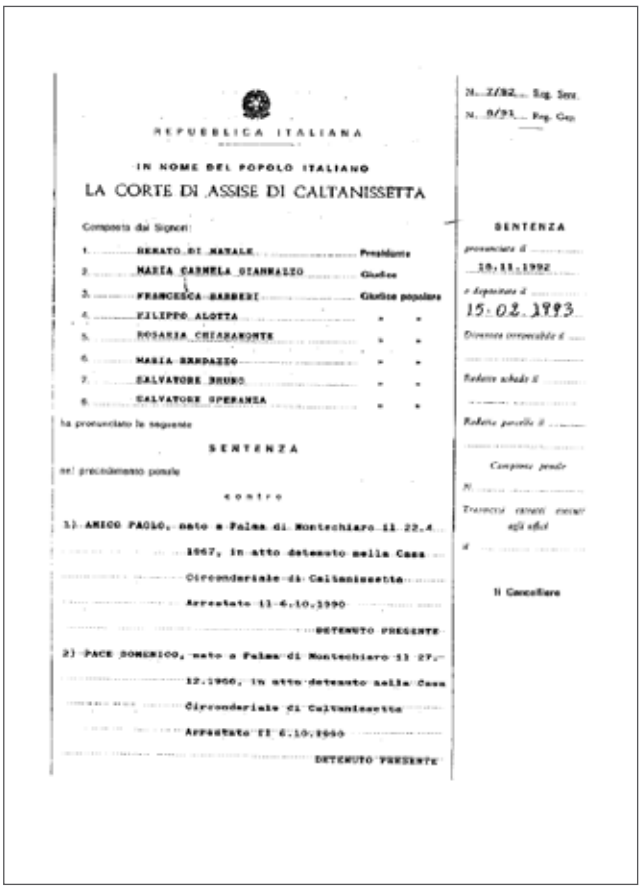

N. 7/92 Reg. Sent.
N. 8/91 Reg. Gen.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI ASSISE DI CALTANISSETTA

Composta dai Signori:

1. RENATO DI NATALE Presidente
2. MARIA CARMELA GIANNAZZO Giudice
3. FRANCESCA BARBERI Giudice popolare
4. FILIPPO ALOTTA " "
5. ROSARIA CHIARAMONTE " "
6. MARIA BENDAZZO " "
7. SALVATORE BRUNO " "
8. SALVATORE SPERANZA " "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

contro

1) AMICO PAOLO, nato a Palma di Montechiaro il 22.4.1967, in atto detenuto nella Casa Circondariale di Caltanissetta Arrestato il 6.10.1990

DETENUTO PRESENTE

2) PACE DOMENICO, nato a Palma di Montechiaro il 27.12.1966, in atto detenuto nella Casa Circondariale di Caltanissetta Arrestato il 6.10.1990

DETENUTO PRESENTE

SENTENZA

pronunciata il 18.11.1992

e depositata il 15.02.1993

Dimesso irrevocabile il

Redatto schede il

Redatto parcelle il

Comporto penale

N.

Trascorsi estratti esecuti agli uffici

il

Il Cancelliere

La Corte di assise di Caltanissetta, Pres. dott. Renato Di Natale, con la sentenza n. 7/92 Reg. Sent.; n. 8/91 Reg. Gen. datata 18 novembre 1992, ha condannato all'ergastolo Amico Paolo e Pace Domenico.

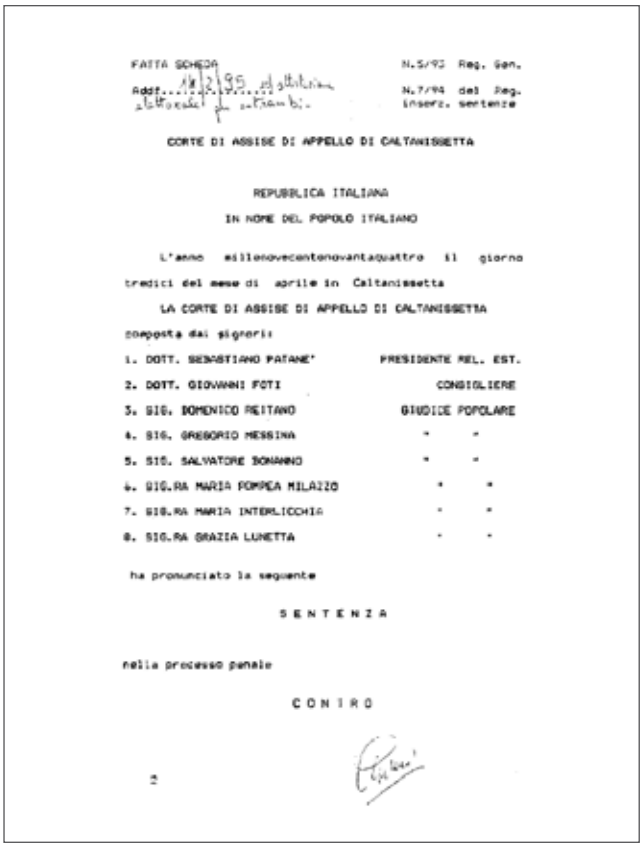

FATTA SCHEDA N.5/93 Reg. Gen.
Addì 14/2/95 [illegible] N.7/94 del Reg. inserz. sentenze

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecentonovantaquattro il giorno tredici del mese di aprile in Caltanissetta

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

composta dai signori:

1. DOTT. SEBASTIANO PATANE' PRESIDENTE REL. EST.
2. DOTT. GIOVANNI FOTI CONSIGLIERE
3. SIG. DOMENICO REITANO GIUDICE POPOLARE
4. SIG. GREGORIO MESSINA " "
5. SIG. SALVATORE BONANNO " "
6. SIG.RA MARIA POMPEA MILAZZO " "
7. SIG.RA MARIA INTERLICCHIA " "
8. SIG.RA GRAZIA LUNETTA " "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella processo penale

CONTRO

La Corte di assise di appello di Caltanissetta, Pres. dott. Sebastiano Patanè, con la sentenza n. 7/94 Reg. inserz. Sent.; n. 58/93 Reg.Gen. datata 13 aprile 1994, conferma l'ergastolo per Amico Paolo e Pace Domenico.

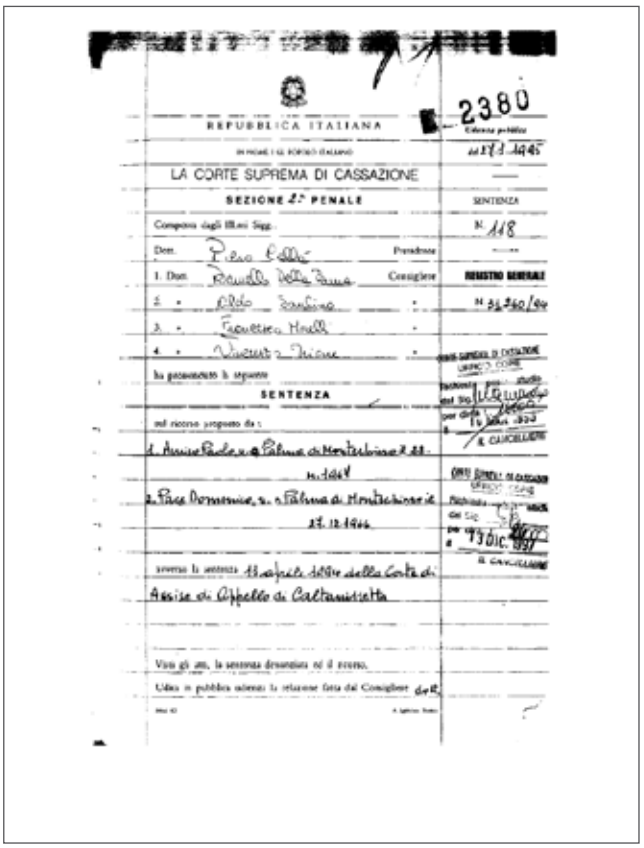

REPUBBLICA ITALIANA

2380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 2ª PENALE

SENTENZA

N. 118

Dott. Pietro Callà Presidente

1. Dott. Rosario Della Torre Consigliere

2. " Aldo Santino "

3. " Francesco Morelli "

4. " Vincenzo Nicoli "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. Amico Paolo, n. a Palma di Montechiaro il 22 n. 1964

2. Pace Domenico, n. a Palma di Montechiaro il 27.12.1966

avverso la sentenza 13 aprile 1994 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso.

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott.

La Corte di cassazione, IIª Sezione Penale, Pres. dott. Pietro Callà, con la sentenza n. 118, n.31260/94 datata 27 gennaio 1995, conferma l'ergastolo per Amico Paolo e Pace Domenico.

Processo Livatino bis

La Corte di assise di Caltanissetta, Pres. dott. Renato Di Natale, con la sentenza n. 3/95 Reg. Sent.; n. 11/94 Reg. Gen. datata 13 luglio 1995, ha condannato all'ergastolo Avarello Giovanni, Puzzangaro Gaetano, Amico Paolo e Pace Domenico.

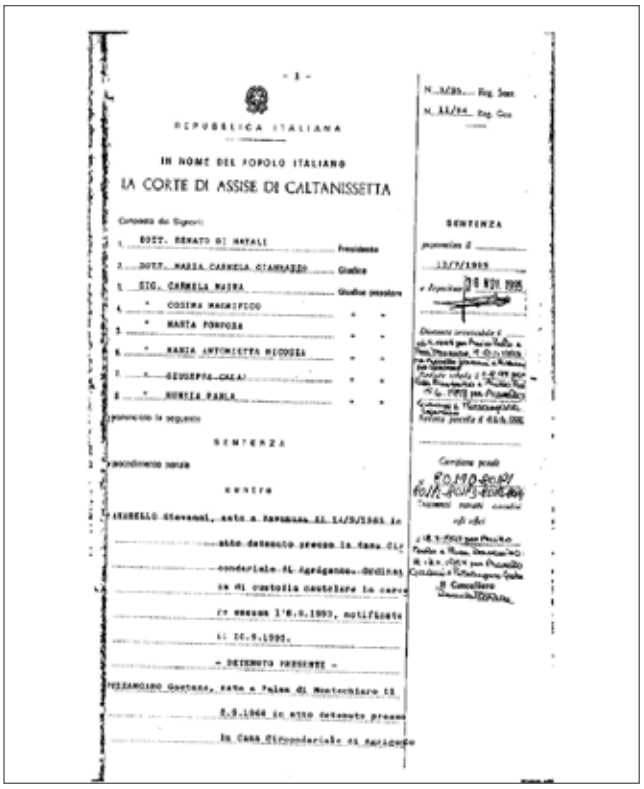

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI ASSISE DI CALTANISSETTA

Composta dai Signori:

1. DOTT. RENATO DI NATALE Presidente
2. DOTT. MARIA CARMELA GIANNAZZO Giudice
3. SIG. CARMELA MAIRA Giudice popolare
4. " COSIMA MAGNIFICO " "
5. " MARIA FORFORA " "
6. " MARIA ANTONIETTA MICOCCA " "
7. " GIUSEPPA CALAJ " "
8. " NUNZIA PAOLA " "

pronunciato la seguente

SENTENZA

procedimento penale

contro

AVARELLO Giovanni, nato a Ravanusa il 14/9/1965 in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Agrigento. Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa l'8.9.1993, notificata il 10.9.1993.

- DETENUTO PRESENTE -

PUZZANGARO Gaetano, nato a Palma di Montechiaro il 2.9.1966 in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Agrigento

SENTENZA

13/7/1995

Corrispondenza penale

Il Cancelliere

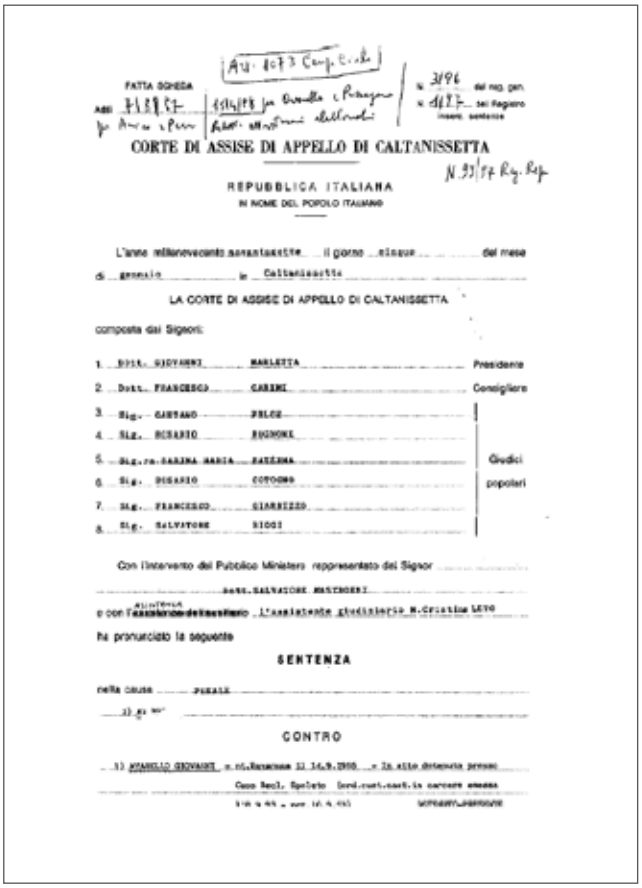

FATTA SCHEDA

Addì 7/8/97 | 1514/98 per Avarello e Puzzangaro | N. 3/96 del reg. gen. N. 1/97 sei Regiero inserz. sentenze

per Amico e Pace | Rett. all'ordine dell'orario

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

N. 93/97 Reg. Rep.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecento novantasette il giorno cinque del mese di gennaio in Caltanissetta

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

composta dai Signori:

1. Dott. GIOVANNI MARLETTA — Presidente
2. Dott. FRANCESCO CARINI — Consigliere
3. Sig. GAETANO PELOZ
4. Sig. ROSARIO RUGNONE
5. Sig.ra SABINA MARIA RATERNA
6. Sig. ROSARIO COTOGNO
7. Sig. FRANCESCO GIARRIZZO
8. Sig. SALVATORE RIGGI

Giudici popolari

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor Dott. SALVATORE MASTROERI

e con l'assistenza dell'assistente giudiziario M. Cristina LEVO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa PENALE

CONTRO

1) AVARELLO GIOVANNI n. ... il 14.9.1955 ... in atto detenuto presso Casa Recl. Spoleto (ord.cust.cast.in carcere emessa ...)

La Corte di assise di appello di Caltanissetta, Pres. dott. Giovanni Marletta, con la sentenza n. 1/97 Reg. inserz. Sent.; n. 3/96 Reg. Gen. datata 5 gennaio 1997, conferma l'ergastolo ad Avarello Giovanni, Puzzangaro Gaetano, Amico Paolo e Pace Domenico.

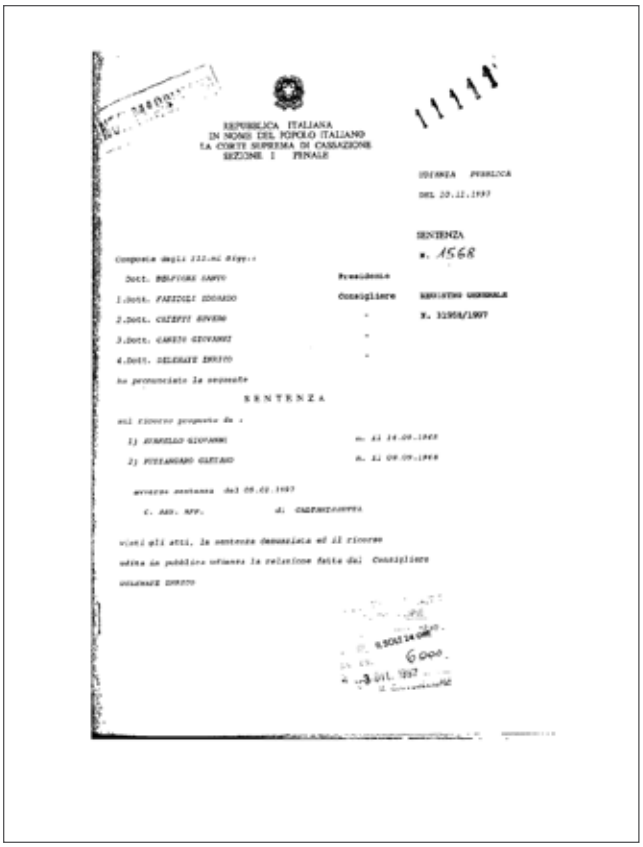

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE

SENTENZA
n. 1568

Composta degli Ill.mi Sigg.:

Dott. BELFIORE SANTO — Presidente
1. Dott. FAZZOLI EDOARDO — Consigliere
2. Dott. CAZZETTI SILVERO
3. Dott. CARETO GIOVANNI
4. Dott. DELEGATE ENRICO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) AVARELLO GIOVANNI n. il 14.09.1955
2) PUZZANGARO GAETANO n. il 09.09.1955

avverso sentenza del 05.02.1997

C. ASS. APP. di CALTANISSETTA

visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso

udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

GELEMANE ENRICO

La Corte di cassazione, Iª Sezione Penale, Pres. dott. Santo Belfiore, con la sentenza n. 1568/97 Reg. Sen. datata 10 novembre 1997, conferma l'ergastolo ad Avarello Giovanni, Puzzangaro Gaetano, Amico Paolo e Pace Domenico, diventando la sentenza definitiva.

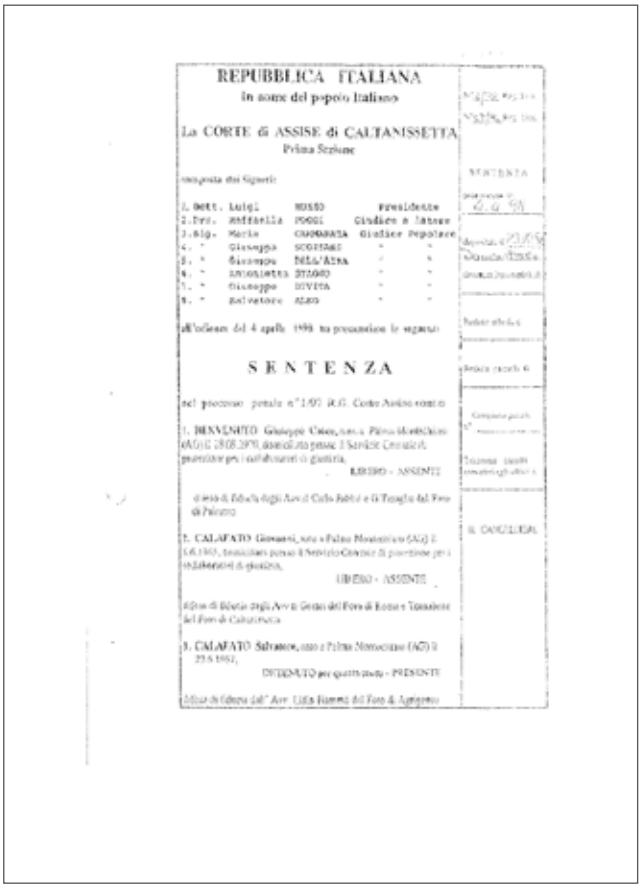

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano

La CORTE di ASSISE di CALTANISSETTA
Prima Sezione

composta dai Signori:

1. Dott. Luigi RUSSO Presidente
2. Dra. Raffaella POGGI Giudice a latere
3. Sig. Maria CAMMARATA Giudice Popolare
4. " Giuseppe SCOTTANI " "
5. " Giuseppe DELL'ALBA " "
6. " Antonietta STAGNO " "
7. " Giuseppe DIVITA " "
8. " Salvatore ALBO " "

all'udienza del 4 aprile 1998 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo penale n° 1/97 R.G. Corte Assise contro

1. BENVENUTO Giuseppe Croce, nato a Palma di Montechiaro (AG) il 28.08.1970, domiciliato presso il Servizio Centrale di protezione per i collaboratori di giustizia,
LIBERO - ASSENTE

difeso di fiducia dagli Avv.ti Carlo Fabbri e Di Tanglia del Foro di Palermo

2. CALAFATO Giovanni, nato a Palma Montechiaro (AG) il 5.6.1963, domiciliato presso il Servizio Centrale di protezione per i collaboratori di giustizia,
LIBERO - ASSENTE

difeso di fiducia dagli Avv.ti Gerardi del Foro di Roma e Tomasino del Foro di Caltanissetta

3. CALAFATO Salvatore, nato a Palma Montechiaro (AG) il 23.6.1962,
DETENUTO per questa causa - PRESENTE

difeso di fiducia dall'Avv. Lidia Fiamma del Foro di Agrigento

SENTENZA

IL CANCELLIERE

Processo Livatino ter

La Corte di assise di Caltanissetta, Iª Sezione, Pres. dott. Luigi Russo, con la sentenza 4 aprile 1998, ha condannato all'ergastolo Gallea Antonio, e comminato la pena della reclusione di anni 16 a Benevento Giuseppe Croce, di anni 18 a Calafato Giovanni; ad anni 23 a Calafato Salvatore; e assolto Montalti Giuseppe e Parla Salvatore per non aver commesso il reato.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta

- composta dai Sigg. Magistrati:

1. Dott. GIOVANNI MARLETTA _____ Presidente
2. Dott. FRANCESCO CARIME _____ Consigliere
3. Sig. BENEDETTA PARRINELLO _____ Giudice Popolare
4. Sig. SALVATORE MANCUSO _____ Giudice Popolare
5. Sig. DIEGA VIRONE _____ Giudice Popolare
6. Sig. ROSALBA GIOVANNA AZZARA _____ Giudice Popolare
7. Sig. SALVATORE GIAMBIERO CALI' _____ Giudice Popolare
8. Sig. MARIA ROSARIA ASSUNTA TORINO _____ Giudice Popolare

Con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dalla Dott.ssa Maria Giovanna Romeo _____

e con l'assistenza dell'Assistente Giudiziario Dott. Salvatore Cosentino _____

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa penale contro

1) BENVENUTO GIUSEPPE CROCE nato a Palma di Montechiaro (AG) il 18/08/70 in atto domiciliato presso il Servizio Centrale di protezione di Roma.
Ord. Cust. Cust. in carcere 6/9/93 - notificato 11/09/93 - Ord. Revoca della cust. Cust. carcere 24/1/94.
LIBERO - ASSENTE PER RINUNCIA

CALAFATO GIOVANNI nato a Palma di Montechiaro (AG) il 06/06/63 in atto domiciliato presso il Servizio Centrale di protezione di Roma.
LIBERO - ASSENTE PER RINUNCIA

N. 09/99 ____ Reg. Sent.
N. 24/99 ____ Reg. Gen. (Modulo del n. 1999 R.G.)
N. 1193/99 Reg. N.R.
N. 1126/94 Reg. N.R.

SENTENZA

in data 24/09/1999

Depositata in Cancelleria il 9-10-1999

Il Direttore di Sezione

Addì 6-9-1999
Redat. _____ allied. _____
N. _____
Art. Camp. Pen.

La Corte di assise di appello di Caltanissetta (stralcio Livatino ter), Pres. dott. Giovanni Marletta, con la sentenza n. 9/1999 Reg. Sent. datata 24 settembre 1999, parziale riforma della sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 4 aprile 1998, appellata da Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni, concede ad entrambi gli imputati le attenuanti generiche che dichiara equivalenti alle contestate aggravanti e riduce la pena inflitta a Benvenuto Giuseppe Croce ad anni 12 di reclusione e quella inflitta a Calafato Giovanni ad anni 13 di reclusione, così come concordato tra le parti e con la già applicata tra le parti e con la già applicata diminuente dell'art. 8 legge 203/91.

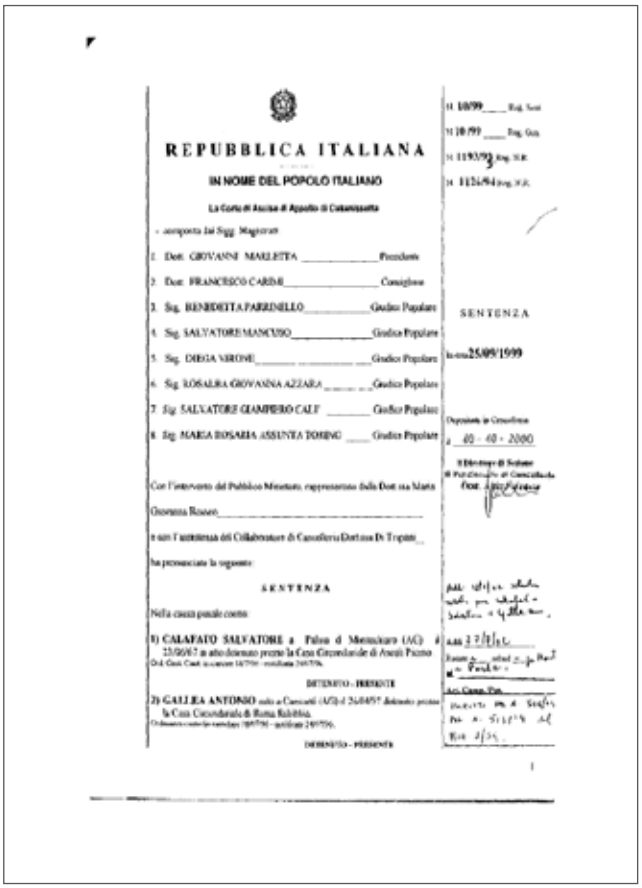

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta

SENTENZA

25/09/1999

La Corte di assise di appello di Caltanissetta, Pres. dott. Giovanni Marletta, con la sentenza n. 10/1999 Reg. Sent. datata 25 settembre 1999, in parziale riforma della sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 4 aprile 1998, appellata da Calafato Salvatore e Gallea Antonio e dal Procuratore Generale nei confronti di Calafato Salvatore, Montanti Giuseppe e Parla Salvatore, Calafato Salvatore ha condannato Montanti Giuseppe e Parla Salvatore alla pena dell'ergastolo.

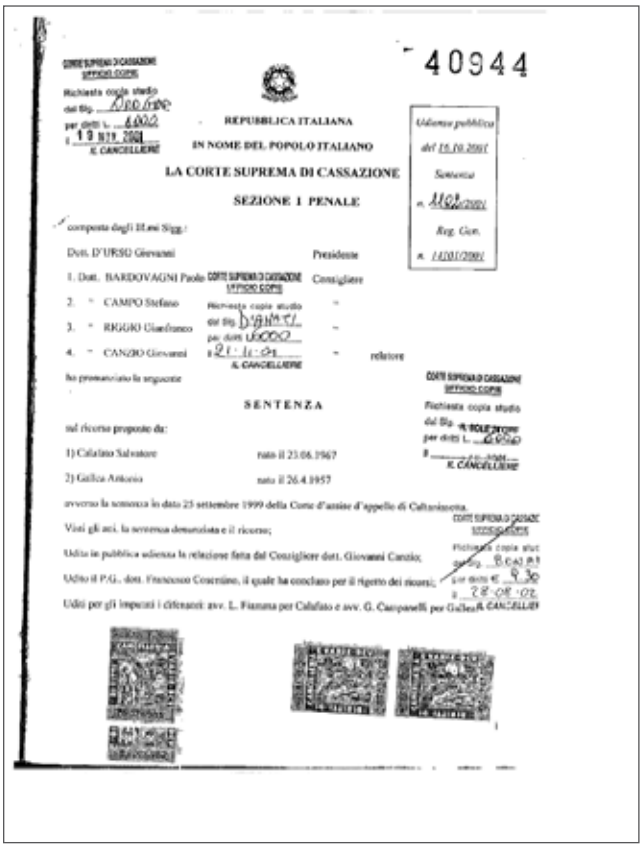

40944

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

SENTENZA

La Corte di cassazione, Iª Sezione Penale, Pres. dott. Giovanni D''Urso, con la sentenza n. 1102/2001 Reg. Sen. datata 10 novembre 1997, da atto che con ordinanza in pari data è stata disposta la separazione delle posizioni processuali dei ricorrenti Parla Salvatore e Montanti Giuseppe; rigetta i ricorsi di Calafato Salvatore e di Gallea Antonio.

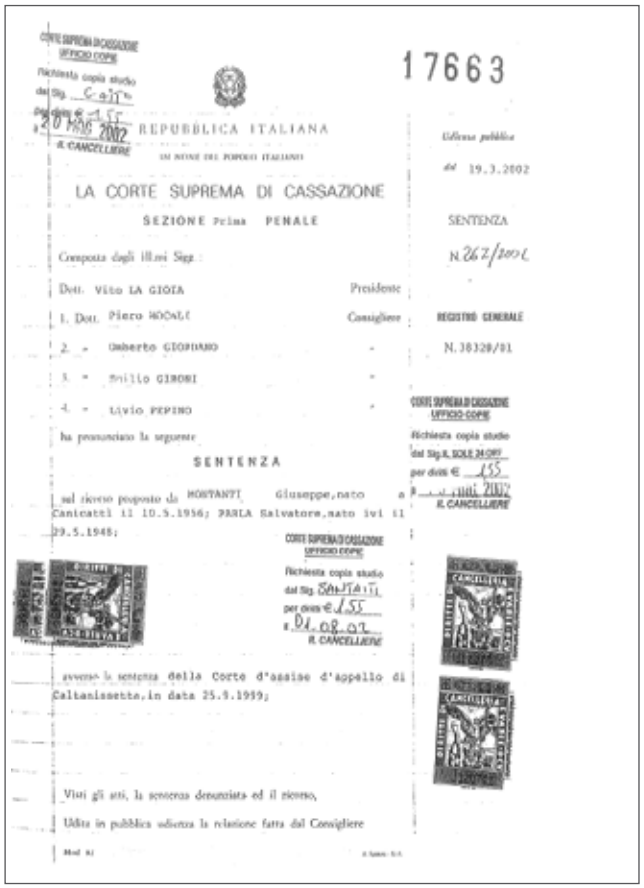

17663

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE Prima PENALE

SENTENZA

N. 267/2002

REGISTRO GENERALE

N. 38328/01

Composta dagli Ill.mi Sigg.

Dott. Vito LA GIOIA — Presidente

1. Dott. Piero NOCALE — Consigliere

2. - Umberto GIORDANO -

3. - Emilio GIROBI -

4. - Livio PEPINO -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da MONTANTI Giuseppe, nato a Canicattì il 10.5.1956; PARLA Salvatore, nato ivi il 29.5.1948;

avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Caltanissetta, in data 25.9.1959;

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

La Corte di cassazione, Iª Sezione Penale, Pres. dott. Vito La Gioia, con la sentenza n. 267/2002 Reg. Sen. datata 19 marzo 2002, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Parla Salvatore, limitatamente alle imputazioni di cui al capo b), c), d), e), f), g), h), i) perché l'azione penale non poteva essere promossa rigetta nel resto il ricorso. Rigetta il ricorso di Montanti Giuseppe.

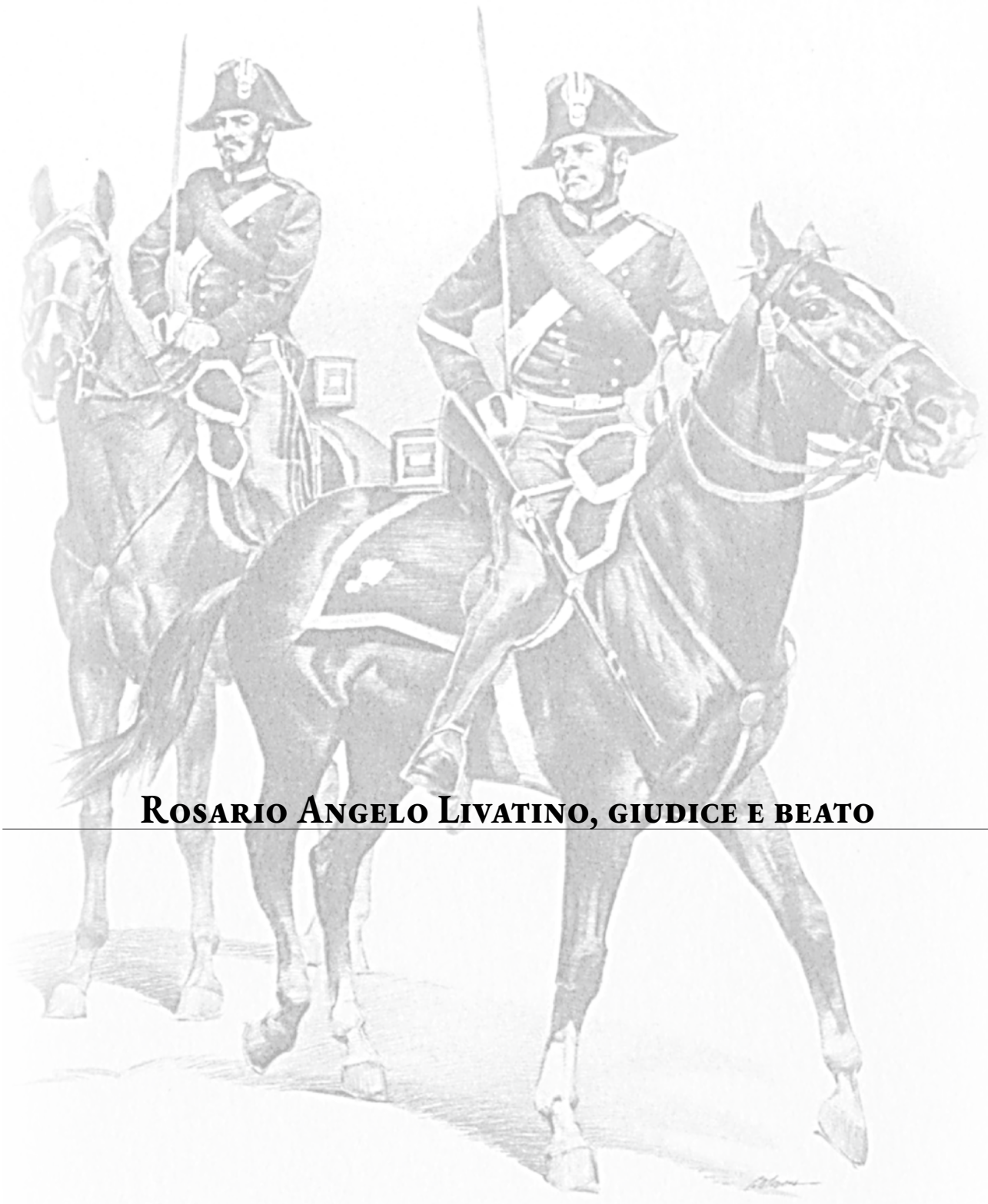

Rosario Angelo Livatino, giudice e beato

Nel corso dell'Udienza concessa al Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi il 21 dicembre 2020, il Sommo Pontefice ha autorizzato la medesima Congregazione a promulgare il Decreto riguardante «il martirio del Servo di Dio Rosario Angelo Livatino, Fedele Laico; nato il 3 ottobre 1952 a Canicattì (Italia) e ucciso, in odio alla Fede, sulla strada che conduce da Canicattì ad Agrigento (Italia), il 21 settembre 1990» (1).

La notizia ha suscitato immediatamente una grande eco: non solo per la figura in sé, certo molto nota e apprezzata fin dal giorno della sua uccisione, quanto per il fatto che, almeno in epoca recente, sarebbe la prima volta che una decisione di questo genere riguarda un magistrato nell'esercizio del suo dovere, come da alcuni è stato subito rilevato. È proprio sul tipo di santità proposta dalla beatificazione del giudice Livatino che si focalizzeranno le pagine seguenti, supponendo noti i pur importanti aspetti biografici e quelli relativi all'evento delittuoso che stroncò la sua vita.

1. Sia santo, sia martire

L'omicidio di Rosario Livatino suscitò grande reazione nell'Italia di quegli anni, sicché la sua figura fu studiata e approfondita a lungo. A livello penale furono aperti ben tre processi dai quali la sua immagine di uomo e di magistrato emerse in tutta la sua limpidezza. Al contempo, anche nel popolo di Dio, e non solo in terra di Sicilia, crebbe la convinzione che Livatino possedesse una personalità cristiana tale da permettergli di superare il piano della giustizia e dell'azione di un magistrato. Si ricorderanno, in tale contesto, le parole pronunciate a braccio da Giovanni Paolo II al termine della Messa celebrata il 9 maggio 1993 nella Valle dei Templi di Agrigento: «lo dico ai responsabili: convertitevi! Una volta verrà il giudizio di Dio!». Successivamente si è saputo che, prima di giungere alla Valle dei Templi, il Papa aveva voluto fermarsi per alcuni minuti presso la casa dei genitori di Rosario, Rosalia e Vittorio Livatino.

Nel processo canonico, la convinzione che si trattasse di martirio maturò gradualmente durante l'ascolto dei testimoni, fino a indurre il Postulatore (2) a richiedere quello che in termini tecnici è detto mutamento del lemma da *super virtutibus a super martyrio*, cioè il passaggio da un processo per l'accertamento dell'eroicità delle virtù a un processo per un caso di martirio. La Congregazione accolse favorevolmente la richiesta nel novembre 2019 e tra dicembre 2019 e gennaio 2020 si procedette pertanto a un'inchiesta suppletiva sul martirio, con l'escussione di ulteriori 22 testimoni. Di conseguenza, pur trattandosi di un unico processo, hanno operato due differenti commissioni storiche, verificando che sussistono sia la fama di santità sia quella di martirio.

2. Santo a pieno titolo

Dal materiale raccolto nella classica positio discussa nella Sessione ordinaria della Congregazione del 1º dicembre 2020, emergono tre aspetti che vale qui la pena sottolineare.

a) Una santità "ordinaria"

Per comprendere il tipo di santità che si mette in luce nella vicenda di Rosario Livatino, si potrebbe anzitutto fare riferimento a quella che, nell'esortazione apostolica Gaudete et exsultate (2018), papa Francesco ha chiamato «la santità "della porta accanto", di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio, o, per usare un'altra espressione, "la classe media della santità"» (n. 7). Durante il processo è precisamente emerso che il "martirio formale" subìto da Rosario Livatino ha il suo background nel suo vissuto virtuoso: durante la vita operò sostenuto dal costante riferimento a Dio e da un'autentica fiducia nella sua presenza.

Ritroviamo questa "concezione pratica della fede" in una frase del diario di Livatino, diventata famosa: «quando moriremo, nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili». Lo stesso possiamo dire per il motto sub tutela Dei ["sotto la custodia di Dio", N.d.R.], abbreviato nella sigla S.T.D., con cui apriva i suoi scritti e che si legge pure nella tesi di laurea. L'espressione ricorre frequentemente nella tradizione giuridica della Chiesa, per quanto in formule differenti, tra cui sub tutela *divinae protectionis* ["al riparo della protezione di Dio", N.d.R.]. La ritroviamo in un'opera di Ugo di Fouilloy (1096- 1172), un canonico regolare di sant'Agostino, intitolata De *claustro animae* (IV, 25: PL 176, 1174), in cui parla della croce-albero della vita, sotto i cui rami, ossia sub tutela *divinae protectionis*, dimorano i giusti saziandosi dei suoi frutti, che li custodiscono e li rafforzano sino alla fine della vita: un'immagine che davvero illumina la vicenda terrena di

Rosario Livatino.

Nel corso della sua pur giovane esistenza, egli approfondì il suo personale vissuto di preghiera e di partecipazione ai sacramenti, assumendo sempre più consapevolmente i valori della testimonianza cristiana, della legalità e della convivenza civile, che ispireranno le sue scelte professionali. Questa «"misura alta" della vita cristiana ordinaria», come la chiamò Giovanni Paolo II nel n. 31 della lettera apostolica Novo millennio ineunte (2001), non è soltanto il contesto nel quale è da collocarsi il suo martirio, ma pure la motivazione *ex parte persecutorum*, cioè quella dei suoi assassini.

b) La continuità tra fede e professione

Siamo, così, al secondo aspetto: dalle deposizioni emerge che nell'uccisione di Rosario Livatino fu decisivo il fatto che agli occhi dei mafiosi delle varie correnti locali egli appariva inavvicinabile e incorruttibile proprio in ragione della sua condotta, che con chiarezza si vedeva scaturire direttamente dalla sua fede cristiana. «Era inflessibile, ma non era mai cattivo o ingiusto», dirà un testimone.

Dalle deposizioni appare chiaro che l'avversione nei suoi confronti era inequivocabilmente riconducibile *all'odium fidei* (3): i suoi persecutori odiavano Cristo, esplicitamente riconosciuto e disprezzato nell'incorruttibile condotta del giudice Livatino. Lo denigravano, per questo, come "santocchio". Del consolidarsi di questo *odium fidei* Livatino diventò ben presto consapevole. Continuò, tuttavia, serenamente il suo quotidiano lavoro conservando la fiducia in Dio e dando con semplicità pubblica testimonianza della sua fede mediante l'amministrazione fedele e professionalmente qualificata della giustizia. L'intimo e conseguente rapporto tra fede e vita appare in lui in forma davvero esemplare. Una testimone ha dichiarato: «In Livatino non vi era confine tra professione e il suo essere uomo di fede. Il suo essere cristiano traspariva dal suo essere magistrato».

c) La virtù della mitezza

Il terzo aspetto porta a considerare la consistenza del martirio *ex parte victimae*: come il giudice Livatino ha vissuto l'odio di cui era oggetto, fino all'uccisione? La risposta può sintetizzarsi nell'esercizio di quella virtù che nel suo Elogio della mitezza (1993) Norberto Bobbio aveva celebrato come la più «impolitica» tra tutte. Nella prospettiva evangelica, essa «si rivela come un dono divino, capace di fiorire nel cuore del credente come amore per l'altro, perdono, rigetto della violenza, fiducia nel giudizio di Dio. [...] la mitezza evangelica altro non è che la "povertà nello spirito" della prima delle Beatitudini, colta nella sua connotazione di adesione gioiosa alla volontà e alla legge divina. Il modello rimane lo stesso Cristo che delinea proprio la mitezza come sua qualità distintiva e fonte di imitazione per il discepolo: "Imparate da me che sono mite e umile di cuore" (Matteo 11,29)»(4).

Il primo aspetto che manifesta l'esercizio della mitezza da parte di Livatino riguarda la scelta che nessun altro corresse il suo medesimo rischio di vita. In un suo appunto si legge: «Non voglio lasciare vedove e orfani». È consapevole di essere in pericolo di vita, subisce esplicite minacce di morte che lo addolorano, ma prosegue irreprensibile nella scelta fondamentale di rimanere "sotto la custodia di Dio". C'è, poi, l'ultima espressione uscita dalla sua bocca prima del colpo di grazia esploso in pieno volto: «Picciò, che vi ho fatto?». Davanti ai suoi uccisori, Livatino ha una parola di mitezza! Questa espressione riporta al lamento di Dio, che leggiamo nel libro del profeta Michea: «Popolo mio, che cosa ti ho fatto?» (6,3). La liturgia del Venerdì santo pone tradizionalmente questo lamento sulle labbra del Crocifisso, su cui non è un rimprovero e neppure una sentenza di condanna, ma un invito dolorante a riflettere sulle proprie azioni, a ripensare la propria vita, a convertirsi.

3. Martire a pieno titolo

Nel contesto dell'incontro con i genitori di Rosario, il 9 maggio 1993, è riferito da testimoni che Giovanni Paolo II lo abbia descritto come «martire della giustizia e indirettamente della fede». L'espressione fu ripresa anche da papa Francesco: «Il 9 maggio 1993 il mio predecessore san Giovanni Paolo II, poco prima di rivolgere agli "uomini della mafia" il memorabile e perentorio invito alla conversione nella Valle dei Templi, ad Agrigento, aveva incontrato i genitori di un magistrato, Rosario Angelo Livatino, che il 21 settembre 1990, all'età di 38 anni, era stato ucciso mentre si recava al lavoro in Tribunale. In quella occasione il Papa lo definì "martire della giustizia e indirettamente della fede"» (5).

La frase è da intendersi alla luce di ciò che già insegnava san Tommaso d'Aquino il quale, in un passaggio molto limpido del commento alla Lettera ai Romani, scrive che «muore per Cristo non soltanto chi è ucciso a motivo della fede in Lui, ma anche chi è ucciso per qualsiasi opera di giustizia compiuta per amore di Cristo» (Super Romanos, VIII, 7). È da ravvisare qui la fondamentale ragione per cui la Chiesa annovera tra i suoi martiri il giudice Rosario Angelo Livatino.

Fonte: Aggiornamenti Sociali maggio 2021 (327-331)

Note:

[1] Bollettino della Sala Stampa Vaticana, Promulgazione di Decreti della Congregazione delle Cause dei Santi, 22 dicembre 2020

[2] Il Postulatore è la persona incaricata dalle autorità ecclesiastiche di seguire una causa di beatificazione lungo il proprio iter [N.d.R.].

[3] Nel linguaggio "tecnico" delle cause dei santi, la locuzione latina in odium fidei ("in odio alla fede") indica la ragione delle uccisioni che meritano di essere considerate martirii [N.d.R.].

[4] Ravasi G., «Mitezza forza della ragione», in Avvenire, 4 luglio 2015.

[5] Papa Francesco, Discorso ai membri del Centro Studi "Rosario Livatino", 29 novembre 2019

Fonte: Dicastero delle cause dei Santi

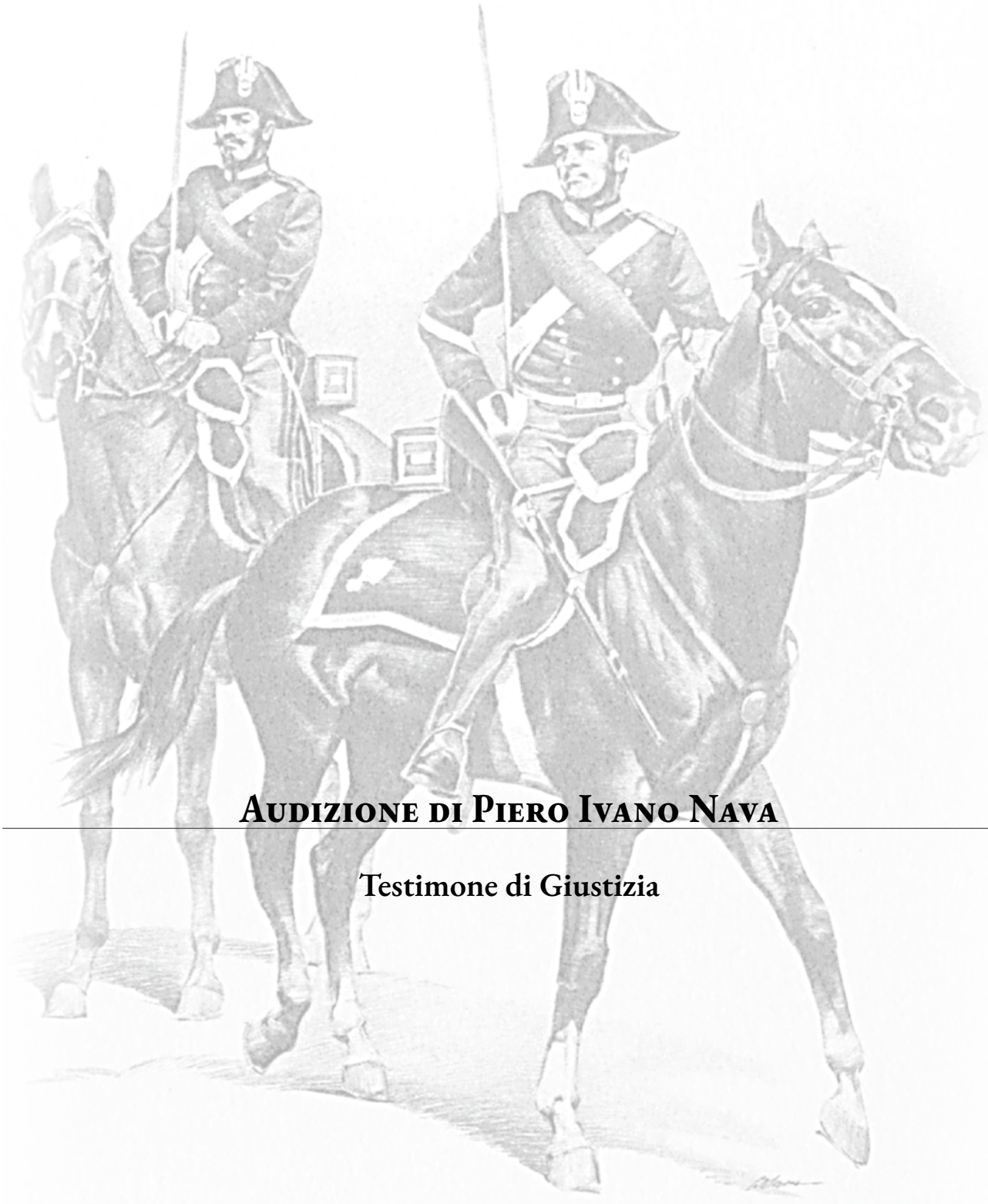

Audizione di Piero Ivano Nava

Testimone di Giustizia

COMMISSIONE PARLAMENTARE
DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE
E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI,
ANCHE STRANIERE

RESOCONTO STENOGRAFICO

AUDIZIONE

171.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2016

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE **ROSY BINDI**

INDICE

PAG.

Audizione di Piero Ivano Nava, testimone di giustizia.

Bindi Rosy, *presidente* 3, 6, 7, 8, 10, 11

D'Uva Francesco (M5S) 9, 10

Mattiello Davide (PD) 8, 9

Nava Piero Ivano, *testimone di giustizia* 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Esame della proposta di relazione per la memoria di Rosario Livatino. Pubblicazione di atti e documenti.

Bindi Rosy, *presidente* 11, 12

Molinari Francesco (Misto) 12

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE ROSY BINDI

La seduta inizia alle 14.10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Audizione di Piero Ivano Nava, testimone di giustizia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del signor Piero Ivano Nava, testimone di giustizia, in occasione dell'anniversario, che ricorre oggi, dell'assassinio mafioso del giudice Rosario Livatino, avvenuto il 21 settembre 1990.

L'audizione odierna rientra nell'ambito dell'approfondimento che la Commissione ha svolto sin dal suo insediamento sui testimoni di giustizia e che ha portato all'approvazione unanime, nella seduta del 21 ottobre 2014, di una relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia, fatta propria anche dalle Assemblee di entrambe le Camere. Dalla relazione è poi scaturita una proposta di legge *ad hoc*, A.C. 3500 Bindi ed altri, sui testimoni di giustizia, anch'essa approvata all'unanimità da tutti i Gruppi parlamentari rappresentati in Commissione, che attualmente è in discussione in Commissione giustizia alla Camera dei deputati.

Il 21 settembre 1990 Piero Nava, all'epoca quarantenne, stava percorrendo per ragioni di lavoro la statale che da Caltanissetta conduce ad Agrigento, quando si trovò ad assistere come testimone oculare stati tutti condannati con sentenze passate in giudicato.

La figura di Piero Nava è una figura emblematica, un testimone di giustizia per così dire « puro » che, dopo aver assistito occasionalmente all'uccisione di una persona – non sapeva infatti che si trattasse di un magistrato – ha sentito immediatamente il dovere di denunciare il fatto alle autorità per disinteressato spirito di giustizia e di solidarietà sociale. Peraltro ciò avvenne in un'epoca in cui non era ancora entrata in vigore la legge per la protezione dei collaboratori di giustizia del 1991, men che meno quella per i testimoni di giustizia del 2001.

Sappiamo che quella scelta ha determinato per lei, signor Nava, un radicale cambiamento di vita, con gravissime rinunce a livello personale, e che vive tuttora, dopo ben ventisei anni, sotto protezione e con differenti generalità.

L'audizione odierna vuole rendere omaggio per la prima volta in Parlamento a quella sua scelta etica, insieme alla memoria del giudice Livatino, e per questo le chiediamo soprattutto di parlarci della sua decisione, di quel suo slancio civico e di come ha vissuto questi anni da testimone di giustizia, perché vorremmo che le sue parole rimanessero agli atti di questa Commissione e fossero conosciute dal Paese.

La avverto che qualora lo ritenesse opportuno potremo passare in seduta segreta, ma ci teniamo molto che almeno una parte dell'audizione possa essere pubblica: consideriamo ciò che ci dirà sulla sua decisione e sulla sua esperienza come testimone di giustizia anche il modo migliore

tenze relative all'assassinio del giudice Livatino e degli altri documenti progressivamente acquisiti dalla Commissione sulla figura dei giudice sia come magistrato antimafia, sia come vittima di mafia.

Nel ringraziarla sentitamente per aver accettato il nostro invito, le cedo volentieri la parola.

PIERO IVANO NAVA, *testimone di giustizia*. Buonasera. In fondo la mia storia è abbastanza semplice, perché io sono passato dalla strada di scorrimento veloce, stavo andando piano perché avevo una gomma forata, avevo i *tubeless* sulla mia macchina, me l'avevano rigonfiata, ero stanco, non avevo avuto voglia di fermarmi da un gommista lungo la strada tra Enna e Villaggio Mosè, ho fatto una curva e un rettifilo e ho visto quello che voi sapete.

Non c'è da meravigliarsi se la mia memoria è fotografica e se ho riconosciuto tutti i particolari, perché io facevo il direttore commerciale e per fare il direttore commerciale, come mi avevano insegnato i miei imprenditori, a partire da Marcegaglia a scendere, bisogna capire immediatamente come è il cliente e « stamparsi » nella memoria tutto quello che fa: i movimenti delle mani, come tocca gli occhiali, tutto.

(I lavori della Commissione proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

PIERO IVANO NAVA, *testimone di giustizia*. Riconobbi la moto, riconobbi la macchina, poi nelle indagini il giorno stesso trovarono tutto bruciato nelle campagne di Favara e avevo ragione. Alla fine della testimonianza ho detto semplicemente: « Avete il numero di telefono, il documento, sapete dove sono, prendo le chiavi della mia macchina, quando avete bisogno di me mi cercate, perché io ho da fare, devo andare a lavorare, ho un impegno per pranzo a Sciacca e devo andarci ». Chiaramente non sapevo che era un giudice, ma non era questo l'importante: c'erano delle pistole, c'era qualcosa che non andava, poteva essere chiunque, in quel momento toccava a me, io non avrei più potuto né leggere un giornale, né guardarmi nello specchio se non mi fossi comportato così.

Da quel momento è cambiata la mia vita, da quel momento non sono stato più io, è stato difficile, si fa fatica a capire cosa ti succede. A un direttore commerciale suona il telefono tutto il giorno – agenti, rappresentanti, clienti – anche per le cose più stupide – manca una maniglia, non è arrivata o è arrivata rovinata – invece, il telefono viene bloccato, non ricevi neanche una telefonata. Io avevo un agente che mi chiamava tutte le mattine alle 6.20 per darmi il *report*, da Catania, ma il telefono non suona più. Non puoi più telefonare, non puoi più fare niente e non ti rendi neanche conto. Io dissi tre o quattro volte: « Voglio andare a lavorare, voglio andare a lavorare con la scorta », ma mi hanno detto di no, oggi dico giustamente, come fai a lavorare con la scorta ? Non hai più la tua vita, l'hai persa.

Perché ho fatto questa scelta ? È semplice: io ho avuto una famiglia che mi ha insegnato che devi avere senso di responsabilità, che quando tocca a te tocca a te, che non puoi alzarti la mattina, andarti a fare la barba e dirti le bugie.

Mio nonno è stato capitano del « Savoia cavalleria » ed è morto nel 1916 – io non l'ho neanche conosciuto perché sono del 1949 – mio padre era nato nel 1908, era di un ceppo nobile, mi hanno insegnato certe cose e io non ho fatto altro che metterle in pratica.

Vi chiedete se lo rifarei ? Certo, perché devo avere rispetto di me stesso, il primo ad avere rispetto di me stesso devo essere io, non gli altri. È chiaro che è stato difficile, è stato molto difficile perché, come ha detto la presidente, non c'era il servizio di protezione. Io mi sono trovato con il que-

ciamo? Come la mettiamo?» e risposi: «Non lo so, se sei messo così e la tua organizzazione è questa, cosa vogliamo fare?».

Questa è stata anche la difficoltà, a parte che per me il cambio di generalità è stato traumatico, perché io ero famoso nel mio lavoro, mi pagavano un sacco di soldi per farlo, anche perché avevo vissuto al Sud, avevo diretto uno stabilimento al Sud ed ero stato il primo direttore del Nord ad andare al Sud a dirigere uno stabilimento nella storia dell'industria italiana. È così, non puoi fare niente, non sei più niente, fai difficoltà, non sei più nessuno, cambi le generalità e non sei nessuno. Con il mio nuovo nome chi ero?

A un certo punto non ce la facevo più e ho voluto tornare a lavorare, ho dovuto ricostruirmi la mia vita e sono partito come un ragazzo di diciotto anni con la borsettina, andavo alle riunioni delle ditte e sentivo dire delle stupidaggini in riunione, ogni tanto alzavo la mano e dicevo: «Non si fa mica così nel mercato, bisogna adoperare una strategia», ma mi guardavano e dicevano: «Ma tu che sei nuovo come fai a saperlo?». Avevo solo vent'anni di carriera alle spalle.

Piano piano negli ultimi anni sono riuscito, perché è il mio mondo, è la mia vita, a ricostruirmi un po', non sono arrivato ai livelli di un tempo – perché probabilmente, se avessi continuato, sarei diventato amministratore delegato di qualche società o consigliere di amministrazione – ma sono arrivato quasi al mio livello di prima, con molta fatica, perché una cosa è farlo quando hai quarant'anni, altra cosa quando ne hai cinquantacinque, la forza dei quaranta non è la forza dei cinquantacinque, è inutile negarlo.

Cosa si deve fare? Prima di tutto una persona ha bisogno di essere reinserita immediatamente e in questo c'è una difficoltà, perché in un lavoro come il mio era difficile e io sapevo fare solo quello, l'ho fatto per tanti anni, ho venduto funi, ser-difficile. Però non sono tutti come me e la cosa importante è che uno venga reinserito immediatamente nel contesto lavorativo, che non debba sentirsi uno «scomodo», perché io mi sono sentito uno scomodo per tanto tempo, mi sono sentito rispondere: «Ma io non guadagno i soldi che guadagni tu» e ho semplicemente risposto: «Hai scelto di fare il questore? Hai fatto bene, io ho scelto di fare il direttore commerciale e ho fatto bene. Dovevi farlo tu il direttore commerciale, che risposta mi dai?», perché mica era colpa mia se guadagnavo dei soldi.

L'altra cosa importante è che ci vuole uno psicologo per la famiglia, perché io ho avuto la fortuna che la mia famiglia ha compreso il gesto. La mia compagna vide in televisione il telegiornale delle 13, era a tavola con i miei figli e, per caso, con il mio socio di Napoli, diedero la notizia: «Omicidio del giudice Livatino, c'è un testimone» e lei, che sapeva che percorrevo quella strada, disse: «Questo è lui, solo lui può essere andato». Il mio socio telefonò in questura ad Agrigento e stupidamente mi passarono la telefonata, ma lasciamo perdere perché c'è anche chi professionalmente ha dei difetti, ma è comprensibile perché, come in un'azienda, ci sono i vari livelli, non è importante. Serve uno psicologo per la famiglia. Io ho fatto un errore: quando sono tornato con un'altra macchina sotto casa alle 5.30 del mattino, ormai albeggiava, io vidi lo sguardo che la mia compagna mi fece dalla finestra del bagno, che è entrato in me. Lì ho fatto un'idiozia – per questo dico che ci vuole uno psicologo – perché sono entrato in casa e ho detto: «Adesso vado a dormire, sono stanco», mi ha chiesto: «Ma cos'è successo?» e ho risposto: «Non è un problema tuo, è una cosa che ho fatto io», invece no, perché tu fai un gesto di grande responsabilità e coinvolgi gli altri, non c'è niente da fare, tu hai fatto il gesto, dovrai fare degli atti e portarlo avanti, tocca a te, ma tutto il contorno è della famiglia.

mia ex compagna la devo ringraziare, mi è stata molto vicina e non mi ha mai fatto osservazioni. Abbiamo un rapporto bellissimo anche se a un certo punto diventi fratello e sorella perché le priorità sono altre, quindi perdi certe cose, ti siedi a tavola e ti chiedi sempre: « Cosa facciamo ? Cosa andiamo a dire ? Siamo convocati, come la mettiamo ? Ci vogliono dare nuove generalità, cosa decidiamo ? » e a un certo punto non è più un rapporto.

Siamo stati insieme per quattordici anni, ma al dodicesimo anno un giorno me l'ha ricordato: « Io sono rimasta male – te lo dico dodici anni dopo – quando tu sei entrato in casa e mi hai risposto così. Io ci sono rimasta male, non hai capito che eravamo tutti coinvolti ».

Non sapeva neanche la polizia che ero rientrato, perché furbamente non avvertirono nessuno nella tratta, poi mi arrivò il finimondo in casa, potete immaginarvi. Avevo una casa a quattro piani ed erano persino sul tetto con i mitragliatori, però li capisco, ognuno fa il suo lavoro e ha la sua responsabilità.

Ci vuole uno psicologo e ci vuole il reinserimento nel lavoro subito, perché uno non deve sentirsi defraudato di qualcosa – questa secondo me è la parte più difficile – e deve mantenere il suo livello, anche con i suoi vizi, come fumare, deve poterlo fare perché ti manca qualcosa. Per anni ci è mancato qualcosa.

(I lavori della Commissione proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

PIERO IVANO NAVA, *testimone di giustizia*. Dipende dall'educazione, è molto importante cosa succede nelle famiglie, l'educazione in casa e la scuola. Mi pare che non ci sia più la lezione di educazione civica, no ?

PRESIDENTE. Teoricamente sarebbe stata reintrodotta.

Roma, l'ho letto sul giornale, hanno picchiato uno perché ha detto che non si può fumare, si è alzato qualcuno a dire qualcosa ? Questo è il mondo brutto nel quale viviamo, ma perché ? Perché non c'è un'educazione, perché uno non si sa prendere le responsabilità oppure ha paura di prendersi delle responsabilità perché non si sente tutelato.

Anch'io non mi sono sentito tutelato, però avevo la forza in me. Quante volte hanno cercato di impormi qualcosa, ma ho detto: « No, sono sulla sponda buona, decido io se lo voglio fare o no, non decidi tu per me, io sono dalla parte giusta, faccio parte dei buoni, tira la riga ». Non tutti però hanno questa forza, probabilmente altri testimoni non l'hanno avuta, forse non avevano una famiglia come l'avevo io, non avevano la cultura che avevo io, non avevano la storia che avevo io, ma il problema è tutto lì: va inserito immediatamente, non si deve sentire uno scomodo, e io mi sono sentito scomodo tante volte. Me l'avevano detto, non faccio nomi ma me lo dissero una settimana dopo: « sarai scomodissimo per tutti ! » e mi sono sentito uno scomodo, perché non sapevano cosa fare, basta dire che i poliziotti scommettevano sull'elicottero perché non nessuno credeva che c'era un testimone. Detto questo ho detto tutto. Il testimone c'era.

(I lavori della Commissione proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

PIERO IVANO NAVA, *testimone di giustizia*. Non massacrate una persona che ha fatto questo, non lo massacrate, perché ha già subìto uno *shock* e ci vuole veramente una grande forza interiore per resistere. E poi dategli veramente una mano, fategli sentire che gli siete vicini, quando gli mandate qualcosa che deve studiare, su cui deve rispondere o viene convocato, scrivete normalmente, non con quel gergo difficile. L'ultima è stata anche per me un'interpretazione difficile, in un primo momento mi

umano, forse ho trovato il termine giusto, « umano ». Se avete domande, vi rispondo senza alcun problema.

PRESIDENTE. Davvero grazie, penso che non potevamo scegliere modo migliore per ricordare oggi la figura del giudice Livatino. Proprio per questo volevo chiederle, visto che lei giustamente ha detto « Ho testimoniato perché ho visto uccidere una persona, non sapevo chi fosse » e questo rende ancora più forte la sua scelta, però avrà avuto modo poi di sapere chi era la vittima e magari di avere dei rapporti con la famiglia...

PIERO IVANO NAVA, *testimone di giustizia*. La famiglia una volta mi ha cercato.

PRESIDENTE. Vorremmo sapere che idea si sia fatto lei di Livatino.

PIERO IVANO NAVA, *testimone di giustizia*. Io ho letto qualcosa di Livatino, poi, sono molto credente anche io. Ho letto che vogliono farlo beato, che era molto credente. Da quanto ho letto di lui era una persona semplice, uno che faceva il suo dovere, punto e basta, era un uomo talmente semplice, mi è dispiaciuto.

È chiaro che l'ho saputo subito, quando sono passato dal Villaggio Mosè in questura avevano lì la camicia e mi hanno detto: « Hanno ammazzato un giudice » spiegandomi chi era. Io non lo conoscevo perché non ero dell'ambiente, poi mi hanno spiegato cosa stava andando a fare.

Penso che fosse una persona a posto, che faceva il suo dovere senza chiedere o pretendere niente. Da quello che ho letto – non so dove sia la verità perché non l'ho mai chiesto – credo che fosse anche un po' inviso ai suoi colleghi. Conoscevo per lavoro l'ambiente agrigentino, che è un ambiente molto particolare in Sicilia, forse più particolare di altre province, un po' ostico. Da quanto ho letto penso fosse una bravissima persona.

PIERO IVANO NAVA, *testimone di giustizia*. La famiglia ha chiesto di incontrarmi, mi hanno mandato i ringraziamenti, oltretutto aveva un papà e una mamma molto anziani, che avevano aiutato questo ragazzo a diventare magistrato.

Mi hanno mandato i ringraziamenti tramite la polizia perché la mia protezione non ha voluto che mi recassi da loro, anche giustamente. Ho parlato una volta due minuti al telefono con il papà, che piangeva, poverino, quindi ci siamo detti tre o quattro parole che onestamente non ricordo, ma mi ha detto « Grazie » tante volte. Non c'è da dire grazie, era un crimine, è molto semplice.

Era un giudice, ma se fosse stato un pastore sarebbe stato uguale: era un crimine, una cosa che non funzionava, che non doveva essere fatta, non andava bene, mi ha urtato, mi ha proprio urtato. Io ho avuto proprio un urto. Stranamente poi ho avuto la sensazione che stesse capitando qualcosa lungo la strada, mi sorpassarono con la moto con la targa coperta, c'era qualcosa che non andava, poi faccio la curva e...

Poi provo a telefonare (come sempre l'Italia è un pochino in ritardo sulla tecnologia) perché avevo già il cellulare in macchina che mi era stato dato appena uscito, però in Sicilia non funzionava, quindi non ho potuto chiamare, altrimenti avrei telefonato immediatamente. D'altronde andavo piano, è stata una serie di cose, non potevo non vedere, e per me stesso non potevo non andarlo a dire, non c'è niente da fare. Non è che uno fa una scelta, non hai scelta, ti tocca, hai visto un crimine e vai a dirlo, punto e basta. Poi quello che succede si vedrà.

Io non mi rendevo neanche conto, non sapevo neanche che mi avrebbero aiutato, ho preso le mie chiavi e ho detto: « Signori, avete tutto, mi potete trovare quando volete, me ne devo andare », quindi io non immaginavo poi l'inferno. Purtroppo è stato un inferno, perché allora non c'erano

dicalmente. Ma il problema è l'esposizione a tale rischio.

Lei lo ha fatto nel 1990 e già aveva un cellulare in macchina – anche se non funzionava in Sicilia – oggi siamo nel 2016, l'incidente probatorio è il minimo sindacale per non sovraesporre un testimone oculare facendolo diventare testimone di giustizia a norma di legge, cioè una persona così esposta al rischio della vita da rendere inadeguate le ordinarie misure di protezione. È necessario – ne ero già convinto e la sua storia me l'ha confermato perché, per quanto poi si lavori con psicologi, inserimento lavorativo, cambi di generalità, la vita è stravolta, indietro non si torna – che con investigatori e magistrati si operi al meglio per evitare che la testimonianza al processo sia così decisiva. Oggi, infatti, la tecnologia consente altre strategie investigative, che pure partano dal valore della testimonianza oculare. Concludo, rivolgendomi alla presidente. Considero molto importante che, per quanto possibile, quanto sta avvenendo qui oggi sia trasmesso alla Commissione giustizia della Camera, credo che sia un contributo molto importante e che nell'attuale fase di raccolta dei materiali giovi a tutti poter leggere direttamente la testimonianza del signor Nava. Rinnovo infine, sempre rivolgendomi alla presidente Bindi, l'auspicio che in Commissione possa essere audito quanto prima il Viceministro Bubbico, per fare il punto su alcune novità di legge già operanti, su cui è bene avere un bilancio, in particolare sull'inserimento lavorativo dei testimoni di giustizia a oltre due anni dall'approvazione di quelle norme.

FRANCESCO D'UVA. Mi sono iscritto dopo il collega Mattiello perché mi sembrava il minimo permettere al coordinatore del comitato di parlare per primo. Abbiamo fatto questo lavoro e devo dire, signor Nava, che la stimo in maniera particolare, perché abbiamo avuto tante audizioni di testimoni di giustizia, non molti testimoni oculari, spesso imprenditori che non essere dimenticata dalle nuove generazioni. Le volevo chiedere se ha avuto modo di leggere la proposta di legge, per avere una sua opinione al riguardo.

PIERO IVANO NAVA, *testimone di giustizia*. Se mi date una copia, vi posso mandare le mie osservazioni.

FRANCESCO D'UVA. C'è anche la relazione, che sicuramente non è scritta in quel gergo a cui faceva riferimento. Sarebbe interessante avere la sua opinione al riguardo. Sul cambio di generalità mi chiedevo come sia avvenuto. Ha avuto una nuova carta di identità ?

PIERO IVANO NAVA, *testimone di giustizia*. Sì, ho avuto tutto.

FRANCESCO D'UVA. Un'ultima domanda: come sono stati i suoi rapporti con la commissione centrale del Ministero dell'interno ? Abbiamo avuto varie testimonianze e vorremmo raccogliere anche la sua.

PIERO IVANO NAVA, *testimone di giustizia*. A proposito dell'incidente probatorio, lei ha mai fatto un incidente probatorio ?

DAVIDE MATTIELLO. No.

PIERO IVANO NAVA, *testimone di giustizia*. Vuole sapere come è stato il mio ? Al carcere di Sollicciano, in una stanzetta, io seduto qua, il GIP davanti, l'avvocato difensore vicino e i due assassini dietro di me, che mi potevano toccare così, senza neanche stendere il braccio. Il funzionario di polizia, il dottor Cecere, che era il responsabile dello SCO di Firenze, ha chiesto di poter entrare e non poteva entrare. Per carità, gli è stato pure offerto il caffè, però questo è l'incidente probatorio, per una persona normale avere i due assassini dietro che, se fanno così, lo toccano...Questo è

polizia non possa stare dentro, ma sono cose che si cambiano: il funzionario di polizia è garanzia di sicurezza, se questi mi davano una botta, una botta più o una botta meno, comunque l'ergastolo sapevano di prenderlo. Erano qui tutti e due. È uno stato *shock*.

(I lavori della Commissione proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

PRESIDENTE. Quando ci siamo incontrati prima dell'audizione ho detto al signor Nava che è stato un testimone prezioso non solo per il coraggio ma, come ci ha raccontato, perché ha visto tante cose, se le è ricordate e non ne ha sbagliata una, dimostrandosi quindi all'altezza della professionalità di Livatino. Le vostre due figure sono state veramente scritte nello stesso libro, visto che lei è credente mi pare che possiamo dirlo...

PIERO IVANO NAVA, *testimone di giustizia*. Certo, anzi ci tengo.

PRESIDENTE. Siete stati scritti nello stesso libro della vita, vi ha unito la sua morte ma siete stati scritti nello stesso libro della vita. Mi auguro che gli attuali incidenti probatori non si svolgano come lei ci ha raccontato. Credo che lei abbia fatto da pioniere come testimone. Non che dopo la legislazione del 1991 e del 2001 i problemi siano stati risolti, no e noi ci stiamo impegnando per migliorare il sistema. Le consegno la relazione e la proposta di legge sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia. Ci promette che avremo un'interlocuzione ?

PIERO IVANO NAVA, *testimone di giustizia*. Certo, vi mando una relazione. Preparatevi, che magari su qualcosa non sono d'accordo.

PRESIDENTE. Siamo in tempo per emendare, il percorso inizia ora e la ringraziamo davvero di cuore, penso che sia stata una delle audizioni più importanti e più interessanti che abbiamo fatto in questa Commissione, anche più utili, oltre che più toccanti e più motivanti. Grazie per essere stato qui con noi, grazie per tutta la sua vita, per quello che ha fatto e anche per avercelo comunicato come una cosa normale, perché non poteva che essere così. Noi siamo convinti che per combattere la mafia non ci sia bisogno di persone straordinarie, ma ci sia bisogno di cittadini normali, quindi grazie davvero. Vorrei farle un'altra domanda: lei ha mai avuto un riconoscimento ?

PIERO IVANO NAVA, *testimone di giustizia*. Io ho ricevuto la medaglia d'oro al valor civile da parte di un comune, sono sul gonfalone – che logicamente non ho mai ricevuto perché non sanno dove sono – la cittadinanza onoraria del comune di Canicattì con relativa medaglia d'oro, poi il comune di Palma di Montechiaro, da cui arrivavano, ha intestato il comune a me e alla mia ex compagna, così non si dimentica nessuno, infatti, il comune è intestato a Piero e Franca Nava. Questi sono i riconoscimenti che ho avuto, dallo Stato non ne ho avuti.

PRESIDENTE. Un'ultima cosa che volevo chiederle anche prima: il suo rapporto con Falcone come è stato ?

PIERO IVANO NAVA, *testimone di giustizia*. All'inizio è stato di contrapposizione.

PRESIDENTE. Eravate entrambi persone di carattere.

PIERO IVANO NAVA, *testimone di giustizia*. Io non sapevo chi fosse, mi hanno detto dopo che era Falcone, ma vengo comunque da un mondo dove Falcone o Marcegaglia sono comunque come me, con due

qua, il funzionario di polizia importante qui, il magistrato qua. La dovizia di particolari l'aveva meravigliato, quindi abbiamo avuto uno scontro sulla moto, perché io ho dichiarato che c'era una Uno verde e che la moto era un Tenerè, lui mi guarda e mi fa: « Come fai a dire che è un Teneré ? », e io gli rispondo: « Scusi, io non so chi è lei, ma io ho due motociclette, oltre a cinque automobili, un California Guzzi che si guida in una certa posizione e un Convert 1000 Guzzi che si guida in un'altra. Il Teneré si guida così: non c'è niente da fare, sul Teneré devi stare così. Era un Teneré ». In quel momento entra il colonnello dei Carabinieri dicendo che avevano trovato macchina e moto bruciate e le armi, e dice che la moto era un Teneré ! Allora Falcone mi ha detto: « Mi scusi » e ho risposto: « Niente, sono qua e vi dico quello che ho visto, quello che non ho visto vi dico che non l'ho visto ». È chiaro che erano meravigliati perché uno che si ricordava i colori dalla camicia, che mancavano le cinghiette degli stivali, che era mancino, le Timberland, il maglione rovinato da una parte, il casco, le posizioni eccetera. Me ne hanno messi tre per tre volte a Sollicciano con il casco, alti uguali e vestiti uguali e ho sempre detto: « È quello lì », la terza volta mi hanno chiesto come facessi, ma tutti abbiamo una postura e anche quello aveva una certa postura. Mica è colpa mia se ho questa capacità e tutto quello che hanno riscontrato era vero, che ci devo fare ? Per questo ho preso le mie chiavi e ho detto « Sapete tutto e me ne devo andare », perché per me era una cosa normale e la reputo ancora tale. L'ha detto lei, per sconfiggerli, se si va nella normalità, sono subito perdenti, perché loro si fanno le elucubrazioni mentali e tu vai avanti con la normalità, quindi sono perdenti, è semplice.

PRESIDENTE. Come sapete, questa audizione non è stata trasmessa sugli im-

Davvero grazie, ci ricorderemo di lei e anche lei non si dimentichi della Commissione.

PIERO IVANO NAVA, *testimone di giustizia*. Vi ricordo, vi ho guardato.

PRESIDENTE. Immagino non le sia sfuggito niente. La ringraziamo nuovamente. Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 15.20, riprende alle 15.25.

Esame della proposta di relazione per la memoria di Rosario Livatino. Pubblicazione di atti e documenti.

PRESIDENTE. Nella seduta odierna, la Commissione è chiamata ad esaminare una proposta di « relazione per la memoria di Rosario Livatino. Pubblicazione di atti e documenti ». Si tratta della pubblicazione delle sentenze dei processi relativi all'omicidio del giudice Livatino e alla raccolta degli atti e dei documenti relativi alla sua figura di magistrato antimafia e vittima di mafia. Ricordo peraltro che è in corso anche la causa di beatificazione. Questi atti saranno raccolti presso l'archivio della Commissione, e poi versati all'archivio storico della Camera, a disposizione di tutti coloro che vorranno consultarli.

Credo sia un modo normale per la nostra Commissione di ricordare Livatino, perché mettiamo a disposizione le cose più preziose che abbiamo, ossia tutta la nostra documentazione. Non ci ha lasciato molte relazioni, però dalle poche cose a disposizione traspare una personalità molto ricca, oltre che un magistrato molto competente e integerrimo, come ebbe a dire Papa Giovanni Paolo II ricordandolo, un giovane con una grandissima maturità e un grandissimo equilibrio, caratteristiche che si addicono a un magistrato. In questo modo la Commissione

FRANCESCO MOLINARI. Non sono credente, ma trovo eccezionale che queste due persone siano state unite in questo modo, quindi proporrei di allegare anche l'audizione di oggi alla documentazione che pubblichiamo.

PRESIDENTE. Credo che nelle sentenze sia già contenuta anche la testimonianza del signor Nava. Il resoconto stenografico dell'audizione di oggi sarà pubblicato nei nostri atti, però, se non vi sono obiezioni, potremmo inserirlo nella parte introduttiva della relazione.

(Così rimane stabilito).

Pongo ora in votazione la proposta di « relazione per la memoria di Rosario Livatino. Pubblicazione di atti e documenti ».

(È approvata all'unanimità).

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. RENZO DICKMANN

Licenziato per la stampa
il 23 novembre 2016

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

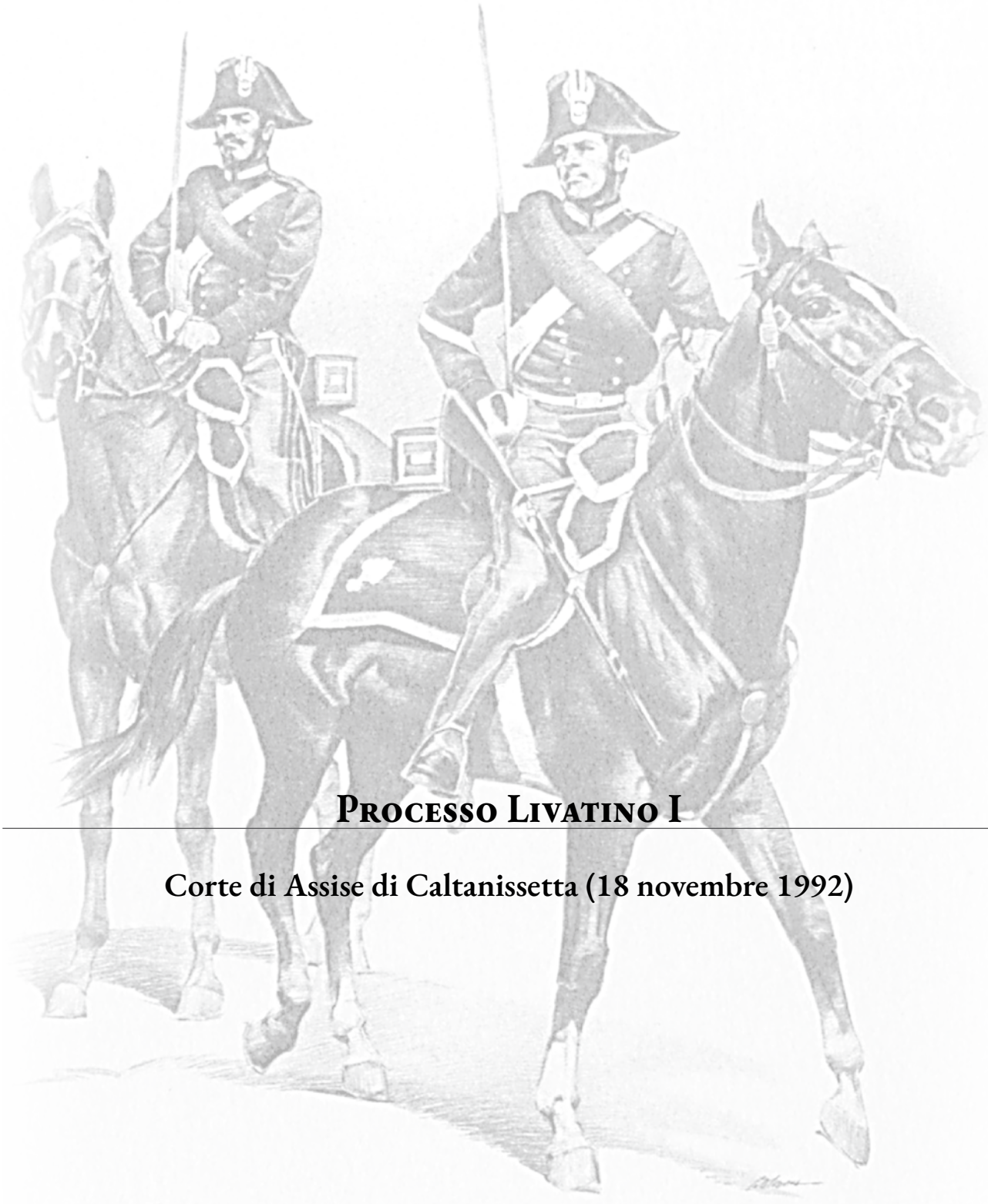

Processo Livatino I

Corte di Assise di Caltanissetta (18 novembre 1992)

N. 7/92 Reg. Sent.

N. 8/91 Reg. Gen

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI ASSISE DI CALTANISSETTA

Composta dai Signori:

1. RENATO DI NATALE — Presidente
2. MARIA CARMELA GIANNAZZO — Giudice
3. FRANCESCA BARBERI — Giudice popolare
4. FILIPPO ALOTTA — » »
5. ROSARIA CHIARAMONTE — » »
6. MARIA RANDAZZO — » »
7. SALVATORE BRUNO — » »
8. SALVATORE SPERANZA — » »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

contro

1) AMICO PAOLO, nato a Palma di Montechiaro il 22.4.1967, in atto detenuto nella Casa Circondariale di Caltanissetta. Arrestato il 6.10.1990. DETENUTO PRESENTE

2) PACE DOMENICO, nato a Palma di Montechiaro il 27.12.1966, in atto detenuto nella Casa Circondariale di Caltanissetta. Arrestato il 6.10.1990. DETENUTO PRESENTE

SENTENZA

pronunciata il 18.11.1992

e depositata il 15.02.1993

Divenuta irrevocabile il ....

Redatte schede il ....

Redatta parcella il ....

Campione penale

N. ....

Trasmessi estratti esecuti agli uffici

il ....

Il Cancelliere

I M P U T A T I

A) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.10-110-575-576 n.4-577 n.3 C.P., per avere in concorso fra loro e altre persone allo stato ignote, con premeditazione, cagionato la morte del Dr. Rosario Livatino, giudice del Tribunale di Agrigento, mediante la esplosione di più colpi dalle armi da fuoco di cui ai capi successivi, con l'aggravante di far parte di una associazione per delinquere di tipo mafioso;

B) del delitto p. e p. dagli artt. 81 1° c.-110 C.P. 10 L. 14.10.1974 n. 497, per avere in concorso fra loro e altre persone allo stato ignote, illegalmente detenuto una pistola Beretta cal. 9 Parabellum con matricola punzonata ed altra cal. 9;

C) del delitto p.e p. dagli artt. 110 C.P.-10 e 14 L. 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso fra loro e altre persone allo stato ignote, illegalmente detenuto un fucile sovrapposto marca Breda cal. 12, con matricola abrasa;

D) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P.-23 c. 3° L. 18.4.1975 n.110 per avere, in concorso fra loro e altre persone allo stato ignote, detenuto l'arma di cui al capo C) da ritenersi arma clandestina in quanto con matricola abrasa.

E) del delitto p. e p. dagli artt. 81 1° c.-61 n.2-110 C.P.-12 L. 14.10.1974 n.497 per avere, in concorso fra di loro ed altre persone allo stato ignote

te

al fine di commettere il reato di cui al capo A), illegalmente portato in luogo pubblico le armi da guerra di cui al capo B);

F) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2-110 C.P.-12 e 14 L. 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso fra loro e con altre persone allo stato ignote, illegalmente portato in luogo pubblico il fucile di cui al capoC);

G) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2-110 C.P.-23 4° c. L. 18.4.1975 n. 110 per avere, in concorso fra loro e altre persone allo stato ignote, al fine di commettere il reato di cui al capo A), portato in luogo pubblico l'arma clandestina di cui al capo B);

H) del delitto p. e p. dagli artt. 81-110-648 C.P. per avere, in concorso fra loro e altre persone allo stato ignote, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto la pistola ed il fucile di cui ai capi B) e C) di provenienza delittuosa in quanto con matricola rispettivamente punzonata ed abrasa, ed inoltre il fucile di provenienza furtiva in quanto sottratto a Bruccoleri Antonio in Favara il 2.12.89;

I) del delitto p. e p. dagli artt. 81-110-648 C.P., per avere in concorso fra loro e altre persone allo

stato ignote, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto l'autovettura FIAT UNO targata AG 266800 e la moto HONDA 600 targata AG 41952, di provenienza delittuosa in quanto la prima sottratta a Vaiano Salvatore il 13.5.1990 in Villaseta (Agrigento) e la seconda sottratta a Calamita Antonio in Licata il 9.6.1990;

L) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2-110-424 cpv. C.P. per avere, al fine di ottenere l'impunità dai reati precedenti e al solo scopo di danneggiarli, appiccato il fuoco all'autovettura ed alla motocicletta, alla pistola ed al fucile di cui ai capi precedenti, essendo seguito l'incendio.

M) del delitto p. e p. dall'art. 416 bis C.P. per avere fatto parte, unitamente ad altre persone allo stato ignote, di una associazione di tipo mafioso, essendosi avvalsi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti e per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per se e per altri; con l'aggravante di avere avuto la disponibilità di armi per il compimento delle finalità dell'associazione.
Fatti commessi in Agrigento e altrove sino al 21.9. 1990.

In fatto e diritto

Con decreto del giudice per l'udienza preliminare di Caltanissetta, emesso in data 22.6.91, veniva disposta la vocatio in iudicium, innanzi alla Corte d'Assise di Caltanissetta, di Amico Paolo e Pace Domenico per rispondere, in concorso tra di loro, del delitto di omicidio pluriaggravato in danno del giudice Rosario Livatino nonchè di una serie di delitti ad esso omicidio connessi (vedasi all. 1 al decreto che dispone il giudizio).
All'udienza del 14 novembre 91, compiuto l'accertamento in ordine alla regolare costituzione delle parti, venivano proposte e discusse le questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento.
Il P.M. depositava memoria scritta con la quale richiedeva l'inserimento nel predetto fascicolo di una serie di atti, (specificatamente indicati in apposito indice), nonchè l'estromissione dal medesimo della documentazione concernente un incarico peritale non attinente ai fatti oggetto del procedimento.
Allegava il rappresentante della pubblica accusa alla sua memoria la documentazione formante oggetto della sua richiesta.

Il difensore di Pace Domenico chiedeva, a sua volta, la integrazione del fascicolo del dibattimento, asserendo ricorrerne le condizioni indicate negli artt. 401 co.5, 496 e ss. e 500 c.p.p., con l'inserimento in esso dei verbali di dichiarazioni rese dal teste Nava Piero Ivano:

1) alla Squadra Mobile della Questura di Agrigento alle ore 9,40 del 21.9.90;
2) al Sost. Proc. Sferlazza alle ore 11,45 del 21.9.90;
3) ai Sost. Procuratore Mignemi e Sferlazza alle ore 22,35 del 21.9.90;
4) al Capo della Polizia di Colonia alle ore 1,25 del 6.10.90.

Chiedeva, altresì, sempre ai sensi dell'art. 500 c.p.p., l'acquisizione degli album fotografici mostrati al teste nel corso delle primissime investigazioni ed, inoltre, l'acquisizione di tutti gli atti relativi alla richiesta di assistenza giudiziaria della Procura della Repubblica di Caltanissetta del 28.9.90 e in particolare:

1) richiesta di assistenza giudiziaria trasmessa alle ore 14,45 del 27.9.90 al Proc. Rep. di Colonia;
2) telefax dell'Interpol Roma indirizzato al BKA di Wiesbaden del 28.9.90;

3) telefax del BKA di Dusseldorf n. 01320101341 avente ad oggetto; "Richiesta delle autorità di polizia italiana di accertamento di soggiorno con riferimento a colloquio telefonico del 21.9.90, intervenuto tra le autorità di polizia italiana e quella tedesca".

La Corte, con propria ordinanza, disponeva l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di tutti gli atti richiesti dal P.M., con la sola eccezione della Commissione Rogatoria Internazionale del 3.10.90.
Disponeva espungersi dal medesimo fascicolo gli atti relativi al conferimento di incarico di consulenza, ex art. 359 c.p.p., al dr. Eugenio Amato.
Rigettava in toto la richiesta di acquisizione atti al fascicolo per il dibattimento formulata dal difensore.
Dichiarato aperto il dibattimento, così il P.M. esponeva i fatti oggetto dell'imputazione:
"Il 21.9.1990 intorno alle ore 8,45 a pochi chilometri da Agrigento sulla SS. 640 il dr. Rosario Livatino, giudice del Tribunale di Agrigento, rimaneva vittima di un agguato mafioso mentre a bordo della propria autovettura Ford Fiesta color amaranto targata AG 174248, si

stava recando al palazzo di Giustizia proveniente da Canicattì ove risiedeva insieme ai genitori.
Pochi minuti dopo perveniva al "113" della Questura di Agrigento una telefonata da parte di tale Nava Piero il quale riferiva di avere notato, ferma sul lato destro della carreggiata, una Ford Fiesta che presentava il lunotto posteriore infranto -Riferiva altresì di avere visto nei pressi di detta autovettura una moto di grossa cilindrata ed una Fiat Uno nonchè due giovani uno dei quali, con una pistola in pugno, scavalcava il guard-rail e scendeva lungo la scarpata adiacente il lato destro della strada, mentre l'altro, che indossava un casco, se ne stava all'impiedi in atteggiamento di attesa.
La polizia intervenuta sul posto,accertava l'effettiva presenza dell'autovettura segnalata che si presentava attinta da colpi di arma da fuoco al lunotto posteriore ed alla fiancata sx nonchè con il motore acceso e la leva del cambio in posizione di "folle".
Il corpo ormai privo di vita del magistrato veniva invece rinvenuto in fondo alla scarpata ove la vittima aveva invano cercato scampo inseguito da almeno un killer- certamente da quello notato dal teste nello

atto di scavalcare il guard-rail il quale lo aveva raggiunto e colpito in varie parti del corpo con un'arma da fuoco corta.

Sulla scorta delle preziose informazioni testimoniali fornite dal teste oculare si accertava che l'autovettura del magistrato era stata seguita da una motocicletta con due persone a bordo, notata alcuni chilometri prima del luogo dell'agguato dal Nava, il quale riferiva di essere stato sorpassato dopo lo svincolo di Canicattì Sud proprio da una grossa moto da Cross che procedeva a forte velocità il cui passeggero indossava un casco ed un maglione rosso. Detto giovane infatti veniva poi notato dal teste accanto alla motocicletta nelle circostanze di tempo e di luogo sopra specificate.

Secondo la ricostruzione che appare più attendibile può fondatamente presumersi che il dr. Rosario Livatino sia stato dapprima costretto a fermarsi mediante l'esplosione di un colpo di fucile e di pistola che attingevano la fiancata sinistra e il lunotto posteriore dell'autovettura che frattanto veniva affiancata e superata dalla Fiat Uno e dalla moto tanto che il magistrato, probabilmente ancora non colpito, tentava di fuggire attuan-

do una manovra a marcia indietro ma urtava contro il guard-rail fermandosi. Era pertanto costretto a tentare una disperata quanto vana fuga a piedi nella sottostante scarpata.

Eseguito l'omicidio i killers abbandonavano a pochi chilometri di distanza i mezzi che venivano trovati completamente bruciati in c/da Gasena territorio di Favara.

L'autovettura e la moto risultavano rubati rispettivamente a Villaseta (AG) il 13.5.1990 ed a Licata in data 3.7.1989.

All'interno della carcassa della Fiat Uno i carabinieri rinvenivano una pistola cal. 9 ed un fucile cal. 12, mentre sul luogo del delitto venivano repertati bossoli cal. 9 parabellum 9X21, una borra di cartuccia cal. 12 nonchè un caricatore cal. 9 con inserite alcune cartucce.

Dall'esame autoptico emergeva che il dr. Livatino era stato raggiunto da cinque colpi d'arma da fuoco corta cal. 9, esplosi da due diverse pistole, che lo avevano attinto in varie parti del corpo: due in particolare (zona nasolabiale e parietale) risultavano esplosi da distanza ravvicinata mentre la vittima si trovava distesa per terra ormai priva di vita.

Sulla scorta delle prime indicazioni fornite dal teste nel corso delle individuazioni fotografiche effettuate la sera del 21.9.1990 le indagini venivano indirizzate nei confronti di tale Amico Paolo ed altri pregiudicati di Palma di Montechiaro, legati al primo da sicuri rapporti di amicizia, da qualche tempo sospettati di essere killers affiliati ad una organizzazione di stampo mafioso operante in quel comune, ove peraltro si erano registrati numerosi omicidi riconducibili alla spietata lotta fra schieramenti contrapposti.

Traendo spunto dal tenore di alcune conversazioni telefoniche intercettate nonchè da notizie acquisite nel corso di perquisizioni domiciliari effettuate nei confronti dell'Amico nonchè di tale Pace Domenico e Puzzangaro Gaetano, molto vicini al primo, si accertava che gli stessi da alcuni mesi si trovavano in Germania.

In particolare, secondo quanto riferito dai familiari, l'Amico e il Pace sarebbero stati reperibili presso ristoranti siti rispettivamente nelle città di Dormagen e Berlino.

Il sequestro di corrispondenza disposto da questo ufficio presso l'ufficio postale di Palma di Montechiaro

consentiva di accertare che l'Amico era invece reperibile a Laverkusen presso tale Manganello Filippo, originario di Palma di Montechiaro, convivente con la cittadina tedesca Tegtmejer al cui indirizzo era stata effettuata la spedizione di una raccomandata.
Venivano pertanto predisposti servizi di osservazione e pedinamento da parte di agenti del B K A i quali intorno alle ore 17,00 del 5.10.1990 individuavano l'Amico mentre usciva dalla abitazione della sopracitata cittadina tedesca e lo fermavano per accertamenti. A tal fine veniva condotto al Commissariato di Colonia ove intorno alle ore 24,00 giungeva il teste Nava Piero, accompagnato da funzionari del Nucleo Centrale Anticrimine.
Frattanto la Polizia tedesca individuava nella città di Leverkusen anche il Pace Domenico il quale, presso il Commissariato di Colonia, veniva riconosciuto senza ombra di dubbio dal teste Nava con le modalità dallo stesso precisate in sede di incidente probatorio.
L'univocità indiziante dell'esito della ricognizione, ulteriormente suffragata dalle stridenti contraddizioni rilevabili fra le dichiarazioni rese dai due indiziati

e dalla clamorosa smentita dell'alibi prospettato dallo Amico ad opera di testi in grado di riferire circa i suoi spostamenti, inducevano questo ufficio a richiedere al Procuratore della Repubblica di Colonia l'arresto provvisorio dei due ai fini estradizionali, avviando immediatamente la relativa procedura in forza di ordinanza di custodia cautelare frattanto emessa dal G.I.P. per i reati specificati in rubrica.

Il 10 ottobre 1990 questo requirente unitamente al G.I.P. partecipava presso il palazzo di giustizia di Colonia agli interrogatori degli arrestati che venivano assunti con le rituali forme della commissione rogatoria internazionale.

Con le stesse modalità in data 11.10.1990 si procedeva ad assumere da parte di questo P.M. sommarie informazioni testimoniali dalla cittadina tedesca Cristiana Annas, mentre presso il Commissariato di Polizia di Colonia venivano assunte informazioni da altre persone, in grado di riferire circostanze utili alla ricostruzione dei movimenti degli indagati nei giorni precedenti e successivi al 21.9.1990, fra le quali i già citati Manganello Filippo e Marion Tegtmajer.

Il 18.12.1990 gli arrestati venivano estradati in Italia ed il 21 successivo venivano interrogati presso la Casa di reclusione di Paliano ma si avvalevano della facoltà di non rispondere.

Il 5.3.1991 presso la Casa Circondariale di Solliciano (Firenze) si procedeva, con le forme dell'incidente probatorio, all'assunzione della testimonianza di Nava Piero ed all'espletamento di formale ricognizione di persona nei confronti degli indagati, nel corso della quale il teste riconosceva con elevatissimo grado di certezza il Pace come il killer visto con la pistola in pugno nelle citate circostanze di tempo e di luogo, ravvisando altresì nell'Amico una significativa somiglianza, quanto alla struttura fisica complessiva, con la persona che indossava il casco notata accanto alla motocicletta nelle stesse circostanze.

Nel corso delle indagini preliminari venivano escussi i genitori ed alcuni colleghi del dr. Livatino nonchè acquisite informazioni documentali in ordine all'attività svolta dalla vittima ed alla personalità degli imputati.

Veniva altresì espletato un accertamento tecnico non ripeti-

bile di natura balistica sulle armi sequestrate.
In esito all'attività di indagine espletata questo ufficio in data 20.5.1991 richiedeva il rinvio a giudizio degli imputati che veniva disposto dal G.U.P. con decreto in data 22.6.1991".
Conclusa la esposizione introduttiva il P.M. richiedeva l'ammissione delle prove già indicate nella propria lista, l'esame degli imputati, previa acquisizione del loro consenso, la trascrizione di n. 4 telefonate oggetto, nel corso delle indagini preliminari, di intercettazione.
Il difensore di parte civile richiedeva anch'egli l'esame degli imputati.
I difensori di quest'ultimi insistevano sulla richiesta di prove indicate nelle liste depositate;
l'avv.to Russello chiedeva, ~~ai~~ altresì sensi dell'art. 493-3 co c.p.p., l'esame del giornalista Lorenzo Rosso.
Sollevava eccezione di incostituzionalità dell'art. 500 3° e 4° co. c.p.p., in relazione agli artt. 3-24-25-101 2° co. della Costituzione, di conseguenza sollecitando la sospensione del procedimento.
Chiedeva ancora la trascrizione di tutte le conversazioni

oggetto di intercettazione telefonica.
La Corte, sentite le parti, con ordinanza, resa all'udienza del 17.12.1991, dichiarava non rilevante e, comunque, manifestatamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 500 co. 3° e 4° c.p.p.; ammetteva tutte le prove testimoniali richieste dal P.M., dal difensore di parte civile e dal difensore di Amico Paolo. Ammetteva, altresì, le prove testimoniali richieste dal difensore di Pace Domenico con eccezione delle testimonianze dei giornalisti Castaldo Franco , Ruotolo Sandro, Rosso Lorenzo e del cap. Pandolfi Paolo; ammetteva la richiesta di esame del teste De Lio Biagio, limitatamente a talune circostanze di prova.
Disponeva la trascrizione di tutte le conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione, così accogliendo la richiesta in merito formulata dal difensore di Pace Domenico, all'uopo nominando i periti cui affidava il relativo incarico.
Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, allorchè il processo volgeva al suo epilogo, Pace Domenico presentava alla Cancelleria della Corte di Assise procedente, richiesta di rimessione, ai sensi degli artt. 45 e ss.

c.p.p..

Assumeva tra l'altro, il richiedente che "il processo iniziava e proseguiva in un clima pesante di prevenzione e di totale mancanza di serenità", che "il dibattimento nel corso delle varie udienze e con progressiva intensità registrava un GRAVISSIMO TURBAMENTO DELL'ORDINE PROCESSUALE", che il pubblico ministero di udienza rivolgeva al difensore reiterate accuse di malafede e che i "gravi interventi aggressivi del P.M. nei confronti della difesa, non impediti dal Presidente della Corte, erano chiaramente finalizzati a far apparire il difensore come scorretta e non credibile parte processuale"; che le "situazioni ambientali e il grave turbamento dell'ordine processuale" avevano "di certo influito negativamente nella libertà e coerenza di determinazione" del Collegio.

Come è dato rilevare dal contenuto della richiesta, i timori paventati dal Pace pienamente condivideva il suo difensore avv.to Russello.

Esaurita l'istruttoria dibattimentale la Corte indicava specificatamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione.

Sospendeva, quindi, il processo in attesa del delibe-
rato della Corte Suprema circa la richiesta di rimes-
sione avanzata da Pace Domenico.
All'udienza del 16.6.1992 veniva comunicato alle parti
che la Corte di Cassazione, in data 5.6.1992, aveva ri-
gettato l'istanza di rimessione di Pace Domehico, que-
st'ultimo condannando alle spese del relativo procedi-
mento.
Nella medesima udienza il P.M. richiedeva, a sensi del-
l'art.493 3° co. c.p.p., essendogli, nel corso della
sospensione del dibattimento, originata dalla richiesta
di rimessione avanzata da Pace Domenico, pervenuti una
serie di atti dalla Procura Distrettuale di Palermo,
l'esame diretto, o per il tramite di rogatoria interna-
zionale, del teste Heiko Kschinna, su circostanze perti-
nenti ai fatti oggetto del procedimento.
Il difensore di Pace Domenico richiedeva, a sua volta,
l'ammissione, quale prova a discarico, del teste Schem-
bri Gioacchino, da sentire su talune delle circostanze
dell'articolato di prova dedotto dal P.M., per l'esame
dello Kschinna.
La Corte ammetteva l'esame, in qualità di teste di Heiko

Kschinna e, dopo aver accertato che Schembri Gioacchino risultava essere coindagato in procedimento connesso a quello in corso, l'esame del medesimo nelle forme di cui all'art. 210 c.p.p..

Espletati gli esami richiesti dal P.M. e l'esame dei testi Ierfone e Marchica, ancora indicati dal rappresentante della pubblica accusa, dichiarata la utilizzabilità degli atti relativi alla Commissione rogatoria internazionale espletata in Germania e della informativa del 22.6.1992, trasmessa dalla Procura Distrettuale Antimafia di Palermo e relativa alla posizione di Schembri Gioacchino, il P.M., il difensore di parte civile ed i difensori degli imputati così formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni:

il P.M. chiedeva condannarsi gli imputati alla pena dell'ergastolo, di otto milioni di multa e di cinque anni di reclusione, nonchè applicarsi le pene accessorie e la misura di sicurezza della colonia agricola per anni due;

il difensore di parte civile chiedeva affermarsi la responsabilità degli imputati in ordine al reato di omicidio loro contestato e la condanna alle pene richieste

dal P.M., nonchè la condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione di spese, onorari e compensi del giudizio;
i difensori degli imputati chiedevano in favore dei loro assistiti l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

Il nuovo codice, seguendo i canoni del processo accusatorio puro, ha esaltato il ruolo del dibattimento, esso individuando come luogo nel quale procedere alla formazione della prova sotto la diretta vigilanza del giudice ed attraverso il contraddittorio delle parti.
Solo le attività espletate nel corso dell'istruttoria dibattimentale e gli atti inclusi nel fascicolo del dibattimento, dei quali è stata dichiarata la utilizzabilità, rappresentano il materiale probatorio al quale il giudice può attingere nel tentativo di ricostruire a posteriori un fatto-reato e, quindi, di avvicinare quanto più sia possibile la verità processuale alla verità storica.
Come è dato leggere nella relazione al codice, il legislatore ha lasciato poi libero il giudice di formare il suo convincimento imponendogli, però, di utilizzare

solo le fonti di prova consentite e gli elementi di prova selezionati dalle regole di ammissione ed assunzione specificate dalla legge.

Ha raccordato il principio del libero convincimento del giudice con l'obbligo di spiegare le scelte nella motivazione della sentenza che deve, tra l'altro, contenere "l'individuazione delle prove poste a base della decisione e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene attendibile le prove contrarie" (art. 456, lett. e) c.p.p.).

Le superiori regole fissate per il giudice sono, ovviamente, vincolanti anche per le parti del processo che devono obbligatoriamente servirsi per la prospettazione delle proprie tesi degli atti dichiarati utilizzabili per la decisione e inseriti dal giudice nel fascicolo per il dibattimento, a nessuno essendo consentito utilizzare atti diversi da quelli chiamati a far parte, attraverso il regolamentato criterio selettivo di ammissione, del predetto fascicolo.

Ciò premesso, avendo il Collegio annesso elevato valore probatorio, nel formulare il giudizio di colpevolezza

nei confronti degli odierni imputati, alle dichiarazioni rese dal teste Nava Pietro Ivano e agli atti ricognitivi dal medesimo eseguiti, necessario appare portare l'attenzione sugli stessi, al fine di verificarne, a seguito di scrupolosa analisi, l'attendibilità.
Nel rispetto delle regole volute dal codice di rito il Collegio concentrerà la propria attenzione sul contenuto dell'esame e degli atti di ricognizione eseguiti dal Nava nel corso dell'incidente probatorio, sul contenuto dell'esame effettuato nel corso dell'istruttoria dibattimentale nonchè sulle dichiarazioni rese dal medesimo teste all'Isp. De Lio, alle ore 9,40 del 21.9.1990, e al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, alle ore 11,45 dello stesso giorno, nelle parti utilizzate per le contestazioni.
Il vaglio dell'affidabilità di quanto da un teste affermato non può, però, prescindere da un esame di quello che in atti è dato rinvenire circa la sua "vita passata". Già l'abrogato codice Rocco (art. 464 c.p.p.) consentiva, al fine di valutare l'attendibilità di un teste, di utilizzare, tramite lettura, i certificati del casellario giudiziale e le sentenze irrevocabili

che lo concernevano. Tale previsione è stata ripresa e ribadita dal nuovo codice (art. 236 2° co. c.p.p.) che ha riconosciuto la possibilità di acquisire al processo i certificati del casellario giudiziale e le sentenze irrevocabili emesse da giudici italiani o stranieri (queste ultime riconosciute)" al fine di valutare la credibilità di untestimone".

All'attenzione del Collegio è emerso, nel caso in esame, il buon livello culturale del Nava e che il medesimo svolge regolare attività lavorativa in qualità di direttore commerciale per il Sud Italia di una ditta di porte blindate. Che lo stesso è disinteressato alle vicende giudiziarie che vedono coinvolti gli odierni imputati non risultando nutrire forme di astio nei loro confronti, che non è, comunque, legato a gruppi criminali, che non ha intrattenuto rapporti, seppur di semplice conoscenza, con l'ucciso od i suoi familiari.

Il Nava si è, peraltro, impegnato a dire la verità prestando il giuramento laico e ciò, salvo dimostrazione contraria, è elemento idoneo per accrescere la sua fides testimoniale.

Nulla di serio, di contro, ha provato la difesa degli

imputati, assai attenta a ricercare fatti o circostanze asseritamente idonei ad incriminare l'attendibilità del teste.

Fatta questa debita premessa va ricordato che il criterio guida per verificare l'attendibilità di un teste è quello di accertare se le sue dichiarazioni abbiano riscontri di tipo "interno" ed "esterno".

Riscontri del primo tipo vanno individuati in quelle dichiarazioni che, rese da persone indifferenti alle vicende processuali, manifestino caratteri di precisione, univocità, costanza nel tempo e che siano immuni da inverisimiglianze e contraddizioni che possano far pensare ad una ricostruzione fantastica dei fatti o suggerita da altri.

Riscontri del secondo tipo si rinvengono in quei dati obiettivi idonei a suffragare il dictum testimoniale.

Il giudice, in virtù del principio del libero convincimento, potrà fondare una affermazione di colpevolezza anche e soltanto in presenza di semplici riscontri interni ad una dichiarazione testimoniale, anche addirittura promanante da una parte offesa.

Assai più facile sarà, però, per il giudice pervenire

ad un verdetto di colpevolezza ove una dichiarazione accusatoria trovi entrambi i tipi di riscontro prima indicati.

Orbene, dopo aver analiticamente esaminato il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste Nava (e si ribadisce, per evitare confusioni, di quelle dichiarazioni delle quali è stata affermata l'utilizzabilità) il Collegio verificherà se esse siano caratterizzate da quei connotati in precedenza citati idonei a renderle come sicuramente attendibili.

Racconta il Nava, alle ore 13,10 del giorno 5 marzo 91, nel verbale di testimonianza resa in sede di incidente probatorio, che la mattina del giorno 21 settembre 90 prima di partire da Enna, intorno alle ore 7,00, dopo aver rifornito di carburante la propria autovettura Lancia Thema, si accorse, all'atto della misurazione della pressione delle gomme, che una di esse aveva un chiodo conficcato nel copertone. Trattandosi di gomme prive di camera d'aria, aventi tempi di sgonfiamento lunghi, decise ugualmente di intraprendere la marcia alla volta del Villaggio Mosè di Agrigento, dove aveva un appuntamento di lavoro alle ore 9,30.

ad un verdetto di colpevolezza ove una dichiarazione accusatoria trovi entrambi i tipi di riscontro prima indicati.

Orbene, dopo aver analiticamente esaminato il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste Nava (e si ribadisce, per evitare confusioni, di quelle dichiarazioni delle quali è stata affermata l'utilizzabilità) il Collegio verificherà se esse siano caratterizzate da quei connotati in precedenza citati idonei a renderle come sicuramente attendibili.

Racconta il Nava, alle ore 13,10 del giorno 5 marzo 91, nel verbale di testimonianza resa in sede di incidente probatorio, che la mattina del giorno 21 settembre 90 prima di partire da Enna, intorno alle ore 7,00, dopo aver rifornito di carburante la propria autovettura Lancia Thema, si accorse, all'atto della misurazione della pressione delle gomme, che una di esse aveva un chiodo conficcato nel copertone. Trattandosi di gomme prive di camera d'aria, aventi tempi di sgonfiamento lunghi, decise ugualmente di intraprendere la marcia alla volta del Villaggio Mosè di Agrigento, dove aveva un appuntamento di lavoro alle ore 9,30.

ferma.

Pensò che si fosse verificato un incidente e, mentre affiancava la Ford Fiesta, scorgeva oltre la persona con il casco, una seconda persona in atto di scavalcare il guard-rail con una pistola impugnata nella mano sinistra.

Questa persona calzava stivali da motociclista con le fibbiette, pantaloni color beige infilati negli stivali e camicia madras a quadri di color marrone e verde.

Notava che la pistola dell'uomo impugnata aveva la canna piuttosto lunga e più larga del normale. Pensava non dovesse, probabilmente, trattarsi di pistola a tamburo.

Aveva, altresì, l'impressione che, all'atto in cui vedeva la persona scavalcare il guard-rail, nella sottostante scarpata vi fosse qualcuno che scappava e che questa persona, avente corporatura media, indossasse un indumento di colore azzurro.

Osservata la scena come sopra descritta, percorreva, sempre a velocità moderata, una trentina di metri, avendo modo di scorgere una Fiat Uno colore beige, con i fari anteriori infranti, ferma sul lato destro della carreggiata senza alcuna persona all'interno.

Aveva, a questo punto, tentato di avvertire la polizia

con il radiotelefono montato sull'autovettura ma non era riuscito a stabilire il collegamento radio. Giunto al Villaggio Mosè di Agrigento, presso l'ufficio del cliente con il quale aveva appuntamento, aveva telefonato alla Polizia notiziandola di quanto era caduto sotto la sua percezione.

Sempre nel medesimo incidente probatorio il Nava, a seguito di domanda diretta a conoscere le fattezze della persona che egli aveva visto con la pistola in mano, all'atto in cui scavalcava il guard-rail, domanda questa posta, secondo le norme di rito prima di procedere all'esperimento ricognitivo, così la descriveva: altezza 1,75, 1,80; capelli pettinati all'indietro di colore castano scuro o comunque sullo scuro; basette tagliate alte, "come usano i giovani oggi all'altezza della parte superiore del padiglione auricolare e cioè praticamente senza basette", priva di barba e baffi.

Subito dopo, nel corso dell'esame cui veniva sottoposto, aggiungeva che tale persona non era vecchia e, comunque, sotto i trent'anni.

Dell'altra persona il Nava non forniva le caratteristiche del viso e dei capelli, avendola vista con il casco

in testa.

In dibattimento precisava di aver avuto l'impressione che questa persona era più alta dell'altra. Da ciò si ricava di conseguenza che, se la prima persona dal Nava indicata aveva un'altezza di mt. 1,75-1,80, la seconda era alta intorno al metro e ottanta e, comunque, più alta della prima.

Invero, anche nel corso dell'istruzione dibattimentale, avendo la Corte, su richiesta del difensore di Pace Domenico, ammesso la testimonianza di Nava Pietro Ivano, ha quest'ultimo sostanzialmente ribadito, meglio precisandole, le sequenze degli avvenimenti di cui fu testimone, respingendo con fermezza ogni tentativo, posto in essere anche con il ricorso a non ortodossi mezzi processuali (al riguardo vedasi la contestazione provocata dal difensore di Pace Domenico nel corso dell'istruzione dibattimentale del 7.4.92-f.5, in correlazione con la sua richiesta di cui a -f.3, punto 3 udienza 14.11.92), volto a incrinare la credibilità di quanto da egli affermato.

Sempre nel corso del dibattimento ha il Nava, infatti, confermato le caratteristiche somatiche dell'uomo che

impugnava la pistola, spiegando, a seguito di contestazione, che laddove egli aveva parlato di capelli neri non aveva inteso, di certo, fare riferimento a capelli di color nero corvino ma a capelli di colore castano scuro, e precisando che detta persona era di carnagione chiara ed aveva la conformazione della fronte ed i contorni del viso marcati.

Ha spiegato le ragioni per cui, in un primo momento, aveva dichiarato d'aver chiamato la Polizia, subito dopo aver assistito a quanto accaduto sulla SS.640, da una cabina pubblica e non dall'ufficio del suo cliente.

Se, dunque, attendibili appaiono le dichiarazioni rese dal Nava sotto il profilo della loro credibilità intrinseca, essendo le medesime precise e circostanziate financo nei più minuti particolari, reiterate, costanti nel tempo e logiche, occorre verificare se le stesse abbiano riscontri esterni.

Ma prima ancora di procedere a detto accertamento va segnalato un dato di straordinaria rilevanza. Il Nava rese le sue dichiarazioni alle ore 9,40 del giorno 21 settembre, fornendo indicazioni sulla dinamica dell'evento e particolari circa i mezzi adoperati per consumare il

delitto quando ancora non era nemmeno avvenuto il rinvenimento dei veicoli, fatto questo accaduto alle successive ore 10,30 (cfr. f.77 atti fasc. dibatt.).

Passando, quindi, all'esame dei riscontri alle dichiarazioni del Nava è possibile rilevare:

effettivamente venne rinvenuta sulla S.S. 640, dopo Canicattì con direzione per Agrigento, una Ford Fiesta di color rosso scuro, ferma sul lato destro della carreggiata con il vetro posteriore infranto; (cfr soprall.-rilievi fotografici ed altre attività investigative);

effettivamente uno dei componenti il gruppo degli attentatori aveva un casco bianco (cfr. dep. Marchica ud. 5. 11.92);

effettivamente vennero adoperati per la consumazione dell'attentato una moto di grossa cilindrata ed una Fiat Uno (cfr. verbale soprall. e rinv. con/da Gasena di moto e fiat uno e di armi e munizioni);

effettivamente tra le armi adoperate dai killers vi erano pistole non a tamburo (cfr. fascicolo rilievi tecnici e consulenza balistica);

effettivamente il giudice Livatino indossava una camicia celestina (cfr. proc. verb. di descrizione cadavere del

21.9.90);

effettivamente uno dei due imputati è persona sotto i 30 anni, alta circa 1,75-1,80,, ha i capelli castano scuro che porta pettinati all'indietro, ha carnagione chiara, non ha barba e baffi (i primi sono dati obiettivi gli altri possono essere riscontrati nelle foto in atti);

in merito alle caratteristiche dei capelli non può non osservare la Corte che, nella dichiarazione resa dal teste Nava alle ore 11,45 del giorno 21.9 è dato leggere, tra l'altro, che l'uomo che impugnava la pistola aveva i capelli crespi.

Tale dichiarazione, come prima detto , nel rispetto del sistema voluto dal codice, è processualmente utilizzabile solo per la parte adoperata per le contestazioni.

Di talchè non essendo stato il dato "capelli crespi" oggetto di contestazione ad opera del difensore non è esso utilizzabile (al riguardo si rileva, infatti, che il difensore di Pace Domenico ha semplicemente chiesto al Nava di conoscere se sapeva il significato del termine "capelli crespi" cfr. f. 8 ud. 7.4.92).

Orbene, pur ribadendo la non utilizzabilità del dato ai fini processuali, ritiene il Collegio che quale che

siano le attuali caratteristiche dei capelli del Pace (è notoria la possibilità di mutare le caratteristiche o il colore dei capelli recandosi da un comune parrucchiere) non fantasiosa appare la indicazione "capelli crespi" fornita dal Nava, laddove, nel corso della telefonata delle ore 8,23 del 19.10.90 intercorsa tra Carmelina Di Maira e Gina, oggetto di intercettazione, (utenza 960733-bob. D - G. 351-453 perizia Dell'Acqua) le due amiche, chiaramente riferendosi al pecoraio (Pace), dicono che quest'ultimo ha i capelli ricci (ff. 37 e 38); effettivamente uno degli imputati è più alto dell'altro; effettivamente il Nava telefonò alla Polizia di Agrigento, agli agenti riferendo quanto dal medesimo visto e fornendo le sue precise generalità (cfr. dichiar. Cucchiara, ud. 1.4.92 f.10)

Dal verbale di sopralluogo effettuato in c/da Gasena emerge che la moto venne rinvenuta priva di targa, fatto questo che dimostra come l'uso dello scotch era finalizzato, oltre che a coprire parte della targa (che doveva essere "pulita") a fissarla alla moto per il tempo necessario al compimento dell'attentato.

Ciò posto, occorre affrontare il problema attinente alle

ricognizioni personali eseguite dal Nava in sede di incidente probatorio, primieramente esaminando quanto avvenuto nella fase delle iniziali investigazioni.
Dal contesto dell'istruttoria dibattimentale emerge che il giorno 21.9.90 il Nava rese tre dichiarazioni: la prima all'Isp. De Lio alle ore 9,40 presso gli uffici dell'Ital-Porte siti nel Villaggio Mosè di Agrigento, la seconda alle ore 11,45 al sost. Proc. Mignemi, presso la Squadra Mobile di Agrigento (ciò si ricava non direttamente dal verbale, che è privo dell'indicazione del luogo ove venne redatto, ma da quanto riferito dal cap. Cucchiara in dibattimento), la terza ai sostituti Mignemi e Sferlazza alle ore 22,35 o 22,55 della sera presso la Squadra Mobile di Agrigento.
Le prime due dichiarazioni la Corte ha dichiarato utilizzabili nelle parti adoperate per le contestazioni, la terza dichiarazione, non essendo stata adoperata per le contestazioni, non è in alcun modo utilizzabile (in caso contrario si incorrerebbe nella violazione dell'art. 606 c.p.p.).
Nel corso di questa deposizione, secondo quanto dal Nava riferito, venne al medesimo, prima mostrato un album con

foto segnaletiche approntato dalla Questura e, successivamente, un altro album contenente sia foto segnaletiche che foto di vita di relazione approntato dai CC. Tra l'esibizione dei due album vennero al Nava mostrate, in due volte, sei persone a gruppi di tre.
Nell'album approntato dalla Squadra Mobile ha la Corte accertato esservi sia la foto segnaletica di Amico che quella di Pace, in quello approntato dai CC. solamente la foto di Amico (segnaletica e non).
Il Nava non riconobbe, osservando il primo album, il Pace seppur indicando in alcune foto, due o tre, una qualche somiglianza con la persona che impugnava la pistola, espresse un giudizio di "certa somiglianza" tra l'uomo che aveva visto impugnare la pistola e l'Amico, ciò osservando una foto di relazione contenuta nell'album approntato dai CC. (cfr. all.2 verb. ricogn. persona).
Tale erronea indicazione, sulla quale si avrà modo di tornare, provocò come conseguenza investigativa la immediata ricerca dell'Amico.
Quest'ultimo venne individuato come dimorante a Leverkusen, venne condotto presso il carcere della Questura di Colonia ma non venne riconosciuto dal Nava come l'uomo

che avrebbe visto impugnare l'arma il giorno 21.9.90.
A Colonia, presso gli uffici della Polizia criminale, venne pure accompagnato Pace Domenico, risultando questi abitare con l'Amico.
Venne al Nava mostrato il Pace che riconobbe come l'uomo che aveva visto impugnare la pistola all'atto di scavalcare il guar-rail.
Un primo dato balza subito all'evidenza e contraddice in pieno quanto dalla difesa di Pace Domenico sostenuto nel corso della discussione finale, ancora una volta connotando di spontaneità e sincerità la condotta del Nava.
Allorchè il medesimo venne accompagnato in Germania, al fine di verificare attraverso l'immagine diretta, se nell'Amico si identificasse il soggetto da egli visto con l'arma in pugno, ove a prevalere fosse stata la ragion di Stato o se avessero avuto gioco quei condizionamenti che, a dire della difesa, avrebbe subito il Nava nella trasferta in terra tedesca, avrebbe quest'ultimo dovuto, con buona pace per la verità, indicare l'Amico come il soggetto da egli visto a viso scoperto.
Ciò -invece- non avvenne, il Nava ritenne di "cogliere

solo strutturalmente e nella complessione fisica" una certa corrispondenza tra l'Amico e l'uomo che indossava il casco ma non lo riconobbe come l'individuo che ebbe a scorgere a viso scoperto.

La vicenda avrebbe, a quel punto, vissuto il suo epilogo se gli investigatori non avessero deciso, nonostante il contrario avviso del cap. Pandolfi, di mostrare, per mero scrupolo indagatorio, al Nava anche l'altra persona che era stata fermata nell'appartamento di Leverkusen e che era risultato abitare con l'Amico.

L'informale ricognizione diede l'esito positivo che conosciamo. Significativa è al riguardo la frase nell'occasione dal Nava profferita "se non è un sosia è lui" (cfr. verb. inc. prob.).

Né appaiono contraddire la credibilità del Nava le circostanze del non aver riconosciuto il Pace nelle foto-segnaletiche contenute nell'album approntato dalla Polizia e nel aver, invece, ravvisato una certa somigliana tra una foto che ritraeva l'Amico (in compagnia di altre persone) e l'uomo che impugnava la pistola.

Al riguardo va, anzitutto, osservato che il Nava ha, nel corso della istruttoria dibattimentale, affermato che

al momento in cui gli vennero mostrati gli album contenenti le foto era egli stanchissimo essendo rimasto rinchiuso per una intera giornata in uffici dove aleggiava grande tensione, avendo durante il corso della giornata di già reso due dichiarazioni e non avendo consumato altro che un succo di frutta.

In proposito non può non rilevare il Collegio che, di certo, le condizioni di un soggetto che, alzatosi di buon ora e messosi con tranquillità in viaggio per accudire ai propri impegni di lavoro diventi improvvisamente teste oculare di un gravissimo fatto di sangue, venga coinvolto per l'intero arco della giornata nella drammatica atmosfera in cui assieme si condensano rabbia, disperazione, confusione, e venga, poi, a tarda ora serale, chiamato ad osservare immagini fotografiche e tentare il riconoscimento del volto di una persona, prima vista nel suo aspetto dinamico, non debbano essere delle migliori.

Ma ancor più difficile ed arduo diviene il compito laddove, poi, le immagini sulle quali riversare l'attenzione siano rappresentate da foto-segnaletiche, foto queste spesso raffiguranti sembianze che presentano

analogie a causa della ricorrente inespressività dei visi che vengono sottoposti a riprese fotografiche da utilizzare per fini di documentazione (al riguardo non va, peraltro, trascurato che le foto del Pace risalivano all'anno 1988 e che dovevano essergli state scattate all'atto del suo arresto).

Quanto poi al riconoscimento fotografico dell'Amico, avvenuto nello stesso contesto ambientale di cui si è prima parlato, va osservato che il Nava ha, al riguardo, sempre parlato di una certa somiglianza senza mai fornire in merito giudizi di certezza.

Successivamente a quanto sopra rilevato l'attenzione del Collegio va spostata sulle ricognizioni di persona cui il Nava ebbe a partecipare in sede di incidente probatorio, per verificare se esse ricognizioni risultino affette, per come sostenuto dai difensori degli imputati, da nullità e siano, di conseguenza, non utilizzabili.

La Corte dissente, in ciò confortata dall'autorevole ausilio della giurisprudenza di legittimità, da quanto affermato dalle difese degli imputati.

Premesso, infatti, che le ricognizioni personali avvennero nel pieno rispetto della disciplina prevista dal

codice di rito, si osserva come, per costante giurisprudenza, la ricognizione personale eseguita davanti al magistrato con l'osservanza delle modalità previste dalla norma che le regola non è preclusa nè sminuita, nel suo valore probatorio, da precedenti riconoscimenti fotografici e non, eseguiti innanzi gli organi di polizia, giacchè il codice di procedura (sia l'abrogato che quello vigente) prevede, appunto, che alla ricognizione fotografica possa essere chiamato anche chi ha avuto in precedenza occasione di vedere la persona da riconoscere.
Spetterà poi al giudice valutare il grado di attendibilità di tale riconoscimento (cfr. Sez.I -3 ottobre 72 n. 825; Sez. II, 18 aprile 83 ric. Castiglia; Sez.III 9 luglio 1987 n. 1292 ed altre).
Ritiene la Corte al riguardo che nessun dato autorizzi a sminuire il valore probatorio, seppur con le specificazioni che saranno fatte, delle ricognizioni personali eseguite dal teste Nava.
Allorchè quest'ultimo venne, infatti, trasferito in Germania riconobbe, senza esitazione alcuna, nel Pace l'uomo che vide impugnare la pistola e accingersi a scavalcare il guard-rail.

Tale dato, — — —— autorizza, anche in considerazione della contiguità temporale con il verificarsi dell'avvenimento, ad attribuire maggiore attendibilità al teste, e la conferma di tale attendibilità viene avvalorata dal successivo formale riconoscimento, eseguito in presenza dell'autorità giudiziaria a distanza di circa cinque mesi da quanto era avvenuto l'informale riconoscimento.
Nè a sminuirlo v'è il fatto di non aver in precedenza, nelle condizioni di tempo e di luogo di cui prima si è detto, identificato nelle foto segnaletiche mostrategli il Pace.
Ribadito -infatti- il concetto della assai poca espressività riscontrabile in tali immagini fotografiche è notorio come sia cosa differente riconoscere in fotografia una persona che si è vista di presenza o riconoscerla trovandosi al cospetto della medesima.
Le percezioni sensorie e mnemoniche dell'individuo subiscono diverse stimolazioni a seconda della rappresentazione che hanno e della loro vitalità.
Saranno, di norma, più attive ove siano chiamate a recupare nella memoria immagini identiche a quelle oggetto di percezione visiva diretta.

Potranno subire condizionamenti ove le immagini offerte all'attenzione siano qualitativamente diverse o allorchè le stesse condizioni psico-fisiche del soggetto chiamato ad effettuare il lavoro ricognitivo siano compromesse o inquinate da fatica o altri fattori esterni.

Non stupisce, allora, che il Nava non abbia riconosciuto il Pace nelle foto segnaletiche mostrategli nella tarda serata del giorno 21 settembre e che tale riconoscimento abbia effettuato la notte tra il 5 e 6 ottobre presso gli uffici della Polizia Criminale di Colonia e, successivamente, con il pieno rispetto delle regole del codice di rito, in sede di incidente probatorio.

Tale ricognizione reputa il Collegio prova e come tale riceverà la dovuta utilizzazione, anche sul rilievo che i dati somatici indicati dal Nava (altezza, colore della carnagione e dei capelli portati all'indietro, assenza di barba e baffi, tratti marcati del viso) si rinvengono tutti nel Pace.

Valore probatorio differente va, invece, attribuito alla ricognizione personale eseguita nei confronti dello Amico.

Premesso, infatti, che l'altra persona vista dal Nava

sul luogo dei fatti indossava un casco e che, quindi, quest'ultimo nonpoteva coglierne le caratteristiche del viso, va rilevato come, sia presso il Carcere di Colonia, che in sede di incidente probatorio, per la complessione fisica, il Nava indicò nell'Amico l'uomo che si trovava fermo dinanzi alla Ford Fiesta.

In particolare è sintomatico che in sede di incidente probatorio, mostrati al teste tre soggetti aventi caratteristiche fisiche similari e il capo coperto da un casco ebbe egli ad indicare proprio nell'Amico quello che di più fisicamente si assomigliava all'individuo che violò l'immobile dinanzi la Ford Fiesta.

Tale dato, come è intuitivo, non può costituire prova, ma sarà valutato dalla Corte assieme agli altri elementi che in maniera cospicua il processo offre.

In proposito si rileva che l'unica caratteristica fisica fornita dal Nava, riguardante l'altezza dell'Amico, indicata come maggiore rispetto a quella del Pace, trova preciso riscontro nela realtà obiettiva ed è in qualsiasi momento accertábile.

Ha sostenuto la difesa di Pace Domenico, nel tentativo

di evidenziare la inattendibilità del Nava, che, data l'esiguità del tempo occorrente a quest'ultimo per eseguire le operazioni di avvicinamento, affiancamento e sorpasso della Ford Fiesta e di coloro che si trovavano dinanzi all'autovettura non avrebbe avuto il medesimo la possibilità di scorgere i vari particolari di cui ha parlato.

La Corte rileva al riguardo che, da un'attenta analisi dei riscontri rinvenuti in ordine a quanto dal Nava riferito, si ricava come nessuna ragione sussista per dubitare del fatto che esso Nava possa aver attenzionato le caratteristiche somatiche e del viso del Pace.

Peraltro, prescindendo dal tempo impiegato dall'auto del Nava per eseguire le operazioni sopra indicate, argomento questo del quale appresso si parlerà, è notorio come possa variare da soggetto a soggetto la capacità di percezione dei particolari di una scena cui ciascuno venga ad assistere.

Orbene, sempre ricordando che il Nava rende la sua primissima dichiarazione alle ore 9,40 del giorno 21, quando ancora non sono stati nemmeno rinvenuti i mezzi adoperati per la consumazione del delitto e gli investi-

gatori sono in una situazione di totale impasse, possono elencarsi una serie di particolari riferiti dal Nava, e che egli ebbe, quindi, a percepire, che hanno trovato, poi, puntuale riscontro.

La Ford Fiesta rossa con il vetro posteriore infranto, la moto di grossa cilindrata, la Fiat Uno, l'arma automatica rinvenuta nell'auto, la camicia di color azzurro indossata dal soggetto che fuggiva per la scarpata di cui il Nava ha parlato sono dati che hanno obiettivo riscontro.

Il casco bianco indossato da uno dei motociclisti di cui il Nava ha parlato è stato visto anche dal teste Marchica.

La pistola impugnata dall'individuo che scavalcava il guard-rail è sembrata al Nava non essere del tipo "a tamburo-, invero tra le armi adoperate dagli assassini, tenuto conto dei sequestri di armi e munizioni operati, non vi erano revolver.

La circostanza relativa alla targa della moto, trattenuta da scocht, appare anch'essa oggetto di positivo riscontro, ove si pensi che non venne ritrovata alcuna targa del motoveicolo (segno questo che testimonia la doppia funzione assegnata allo scocht), mentre venne rinvenuta

la targa della Fiat Uno.

Il Pace, per come dal Nava riferito, è alto circa 1,80, ha i capelli di colore castano scuro pettinati all'indietro, non porta barba e baffi, ha carnagione chiara e tratti del viso marcati.

Se, dunque, la innumerevole serie di particolari riferiti dal Nava trova precisi riscontri, si può affermare che, al di là della quantificazione del tempo che quest'ultimo ebbe ad impiegare nel transitare sui luoghi del delitto, esso tempo fu sicuramente sufficiente anche per consentirgli di cogliere i tratti del viso dell'uomo che si accingeva a scavalcare il guar-rail e poi permettergli di identificarlo presso la polizia criminale di Colonia e successivamente riconoscerlo in sede di incidente probatorio.

Al riguardo va rilevato che il difensore di Pace Domenico, sia nella nota illustrativa allegata alla richiesta di espletamento di perizia che nel contesto della sua arringa difensiva, ha sostenuto che il Nava viaggiava, al momento dell'avvistamento della Ford Fiesta, alla velocità di circa 70-80 km/h e che la velocità dell'auto si sarebbe poi ridotta in seguito all'asserito rallenta-

mento, questi dati essendo ricavabili dalla deposizione resa dal teste all'isp. De Lio alle ore 9,40 del 21.9. 1990.

Il riferimento preso a parametro dal difensore nelle sue argomentazioni è errato perchè il dato ricavato da tale testimonianza non è processualmente utilizzabile.

Della su-richiamata dichiarazione, può, infatti, farsi uso processuale limitatamente alla parte adoperata per le contestazioni.

Nella specie, della sola parte attinente al colore dei capelli del giovane che impugnava l'arma ed alle caratteristiche del suo viso, punti questi oggetto di contestazioni dibattimentale (cfr. ff.7-8 ud. 7.4.92).

Gli unici dati allora che la Corte può utilizzare sono quelli rintracciabili nell'incidente probatorio, nel corso del quale il Nava ha testualmente dichiarato: "andavo a velocità abbastanza moderata" e quelli esistenti nel verbale d'udienza del 7 aprile, nel quale il Nava, ancora testualmente, afferma: "andavo piano perchè aveva scoperto un chiodo nel tubless anteriore sinistro" (f.14) e "lentamente sono passato con la mia macchina, guardando però ancora nello specchietto retro-

visore" (f.12).

Solo partendo da questi dati, generici e non quantificanti la velocità della Lancia Thema, si può tentare di individuare il tempo impiegato dal Nava per percorrere il tragitto, tempo questo che gli consentì di scorgere la presenza dei veicoli fermi e le agghiaccianti sequenze di quanto stava accadendo.

Su detto contesto il Nava appuntò la propria attenzione sia perchè è naturale ed istintivo, allorchè ci si trovi a viaggiare sulla strada, osservare fatti o episodi che rivelano accadimenti non usuali (incidenti od altro) sia perchè nella scena che si profilò ai suoi occhi era interessata proprio quella moto che poco prima lo aveva sorpassato a forte velocità in lui suscitando forte disappunto.

Tenuto conto allora che, alla stregua di quanto dal Nava dichiarato, egli iniziò a scorgere la scena del delitto allorchè si trovava, approssimativamente a 8 metri dalla Ford Fiesta e che la Fiat Uno si trovava parcheggiata a circa 30 metri dal luogo in cui era ferma la Ford, si ricava, sempre in via approssimativa, che il Nava potè scorgere con più attenzione la dinamica degli

avvenimenti mentre percorreva uno spazio approssimativo di 40 metri.

Ribadito che, in formale ossequio alle regole del codice, il dato che noi conosciamo non è numerico ma concettuale ("andavo a velocità moderata" - "andavo piano" - "lentamente sono passato....."), ipotizzando come verisimile che l'auto del Nava procedesse a velocità costante di 70 km/h, secondo i dati matematici di cui all'all.1, la stessa dovette impiegare, per percorrere lo spazio sopra indicato (40 mt.), 2,05 sec.; e così, a velocità di 60 km/H, 2,4 sec.; a velocità di 50km/h 2,88 sec.; a velocità di 40 km/h, 3,6 sec.; a velocità di 30km/h, 4,8 sec.; a velocità di 20 km/h, 7,2 sec.; a velocità di 10 km/h, 14,4 sec.

Se poi l'auto viaggiava a velocità iniziale di 70, 60, 50, 40 km/h e percorse il tragitto con decelerazione costante, lo spazio poteva essere coperto in un tempo oscillante (a seconda della velocità iniziale e quella di decelerazione) tra i 2,21 sec. ed i 4,8 sec. (v.all. n. 2).

I tempi sopra-indicati, che sempre in via di ipotesi possono essere assunti come probabili e verisimili nella

loro individuazione media, documentano che, così come il Nava potè scorgere ed attenzionare tutti quei particolari oggetto di riscontro, potè, altresì, scorgere ed attenzionare le fattezze del viso dell'uomo che impugnava la pistola.

In relazione, poi, alle reali possibilità e capacità dello specifico individuo di interiorizzare e conservare nel cervello un'immagine vista, ed essere successivamente in grado di riconoscerla, ritiene la Corte che nessun esperto di scienze medico-legali possa in merito fornire risposte esaurienti e, anche per questa ragione, sono state rigettate le richieste al riguardo formulate dal difensore di Pace Domenico.

Il quadro probatorio d'accusa, con le testimonianze del Nava e con le attività ricognitive dal medesimo eseguite, numerosi altri elementi offrendo il processo a carico degli imputati.

Un elemento di prova è rappresentato dal contenuto delle dichiarazioni rese dal teste, di nazionalità tedesca, Heiko Kschinna.

All'udienza del 16.6.92, ripreso il processo dopo la sua

sospensione, resasi necessaria in conseguenza dell'istanza di rimessione avanzata da Pace Domenico, il P.M., essendo, nel corso, appunto, della pausa processuale, pervenuti al suo ufficio verbali di dichiarazioni rese ad altra autorità giudiziaria dal collaboratore di giustizia Heiko Kschinna, in merito ai fatti oggetto di accertamento giudiziario da parte della Corte procedente, richiedeva, a sensi dell'art. 493 3° co. c.p.p., l'esame diretto o a mezzo rogatoria internazionale del predetto collaboratore.

Ammessa la prova, essa apparendo rilevante ai fini della decisione, la Corte procedeva all'assunzione dell'esame dello Kschinna a mezzo rogatoria internazionale, all'esletamento della quale prendeva parte nella sua composizione togata.

Lo Kschinna, nel corso dell'udienza celebratasi presso il Tribunale di prima istanza di Stoccarda, dichiarava d'aver incontrato tale Fabio, da egli identificato in fotografia in Puzzangaro Gaetano, per complessive tre volte, ~~in data~~ la prima volta, 30 ottobre 90, quando già faceva buio, la seconda e terza volta il successivo giorno 31. Il primo incontro di tale giornata era avvenuto mentre era ancora

giorno, il secondo la sera tardi.

L'incontro, al quale era presente Schembri Gioacchino, si era svolto a Mannheim nel ristorante denominato "Goldner Kegel" di Butticè Giovanni.

In occasione del primo incontro Fabio veniva semplicemente presentato come amico di Gioacchino, mentre, in occasione del secondo incontro, quest'ultimo, nel corso di una lunga discussione, faceva presente, in ciò coadiuvato dal Fabio, che l'amico aveva necessità di nascondersi. Spiegava che da qualche parte vicino Colonia erano stati tratti in arresto due italiani che nella loro terra avrebbero ucciso un giudice a colpi d'arma da fuoco. Diceva che gli autori dell'omicidio erano tre, due soli erano stati arrestati mentre il terzo era riuscito a fuggire.

Avendo esso Kschinna manifestato di non aver conoscenza della vicenda, provvedeva il Gioacchino a mostrargli un quotidiano che conteneva un articolo riportante, appunto, i fatti narratigli con i nomi puntati degli arrestati. Anche dopo la lettura la notizia risultava, però, per lo Kschinna poco interessante. Il Gioacchino spiegava allora che il Fabio era il terzo autore dell'omicidio

rimasto latitante e che era stato proprio lui ad uccidere il giudice.
Fabio confermava la circostanza, meglio chiarendola anche attraverso la gesticolazione, e diceva "ho ammazzato questo cornuto. ——————. Dicendo ciò, egli dapprima indicava con la mano destra sè stesso, poi imitava con la mano la posizione di tiro, indicando il pavimento".
Erano seduti su un divano e lo Kschinna era seduto ancora più in basso (cfr. f.11 ud. 24.9.92).
Fabio confermava ancora che era ricercato e non poteva, quindi, farsi vedere in pubblico.
Precisava lo Kschinna che era stato informato semplicemente circa il ruolo avuto dal Fabio nell'omicidio ma non di quello esplicato dalle altre persone.
Aggiungeva, su domanda del difensore di Pace Domenico, che allorchè aveva iniziato la sua collaborazione con gli investigatori tedeschi aveva preso degli appunti su dei fogli in ordine alle notizie da fornire loro.
Sotto l'appunto "Mannheim" aveva annotato i nomi di Gioacchino e Fabio, seguiti dalle parole cocaina, armi, omicidio.
Esaminando con gli investigatori, nel corso delle sue

deposizioni, gli appunti, gli avevano costoro chiesto notizie in merito a Gioacchino e a Fabio ed egli aveva riferito quanto da lui conosciuto sul conto delle due persone.

Quanto dallo Kschinna riferito appare, all'esame del Collegio, assolutamente attendibile alla luce dei criteri ermenentici suggeriti dalla giurisprudenza di legittimità per verificare la genuinità di una dichiarazione.

Rileva la Corte, innanzitutto, che lo Kschinna è soggetto di nazionalità non italiana, indifferente ai problemi connessi alla criminalità della nostra terra, non ha precedenti penali per falsa testimonianza (cfr. f. 15 ud. 24.9.92) ha regolarmente prestato giuramento nel rendere l'esame.

Le sue dichiarazioni sono state precise, circostanziate, conformi alle deposizioni in precedenza rese e perfettamente coerenti e logiche ed hanno, inoltre, trovato riscontri esterni -individuabili in dati obiettivi, in dati ricavabili dal contenuto di intercettazioni telefoniche, in dati promananti dal contenuto delle dichiarazioni rese da altro soggetto processuale (Schembri Gioacchino)-

Premesso che, alquanto incoerente appare la condotta processuale e pre-processuale di quest'ultimo soggetto, che nella quàlità di collaboratore di giustizia aveva l'obbligo di fornire esaurienti risposte su quanto da egli conosciuto in ordine alla vicenda che ci occupa, va tuttavia rilevato che, pur con gli innumerevoli rifiuti a rispondere e non ricordo, con le risposte poi date a seguito di diversa proposizione della domanda o a seguito di contestazione, ha finito il medesimo con l'ammettere:

1) d'aver avuto "degli incontri" con lo Kschinna verso la fine dell'ottobre del 90 in Mannheim (ff. 3 e 5 ud. 23.10.92); che gli incontri avvennero in una stanza posta al piano superiore di una pizzeria denominata "Goldener Kegel" del Butticè Giovanni e che nella stanza era presente Puzzangaro Gaetano (ff. 11-12-14);
2) che in sua presenza venne spiegato allo Kschinna che il Puzzangaro era latitante e che aveva necessità di nascondersi (f.6).

Attraverso le intercettazioni di telefonate eseguite sull'utenza in uso a Di Maira Carmelina (n. tel. 960733) fidanzata di Amico Paolo, si ricava che il Puzzangaro,

a seguito dell'arresto dell'Amico e del Pace, si nascondeva in una stanza sita presso un locale pubblico gestito da italiani e in particolare si ricava, dalla telefonata, che alla luce del contesto delle altre successive chiamate telefoniche, anch'esse oggetto di intercettazione, può temporalmente collocarsi nel dicembre 90, che si nascondeva da circa due mesi (cfr. perizia Sammarco tel. G. 377/459 -f. 20).

Dall'esame autoptico eseguito sul cadavere del magistrato si ricava che due dei colpi che lo attinsero vennero esplosi "dall'alto in basso a vittima per terra perchè ferita mortalmente";

Lo Schembri, seppur dando una diversa collocazione temporale alla confidenza rispetto a quella fornita dallo Kschinna, ha riferito che Puzzangaro ebbe a dirgli d'esser l'autore dell'omicidio del giudice al quale aveva sparato in bocca (f. 8 ud. 23.4).

Sempre lo Schembri, seppur nel contesto della contraddittorietà e confusione delle risposte fornite, ha ammesso che un giornale si trovava nella stanza dove era alloggiato il Puzzangaro (f.6), poi dichiarando,, su specifica contestazione, che, allorchè ebbe a telefonare al Gri-

safi per richiedere un nascondiglio per il Puzzangaro, al fine di fargli comprendere di chi si trattava, ebbe a richiamare alla sua memoria un articolo di giornale che qualche giorno prima aveva parlato dell'argomento (ff.18 e 19); ha, infine, ammesso, su specifica domanda, di non ricordare quale fosse il giornale che ebbe a mostrare allo Kschinna e se detto giornale era a colori o in bianco e nero (f.7), con questa ultima risposta dimostrando, come dallo Kschinna dichiarato, d'aver a quest'ultimo mostrato un giornale che trattava l'argomento relativo all'uccisione del magistrato.

Dalla acquisizione, eseguita dall'A.G. tedesca, su richiesta della Corte, di fotocopie di articoli di quotidiani di quella nazione, riportanti notizie in ordine all'arresto del Pace e dell'Amico si ricava che, effettivamente, diversi giornali pubblicarono la notizia dell'arresto in Germania dei predetti Pace e Amico.

In particolare, un articolo (cfr. f.3 allegati verb. ud. 24.9.92 Trib. Stoccarda) contiene, all'inizio, l'indicazione della città "Koeln", la notizia dell'arresto avvenuto in località vicina a tale città (Dormagen-LeverKusen), l'indicazione, puntata, dei cognomi delle due persone

arrestate (tale articolo non ha escluso lo Kschinna esser quello che gli potrebbe essere stato mostrato).
Dal foglio di appunti acquisito in fotocopia, sempre nel corso della medesima udienza, contenente le annotazioni prese dal teste Kschinna per coadiuvare la propria memoria nel riferire fatti e circostanze ad investigatori ed inquirenti, si ricava che, effettivamente, accanto alla indicazione della città di "Mannheim" vi è il nome "Gioacchino", seguito dalle parole "armi-cocaina-oro 27 Kg-omicida-siciliano".
La parziale diversa indicazione fatta dallo Kschinna, che ha dichiarato d'aver annotato, dopo la città di Mannheim, "i nomi Gioacchino e Fabio", cui seguivano le parole "cocaina, armi, omicidio" (cfr. f.12 ud. 24.9), non solo non esclude il valore probatorio del riscontro ma, anzi, ancor più lo avvalora. La circostanza evidenzia, da un canto, la spontaneità e la non preordinazione di quanto dal teste riferito e, d'altro canto, consente di poter con assoluta verisimiglianza affermare che lo Kschinna abbia, nel ricordo, citato il Fabio, con ciò inteso fare riferimento alla indicazione annotata nell'appunto con la parola "siciliano", parola questa fa-

cente subito seguito alla parola "omicida".
Altri particolari minori, ma nonper questo di trascurabile rilevanza, quali la presenza di divani nella stanza occupata dal Puzzangaro e l'uso di stupefacenti da parte di quest'ultimo, unitamente allo Schembri ed allo Kschinna, riferiti dal predetto collaboratore di giustizia e oggetto di conferma da parte dello Schembri (cfr. ff.14 e 12) completano la serie di riscontri al contenuto della deposizione resa presso il Tribunale di Stoccarda.
Nè vale, a smentire il valore probatorio dell'esame reso dal teste Kschinna, il contesto di talune risposte, alcune apparentemente in dissonanza, altre in reale dissonanza, (ma la Corte avrà cura di esaminarle specificatamente) fornite dallo Schembri nel corso della sua audizione a distanza, audizione resa possibile dalle nuove norme create a tutela delle persone che collaborano con la giustizia, per la prima volta oggetto di applicazione nel corso dell'odierno processo.
Qui ribadite le perplessità sollevate dalla condotta processuale dello Schembri va rilevato, in primo luogo, che non va esclusa la possibilità che l'atteggiamento

del medesimo sia da ricollegarsi a minacce, in via diretta o trasversale, ad egli indirizzate. In proposito non può non rilevare il Collegio che, su precisa domanda, volta a conoscere le ragioni per cui lo Schembri si rifiutava di rispondere a domande riguardanti soggetti diversi dal Puzzangaro, egli dichiarava che tale sua condotta era originata anche da ragioni di sicurezza (ff. 20-21 verb. ud.);

che di minacce di morte indirizzate ad un congiunto dello Schembri, residente a Mannheim, ha riferito il Ten. dei CC. Ierfone (cfr. verb. ud. 5.11.92);

che in data 15.1.93, proprio in Mannheim, veniva ucciso in un agguato Giuseppe Crapanzano, di Palma di Montechiaro, cognato dello Schembri (cfr. pag. 8 quotidiano "La Repubblica" del 16.1.93).

Nè, invero, dimentica il Collegio che lo Schembri, a differenza dello Kschinna, ha deposto in qualità di imputato di reato connesso e che, pertanto, il valore della sua deposizione e, quindi, di ogni singola parte di essa, va valutata ai sensi del 3° co. dell'art. 192 c.p.p., e cioè unitamente agli altri elementi di prova.

Orbene, nell'accingersi a valutare il contenuto di quanto

dallo Schembri affermato, in parte le sue dichiarazioni hanno già formato oggetto di attenzione della Corte allorchè si è discusso dei riscontri alle dichiarazioni dello Kschinna, non si può non porre attenzione sull'informazione spontaneamente fornita dallo Schembri alla ripresa pomeridiana dell'udienza nel corso della quale è avvenuto il suo esame.

Ha, infatti, il medesimo testualmente precisato che: "il Puzzangaro nei primi tempi si faceva chiamare Diego e successivamente Fabio"; poi aggiungendo che, nell'ottobre 90, il Puzzangaro si faceva chiamare Diego e, nel maggio 91, Fabio (cfr. f.13 verb. ud.).

Invero sul punto v'è stata, su richiesta del difensore di parte civile, formale contestazione, risultando, dalle dichiarazioni rese dallo Schembri, in data 24.9.92 al P.M., aver egli presentato il Puzzangaro allo Kschinna con il nome di Fabio.

Tale contrasto autorizza la Corte a ritenere sul punto non credibile lo Schembri o, a tutto voler concedere, che lo stesso sia incorso in errore.

Tale opinione del Collegio trova riscontro sia nel fatto che essendo stato lo Kschinna, per come dal medesimo

dichiarato (cfr. f.4 ud. 24.9), tratto in arresto due giorni dopo la data del 31 ottobre, non avrebbe potuto conoscere la nuova identità assunta dal Puzzangaro nel maggio 91, essendo appunto, a quella data egli detenuto, sia nel fatto che, sotto un profilo squisitamente logico, non si rinviene una sola ragione per ipotizzare, con criterio di verisimiglianza, che lo Kschinna, la cui attendibilità è stata ampiamente e minuziosamente documentata, abbia mentito sul nome di copertura con il quale il latitante gli veniva presentato.

Ma prima ancora di procedere ad una completa analisi del contenuto delle dichiarazioni rese dallo Schembri, ritiene la Corte opportuno delineare il quadro dei rapporti esistenti tra i due odierni imputati e Puzzangaro Gaetano, ciò apparendo utile ai fini di una migliore attuazione del compito prefissato.

Sono i tre giovani tutti nativi di Palma di Montechiaro, si conoscono e si frequentano nel loro paese di origine (cfr. verb. ud. n.12 M.llo Salvato e Cap. Restelli), partono, l'Amico ed il Puzzangaro, per la Germania nel novembre del 1989, rientrano in Italia dopo il capodanno, fanno ritorno in Germania nel febbraio 90 assieme al

Pace (cfr. verb. ud. 25.3.92 esame Manganello).
Fonti di prova di indiscutibile attendibilità, sia per il numero che per la perfetta concordanza del loro dire, attestano la sussistenza di stabile e stretta amicizia tra i sopra-indicati giovani che, all'epoca dei fatti vivevano ed alloggiavano in un medesimo appartamento (cfr. verb. ud. 25.3.92 testi Manganello-Anas-Tegtmeyer).
Tutta una serie di intercettazioni telefoniche, eseguite sull'utenza in uso a Di Maio Carmelina (fidanzata di Amico Paolo), confermano il dato relativo alla convivenza tra quest'ultimo e il Puzzangaro ed il Pace nonchè lo stretto vincolo di amicizia tra di essi esistente.
Al riguardo si segnalano la telefonata del dicembre 90 (cfr. bob. 1 ut. 960733 perizia Sammarco) intercorsa tra Carmelina (Di Maio) e Tano (Puzzangaro), la telefonata delle ore 22,28 del 15.1.91 (bob. n.3) e delle ore 22,19 del 29.1.91 (bob. n. 3 utenza in uso famiglia Impiduglia).
In particolare, nel contesto di quest'ultima telefonata il Tano comunica alla sua interlocutrice (Carmelina) che il Pace viveva assieme a lui ed all'Amico ma che di tale circostanza non era a conoscenza alcuno, mentre nel

contesto della già-citata telefonata del dicembre il Tano, con ciò ancor più evidenziando il saldo vincolo di amicizia che lo lega all'Amico ed al Pace, afferma testualmente: "farò il possibile per ..... gettarli fuori ..." "non ho pace fino a quando sono di nuovo con me" (cfr. f.26 bob. 2 G. 377/459 perizia Sammarco). Sempre nel corso della medesima telefonata, oltre che in altre, ma sulle medesime si avrà modo di tornare, il Tano farà, poi, riferimento con grande interesse alle circostanze che riguardano il riconoscimento eseguito dal teste Nava. Ciò posto, opportuno appare riprendere in esame la deposizione resa dallo Schembri e verificare se altri passi della medesima, utili per la ricostruzione della vicenda in oggetto, oltre che trovarsi in sintonia con quanto dal teste Kschinna affermato, trovino riscontri di diverso tipo.

Lo Schembri ha riferito d'aver conosciuto il Puzzangaro in data 5 ottobre 90, allorchè quest'ultimo venne presso di lui accompagnato avendo necessità di nascondersi. Ebbene, la data sopra citata è quella in cui Amico e Pace vengono rintracciati dagli investigatori, è, quindi, assolutamente verisimile che la sera del giorno 5 il

Puzzangaro, che viveva con Amico e Pace, appresa la notizia del fermo degli amici si sia allontanato da Lever-Kusen per cercare un luogo dove nascondersi.
Ulteriore conferma è dato ricavare dalla già richiamata telefonata del dicembre 90, nel corso della quale Tano informa Carmelina di esser nascosto da un paio di mesi e che, a suo tempo, aveva consigliato l'Amico (che egli considerava come un fratello) ed ilPace di allontanarsi (cfr. ff. 20 e 21 bob. 2 G. 377/459) .
Lo Schembri ha riferito che il Puzzangaro nel corso delle confidenze fattegli gli aveva precisato che, dopo che il giudice aveva accostato l'autovettura e si era fermato, era il medesimo sceso per la campagna, lo aveva raggiunto e gli aveva sparato in bocca con una pistola cal. 9 (F.8 verb. ud.).
La ricostruzione della dinamica dell'avvenimento, il rinvenimento di pistola, cartucce e bossoli cal. 9, le risultanze dell'esame autoptico costituiscono preciso riscontro a quanto dallo Schembri riferito.
Lo Schembri ha dichiarato che il Puzzangaro ebbe a mostrargli un biglietto sul quale era manoscritto un nome, "Nava Pietro Ivano" ed una località, "S.Giovanni Sesto

MI" o Sesto S.Giovanni- MI", spiegandogli che quello era il nome della persona che aveva casualmente assistito all'uccisione del magistrato. Aveva, nell'occasione aggiunto che occorreva procedere alla eliminazione di tale teste oculare dei fatti, questi costituendo un grave pericolo per egli medesimo e per gli altri autori materiali del delitto (ff.9 e 23 verb. ud.).

Orbene, Nava Pietro Ivano è proprio il teste che casualmente ebbe a transitare sulla S.S. 640 allorchè veniva consumato l'omicidio e che, nella notte tra il 5 e 6 ottobre, ebbe a procedere all'identificazione nelle forme che conosciamo del Pace e dell'Amico.

Nel corso delle telefonate con la Di Maina, oggetto di intercettazione, il Puzzangaro manifesta grande interesse al fatto che il Nava abbia riconosciuto Pace ed Amico ed in special modo che abbia riconosciuto quest'ultimo dal fisico (cfr. tel. del dicembre 90 e successive). In particolare comunica alla sua interlocutrice, nel corso della summenzionata telefonata, che egli farà il possibile per fare uscire gli amici e che non avrà pace fin quando nonsaranno di nuovo assieme a lui.

La determinazione evidenziata dal Puzzangaro, documentata

dai nastri di registrazione, offre precisa e indiscutibile conferma al dato riferito dallo Schembri circa la volontà del predetto Puzzangaro di procedere alla eliminazione del teste Nava, esso rappresentando un pericolo per sè e per gli altri autori materiali del delitto.
Nel concludere l'analisi del contenuto della deposizione dello Schembri, non può non rilevarsi come nulla il medesimo abbia riferito circa la partecipazione alla uccisione del magistrato da parte degli odierni imputati, assumendo che nulla gli avrebbe in proposito detto il Puzzangaro.
Rileva il Collegio che, in realtà, ogni qualvolta nel corso dell'esame dibattimentale veniva posta domanda in merito ci si scontrava con un sistematico rifiuto a rispondere dello Schembri.
Nessuna ipotesi, che abbia almeno il pregio di una certa verisimiglianza, si è in grado di fare, se non quella che abbia lo Schembri, inteso indirizzare gravi accuse nei confronti del Puzzangaro, — accuse che la Corte non ha ragione di valutare, di contro proteggendo gli odierni imputati. Incredibile appare, infatti, che, pur ricevendo le confidenze del Puzzangaro, nulla

quest'ultimo gli abbia potuto riferire di concreto circa la reale partecipazione ai fatti di altri soggetti.
E, d'altronde, appare significativo che proprio il Puzzangaro, pur prospettando allo Schembri la sua partecipazione all'omicidio del giudice, non abbia escluso (ove il dato fosse stato reale) la corresponsabilità degli odierni imputati, magari spiegando che le due persone tratte in arresto, i cui nomi erano riportati sul giornale, nulla avevano a che vedere con l'omicidio medesimo.
Se, dunque, attraverso la serie di prove e indizi sopra evidenziati può ragionevolmente e con sicurezza affermarsi che sia il Pace che Amico abbiano concorso nella realizzazione dell'omicidio del giudice Livatino, un verdetto di colpevolezza nei loro confronti non può essere espresso se non dopo aver escluso la possibilità che, nonostante l'esito positivo delle ricognizioni effettuate dal Nava e le indicazioni fornite dal teste Kschinna e dallo Schembri, sia il Pace che l'Amico si trovassero, in realtà, quel giorno 21 settembre 90 in Germania.
Tale verifica può essere condotta attraverso l'esame dei soggetti ritenuti abituali frequentatori dei due imputati

nonchè attraverso l'esame delle loro tesi difensive prospettate durante le indagini preliminari, non avendo i medesimi consentito di sottoporsi ad esame nel corso della istruzione dibattimentale.

Ebbene, coloro che, secondo i due imputati, erano i loro abituali frequentatori (Manganello Anas Tegtmayer) hanno concordemente affermato, nel corso della rogatoria internazionale, cui ha partecipato la componente togata della Corte, celebratasi presso la Pretura di Colonia, che, approssimativamente a partire dal giorno 10-13 settembre e fino al successivo giorno 27, non ebbero a vedere nè il Pace, nè l'Amico, nè il Puzzangaro, e che, proprio il giorno 27, ebbero a presentarsi presso la abitazione del Manganello, l'Amico ed il Puzzangaro.

L'Anas, in particolare, ha riferito che i tre giovani, prima di assentarsi, avevano dichiarato di doversi recare a Monaco, che avendo ella chiesto un numero telefonico all'Amico (con il quale intercorreva una affettuosa amicizia) aveva questi risposto di non essere rintracciabile; che l'Amico non l'aveva informata delle ragioni del viaggio nè, al ritorno, di cosa avesse fatto in quella città.

Il Manganello ha, a sua volta, dichiarato che tutti e tre gli amici che "erano sempre insieme come fratelli siamesi" avevano detto, prima della partenza, che andavano a Monaco per acquistare delle macchine e che, al ritorno, raccontavano d'aver proceduto all'acquisto di autovetture che avevano spedito in Italia.

Di tale ultima circostanza non si ha traccia alcuna nè nel contenuto degli interrogatori resi dal Pace e dallo Amico, nè in altri atti, di cui sarebbe stata consentita la produzione nel corso della indagine preliminare, nè, prova su di essa, è stata richiesta alla Corte dalle difese nelle rituali forme previste dal codice di procedura penale.

Il Pace, infatti, ha affermato che la ragione del viaggio andava individuata nella ricerca, da parte dell'Amico, di un'autovettura da acquistare, mentre il secondo ha escluso di essersi recato a Monaco con il Pace.

Quest'ultimo, in particolare, innanzi al Pretore di Becker e al G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta, nel dichiarare di vivere a Leverkusen, dove alloggiava assieme ad Amico alla pensione "ai Trulli", ha affermato di essere stato dal giorno 15 al giorno 30 settembre a

Monaco unitamente all'Amico e che questi aveva fatto rientro a Leverkusen per recarsi dalla sua ragazza due giorni prima del suo ritorno.

Ha precisato che, nel corso del soggiorno a Monaco essi ebbero ad alloggiare presso l'abitazione di un amico a nome Giuseppe, di professione cameriere, la cui l'abitazione era posta sopra un ristorante spiegando che, pur entrando ed uscendo per 15 giorni dall'appartamento, non era in grado di riferire il nome o la denominazione dell'esercizio posto al di sotto dell'appartamento medesimo.

Non è stato possibile sottoporre a controllo il contenuto delle dichiarazioni rese dal Pace, relativamente al viaggio a Monaco, al fine di valutarne l'attendibilità, non avendo il medesimo offerto agli investigatori o ai giudici il benchè minimo elemento idoneo a provocare la ricerca del riscontro.

Di certo appare ben strano che abbia preso alloggio nell'appartamento di un amico del quale, però, non è in grado di riferire il cognome e che non conosca il nome del ristorante, la via o il quartiere dove esso è ubicato.

Come altrettanto strano appare che, pur essendo la ragione

del viaggio a Monaco l'acquisto di un'autovettura, nulla in merito a trattative od altro abbia il Pace riferito.

Al riguardo rilevasi che ragioni diverse vennero indicate al Manganello per spiegare le ragioni del viaggio, al ritorno del quale venne al medesimo comunicato l'avvenuto acquisto di autovetture e l'avvenuta loro spedizione in Italia.

Laddove, invece, si sia resa possibile una operazione di controllo delle dichiarazioni rese dal Pace ci si è subito accorti della loro mendacità.

Non vera è l'affermazione secondo cui egli viveva nella pensione "ai Trulli" solamente con l'Amico. Dal contenuto della conversazione delle ore 22,19 del 29.1.91, oggetto di intercettazione, tra Tano e Carmelina si evince, infatti, che Amico - Pace e esso Tano (Puzzangaro) vivevano insieme.

Non vera è l'affermazione secondo cui l'Amico sarebbe rientrato a Leverkusen il 28 settembre, cioè due giorni prima del suo rientro, attesocchè i testi Manganello, Tegtmeyer e Anas hanno concordamente riferito della presenza a Leverkusen dell'Amico il giorno 27.

Contraddittoria con quanto da egli prima indicato, in ordine alla data di rientro a Leverkusen (giorno 30), è la successiva affermazione d'esser rientrato nella sopra detta città in data 5 ottobre (cfr. ff.7-8 interr.).
In stridente contrasto con l'afdermazione del Pace v'è, poi, il contenuto dell'interrogatorio dell'Amico che ha categoricamente smentito d'essersi recato a Monaco con il Pace (cfr. f. 5 interr.).
Nè al riguardo valore probatorio può attribuirsi alla spontanea dichiarazione resa dall'Amico in esito all'istruttoria dibattimentale, essa evidenziando il chiaro intento di armonizzare l'alibi (dell'Amico) a quello del coimputato, dopo che detto alibi aveva subito clamorosa e pluri ma smentita.
Va in merito sottolineato che sostanziale differenza pone il codice di rito fra la dichiarazione spontanea e l'esame cui l'imputato consente di sottoporsi nel corso del dibattimento.
La prima è quella che, a norma dell'art. 494 c.p.p., l'imputato può rendere, su espresso avvertimento del presidente, dopo l'esposizione introduttiva e in ogni stato del dibattimento fino al momento della sua chiusura.

Essa si configura semplicemente come tipico strumento di difesa, capace di rafforzare le richieste probatorie difensive o rendere modificabili le prove dedotte dalla accusa e non ha, quindi, valore di prova.

Il secondo (l'esame dell'imputato) è, invece, espressamente previsto come mezzo di prova (art. 208 e ss. c.p.p,) ed è istituto tipico ed esclusivo del dibattimento.

Il rifiuto, dunque, a sottoporsi all'esame comporta come conseguenza la non utilizzabilità ai fini probatori di alcuna dichiarazione spontanea resa al dibattimento e la possibile lettura, su richiesta di parte, delle dichiarazioni eventualmente rese dall'imputato al P.M. o al G.I.P. o nel corso dell'udienza preliminare (art. 513 co. 1° c.p.p.).

E, proprio la lettura della dichiarazione resa dallo Amico in data 10.10.90, a seguito di richiesta di assistenza giudiziaria del Pretore di Becker, evidenzia il totale fallimento dell'alibi dal medesimo proposto.

Ha l'Amico dichiarato che:

a) il giorno 21 settembre egli si trovava in Germania assieme a Christiane Anas e che altri testimoni, in particolare Filippo Manganello, potevano confermare

che, dal marzo all'ottobre 90 (ed anche il giorno 21 settembre), egli si trovava in quella nazione;

b) aveva lavorato come cameriere e barista al ristorante Portofino;

c) aveva abitato, fin dal mese di marzo, con il Puzzangaro; avendo con il Pace contatti sporadici;

d) il Pace non era in possesso della chiave della stanza da egli e dal Puzzangaro presa in affitto;

e) alla fine del mese di settembre vi era stata una riunione a casa di Manganello per festeggiare il compleanno del Puzzangaro e che, intale occasione, era presente anche il Pace.

Orbene, affetto da totale mendacità risulta il contenuto dell'interrogatorio reso dall'Amico.

Christiane Anas ha smentito d'essere stata il giorno 21 settembre con l'Amico, affermando con assoluta certezza di non averlo visto dal giorno 10 al giorno 23 settembre (ff. 3 e 4 verb. ud. Pretura Colonia).

Filippo Manganello ha anch'egli smentito d'aver visto il giorno 21 settembre l'Amico, precisando d'averlo incontrato intorno al 10-15 settembre e, successivamente, il giorno 27 settembre (f. 18-19 verb. ud.).

Nessun altro teste ha l'Amico indicato al fine di corroborare il suo assunto ma, in proposito rileva la Corte, come anche la Tegtmeyer abbia escluso d'aver visto od essersi intrattenuta con l'Amico a partire dalla metà di settembre e fino al giorno 27 dello stesso mese.

Il Manganello ha negato che l'Amico avesse prestato la propria attività lavorativa presso il ristorante Portofino, anzi precisando che in detto locale sia l'Amico che i suoi amici consumavano dei pasti che pagavano regolarmente.

Ha ancora aggiunto, e sul punto la Tegtmeyer, di non essersi mai accorto che l'Amico il Pace ed il Puzzangaro svolgessero attività lavorativa (cfr. f.20 verb. ud.).

Il Manganello ha spiegato, e analogamente ha riferito la Anas, che i tre suoi amici vivevano assieme in una camera sovrastante il ristorante "i Trulli" di Leverkusen.

La circostanza emerge anche dalla conversazione telefonica delle ore 22,19 del 29.1.91 (ut. 960733 in uso fam. Impiduglia bob. n.3) intercorsa tra Tano e Carmelina, nell'ambito della quale il primo informa la sua inter-

locutrice che anche il Pace viveva con il medesimo Tano e l'Amico, ma che tale fatto non era noto ad alcuno, nonchè dall'arresto del predetto Pace all'interno della camera sita al di sopra del citato ristorante.

Sia il Manganello che l'Anas e la Tegtmeyer hanno negato che il Pace fosse presente il giorno 27 settembre alla riunione tenutasi, non in onore del Puzzangaro, per come dall'Amico riferito, ma bensì per festeggiare il compleanno del Manganello.

Come, con giurisprudenza costante, sostenuto dalla Suprema Corte, nel processo penale è onere della accusa provare la colpevolezza dell'imputato non potendo al medesimo farsi carico nè della mancanza nè dell'eventuale fallimento dell'alibi.

E' però vero che un alibi totalmente o parzialmente falso e mendace può contribuire alla formazione di un giudizio di colpevolezza, unitamente ad altri indizi singolarmenti insufficienti o, in aggiunta ad altri elementi di prova a carico.

Nel processo in esame, l'indizio, nascente dal totale fallimento dell'alibi proposto dall'Amico, va coordinato con gli altri elementi di prova a suo carico sopra

locutrice che anche il Pace viveva con il medesimo Tano e l'Amico, ma che tale fatto non era noto ad alcuno, nonchè dall'arresto del predetto Pace all'interno della camera sita al di sopra del citato ristorante.

Sia il Manganello che l'Anas e la Tegtmeyer hanno negato che il Pace fosse presente il giorno 27 settembre alla riunione tenutasi, non in onore del Puzzangaro, per come dall'Amico riferito, ma bensì per festeggiare il compleanno del Manganello.

Come, con giurisprudenza costante, sostenuto dalla Suprema Corte, nel processo penale è onere della accusa provare la colpevolezza dell'imputato non potendo al medesimo farsi carico nè della mancanza nè dell'eventuale fallimento dell'alibi.

E' però vero che un alibi totalmente o parzialmente falso e mendace può contribuire alla formazione di un giudizio di colpevolezza, unitamente ad altri indizi singolarmenti insufficienti o, in aggiunta ad altri elementi di prova a carico.

Nel processo in esame, l'indizio, nascente dal totale fallimento dell'alibi proposto dall'Amico, va coordinato con gli altri elementi di prova a suo carico sopra

L'interlocutore, che si qualificava come cognato o zio di Paolo Amico (che si arguisce doveva parlare in lingua tedesca non risultando che l'Anas o i suoi familiari fossero conoscitori della nostra lingua), manifestava l'intenzione di parlare con l'Anas a proposito, appunto, del predetto Amico.

La ragazza, assente nel corso della prima chiamata, invitava la madre, nel corso della seconda telefonata, a dire ancora che ella era assente da casa e a comunicare all'interlocutore che, per sapere notizie, doveva rivolgersi alla Polizia.

Dell'accaduto le due donne informavano subito dopo per telefono la polizia investigativa.

La condotta dell'Anas e della di lei madre, che avvertono la immediata necessità di far ricorso alle forze di polizia, è significativa e rende verisimile l'ipotesi sopra-formulata circa la ragione per cui l'interlocutore (si rammenta che risulta dal contesto delle intercettazioni telefoniche che l'Amico aveva uno zio che viveva in Germania -tel. ore 8,09 del 26.10.90 ut. 963337) aveva cercato di contattare la ragazza.

Ciò posto, si rileva che, in realtà, nel corso dell'udienza

celebratasi presso la Pretura di Colonia la Anas, pur ammettendo d'aver, nel periodo delle sue ferie (10-23 settembre), ricevuto una chiamata telefonica molto breve da parte dell'Amico non è stata in grado nè di riferire la data in cui avvenne la chiamata nè di chiarire se l'Amico le aveva detto che le telefonava da Monaco, solo precisando essersi trattato di telefonata interurbana (cfr. ff.5-6-7).

Coadiuvata nel ricordo da quanto da ella in precedenza affermato, finiva con l'ammettere che la telefonata era avvenuta la sera del giorno 20 e, su contestazione in proposito elevata dall'avv.Reims, che l'Amico le aveva detto di telefonare da Monaco (cfr. f. 9).

Orbene, preso atto che nulla, in ordine al contenuto della brevissima telefonata, è stata in grado la Anas di riferire e che secondo quanto dalla medesima affermato le conversazioni telefoniche che scambiava con lo Amico avevano il solo scopo di fissare gli appuntamenti, non adoperando per altre ragioni quasi mai il telefono, stante che erano troppo grandi le barriere linguistiche (cfr. f.6), ipotizza la Corte che la vera ragione della chiamata telefonica, la cui località di provenienza

non è individuata, fosse quella di predisporre un alibi cui far ricorso per dimostrare, ove necessario, ad investigatori o giudici che egli il giorno 20 settembre si trovava a Monaco.

Alibi che Pace, Amico e Puzzangaro iniziarono a precostituire, informando il Manganello e l'Anas dell'intenzione di partire, appunto, per Monaco, al quale il Pace si conformò integralmente nel corso del suo interrogatorio, cui avrebbe dovuto far ricorso, nell'ipotesi di sua incriminazione, il Puzzangaro (cfr. Schembri f.22 ud. 23.10.92), — — che l'Amico tradì, troppo debole apparendogli e fidando forse nella complicità della sua ragazza (non si trascurino le telefonate all'indirizzo dell'Anas successive all'arresto dell'Amico) e del Manganello, ad esso, però, facendo poi comodamente ritorno in esito all'istruttoria dibattimentale, a seguito delle sfavorevoli dichiarazioni rese sia dall'Anas che dal Manganello.

Alibi la cui insussistenza è documentale sol che si legga quanto, a specifica domanda della solita Carmelina, risponde Tano, (cfr. f.24 bob. 1 ut. 960733- G.377/459-

"E qua eravamo Carmè.... qua eravamo ....In giro però ..

siccome eravamo quasi sempre soli non c'è nessuno che ..... può dire che era con noi....").

E a proposito di precostituzione di alibi seri interrogativi non possono non sollevarsi in ordine alla telefonata che Amico Salvatore (padre di Paolo) ha dichiarato di aver ricevuto dal figlio intorno alle ore 14,30 15,00 sempre del giorno 20 settembre.

Non vi è,al riguardo, prová alcuna che Amico Paolo telefonasse realmente dalla Germania.

La prova, circa la collocazione temporale della telefonata, non ha origini di sicura affidabilità, promanando da soggetto a lui legato da strettissimi vincoli di sangue.

Di certo appare assai strana, e merita attenta riflessione, la circostanza che, benchè Amico Salvatore si sia recato presso l'agenzia assicurativa nel pomeriggio del giorno 20, immediatamente ritirando il contrassegno assicurativo (che era scaduto il giorno 15.9) e la carta verde, detta documentazione sia stata poi spedita in Germania il successivo giorno due ottobre (cfr. ff.25 e ss. fasc. dibatt.), a distanza cioè di ben dodici giorni dalla richiesta medesima.

In merito, infine, alle dichiarazione che avrebbe reso in relazione all'omicidio del giudice Livatino il collaboratore della giustizia Spatola Rosario, si osserva che quest'ultimo ha escluso d'aver avuto conoscenza alcuna dei responsabili dell'omicidio in questione, esso delitto, peraltro, essendosi verificato in tempo successivo al momento del suo distacco dal contesto criminale, avvenuto nel settembre 89, momento quest'ultimo che, come è ovvio, segnò per egli un termine alla possibilità di apprendimento di notizie concernenti fatti di mafia.
Ha chiarito, invece, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che la notizia che avrebbe il Castaldo pubblicato (non essere gli odierni imputati i responsabili dell'omicidio Livatino) era soltanto un'opinione del medesimo, opinione che, nel corso della cena, il giornalista aveva avuto modo di esternare e che egli aveva, pur manifestando perplessità, avallato, non per convincimento ma per mero compiacimento, essendo, peraltro, proprio il Castaldo ad offrire la cena.
Detta opinione, tra l'altro, il giornalista esprimeva senza ancorarla a fatti specifici.
Anche Filippello Giacoma ha categoricamente escluso di

superfluo l'esame dei giornalisti Castaldo e Ruotolo.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di Pace Domenico, le indagini, successivamente all'omicidio del giudice Livatino, non imboccarono una pista unica ma, almeno sino al momento della indicazione fotografica eseguita dal Nava, di cui si è in precedenza parlato, si indirizzarono nei confronti della criminalità dell'intera provincia agrigentina.
Al riguardo va ricordato quanto in proposito affermato dal cap. dei CC. Paolo Pandolfi e dal Dr. Giuseppe Cucchiara, com.te la Squadra Mobile di Agrigento.
Il cap. Pandolfi ha, infatti, dichiarato che , subito dopo l'omicidio, le indagini vennero svolte a vasto raggio, senza escludere alcuna possibilità, eseguendo perquisizioni domiciliari ed intercettazioni telefoniche su tutto il territorio della provincia e, in particolare a Sciacca, Porto Empedocle e Canicattì e che, solo dopo la ricognizione fotografica effettuata nei locali della Questura di Agrigento dal Nava, si attenzionò la ipotesi di lavoro riguardante Amico Paolo (cfr. verb. ud. 31.3.92).

Da parte sua il Dr. Cucchiara ha riferito dell'esecuzione, in data 21.9.90, di n. 10 perquisizioni domiciliari effettuate, per metà a Canicattì e per metà a Palma di Montechiaro, e di altre perquisizioni direttamente esitate all'Autorità giudiziaria di Agrigento.
Ha spiegato che, anche tramite le specialità di polizia preposte ai controlli di frontiera, prima ancora che venisse focalizzata l'attenzione sugli odierni imputati, vennero eseguite indagini al fine di riscontrare eventuali nominativi di interesse generico e che, successivamente all'inizio degli accertamenti nei confronti dell'Amico e del Pace, venne ristretto l'ambito della ricerca, che divenne nominativa, e che si concretizzò nella acquisizione delle liste di imbarco dei passeggeri in volo per la Germania, sia per quanto attiene la compagnia di bandiera sia per quella tedesca che ha dei voli diretti da Catania. L'accertamento, che venne eseguito da qualche giorno prima a qualche giorno dopo il 21 settembre diede, però, esito negativo (cfr. verb. ud. 2 aprile 92).
Al riguardo ha spiegato il teste che questo tipo di indagine si rivela di norma perfettamente inutile per

quanto attiene al transito veicolare e ferroviario del quale non resta alcuna traccia.

In proposito rileva la Corte che, in merito ai controlli effettuati sulle liste di imbarco dei voli aventi come destinazione la Germania, anche la circostanza secondo cui non vennero trovati sulle liste i nominativi degli odierni imputati, è indicativa soltanto dal fatto che i medesimi non fecero uso di aerei che dall'Italia li portassero in volo in Germania.

Poterono, però, a prescindere della possibilità di raggiungere la Germania in auto o in treno, senza del viaggio lasciare traccia alcuna, i medesimi raggiungere la località dove dimoravano utilizzando un volo diretto in una nazione diversa (es. Francia-Olanda-Belgio) poi raggiungendo, sempre in aereo, o in treno o in auto, la località di partenza.

Se, peraltro, poniamo mente al fatto che l'omicidio venne consumato il giorno 21 settembre e che gli imputati ricomparvero a Leverkusen il 27 dello stesso mese, possiamo da ciò ricavare che gli stessi ebbero un larghissimo lasso di tempo per far rientro nella località dalla quale erano partiti.

Località questa dalla quale si erano allontanati intorno

alla metà del mese di settembre,per come riferito dai testi Manganello - Anas - Tegtmeyer.

Acclarato, alla luce dell'attività ricognitiva eseguita dal Nava e dagli altri elementi probatori sopra-citati, che il Pace e l'Amico ebbero a trovarsi il giorno 21 settembre lungo la strada a scorrimento veloce Caltanissetta-Agrigento, può ragionevolmente ritenersi che gli stessi arrivarono in Sicilia diversi giorni prima dell'omicidio per cooperare nella organizzazione dell'agguato.

A tal proposito si osserva che, se le basi logistiche, i mezzi(auto e moto furono rispettivamente sottratte il 15.5.90 ed 9.6.90) e le armi dovettero certamente essere predisposti da elementi criminali in loco residenti, le ultime fasi organizzative dell'agguato dovettero essere concordate e preparate da coloro che materialmente dovevano portarlo ad esecuzione.

E, al riguardo della presenza di Amico in Sicilia, seppur per le motivazioni ampiamente in precedenza riportate, non può il Collegio non prendere in esame il contenuto di una conversazione oggetto di intercettazione tra la loquace Carmelina (Di Maika) e tale Francesca e quanto dalle medesime riferito, in merito a tale conversazione,

in dibattimento.

Nel corso della conversazione, avvenuta alle ore 18,39 del 16.10.90 (in concomitanza dunque con l'arresto degli odierni imputati), tale Francesca (identificata per Francesca Scarano) comunica alla sua interlocutrice di aver appreso che Amico Paolo, nei giorni in cui avvenne l'omicidio del giudice, era stato visto in provincia di Agrigento, e, in particolare, a S. Leone, Favara e altrove (perizia dell'Acqua - vol. 2 ff. 16-17-18).

Orbene, Di Maria Carmelina non ha negato la circostanza spiegando, però, difformemente da quanto in maniera non equivoca risulta dal contenuto della intercettazione (dal perito trascritta sia in siciliano che in lingua italiana), che la sua amica le aveva parlato di persona somigliante ad Amico, subito aggiungendo con prontezza esservi a Palma una persona che gli somigliava (cfr. verb. ud. 11.3.92).

La Scarano, a sua volta, ha reso sul punto versioni diverse.

Ha prima detto di non ricordare d'aver appreso della presenza in Sicilia di uno degli odierni imputati nel periodo settembre- ottobre 90 (cfr. verb.ud.16.4.92 f.8).

Ha, poi, aggiunto d'aver detto qualcosa del genere per scherzo o per far arrabbiare l'amica (ff. 8-9), infine chiarendo (si fa per dire), dopo aver ascoltato il contenuto della intercettazione, di non ricordare di aver avuto una conversazione di quel tenore con la Di Maira e di non essere in grado di spiegare i riferimenti in essa contenuti. Significativo appare, allora, il contenuto della telefonata, anche alla luce delle interpretazioni e delle giustificazioni in essa fornite sia dalla Di Maira che dalla Scarano.

E' stato obiettato, dai difensori, come illogico sarebbe stato affidare a soggetti del luogo, quindi, conosciuti e tenuti d'occhio dagli investigatori la realizzazione dell'agguato.

Osserva in proposito il Collegio che l'argomentazione apparirebbe del tutto logica, ove fosse rimasto accertato esser stato l'omicidio consumato da elementi pregiudicati locali, residenti e dimoranti nel paese di Palma di Montechiaro, in considerazione dei controlli cui le forze dell'ordine sogliono, appunto, sottoporre i soggetti gravitanti nell'ambito del contesto malavitoso presente ed operante sul territorio la cui competenza

è loro devoluta.

Invero, abbastanza semplice sarebbe stato per gli investigatori individuare, anche a-posteriori, i movimenti effettuati da soggetti pregiudicati o sospettati di far parte di gruppi criminali, sottoporli alle prove del guanto di paraffina o espletare nei loro confronti tutti quegli accertamenti idonei a verificarne una correlazione con il delitto.

L'argomentazione presta il fianco a critiche consistenti laddove si consideri che i due odierni imputati soggiornavano da diversi mesi inGermania e, per tale ragione, apparivano come le persone più adatte per consumare un omicidio in Sicilia.

Il loro allontanamento dalla Germania, se congruamente giustificato nel contesto relazionale, non avrebbe destato alcun sospetto; compiuto il delitto , poi, avrebbero fatto rientro nel paese di provenienza e nessun investigatore, se non motivato da specifiche ragioni, avrebbe posto attenzione o verificato i loro movimenti.

L'organizzazione, così facendo, non avrebbe corso rischi, però, utilizzando per le operazioni elementi locali di provata affidabilità e profondi conoscitori del territorio sul quale operare.

Il disegno, così abilmente preparato, avrebbe consentito ancora una volta di addebitare ad ignoti la consumazione di un delitto in danno di un fedele servitore dello Stato se il caso, quel giorno 21 settembre, non fosse provvidenzialmente intervenuto facendo si che proprio Nava Pietro Ivano transitasse sui luoghi dell'omicidio nel corso della consumazione dello stesso.
Fu infatti la sua non comune e meritevole del più alto apprezzamento attività di collaborazione che consentì di dare inizio alla attività investigativa nei confronti degli odierni imputati -poi permettendo il loro rinvio a giudizio.

Al fine di delineare la figura degli odierni imputati vanno compulsate le fonti testimoniali, la cui audizione è stata richiesta dalle parti, che, sul conto dei medesimi, sono state in grado di riferire qualcosa, in particolare quei soggetti che ebbero con loro intensi rapporti di frequentazione in Germania, gli investigatori che inSicilia li tennero sotto controllo annotandone le vicissitudini giudiziarie nonchè le persone che ai medesimi solevano riferirsi nel corso delle conversazioni

oggetto di intercettazione.

Ebbene, in maniera del tutto concorde i testi Manganello, Anas e Tegtmeyer hanno affermato che Amico e Pace, durante il periodo di loro soggiorno in Germania(febbraio-ottobre 90) non avevano lavorato.

Nonostante ciò pagavano un affitto mensile per la camera in cui abitavano di circa 450.000 lire, vestivano bene, mangiavano al ristorante, conducevano un buon tenore di vita (cfr. Manganello).

La Anas ha riferito che l'Amico, che aveva disponibilità finanziarie, le diceva di trovarsi inGermania in ferie, pur dandole ad intendere che si occupava della compravendita di auto, era ella sul punto scettica.

La Tegtmeyer, dal canto suo, cercando di comprendere come ilPace e l'Amico si mantenessero, aveva pensato che forse il primo aveva venduto un gregge e che i due amici vivessero con il ricavato di detta vendita.

Nessuna attività, dunque, gli stessi espletavano permettendosi, però, di tenere un tenore di vita che lo stesso Manganello, che gestiva un ristorante,non poteva permettersi (cfr. f.19 verb. ud.).

L'Amico, tra l'altro, poteva consentirsi di programmare

l'acquisto assieme al Puzzangaro, di una gelateria (cfr. interc. ore 17,20 del 15.1.91 bob. 3 -ut. fam. Impiduglia f. 19).

Quale la provenienza dei mezzi atti a giustificare questa situazione di benessere economico, stante che è rimasto accertato che gli imputati non lavoravano e che, almeno per ciò che riguarda la famiglia Amico, non provvedeva la stessa a mantenere il giovane? (cfr. f.4 verb. ud. 15.3.92).

Le informazioni fornite dagli investigatori consentono di dare risposta all'interrogativo e di meglio comprendere il genere di vita condotto dagli imputati e le loro frequentazioni abituali.

Pace Domenico era stato, una prima volta, arrestato, in data 10.11.85 dai CC. di Naro, per i reati di lesione personale aggravata e favoreggiamento personale, era stato denunciato, in data 22.2.88 dai CC. di Palma di Montechiaro, per truffa aggravata ed, il successivo 23.6.88, era stato tratto in arresto dal Commissariato di P.S. di Modica, unitamente ad un suo omonimo e a tale Lupo Gioacchino, perchè ritenuto responsabile dei reati di associazione a delinquere, spendita di moneta falsa,

tentata truffa e truffa continuata.

In data 26.11.88 era, poi, stato denunciato dai CC. di Palma per il delitto di rapina a mano armata.

Successivamente, indata 27.9.89, il Pace, assieme allo Amico, era stato tratto in arresto per il delitto di favoreggiamento personale.

In sede di perquisizione domiciliare, eseguita nella abitazione dell'Amico, all'interno della sua camera da letto, erano state rinvenute, nascoste dentro una bottiglia di whisky, banconote per un valore di £. 8.100.000; i successivi accertamenti consentivano di appurare essere il denaro parte del bottino di una rapina a mano armata perpetrata in data 18.8.89 ai danni della Banca Popolare Siciliana di Naro. Per tale ragione, in esecuzione di provvedimento restrittivo emesso dal G.I.P., l'Amico era stato, in data 3.10.89, tratto in arresto.

Anche Pace Domenico era stato, ancora una volta tratto in arresto stante che, a seguito di perquisizione domiciliare, nel cassetto del comodino della sua camera da letto, era stato rinvenuto un revolver cal. 38 special completo di munizionamento. Per tali fatti il Pace veniva condannato alla pena di anno 1 e mesi 8 di re-

clusione e £. 600.000 di multa, ma la pena inflitta gli veniva sospesa (cfr. vrb. ud. 17.3.92 cap. Restelli).

Pace e Amico, proposti per l'applicazione di misura di prevenzione in data 23.12.89 e 4.6.90 venivano, per come affermato dal P.M. nel corso della sua requisitoria, sottoposti, in data 10.3.92, alla misura dell'obbligo di soggiorno in comune diverso da quello di propria residenza.

E a proposito delle ragioni che avevano provocato lo arresto degli odierni imputati in data 27.9.89, osserva la Corte che, secondo quanto riferito dal cap. Restelli, la sera precedente all'arresto, i medesimi, che si trovavano in compagnia di tale Savaia Carlo, nelle vicinanze del "bar Montecarlo" di Camastra, venivano fatti segno a colpi di arma da fuoco esplosi dall'interno di un'autovettura.

Il successivo sopralluogo e le perizie balistiche provano che a sparare erano state due armi, un'arma automatica ed una pistola cal. 9 parabellum.

Sospettando che qualcuno dei giovani che si trovava nei pressi del bar aveva risposto al fuoco, sia il Pace che l'Amico venivano sottoposti al test del guanto di

paraffina, test che dava esito positivo per la mano destra dell'Amico.

La mattina del 27 settembre Ribisi Rosario si faceva ricoverare presso l'Ospedale civile di Caltanissetta, pur distando Palma di Montechiaro circa 20 Km da Licata ed Agrigento, località entrambe munite di adeguato presidio sanitario, denunciando d'essere rimasto vittima di un agguato tesogli dinanzi la porta del suo garage. L'immediata ispezione dei luoghi ed il tipo di ferita che presentava il Ribisi (che successivamente venne ucciso, assieme ad altro fratello, all'interno del nosocomio nisseno) indusse gli investigatori a ritenere inverisimile il suo racconto e ad ipotizzare, data la contiguità temporale tra il ferimento e l'attentato in danno del gruppo Pace-Amico, un coinvolgimento del medesimo nel predetto fatto.

L'ipotesi di lavoro formulata dagli investigatori, che muoveva anche dall'apprendimento di notizie fornite da fonte confidenziale, portava a ritenere che la famiglia Ribisi, sospettando quali autori del duplice omicidio Ribisi Gioacchino e Castronovo Girolamo (avvenuto il 5.8.89) Amico Paolo e Zarbo Rosario, avesse provveduto,

prima a sequestrare quest'ultimo (scomparso il 24.9.89 e mai più ritrovato) e, dopo averlo costretto a rivelare il nome di colui, che in qualità di complice aveva commessó il duplice omicidio, ad attentare, appunto, in data 26.9.89 alla sua vita.

Orbene, i fatti sopra-evidenziati (denunce-arresti-condanne-irrogazione di misure di prevenzione-attentati subiti-ipotesi investigative), in uno alle frequentazioni (più volte rilevate dalle forze dell'ordine) con tale Calafato Salvatore, Benvenuto Giuseppe, Zarbo Rosario, Savaia Carlo (cfr. ud. 17.3.92 Restelli), oltre che apparire sintomatici della spiccata proclività a delinquere degli odierni imputati testimoniano il loro inserimento in un particolare circuito criminale non solo dedito alla consumazione di delitti comuni.

Inserimento che appare confermato dagli atti acquisiti dalla Corte, all'udienza del 23.4.92, atti questi che testimoniano, anche alla luce di quanto ancora appresso sarà detto in merito alla verisimile causale che provocò l'uccisione del giudice Livatino, come sia il Pace che l'Amico fossero organicamente collegati all'organizzazione di tipo mafioso denominata "cudi chiatti o ciatti",

organizzazione antagonista a quella cui erano partecipi esponenti della famiglia Ribisi.

Considerata la qualità rivestita dalla vittima e le modalità tutte del fatto delittuoso appare evidente la matrice mafiosa del medesimo.
La decisione di uccidere un magistrato o un esponente delle forze dell'ordine, come è ormai notorio, non può essere presa da singoli malavitosi, magari infastiditi dall'esercizio di una incisiva attività giudiziaria o investigativa del medesimo ma deve necessariamente passare attraverso il vaglio delle famiglie mafiose operanti sul territorio della provincia o anche della regione.
Per costume mafioso, poi, l'esecuzione di delitti eccellenti non viene affidata a killers prezzolati, bensì ai più affidabili e accreditati soggetti facenti parte dell'organizzazione criminosa.
Nella fattispecie che ci riguarda lo studio delle abitudini della vittima, l'accurata predisposizione dei mezzi di locomozione (che vennero sottratti mesi prima della consumazione dell'agguato) e delle armi evidenziano la partecipazione operativa alla fase preparatoria

del delitto di più soggetti e più soggetti, secondo la ricostruzione della dinamica del delitto, resa possibile dall'esame dei dati provenienti dalla generica e dalla specifica, concorsero alla realizzazione del medesimo.

Quale fu il suo movente?

Va anzitutto che il movente che indusse il Pace e Amico a consumare il delitto è certamente estraneo ai loro personali interessi, non risultando nessun diretto rapporto tra i medesimi e l'esercizio dell'attività giudiziaria o extra-giudiziaria da parte del magistrato.

Ma, e la Corte ritiene di poter condividere in pieno la tesi formulata dal difensore di parte civile, nei processi che abbiamo ad oggetto omicidi eccellenti il movente si estrae dal concreto esercizio della professione o dal singolo fatto specifico posto in essere dal soggetto e assume la forma di delitto preventivo, consumato per evitare che quel soggetto (che viene colpito) o altri soggetti, che come lui operano nello stesso contesto, continuino con incisività nella loro azione contro la criminalità (c.d. effetto terroristico del delitto).

Incisiva ma anche sospettata di imparzialità, nel senso

e per le ragioni che di seguito andranno spiegate, era stata l'attività espletata dal giudice Livatino.

Emerge, da quanto affermato dal teste D'Angelo (che all'epoca dei fatti svolgeva le funzioni di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Agrigento), che, a seguito del passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti del giudice Livatino, gli imputati e forse taluni difensori nutrivano il timore che il medesimo non fosse riuscito immediatamente ad acquisire le doti di terzietà e serenità proprie del giudice.

Due episodi concreti apparivano rivelatori del timore paventato da imputati e da esponenti del foro agrigentino.

Ha riferito il teste D'Angelo che, nonostante le precise tradizioni che, pur nel rispetto della dialettica processuale connotavano il rapporto magistratura-avvocatura nel Tribunale di Agrigento, si era verificata la ricusazione di un collegio, fatto questo che nei quindici anni di sua esperienza giudiziaria in detto Tribunale non aveva precedenti.

In particolare, (cfr. anche dep. teste Agnello -ud. 25. 2.92), un imputato di tentato omicidio, che doveva venir giudicato dal collegio penale composto anche dal

giudice Livatino, aveva proposto la ricusazione del collegio essendosi gli stessi magistrati che lo componevano occupati di una richiesta di riesame di provvedimento cautelare emessa nei suoi confronti, richiesta che era stata rigettata ed il cui estensore era stato proprio il giudice Livatino.

Un secondo episodio, sempre riferito dal teste D'Angelo, collegato anche, seppur in maniera indiretta, alla esiguità degli organici del Tribunale di Agrigento, aveva ancora una volta investito il Dr. Livatino.

A proposito della misura di prevenzione contro un esponente della famiglia Ferro di Canicattì, il collegio difensivo, composto da avvocati del foro di Agrigento e di Palermo, si era posto il problema relativo ad una eventuale ricusazione del Dr. Livatino che, in un processo per associazione a delinquere di stampo mafioso (c.d. maxi-processo di Agrigento), che vedeva coimputato il Ferro, aveva svolto atti di istruzione.

Era poi prevalsa, tra i difensori, l'idea di non formalizzare la ricusazione confidando sul buon esito della medesima misura.

Il P.M. aveva, in effetti, concluso per il rigetto della

misura patrimoniale ma il Tribunale, andando di contrario avviso, aveva confiscato seppur minima parte del patrimonio del Ferro.

Tale circostanza aveva provocato malumori e indotto ad ipotizzare interventi miranti a risolvere il problema degli assetti degli organici del Tribunale, ma che sottintendevano anche porre in discussione l'opportunità di uno spostamento del giudice Livatino dal settore penale a quello civile (cfr. ff.11 e ss. verb. 25.2.92).

Se, dunque, taluni degli operatori del sistema giudiziario avevano concretamente manifestato delle perplessità in merito al completo raggiungimento da parte del Dr. Livatino della posizione di terzietà propria del giudice, è immaginabile quale lievitazione dette perplessità potessero avere assunto in quei soggetti interessati ai provvedimenti giudiziari che il Collegio penale, (del quale faceva parte il predetto magistrato e che si occupava anche del riesame dei provvedimenti coercitivi della libertà personale e delle misure di prevenzione) avrebbe esitato.

In tal senso, e solo in tal senso, va letta la causale dell'omicidio del giudice Livatino, nessun altra, di

qualsivoglia genere, peraltro, ricavandone dall'attento esame degli atti processuali e dalla personalità del magistrato.

Le sue eccelse capacità professionali, prodotto e sintesi, oltre che di attenti studi, di estremo rigore morale ed intellettuale e di impegno totalizzante verso il lavoro, unitamente alla sua profonda conoscenza della criminalità operante nel territorio agrigentino (frutto questa dei molti anni trascorsi presso la Procura della Repubblica della città dei templi) rappresentavano una spina nel fianco delle organizzazioni mafiose, che vedevano viappiù messi in pericolo i loro interessi giudiziari dalla nuova funzione assunta dal magistrato.

Venne, dunque, decisa la sua eliminazione affidandone l'incarico ad un gruppo di killers che, seppur giovani, avevano di già evidenziato con la loro condotta di disdegnare l'osservanza delle comuni regole del vivere civile ad essa preferendo l'illegalità, l'uso delle armi, il crimine, la violenza.

Di feroce violenza e gratuità crudeltà è connotato lo omicidio del giudice Livatino, di un giudice semplice e coraggioso che teneva in grandissimo conto il valore

della altrui vita umana viaggiando senza scorta e affermando esser preferibile la uccisione di un solo uomo a quella di due o tre carabinieri.
Anche nel momento finale della sua breve esistenza Rosario Livatino non tradì il suo stile di vita e, seppur ferito e braccato da uomini armati, loro si rivolse, con la consapevolezza propria di chi sa d'aver sempre fatto il proprio dovere nel completo rispetto delle leggi, con quella frase: "cosa vi ho fatto picciotti?" , cui fecero eco, assieme ad un'infamia verbale, i colpi di arma da fuoco a lui indirizzati mentre giaceva a terra ferito mortalmente.

Pienamente legittimo appare, alla luce di tutto quanto sopra, affermare la responsabilità degli imputati in ordine a tutti i delitti oggetto di contestazione.
In ordine al delitto di cui al capo A) della rubrica nessun dubbio può permanere, attese le modalità dello agguato perpetrato, sulla sussistenza dell'aggravante della premeditazione nondì di quella di cui all'art. 61 n.10 c.p., in considerazione della qualità dalla vittima dell'omicidio rivestita.

Insussistente appare, di contro, l'aggravante di cui al n.4 dell'art. 576 c.p. , egualmente contestata al capo A) della rubrica, non rilevandosi esser stato il delitto di omicidio consumato dall'associato a delinquere al fine di sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione.

In ordine alle imputazioni di cui ai capi B) ed E) , dovendo le pistole adoperate per la consumazione del delitto essere ricomprese, alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali, tra le armi comuni, vanno dette imputazioni modificate in quelle di detenzione e porto illegale di armi comuni.

Le operazioni di punzonatura e abrasione delle matricole delle armi integrano pienamente i delitti di cui ai capi D) e G) della rubrica.

Dette ipotesi di reato, concorrono con il delitto di ricettazione contestato al capo H), stante che, le figure criminose previste dagli artt. 23 L. n.110/75 e 648 c.p. costituiscono ipotesi autonome di reato che, appunto, vanno dichiarate concorrenti, laddove un soggetto agente, a qualsivoglia titolo, abbia il possesso o comunque detenga, sia pure temporaneamente, un'arma conside-

rata clandestina dalla legge.

Nessuna perplessità può aversi circa la sussistenza dei delitti di cui ai capi C) ed F), relativi al porto ed alla detenzione del fucile, anch'esso adoperato per la realizzazione dell'evento delittuoso, e di quelli di cui ai capi I) ed L) , relativi all'uso, nella consumazione di esso, di autovettura e moto, risultati essere compendio di furto, nonchè di quello di cui al capo L) , relativo al danneggiamento dei predetti mezzi, danneggiamento chiaramente finalizzato a garantire l'impunità dai delitti commessi.

Nessuna perplessità, infine, v'è, in ordine alla sussistenza del delitto di cui al capo M), certa apparendo, per le ragioni nel contesto della sentenza spiegate, la appartenenza di Amico Paolo e Pace Domenico ad un sodalizio le cui connotazioni sono indiscutibilmente riconducibili all'ipotesi incriminatrice dell'art. 416 bis. c.p..

Mentre tutti i delitti ricompresi tra i capi A) ed L) della rubrica, apparendo eseguiti in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, possono essere unificati sotto il vincolo della continuazione, da essa rimane

esclusa il delitto di cui al capo M) della rubrica.
Non è, infatti, configurabile l'esistenza del vincolo della continuazione fra il delitto di associazione di stampo mafioso ed i delitti programmati, che siano poi effettivamente commessi, in quanto, mentre ciò che contraddistingue l'associazione è l'accordo per la realizzazione di un programma delittuoso generale e continuativo, accordo che trascende i singoli reati e che riceve di per sè sanzione, esso costituendo un pericolo per l'ordine pubblico, per aversi reato continuato occorre che tutte le differenti azioni od omissioni siano ricomprese, almeno nei loro elementi essenziali, nell'originario programma delittuoso, non sufficiente apparendo un programma generico di attività criminale.
Nella fattispecie che ci riguarda manca la prova che, all'originario accordo, finalizzato alla realizzazione di un generale programma criminale, fosse associato un accordo per la consumazione dei delitti oggetto del presente processo.
Sanzione adeguata ai reati commessi dagli imputati, che sono stati unificati sotto il vincolo della continuazione, appare quella dell'ergastolo e di £. 10.000.000 di

multa (p.b. art. 648 c.p. -capo H- £. 6.000.000 +
£. 4.000.000 art. 81 c.p.).
Sanzione adeguata al reato attribuito al capo M) appare quella di anni sei di reclusione.
Essendo stati gli imputati dichiarati colpevoli di un reato che importa l'ergastolo e di più reati (con esso posti in continuazione) che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, alla pena di cui sopra va aggiunto l'isolamento diurno per un anno.
Gli imputati vanno, altresì, condannati al pagamento in solido tra di loro, delle spese processuali e ciascuno a quelle del proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.
Amico Paolo e Pace Domenico vanno dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale nonchè decaduti dalla potestà di genitori.
Va disposta la pubblicazione della sentenza, mediante affissione, nel comune ove essa è stata pronunciata, in quello dove il delitto fu commesso e in quello ove i condannati avevano l'ultima residenza, nonchè la pubblicazione della medesima sentenza, per estratto e per

una sola volta, sul "Giornale di Sicilia" di Palermo.
Alla condanna per le violazioni dell'art. 23 L.n.110/75 consegue la revoca delle autorizzazioni di Polizia in materia di armi eventualmente concesse agli imputati.
Alla condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. consegue l'applicazione della misura di sicurezza della assegnazione ad una colonia agricola che si stima equo irrogare per la durata di anni due.
Va ordinata la confisca delle armi, delle parti di armi, delle cartucce, dei bossoli, dei proiettili, dello stemma identificativo Autobianchi Y 10, del bottone, dei pezzi di vetro e dei frammenti di vernice in sequestro e la restituzione, agli aventi diritto, della Fiat Uno targata AG 266800 e della moto Honda tel. n.HM PD04/ 5005832.
Amico Paolo e Pace Domenico vanno, infine condannati, in solido tra loro , al risarcimento dei danni da liquidarsi nella separata sede civile, in favore delle parti civili costituite Livatino Vincenzo e Corbo Rosalia, nonchè alla rifusione alle medesime parti civili delle spese competenze ed onorari del giudizio che si liquidano in complessive £.25.355.000 (£.4.115.000 per spese

vive; £. 14.000.000 onorari per parte c. n.37 udienze -37 X 400.000; £. 4.000.000 per onorari discussione orale; £. 1.000.000 per onorari udienza preliminare; £. 1.000.000 per onorari ricerca e form. prova -£.50.000 X 20; £. 320.000 per n. 8 sessioni -40.000 X 8; £.120.000 per corrispondenza -12.000 X 10).

P. Q. M.

Visti gli artt. 533, 535, 536, 538, 539, 541 c.p.p.

dichiara

Amico Paolo e Pace Domenico colpevoli di tutti i reati loro ascritti in rubrica, esclusa, in relazione al delitto di cui al capo A), la circostanza aggravante di cui all'art. 576 n.4 c.p. e modificate le imputazioni di cui ai capi B) ed E) rispettivamente nel delitto p.e p. dagli artt. 110 c.p., 10 e 14 legge 14.10.1974 n.497 e nel delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2 c.p., 12 e 14 legge 14.10.1974 n.497, ed unificati i reati di cui ai capi A), B), C), D), E), F), G), H), I) ed L) sotto il vincolo della continuazione.

condanna

Amico Paolo e Pace Domenico alla pena dell'ergastolo e di £. 10.000.000 di multa nonchè alla pena di anni sei

di reclusione per il delitto di cui al capo M), e cumulate le pene ai sensi degli artt. 71 e 72 c.p., condanna ciascuno dei predetti alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per anno uno e della multa di £. 10.000.000 (diecimilioni);

condanna

Amico Paolo e Pace Domenico al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali e ciascuno di quelle relative al proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare;

dichiara

Amico Paolo e Pace Domenico interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale, nonchè decaduti dalla potestà di genitori;

dispone

la pubblicazione della sentenza mediante affissione nei comuni di Caltanissetta, Agrigento e Palma di Montechiaro, nonchè la pubblicazione della medesima sentenza, per estratto e per una sola volta, sul "Giornale di Sicilia" di Palermo;

ordina

la revoca delle autorizzazioni di Polizia in materia di

armi eventualmente concesse agli imputati;

dispone

la applicazione nei confronti dei medesimi della misura di sicurezza della assegnazione ad una colonia agricola per la durata di anni due;

ordina

la confisca delle armi, parti di armi, cartucce, bossoli, proiettili, stemma identificativo Autobianchi Y 10, bottone, pezzi di vetro, frammenti di vernice in sequestro;

dispone

la restituzione agli aventi diritto della Fiat Uno targata AG 266800 e della Moto Honda telaio n. HM. PD04/ 5005832 in giudiziale sequestro;

condanna

Amico Paolo e Pace Domenico al risarcimento in solido tra loro, dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili costituite Livatino Vincenzo e Corbo Rosalia, nonchè alla rifusione alle medesime parti delle spese, competenze ed onorari del giudizio che si liquidano in complessive £. 25.000.000 (venticinquemilioni);

Visto l'art. 544 3° co. c.p.p.;

indica in giorni novanta da oggi il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Caltanissetta, 18 novembre 1992

IL PRESIDENTE estensore

IL PRIMO DIRIGENTE
DELLA CANCELLERIA
(dott. Armando Vitale)

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE di CALTANISSETTA oggi 15 FEB 1993
IL PRIMO DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA

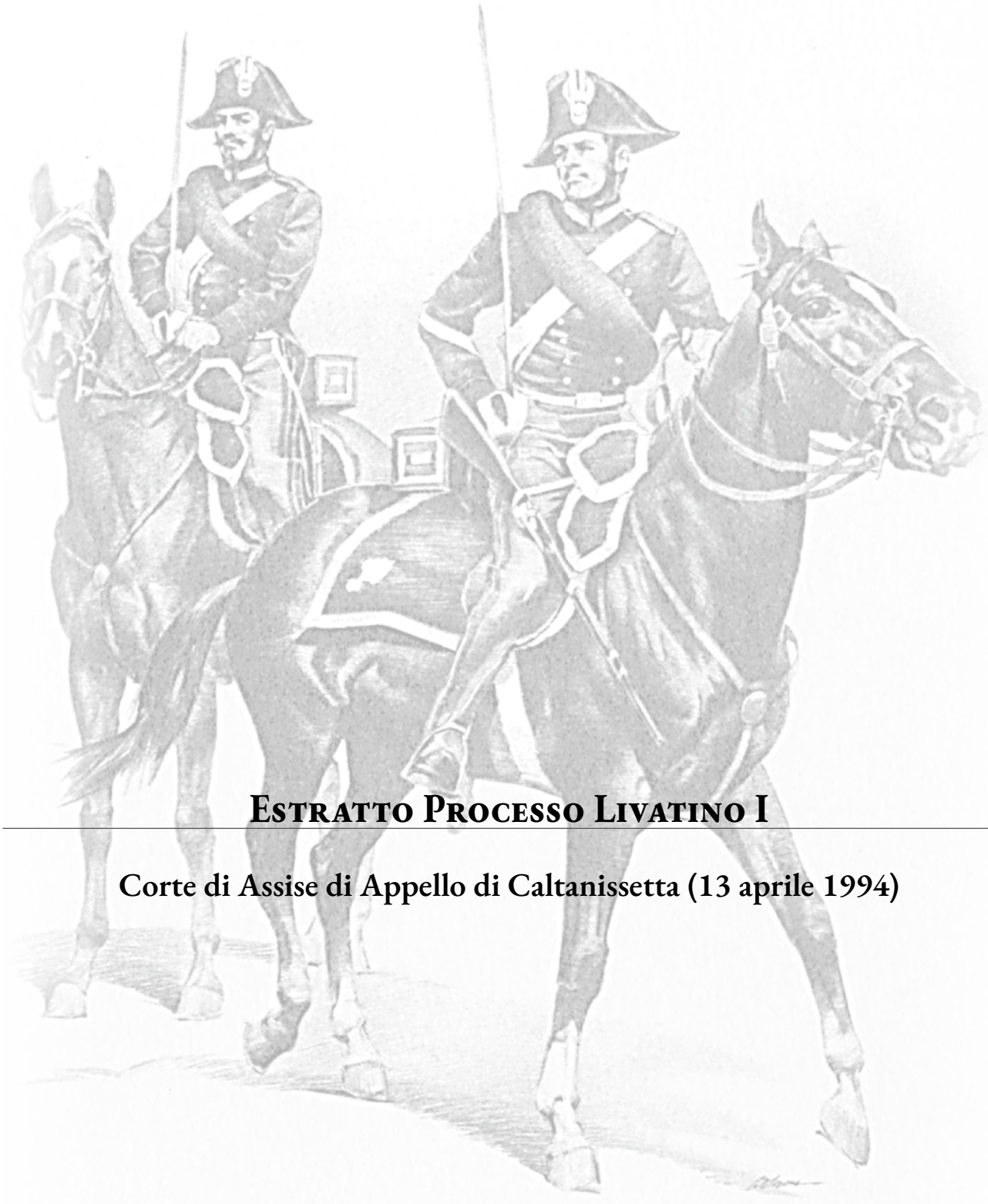

Estratto Processo Livatino I

Corte di Assise di Appello di Caltanissetta (13 aprile 1994)

FATTA SCHEDA
Addf. 14/2/95 ed attribuzione elettorale per entrambi.

N.5/93 Reg. Gen.

N.7/94 del Reg. inserz. sentenze

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecentonovantaquattro il giorno tredici del mese di aprile in Caltanissetta

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

composta dai signori:

1. DOTT. SEBASTIANO PATANE'	PRESIDENTE REL. EST.
2. DOTT. GIOVANNI FOTI	CONSIGLIERE
3. SIG. DOMENICO REITANO	GIUDICE POPOLARE
4. SIG. GREGORIO MESSINA	" "
5. SIG. SALVATORE BONANNO	" "
6. SIG.RA MARIA POMPEA MILAZZO	" "
7. SIG.RA MARIA INTERLICCHIA	" "
8. SIG.RA GRAZIA LUNETTA	" "

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella processo penale

C O N T R O

2

1) AMICO PAOLO, nato a Palma di Montechiaro il 22.4.1967, in atto detenuto c/o Casa Circondariale di Caltanissetta

Arrestato il 6.10.1990.

DETENUTO -PRESENTE

2) PACE DOMENICO, nato a Palma di Montechiaro il 27.12.1966, in atto detenuto c/o Casa Circondariale di Caltanissetta

Arrestato il 6.10.1990.

DETENUTO - PRESENTE

APPELLANTI avverso la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta in data 18/11/1992, con la quale Amico Paolo e Pace Domenico

I M P U T A T I

A) artt. 61 n.10-110-575-576 n.4-577 n.3 C.P., per avere in concorso fra loro e altre persone allo stato ignote, con premeditazione, cagionato la morte del Dr. Rosario Livatino, giudice del Tribunale di Agrigento, mediante l'esplosione di più colpi dalle armi da fuoco di cui ai capi successivi, con l'aggravante di far parte di una associazione per delinquere di tipo mafioso;

B) artt. 81 primo c. 110 C.P. 10 L. 14-10-74 n.497; per avere in concorso fra loro e altre persone allo stato

3

ignote, illegalmente detenuto una pistola Beretta cal. 9 Parabellum con matricola punzonata ed altra cal.9;

C) artt. 110 C.P. - 10 e 14 L. 14.10.1974 n.497; per avere, in concorso fra loro e altre persone allo stato ignote, illegalmente detenuto un fucile sovrapposto marca Breda cal.12, con matricola abrasa;

D) artt. 110 C.P.- 23 c. terzo L. 18-4-1975 n.110; per avere, in concorso fra loro e altre persone allo stato ignote, detenuto l'arma di cui al capo C) da ritenersi arma clandestina in quanto con matricola abrasa.

E) artt. 81 primo c. - 61 n.2- 110 C.P.- 12 L. 14-10-1974 n.497; per avere, in concorso fra di loro ed altre persone allo stato ignote al fine di commettere il reato di cui al capo A), illegalmente portato in luogo pubblico le armi da guerra di cui al capo B);

F) artt. 61 n.2- 110 C.P. - 12 e 14 L. 14-10-1974 n. 497; per avere, in concorso fra loro e con altre persone allo stato ignote, illegalmente portato in luogo pubblico il fucile di cui al capo C);

G) artt. 61 n.2-110 C.P.- 23 quarto comma L. 18-4-1975 n.110; per avere, in concorso fra loro e altre persone allo stato ignote, al fine di commettere il reato di cui al capo A), portato in luogo pubblico l'arma clandestina di cui al capo B);

4

H) artt. 81-110-648 C.P.; per avere, in concorso fra loro e altre persone allo stato ignote, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto la pistola ed il fucile di cui ai capi B) e C) di provenienza delittuosa in quanto con matricola rispettivamente punzonata ed abrasa,ed inoltre il fucile di provenienza furtiva in quanto sottratto a Bruccoleri Antonio in Favara il 2/12/89;

I) artt. 81-110-648 C.P.; per avere in concorso fra loro e altre persone allo stato ignote, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto l'autovettura FIAT UNO targata AG 266800 e la moto HONDA 600 targata AG 41952, di provenienza delittuosa in quanto la prima sottratta a Vaiano Salvatore il 13/5/1990 in Villaseta (Agrigento) e la seconda sottratta a Calamita Antonio in Licata il 9/6/1990;

L) artt. 61 n.2-110-424 cpv C.P.; per avere, al fine di ottenere l'impunita' dai reati precedenti e al solo scopo di danneggiarli, appiccato il fuoco all'autovettura ed alla motocicletta, alla pistola ed al fucile di cui ai capi precedenti, essendo seguito l'incendio.

M) art. 416 bis C.P.. per avere fatto parte, unitamente ad altre persone allo stato ignote, di una associazione di tipo mafioso, essendosi avvalsi

della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertá che ne deriva per commettere delitti e per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per se e per altri; con l'aggravante di avere avuto la disponibilitá di armi per il compimento delle finalitá dell'associazione.

Fatti commessi in Agrigento e altrove sino al 21/9/1990.

Venivano dichiarati colpevoli di tutti i reati loro ascritti in rubrica, esclusa, in relazione al delitto di cui al capo A), la circostanza aggravante di cui all'art. 576 n.4 c.p. e modificate le imputazioni di cui ai capi B) ed E) rispettivamente nel delitto p. e p. dagli artt.110 c.p., 10 e 14 legge 14-10-1974 n.497 e nel delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2 c.p., 12 e 14 legge 14.10.1974 n.497, unificati i reati di cui ai capi A), B), C), D), E), F), G), H), I), ed L) sotto il vincolo della continuazione; venivano condannati alla pena dell'ergastolo e di £. 10.000.000 di multa nonché alla pena di anni sei di reclusione per il delitto di cui al capo M), e cumulate le pene ai sensi degli artt.71 e 72 c.p., condannati ciascuno alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per anno uno e della multa di £. 10.000.000; venivano condannati entrambi gli imputati, al pagamento, in solido, delle spese processuali e ciascuno di quelle relative al

proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare; venivano dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale, nonché decaduti dalla potestá di genitori; veniva disposta la pubblicazione della sentenza mediante affissione nei comuni di Caltanissetta, Agrigento e Palma di Montechiaro, nonché la pubblicazione della medesima sentenza, per estratto e per una sola volta, sul "Giornale di Sicilia" di Palermo; veniva ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi eventualmente concesse agli imputati; veniva disposta l'applicazione nei confronti dei medesimi della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola per la durata di anni due; veniva ordinata la confisca delle armi, parti di armi, cartucce, bossoli, proiettili, stemma identificativo Autobianchi Y 10, bottone, pezzi di vetro, frammenti di vernice in sequestro; veniva disposta la restituzione agli aventi diritto della Fiat/Uno targata AG 266800 e della Moto Honda telaio n. HM. PD04/5005832 in giudiziale sequestro; venivano condannati Amico Paolo e Pace Domenico al risarcimento in solido tra loro, dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili costituite Livatino Vincenzo e Corbo Rosalia, nonché alla rifusione alle medesime parti delle spese, competenze ed onorari del giudizio liquidate in complessive £. 25.000.000 (venticinquemilioni).

7

P.M. nel processo: dott.ssa Marianna Li Calzi, dott.ssa Caterina Chinnici, dott.ssa Paola Ortolan, dott. Luca Guido Tescaroli, dott. Francesco Paolo Giordano.

Conclusioni del P.M. rappresentato dal Proc. Agg. della Repubblica presso il Tribunale dott. Francesco Paolo Giordano.

Conclusioni del difensore delle parti civili costituite Livatino Vincenzo e Corbo Rosalia avv. Vittorio Mammana.

Conclusioni del difensore dell'imputato Amico Paolo avv. Filippo Siciliano e dell'imputato Pace Domenico avv. Salvatore Russello.

Assistenza: assistente giud. sig.na Maria Cristina Leto.

P R E M E S S A

Il processo dopo la fase delle indagini preliminari (dal 21/9/1990, giorno dell'omicidio, al 22/6/1991, data del decreto di rinvio a giudizio) ha avuto un lungo svolgimento del giudizio ordinario di primo grado protrattosi fino al maggio 1993 con dibattimento articolato in n.43 udienze per ben oltre un anno (prima udienza del 14/11/1991 e sentenza del 18/11/1992).

Dopo la successiva fase davanti al Giudice di

primo grado inerente anche alla proposizione delle impugnazioni dei soli due imputati (sentenza depositata il 15/2/1993; atto di appello di Paolo Amico depositato il 22/3/1993 e di Pace il 5/4/1993) é pervenuto a questa Corte il 25/5/1993.

In appello il giudizio, iniziato con l'udienza del 9/12/1993, per le rinnovazioni dell'istruzione dibattimentale con ispezione dei luoghi, con due perizie e relativo tempo per la nomina dei periti e conferimento degli incarichi e termini per l'elaborazione dell'elaborato (accresciuti per le difficoltá di reperimento di corpi di reato di cui si dirá), e l'audizione di piú persone fra le quali alcune in Roma Rebibbia e altre in sede e per l'acquisizione di diversi documenti (l'esigenza di alcune prove e' emersa durante lo svolgimento del giudizio) si e' protratto fino al 13/4/1994, giorno della pronuncia della sentenza di appello.

La integrazione istruttoria compiuta in appello, contenutisticamente consistente e determinante per la decisione di conferma della sentenza di primo grado, ha aumentato ovviamente e conseguentemente gli atti processuali.

Il loro contenuto é stato oggetto, ad opera delle parti, di esame critico e trattazione soprattutto analitici, pure nei loro risvolti, anche attraverso una valutazione comparativa cronologica degli sviluppi delle

indagini, col variare spesso apparente dei risultati desumibili da ogni singolo atto.

Ció impone di riferire in questa sentenza in modo analitico, anche se talora ripetitivo, ma spesso in forma diversa quel che e' stato prospettato dalle parti, specie dalla difesa degli imputati.

A tale scopo la sentenza si articola nelle seguenti parti:

- **parte I** - "La relazione del processo", in cui sono riferiti tutte le attivitá svolte e gli atti acquisiti fino al giudizio di primo grado;

- **parte II** - "Le richieste preliminari in appello e l'ordinanaza del 17/12/1993 della Corte", che comprende quasi testualmente l'ordinanza stessa nella quale sono anche le soluzioni di alcune questioni e la valutazione di alcuni fatti e di alcuni comportamenti necessarie per le statuizioni propulsive del dibattimento di appello.

Tutte le statuizioni e le considerazioni contenute nell'ordinanza sono state rivalutate e confermate dalla Corte in sede di decisione finale e costituiscono elementi della motivazione di questa sentenza. Per tal motivo l'ordinanza viene riportata integralmente;

- parte III - "I risultati dell'istruzione dibattimentale d'appello compiuta secondo l'ordinanza del 17/12/1993", sono riferiti col contenuto degli atti acquisiti;

- parte IV - "l'istruzione dibattimentale eseguita in seguito a nuove richieste ed esigenze";

- parte V - " I motivi della decisione".

Alla fine della sentenza vi é un indice sommario della intera motivazione.

11

15 udienze, talune anche pomeridiane, che tre udienze sono state tenute fuori sede, di cui due a Roma), lire 1.100.000 per spese, lire 3.900.000 per competenze, lire 11.500.000 per onorari.

P. Q. M.

Visto l'art. 605 cod. proc. pen. conferma la sentenza della Corte di assise di Caltanissetta del 18/11/1992 appellata da Paolo Amico e Domenico Pace; condanna questi ultimi in solido alle spese processuali di appello ed al rimborso delle spese di questo grado del giudizio che liquida in L.16.500.000 (sedicimilionicinquecentomila) in favore delle parti civili Vincenzo Livatino e Rosalia Corbo.

Caltanissetta, 13 aprile 1994

IL PRESIDENTE est.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Spagnolo

Depositato in Cancelleria
oggi 20/5/94
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

In data 6/7/9[illegible] [illegible] e motivi contestuali di ricorso per cassazione presentati dall'avv. F. Sicli[illegible], difensore di fiducia di Amico Paolo

379

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Spagnolo

In data 13/7/94 dichiarazione e motivi di ricorso per cassazione presentati dall'avv. Salvatore Russell def. di fid. di PACE Domenico

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Spagnolo)

La Corte di Cassazione con sentenza del 27/1/95 rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali ed in favore della p.c. al rimborso delle spese da questa sostenute, che si liquidano in £. 8.233.000, di cui £ 7.000.000 per onorario di difesa.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Spagnolo

Sentenza divenuta irrevocabile
il 27.1.95

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Spagnolo

Estratti esecutivi inviati dalla Corte di Cassazione
il 1.2.95 alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Caltanissetta.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Spagnolo

13/2/95 comunicazione ed ord. 27 disp. Regolare CPP alla Proc. Rep. Trib. CL

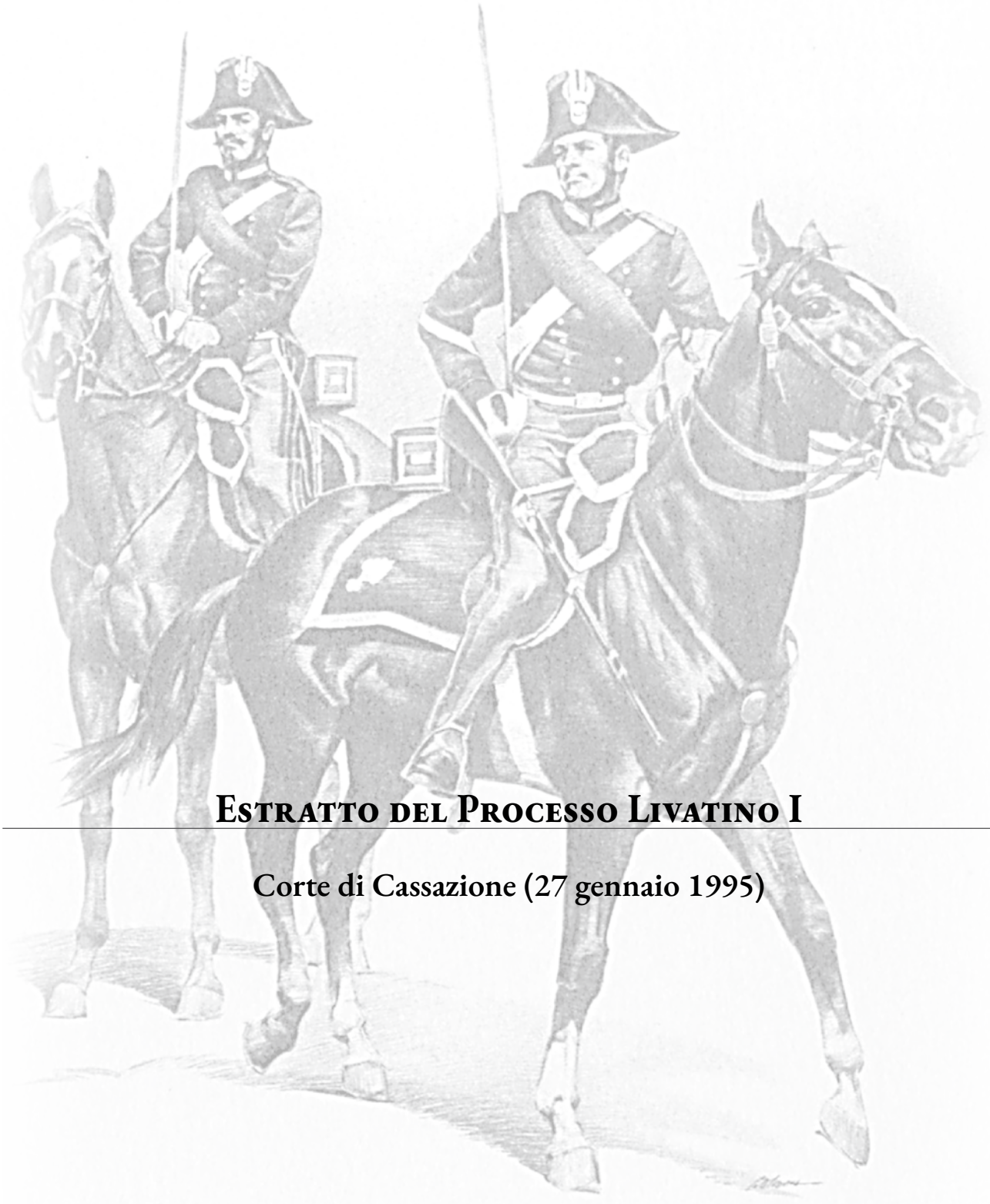

Estratto del Processo Livatino I

Corte di Cassazione (27 gennaio 1995)

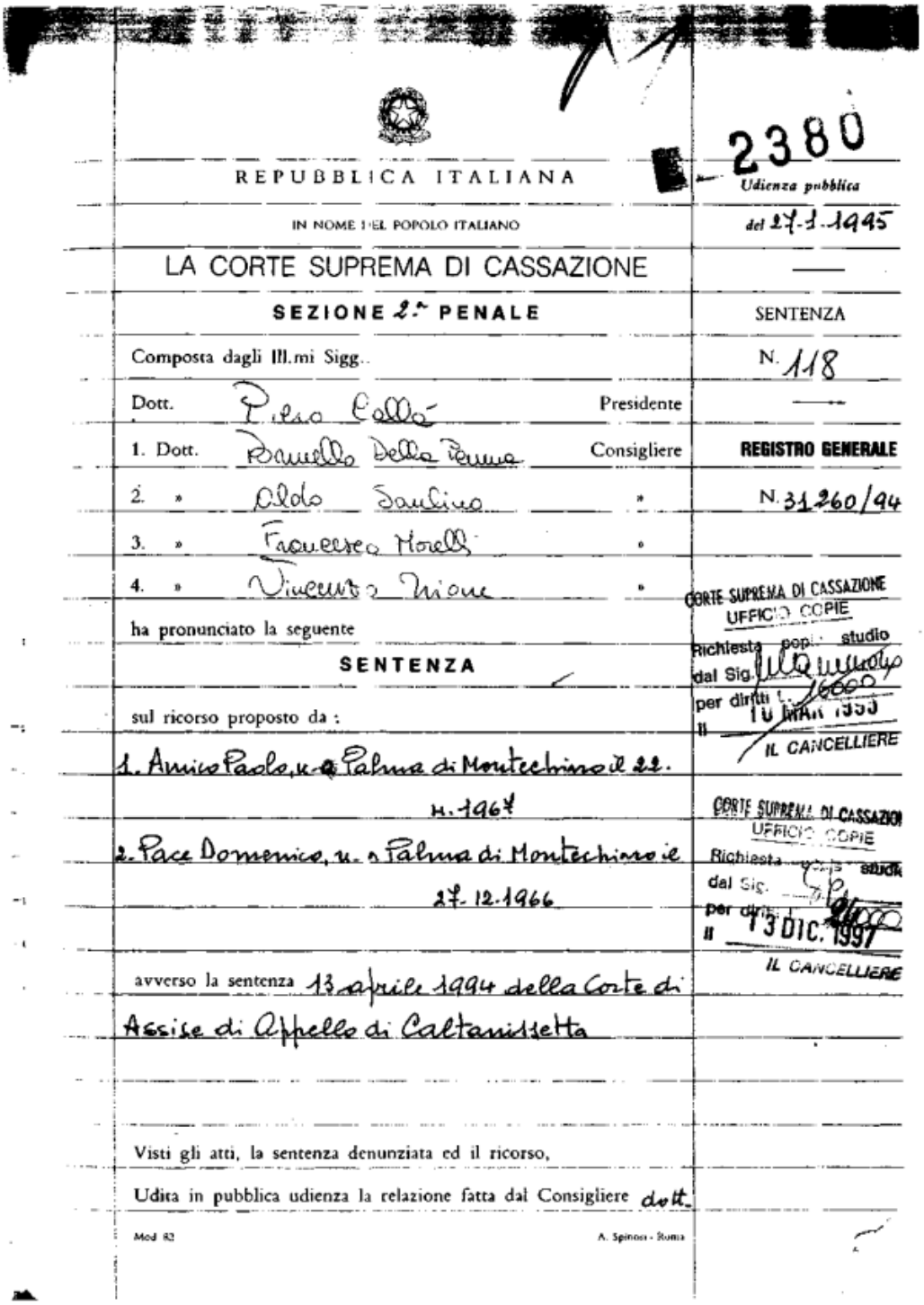

2380

REPUBBLICA ITALIANA

Udienza pubblica

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

del 27-1-1995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 2.ª PENALE

SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.

N. 118

Dott. Piero Collà Presidente

1. Dott. Romello Della Penna Consigliere

2. » Aldo Saulino »

3. » Francesco Morelli »

4. » Vincenzo Nione »

REGISTRO GENERALE

N. 31260/94

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. Amico Paolo, n. a Palma di Montechiaro il 22. 11. 1967

2. Pace Domenico, n. a Palma di Montechiaro il 27. 12. 1966

avverso la sentenza 13 aprile 1994 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
dal Sig. [illegible]
per diritti L. 16000
il 10 MAR 1995
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
dal Sig. [illegible]
per diritti L. 24000
il 13 DIC. 1997
IL CANCELLIERE

Mod. 82 A. Spinosi - Roma

B. della Penna

Udito, per la parte civile, l'avv. VITTORIO MAMMANA del foro di CALTANISSETTA

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale OSCAR CEDRANGOLO che ha concluso per Il rigetto di entrambi i ricorsi

Uditi i difensori, AN.TI FILIPPO SICILIANO del Foro di CALTANISSETTA difensore di Paolo Amico e AN. SALVATORE RUSSELLO del foro di Agrigento difens. di Domenico Pace

- Osserva in fatto e in diritto.

Poco dopo le ore 8.45 del 21 settembre 1990 Piero Ivano Nava, direttore commerciale per il sud Italia di una impresa di fabbricazione di porte blindate, comunicava alla Questura di Agrigento, tramite il "113", che mentre procedeva sulla statale n. 640 in direzione di Agrigento aveva notato ferma sulla destra una "Ford Fiesta" con il lunotto posteriore infranto e vicina all'auto due giovani, di cui uno con una pistola in pugno mentre scavalcava il guard-rail verso la scarpata di destra della strada e l'altro, con in testa un casco da motociclista, in piedi, in atteggiamento di attesa.

Gli agenti accorsi sul posto rinvenivano all'altezza del km 12,700, con la parte posteriore destra affiancata al guard-rail e quella anteriore a circa 50 cm dallo stesso, la "Fiesta" targ AG 174248 ferma nel suindicato senso di marcia, con il motore ancora acceso ed il cambio "in folle", con segni di colpi d'arma da fuoco al lunotto posteriore ed alla fiancata sinistra ed in fondo alla scarpata laterale destra, sul greto del torrente "San Benedetto", il corpo senza vita di Rosario Livatino, Giudice del Tribunale di Agrigento presso la cui Procura della Repubblica il predetto aveva prestato per numerosi anni servizio in qualità di "sostituto". Risultava che il Giudice Livatino era stato raggiunto in più parti del corpo e della testa da proiettili d'arma da fuoco sparati a breve distanza e sulla base di una prima ricostruzione dei fatti si riteneva che il

magistrato aggredito a colpi d'arma da fuoco dinanzi il vigile avesse tentato la fuga, forse retrocedendo o invertendo il senso di marcia della sua auto e, poi, cercando di guadagnare a piedi la campagna ove, però, era stato raggiunto ed ucciso dai suoi assassini, al termine di un breve inseguimento. All'esito dell'autopsia e delle connesse perizie, rimaneva accertato che il giudice Livatino era stato colpito da almeno cinque colpi di pistola cal. 9 "parabellum", di cui gli ultimi due esplosi quando il predetto si trovava disteso in terra ormai in fin di vita e che i primi colpi erano stati sparati da dietro la vittima, alla sua sinistra ed alla sua destra. Dall'auto del Livatino venivano prelevati frammenti di minute dattiloscritte, però, all'esito delle effettate verifiche non fornivano risultati utili per le indagini. Alle 9.30 circa dello stesso 21 settembre 1990 i Carabinieri della Stazione di Canicattì, avvertiti telefonicamente da tal Miliotti Rosario, rinvenivano in contrada "Gasena" di Agrigento, in una stradella di campagna esistente a pochi metri dall'abbeveratoio denominato "Petrusa", una "Fiat Uno" di colore bianco ed una motocicletta marca "Honda" affiancate tra loro e completamente bruciate, orientate entrambe nelle parti anteriori verso la scarpata della collina delimitante l'area del rinvenimento, di cui si riteneva certo l'impiego per il conseguimento della mortale aggressione. All'interno della vettura gli inquirenti rinvenivano parti di una pistola semiautomatica cal. 9 con matricola abrasa, un caricatore per pistola

ti aveva avvistato quanto già descritto al "113" (e che aveva telefonato appena giunto a destinazione non essendogli stato possibile attivare il radiotelefono di bordo per la conformazione della strada) riconosceva nel frivano in attesa con il casco in testa il passeggero della moto da cui era stato sorpassato poco prima e notando, mentre superava la "Fiesta" crivellata di colpi, altro giovane, di cui descriveva il viso e l'abbigliamento, mentre scavalcava il guardrail impugnando con la mano sinistra una pistola con canna più lunga e larga del normale tanto da far escludere che si trattasse di arma a tamburo. Riferiva, inoltre, il Nava che in quel momento aveva avuto la sensazione che nella sottostante scarpata vi fosse in movimento una persona di media corporatura con indosso qualcosa di azzurro e che, dopo trenta metri circa aveva incrociato, ferma anch'essa sul lato destro della strada, una Fiat Uno "beige" con i fari anteriori rotti ed apparentemente senza persone a bordo, come aveva potuto rilevare attraverso gli specchietti retrovisori della sua vettura.

Sulla scorta delle prime indicazioni fornite la sera del 21 settembre 1990 in sede di individuazioni fotografiche dal predetto Nava, che aveva rilevato "una certa somiglianza" tra il malvivente armato, visto di profilo ed il pregiudicato Quinci Carlo, le già avviate indagini venivano specificamente indirizzate nei confronti di costui e di altri malviventi di Palma di Montechiaro a lui legati di stretti rapporti di amicizia e da qualche tempo sospettati di essere "killers" affiliati ad una organizzazione criminale

male di stampo mafioso operante in quel Comune, ove si erano, finalmente, registrati numerosi omicidi riconducibili alla sfrenata lotta tra cosche nemiche. Da intercettazioni telefoniche e da elementi acquisiti nelle perquisizioni effettuate nell'abitazione dell'Amico ed in quelle di Domenico Pace e di Gaetano Puggangaro (molto vicini entrambi all'Amico) la polizia aveva appreso che i prefetti risiedevano da alcuni mesi in Germania ed, in particolare che l'Amico era reperibile presso un ristorante di Donnaugen ed il Pace di Berlino ed, inoltre, che l'Amico aveva lavorato nel ristorante "Portofino" di Lavertusen gestito da tal Manganello Filippo, anch'egli di Palma di Montechiaro, convivente con la cittadina tedesca Marion Tegtmeyer a casa della quale risultava indirizzata una raccomandata spedita al prefetto Amico.

A seguito di servizi, anche di pedinamento, eseguiti dalla polizia germanica gli agenti fermavano alle ore 17 circa del 5 ottobre 1990, mentre usciva dalla casa della Tegtmeyer, l'Amico che veniva condotto per accertamenti al Commissariato di Colonia, ove, alle 21 dello stesso giorno, giungeva, accompagnato da funzionari della polizia italiana, il Naval quale, osservando il fermato attraverso uno specchio unidirezionale, dopo averne esclusa la identificazione con il giovane armato che scavalcava il guard-rail, raffigurava nell'Amico per la sua corporatura robusta e per il suo "modo di stare" il giovane con in testa il casco da motociclista notato sulla statale

n. 640 all'atto dell'assassinio del Giudice Livatino, mentre riconosceva
senza ombra di dubbio il Pace, nel frattempo rintracciato ed accompagna-
to al posto di polizia, nell'uomo che con la pistola in pugno scavalca-
va il guard-rail, dopo averlo osservato in un ambiente illuminato attra-
verso lo spiraglio della porta semichiusa della stanza in cui sostava, lascia-
ta opportunamente al buio dagli inquirenti. Sulla base delle succi-
tate prime indicazioni, delle contraddizioni colte tra le dichiarazio-
ni dell'Amico e del Pace che si erano protestati, comunque, innocen-
ti e della "smentita dell'alibi prodotto dall'Amico, di essersi, cioè tro-
vato il giorno del delitto a Monaco", il P.M. presso il Tribunale
di Caltanissetta (competente a' sensi dell'art. 11 C.P.P.) chie-
deva a quello di Colonia l'arresto provvisorio dei predetti a'
fine di estradizione. La cui relativa pratica veniva imme-
diatamente attivata con riferimento al provvedimento
di custodia cautelare in carcere emesso dal G.I.P. del-
lo stesso Tribunale per i reati di omicidio volontario pluriag-
gravato, dalla premeditazione e dall'essere gli imputati
partecipi di associazione per delinquere di tipo mafioso, in per-
sona del Giudice Rosario Livatino (capo A), di quelli connessi con-
cernenti le armi (detenzione e porto illegali di armi da
sparo da guerra e comuni, talune delle quali con matri-
cola manomessa = capi B-C-D-E-F e G), di ricettazione
delle armi, rinvenute alterate nei segni distintivi e dei
mezzi di trasporto, di accertata provenienza furtiva, usati
in occasione dell'omicidio (capi H ed I); di danneggiamento se-

quito da incendio dei veicoli suddetti (capo L) e di associazione per delinquere di tipo mafioso, con l'aggravante della disponibilità di armi per il conseguimento delle finalità della associazione (capo M).

Il 18 novembre 1990 l'Amico e il Pace, dopo essere stati interrogati dall'Autorità Giudiziaria germanica, che aveva proceduto anche ad assumere le deposizioni di alcuni testi (Taschina, Schembri, Arcas, Manganello, Tegtmeyer) venivano estradati in Italia, ove, sottoposti ad interrogatorio, si avvalevano della facoltà di non rispondere.

Il 5 marzo 1991, in sede di incidente probatorio, il Nava riceveva testimonianza e procedeva a formale ricognizione di persona nei confronti dei predetti (custoditi nel carcere di Sollicciano) di cui confermava le identificazioni effettuate in Germania con particolare riferimento a quella del Pace riconosciuto con assoluta certezza nel malvivente visto avvicinarsi con la pistola nella mano sinistra verso la scarpata per l'uccisione del Giudice Livatino.

In successivo 22 maggio 1991 il G.I.P. ordinava, in conforme richiesta del P.M. il rinvio a giudizio dell'Amico e del Pace per rispondere dei suindicati delitti avanti alla Corte di Assise di Caltanissetta. Che, con sentenza 18 novembre 1992 dichiarava gli imputati colpevoli di tutti i reati loro ascritti, escludendo da quello di omicidio volontario l'aggravante fine contestata di cui all'art. 574, n. 4 C.P. e,

configurati i reati di detenzione e porto illegali di armi da guerra come concorrenti, invece, armi comuni da sparo, unificava i reati stessi sotto il vincolo della continuazione, escluso quello di cui all'art. 416 bis C.P., condannava i predetti per i reati unificati alla pena dell'ergastolo e di £ 10.000.000 di multa ciascuno e per quello associativo alla pena di anni sei di reclusione per ognuno di loro e cumulava, infine, le pene come sopra inflitte all'ergastolo con isolamento diurno per un anno. Condannava, inoltre, gli imputati alle pene accessorie previste ex lege, disponeva a' sensi degli artt. 416 bis e 417 C.P. nei loro confronti l'applicazione della misura di sicurezza della colonia agricola per anni due, ordinava la confisca degli oggetti in sequestro ad eccezione di quelli riconosciuti come appartenenti a terzi estranei e condannava i predetti, in solido, in favore delle costituite parti civili al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede ed alla refusione delle spese di giudizio dalle stesse sostenute.

Nel giudizio di Appello attivato sul gravame proposto dagli imputati che contestavano entrambi la condanna loro inflitta con riferimento ad ogni statuizione adottata e lamentando, inoltre, il Paci carenza dell'istruzione cui era possibile ovviare mediante rinnovazione del dibattimento, la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta emetteva in relazione a dette richieste le ordinanze 17 dicembre 1993 e 9 marzo 1994. In particolare con la prima or-

fiesta del giudice Livatino e nelle immediate vicinanze, con contestuale nomina di perito anche per la redazione di cartografia;
- ordinava perizia balistica sugli oggetti in sequestro allo scopo di accertare, in particolare, la quantità e la qualità delle armi usate per l'esecuzione dell'omicidio;
- ordinava il riesame di Schembri Gioacchino, con specifico riferimento alle omissioni ed alle reticenze rilevabili nelle dichiarazioni rese dal predetto nel giudizio di primo grado ed, a sensi dell'art. 195 C.P.P. (in relazione a quanto riferito in Germania dal teste Herta Kremmer e dallo Schembri), di Puzzangaro Gaetano e di Benvenuto Giuseppe Croce, con facoltà per ognuno di essi di nominare e di farsi assistere da difensore se imputato in altri processi per fatti inerenti o connessi con quelli oggetto del processo in corso;
- invitava il P.M. a dichiarare se le parti coperte da "omissis" dei verbali di dichiarazioni del suddetto Schembri riguardavano notizie estranee ai fatti oggetto del processo in corso o ad esso attinenti; "completando, in quest'ultimo caso, le dichiarazioni stesse ai fini dell'esercizio del diritto di difesa delle altre parti e depositando le stesse nel fascicolo del P.M.";
- rigettava ogni altra richiesta avanzata dalla difesa degli imputati ed, in particolare, quella di esperimento giudiziale e di perizia ad esso connessa al fine di dimostrare l'impossibilità per il teste Nava di percepire quanto riferito (con indicazione di ben 31 particolari) nel brevissimo tempo a sua disposi-

[illegible]

zione durante il ~~xxx~~ passaggio con la Lancia Thema sulla statale n. 640 nel luogo del delitto alla velocità dallo stesso indicata in 40 km/h ed, inoltre, di provare l'impossibilità di scorgere, anche per la presenza sulla strada dell'auto del magistrato ucciso, uno degli assassini che scavalcava il "guardrail" e, più in basso sulla scarpata la camicietta azzurra indossata dal giudice Livatino in fuga.

Con la successiva ordinanza del 9 marzo 1994 la Corte rigettava le istanze avanzate dalla difesa di riaudizione dei collaboranti Sciembri e Benvenuto perché fossero loro poste le contestazioni sul contenuto delle loro dichiarazioni circa il numero e le indicazioni relative agli esecutori dell'omicidio da formularsi sulla base di quanto dichiarato all'udienza del 25 febbraio 1994 dal maresciallo Facchino, dalla guardia giurata Vinti e dall'ispettore Principe, uditi come testi.

Espletate tutte le attività istruttorie disposte ed ammesse, la Corte, con sentenza 13 aprile 1994, confermava l'impugnata sentenza, condannando gli imputati in solido al rimborso in favore delle parti civili delle spese di giudizio.

La Corte ha strutturato la motivazione dell'impugnata sentenza, nella parte più specificamente concernente il merito della adottata decisione, sulla base di una serie di concatenate e progressive argomentazioni, di cui alcune anticipate nella ordinanza 17 dicembre 1993, con le quali, affrontando le principali tematiche poste dal processo, ha ritenuto di poter condi-

videre le conclusioni alle quali erano affrodati i primi giudici.
In effetti, dopo aver operato una minuziosa ricostruzione della vicenda, intesa soprattutto nei suoi aspetti dinamici, ha proceduto alla valutazione analitica delle risultanze processuali acquisite anche a seguito della disposta rinnovazione del dibattimento ritenendo di poter riconfermare gli attuali imputati nel ruolo di fuoco che aveva proceduto al massacro del giudice Livatino e di poter ne, quindi, confermare la penale responsabilità in ordine a tutti i reati loro ascritti, di cui quello di omicidio avrebbe rappresentato, secondo l'ottica dei giudici di Appello, uno dei reati mezzo con cui sarebbero state realizzate finalità proprie dell'associazione criminale alla quale i predetti dovevano considerarsi partecipi.
In particolare, la Corte, dopo aver precisato che il giudice Livatino quando aveva cercato di sfuggire ai suoi assalitori guadagnando la campagna era fisicamente investito e tutti al più ferito solo di striscio" a seguito delle fucilate sparate contro la sua auto e che nel corso del suo disperato tentativo di fuga aveva per almeno tre volte cambiato direzione come risultava da obiettivi elementi di riscontro disseminati in loco, assumeva che gli esecutori materiali dell'omicidio erano stati sicuramente più di tre, come affermato, invece, dalla difesa del Pace.
Che aveva fatto riferimento alle dichiarazioni rese dal

pastore Gaetano Marchica, il quale aveva visto fuggire dal luogo del delitto un solo uomo a bordo di una moto e una "Fiat Uno" bianca, di cui non era stato in grado di scorgere gli occupanti e dalla guardia privata Antonio Vitti di scorta su di un furgone portavalori, che sulla statale n. 122 aveva incrociato un'auto di quel tipo verso le ore 8.50 con due persone a bordo, di cui quella seduta sul sedile anteriore di destra impegnata a trattenere con le mani il relativo sportello. È, cioè, testi inammissibili che, secondo la Corte, non potevano considerarsi concludenti ai fini del giudizio sul punto, per l'incompatibilità delle dichiarazioni rese dal primo e riferendosi, evidentemente, il secondo ad altro veicolo, come poteva desumersi da una serie di significativi elementi di prova. Più, in particolare, dall'ora e dal luogo dell'incontro tra i due veicoli, avvenuto quando l'aggressione al giudice Livatino era presumibilmente ancora in corso e su di una strada (la n. 122 Agrigento-Favara-Canicattì) diversa dalla statale 640 sebbene in questa si innesta e da questa si distacchi; dalle stesse iniziali modalità dell'aggressione, per cui i colpi di fucile esplosi dall'interno della Fiat Uno contro la "vittima" del giudice Livatino non potevano essere stati sparati dal conducente dell'auto, perché in movimento; dal tipo dei proiettili reperiti all'interno della suindicata vettura e lungo il percorso seguito dagli assassini al

l'inseguimento del Giudice Livatino; dal fatto che i due
occupanti della moto vista dal Nava certamente non por-
tavano dei fucili non potendoli occultare sulla persona
e dalla circostanza che la Fiat Uno, poi incendiata, presen-
tava le chiusure degli sportelli del tutto integre. Sicché il
gruppo degli assassini incaricati del misfatto non poteva
essere inferiore a quattro anche, se più verosimilmente, do-
veva ritenersi composto da cinque o sei uomini.
Conseguentemente la Corte escludeva anche la tesi soste-
nuta dalla difesa per cui l'Amico e il Pace sarebbero stati
indicati in luogo ed a copertura degli effettivi responsabili
dai collaboranti Schembri e Benvenuto, incentrata, ap-
punto, sull'anzidetto, più limitato numero di partecipanti
e sulla contestazione di quanto affermato a carico degli
imputati dai predetti e dal Nava. Di cui, a smentita del-
l'accusa di protagonismo e di inattendibilità formulata
nei suoi confronti dalla difesa, ne rivendicava la posizione
di neutralità verso tutte le parti, e la assoluta indipendenza
rispetto agli inquirenti e la totale affidabilità di quanto dichiarato.
Mentre riteneva infatti la sostanziale irrilevanza della imprecisa
indicazione fornita dal Nava in sede di individuazione su
base fotografica dell'Amico, avendo il predetto espresso in termi-
ni di estrema cautela una mera probabilità, spontaneamente
ed immediatamente corretta poche ore dopo, quando, in Germa-
nia, aveva avuto visione diretta ~~[illegible]~~ dell'imputato,

assumeva la Corte che tutte le altre indicazioni fornite dal teste, che la difesa aveva contestato sottenendo l'impossibilità di vedere in un istante quanto dallo stesso riferito, avevano, invece, trovato ampio riscontro nella effettuata ispezione dei luoghi, negli espletati accertamenti peritali e nell'esito delle eseguite ricognizioni, nonché confermate, direttamente o indirettamente nelle deposizioni dei testi e nelle dichiarazioni dei collaboranti, meramente occasionali nel presente processo, come lo Schembri ed il Benvenuto - la cui sostanziale credibilità trovava conferma, quanto allo Schembri (che solo nel giudizio di appello aveva indicato anche il Pace e l'Amico come partecipi, unitamente al già indicato Puggangano, dell'omicidio) nelle comprovate, decisive ragioni (intimidazioni molteplici) che lo avevano indotto nel giudizio di primo grado a tacere i nomi dei predetti mafiosi e, quanto al Benvenuto (che esplicitamente aveva chiamato in causa l'Amico e il Pace indicandoli con Avarello Gianmarco tra gli esecutori dell'omicidio, alla cui progettazione non era rimasto estraneo) nella sostanziale ammissione di responsabilità fatta dal predetto e nella sollecitazione a dire la verità correlata alla possibile revoca dei benefici già ottenuti come collaborante a sensi dell'art. 8 L.n. 203/1991 -

Che, anzi, proprio la eterogeneità della provenienza delle persone suddette, le cui dichiarazioni convergevano in

un risultato unitario per cui esse si risentivano a vicenda, davano luogo ad una sinergia probatoria dei fatti e delle responsabilità che corroborava l'attendibilità di ognuna di esse. Riteneva, pertanto, la Corte che il Pace e l'Amico, in qualità di componenti (insieme al Pappalardo, al Benvenuto e ad altri) del "gruppo di fuoco" o del "braccio armato" della cosca di Palma di Montechiaro, chiamati affettuosamente dalla fidanzata con cui vivevano agiatezza senza accendere ad alcun lavoro o quanto meno ad alcuna stabile attività lavorativa (secondo quanto riferito dai testi Mangonello, Amas e Tegtmeyer) erano calati in Sicilia per partecipare all'omicidio del giudice Livatino, organizzato dalla cosca mafiosa e da quella dei Carricatti, collaborando, poi, alla spietata esecuzione della condanna a morte decretata contro il magistrato unitamente ad altri sei criminali suddetti, uccisi materialmente nel corso del processo, nei confronti dei quali erano in via di espletamento, nella completezza della giurisdizione, le necessarie verifiche.

A nulla rilevando le giustificazioni prospettate dagli imputati, che si erano professati innocenti, non avendo trovato l'assunto difensivo del Pace, cui si era successivamente adeguato l'Amico, di essersi trattenuto a Monaco per alcuni giorni e, cioè, dal 16 al 26 settembre 1990 il benché minimo riscontro oggettivo e neppure adeguata conferma nelle testimonianze all'uopo raccolte non aven-

do potuto Christiane Anas, all'epoca intima frequentatrice dell'Amico e neppure Salvatore Amico (padre di Paolo) e Recalbuto Giuseppe (dai quali era stata curata una pratica automobilistica su incarico del Giovane) in nessun modo garantire che le telefonate fatte loro dall'imputato in quello stesso giorno provenissero realmente dalla Germania ed, in particolare, da Monaco di Baviera.

Quanto al movente, lo individuava la Corte nell'intento di eliminare un Giudice che - come Rosario Livatino - perseguiva le cosche mafiose impedendone l'attività criminale e più specificamente, secondo le precise rivelazioni del Benvenuto - nello scopo perseguito dai gruppi emergenti di Palma di Montechiaro e di Canicattì di eliminare gli ostacoli validi e di intimidire con la ferocia dell'esempio fornito qualsiasi altro soggetto che si fosse opposto alla realizzazione nell'agrigentino di un oligopolio criminale mafioso -

Avverso la sentenza di appello e contro le ordinanze pronunciate dalla Corte nel relativo Giudizio proponeva ricorso per cassazione il Pace il cui difensore denunciava:

1. violazione dell'art. 606, lett. B - D - E C.P.P. con riferimento agli artt. 218 e 219 C.P.P. per aver la Corte con la ordinanza 17 dicembre 1993, con la quale era stata rigettata la richiesta di esperimento giudiziale sul luogo del delitto omesso di assumere prova decisiva indicata a discarico su fatti costituenti oggetto delle pro-

ve a carico e, cioè, "di un mezzo di prova assolutamente necessario al fine di dimostrare in modo troncante la totale inattendibilità del Nava". Rilevava al riguardo il reclamante che la motivazione doveva considerarsi erronea in fatto e in diritto. In quanto la Corte aveva mal interpretato la formula dell'art. 218 C.P.P. laddove aveva affermato che l'esperimento giudiziale poteva essere disposto solo quando è possibile ricostruire il fatto nelle condizioni in cui si afferma o si ritiene essere avvenuto, consistendo, invece, l'esperimento giudiziale, secondo il succitato disposto normativo, nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso. Mentre contrariamente a quanto affermato dalla Corte doveva ritenersi la sussistenza a disposizione del giudice di alcuni dei dati necessari per effettuare il richiesto esperimento ed, in particolare, di quello concernente la velocità di marcia dell'auto del Nava (dallo stesso indicata in circa 40 Km/h) e, quindi, del tempo dal predetto avuto a disposizione per notare la scena, poi, descritta con inammissibile abbondanza di dettagli;

2. violazione dell'art. 606, lett. E, C.P.P. con riferimento alla ordinanza 9 marzo 1994, con la quale la Corte aveva immotivatamente rigettato la riaudizione dei collaboranti Scrimbi e Benvenuto per contestare loro quanto pre-

tisato nella udienza del 25 febbraio 1994 in contrasto con le dichiarazioni in precedenza rese dallo Schembri e dai testi maresciallo Sorcolino, metronotte Vinti ed ispettore Principe circa il numero degli esecutori dell'omicidio del giudice Livatino e per accertare i motivi "per cui si erano indotti a rendere dichiarazioni non conformi al vero" - In quanto, mentre secondo le indicazioni dei suindicati testi, gli assassini erano stati in tutto tre, tale numero ascendeva a cinque o sei secondo le dichiarazioni dello Schembri o almeno a quattro in base alle affermazioni del Benvenuto.
Censurava, inoltre, il difensore la Corte che aveva disatteso anche la richiesta di audizione del maresciallo Cordello Carmelo dei carabinieri di Canicattì, che avrebbe dovuto riferire in ordine al preteso incontro dello stesso con il Pizzarigaso ed altre persone alla stazione di Canicattì, che secondo lo Schembri sarebbe avvenuto nel mese di settembre 1990 mentre si era, in realtà, verificato nel mese di gennaio del 1990;
3 - violazione dell'art. 606, lett. B e D, C.P.P.:
A) per mancanza e manifesta illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza in ordine alla confermata responsabilità del Pace, identificato da parte del Nava in base a mere sensazioni avvertite in fermania al momento della visione diretta dell'imputato senza tener conto della errata identificazione fotografica eseguita dal predetto alle ore 22 e 35 del 21 settembre 1990 negli uffici della Questura di Agrigen-

to, allorquando aveva ignorato le fotosegnaletiche del Pace ed erroneamente ravvisato in quelle dell'Amico rassomiglianze con il "Killer" armato visto sulla statale n. 640, mentre, poi, lo stesso Nava aveva riconosciuto alla udienza del 7 aprile 1994 il Pace proprio in quelle fotografie, considerate, a suo tempo, dirilevanti. E ciò, a tacere della evidente nullità della ricognizione eseguita a Colonia dal Nava il 5 ottobre 1990 per violazione degli artt. 213 e segg. C.P.P. e della assoluta inattendibilità di quella successivamente effettuata dal predetto in persona dell'imputato nel carcere di Sollicciano in sede di incidente probatorio il 5 marzo 1991, nonché delle dichiarazioni rese dal teste Kschinna, che pur parlando con il Puzzangaro della vicenda nulla aveva saputo dire a proposito del Pace e dell'Amico;

B) per mancanza e contraddittorietà della motivazione circa le dichiarazioni rese dai "pentiti" Schembri e Benvenuto con particolare riferimento al numero degli esecutori materiali dell'omicidio, indicato secondo quanto dichiarato dai predetti in numero di 4-o-5 ovvero di 5-o-6, quando, invece, nel corso dell'istruttoria dibattimentale era stata acquisita la prova certa che gli assassini erano stati soltanto tre. Come, infatti, risultava dalle contraddittorie dichiarazioni fatte dai collaboranti, falsamente mendaci sul punto e dalle precise dichiarazioni rese dai già menzionati testi Jacolino e dal pastore Marchica, pure sentito in giudizio-

Bd[illegible]

c) per contraddittorietà della motivazione circa l'alibi prodotto dal Pace (di essersi trovato a Monaco con l'Amico al momento del fatto) da nessuno smentito ma che, anzi, aveva trovato sostanziale conferma nelle dichiarazioni dei testi Tegtmeyer e Manganello mentre il comportamento tenuto dal Pace in occasione della perquisizione effettuata dalla polizia tedesca nella stanza occupata nell'albergo-ristorante "ai Tulli" di Leverkusen, quando il predetto si era presentato agli agenti, realizzava una situazione inoppugnabile in suo favore che la Corte aveva, invece, del tutto ignorato. Non diversamente dalla comprovata prevenzione nell'indirizzo delle indagini contro gli imputati, desumibile dalla richiesta dell'atto di soggiorno in Germania dell'Amico, smentita dalla polizia italiana a quella tedesca nella mattina del 21 settembre 1990, prima ancora della ricognizione fotografica del predetto effettuata dal Nava alle ore 22.35 dello stesso giorno.

Ricorreva per Cassazione anche l'Amico, il cui difensore denunciava la manifesta illogicità della motivazione circa la confermata responsabilità dell'imputato ~~responsabile~~ tenuto conto che la Corte, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, non avrebbe potuto fare affidamento sulle dichiarazioni rese dal Nava le quali, infatti, dopo aver identificato l'Amico nelle foto mostrategli dalla polizia la sera del 21 settembre 1990 con il "killer" visto con la pistola in pugno, costui introducendolo nel processo, aveva poi escluso tale corrispondenza a Colonia negli uffici della polizia, ravvisandolo, infine, nel carcere di Sollicciano in base all'irrituale ~~riconoscimento~~ "delle

schiene e dei caschi" in quello notato, invece, con il casco da motoci-
clista in testa in atteggiamento di attesa. Mentre avrebbe dovuto
registrare la totale mancanza di prove circa l'asserita presenza del-
l'Amico in Sicilia la mattina del 21 settembre 1990 sulla base di
tre concordanti "fonti" di prova, quali le testimonianze rese da
Christine Amas, da Salvatore Amico e da Giuseffe Recalbuto,
che avevano riferito delle telefonate ricevute il 20 settembre 1990
a seguito delle chiamate fatte dall'Amico, che aveva sempre fre-
citato di trovarsi in Germania. Laddove doveva considerarsi in-
controvertito il rilievo formulato dai giudici di merito che, co-
munque, le telefonate non garantivano il luogo di ricezione e
provenienza. Perché, altrimenti, resterebbe inspiegato il motivo
per cui l'Amico avrebbe artificiosamente indicato di telefona-
re da Monaco per poi, non giovarsene al momento di giustifi-
carsi in sede di interrogatorio".
Rilevava, inoltre, il difensore la illogicità della affermazione
contenuta in sentenza, per cui "la mancata indicazione con-
trollabile della sua presenza in Germania attorno al 21 set-
tembre 1990 equivaleva a prova indotta ed indiretta della effica-
ce della presenza dell'Amico in Sicilia", in quanto da tale omissione
erano "formulabili ipotesi di spiegazioni alternative già esposte
nei motivi di appello, nessuna presa in considerazione dalla Corte".
Quanto alle dichiarazioni rese nel corso del processo dai
C.T. "feritori, ai quali la Corte aveva incautamente ri-
conosciuto valenza probatoria, era sufficiente ricordare

per rilevarne l'infondatezza, il contrasto esistente tra quelle rese dallo Schembri nel giudizio di primo grado ed in quello di appello a proposito della ritrattazione dell'amico da parte del Buzzanca, prima negata e poi ammessa dal dichiarante ed il palese interesse del Benvenuto a coinvolgere l'Amico per scagionare se stesso e la sua posizione, talmente compromessi da essere stato in altro e separato processo rinviato a giudizio, quale coesecutore materiale dell'omicidio del giudice Livatino.

Rilevava, infine, il difensore come la Corte avesse omesso di confrontare le dichiarazioni dei testi Anas, Nava, Salvatore Amico e Recalbuto con quelle rese dai suindicati collaboranti e, cioè, di procedere ad una operazione che avrebbe evidenziato "a dir poco il sostanziale equilibrio affiorante dal confronto", pretendendo, invece, di far valere "una sua opzione di opinione per uno dei due gruppi senza motivare sui fatti e le circostanze che giustificherebbero il prevalere di uno sull'altro".

L'impugnata sentenza per l'ampiezza e la completezza dell'indagine di cui si sostanzia, per l'approfondita e puntigliosa analisi di tutte le risultanze acquisite anche a seguito della disposta rinnovazione del dibattimento, per la coerenza e la razionalità delle conclusioni cui è pervenuta in ordine alle molteplici questioni poste dal processo di pri-

trae a tutte le censure dedotte dalla difesa con motivi formula-
ti, talvolta, al limite delle' inammissibilità e, talaltra, realmente
inammissibili. Come è dato rilevare a proposito della asse-
rita nullità "della c.d. ricognizione eseguita a Colonia la
sera del 5 ottobre 1990 per violazione dell'art. 213 C.P.P." o della
pretesa "inattendibilità" della successiva ricognizione av-
venuta presso il Carcere di Sollicciano in sede di incidente
probatorio il 5 marzo 1991 (cfr. motivo 3.° ricorso Pace) che la di-
fesa dell'imputato Pace si è limitata ad enunciare senza
minimamente indicare le ragioni in fatto e in diritto che
l'autorizzavano a dissentire da quanto motivatamen-
te ritenuto e correttamente deciso dalla Corte (cfr. ff. 112, 131
e sgg. Sentenza Appello). La difesa ha escluso con riferimento
anche alla Convenzione Europea di assistenza giudiziaria
del 1959 (ratificata con la L. n. 215/1961) ed all'ampio ventaglio
della richiesta di rogatoria avanzata dal P.M. di Catania-
detta all'Autorità straniera la nullità e, comunque, la
inutilizzabilità degli atti compiuti a Colonia che la Corte, ha
quanto qui interessa, non ha mai ricondotto nella previsio-
ne dell'art. 213 C.P.P. Mentre ha rilevato la insussistenza del-
le nullità per omesso avviamento di ordine alla ricogni-
zione effettuata nel Carcere di Sollicciano dal Nara, cor-
rettamente richiamandosi al principio della tassatività
delle cause di nullità enunciato nell'art. 177 C.P.P. e, co-
munque, a quelli regolatori delle nullità relative fissati

dagli artt. 182 e 183 C.P.P. - Donde l'impossibilità di riesaminare l'eccepita nullità, anche a volerne ammettere in via di mera ipotesi la configurazione, non rientrando la stessa nel novero delle nullità assolute previste dall'art. 179 C.P.P.
Ma procedendo alla disamina degli interposti ricorsi ritiene il Collegio l'infondatezza dei motivi formulati dalla difesa del Pace avverso le ordinanze 17 dicembre 1993 e gennaio 1994, specificamente impugnate dal ricorrente, che coinvolgono, in una valutazione complessivamente negativa e di comune interesse per entrambi gli imputati, la statuizione di merito concernente la confermata responsabilità dei prevetti. Trattasi di indagine da condurre in via necessariamente preliminare riferendosi la stessa, soprattutto per quel che attiene alla denegata assunzione dell'esperimento giudiziale, alla completezza della prova. Effettanto di una indagine finalizzata all'accertamento di eventuali menomazioni del diritto degli imputati di difendersi, appunto, provando la asserita infondatezza di quanto contro di loro dedotto attraverso le indicazioni del teste Nava, che dell'intero processo costituiscono certamente un elemento fondamentale e che ~~difensivo~~, entrambe le difese hanno attaccato cercando di vanificarne il contenuto -
Orbene l'esperimento giudiziale, che nell'attuale Codice di Procedura Penale ha una collocazione autonoma nel capitolo de-

dicato ai mezzi di prova tipici rispetto a quanto previsto in quello previgente ove veniva disciplinato unitamente alle ispezioni giudiziali, consiste, come pacificamente definito in dottrina, "nel controllo sperimentale mediante riproduzione del modo come, secondo la descrizione dell'imputato o di altri o la supposizione del magistrato, è avvenuto un fatto relativo alla imputazione (esecuzione del reato o di una sua parte ovvero di una circostanza) o relativo alla prova (possibilità che un testimone abbia veduto commettere il reato in determinate condizioni di tempo o di luogo)". Per cui/ ~~Sicché~~ esso va disposto solo quando sia possibile riprodurre sperimentalmente il fatto nelle condizioni nelle quali si afferma o si ritiene essere avvenuto, così come correttamente ~~affermato~~ ribadito, in coerenza a quanto già ritenuto da questa Suprema Corte (cfr. Sez. II, 10.5.1984, Cusato) dai giudici di Appello, che, nell'impostare il problema, si sono rappresentati tale esigenza ricollegandola alla stregua di una condizione essenziale, la cui mancanza renderebbe, infatti, del tutto inutile se non addirittura fuorviante ai fini del giudizio l'effettuata ventila. Sicché risulta correttamente inteso l'inciso "per quanto è possibile" inserito nel ~~Secondo~~ comma dell'art. 218 C.P.P., che riproduce nella sua integralità la formula adottata nell'art. 312, 2° c., del previgente Codice di rito penale, in quanto con esso si rappresenta la stessa ragion d'essere

l'attuarlo la massima cautela. Sinuamente avvertita nella
specie dalla Corte di merito, che contrariamente al superficiale
assunto del deducente, ha registrato la sussistenza di una
condizione di obiettiva incertezza sulla base di sintomatici
dati di valutazione, quale la generica indicazione della ve-
locità dell'auto del Nava, che solo ad una approssimativa
lettura delle di lui dichiarazioni, può ritenersi determinata
in un valore costante, essendosi, invece, il predetto richia-
mato ad una media calcolata in relazione al viaggio
inteso nella sua interezza. Donde l'impossibilità di stabi-
lire con esattezza la velocità di marcia osservata dal Na-
va nel tratto di strada che qui interessa, isolandola dalla
media dichiarata, tanto più che il predetto in quel momen-
to non l'aveva di certo verificata "neanche con uno sguar-
do al tachimetro, perchè intento a guardare - come pun-
tualmente precisato in sentenza - quanto avveniva sul-
la strada, senza neppure rendersi conto delle effettive
drammatiche connotazioni della vicenda. Inizialmen-
te scambiata per un incidente stradale, effettuato
per un evento che, come è dato di comune esperienza,
induce l'occasionale spettatore che si trovi alla guida
di un veicolo a rallentamenti piuttosto che ad accelera-
zioni. Una velocità non calcolabile con la necessaria preci-
sione per costituire utile dato di riferimento ai fini di
cui all'art. 218 C.P.P. in considerazione anche dello sviluppo-

po altiplanimetrico molto vario della statale n. 640 e di quello segnatamente curvilineo della strada stessa prima dell'imbocco del tratto rettilineo in cui era stata compiuta l'aggressione, che ha certamente imposto una modulazione della velocità di marcia da parte del Nava, costretto ad adeguarla alle caratteristiche della strada da percorrere anche in funzione del precario assetto della sua vettura. Sicchè, a ragione, è stata esclusa dalla Corte la possibilità di disporre il richiesto esperimento giudiziale, alla cui effettuazione si opponeva, inoltre, la indisponibilità di ulteriori elementi necessari al fine della riproduzione sperimentale del fatto, sconoscendosi la velocità di movimento dell'uomo armato che scavalcava il guard-rail e non risultando apprezzati con assoluta esattezza i tempi di percezione del Nava, che di per sé, costituiscono valore non uniforme per tutti gli individui concorrendo per la loro eventuale determinazione una pluralità di variabili.

Ma come giustamente rilevato dalla Corte, con motivazione che va senz'altro condivisa perchè fondata in fatto e in diritto, all'ineludibile quesito di fondo concernente la possibilità per il Nava di percepire dettagliatamente la scena poi descritta alla polizia, era possibile dare esauriente risposta con mezzi diversi dall'esperimento giudiziale obiettivamente non praticabile nella specie, potendo fornire lo stesso, se espletato nelle suddescritte condizioni, solo "dati inesat-

ti con mera apparenza di precisione tecnica". E, cioè, ricorren-
do ad altri più affidabili mezzi di prova quali, appunto, la ispezio-
ne dei luoghi e la perizia. Effettuato i mezzi che lo stesso legisla-
tore del 1930 considerava valide alternative all'esperimento
giudiziale, come esplicitamente riconosciuto nella summen-
zionata relazione al progetto preliminare.
Donde l'inconsistenza dell'accusa formulata dalla
difesa del Pace di aver la Corte, in effetti, ignorato il problema
lasciandolo sostanzialmente insoluto o, peggio, affidando
ne la soluzione a mere congetture o ad astratte ricostruzio-
ni del fatto, in quanto con i mezzi di prova in concreto ese-
riti è stata acquisita una massa di dati certi e verificati
che, interpretati in forza di dati di comune esperienza, han-
no consentito di ritenere come "largamente possibile
che il Nava abbia visto quanto ha narrato".
Va, poi, aggiunto, come già ritenuto da questa Suprema
Corte, seppur in una remota decisione ma in assoluta
coerenza allo spirito ed alle finalità della normativa in
oggetto, che se anche l'ispezione dei luoghi "è atto statico,
diretto" ad accertare lo stato delle cose senza mettere in
movimento cose o persone", mentre "l'esperimento giudi-
ziale è atto dinamico, che importa la riproduzione di un
fatto o di un fenomeno" deve considerarsi "sostan-
zialmente atto di esperimento giudiziale quello con
cui il giudice procede - come qui avvenuto - ad ispezione

dei luoghi per accertare mediante opportune verifiche e controlli se un fatto possa essere avvenuto nei modi descrittivi testi" (cfr. Cass. 8.7.1932).

Quindi, anche sotto tale profilo la statuizione di rigetto della richiesta di esperimento giudiziale risulta censurabile non avendo rispettato alcuna menomazione dei diritti di difesa dell'imputato Pace, che ha potuto, invece, esercitarli con piena facoltà di contenuto nell'ambito del giudizio di appello caratterizzato, peraltro, dalla rinnovazione del dibattimento, disposta con responsabile larghezza dalla Corte proprio per approfondire ogni questione e dare così sfogo a quanto legittimamente richiesto dalla difesa. Con esclusione solo di ciò che risultava inutile e fuorviante in base ad una motivata valutazione del materiale probatorio in atti, che, tenendo conto (come richiesto dall'art. 603 C.P.P. a proposito della rinnovazione del dibattimento) proprio della eccezionalità dell'istituto, doveva essere ristretta a ciò che risultava effettivamente necessario e possibile ai fini del giudizio.

Il che consente anche di escludere la denunciata violazione dell'art. 606, lett. d, C.P.P., che prevede una sorta di "error in procedendo" ravvisabile solo quando la prova richiesta e non ammessa confrontata con le argomentazioni formulate in motivazione a sostegno ed illustrazione della sentenza risulti tale che, se esperita, avrebbe

le potuto sicuramente determinare una diversa decisione.
Sicché la valutazione in ordine alla decisività della prova
deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla
parte istante siano tali da inficiare le ragioni poste a base
del convincimento del Giudice. Donde la ~~[illegible]~~ neces-
saria sussistenza di una situazione di certezza che non è
dato ravvisare nella specie correlandosi la suindicata ri-
chiesta alle mere opinioni ed alle generiche aspettative del
richiedente, che, infatti, nell'esprimerle, si è limitato alla sem-
plice contestazione delle valutazioni effettuate dalla Corte
al riguardo, effettanto, a deduzioni che, all'esito della rin-
novata istruzione dibattimentale, sono state categorica-
mente smentite.
A non diverse conclusioni deve pervenirsi in ordine al-
le censure formulate dalla difesa del ricorrente Pace, per-
altro in termini di evidente genericità, contro l'ordinan-
za del 9 marzo 1994 con la quale la Corte ha rigettato
le istanze di riaudizione dei collaboranti Schembri e
Benvenuto avanzate al fine di contestarne le dichiara-
zioni circa il numero e le indicazioni relative agli ese-
cutori dell'omicidio del Giudice Livatino alla luce del-
le acquisizioni probatorie della udienza del 25 febbraio
1994", concernenti "le dichiarazioni del maresciallo
Iacoviello, del metronotte Vinti e dell'ispettore Principe
e, quindi, per far precisare dai predetti i motivi che li

[illegible]

avevano indotti a rendere dichiarazioni non conformi al Vero".

Ed, infatti, risulta ampiamente giustificata la censurata statuizione di rigetto ove si consideri che la Corte, proprio con riferimento alla succitata ordinanza che definiva "ininfluenti e di incerto contenuto" le prove richieste, ha dimostrato la massima rilevanza ai fini del giudizio delle "acquisizioni" suddette. Se quanto il Vinti doveva aver necessariamente visto un'auto diversa da quella usata dagli assassini in fuga, come risultava da una serie di convergenti risultanze analiticamente considerate, di cui in precedenza è stata fatta menzione; il maresciallo Iacoviello si era limitato ad informare gli inquirenti di quanto appreso dal Vinti, nulla sapendo di scienza propria, mentre l'ispettore Principe, nel descrivere la condizione della Fiat Uno incendiata dai malviventi nei pressi del "bevaio Petrusa" in contrada Gasena, aveva solo precisato che l'auto presentava una ammaccatura a carico dello sportello anteriore di destra, effettanto, ma danno talmente leggero che, di per sé, non avrebbe potuto impedirne la chiusura, tanto che l'auto era stata trovata con gli sportelli chiusi.

Sicchè la Corte nulla di nuovo o di diverso avrebbe potuto o dovuto contestare allo Scrimbi o al Benvenuto in ordine al numero dei malviventi che avevano pre-

to parte al mortale aggiunto non risultando in alcun modo accreditata la tesi difensiva che limitava a tre soli uomini il gruppo di fuoco infierito nella efferata eliminazione del giovane magistrato.

Mentre del tutto immotivata risulta la ulteriore doglianza avanzata dalla difesa circa la non audizione del maresciallo dei Carabinieri Condello, che avrebbe dovuto riferire di aver incontrato il Pace, l'Amico ed il Puzzangaro nel gennaio e non nel settembre del 1990 "come falsamente dichiarato dai pentiti", non potendo quell'incontro escludere altri, tanto più che secondo il Benvenuto neppure si sarebbe trattato di un sottufficiale dell'Arma ma di un graduato della polizia mentre lo Schembri ha fatto riferimento ad un semplice carabiniere che i malviventi avrebbero evitato di incontrare nella stazione ferroviaria di Canicattì dopo averlo tempestivamente avvistato, avendo lo stesso prestato servizio a Palma di Montechiaro ed essendo, quindi, in grado di riconoscere quanto meno il Pace.

Va aggiunto a riscontro della fondatezza della statuizione di rigetto che la Corte osservando in regime di dibattimento parzialmente rinnovato avrebbe dovuto ammettere soltanto prove assolutamente e comprovatamente indispensabili per la decisione e non certo quelle che già risultavano di nessuna ~~[illegible]~~ o, quanto meno, di

Annullerebbe

dubbia rilevanza ai fini del giudizio -
Ma come già precisato neppure le censure dedotte dalla difesa del ricorrente Pace nei motivi più specificamente concernenti il merito dell'impugnata decisione risultano fondate non ricorrendo le violazioni di legge ed i vizi di motivazione all'uopo denunciati. Al riguardo, non può che escludersi un riesame in punto di fatto delle singole risultanze processuali che secondo la Corte suffragano l'accusa formulata a carico del predetto e del coimputato, cui sono sostanzialmente finalizzate le deduzioni critiche del ricorrente, essendo sottratti al sindacato di ~~legittimità~~ questo giudice di legittimità alla stregua della normativa richiamata gli accertamenti e le valutazioni cui il giudice di merito sia pervenuto all'esito della verifica di tutto il materiale probatorio acquisito e sottoposto, come è dato riscontrare nella specie, da motivazione esente da errori logico-giuridici. Siccome sono inammissibili nel presente giudizio le censure di illogicità e di mancanza di motivazione, pure formulate nell'interposto gravame, sol perché le argomentazioni e le valutazioni dedotte nella sentenza di merito a fondamento della adottata statuizione contrastino con l'assunto difensivo che prospetta una diversa ricostruzione o un divergente apprezzamento dei fatti, in quanto tra i motivi deducibili in sede di legittimità non possono rientrare le enunciate censure, fondate,

affinato, su dette personali prospettazioni del deducente, in contrasto con quanto ritenuto dal giudice di merito. Dovendo, infatti, quello di legittimità contenere il suo intervento, conformemente alle sue competenze istituzionali, al controllo estrinseco della coerenza, della congruità e della correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento impugnato. Dal cui testo, a norma dell'art. 606, c. 1° lett. E, C.P.P., erroneamente richiamato dal ricorrente, devono risultare le suddette carenze nelle quali si sostanziano i corrispondenti vizi apprezzabili nel giudizio di Cassazione.

Orbene tutte le argomentazioni formulate nel ricorso del Pace contro le dichiarazioni rese ed i riconoscimenti effettuati dal Nava nell'arco dell'intero giudizio non possono trovare accoglimento in questa sede non ravvisandosi i vizi di motivazione e le violazioni di legge ipotizzati dal ricorrente a carico dell'impugnata sentenza, nella quale la condotta tenuta dal Nava in tutte le manifestazioni in cui la stessa si è estrinsecata risulta attentamente verificata sia sul piano formale della conformità a legge che su quello sostanziale della coerenza al reale svolgimento dei fatti, tricchè, a ragione, ne è stata ritenuta la valenza sul piano probatorio ai fini dell'accertamento della verità. In effetti con i suddetti motivi, con i quali nulla di nuovo o di diverso è stato

denunciato rispetto a quanto proposto in appello (il che conferisce un'innegabile connotazione di riservatezza al ricorso sotto la sfera della genericità dei motivi per reiterazione degli stessi) si è rimproverato alla Corte di merito di aver accettato come prova le "sensazioni" avvertite dal Nava all'improvvisa ed imprevista visione dei Pace nei locali della polizia di Colonia, dopo aver ignorato "la errata ricognizione fotografica eseguita dal predetto la sera del 21 settembre 1990 alle ore 22 e 30 presso gli uffici della Questura di Agrigento, là dove il teste affermò di riconoscere «con maggiore somiglianza» Paolo Amico quale killer con la pistola in pugno nell'atto di scavalcare il guard-rail, senza nemmeno soffermarsi sulle chiare foto segnaletiche di Pace Domenico". Una tale proposizione critica risulta erroneamente formulata sin nella sua stessa impostazione in quanto la rivendicata identificazione fotografica è stata presentata dalla difesa in termini di sostanziale certezza, come, cioè, l'espressione di un confronto e di una maturata convinzione da parte del Nava, che, in realtà, non trovano riscontro in quanto realmente il predetto (Quando) ebbe a dichiarare quella sera (dopo) aver visionato talune fotosegnaletiche di alcuni pregiudicati della zona, tra cui quella dell'Amico e tre fotografie riproducenti scene di vita di relazione in cui compariva anche l'Amico.

~~[illegible]~~ il Nava si era limitato a dire con riferimento al predetto di aver notato effigiate in esse persone che potevano avere una "qualche somiglianza" (e non una "maggiore somiglianza") con il killer armato di pistola. Per poi spontaneamente e categoricamente smentirsi, allorché negli uffici della polizia di Colonia aveva avuto la possibilità di vedere dal vivo l'Amico (neppure conosciuto di nome) prima ancora dell'arrivo ~~[illegible]~~ del Pace, essendosi reso conto dell'equivoco in cui era incorso. Equivoco, senz'altro, involontario come motivatamente ritenuto a commento della vicenda considerata in tutti i suoi dettagli da parte della Corte in considerazione della stessa genericità e della sostanziale cautela con cui il Nava si era espresso, delle condizioni di stress fisico e psichico nelle quali, al termine di una drammatica giornata il predetto era venuto a trovarsi e della incontestabile diversità della visione dal vivo rispetto a quella fatta su fotografie, coerentemente definite inespressive dal teste, con un giudizio a ragione condiviso dai Giudici di merito sulla base della comune esperienza. Donde la incongruità della dedotta censura con la quale la difesa ha cercato di riproporre, ma sempre con gli stessi accenti, un problema già risolto in termini di coerenza e di razionalità dai Giudici di Appello. Ai quali neppure può seriamente contestarsi la valorizzazione sul piano probatorio del riconoscimento del Pace effettuato dal Nava negli uffici

[illegible]

della polizia di Colonia corrispondendo le "sensazioni" dallo stesso avvertite nel proprio intimo alla vista di ciò che lo fermato a ciò che la percezione di quell'immagine aveva evocato in lui in forza di un articolato meccanismo mnemonico innestatosi e risoltosi nel giro di qualche istante.

In altri termini è innegabile, anche rientra nel bagaglio delle comuni conoscenze ed è riconosciuto a livello scientifico, che la visione di qualcosa o di qualcuno che abbia attratto per le sue connotazioni l'attenzione dello spettatore possa suscitare particolari risonanze emozionali nello stesso nel momento in cui gli si ripresenta direttamente ed inaspettatamente, come si è di certo verificato per il Nava, quando, senza alcun preavviso, ha rivisto il giovane a suo tempo notato con la pistola in pugno del quale solo in un secondo momento aveva appreso le tremende responsabilità.

Né l'affidabilità dell'immediata rievocazione dell'immagine a suo tempo percepita e rivista nella figura del Pace è smentita per l'errore inizialmente commesso dal Nava in considerazione delle reali dimensioni dello stesso, strumentalmente enfatizzato dal ricorrente e delle cause che ragionevolmente lo hanno determinato mentre proprio la certezza dell'avvenuta identificazione fisica del Pace da parte del teste spiega la ragione per cui il predetto rivedendosi in successivo momento la fotosegnaletica ave-

va finito per ravvisare in esso, nonostante la scarsa capacità evocativa dell'immagine in essa riprodotta, le fattezze dell'individuo direttamente riconosciuto.

Nessuna rilevanza sul piano della completezza e, quindi, della legittimità della motivazione riveste, poi, la omessa considerazione in sentenza della notizia del preteso mancinismo del Pace che, secondo la difesa dell'imputato, avrebbe, invece, "condizionato e fuorviato pesantemente la c.d. ricognizione della sera del 5 ottobre" a Colonia nel senso che, essendo due i fermati da riconoscere e non essendo l'Amico mancino, era giocoforza identificare nel Pace quello considerato tale, in quanto, come precisato in entrambe le sentenze di merito, fu del tutto casuale e non contestuale il riconoscimento del Pace da parte del Nava, giunto, infatti, a Colonia per procedere alla eventuale identificazione dell'Amico nel frattempo rintracciato e fermato a specifica richiesta dell'Autorità giudiziaria italiana. Mentre la lamentata condizione di mancinismo non risulta, comunque, considerata ai fini della identificazione dei due fermati, avvenuta ad opera del Nava a diversi livelli di certezza e sulla base della complessione fisica dell'uno (Amico) e, soprattutto, delle connotazioni fisionomiche dell'altro (Pace).

Donde l'irrilevanza del rilievo formulato dalla difesa non essendo tenuta la Corte a motivare anche in

Roberto

ordine a circostanze prive di qualsiasi valenza ai fini dell'accertamento della verità.

Del pari infondata deve ritenersi poi la ulteriore censura formulata dalla difesa del ricorrente per cui la Corte aveva omesso l'esame delle dichiarazioni dibattimentali del capitano Ramolfi che aveva manifestato "le sue perplessità nel momento in cui gli ufficiali della polizia dello Stato avevano ordinato di mostrare il Pace al teste", risultando sette riserve rimeritevoli di specifica considerazione in sede di giudizio una volta riconosciuta dalla Corte la piena legittimità dell'iniziativa adottata in quel frangente dagli inquirenti tedeschi in relazione all'ampia richiesta della Commissione rogatoria inviata loro dall'Italia ed in attuazione della normativa in materia di collaborazione internazionale contro la criminalità.

Ma la difesa del Pace ha criticato l'impugnata sentenza con riferimento anche alla deposizione resa dal teste Heinz Kschinna assumendo che la Corte riconoscendola come sostanziale riscontro dell'accusa" aveva mostrato di ignorarne il contenuto" laddove il predetto aveva precisato di riconoscere "se o come" il Pace e l'Amico avessero partecipato all'omicidio del giudice Livatino. In realtà tale censura trova convincente smentita nella motivazione dell'impugnata sentenza nella quale la Corte, dopo aver riportato l'intera deposizione dello Kschinna, correttamente rim-

e Benvenuto in ordine al numero dei partecipanti all'omicidio ha svolto la manovra e la contraddittorietà della motivazione in quanto la Corte, dopo aver contato in sentenza non meno di quattro o cinque esecutori ne aveva aumentato il numero nelle conclusioni portandolo a non meno di cinque o sei.

E ciò, nonostante la prova, acquisita agli atti in forza delle dichiarazioni dei testi Marchica, Viviti e Iacoviello, che il gruppo di fuoco da cui era stato atteso, aggredito ed assassinato il Giudice Livatino era formato da tre soli elementi. In effetti proprio la già rilevata infondatezza dell'assunto della difesa, basato su deposizioni (come quelle del Marchica, dei Viviti e dello Iacoviello) che non risolvono la questione del numero degli esecutori materiali dell'omicidio nel senso voluto dalla stessa facendo venir meno il dato di riferimento cui si ancorava il suo discorso critico, porta ad escludere ogni conclusione delle censure come sopra formulate. Che, peraltro, per quanto concerne la posizione del Prefetto Prosperetto un falso problema in quanto già con le dichiarazioni precise, reiterate e riscontrate rese dal Nara il coinvolgimento del prefetto nella vicenda e le connesse sue responsabilità risultano con certezza affinate e definite, mentre né il Benvenuto né lo Scaramuzzi (dopo le precisazioni da quest'ultimo fatte nel giudizio di appello) hanno posto in discussione la partecipazione attiva dell'uffi-

tato al misfatto.

V'è, semmai, da aggiungere che, così come prospettata, neppure è configurabile la contraddittorietà della motivazione che, quale vizio apprezzabile in sede di legittimità, si realizza quando le ragioni logico-giuridiche che fanno da supporto alla decisione siano reciprocamente configgenti nel senso che si elidono o si rendono incomprensibili a vicenda ovvero quando si verifica disarmonia tra la parte motiva e quella dispositiva della sentenza. Effettuato in situazioni processuali non verificatesi nella specie e, comunque, in relazione ad una problematica di non immediato interesse ai fini del presente giudizio in quanto proprio in forza delle prove raccolte a carico del Pace deve considerarsi tuttavia ininfluente in ordine alla posizione ed alla responsabilità del prevetto il problema relativo all'accertamento dell'esatto numero dei malviventi che parteciparono la mattina del 21 settembre 1990 al mortale agguato ordito il magistrato. Mentre la denunziata divergenza neppure offre argomento di valutazione negativa riguardo alle dichiarazioni dello Scifo e del Benvenuto, intese nella loro interezza e complessità, ove si consideri che il primo ha riferito quanto saputo da altri circa le modalità esecutive dell'infame omicidio e che il secondo, in quanto a sua volta coinvolto nel crimine, può aver taciuto o modificato taluni fatti=

lari che direttamente lo concernevano, dicendo per il resto: la verità, come è, d'altronde, desumibile dalla serie di riscontri specificamente evidenziati e razionalmente commentati dalla Corte in sentenza –

Neppure è dato ravvisare la manifesta contraddittorietà della motivazione denunciata dalla difesa nel quinto motivo del ricorso in ordine all'alibi prodotto dall'Pace che la Corte ha ritenuto completamente fallito ed, anzi, capziosamente preordinato dal predetto al fine di sfuggire alle sue responsabilità e che, a suo giudizio, ha costituito, nella accertata sua valenza negativa, elemento ulteriore di conferma della di lui colpevolezza.

Al riguardo va preliminarmente precisato che la contraddittorietà della motivazione può farsi valere quale vizio di legittimità sol quando si risolva, conformemente alla rigorosa previsione dell'art. 606, lett. E, C.P.P., in una ipotesi di manifesta irrazionalità della stessa, risultante dal testo del provvedimento impugnato. E, quindi, in situazioni di certo non ravvisabili allorquando la pretesa ~~incongruenza~~ contraddittorietà si fondi sulla prospettazione di una diversa e per il ricorrente più favorevole valutazione degli atti processuali, di cui andrebbe pertanto, effettuata la rilettura con conseguente, non consentita invasione della sfera di competenza del giudice di merito da parte di quello di legittimità –

Ma nella specie, pur prescindendo dai sindacati profili di inammissibilità del motivo ne va, comunque, rilevata l'infondatezza sia nella sua impostazione laddove la difesa ha affermato che all'alibi proposto dal Pace andava, invece, riconosciuta forza probante perché "non smentito da alcuno". Così trascurando di rilevare che l'alibi in tanto può produrre efficacia liberatoria in favore di chi lo allega in quanto risulti sicuramente accertato nella sua veridicità. Specialmente quando esso consista in una generica affermazione, e pertanto nella indicazione di fatti e circostanze, che, in difetto di specificazioni e di riscontri, nessuno sarebbe in grado di contraddire.

In realtà il Pace, pur avendo sostenuto di essersi recato a Monaco di Baviera e di avervi soggiornato con l'Amico per un non breve periodo di tempo (una quindicina di giorni circa) a cavallo del 21 settembre 1990 non ha indicato alcun elemento che consentisse di ricostruire i suoi movimenti, di conoscere le sue soste, di riscontrare le ragioni del preteso viaggio e di verificare la effettività dell'asserita permanenza in città. Donde la evidente inconcludenza dell'assunto difensivo che, già smentito dalle iniziali dichiarazioni del coimputato Amico non ha trovato conferma neppure indiretta nelle testimonianze della Anar, della Tegtmeyer e del Manfarello.

Nessuno dei quali è stato, infatti, in grado di attestare la verificazione di quel fantomatico viaggio e di quella affermata permanenza in altra città della Germania ma solo di riferire che l'imputato, come dallo stesso tintomaticamente preavvisato, era rimasto assente dal luogo di abituale residenza proprio nel periodo che qui interessa e, quindi, anche nel giorno in cui un teste assolutamente attendibile perché riscontrato in ogni sua affermazione, come il Nava, aveva avuto la ventura di vederlo tra gli astanti del giudice Livatino in procinto di mettere a morte la vittima designata.

Va, peraltro, rilevato che il riesame delle suindicate deposizioni testimoniali proposto dal ricorrente oltre che non consentito in sede di giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 606, c. 1° lett. E, C.P.P., non aggiungerebbe altro a quanto ritenuto al riguardo dalla Corte di merito, le cui valutazioni risultano razionalmente conseguenti alle premesse in fatto come sopra ricordate e che si riscontrano nei principi che, con orientamento uniforme, sono stati elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità. Per cui se è vero che l'imputato non è tenuto a dire la verità, è altrettanto vero che il giudice può desumere, dal mendacio cui lo stesso è ricorso per sottrarsi alle sue responsabilità, elementi di prova dall'esame al quale il prevetto si è sottoposto ex art. 208 C.P.P. e, comunque, di convincimento dalle dichia-

razioni spontanee da lui rese a' sensi dell'art. 494 C.P.P., soprattutto quando esse fanno riferimento a dichiarazioni o a circostanze che dell'assunto difensivo dovrebbero costituire conferma ma che, al contrario, non offrono, come nel presente processo, alcun utile contributo al ~~[illegible]~~ riguardo, prestandosi, semmai, ad interpretazioni del tutto negative per chi le allega.

Né risulta censurabile l'impugnata sentenza per mancanza di motivazione, come denunciato dalla difesa sempre nel quinto motivo di ricorso, in ordine a circostanza ritenuta sostanzialmente discriminante a favore dell'imputato (che presentatosi agli agenti nel corso della effettuata perquisizione domiciliare avrebbe, così, attestato la sua estraneità alla vicenda) non essendo tenuta la Corte a soffermarsi su risultanze processuali prive di effettiva valenza ai fini della decisione. Ove si consideri, infatti, che nella medesima stanza d'albergo perquisita dalle guardie alloggiava anche l'Amico il quale figurava come l'unico ricercato dalla polizia e che, pertanto, il Pace solo mantenendo un comportamento non sospetto e, comunque, passivo poteva sperare di sfuggire, almeno per il momento, a pregiudizievoli coinvolgimenti nell'indagine, risulta evidente la obiettiva trascurabilità della suddetta circostanza, che, di per sé, neppure autorizzava la formulazione di ragionevoli dubbi in favore del Pace a fronte dell'imponente complesso

di prove raccolte a suo carico.
Mentre va esclusa ogni fondatezza anche alla accusa di "prevenzione" ai danni degli imputati che, secondo la difesa troverebbe conferma nella "richiesta di accertamento di soggiorno in Germania di Amico Paolo, inoltrata la stessa mattina del 21 settembre 1990, parecchie ore prima della c.d. ricognizione fotografica delle ore 22 e 35 in Questura", dove al Nava si era mostrata la foto di un soggetto già ricercato", non prendendosi la circostanza suddetta, se rapportata al reale svolgimento dei fatti, a tale distorta interpretazione. In quanto la verifica tempestivamente richiesta all'autorità germanica rientrava nell'ampio spettro sul quale la polizia aveva impostato le prime indagini, indirizzate, a ragione, verso gli ambienti mafiosi e nei confronti dei malavitosi locali in considerazione della personalità della vittima, dell'attività svolta e dell'intransigente impegno profuso dalla stessa nell'assolvimento delle sue funzioni e delle probabili motivazioni che il misfatto poteva avere.
Come, fra altro, esplicitamente chiarito dal P.M. nella esposizione introduttiva, letta nel giudizio di primo grado (riportata nell'impugnata sentenza), in cui dava, affermato, atto che le indagini avviate nella quasi immediatezza del fatto si erano rivolte nei confronti di coloro che (come l'Amico e i suoi accoliti, tra cui il Pica) si riteneva fossero "killers affiliati ad una organizzazione mafiosa operante nella

di prove raccolte a suo carico.
Mentre va esclusa ogni fondatezza anche alla accusa di "prevenzione" ai danni degli imputati che, secondo la difesa troverebbe conferma nella "richiesta di accertamento di soggiorno in fermania di Amico Paolo, inoltrata la stessa mattina del 21 settembre 1990, parecchie ore prima della c.d. ricognizione fotografica delle ore 22 e 35 in Questura", dove al Nava si era mostrata la foto di un soggetto già ricercato", non prendendosi la circostanza suddetta, se rapportata al reale svolgimento dei fatti, a tale distorta interpretazione. Tra quanto la verifica tempestivamente richiesta all'autorità germanica rientrava nell'ampio spettro sul quale la polizia aveva impostato le prime indagini, indirizzate, a ragione, verso gli ambienti mafiosi e nei confronti dei malavitosi locali in considerazione della personalità della vittima, dell'attività svolta e dell'intransigente impegno profuso dalla stessa nell'assolvimento delle sue funzioni e delle probabili motivazioni che il misfatto poteva avere.
Come, peraltro, esplicitamente chiarito dal P.M. nella esposizione introduttiva, letta nel giudizio di primo grado (riportata nell'impugnata sentenza), in cui dava, appunto, atto che le indagini avviate nella quasi immediatezza del fatto si erano rivolte nei confronti di coloro che (come l'Amico e i suoi accoliti, tra cui il Pace) si riteneva fossero "killers affiliati ad una organizzazione mafiosa operante nel-

una discordante valutazione delle risultanze processuali ri-
guardo a quanto ritenuto con uniformità di giudizio dalle
Corti di merito è stato, in realtà, richiesto il riesame delle ri-
sultanze stesse mediante considerazioni e rilievi fina-
lizzati a verificare che non possono trovare spazi nella presente
sede, attese le competenze istituzionali di questo Giudice di le-
gittimità - Un vizio, peraltro, quello della manifesta illogicità
della motivazione che, dovendo risultare dal testo del prov-
vedimento impugnato secondo la tassativa prescrizione
dell'art. 606, c. 1 lett. E, C.P.P., non può che attenere alla strut-
tura logica dello stesso e, quindi, all'iter argomentati-
vo seguito dal Giudice di merito in ordine ai vari punti
considerati in sentenza - Nel senso che a causa di tale vi-
zio di ragionamento dovrebbe risultare la mancanza di
nesso logico tra le premesse in fatto e in diritto dalle quali
il Giudice si è mosso nel suo argomentare e le conclusio-
ni cui è pervenuto ovvero la sussistenza di una condizio-
ne di effettivo contrasto tra ciò che dal Giudice è affermato
e "quei principi che presiedono al retto svolgimento di un
pensiero, di una indagine, di un collegamento di dati,
di una deduzione di conseguenze": sicché lo stesso può
ipotizzarsi solo a fronte di una situazione di concreto con-
flitto argomentativo o decisionale verificatosi e ravvisabile
all'interno della motivazione -
Nella specie (come già riferito) la difesa ha articolato il suo

discorso critico in chiave di assenta illogicità della motiva-
zione assumendo, in particolare:
- che l'Amico era stato "introdotto nel processo" in base alla
identificazione fotografica effettuata dal Nava la sera del 21
settembre 1990 ad Agrigento e smentita a Colonia il successi-
vo 5 ottobre;
- che lo stesso Nava, dopo quell'iniziale errore, aveva rico-
nosciuto l'Amico nell'individuo che si accompagnava
con il killer con la pistola nel corso di una ricognizione,
che, per la sua singolarità, si poneva fuori del sistema
perché i riconoscimenti "si fanno attraverso i volti e
non mediante le schiene";
- che, infine, la Corte aveva irragionevolmente ignorato le
prove che attestavano la presenza in Germania dell'Ami-
co nel giorno del delitto mentre aveva attribuito significa-
to decisivo alle dichiarazioni dei collaboranti che
coinvolgevano la responsabilità nel predetto nell'omicidio
Orbene nessuna delle surriportate censure può ritener-
si fondata risultando ben strutturata sul piano della
coerenza e della razionalità la motivazione della impu-
gnata sentenza nella quale hanno trovato esauriente
e corretta risposta tutti i temi d'indagine posti dal pro-
cesso o evidenziati a suo tempo dagli appellanti.
E così a nulla rileva il succinto riferimento alla
identificazione fotografica di Agrigento avendo la Corte

razionalmente ridimensionato la valenza dell'errore che l'aveva caratterizzata sia sul piano probatorio (attesa la comprovata precarietà delle condizioni psico-fisiche del Nava, la stessa qualità del materiale fotografico da lui esaminato e la spontaneità ed immediatezza della rettifica eseguita a Colonia pochi giorni dopo dal teste a seguito della visione diretta dell'Amico) sia in relazione alle cause del coinvolgimento dello stesso Amico, ben potendosi escludere sulla base di quanto precisato in sentenza dalla Corte che il predetto era stato "introdotto nel processo" in base a quell'errore iniziale. In quanto le indagini scattate subito dopo la segnalazione effettuata con consapevole senso di civismo e con encomiabile coraggio dal Nava nell'immediatezza del fatto furono indirizzate - come già osservato - verso quegli ambienti della criminalità organizzata dell'Agrigentino, che, secondo il più elementare criterio logico, potevano essere interessati alla soppressione del magistrato e nei confronti di quegli individui, tra cui l'Amico (già segnalatosi per i suoi significativi trascorsi e per le sue accertate relazioni con detti ambienti), presumibilmente capaci di dare esecuzione alle decisioni altrove adottate. Tanto che l'attenzione della Questura di Agrigento si concentrò nei riguardi di coloro che da tempo si riteneva facessero parte di gruppi di assassini, parcheggiati anche all'estero e sempre pronti all'impiego.

nell'interesse di una delle cosche in lotta tra loro per la conquista del predominio nella zona -
la richiesta di accertamento in merito al soggiorno dell'Amico in Germania avanzata con lodevole tempestività nella stessa mattinata del 21 settembre 1990 dalla polizia di Agrigento, cui si è richiamata la difesa del Pace per dimostrare esattamente l'opposto di quanto affermato da quella dell'Amico e, cioè, che costui era stato "introvotto" nel processo perché sin dall'inizio nel mirino degli inquirenti e, quindi, indifferentemente dalle indicazioni fornite dal Nava, conseguì di ritenere che le indagini fossero impostate dagli inquirenti su di un ampio ventaglio di ipotesi che implicava la versione in Italia e, se del caso, all'estero della posizione di chi poteva presumibilmente avere interesse o essere, comunque, interessato alla eliminazione fisica di un magistrato che aveva operato nel campo della prevenzione e della repressione penale.
Viene, quindi, a cadere proprio sul piano della coerenza e della razionalità la prima censura su cui la difesa ha manifestato il suo discorso critico, che non regge neppure con riferimento alla valutazione effettuata dalla Corte in ordine alla ricognizione eseguita dal Nava in persona dell'Amico nel carcere di Sollicciano. Ove il prefetto, dopo aver individuato nell'Amico per le "sue fattezze corporali", per il "suo modo di stare" e per "un complesso di elementi che caratterizzano ciascuna persona" il compagno del killer

con la pistola in pugno a seguito ed in occasione della di lui vista diretta nei locali della polizia di Colonia, lo riconosceva, di nuovo, seppur collocato tra altri individui anch'essi di casco da motociclista, proprio per la sua complessione fisica - Orbene, diversamente da quanto affermato dalla difesa, la Corte non ha considerato detti riconoscimenti alla stregua di una prova certa a carico dell'Amico essendosi limitata ad affermare che tali elementi servivano "però, a non escludere che egli fosse l'uomo fermo sulla strada". Così correttamente apprezzandone quanto meno la valenza indiziaria, che non può negarsi nella specie ben potendo contribuire alla identificazione di una persona anche le indicazioni concernenti le caratteristiche morfologiche della stessa che può distinguersi dalle altre in base alla struttura scheletrica, allo sviluppo muscolare, alla statura, al grado di adiposità, al livello di magrezza, insomma, a tutta una serie di elementi concernenti la complessione dell'individuo che, come è dato di comune esperienza, possono presentare qualche utilità al riguardo. Non per nulla la scienza si richiama per le sue classificazioni antropologiche anche a connotazioni del fenotipo che, peraltro, nei limiti in cui sono stati considerati dalla Corte neppur rinvengono alcun divieto di utilizzazione in sede ricognitiva nella disciplina attuale, non diversamente da quanto stabilito da quella del previgente Codice di rito penale -

Né è dato ravvisare la denunciata illogicità della motiva-
zione in ordine alle valutazioni negative effettuate dalla
Corte delle deposizioni rese da Christiane Amas e da Salvatore
Anzico che, se riguardate dall'angolo visuale indicato dal-
la difesa secondo la sua prospettazione degli avvenimenti
(con cui si propone in realtà una diversa e non consenti-
ta rilettura in punto di fatto delle testimonianze stesse)
attesterebbero, invece, la prova della presenza in Germa-
nia dell'imputato nel giorno del delitto. In effetti la Cor-
te ha incentrato il suo giudizio su di una circostanza
obiettivamente determinante che, di per sé, vale ad
asserare la portata assertivamente liberatoria di dette
dichiarazioni in quanto la verificata impossibilità di
stabilire con indispensabile certezza se le telefonate fatte
il 20 settembre 1990 dall'Anzico alla Amas et al padre
provenissero effettivamente da Monaco di Baviera
o da altra località della Germania rende le stesse
del tutto insignificanti ai fini del giudizio nel senso
preteso da chi quelle testimonianze aveva addotto.
Ma la Corte, nella corretta applicazione dei criteri det-
tati dalla legge in materia di valutazione delle pro-
ve e di formazione del libero convincimento del giudi-
ce, non si è limitata a considerare di per sé le suindica-
te dichiarazioni testimoniali, come in ultima analisi
si pretenderebbe nell'interposto ricorso, ma le ha valuta-

to dalle Corti di merito delle altre che gli imputati, alla fine allineatisi tra di loro, avevano cercato di accreditare hanno, in effetti, consentito di valutare le suindicate telefonate in maniera diametralmente opposta a quella rivendicata loro dalla difesa, finendo per deporre, per ciò che in realtà significavano, non a favore ma contro gli imputati stessi. Sicché del tutto erroneamente è stata esclusa dalla difesa la possibilità di considerare le telefonate suddette quale "prova indotta ed indiretta ma efficace della presenza dell'Amico in Sicilia", concorrendo, invece, le stesse a dimostrare proprio detta situazione se intese, con la razionalità, la completezza e la coerenza del metro di giudizio usato dalla Corte nella impugnata sentenza.

Né varrebbe osservare come fatto dalla difesa che, se realmente l'Amico avesse "artificiosamente indirizzato di telefonare da Monaco di Baviera" resterebbe inspiegato il motivo per cui non si sarebbe giovato di tale artificio al momento di giustificarsi in sede di interrogatorio", ritualmente dagli atti ed in particolare dai confronti testimoniali, subornatori dal prevenuto compiuti direttamente o per interposta persona esattamente il contrario di quanto affermato in ricorso. Mentre non rileva la ulteriore eccezione dedotta dalla difesa per cui la "mancata indicazione di luoghi e di date" in ordine all'asserito soggiorno in Monaco di Baviera non esplicherebbe alcun ef-

fetto sul piano della prova raccolta a carico degli imputati essendo "formulabili ipotesi di spiegazioni alternative" già esposte nei motivi di appello e neppure prese in esame dalla Corte, ove si consideri che la surrichiamata censura, nella genericità della sua formulazione, non vale di per sé, a dimostrare la pretesa illogicità del giudizio all'uopo espresso dalla Corte, che ha ancorato le sue valutazioni ad incontestate situazioni di fatto e ad inconfutabili dati di comune esperienza. Essendo veramente fuori della realtà la pretesa di far credere la totale e reciproca impossibilità o incapacità del Padre e dell'Amico di evocare il benché minimo ricordo e di fornire qualsiasi riferimento al fine di riscontrare il comune assunto difensivo comunque la lunghezza del periodo dell'asserito soggiorno e l'urgenza di discolparsi da un'accusa tanto grave e circostanziata come quella formulata a loro carico.
Mentre neppure può essere ascritto a demerito dell'impugnata sentenza la omessa motivazione in ordine alle ipotesi alternative prospettate dalla difesa (il cui generico riferimento a deduzioni proposte in altra sede e non specificamente riproposte in quella attuale costituisce, a sua volta, causa d'inammissibilità del motivo in cui la censura si sostanzia) non essendo tenuto il giudice del gravame a soffermarsi su qualsiasi questione o soluzione devolute al suo giudizio dall'appellante ove, come nella specie, possa ricevere

ne, a priori la natura di mere ipotesi dialettiche ed abbia già fornito una motivazione corrente e razionale adeguata giustificazione del suo convincimento, nella scelta operata e della decisione presa.

Quanto alla attendibilità dei "collaboranti" Sclembri e Benvenuto ritenuta dalla Corte ma contestata dalla difesa quale ultima argomentazione del ricorso proposto nell'interesse dell'Amico, rileva il Collegio la palese inammissibilità delle censure all'uopo devolte, che, nel richiedere in sostanza una non consentita rilettura in punto di fatto di quanto dai predetti dichiarato nei confronti degli imputati, si caratterizzano anche per la genericità della formulazione e, comunque, per la manifesta infondatezza del contenuto. La difesa ha bifurcato, come inaffidabili, le dichiarazioni dello Sclembri limitandosi a richiamare il contrasto tra quelle reticenti rese dallo stesso nel giudizio di primo grado e le dichiarazioni direttamente accusatorie a carico anche dell'Amico fatte dal collaborante in quello di appello a seguito della disposta rinnovazione del dibattimento, totalmente ignorando le giustificazioni fornite dal predetto a ordine a tale sua iniziale condotta di cui la Corte ha riscontrato in una approfondita, esauriente e complessiva valutazione la sostanziale credibilità. Sicché oggetto delle censure formulate dal ricorrente neppure risulta la motivazione con cui la Corte ha

illustrato quella verifica e ne ha valutato i risultati, che nel l'ottica del ricorso resta, infatti, immune da critiche apprezzabili sul piano della legittimità ex art. 606, C. 1° lett. E. C.P.P., ma direttamente una prova, di cui ha contestato in maniera del tutto aprioristica la valenza ed ha proposto la rilettura in chiave diversa.

Alle stesse conclusioni deve pervenirsi in ordine alle dichiarazioni rese dal Benvenuto al quale la difesa ha negato ogni attendibilità rilevando che il prevetto, in quanto compromesso a sua volta nella criminosa vicenda, aveva parlato contro gli imputati nel presumibile tentativo di scrollarsi di dosso le sue responsabilità addossandole altrui. Ma anche tale censura risulta priva di fondamento ove si consideri che la Corte, dopo aver impostato in corretti termini giuridici la verifica delle dichiarazioni rese dai collaboranti ed in particolare dal Benvenuto (per la sua posizione processuale) ricordando, sulla base di corretto orientamento seguito dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che la inattendibilità delle dichiarazioni stesse non può essere ritenuta per il solo fatto della loro provenienza e, quindi, della qualità o della posizione del dichiarante, si è data carico di una approfondita, estesa e riscontrata disamina di quanto dal prevetto riferito tenendo ben presente la collaborazione prestata e la sostanziale ammissione di sue responsabilità nel tragico fatto di sangue. Effettuato

di situazioni che, stemperando l'interesse del Benvenuto alla eventuale mistificazione del racconto, costituirano, anche per le numerose conferme oggettive rinvenute all'esito dell'attenta rilettura delle risultanze processuali, adeguata garanzia in ordine alla credibilità del predetto. Nei confronti del quale, improntato ad una sorta di collaborazione con la giustizia a vasto raggio, che fu le sue dimensioni trascende i limiti del gravissimo episodio oggetto del presente processo, non poteva non operare come formidabile e attuale deterrente il pericolo di vedersi revocare per falsità e reticenza i benefici già ottenuti con altra sentenza mediante revisione della stessa ai sensi dell'art. 8 D.L. 81.5.1991, n. 152, (convertito con modificazioni dalla L. 14.7.1991, n. 203). Il che ha certamente costituito un efficace incentivo per il Benvenuto a rappresentare anche in questa sede, in termini di sostanziale verità e di apprezzabile precisione, la realtà degli avvenimenti compresa la individuazione di alcuni dei responsabili del proditorio agguato e dell'efferando omicidio. Annulla, poi, rilevando le denunciate reticenze del Benvenuto in ordine alla sua posizione processuale, doversi ritenere le stesse del tutto ininfluenti ai fini della definizione del giudizio pendente a suo carico, quale partecipe dell'omicidio, anche perché l'accertata colpevolezza degli attuali imputati non ha esaurito l'indagine in merito alla identificazione di tutti i responsabili del suddetto reato.

Il ricorso dell'Amico, con il quale l'impugnata sentenza è stata censurata solo in alcuni passaggi ed in termini di obiettiva infondatezza se non addirittura di inammissibilità dei dedotti motivi, non riesce, quindi, a riscontrare l'esistenza degli asseriti vizi di motivazione e, di conseguenza, a convincere che la Corte aveva errato in sede di giudizio con arresto neppure registrato il sostanziale bilanciamento tra prove a favore e prove contrarie all'imputato che, secondo la difesa, avrebbe potuto cogliere ove avesse posto a confronto "i due gruppi di fonti di prova costituiti, l'uno, dalle testimonianze di Nava, Anas, Salvatore Amico e Recalbuto e, l'altro, dalle dichiarazioni di Schembri e Benvenuto", così rilevando che nessuna delle contrapposte posizioni, affinché in equilibrio tra loro, era in grado di prevalere sull'altra.

Ma anche di tale assunto critico, qui richiamato solo per completezza di indagine, deve cogliersi la totale inconcludenza essendosi la difesa riferita ad una valutazione che neppure poteva essere impostata nel presente giudizio per la mancanza dei necessari presupposti, potendosi ipotizzare l'eventualità del confronto solo tra situazioni di cui sia stata rigorosamente accertata la fonte, l'effettiva portata, valenza probatoria e, quindi, l'intrinseca consistenza del dubbio che da tale inconciliabilità scaturisce.

Effettivamente in eventualità da escludere nella specie pro-

66

prio in forza delle incensurabili valutazioni effettuate dal la Corte di merito e dalle coerenti conclusioni cui la stessa è pervenuta dopo l'indagine di largo respiro condotta me diante la completa, analitica, razionale ricognizione di tutte le risultanze processuali a seguito della quale è rimasta definitivamente provata la penale responsabilità dell'Amico.

Entrambi i ricorsi vanno, pertanto, rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.

I predetti sono altresì obbligati, sempre tutto il vincolo della solidarietà, alla refusione in favore delle costituite parti civili delle spese dalle stesse sostenute nel presente grado di giudizio che si liquidano in complessive £ 8.289.000 di cui £ 7.000.000 per compenso difensivo.

P.Q.M.

Vi gli artt. 615 e 616 C.P.P.

rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ed in favore delle parti civili al rimborso delle spese di giudizio da queste sostenute che si liquidano in complessive £ 8.289.000, di cui £ 7.000.000 per onorario difensivo.

Roma 27 gennaio 1995

Il Consigliere relatore

Il Presidente

Depositato in Cancelleria
- 9 MAR. 1995
IL COADIUTORE

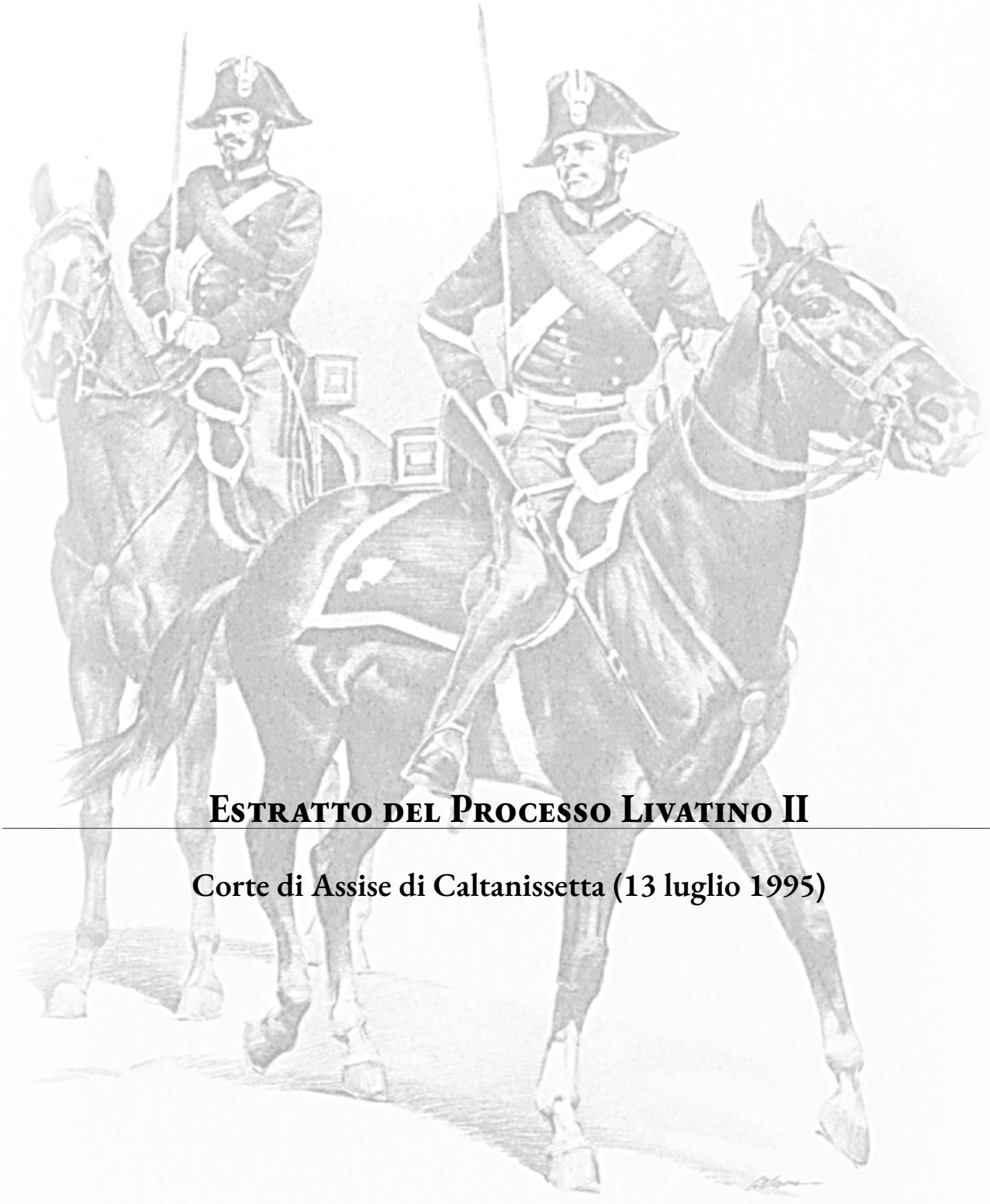

Estratto del Processo Livatino II

Corte di Assise di Caltanissetta (13 luglio 1995)

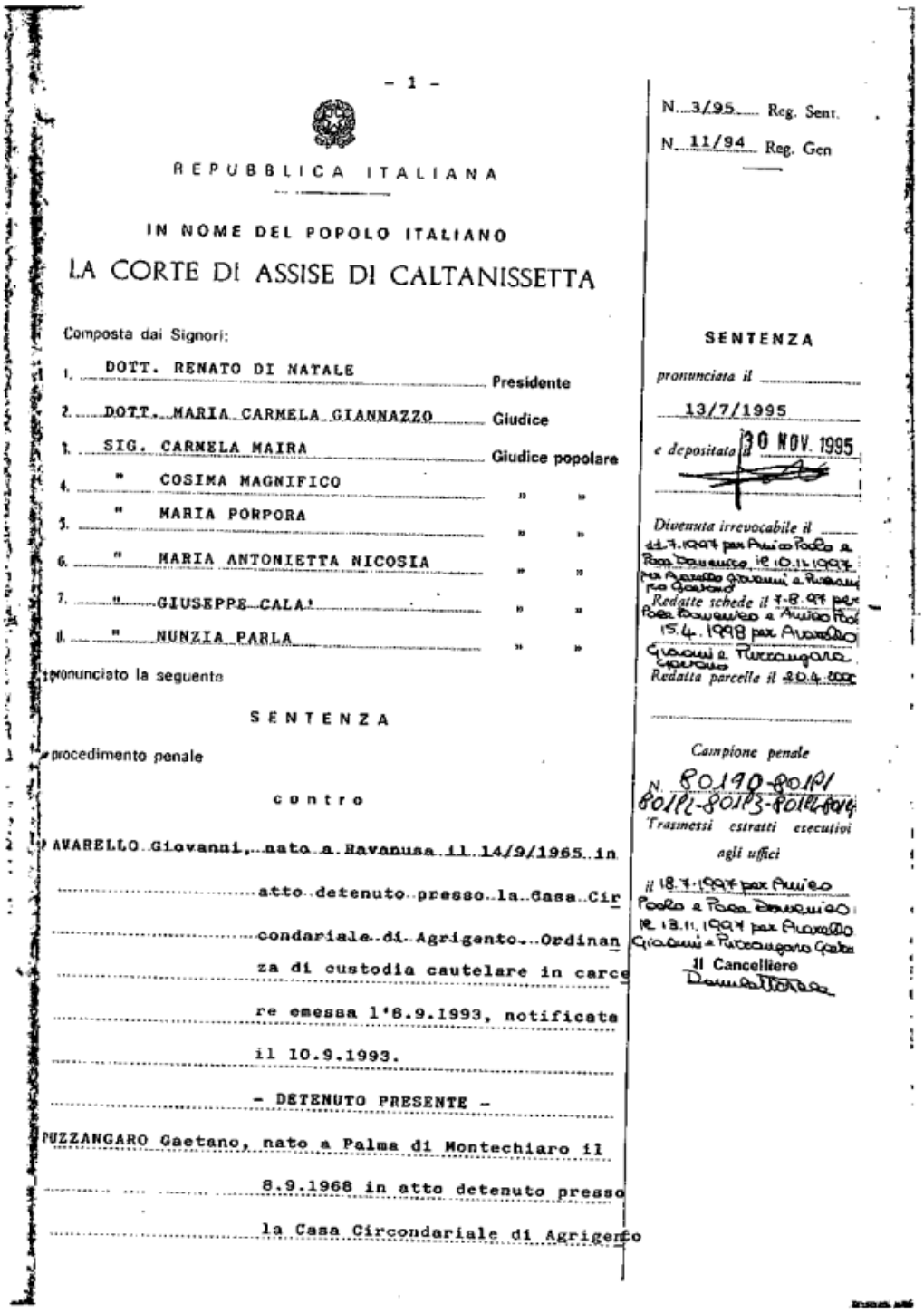

- 1 -

N. 3/95 Reg. Sent.

N. 11/94 Reg. Gen

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI ASSISE DI CALTANISSETTA

Composta dai Signori:

1. DOTT. RENATO DI NATALE — Presidente
2. DOTT. MARIA CARMELA GIANNAZZO — Giudice
3. SIG. CARMELA MAIRA — Giudice popolare
4. " COSIMA MAGNIFICO — " "
5. " MARIA PORPORA — " "
6. " MARIA ANTONIETTA NICOSIA — " "
7. " GIUSEPPE CALA' — " "
8. " NUNZIA PARLA — " "

pronunciato la seguente

SENTENZA

procedimento penale

contro

AVARELLO Giovanni, nato a Ravanusa il 14/9/1965 in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Agrigento. Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa l'8.9.1993, notificata il 10.9.1993.

- DETENUTO PRESENTE -

PUZZANGARO Gaetano, nato a Palma di Montechiaro il 8.9.1968 in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Agrigento

SENTENZA

pronunciata il 13/7/1995

e depositata il 30 NOV. 1995

Divenuta irrevocabile il ... per Avarello Giovanni e Puzzangaro Gaetano

Redatte schede il ... per Pena Pecuniaria e Avarello Giovanni e Puzzangaro Gaetano

Redatta parcella il ...

Campione penale N. ...

Trasmessi estratti esecutivi agli uffici il ... per Avarello Giovanni e Puzzangaro Gaetano

Il Cancelliere

Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa l'8.9.1995 - notificata l'8.1.1994
DETENUTO PRESENTE

3) AMICO Paolo, nato a Palma di Montechiaro il 22.4.1967 in atto detenuto nella Casa circondariale di Agrigento
DETENUTO PER ALTRO PRESENTE

4) PACE Domenico, nato a Palma di Montechiaro il 27.12.1966 in atto detenuto nella Casa Circondariale di Agrigento
DETENUTO PER ALTRO PRESENTE

I M P U T A T I

AVARELLO Giovannni-PUZZANGARO GAETANO

a- del delitto p. e p. dagli artt. 61 nn. 5 e 10, 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 c.p. per avere in concorso fra loro nonchè con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e

Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa l'8.9.1995 - notificata l'8.1.1994
DETENUTO PRESENTE

3) AMICO Paolo, nato a Palma di Montechiaro il 22.4.1967 in atto detenuto nella Casa circondariale di Agrigento
DETENUTO PER ALTRO PRESENTE

4) PACE Domenico, nato a Palma di Montechiaro il 27.12.1966 in atto detenuto nella Casa Circondariale di Agrigento
DETENUTO PER ALTRO PRESENTE

I M P U T A T I

AVARELLO Giovannni-PUZZANGARO GAETANO

a- del delitto p. e p. dagli artt. 61 nn. 5 e 10, 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 c.p. per avere in concorso fra loro nonchè con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e

IL FATTO E LE SUE IMPLICAZIONI GIUDIZIARIE

Intorno alle ore 8:45 del giorno 21 settembre del 1990 il Dott. Rosario Livatino, giudice in servizio presso il Tribunale di Agrigento, mentre si recava da Canicatti al proprio ufficio, percorrendo la S.S. 640 a bordo di un'autovettura Ford Fiesta, veniva ucciso nel corso di un agguato.

Gli organi di polizia ricevevano notizia del fatto attraverso una telefonata effettuata da un cittadino a nome Nava Pietro Ivano, che transitando sui luoghi aveva vissuto talune fasi del drammatico evento.

Portatisi immediatamente sul posto notavano l'effettiva presenza dell'autovettura segnalata che risultava essere stata attinta da colpi di arma da fuoco alla fiancata sinistra ed al lunotto posteriore che era in frantumi. Avevano modo di scorgere, altresì che in fondo alla scarpata, posta al lato destro della carreggiata con direzione Cancatti - Agrigento, giaceva il corpo privo di

vita del giudice Livatino.

Il Nava, immediatamente rintracciato, raccontava agli investigatori la scena che quella mattina si era presentata ai suoi occhi: riferiva in particolare che, mentre a bordo della propria autovettura Lancia Thema da Canicatti si dirigeva alla volta di Agrigento, aveva visto in sosta sul lato destro della carreggiata una Ford Fiesta con il lunotto posteriore infranto; dinanzi detto veicolo era ferma una moto di grossa cilindrata che, poco tempo prima aveva destato la sua attenzione allorchè l'aveva sorpassato a forte velocità, nonchè un'autovettura Fiat Uno; vicino alla moto aveva scorto, in atteggiamento di attesa, un giovane che indossava un casco, mentre altro giovane aveva notato con un'arma in pugno all'atto di scavalcare il guard-rail e nel momento di iniziale discesa lungo la scarpata.

Le indagini scaturite a seguito delle dichiarazioni del Nava portavano all'arresto di Amico Paolo e Pace Domenico che, in esito al processo a loro carico celebratosi innanzi la Corte d'Assise di

Caltanissetta, in data 18/11/1992, venivano riconosciuti colpevoli d'aver, quali esecutori materiali, partecipato all'omicidio del giudice Livatino e condannati alla pena dell'ergastolo.
Detta sentenza veniva in grado d'appello confermata ed in data 27/1/1995 diventava, a seguito del rigetto da parte della Corte di Cassazione dei ricorsi avverso tale sentenza avanzati dagli imputati, definitiva.
Mentre i giudici di I° grado avevano utilizzato come materiale probatorio, per addivenire alla sentenza di condanna, i più tradizionali elementi di prova; esami testimoniali, intercettazioni telefoniche, rilievi di polizia scientifica e consulenze; elementi questi che trovavano da ultimo integrazione probatoria nel contenuto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Schembri Gioacchino, il giudizio d'appello si avvaleva anche dell'ampia collaborazione offerta da Benvenuto Croce che, nel corso del dibattimento, riferiva tra l'altro d'aver partecipato alla fase deliberativa ed organizzativa del delitto e le cui

principali modalità di consumazione aveva poi avuto modo di apprendere dai suoi diretti protagonisti.

Il contenuto delle dichiarazioni rese dal Benvenuto, oltre che quello di altre fonti collaborative, consentiva l'avvio dell'azione penale nei confronti sia del medesimo Benvenuto che degli odierni imputati Puzzangaro Gaetano ed Avarello Giovanni.

Richiesto il rinvio a giudizio nei loro confronti, oltre che nei confronti dell'Amico e del Pace per i delitti di illegale detenzione e porto d'armi clandestine, loro non contestati nel processo definito con sentenza irrevocabile, la posizione del Benvenuto veniva, nel corso dell'udienza preliminare, stralciata dagli atti del processo a seguito di sua domanda di giudizio abbreviato, avendo il G.U.P. sollevato l'eccezione di incostituzionalità delle norme che non consentono l'accesso a detto giudizio per i reati punibili con la pena dell'ergastolo pur in presenza dell'attenuante di cui all'art. 8 L. n. 203/91.

Il giudice dell'udienza preliminare con decreto

emesso in data 11/7/1994 disponeva la vocatio in iudicium di Avarello Giovanni e Puzzangaro Gaetano per rispondere del delitto di omicidio pluriaggravato consumato in danno del giudice Rosario Livatino, nonchè di altri reati ed esso omicidio connessi, e di Amico Paolo e Pace Domenico per rispondere delle violazioni alla normativa sulle armi.

All'udienza del 12/1/1995, esauritasi la discussione sulle questioni concernenti il contenuto del fascicolo del dibattimento, decise dalla Corte con ordinanza in pari data, il P.M. esponeva i fatti oggetto delle imputazioni indi articolando le proprie richieste di prova.

Alla successiva udienza del 26/1/1995 i difensori formulavano, a loro volta, le proprie richieste di prova ed il Collegio provvedeva, a norma degli artt. 190, 190 bis c.p.p., alla loro ammissione.

Esaurita l'assunzione delle prove il pubblico ministero, il difensore di parte civile ed i difensori degli imputati formulavano, illustrandole, le rispettive conclusioni come in appresso

indicate:

il P.M. chiedeva condannarsi: Avarello Giovanni e Puzzangaro Gaetano alla pena dell'ergastolo e di ₺. 10.500.000 di multa, con isolamento diurno per anno uno, oltre che le pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici, della interdizione legale, della decadenza della potestà di genitore e della pubblicazione della sentenza, nonchè Pace Domenico e Amico Paolo, ritenuta la continuazione per i fatti di già giudicati con sentenza irrevocabile, all'ulteriore pena di ₺. 1.000.000 di multa e di un mese di isolamento; i difensori di parte civile chiedevano la condanna degli imputati Avarello e Puzzangaro ed il risarcimento dei danni civili e delle spese di giudizio, l'avv. Russello richiedeva, in primo luogo, la sospensione del processo in attesa della decisione della eccezione di incostituzionalità sollevata nel procedimento penale a carico di Benvenuto Giuseppe e la successiva riunione a detto procedimento, in subordine chiedeva l'assoluzione di Avarello Giovanni, Pace Domenico ed Amico Paolo;

l'avv. Fiamma e l'avv. Vizzini richiedevano l'assoluzione per i loro assistiti per non aver commesso il fatto.

Sarà compito prioritario della Corte, nell'esporre il contenuto motivazionale della decisione assunta, esaminare, con riserva di analizzare in un momento immediatamente successivo l'attendibiltà delle fonti d'accusa che hanno consentito di affermare la colpevolezza degli odierni imputati, se, a cavallo tra gli anni '80 e '90, sia sorta nel contesto criminale isolano, in contrapposizione alla tradizionale organizzazione denominata "Cosa nostra", altra associazione delinquenziale, verificando, in caso positivo, se ad esso abbiano aderito gli odierni imputati Avarello Giovanni e Puzzangaro Gaetano.

Avrà, poi, cura il Collegio, dopo aver fatto una premessa d'ordine generale circa il valore probatorio della chiamata di correo e della testimonianza nel vigente codice di rito, di porre attenzione al contenuto delle dichiarazioni rese da Heiko Kschinna e dei collaboratori di giustizia al

fine di apprezzarne la loro attendibilità intrinseca ed estrinseca.

Di seguito procederà alla verifica dell'alibi addotto dall'Avarello a sostegno della sua protesta di innocenza e all'accertamento del numero dei partecipanti all'aggressione che costò la vita al giudice Livatino.

Indi, dopo aver accennato ai rapporti esistenti tra il Pace, l'Amico ed il Puzzangaro e tra quest'ultimo ed altri esponenti della criminalità, sarà prospettata la ricostruzione delle modalità dell'attentato e indicato il movente da cui esso scaturì.

ESISTENZA DI UNA ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO DENOMINATA "STIDDA" E SUO ANTAGONISMO CON L'ORGANIZZAZIONE DI "COSA NOSTRA"

Rimandando, come dianzi premesso, ai paragrafi seguentil'analisi delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ed il vaglio della loro attendibilità, appare d'uopo, benchè il Puzzangaro e l'Avarello non debbano rispondere del delitto di associazione mafiosa, esaminare, anche al fine di individuare la causale dell'omicidio del giudice Livatino, se nel contesto criminale isolano sia sorta e si sia sviluppata negli anni '80 una associazione delinquenziale che, postasi in antitesi con l'organizzazione mafiosa denominata "Cosa nostra", abbia avuto di mira il controllo del territorio da realizzare attraversola forza intimidatrice del vincolo associativo e la conseguente condizione di assoggettamento della collettività nonchè se ad essa aderissero i predetti Puzzangaro ed Avarello.

In proposito ha avuto modo di riferire nel corso

del suo esame avvenuto all'udienza del 3/5/1995, il Ten. Felice Ierfone, in servizio presso il R.O.S. di Palermo.

Ha spiegato l'ufficiale che il proprio ufficio nell'anno 1991 iniziò a svolgere attività investigativa in relazione ai fenomeni criminali della provincia di Agrigento in considerazione del fatto che, a partire dall'89 in Palma di Montechiaro ed in altri paesi limitrofi, quali Canicatti, si erano verificati numerosi omicidi in danno di esponenti di organizzazioni di tipo mafioso operanti sul territorio.

In particolare, proprio in quell'anno, esattamente nell'agosto, erano stati uccisi, a Marina di Palma, Ribisi Gioacchino e Castronovo Girolamo, nell'ottobre, presso l'ospedale di Caltanissetta, Ribisi Rosario e Ribisi Carmelo, nel novembre, in Palma di Montechiaro, Anzalone Traspadano ed Allegro Rosario.

Le vittime in questione erano accreditate come appartenenti all'organizzazione di "Cosa nostra" di Palma così come Di Caro Giuseppe da Canicatti,

successivamente ucciso nel febbraio 91, e Di Caro Calogero, congiunto di Giuseppe, oggetto di un attentato l' 11 marzo del 91.

Spiegava, ancora, l'investigatore che nell'ambito delle nuove organizzazioni criminali c.d. "emergenti" si era individuata la esistenza di una sorta di patto confederativo che si attuava mediante "scambio di favori" fra le stesse ed, in particolare, mediante scambio di killers per l'esecuzione di omicidi.

Portava ad esempio la strage di Palma di Montechiaro in cui elementi di Gela, (nell'occasione era stato ucciso il gelese Camiolo) avevano operato nella provincia agrigentina e l'arresto in un casolare di c.da "Birringiolo", in agro di Butera, di Avarello Giovanni di Canicatti, di Paolello Antonio di Gela, di Sole Alfredo di Racalmuto e di Marazzotta Gaspare e Riggio Calogero di Riesi.

Nel predetto covo erano state sequestrate numerose armi e tra esse quella rinvenuta in dosso all'Avarello era stata sottoposta a rilievi

balistici ad opera del C.I.S., risultando aver esploso i colpi che due o tre giorni prima di detto sequestro avevano ucciso Gioia Salvatore.

Gli spunti investigativi in ordine ai quali l'ufficiale ha riferito trovano prima conferma nel contenuto di quanto dichiarato dai collaboratori di giustizia esaminati oltre che in fatti giudiziari di inequivoca valenza probatoria.

Il collaboratore di giustizia Benvenuto Giuseppe ha offerto, nel corso del suo esame, un quadro ampio, chiaro e preciso del sorgere e del divenire di quella organizzazione delinquenziale che si contrappose, nel tentativo di appropriarsi del controllo del territorio e della gestione delle attività illegali, al ben più potente sodalizio criminale denominato "Cosa nostra".

Ha spiegato, invero, il Benvenuto che già negli anni '82 - '83 operava a Palma di Montechiaro un gruppo di persone dedite alla consumazione di rapine del quale, oltre il medesimo, tra gli altri, facevano parte Calafato Salvatore, Pace Domenico, Paolo Amico, Puzzangaro Gaetano, Russello ed Alletto

Croce.

Nel 1989, profittando di una spaccatura creatasi all'interno della organizzazione locale "Cosa nostra", erano stati intrapresi dei contatti con taluni esponenti della predetta associazione allo scopo di soppiantare l'altra parte del gruppo ad esso sostituendosi.

Giusto in quell'anno venne creata dalla criminalità emergente una vera e propria "famiglia", poi giornalisticamente denominata "stidda".

La "famiglia" instaurò dei rapporti con altri gruppi di vari paesi, quali i Paolello ed gli Ianni di Gela, i Grassonelli di Porto Empedocle, l'Avarello ed i Gallea di Canicatti.

Componevano quest'ultima "famiglia", oltre che il predetto Avarello ed i fratelli Bruno ed Antonio Gallea, anche Montante Salvatore ed i fratelli Parla.

Nell'ambito dei rapporti tra i gruppi criminali emergenti operanti sui vari territori sorse la prassi di effettuare uno "scambio di favori" per la consumazione di omicidi.

Aderendo a detta consuetudine elementi della famiglia emergente di Palma di Montechiaro compirono omicidi a Canicatti ed esponenti della famiglia di questo centro ricambiarono il favore ai Palmesi.

Questa prassi,poi, ebbe ad estendersi al territorio di Gela e ad altri paesi.

Come esempio di tale scambio di favore riferiva il Benvenuto che nell'89, in Palma di Montechiaro, Avarello Gianmarco, Gallea Antonio ed altre due persone, con l'appoggio di Calafato, avevano ucciso tali Allegro ed Anzalone, sempre l'Avarello, assieme a Calafato Giovanni, aveva ucciso Ribisi Rosario che si trovava ricoverato presso l'ospedale di Caltanissetta perchè rimasto ferito nel corso dell'attentato da egli compiuto a Camastra in danno di Pace Domenico.

Lo stesso Benvenuto riferiva d'aver a sua volta partecipato in Canicatti all'omicidio di Corrao Amedeo ed, assieme ad Avarello, all'omicidio di Coniglio per la cui realizzazione era stata adoperata una moto Honda rossa, poi servita per la

consumazione dell'omicidio del giudice Livatino.
Un primo puntuale riscontro al contenuto delle dichiarazioni del Benvenuto promana da quanto riferito da Calafato Giovanni nel corso dell'udienza dibattimentale dell' 8/3/1995.

Lo stesso, infatti, ha confermato che nell' 89 iniziò a far parte, come promotore, di una organizzazione criminale operante in Palma di Montechiaro che si pose in antagonismo con i rappresentanti di "Cosa nostra" locale (f.lli Ribisi, Andrea Palermo ed altri).
L'organizzazione composta da elementi che cercavano di emergere sotto il profilo criminale e che la stampa ebbe a definire come "stidda", inizialmente dedita alla consumazione di rapine in danno di banche, uffici postali e gioiellerie,era composta dal proprio fratello Salvatore, da Amico, Puzzangaro, Pace, Sallio Luciano, Morgana Calogero, Benvenuto Giuseppe, Alletto Croce ed altri.
Il gruppo era entrato in rapporti, per la consumazione di rapine nelle province di Agrigento e Caltanissetta, con Avarello Giovanni, i fratelli

Antonio e Bruno Gallea, Sferrazza Gioacchino e Rinallo Santo.

Stante che i componenti di tale nuova organizzazione solevano procedere alla consumazione di rapine senza richiedere alcuna autorizzazione agli esponenti di "Cosa nostra", ebbe inizio la c.d. guerra di mafia che vide contrapporsi appunto, le "famiglie" emergenti e quelle tradizionali di "Cosa nostra".

Nel corso di questa guerra le cosche praticarono lo scambio di killers per la consumazione degli omicidi: il duplice omicidio Allegro - Anzalone, eseguito in Palma di Montechiaro, venne materialmente compiuto da Avarello, Gallea Antonio e Montante (facenti parte della "famiglia" di Canicatti), mentre l'omicidio di Coniglio Rosario, consumato in quest'ultimo centro, venne perpetrato dall'Avarelllo con la complicità di Benvenuto Giuseppe.

Anche Ianni Gaetano, esponente di spicco del clan emergente gelese che portava, assieme a quello dei Cavallo, il suo nome, nel riferire della guerra

intrapresa dagli esponenti del suo gruppo contro l'organizzazione mafiosa di "Cosa nostra", ha parlato dello scambio di killers praticato tra i vari sodalizi alleati allorchè occorreva consumare degli omicidi. Ha riferito che tra gli esponenti delle organizzazioni emergenti aveva avuto modo di conoscere Avarello di Canicatti, i Grassonelli di Porto Empedocle, i Sole di Racalmuto, i Barba di Favara e Benvenuto.

Con quest'ultimo aveva partecipato ad una riunione interprovinciale, nella quale proprio il Benvenuto aveva rappresentato la famiglia di Palma di Montechiaro.

Come esempio di interscambio di favore Ianni citava l'attentato in cui era rimasto ferito Pulci Calogero, al quale avevano preso parte, assieme al proprio figlio Simone, Vella Orazio ed Avarello e la strage compiuta a Racalmuto ad opera di quest'ultimo, di Paolello Orazio nonchè di Gueli, legato al sodalizio gelese, e di Sole, appartenente al gruppo di Racalmuto.

Ulteriori precise conferme alle dichiarazioni dei

collaboratori testè esaminati promanano dal contenuto degli esami dibattimentali di Ianni Marco, Vella Orazio, Canino Leonardo e Schembri Gioacchino.

I primi due, legati alla organizzazione degli emergenti di Gela, hanno, tra l'altro, riferito circa la partecipazione dell'Avarello al sodalizio criminale di Canicatti, mentre il terzo, legato alla "famiglia" della c.d. "stidda" di Marsala, ha parlato dei rapporti esistenti tra la "famiglia" di sua appartenenza e quelle che agivano sul territorio agrigentino e nisseno.

Schembri Gioacchino, infine, pur asserendo di non fare organicamente parte del sodalizio criminale degli emergenti, ma d'essergli comunque stato vicino, ha anch'egli riferito dell'antagonismo tra l'organizzazione cui aderivano l'Avarello ed Puzzangaro e "Cosa nostra", nonchè dell'attività di "scambio" di favori tra i vari clan degli emergenti.

Ulteriori conferme alle dichiarazioni del Benvenuto, di già favorevolmente riscontrate, dalle

deposizioni degli altri collaboratori, si rinvengono in atti.

Invero:

- con sentenza resa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta in data 13/4/94, divenuta definitiva, Pace ed Amico sono stati riconosciuti colpevoli d'aver fatto parte di una associazione di tipo mafioso operante in Agrigento ed altri luoghi sino al 21/9/1990;

- con sentenza di patteggiamento emessa dal G.U.P. di Palermo, in data 7/8/1993, divenuta irrevocabile, Benvenuto Giuseppe veniva condannato perchè dichiarato colpevole d'aver fatto parte, assieme a Calafato Gioacchino, Calafato Giuseppe, Calafato Gaspare, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore, Puzzangaro Gaetano, Puzzangaro Giuseppe Salvatore, Schembri Gioacchino e Pace Totuccio, di un'organizzazione di tipo mafioso operante in Palma di MOntechiaro e sul territorio della Repubblica Federale Tedesca, fino all'aprile 92;

- con sentenza del Tribunale per i Minori di

Caltanissetta del 3/10/1994, divenuta irrevocabile, Vella Orazio e Ianni Simone venivano dichiarati responsabili del tentato omicidio in danno di Pulci Calogero, notoriamente legato al gruppo criminale di "Cosa nostra"; in ordine a detto omicidio sono altresì imputati, ed il processo pende innanzi il Tribunale di Caltanissetta, Avarello e Palmeri Nunzio di Gela;

- con sentenza del Tribunale di Caltanissetta in data 27/5/1992, divenuta irrevocabile, l'Avarello è stato dichiarato responsabile di vari delitti inerenti a violazioni della normativa sulle armi, perchè sorpreso in un casolare di c.da Birringiolo assieme ad esponenti della criminalità emergente di Gela, Racalmuto e Riesi;

- con sentenza del Tribunale di Agrigento, resa in data 17/4/1990, anch'essa definitiva, Gallea Antonio e Rinello Santo di Canicatti venivano condannati unitamente a Calafato Giovanni per violazioni inerenti la legislazione sulle armi.

Ciò premesso ritiene la Corte che quanto appena

evidenziato possa costituire piena prova in ordine alla esistenza dell'organizzazione emergente chiamata "stidda", della partecipazione ad essa del Puzzangaro e dell'Avarello oltre che, naturalmente, del Pace e dell'Amico, nonchè della prassi consolidata tra le varie organizzazioni di scambiare o di associare killers per la consumazione di omicidi.

P. Q. M.

Visti gli artt. 533, 535, 536, 538, 539, 541 c.p.p.;

dichiara Avarello Giovanni e Puzzangaro Gaetano colpevoli di tutti i reati loro in concorso ascritti in rubrica, escluso dai capi b), e) ed h) il mitra e dai capi d) e g) la pistola Beretta cal. 9 e il medesimo mitra ed unificati tutti i reati addebitati sotto il vincolo della continuazione, li condanna ciascuno alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per anno uno e mesi due, nonché della multa di lire 11.000.000 (undicimilioni),

oltre al pagamento in solido tra loro spese processuali e ciascuno di quelle relative al proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Dichiara Avarello Giovanni e Puzzangaro Gaetano interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale, nonché decaduti dalla potestà di genitori.

Dispone la pubblicazione della sentenza mediante

affissione
nei Comuni di Caltanissetta, Agrigento, Ravanusa e Palma di Montechiaro, nonché la pubblicazione della medesima sentenza, per estratto e per una sola volta, sul Giornale di Sicilia di Palermo.
Ordina la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi eventualmente concesse agli imputati.
Dispone la applicazione nei confronti dei medesimi della misura di sicurezza della assegnazione ad una colonia agricola per la durata di anni due.

Condanna Avarello Giovanni e Puzzangaro Gaetano, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili costituite Livatino Vincenzo e Corbo Rosalia, assistite dall'avv. Vittorio Mammana, nonché Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero di Grazia e Giustizia e Ministero dell'Interno, rappresentate dall'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta ed alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio che si liquidano in complessive lire 11.710.000 per

Livatino Vincenzo e Corbo Rosalia.

Rigetta la richiesta di provvisionale avanzata dall'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta.

Visto l'art. 530 c.p.p.;

assolve Avarello Giovanni e Puzzangaro Gaetano dai delitti di illegale detenzione e porto di un mitra di marca e tipo non identificato e di ricettazione del medesimo mitra, rispettivamente contestati ai capi b), e), ed h) della rubrica perché il fatto non sussiste, nonché dai delitti di detenzione e porto di arma clandestina contestati ai capi d) e g) della rubrica relativamente al suddetto mitra perché il fatto non sussiste ed alla pistola Beretta cal. 9 perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.;

dichiaro Amico Paolo e Pace Domenico colpevoli del delitto loro ascritto al capo b) della rubrica e ritenuta la continuazione fra il medesimo reato e quelli giudicati con la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta in data 18/11/1992, divenuta irrevocabile il 27/1/1995, li condanna

all'ulteriore pena di lire un milione di multa e mese uno di isolamento diurno.

Condanna altresì i predetti Amico e Pace al pagamento, in solido tra loro e con Avarello Giovanni e Puzzangaro Gaetano delle spese del procedimento.

Visto l'art. 530 c.p.p.;

assolve Amico Paolo e Pace Domenico dal delitto di cui al capo a) loro contestato perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.;

indica in giorni novanta da oggi il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Caltanissetta 13/7/1995

IL PRESIDENTE estensore

ATTI PRIVATI O
GIUDIZIARI

100.000

630.000

730.000

REGISTRATO A CALTANISSETTA
li 06 DIC. 1995
N. 711 Mod. 71 Vol.
esatte lire 730000

IL DIRETTORE
(Maria Grazia Raimondi)

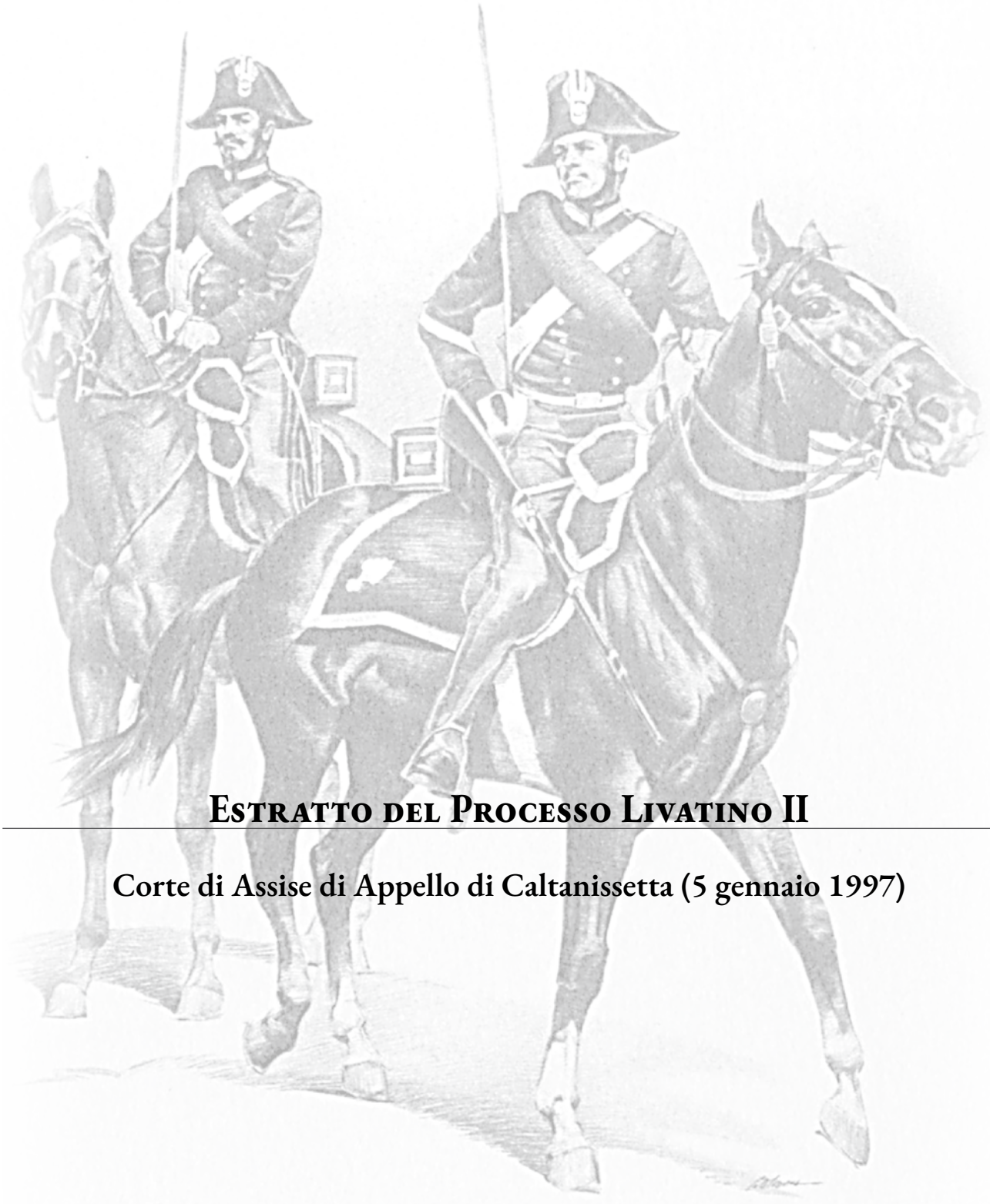

Estratto del Processo Livatino II

Corte di Assise di Appello di Caltanissetta (5 gennaio 1997)

Art. 1073 Cod. Civile

FATTA SCHEDA

Addì 7/8/97 per Amico e Pace | 15/4/98 per Avarello e Passaro ... elettorali

N. 3/96 del reg. gen.
N. 1/97 del Registro inserz. sentenze

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

N. 99/97 Reg. Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecento novantasette il giorno cinque del mese di gennaio in Caltanissetta

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

composta dai Signori:

1. Dott. GIOVANNI MARLETTA — Presidente
2. Dott. FRANCESCO CARIMI — Consigliere
3. Sig. GAETANO FELCE
4. Sig. ROSARIO RUGNONE
5. Sig.ra SARINA MARIA PATERNA
6. Sig. ROSARIO COTOGNO
7. Sig. FRANCESCO GIARRIZZO
8. Sig. SALVATORE RIGGI

(3–8: Giudici popolari)

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor Dott. SALVATORE MASTROENI

e con l'~~assistenza dell'ausiliario~~ ASSISTENZA l'assistente giudiziario M.Cristina LETO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa PENALE

1) AV...

CONTRO

1) AVARELLO GIOVANNI = nt.Ravanusa il 14.9.1965 - In atto detenuto presso Casa Recl. Spoleto (ord.cust.caut.in carcere emessa l'8.9.93 - not.10.9.93) DETENUTO-PRESENTE

2) PUZZANGARO GAETANO - nt.Palma di Montechiaro l'8.9.1968 - In atto detenuto Casa Recl.Asinara (ord.cust.caut.in carcere emessa 8.9.93 - not.8.1.94) DETENUTO - PRESENTE

3) AMICO PAOLO nt.Palma di Montechiaro il 22.4.67 - in atto detenuto per altro Casa Recl. Isola di Pianosa DETENUTO PER ALTRO - PRESENTE

4) PACE DOMENICO nt.Palma di Montechiaro il 27.12.66 - in atto detenuto per altro Casa Recl. Asinara DETENUTO PER ALTRO - PRESENTE

Sull'Appello proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

contro:

- AVARELLO Giovanni e PUZZANGARO Gaetano

nonchè da tutti gli imputati come sopra meglio generalizzati.

Sudèscrìtà sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 13.7.95, con la quale venivano dichiarati Avarello Giovanni e Puzzangaro Gaetano colpevoli di tutti i reati loro in concorso ascritti in rubrica, escluso dai capi b), e) ed h) il mitra e dai capi d) e g) la pistola Beretta cal. 9 e il medesimo mitra ed unificati tutti i reati addebitati sotto il vincolo della continuazione, li condannava ciascuno alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anno uno e mesi due, nonchè della multa di £. 11.000.000 (undicimilioni), oltre al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno di quelle relative al proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Li dichiarava entrambi interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale, nonchè decaduti dalla potestà di genitori.

Disponeva la pubblicazione della sentenza mediante affissione

./.

2) PUZZANGARO GAETANO - nt.Palma di Montechiaro l'8.9.1968 - In atto detenuto Casa Recl.Asinara (ord.cust.caut.in carcere emessa 8.9.93 - not.8.1.94) DETENUTO - PRESENTE

3) AMICO PAOLO nt.Palma di Montechiaro il 22.4.67 - in atto detenuto per altro Casa Recl. Isola di Pianosa DETENUTO PER ALTRO - PRESENTE

4) PACE DOMENICO nt.Palma di Montechiaro il 27.12.66 - in atto detenuto per altro Casa Recl. Asinara DETENUTO PER ALTRO - PRESENTE

Sull'Appello proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

contro:

- AVARELLO Giovanni e PUZZANGARO Gaetano

nonchè da tutti gli imputati come sopra meglio generalizzati.

avverso la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 13.7.95, con la quale venivano dichiarati Avarello Giovanni e Puzzangaro Gaetano colpevoli di tutti i reati loro in concorso ascritti in rubrica, escluso dai capi b), e) ed h) il mitra e dai capi d) e g) la pistola Beretta cal. 9 e il medesimo mitra ed unificati tutti i reati addebitati sotto il vincolo della continuazione, li condannava ciascuno alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anno uno e mesi due, nonchè della multa di £. 11.000.000 (undicimilioni), oltre al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno di quelle relative al proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Li dichiarava entrambi interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale, nonchè decaduti dalla potestà di genitori.

Disponeva la pubblicazione della sentenza mediante affissione

./.

nei comuni di Caltanissetta, Agrigento, Ravanusa e Palma di Montechiaro, nonchè la pubblicazione della medesima sentenza, per estratto e per una sola volta sul Giornale di Sicilia di Palermo. Ordinata la revoca dell'autorizzazione di Polizia in materia di armi eventualmente concessa agli stessi. Disponeva l'applicazione nei confronti dei medesimi della misura di sicurezza della assegnazione ad una colonia agricola per la durata di anni due.
Condannava Avarello Giovanni e Puzzangaro Gaetano, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore dele parti civili costituite Livatino Vincenzo e Corbo Rosalia, assistite dall'avv.Vittorio Mammana, nonchè Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero di Grazia e Giustizia e Ministero dell'Interno, rappresentate dall'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta, ed alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio che si liquidano in complessive lire 11.710.000 per Livatino Vincenzo e Corbo Rosalia.
Rigettava la richiesta di provvisionale avanzata dall'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta.
Assolveva Avarello Giovanni e Puzzangaro Gaetano dai delitti di illegale detenzione e porto di un mitra di marca e tipo non identificato e di ricettazione del medesimo mitra, rispettivamente contestati ai capi b),e), ed h),della rubrica perchè il fatto non

sussiste, nonchè dai delitti di detenzione e porto di arma clandestina contestati ai capi d) e g) della rubrica relativamente al suddetto mitra perchè il fatto non sussiste, ed alla pistola Beretta cal.9 perchè il fatto non è preveduto dalla legge come reato. Dichiarava Amico Paolo e Pace Domenico colpevoli del delitto loro ascritto al capo b) della rubrica e ritenuta la continuazione fra il medesimo reato e quelli giudicati con la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta in data 18.11.92, irr. 27.1.95, li condannava all'ulteriore pena di lire un milione di multa e mese uno di isolamento diurno. Condannava altresì i predetti Amico e Pace al pagamento in solido tra loro e con Avarello Giovanni e Puzzangaro Gaetano delle spese del procedimento. Assolveva Amico e Pace dal delitto di cui al capo a) loro contestato perchè il fatto non è preveduto dalla legge come reato.

Siccome originariamente imputati:

AVARELLO Giovanni - PUZZANGARO Gaetano

a) del delitto p. e p. dagli artt. 61 nn.5 e 10, 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 c.p. per avere in concorso fra loro nonchè con Pace Domenico e Amico Paolo, precedentemente giudicati, e Benvenuto Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, con premeditazione, cagionato la morte del Dr.Rosario Livatino, giudice del Tribunale di Agrigento, mediante l'esplosione di più colpi

di arma da fuoco di cui ai capi successivi, con l'aggravante di avere commesso il fatto in cinque persone e in circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa.

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento il 21.9.1990 alle ore 08,45 circa.

b) del delitto p. e p. dagli artt.81, 1° comma, 110 c.p., 112 n.1 c.p., 10 L. 14.10.1974 n. 497 per avere in concorso fra loro, nonchè con PACE Domenico e ANICO Paolo, precedentemente giudicati , e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nei confronti cui si procede separatamente, per avere illegalmente detenuto una pistola Beretta cal. 9 nonchè un mitra di marca e tipo non identificati.

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento il 21.9.90 ore 08.45 circa.

c) del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 112 n.1 c.p., 10 e 14 L. 14.10.74 n.497 per avere in concorso fra loro nonchè con PACE Domenico e ANICO Paolo, precedentemente giudicati, e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, illegalmente detenuto un fucile sovrapposto marca Breda cal.12 con matricola abrasa.

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21.9.90 alle ore 08,45 circa.

d) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1 c.p.; 23, comma III L. 18.4.1975 n.110 per avere in concorso fra loro nonchè con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, detenuto le armi di cui ai capi b) e c) precedenti, da ritenersi clandestine in quanto con matricola abrasa e punzonata.

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento il 21.9.90 ore 08.45 circa.

e) del delitto p. ep. dagli artt.81, I comma; 61 n.2; 110, e 112 n.1 c.p., 12 L. 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso fra loro nonchè con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, al fine di commettere il reato di cui al capo a), illegalmente portato in luogo pubblico le armi da guerra di cui al capo b).

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21.9.1990 alle ore 08,45 circa.

f) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110 e 112 n.1 c.p., 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497, per avere in concorso fra loro nonchè con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e con

BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, illegalmente portato in luogo pubblico il fucile di cui al capo c).

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21.9.90 ore 08,45 circa.

g) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110 e 112 n.1 c.p.; 23, IV comma, legge 18.4.75 n.110, per avere in concorso fra loro nonchè con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, al fine di commettere il reato di cui al capo a), portato in luogo pubblico le armi clandestine di cui al capo d).

h) del delitto p,e p. dagli ARTT. 81, 110, 112 n.1, 648 c.p. per avere, in concorso fra loro nonchè con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto le pistole e il fucile di cui ai capi b) e c) di provenienza delittuosa in quanto con matricola rispettivamente punzonata e abrasa e, inoltre, essendo il fucile anche di provenienza furtiva in quanto sottratto a Bruccoleri Antonio in Favara il 2.12.1989.

i) del delitto p. e p. dagli artt.61 n.2, 81 cpv.,

110, 112 n.1, 648 c.p. per avere in concorso fra loro nonchè con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto al fine di commettere il reato sub) a), l'autovettura Fiat targata AG 266800 e la moto Honda 600 tg AG 41952, entrambe di provenienza delittuosa in quanto la prima sottratta a VAIANA Salvatore il 13.5.90 in Villaseta (AG) e la seconda sottratta a CALAMITA Antonio in Licata il 9.6.1990.

l) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 110, 112 n,1, 424 cpv. c.p. per avere, in concorso fra loro nonchè con PACE DOmenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, al fine di ottenere l'impunità dai reati precedenti e al solo scopo di danneggiarli, appiccato il fuoco alla autovettura e alla motocicletta oltrechè alla pistola e al fucile di cui ai capi precedenti, essendo seguito l'incendio.

In Agrigento contrada "Gasena" il 21.9.90

AMICO Paolo e PACE Domenico

a) del delitto p. e p. dagli artt. 110, c.p.; 23, III comma, L. 18.4.1975 n. 110, per avere fra loro e con AVARELLO Giovanni, BENVENUTO Giuseppe

Croce, e PUZZANGARO Gaetano, illegalmente detenuto una pistola cal.9 Beretta priva dei numeri di matricola e, pertanto, da ritenersi arma clandestina.

In Agrigento il 21.9.1990.

b) del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p.; 23, IV comma, L.18.4.1975 n.110, per avere in concorso fra loro e con AVARELLO Giovanni, BENVENUTO GIuseppe Croce e PUZZANGARO Gaetano, illegalmente portato in luogo pubblico un fucile cal.12 Breda senza numeri di matricola, da ritenersi arma clandestina.

In Agrigento il 21.9.1990

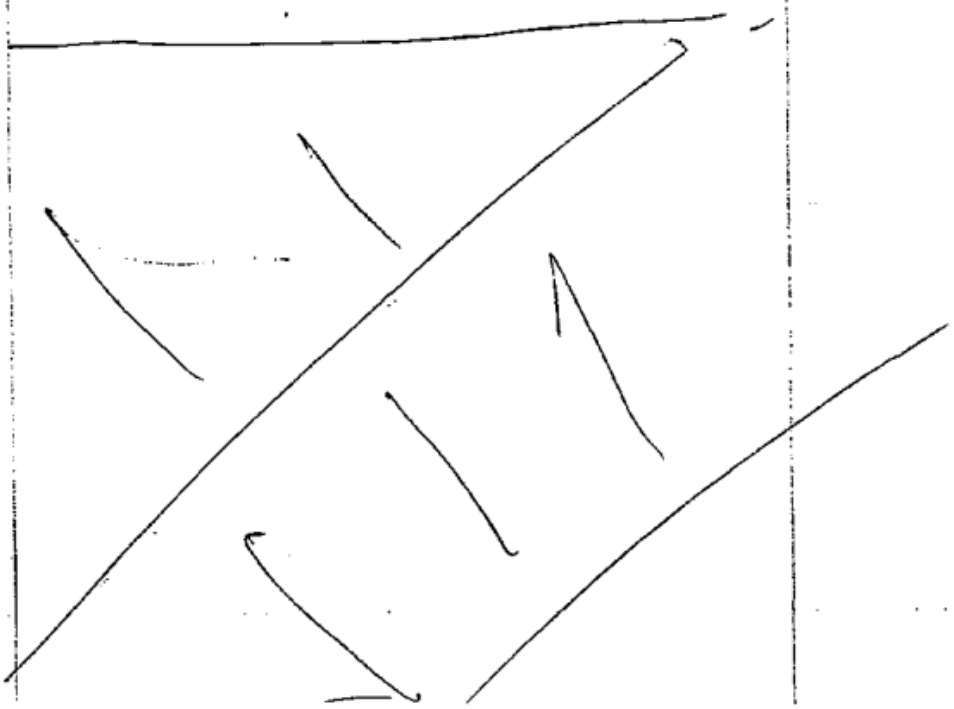

CAPITOLO I

FATTO

1. La mattina del 21.9.1990, intorno alle ore 8,45, il dott. Rosario Livatino subiva un agguato mortale mentre, a bordo della sua autovettura, la Ford Fiesta, targata AG174248, percorrendo la S.S. 640, si recava da Canicattì al Tribunale di Agrigento dove svolgeva le funzioni di giudice.

Testimone di alcune fasi dell'aggressione si trovò ad essere Pietro Ivano Nava che, casualmente, percorreva la stessa strada e che informò subito dopo la questura di Agrigento, chiamando il "113".

Giunta sul posto, la polizia trovò l'autovettura con il motore acceso e con segni di colpi d'arma da fuoco alla fiancata sinistra e al lunotto posteriore.

In fondo alla scarpata di destra (in direzione Agrigento), nel greto del torrente San Benedetto, giaceva il corpo senza vita del dott. Livatino.

2. Dall'esame esterno del cadavere e dall'autopsia (eseguiti nell'ambito del procedimento contro Amico e Pace, definito con sentenza n.7/94 della Corte di Assise di Appello del 13.4.1994 e acquisiti in questo procedimento con ordinanza del 26.1.1995) è emerso che il dott. R. Livatino era stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco corta, cal. 9, sparati almeno da due armi diverse e uno dei quali (il primo dei cinque) era stato esploso a breve distanza.

In particolare, il consulente ha evidenziato che il dott. R. Livatino era stato raggiunto da cinque colpi di pistola di cui uno esploso con direzione da sinistra a destra e dal basso in alto, due esplosi con direzione di dietro in avanti e da destra a sinistra e due esplosi con direzione da sinistra a destra e lievemente dall'alto in basso a vittima per terra perché ferita mortalmente.

Ha inoltre accertato che i cinque colpi avevano provocato altrettante ferite trapassanti e due ferite a fondo cieco al torace e alla spalla destra con ritenzione di proiettile repertato dallo stesso consulente, in quanto uno dei due colpi aveva causato prima una ferita trapassante al braccio destro e al mascellare inferiore destro e poi due ferite a fondo cieco all'emitorace destro e alla spalla destra.

Il perito ha rilevato, inoltre, che la sede dei tre primi fori di ingresso dei proiettili

FL

e la direzione dei tramiti anatomici dagli stessi prodotti portavano a stabilire che i colpi erano stati esplosi da dietro la vittima ed alla sua sinistra il primo, da dietro la vittima ed alla sua destra il secondo ed il terzo (che aveva provocato le lesioni pleuro-polmonari ad effetto mortale).

Il quarto ed il quinto colpo erano stati esplosi quando già il dott. R. Livatino era disteso a terra, ormai in fin di vita per le lesioni polmonari subite.

Gli effetti della carica esplosiva nelle zone paramarginali del foro prodotto dal primo dei cinque colpi portarono il perito ad accertare che era stato esploso a breve distanza, quantificabile, anche in considerazione del tipo di arma usata, in non oltre centimetri 30 o 40 (è stata così formulata l'ipotesi che questo sia stato il primo colpo che aveva raggiunto il dott. R. Livatino mentre stava scavalcando il guard-rail della strada, assumendo una posizione di parziale flessione del busto in avanti).

Il secondo e il terzo colpo dovettero essere esplosi all'inizio della fuga verso la scarpata.

Passò poi del tempo perché il dott. R. Livatino potesse raggiungere il punto in cui cadde per effetto delle lesioni polmonari subite, distante dal guard-rail metri 81,50.

I due proiettili repertati nel cadavere furono sparati da due armi cal. 9 parabellum.

La causa della morte è da ascrivere a collasso cardiocircolatorio per insufficienza respiratoria da emotorace acuto e per emorragia e spappolamento encefalico (cfr. cons. del prof. B. Guardabasso del 20.10.1990).

3. Il sopralluogo effettuato dalla polizia scientifica il 21.9.1990, in contrada San Benedetto di Favara, ha consentito di accertare che sulla S.S. 640 al Km. 12+700 si era trovata la Ford Fiesta targata AG174248 con il motore acceso, la leva cambio marce in posizione "folle" e la leva del freno a mano abbassata.

L'autovettura, a due sportelli e di colore amaranto, era rivolta con la parte anteriore in direzione di Agrigento ed aveva la parte posteriore destra addossata al guard-rail e quella anteriore destra a cm. 50 dallo stesso guard-rail.

L'autovettura aveva il vetro dello sportello destro rotto e il vetro del lunotto in frantumi con i frammenti sparsi "sul ripiano interno soprastante il cofano"; l'indicatore di direzione e il faro di sinistra erano rotti ed il paraurti era rientrato.

FC

I pezzi di vetro del faro e dell'indicatore di direzione erano sparsi sul manto stradale.

La guarnizione metallica dello sportello anteriore sinistro presentava "una concavità" della larghezza di due centimetri, verosimilmente prodotta da proiettile d'arma da fuoco.

Nella parte superiore dello stesso sportello vi era un foro, a margini introflessi, del diametro di cm. 3,5 e sulla base di questo foro vi erano due concavità del diametro di mm. 6 ciascuna, prodotte verosimilmente da pallettoni di cartucce di fucile.

All'interno del tetto dell'autovettura vi erano due fori di uscita (estroversi) disposti longitudinalmente al foro del diametro di cm. 3,5.

La cintura di sicurezza del lato guida era squarciata all'altezza della spalla sinistra del guidatore.

Lo squarcio era stato prodotto verosimilmente da colpi di arma da fuoco.

Nel cruscotto, a destra, vi era un foro di entrata, a margini introflessi, di un centimetro di diametro, che aveva corrispondenza in un foro nella carrozzeria del vano motore, dove fu trovato un frammento di proiettile deformato.

Il vetro del parabrezza presentava un foro di uscita verosimilmente prodotto da proiettile d'arma da fuoco, proveniente dal lato sinistro dell'autovettura e posto a cm. 4 dal lato destro e a cm. 24 dalla base esterna.

Sul sedile anteriore sinistro si trovava un frammento di sughero, presumibilmente borra di cartuccia per fucile e sotto il sedile anteriore destro e nella tappezzeria del tetto venivano trovati frammenti di camicia di proiettile e di sughero, oltre a tre frammenti di piombo deformati, presumibilmente pallettoni di cartucce per fucile.

Sul manto stradale sono stati rinvenuti:

1) un bossolo cal. 9 mm. Luger marca F.G. e un bottone grigio;
2) un bossolo cal. 9 mm. parabellum marca G.F.L. del 1983;
3) una cartuccia cal. 9x21 appena percossa e frammenti di vetro dello sportello anteriore destro dell'autovettura;
4) un bossolo cal. 9x21 marca G.F.L.;
5) un bossolo cal. 9 mm. Luger marca G.F.L.;

FC

I pezzi di vetro del faro e dell'indicatore di direzione erano sparsi sul manto stradale.

La guarnizione metallica dello sportello anteriore sinistro presentava "una concavità" della larghezza di due centimetri, verosimilmente prodotta da proiettile d'arma da fuoco.

Nella parte superiore dello stesso sportello vi era un foro, a margini introflessi, del diametro di cm. 3,5 e sulla base di questo foro vi erano due concavità del diametro di mm. 6 ciascuna, prodotte verosimilmente da pallettoni di cartucce di fucile.

All'interno del tetto dell'autovettura vi erano due fori di uscita (estroversi) disposti longitudinalmente al foro del diametro di cm. 3,5.

La cintura di sicurezza del lato guida era squarciata all'altezza della spalla sinistra del guidatore.

Lo squarcio era stato prodotto verosimilmente da colpi di arma da fuoco.

Nel cruscotto, a destra, vi era un foro di entrata, a margini introflessi, di un centimetro di diametro, che aveva corrispondenza in un foro nella carrozzeria del vano motore, dove fu trovato un frammento di proiettile deformato.

Il vetro del parabrezza presentava un foro di uscita verosimilmente prodotto da proiettile d'arma da fuoco, proveniente dal lato sinistro dell'autovettura e posto a cm. 4 dal lato destro e a cm. 24 dalla base esterna.

Sul sedile anteriore sinistro si trovava un frammento di sughero, presumibilmente borra di cartuccia per fucile e sotto il sedile anteriore destro e nella tappezzeria del tetto venivano trovati frammenti di camicia di proiettile e di sughero, oltre a tre frammenti di piombo deformati, presumibilmente pallettoni di cartucce per fucile.

Sul manto stradale sono stati rinvenuti:

1) un bossolo cal. 9 mm. Luger marca F.G. e un bottone grigio;
2) un bossolo cal. 9 mm. parabellum marca G.F.L. del 1983;
3) una cartuccia cal. 9x21 appena percossa e frammenti di vetro dello sportello anteriore destro dell'autovettura;
4) un bossolo cal. 9x21 marca G.F.L.;
5) un bossolo cal. 9 mm. Luger marca G.F.L.;

FC

Sul sedile anteriore sinistro veniva trovato un "serbatoio da 15 colpi per pistola cal. 9 parabellum"; sul sedile posteriore, infine, vi era un fucile a canne sovrapposte marca "Breda", privo del calcio in legno, verosimilmente distrutto dall'incendio.

Sul basamento dell'autovettura e sul terreno, a un paio di metri dalla Fiat Uno, venivano trovati bossoli cal. 9.

Dall'annotazione di servizio dell'ispettore della Polizia di Stato Giacomo Principe, in data 21.9.1990, risulta inoltre che l'autovettura Fiat Uno "presentava le ruote anteriori rivolte sulla sinistra".

5. Le succesive indagini sulla provenienza dei mezzi consentivano di accertare che la Fiat Uno era stata rubata a Vaiana Salvatore, il quale aveva denunciato il furto ai carabinieri di Villaseta il 13.5.1990 e che la moto Honda era stata rubata a Calamita Antonino, il quale aveva denunciato il furto al commissariato di Licata il 9.6.1990.

6. Il teste Pietro Ivano Nava riferì alla polizia giudiziaria che, mentre si dirigeva verso Agrigento, a bordo della sua autovettura Lancia Thema tipo familiare, dopo avere oltrepassato, alle ore 8,30 circa, lo svincolo di Canicattì sud, era stato superato da una motocicletta che viaggiava ad alta velocità e in modo così rischioso da richiamare la sua attenzione.

La motocicletta aveva paramanopole bianche e la targa legata al parafango con nastro adesivo; a bordo vi erano due persone e, quella seduta dietro, indossava un maglione rosso e un casco bianco.

Dopo circa dieci minuti vide ferma sulla sua destra una Ford Fiesta rossa con il lunotto posteriore rotto e davanti a questa vettura un uomo che riconobbe nel giovane con il casco bianco e il maglione rosso che in precedenza aveva visto sulla motocicletta che l'aveva sorpassato.

Il giovane era vicino alla motocicletta.

Questa era ferma davanti alla Ford Fiesta.

Notò, inoltre, mentre superava la Fiesta, un altro giovane scavalcare il guard-rail, e impugnare con la sinistra una pistola con canna più lunga e larga del normale; il Nava riferì inoltre di avere avuto l'impressione che nella scarpata vi fosse un uomo di corporatura media, con un indumento azzurro, il quale fuggiva.

FC

Trenta metri più avanti la Ford Fiesta, il Nava notò ferma una Fiat Uno beige che aveva i fari anteriori rotti e a bordo della quale non vi era nessuno.

7. Il fatto inizialmente è stato ricostruito nel modo seguente: il dott. R. Livatino, mentre si recava con la sua autovettura verso Agrigento, fu costretto a fermarsi, essendo stati esplosi colpi di fucile e di pistola che attinsero il lunotto posteriore e la fiancata sinistra della sua Ford Fiesta.

Fu, quindi, sorpassato dalla Fiat Uno, che l'aveva già affiancato, e dalla motocicletta.

Probabilmente il dott. R. Livatino rimase illeso e tentò una manovra di retromarcia o di inversione del senso di marcia ma si fermò dopo avere urtato con la parte posteriore destra della sua autovettura contro il guard-rail.

Egli tentò allora la fuga, scendendo per la scarpata di destra; raggiunto, fu attinto da più colpi provenienti da due pistole cal. 9 e fu ucciso nella scarpata (furono anche sparati due colpi di "grazia" prima che morisse).

8. Sulla scorta delle prime indicazioni fornite dal teste Nava in sede di individuazioni fotografiche eseguite la sera del 21.9.1990, le indagini vennero indirizzate nei confronti di Amico Paolo ed altri soggetti di Palma di Montechiaro tra cui Pace Domenico e Puzzangaro Gaetano.

Le ricognizioni eseguite da Nava, le contraddizioni nelle dichiarazioni rese alla polizia da Pace e Amico, il fallimento del loro alibi convinsero il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta a chiedere l'arresto provvisorio dei due che si trovavano in Germania e che furono successivamente estradati in Italia.

Quindi il 20.5.1991 il Pubblico Ministero chiese il rinvio a giudizio di Amico Paolo e Pace Domenico e l'archiviazione del procedimento per mancanza di sufficienti indizi nei confronti di altri soggetti indagati, tra cui Puzzangaro Gaetano.

Con sentenza del 18.11.1992 la Corte di Assise di Caltanissetta dichiarò Pace e Amico colpevoli dell'omicidio del giudice dott. R. Livatino e li condannò all'ergastolo.

La sentenza fu confermata dalla Corte di Assise di Appello il 13.4.1994 ed è divenuta irrevocabile il 27.1.1995, in seguito al rigetto dei ricorsi dei due imputati da parte della Corte di Cassazione.

Nel corso del dibattimento di primo grado, relativo al procedimento nei confronti di Amico e Pace, furono sentiti il teste Heiko Kschinna e il collaboratore Gioacchino Schembri.

Le dichiarazioni rese da costoro indussero il Pubblico Ministero a chiedere la riapertura delle indagini nei confronti di Puzzangaro Gaetano, indicato come coautore materiale dell'omicidio del dott. R. Livatino.

FC

CAPITOLO II

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

1. Come risulta dall'esposizione introduttiva del Pubblico Ministero nel dibattimento di primo grado di questo procedimento, il giudice per le indagini preliminari autorizzò la riapertura delle indagini con decreto del 31.10.1992.

Nel corso delle nuove indagini fu sentito il collaboratore Benvenuto Giuseppe Croce che riferì della partecipazione di Avarello Giovanni all'omicidio del dott. R. Livatino.

In data 8.9.1993 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta dispose la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Puzzangaro Gaetano, Avarello Giovanni e Benvenuto Giuseppe Croce.

2. La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, davanti alla quale si celebrava il processo a carico di Amico Paolo e Pace Domenico, con ordinanza del 17.12.1993, dispose la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, ravvisando "elementi dei reati di detenzione illegale di pistola Beretta cal. 9, arma clandestina (art. 23 legge 18.4.1995, n. 110) e di porto illegale di fucile Breda cal. 12, arma clandestina (art. 23 della stessa legge)".

Il procedimento nei confronti di Amico Paolo e Pace Domenico in ordine ai reati di detenzione e porto illegali di armi clandestine venne quindi riunito a quello pendente nei confronti di Avarello, Puzzangaro e Benvenuto.

3. Il giudice dell'udienza preliminare, con decreto dell'11.7.1994, dispose il rinvio a giudizio di Avarello Giovanni, Puzzangaro Gaetano, Amico Paolo e Pace Domenico davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta perché gli imputati rispondessero dei reati loro rispettivamente ascritti in rubrica.

Il giudice dell'udienza preliminare ordinò, invece, la separazione del procedimento nei confronti di Benvenuto Giuseppe Croce, che aveva chiesto il giudizio abbreviato, dopo avere sollevato l'eccezione d'incostituzionalità delle norme che escludono l'ammissibilità di tale giudizio per i reati puniti con la pena dell'ergastolo, anche in presenza dell'attenuante prevista dall'art. 8 della legge n.

FC.—

203/91.

4. La Corte di Assise di Caltanissetta, con ordinanza del 26.1.1995, ammetteva le seguenti prove richieste dal P.M.:

A) tutti i verbali delle prove acquisite nel corso del dibattimento di primo grado e di appello a carico di Amico Paolo prodotti dal P.M., compresi i rilievi fotografici allegati ai verbali di sopralluogo, di autopsia, delle consulenze balistiche e della ispezione dei luoghi effettuata nel corso del dibattimento di appello;

B) verbali delle dichiarazioni rese dal teste Nava Pietro Ivano in sede d'incidente probatorio (la Corte di Assise dava atto che i verbali suddetti erano già inseriti nel fascicolo per il dibattimento);

C) verbali delle dichiarazioni rese da Vella Orazio e Ianni Simon, rispettivamente davanti al Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta ed al Tribunale di Caltanissetta nell'ambito del procedimento per il tentato omicidio di Pulci Calogero;

D) sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta nei confronti di Vella Orazio e Ianni Simon nel procedimento per il tentato omicidio di Pulci Calogero, ove divenuta irrevocabile;

E) sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 3.7.1992 nei confronti di Avarello Giovanni;

F) sentenza emessa dal giudice dell'udienza preliminare di Palermo in data 7.8.1993 nei confronti di Benvenuto Giuseppe Croce in ordine al reato p.p. dall'art. 416 bis c.p.;

G) l'ulteriore documentazione richiesta dal P.M. e cioè:

1) copia del "processo verbale di avviso orale" notificato il 13.9.1990 a Benvenuto Giuseppe Croce;

2) copia carta di circolazione e foglio complementare dell'autovettura Autobianchi Y 10 targata AG 333628 di proprietà di Benvenuto Giuseppe Croce;

3) schizzo planimetrico relativo alla zona ove è ubicata la stazione ferroviaria di Canicattì e l'abitazione della nonna di Avarello Giovanni;

4) schizzo planimetrico relativo alla zona indicata da Benvenuto Giuseppe Croce come "Contrada Salaparuta", dove è situato il garage dal quale sarebbero state prelevate le armi impiegate per l'omicidio del giudice Livatino;

FC

5) rilievi fotografici del garage di cui sopra;

6) mappa topografica relativa alla zona ove è ubicata la località indicata da Benvenuto Giuseppe Croce come località "Rinazzi" e nella quale è situata la villetta in uso ad Avarello Giovanni;

7) rilievi fotografici della predetta villetta sita in località "Rinazzi";

8) copia nota di trascrizione della vendita ad Avarello Michele del terreno sito in località "Playa" dove si trova la villetta nella quale Benvenuto Giuseppe Croce ha affermato di avere incontrato gli imputati lo stesso giorno dell'omicidio;

9) copia della mappa catastale parcellare della località "Playa";

10) rilievi fotografici della villetta sita in località "Playa";

11) copia segnalazione di tossicodipendenza, ai sensi dell'art. 96, comma 3, L. n.685/1975, a carico di Avarello Giovanni, formulata il 16.5.1981 dal comandante la Compagnia Carabinieri di Canicattì, in seguito al sequestro di sostanza stupefacente operato il 13.5.1981, del cui verbale viene separatamente chiesta l'acquisizione come atto irripetibile;

12) copia proposta per l'applicazione dell'Avviso Orale ad Avarello Giovanni formulata il 25.9.1989 dalla Compagnia Carabinieri di Canicattì;

13) copia permesso di colloquio permanente con il detenuto Gallea Antonio rilasciato dal Presidente del Tribunale di Agrigento il 2.2.1990 (n. 5/90 mod. 16) a Gallea Bruno ed Avarello Giovanni;

14) copia "biglietto di colloquio" n. 2355 rilasciato il 21.9.1990 dalla direzione della casa circondariale di Agrigento in base al permesso permanente sopraindicato, per un colloquio tra il detenuto Gallea Antonio e Gallea Bruno, Avarello Giovanni e Gallea Patrizia, avvenuto dalle ore 12,55 alle ore 13,55 di quello stesso giorno;

15) nota 3.6.1993 della direzione della casa circondariale di Agrigento relativa al colloquio sopraindicato;

16) copia comunicazione di Gallea Bruno al Commissariato di P.S. di Canicattì relativa al suo allontanamento dal paese per recarsi alla casa circondariale di Agrigento il 21.9.1990 per un colloquio con suo fratello Antonio;

17) copia della copertina e della pagina del "registro di presentazione" della Questura di Agrigento nella parte relativa all'annotazione riguardante la presenza

FC—

di Gallea Bruno in quella città per il colloquio con il fratello Antonio;

18) copia nota della casa circondariale di Agrigento con l'elenco delle persone che hanno avuto colloqui con Gallea Antonio nel 1990 e con le date degli stessi colloqui;

19) copia annotazione relativa al controllo di Amico Paolo, Pace Domenico e Puzzangaro Gaetano effettuato alle ore 13,00 del 9.1.1990 in Agrigento, piazza Ravanusella, da parte della Polizia di Stato;

20) copia annotazione relativa al controllo di Amico Paolo, Pace Domenico e Puzzangaro Gaetano effettuato alle ore 12.45 del 19.2.1990 in Palma di Montechiaro, piazza della Libertà, da parte della Polizia di Stato;

21) copia annotazione relativa al controllo di Amico Paolo, Pace Domenico e Puzzangaro Gaetano effettuato alle ore 11,00 del 12.1.1990 in Agrigento, piazza Marconi, da parte dei Carabinieri;

22) copia annotazione relativa al controllo di Amico Paolo, Pace Domenico e Puzzangaro Gaetano effettuato alle ore 17,05 del 18.1.1990 in Palma di Montechiaro, piazza Matteotti, da parte della Polizia di Stato;

23) copia annotazione dei Carabinieri relativa a vari controlli di Benvenuto Giuseppe Croce effettuati in Palma di Montechiaro;

24) copia annotazione 24.11.1989 dei Carabinieri di Palma di Montechiaro relativa ad un controllo degli imputati;

25) copia del registro delle persone alloggiate all'hotel "il Convento" di Pistoia, nella parte relativa al pernottamento effettuato dal Benvenuto, dall'Avarello e da altri;

26) copia autentica di decreti per l'applicazione di misure di prevenzione pronunciati dal Tribunale di Agrigento con la partecipazione, in qualità di giudice del dott. R. Livatino: due decreti emessi nel 1989, trentanove decreti emessi nel 1990, nove provvedimenti adottati dal medesimo Tribunale nel 1990 in seguito ad istanze di revoca di misure di prevenzione;

27) copia del registro generale delle misure di prevenzione personali e patrimoniali del Tribunale di Agrigento relativo al 1989;

28) copia dell'ordinanza 28.8.1990 emessa dal Tribunale di Agrigento (estensore Livatino) nel procedimento penale nei confronti di Cannarozzo Rosario per

FC

di Gallea Bruno in quella città per il colloquio con il fratello Antonio;

18) copia nota della casa circondariale di Agrigento con l'elenco delle persone che hanno avuto colloqui con Gallea Antonio nel 1990 e con le date degli stessi colloqui;

19) copia annotazione relativa al controllo di Amico Paolo, Pace Domenico e Puzzangaro Gaetano effettuato alle ore 13,00 del 9.1.1990 in Agrigento, piazza Ravanusella, da parte della Polizia di Stato;

20) copia annotazione relativa al controllo di Amico Paolo, Pace Domenico e Puzzangaro Gaetano effettuato alle ore 12.45 del 19.2.1990 in Palma di Montechiaro, piazza della Libertà, da parte della Polizia di Stato;

21) copia annotazione relativa al controllo di Amico Paolo, Pace Domenico e Puzzangaro Gaetano effettuato alle ore 11,00 del 12.1.1990 in Agrigento, piazza Marconi, da parte dei Carabinieri;

22) copia annotazione relativa al controllo di Amico Paolo, Pace Domenico e Puzzangaro Gaetano effettuato alle ore 17,05 del 18.1.1990 in Palma di Montechiaro, piazza Matteotti, da parte della Polizia di Stato;

23) copia annotazione dei Carabinieri relativa a vari controlli di Benvenuto Giuseppe Croce effettuati in Palma di Montechiaro;

24) copia annotazione 24.11.1989 dei Carabinieri di Palma di Montechiaro relativa ad un controllo degli imputati;

25) copia del registro delle persone alloggiate all'hotel "il Convento" di Pistoia, nella parte relativa al pernottamento effettuato dal Benvenuto, dall'Avarello e da altri;

26) copia autentica di decreti per l'applicazione di misure di prevenzione pronunciati dal Tribunale di Agrigento con la partecipazione, in qualità di giudice del dott. R. Livatino: due decreti emessi nel 1989, trentanove decreti emessi nel 1990, nove provvedimenti adottati dal medesimo Tribunale nel 1990 in seguito ad istanze di revoca di misure di prevenzione;

27) copia del registro generale delle misure di prevenzione personali e patrimoniali del Tribunale di Agrigento relativo al 1989;

28) copia dell'ordinanza 28.8.1990 emessa dal Tribunale di Agrigento (estensore Livatino) nel procedimento penale nei confronti di Cannarozzo Rosario per

FC

I) esame ex art. 210 c.p.p. di Canino Leonardo, Schembri Gioacchino, Benvenuto Giuseppe Croce, Iannì Marco, Iannì Gaetano, Vella Orazio e Calafato Giovanni;

L) esame degli imputati.

Con la stessa ordinanza la Corte di Assise ammetteva tutte le prove testimoniali richieste dai difensori di Avarello Giovanni, ad eccezione dell'esame del teste Nava.

5. Con successiva ordinanza del 14.2.1995 acquisiva la sentenza pronunciata il 13.4.1994 dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta nei confronti di Amico Paolo e Pace Domenico, essendo divenuta irrevocabile il 17.1.1995.

Nel corso dell'udienza del 9.3.1995 il difensore di Avarello chiedeva l'acquisizione delle dichiarazioni rese dal collaboratore Canino Leonardo al Sostituto Procuratore della Repubblica di Palermo, dott. T. Principato, il 21.1.1993, nonché l'esame di Grassonelli Giuseppe e il confronto tra lo stesso Grassonelli e Canino Leonardo.

6. La Corte di Assise si riservava e all'udienza del 4.5.1995 disponeva:

- l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle trascrizioni delle intercettazioni eseguite nel procedimento a carico di Amico e Pace e definito con sentenza della Corte di Assise di Appello del 13.4.1994;
- l'acquisizione della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Caltanissetta del 18.11.1992 e della sentenza della Corte di Cassazione del 27.1.1995;
- l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese da Di Naro Vincenzo alla Polizia di Stato di Canicattì il 13.9.1990 e dei verbali delle dichiarazioni rese da Schembri Gioacchino al P.M. di Palermo il 28.7.1992 e il 9.9.1992 e al P.M. di Caltanissetta il 22.3.1993;
- ammetteva l'audizione di Grassonelli Giuseppe, quale teste di riferimento.

7. Con successiva ordinanza del 6.6.1995 la Corte ammetteva l'audizione, quale teste di riferimento, di Gallea Antonio e all'udienza dell'8.6.1995 disponeva, a norma dell'art. 507 c.p.p.:

- una perizia balistica per accertare se, tra i reperti sequestrati, ve ne fossero taluni provenienti da arma tipo Skorpion o UZI;
- accertarsi, presso l'A.C.I. di Agrigento o di Caltanissetta, le distanze chilometriche e i possibili itinerari tra i comuni di Canicatti-Agrigento, Canicatti-

FCi

Favara, Canicatti-Castrofilippo, Favara-Castrofilippo e Favara-Agrigento ed acquisirsi una cartina geografica degli anzidetti territori;

- l'acquisizione di copia della sentenza irrevocabile, pronunciata dal Tribunale di Agrigento il 21.3.1990 nei confronti di Gallea Antonio, Rinallo Santo e Calafato Giovanni;

- l'acquisizione di copia della sentenza, pronunciata dal Tribunale di Gela il 27.5.1992 nei confronti di Riggio Calogero, Marazzotta Gaspare, Schembri Salvatore, Sole Alfredo, Avarello Giovanni e Paolello Antonio;

- l'acquisizione di copia della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Caltanissetta il 6.5.1993 e divenuta irrevocabile nei confronti di Avarello Giovanni e Sole Alfredo;

- l'acquisizione di copia della sentenza pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta il 25.10.1991 nei confronti di Calafato Salvatore;

- l'acquisizione del processo verbale della perquisizione eseguita dai carabinieri di Agrigento il 27.9.1990 nell'abitazione di Calafato Salvatore;

- disporsi l'esame testimoniale del maresciallo Gruttadauria Calogero e del colonnello Arena Giuseppe;

- disporsi l'esame testimoniale del carabiniere Soccio Natalino;

- l'acquisizione presso la casa circondariale di Roma-Rebibbia della documentazione sanitaria attestante la presenza di un proiettile, ritenuto nel corpo di Calafato Giovanni;

- l'esame testimoniale di Calamita Antonino, proprietario della moto Honda;

- l'audizione, ex art.210 c.p.p., di Alletto Croce e Calafato Salvatore.

8. La Corte di Assise di Caltanissetta, esaurita l'istruzione dibattimentale, con sentenza del 13.7.1995 dichiarò gli imputati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ,con le seguenti modifiche:

- escluse dai capi b), e) ed h), contestati ad Avarello e Puzzangaro il mitra e dai capi d) e g) la pistola Beretta cal. 9 e il mitra;

- unificò tutti i reati contestati all'Avarello e al Puzzangaro sotto il vincolo della continuazione;

- condannò Avarello e Puzzangaro alla pena dell'ergastolo, con l'isolamento diurno per un anno e due mesi, e alla multa di lire undicimilioni;

FC

- condannò i predetti alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale e della decadenza dalla potestà di genitori;
- dispose la pubblicazione della sentenza mediante affissione nei comuni di Caltanissetta, Agrigento, Ravanusa e Palma di Montechiaro e per estratto e per una sola volta su "Il Giornale di Sicilia" di Palermo;
- revocò le autorizzazioni di polizia in materia di armi, eventualmente concesse ai due imputati;
- dispose nei confronti degli stessi imputati la misura di sicurezza dell'assegnazione a una colonia agricola per la durata di due anni;
- condannò l'Avarello e il Puzzangaro, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio civile, in favore dei genitori del dott. R. Livatino, Vincenzo Livatino e Rosalia Corbo, costituitisi parte civile, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro di Grazia e Giustizia e del Ministro dell'Interno, costituitisi anch'essi parte civile;
- condannò l'Avarello e il Puzzangaro a rimborsare le spese di giudizio sostenute dai genitori del dott. R. Livatino, che liquidò in complessive lire 11.710.000;
- rigettò la richiesta di provvisionale avanzata dall'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta;
- dichiarò Amico Paolo e Pace Domenico responsabili del reato loro ascritto al capo b) della rubrica;
- unificò, sotto il vincolo della continuazione, questo reato con quelli di cui alla sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 18.11.1992, divenuta irrevocabile il 27.1.1995;
- condannò l'Amico e il Pace all'ulteriore pena di lire un milione di multa e di un mese di isolamento diurno;
- condannò tutti gli imputati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali;
- escluse il reato contestato ad Amico Paolo e Pace Domenico al capo a) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

FC

CAPITOLO III

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI APPELLO

1. Avverso la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 13.7.1995 hanno proposto appello:

1) Avarello Giovanni, Amico Paolo e Pace Domenico chiedendo:

a) la sospensione del procedimento sino alla definizione del procedimento in primo grado nei confronti di Benvenuto Giuseppe Croce per l'omicidio del dott. R. Livatino;

b) la riunione del procedimento a carico del Benvenuto, una volta pervenuto alla fase di appello, con il presente procedimento;

c) la riapertura dell'istruzione dibattimentale per:

- ordinare l'esperimento giudiziale o l'ispezione dei luoghi per accertare le distanze e i tempi di percorrenza tra l'abbeveratoio in contrada "Petrusa" e il commissariato della Polizia di Stato di Canicattì, allo scopo di dimostrare l'impossibilità di raggiungere la sede del commissariato in cinque-sette minuti;
- disporre la riaudizione di tutti i collaboratori esaminati in primo grado e degli altri che avessero rilasciato dichiarazioni in relazione all'omicidio del dott. R. Livatino;

d) l'assoluzione di Avarello Giovanni da tutti i reati a lui ascritti per non averli commessi;

e) l'assoluzione di Pace Domenico e Amico Paolo dai reati loro ascritti per non avere commesso il fatto.

2) Puzzangaro Gaetano, chiedendo:

a) l'assoluzione dai reati a lui ascritti per non avere commesso il fatto;

b) l'applicazione delle attenuanti generiche, da dichiararsi prevalenti sulle aggravanti contestate;

c) il minimo della pena.

FC

3) Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, chiedendo:

a) affermarsi la responsabilità di Avarello Giovanni e Puzzangaro Gaetano in ordine ai delitti di detenzione e porto illegali di mitra di marca e tipo non identificati, nonché di ricettazione della stessa arma (reati contestati ai capi b), e) e h) della rubrica);

b) affermarsi la responsabilità dei predetti imputati in ordine ai delitti di detenzione e porto di arma clandestina loro contestati ai capi d) e g) della rubrica, relativamente al mitra;

c) condannarsi i predetti imputati ad un aumento di quindici giorni di isolamento diurno e di lire un milione di multa (l'indicazione di un miliardo di multa è un evidente refuso, come del resto è stato precisato, in sede di requisitoria, dal Pubblico Ministero d'udienza).

2. Nell'atto di appello i difensori di Avarello Giovanni, Pace Domenico e Amico Paolo hanno chiesto:

a) disporsi la sospensione del presente procedimento sino alla definizione del processo di primo grado nei confronti di Benvenuto Giuseppe Croce per l'omicidio del giudice Livatino e, successivamente, disporne la riunione;

b) ordinarsi l'esperimento giudiziale o l'ispezione dei luoghi in premessa specificati allo scopo di verificare l'alibi dell'imputato Avarello,

c) disporsi la riaudizione di tutti i collaboratori sentiti in primo grado e di altri che abbiano eventualmente deposto sull'omicidio del giudice Livatino.

A queste richieste si è associato, all'udienza del 20.11.1996, dopo la relazione della causa da parte del giudice relatore, il difensore di Puzzangaro.

In questa stessa udienza il Procuratore Generale ha chiesto:

a) l'acquisizione, a norma dell'art. 234 c.p.p., delle seguenti sentenze:

1) sentenza della Corte di Assise di Agrigento nei confronti di Alletto Croce + 77;

2) sentenza del Tribunale di Agrigento del 5.7.1994;

3) sentenza della Corte di Assise di Agrigento del 30.3.1996 nei confronti di Calafato Salvatore + 5;

b) l'audizione di Napoli Rosario e Pendolino Antonia, con riferimento alla individuazione della villa in contrada "Playa" di Licata che, secondo il Benvenuto, era stata occupata nell'Agosto del 1990 da Amico, Pace e

FC-

Puzzangaro;

c) l'acquisizione di quattro fotografie della villa indicata al punto b) ;

d) l'esame del maresciallo Tamburrino e l'audizione dell'imputato di reato connesso Samperi Alfio, in relazione alle dichiarazioni rese dal Benvenuto sull'autovettura Golf 16 valvole;

e) l'acquisizione della denuncia dell'autovettura di cui al punto d) presentata da Di Bella Salvatore;

f) l'audizione degli imputati di reato connesso Riggio Salvatore e Ianni Simon che erano a conoscenza di circostanze relative all'omicidio del dott. R. Livatino.

La difesa degli imputati si è opposta esclusivamente alla produzione delle sentenze.

3. La Corte ha pronunciato l'ordinanza, di cui si trascrive il dispositivo, riservando successivamente l'illustrazione dei motivi di diritto, posti a base dell'ordinanza stessa:

"rigetta l'istanza di sospensione del procedimento e di riunione con il procedimento pendente nei confronti di Benvenuto Giuseppe Croce;

"rigetta l'istanza di produzione da parte del P.G. di produzione della denuncia di Di Bella Salvatore, nonché della produzione delle fotocopie delle foto della villetta;

"rigetta l'istanza di esperimento giudiziale e di ispezione dei luoghi formulato nell'interesse di Avarello Giovanni, nonché l'istanza di audizione dei collaboratori di giustizia, già sentiti in primo grado;

"ammette la produzione delle due sentenze indicate dal Procuratore Generale ai soli fini di cui in motivazione, nonché l'esame dei testi maresciallo Tamburrino Paolo, Napoli Rosario, Pendolino Antonia e Di Bella Salvatore e l'esame degli imputati di reato connesso Samperi Alfio, Riggio Salvatore e Ianni Simon, ciascuno in ordine alle circostanze indicate in motivazione".

Nell'udienza del 23.11.1996, sull'accordo delle parti, è stata acquisita la denuncia di furto del Di Bella che era risultato irreperibile, per essersi trasferito all'estero.

Quindi il difensore di Avarello ha chiesto il rinvio dell'esame dei collaboratori - alla cui audizione non si è opposto - fino a quando il Procuratore Generale non avesse posto a disposizione della difesa i verbali delle dichiarazioni rese dagli

FC

stessi collaboratori nell'ambito di altri procedimenti, pur avendo affermato il suddetto difensore di essere in possesso di verbali di dichiarazioni rese da Iannì Simon e Riggio Salvatore in altri procedimenti.

4. La Corte, decidendo sul punto, ha pronunciato la seguente ordinanza:

"ritenuto che nell'udienza del 20.11.1996, la difesa si è associata alla richiesta di audizione dei collaboratori e dei testi, avanzata dal Procuratore Generale, senza sollevare alcuna eccezione (richiesta peraltro fatta anche con l'atto di appello del difensore);

ritenuto che l'audizione dei collaboratori Iannì Simon, Riggio Salvatore e Samperi Alfio è stata disposta, a norma dell'art. 603 terzo comma c.p.p.;

ritenuto che il Procuratore Generale ha nell'odierna udienza dichiarato di non avere nessun documento da produrre in quanto, come ha dichiarato nell'udienza del 20.11.1996, si tratta di dichiarazioni rese in istruttoria e dunque non acquisibili al fascicolo del dibattimento ex art. 431 c.p.p.;

ritenuto che non è preclusa la produzione di dichiarazioni rese dai collaboratori suddetti o da altri in dibattimento davanti ad altra autorità giudiziaria;

ordina procedersi oltre in dibattimento e nell'esame dei collaboratori indicati in motivazione".

Si è, poi, proceduto, nella stessa udienza, all'audizione degli imputati di reato connesso Iannì Simon, Riggio Salvatore e Samperi Alfio, nonché all'esame dei testi Tamburrino Paolo e Napoli Rosario.

Quindi la Corte ha disposto l'esame, a norma degli art. 192 e 195 comma primo c.p.p., di Margiotta Maurizio, cui aveva fatto riferimento, nel corso della sua dichiarazione, Riggio Salvatore, avendone fatto richiesta il difensore di Avarello.

Nella successiva udienza del 6.12.1996 si è proceduto all'esame di Margiotta Maurizio, a norma dell'art. 210 c.p.p., ed è stata disposta l'audizione, richiesta dal P.G., di Avarello Giovanni, che è stato esaminato nella stessa udienza.

La Corte ha, poi, confermato la precedente ordinanza del 20.11.1996, con la quale erano state respinte le istanze di sospensione del processo e di esperimento giudiziale o ispezione dei luoghi, della quale aveva chiesto la revoca il difensore di Avarello.

5. Dichiarata chiusa l'istruzione dibattimentale, il Procuratore Generale ha

FC —

formulato le conclusioni, depositando anche una memoria, nell'udienza dell'11.12.1996 e chiedendo: "la conferma della condanna di Avarello Giovanni e Puzzangaro Gaetano all'ergastolo, oltre le altre disposizioni della sentenza di primo grado" e "l'accoglimento dell'impugnazione del P.M. con l'applicazione degli aumenti di pena nella stessa indicati" (cfr. memoria pag. 122).

La parte civile privata ha formulato le conclusioni nell'udienza del 27.12.1996, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la condanna di Avarello Giovanni e Puzzangaro Gaetano al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di giudizio; per il Ministro di Grazia e Giustizia, il Ministro dell'Interno e il Presidente del Consiglio, l'avvocato distrettuale dello Stato ha chiesto, nella memoria depositata, il rigetto degli appelli degli imputati e la loro condanna per tutti i reati loro contestati, oltre al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di giudizio.

Nella stessa udienza ha formulato le conclusioni l'avv. Russello, difensore di Avarello, Amico e Pace, insistendo nella sospensione del processo e, nel merito, l'assoluzione degli imputati perché estranei ai fatti.

Nell'udienza del 3.1.1997 ha concluso l'avv. Michele Vizzini, chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello, presentati nell'interesse di Puzzangaro Gaetano.

Successivamente ha formulato le conclusioni l'avv. Fiamma, la quale ha chiesto l'assoluzione di Avarello Giovanni per non avere commesso il fatto ed ha insistito nei motivi di appello.

Ha, quindi, replicato il Procuratore Generale che ha prodotto, sull'accordo delle parti, il provvedimento del 5.6.1990 con il quale il Presidente del Tribunale di Agrigento aveva imposto a Pace Domenico il divieto provvisorio di soggiorno in Sicilia e il ritiro del passaporto, nonché la comunicazione dei carabinieri di Agrigento del 9.6.1990 di avere proposto l'applicazione della misura di sorveglianza speciale, con divieto di soggiorno in Sicilia e in altre regioni d'Italia, nei confronti, tra gli altri, anche di Pace Domenico.

L'imputato Avarello Giovanni ha quindi reso spontanee dichiarazioni, protestando la sua innocenza.

6. Alle ore 20,30 del 3.1.1997 la Corte si è ritirata in camera di consiglio per la

FG

deliberazione, rimanendovi sino al 5.1.1997.

E' quindi rientrata in aula ed il Presidente ha dato lettura del seguente dispositivo:

"visti gli art. 592 e 605, 544 comma terzo e 304 primo comma lett. c) c.p.p.,

conferma la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 13.7.1995, appellata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, da Avarello Giovanni, Puzzangaro Gaetano, Amico Gaetano e Pace Domenico e condanna l'Avarello, il Puzzangaro, l'Amico e il Pace, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali d'appello, nonché i soli Avarello e Puzzangaro alla rifusione delle spese d'appello in favore delle parti civili Livatino Vincenzo e Corbo Rosalia, che liquida in complessive lire 4.094.000, di cui lire 94.000 per spese e delle parti civili Ministero di Grazia e Giustizia e Ministero dell'Interno che liquida in complessive lire 2.000.000;

indica il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione della sentenza e, conseguentemente, sospende i termini di durata massima della custodia cautelare nei confronti di Avarello Giovanni e Puzzangaro Gaetano fino alla scadenza del suddetto termine di novanta giorni a decorrere da oggi."

FC

CAPITOLO XXIV

MOVENTE DELL'OMICIDIO DEL DOTT. R. LIVATINO

1. L'alta figura morale e intellettuale del dott. R. Livatino è stata delineata nella sentenza del 18.11.1992 della Corte di Assise di Caltanissetta e in quella del 13.4.1994 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, con le quali è stato definito il procedimento nei confronti di Amico Paolo e Pace Domenico.
Sono stati così messi in rilievo "le eccelse capacità professionali" e "l'estremo rigore morale ed intellettuale" del magistrato, il coraggio di "un giudice semplice che teneva in grandissimo conto il valore della altrui vita umana viaggiando senza scorta e affermando esser preferibile la uccisione di un solo uomo a quella di due o tre carabinieri" (cfr. sentenza 18.11.1992 citata, pag. 100 - 101).
L'attività e la condotta del dott. R. Livatino sono state illustrate anche nella sentenza del 13.4.1994, nella quale si dà atto che egli "era persona e magistrato di assoluta correttezza e irreprensibilità, di ottima preparazione professionale e laborioso" (cfr. sentenza citata, pag. 350).
Anche i presidenti di sezione del tribunale di Agrigento Maria Agnello e Luigi D'Angelo hanno attestato la professionalità e il rigore morale del dott. R. Livatino (cfr. sent. 13.4.1994, pag. 41 - 44 e pag. 351).
Alle pagine delle due sentenze citate e a quelle della sentenza del 13.7.1995, relativa alla fase di primo grado di questo giudizio (cfr. pag. 156 - 157), deve farsi esplicito richiamo, in considerazione anche del fatto che la figura del magistrato, la sua imparzialità e il suo rigore morale sono pienamente riconosciuti dai difensori degli imputati.

2. Il contrasto tra la personalità, come sopra delineata, del magistrato e le dichiarazioni dei collaboratori, secondo cui il dott. R. Livatino sarebbe stato particolarmente severo con la "Stidda" e più "morbido" con "Cosa Nostra", costituisce uno specifico motivo d'impugnazione dei difensori di Avarello, i quali hanno sostenuto, sia nell'atto di appello sia nelle conclusioni orali, che anche in ciò i collaboratori avrebbero dimostrato la loro inattendibilità, indicando un falso

Flei

movente.

3. Prima di esaminare il motivo d'appello, appare necessario richiamare le pagine del capitolo precedente, nella parte in cui si è messo in rilievo l'interesse attuale e specifico dell'imputato Avarello e del suo gruppo all'eliminazione del giudice, accusato di severità nei confronti del sodalizio criminoso di cui facevano parte anche l'imputato stesso ed alcuni suoi parenti (cfr. Cap. XXIII, pag. 215 - 216).

L'Avarello e lo zio Gallea Antonio, oltre ad accusare il magistrato di severità nei loro confronti, avanzarono il sospetto di una sua parzialità a favore di "Cosa Nostra".

Il Benvenuto, infatti, ha riferito che, quando Avarello gli partecipò l'intenzione di eliminare il magistrato, gli parlò delle misure di prevenzione e della condanna - ritenuta ingiusta - nei confronti dello zio Gallea Antonio e di Calafato Giovanni, i quali erano stati dichiarati responsabili dei delitti concernenti le armi, pur essendo stato trovato in possesso di una pistola soltanto il coimputato Rinallo.

In quella stessa conversazione l'Avarello gli riferì, inoltre, che il giudice aveva un atteggiamento diverso nei confronti di "Cosa Nostra".

Ha, infatti, narrato il Benvenuto: "Sì ci portava questi paragoni che nel mentre, nei confronti di "Cosa Nostra", specifica la corrente di Di Caro Giuseppe non c'erano questi attacchi diciamo" (cfr. verb. ud. 7.3.1995, pag. 44).

Calafato Giovanni, a sua volta, ha reso dichiarazioni analoghe a quelle del Benvenuto, sia in relazione alla severità del dott. R. Livatino nei confronti del gruppo degli "emergenti" sia con riferimento ad un atteggiamento meno duro nei confronti della "famiglia" di Peppe Di Caro; fatti di cui gli aveva parlato Gallea Antonio, che con lui era detenuto nella stessa cella presso il carcere di Agrigento (cfr., in particolare, ud. 8.3.1995, pag. 11 - 13).

Anche Vella Orazio ha riferito le confidenze ricevute da Avarello Giovanni sul movente dell'omicidio del magistrato.

L'Avarello, infatti, gli disse che il dott. R. Livatino "ce l'aveva con noi" (cfr. verb. ud. 4.4.1995, pag. 13).

Il Canino, a sua volta, ha raccontato che fu il Benvenuto a dirgli che il magistrato era stato ucciso, su decisione presa da "tutti insieme", perché i gruppi emergenti

pensavano che il giudice favorisse "Cosa Nostra", in quanto abitava sopra o sotto i Di Caro (cfr. verb. ud. 9.3.1995, pag. 18 - 19).
Ed infine, anche Schembri ha riferito che Puzzangaro e Benvenuto nelle loro conversazioni facevano riferimento al fatto che, soprattutto in materia di misure di prevenzione, il magistrato avrebbe favorito il gruppo - contrapposto a quello di Avarello, Gallea e Parla - facente capo al Di Caro (cfr. verb. ud. 26.1.1994, pag. 2, f. 128 e verb. ud. 9.3.1995, pag. 78).

4. Dalle dichiarazioni dei collaboratori emerge, con evidenza, che il dott. R. Livatino fu ucciso per l'azione severa condotta nei confronti del gruppo emergente di Canicattì, rappresentato dai Gallea e dall'odierno imputato Avarello. L'astio nei confronti del magistrato è ulteriormente dimostrato dalla potenza di fuoco impiegata e dalla terribile frase, rivoltagli dal Puzzangaro, prima che sparasse uno dei due "colpi di grazia".
Emerge, altresì, chiaramente che è stato il gruppo dell'Avarello e l'Avarello stesso, anche per convincere gli alleati, a seminare - nell'ambiente criminale di cui faceva parte - il sospetto sulla parzialità del dott. R. Livatino.

5. Devono, dunque, essere ritenute pienamente attendibili le dichiarazioni dei collaboratori, anche nella parte in cui vengono riferiti i motivi dell'omicidio del magistrato.
Tali motivi, infatti, sono stati loro raccontati dai protagonisti del delitto e, in particolare, tra gli altri, dagli odierni imputati Avarello Giovanni e Puzzangaro Gaetano.
Si tratta, inoltre, di motivi interni al gruppo degli "emergenti" di Canicattì e riferibili, dunque, direttamente all'Avarello che voleva eliminare il giudice perché lo riteneva un ostacolo all'affermazione del sodalizio criminoso del quale egli era un esponente di rilievo, insieme con i suoi zii.
Il fatto che le ragioni indicate dall'Avarello, a giustificazione del feroce delitto, fossero oggettivamente false non implica necessariamente una loro falsità soggettiva, riferibile, comunque e soltanto, a coloro che organizzarono e deliberarono il delitto e ad altri (e cioè ai collaboratori) raccontarono il movente

Flaim

di tale delitto.

Tra gli organizzatori vi è stato, certamente, l'Avarello che fu anche colui il quale, con deliberata menzogna, ebbe a spargere la voce di una parzialità del magistrato.

6. Il movente del delitto, com'è stato sopra delineato, rappresenta, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dai difensori, un ulteriore elemento di prova nei confronti degli imputati, poiché dimostra e spiega l'interesse del gruppo di Avarello e dell'Avarello stesso all'eliminazione del magistrato.

La falsa accusa di parzialità rivolta al giudice giustifica, inoltre, l'efferatezza del delitto.

L'impiego di un gruppo di fuoco agguerrito e numeroso prova, infine, che i gruppi emergenti, oltre a voler dare un segnale allo Stato, intendevano lanciare un messaggio alla contrapposta organizzazione di "Cosa Nostra", che essi presumevano favorita, di una "potenza di fuoco" (cfr., per questa espressione, interrogatorio Calafato Giovanni 8.3.1995, pag. 13) rimasta immutata, nonostante molti componenti del gruppo fossero stati arrestati o sottoposti a misure di prevenzione.

FG

CAPITOLO XXV

RICOSTRUZIONE DELL'ESECUZIONE DELL'OMICIDIO

1. La mattina del 21.9.1990 il dott. R. Livatino partì da Canicattì per raggiungere la sede del Tribunale di Agrigento, dovendo comporre il collegio per l'udienza di quel giorno.

Mentre percorreva la S.S. 640, in contrada "San Benedetto", lungo il tratto rettilineo della strada, fu aggredito a colpi d'arma da fuoco.

La sua autovettura fu prima affiancata e poi sorpassata da una Fiat Uno turbo diesel (bruciata successivamente in contrada "Gasena" nelle vicinanze dell'abbeveratoio "Petrusa").

La Fiat Uno era guidata da Gaetano Puzzangaro e, all'interno del mezzo, sul sedile posteriore vi era Avarello Giovanni.

Il Puzzangaro, allo svincolo di Castrofilippo, attese il passaggio della Ford Fiesta del magistrato; quindi la raggiunse e l'affiancò, come viene dimostrato dalle tracce di rientranza sulla fiancata anteriore destra (ammaccatura dello sportello) della Fiat Uno.

Da questa autovettura furono esplosi due colpi di fucile che, tuttavia, non colpirono l'uomo ma la Ford Fiesta, com'è provato dai segni lasciati sullo sportello del lato guida e sul fascione della lamiera del tetto.

Questi dati obiettivi costituiscono una conferma della dichiarazione di Benvenuto, il quale ha riferito: "proprio il Puzzangaro si è avvicinato accanto alla macchina, proprio glielo ha messo di proprio a striscio, l'Avarello invece di colpire il magistrato ha colpito il fascione della macchina" (cfr. verb. ud. 7.3.1995, pag. 78).

La direzione dei colpi di fucile, laterale e obliqua, prova che furono necessariamente sparati dalla Fiat Uno, come ha riferito il Benvenuto.

La circostanza che in questa autovettura non siano state trovate tracce di colpi di fucile non dimostra - come sembra sostenere il difensore di Avarello - che con il fucile si sia sparato all'esterno, ben potendo quest'arma essere utilizzata dall'interno del mezzo e con le canne, l'otturatore e il caricatore fuori dal

Flavi

finestrino.

Ai colpi di fucile seguirono colpi di pistola, com'è dimostrato dai segni lasciati sulla guarnizione metallica dello sportello anteriore sinistro (foro di entrata) e sul parabrezza (foro di uscita) e dalla direzione obliqua dei colpi d'arma da fuoco.

Anche questi dati obiettivi confermano la dichiarazione del Benvenuto, secondo cui Avarello, mentre il magistrato stava per uscire dall'autovettura, esplose "un pò di colpi con la pistola", che poi si inceppò (cfr. verb. ud. citata, pag. 79).

L'inceppamento dell'arma trova riscontro nel rinvenimento, sul sedile anteriore sinistro della Fiat Uno, "di un serbatoio da 15 colpi per pistola cal. 9 parabellum" (cfr. verb. sopralluogo del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Agrigento del 21.9.1990, pag. 2).

Inoltre nella campagna, a m. 6,80 dal guard-rail, è stato trovato dalla polizia scientifica della Questura di Agrigento un caricatore bifilare cal. 9 parabellum "con all'interno quattro cartucce cal. 9 parabellum marca G.F.L." (cfr. verb. sopralluogo 21.9.1990, pag. 4).

Anche questa circostanza conferma la dichiarazione del Benvenuto relativa all'inceppamento di una pistola.

E' stato, inoltre, accertato che tutti e due i caricatori "sono in dotazione alla pistola Beretta, assegnata alle forze dell'ordine, sono intercambiabili con la versione civile della Beretta camerata per cartucce cal. 9x21" e che i due caricatori, "camerati per cartucce cal. 9 parabellum (9x19) sono intercambiabili con quelle della pistola Beretta, di derivazione dal modello 92 camerate per cartucce cal. 9x21 e destinate queste ultime per il mercato civile" (cfr. dichiarazioni prof. D. Compagnini, f. 244 rosso).

Il perito ha, inoltre, accertato che il caricatore rinvenuto sui luoghi aveva cartucce di due calibri (9x19 e 9x21: cfr. f. 243 rosso).

Gli esami del prof. Compagnini confermano quanto riferito dal Benvenuto in ordine ai motivi per i quali la pistola si era inceppata e, cioè, perché era stata caricata con cartucce "cal. 9x21, e cal. 9" (cfr. verb. ud. citata, pag. 79 - 80).

Alla manovra di affiancamento seguì, da parte del Puzzangaro, quella di sorpasso della Ford Fiesta davanti alla quale egli si fermò per spingerla indietro.

Questa manovra è dimostrata dall'ammaccatura della parte anteriore sinistra della

Florini

Ford Fiesta, dai frammenti di vetro del faro, dall'introflessione del paraurti nella parte sinistra e dall'ammaccatura del cofano nella parte anteriore sinistra.

I danni della Ford Fiesta trovano corrispondenza nella rientranza dello sportello anteriore destro e nell'ammaccatura della parte posteriore destra della Fiat Uno.

La manovra in precedenza descritta trova ulteriore riscontro nella posizione in cui fu trovata la Ford Fiesta, con la parte posteriore destra addossata al guard-rail e la parte anteriore alla distanza di cm. 50 dallo stesso guard-rail.

E' da escludere che il dott. R. Livatino abbia potuto tentare la retromarcia o l'inversione del senso di marcia poiché le ruote della sua autovettura erano diritte e non sterzate, come, invece, avrebbero dovuto essere in caso d'inversione del senso di marcia.

Il cambio in "folle" dimostra che il magistrato, per non rimanere intrappolato nella sua auto bloccata - posto che la Fiat Uno vi stava davanti e la spingeva - disinserì la marcia che aveva in precedenza, facendo così indietreggiare la sua autovettura per tentare, come in effetti fece, la fuga verso la campagna.

Egli, infatti, uscì dal mezzo e si diresse verso la scarpata.

Nell'atto di scavalcare il guard-rail, assumendo necessariamente una posizione di flessione del busto in avanti, fu colpito da un colpo di pistola sparato a breve distanza, da sinistra a destra e dal basso in alto (cfr. consulenza necroscopica del prof. B. Guardabasso del 20.10.1990, pag. 20).

Nel frattempo sopraggiunsero con la moto Amico e Pace.

La moto si fermò più avanti della Ford Fiesta del magistrato perché, come ha riferito il Benvenuto, non era riuscita a bloccarsi in tempo, data l'elevata velocità (cfr. verb. ud. citata, pag. 79).

La dichiarazione del Benvenuto trova riscontro nella testimonianza del Nava, il quale vide la moto ferma davanti alla Ford Fiesta e una delle due persone, notate in precedenza sulla moto (successivamente riconosciuto in Pace Domenico), scavalcare il guard-rail, impugnando una pistola con la mano sinistra, mentre l'altra era rimasta ferma sulla strada con il casco da motociclista.

Il teste inoltre vide la Fiat Uno vuota, senza persone a bordo.

Le dichiarazioni del Nava dimostrano che coloro i quali viaggiavano sull'autovettura erano già scesi lungo la scarpata per inseguire il magistrato in

Flavi

fuga e che i due sulla moto giunsero più tardi, com'è provato dal fatto che il Pace stava ancora scavalcando il guard-rail.

Il magistrato, nel proseguire la fuga per la campagna, fu costretto a cambiare direzione, come dimostrano il caricatore rinvenuto nella scarpata, i bossoli e gli oggetti rinvenuti in punti diversi della vallata, lungo il percorso di oltre 81 metri fatto dal dott. R. Livatino (cfr. rilievi fotografici, acquisiti con ordinanza del 4.5.1995, n. 2 e n. 21).

Durante la fuga fu colpito da un secondo e da un terzo colpo, esplosi da dietro in avanti e da destra a sinistra (cfr. consulenza citata, pag. 20).

Il terzo colpo provocò le lesioni pleuro-polmonari ad effetto mortale.

Il dott. Livatino fu, quindi, raggiunto da altri due colpi che gli furono sparati quando era disteso a terra.

Gli autori dell'omicidio risalirono, quindi, sulla strada e portarono la Fiat Uno e la moto Honda in contrada "Gasena", dove le incendiarono.

2. In ordine ai rilievi mossi dal difensore di Avarello nelle conclusioni del 3.1.1997, si osserva che eventuali colpi sparati verso l'autovettura del magistrato da dietro (prima o dopo i colpi di fucile), come sarebbe dimostrato dal lunotto posteriore in frantumi, non escludono la manovra di affiancamento e di sorpasso dell'autovettura del magistrato da parte della Fiat Uno e non contrastano, dunque, con la dinamica dell'agguato narrata dal Benvenuto.

La rientranza nella fiancata anteriore sinistra e gli altri segni rilevati dalla polizia giudiziaria sulla Ford Fiesta, in precedenza illustrati, nonché i danni riportati dalla Fiat Uno nello sportello anteriore destro e nello spigolo posteriore destro del (cfr. anche rilievi fotografici n. 44 - 48 per la Fiat Uno e n. 9 - 11 per la Ford Fiesta, acquisiti con ordinanza del 4.5.1995), confermano le dichiarazioni di Benvenuto sulle manovre eseguite dalla Fiat Uno (affiancamento e sorpasso della Ford Fiesta) e dimostrano che l'autovettura del magistrato fu spinta all'indietro.

La circostanza indicata dal difensore, relativa alla maggiore altezza della Fiat Uno rispetto all'altra autovettura, non esclude la spinta all'indietro, ulteriormente dimostrata dalla rientranza del cofano, nella parte sinistra, della Ford Fiesta, a causa ed in seguito all'urto subito (cfr. rilievi fotografici n. 9 - 11).

Flaini

3. Anche i dati oggettivi scaturenti dalla perizia balistica, dai verbali di sopralluogo e dai rilievi fotografici confermano, come si è rilevato in precedenza, l'attendibiltà delle dichiarazioni del Benvenuto sulla dinamica dell'esecuzione dell'omicidio, sull'impiego delle pistole e del fucile e sull'inceppamento di una di queste armi (la pistola caricata con cartucce di diverso calibro).

Le dichiarazioni del Benvenuto trovano, infine, come già si è rilevato, ulteriore conferma nella testimonianza di Pietro Ivano Nava.

FC

Considerazioni analoghe valgono per Avarello Giovanni, coinvolto nel gravissimo delitto sin dalla fase organizzattiva e già condannato all'ergastolo per un precedente omicidio.

6. La sentenza appellata deve, pertanto, essere confermata anche in ordine alla determinazione della pena nei confronti di tutti gli imputati.

7. Gli imputati Avarello e Puzzangaro vanno condannati, in solido tra loro, alla rifusione, in favore delle parti civili che si sono costitute, delle spese di rappresentanza di questa fase del giudizio, da liquidarsi, in considerazione del numero delle udienze e dell'attività svolta, nella misura indicata in dispositivo.

P. Q. M.

visti gli art. 592 e 605, 544 comma terzo e 304 primo comma lett. c) c.p.p.,
conferma la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 13.7.1995, appellata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, da Avarello Giovanni, Puzzangaro Gaetano, Amico Gaetano e Pace Domenico e condanna l'Avarello, il Puzzangaro, l'Amico e il Pace, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali d'appello, nonché i soli Avarello e Puzzangaro alla rifusione delle spese d'appello in favore delle parti civili Livatino Vincenzo e Corbo Rosalia, che liquida in complessive lire 4.094.000, di cui lire 94.000 per spese e delle parti civili Ministero di Grazia e Giustizia e Ministero dell'Interno che liquida in complessive lire 2.000.000;
indica il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione della sentenza e, conseguentemente, sospende i termini di durata massima della custodia cautelare nei confronti di Avarello Giovanni e Puzzangaro Gaetano fino alla scadenza del suddetto termine di novanta giorni a decorrere da oggi.
Caltanissetta, 5 Gennaio 1997.

Il Cons. est.
Francesco Carini

Il Presidente

Il Funzionario di Cancelleria
Dott. Aida Falzone

epositato in Cancelleria

239

ATTI PRIVATI O
GIUDIZIARI

[illegible]

All. 1051 .....
Don. [illegible] .....
Reg. 1104 250000
P.P.
7411 .....
S.P.
Tr. 6491 .....
Cat. 7371 .....
Bollo 4561 1220000
Cass. Avv. 9611 .....
Int. .....
Totale L. 1470000
INVIM 9601 .....
Tot. Gen. L. .....

REGISTRATO A CALTANISSETTA
14 GIU. 1997
N. 792 (492) Mod. 71 Vol. 70
esatte lire 1470000 all'art. 10 [illegible] mod. 9

Il Direttore
IL DIRETTORE REGGENTE
(Maria Grazia Raimondi)

Seguono annotazioni a pag. 245.

239 bis

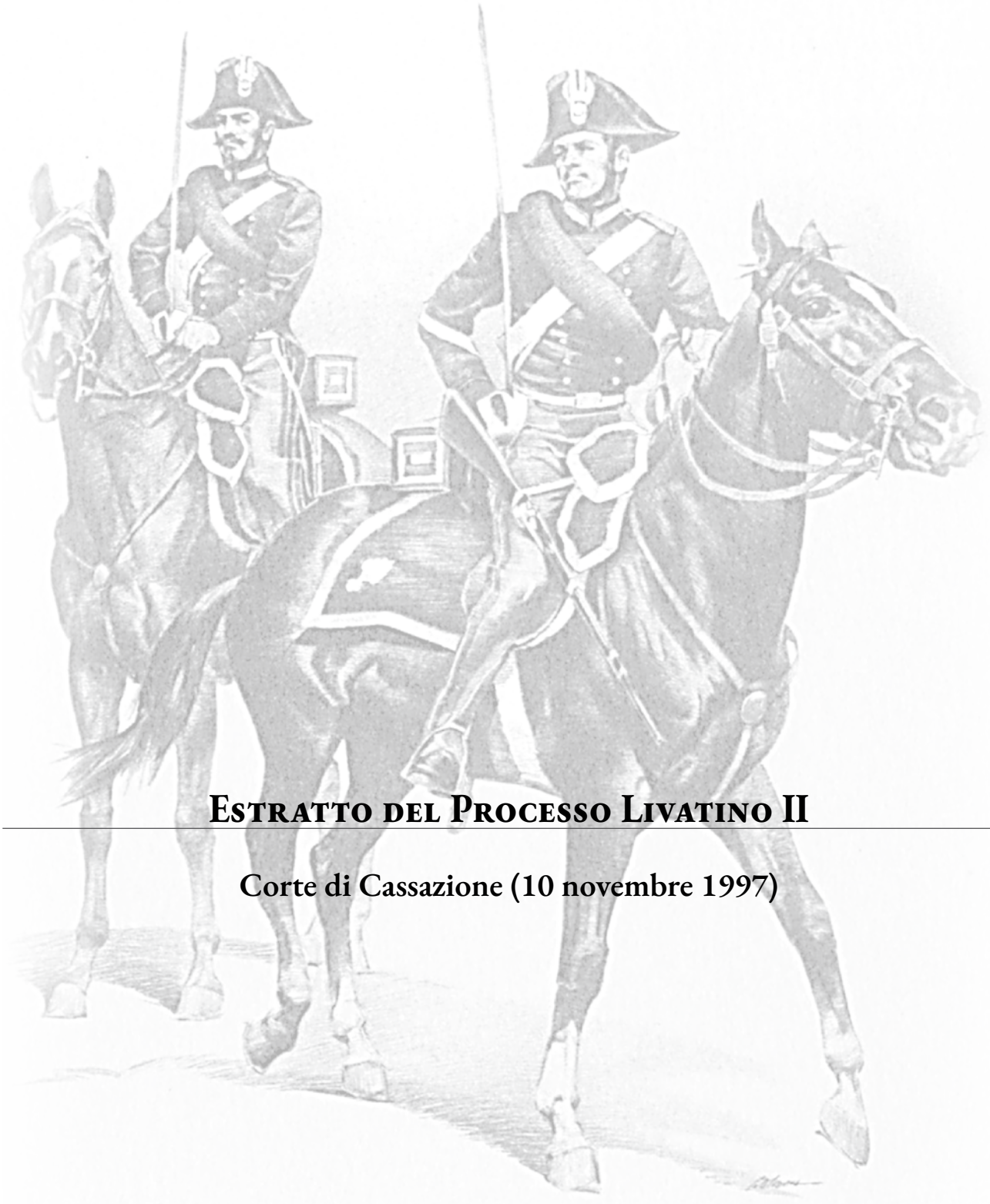

Estratto del Processo Livatino II

Corte di Cassazione (10 novembre 1997)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE 1 PENALE

UDIENZA PUBBLICA

DEL 10.11.1997

SENTENZA

N. 1568

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. BELFIORE SANTO — Presidente

1.Dott. FAZZIOLI EDOARDO — Consigliere — REGISTRO GENERALE

2.Dott. CHIEFFI SEVERO — " — N. 31958/1997

3.Dott. CANZIO GIOVANNI — "

4.Dott. DELEHAYE ENRICO — "

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da :

1) AVARELLO GIOVANNI n. il 14.09.1965

2) PUZZANGARO GAETANO n. il 08.09.1968

avverso sentenza del 05.01.1997

C. ASS. APP. di CALTANISSETTA

visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso

udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

DELEHAYE ENRICO

IL SOLE 24 ORE

6.000

3 DIC. 1997

Udito il Pubblico Ministero in persona del

che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udit i difensor Avv.

Svolgimento del processo.

In data 21-9-1990, intorno alle ore 8,45. il dott. Rosario Livatino subiva un agguato mortale mentre a bordo della sua autovettura, la Ford Fiesta. targata AG I74248, si recava da Canicattì al Tribunale di Agrigento dove svolgeva le funzioni di giudice.

Testimone di alcune fasi dell'aggressione era Pietro Ivano Nava, che casualmente percorreva la stessa strada e che informava subito dopo la questura di Agrigento; giunta sul posto, la polizia trovava l'autovettura con il motore acceso e con segni di colpi d'arma da fuoco alla fiancata sinistra ed al lunotto posteriore.

Nel greto del torrente San Benedetto giaceva il corpo senza vita del dott. Livatino e dall'esame esterno del cadavere (poi confermato dall'autopsia) emergeva che era stato raggiunto da cinque colpi, uno dei quali esploso a breve distanza, sparati almeno da due diverse armi da fuoco corte cal. 9.

A seguito del sopralluogo effettuato nella contrada Gasena dalla polizia scientifica e dai Carabinieri, venivano rinvenute nei pressi di un abbeveratoio denominato "Petrusa" una Fiat Uno bianca ed una moto Honda completamente bruciate, che dalle successive indagini risultavano entrambi rubati; all'interno dell'autovettura venivano trovati dei pezzi di una pistola semiautomatica cal. 9 parabellum ed un fucile a canne sovrapposte marca "Breda".

Il teste Pietro Ivano Nava riferiva alla polizia giudiziaria che, mentre si dirigeva verso Agrigento a bordo della sua Lancia Thema, poco dopo lo svincolo di Canicattì era stato superato da una motocicletta, che viaggiava ad alta velocità e in modo così rischioso da richiamare la sua attenzione: a bordo aveva notato due persone, delle quali quella seduta dietro indossava un maglione rosso e un casco bianco.

Dopo circa dieci minuti aveva visto ferma sulla sua destra una Ford Fiesta rossa con il lunotto posteriore rotto e davanti a questa vettura uno dei

due uomini sulla moto e mentre procedeva oltre aveva visto un altro giovane scavalcare il guard-rail, impugnando una pistola con la canna più lunga del normale.

Gli era parso, inoltre, che nella scarpata vi fosse un uomo di corporatura media, con un indumento azzurro, che fuggiva, e trenta metri più avanti aveva notato una Fiat Uno ferma con i fari anteriori rotti e nessuno a bordo.

Il fatto veniva ricostruito nel modo seguente: il dott. Livatino, mentre si recava con la sua autovettura verso Agrigento, era stato costretto a fermarsi essendo stati esplosi colpi di fucile e di pistola contro il lunotto posteriore e la fiancata sinistra della sua Ford Fiesta.

Era stato, quindi, sorpassato dalla Fiat Uno, che già l'aveva affiancato, e dalla motocicletta ed essendo probabilmente ancora illeso aveva tentato una manovra di inversione di marcia, ma si era fermato dopo avere urtato con la parte posteriore destra della sua autovettura contro il guard-rail ed aveva tentato la fuga a piedi, scendendo per la scarpata di destra dove era stato raggiunto ed ucciso con più colpi provenienti da due pistole cal. 9.

Sulla scorta delle prime indicazioni fornite dal teste Nava dopo le individuazioni fotografiche, eseguite la stessa sera del 21-9-1990, le indagini si indirizzavano nei confronti di Amico Paolo ed altri soggetti di Palma di Montechiaro, tra cui Pace Domenico e Puzzangaro Gaetano.

Le ricognizioni effettuate dal Nava, le contraddizioni riscontrate nelle dichiarazioni rese alla polizia da Pace e Amico e il fallimento dei loro alibi convincevano il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta a chiedere l'arresto provvisorio dei due, che si trovavano in Germania e venivano successivamente estradati in Italia e rinviati a giudizio, mentre per altri soggetti indagati, tra cui Puzzangaro Gaetano, il procedimento era archiviato per mancanza di sufficienti indizi.

Con sentenza del 18-11-1992 la Corte di Assise di Caltanissetta dichiarava Pace e Amico colpevoli dell'omicidio del dott. Livatino e li condannava all'ergastolo con sentenza ormai passata in giudicato.

Nel corso del dibattimento di primo grado erano stati sentiti il teste Heiko Kschinna e il collaboratore di giustizia Gioacchino Schembri e le loro dichiarazioni inducevano il Pubblico Ministero a chiedere la riapertura delle indagini nei confronti di Puzzangaro Gaetano, come coautore materiale dell'omicidio del dott. Livatino; in questa fase veniva sentito, tra gli altri, il collaboratore Benvenuto Giuseppe Croce, che ammetteva la sua partecipazione al delitto e chiamava in correità anche Avarello Giovanni.

In data 8-9-1993 il G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Puzzangaro Gaetano, Avarello Giovanni e Benvenuto Giuseppe Croce e l'11-7-1994 i primi due venivano rinviati a giudizio, mentre veniva separato il procedimento nei confronti del terzo, il quale aveva chiesto il giudizio abbreviato, essendo stata sollevata eccezione di incostituzionalità delle norme che escludono per i reati puniti con la pena dell'ergastolo l'ammissibilità di tale rito anche quando sia configurabile l'attenuante prevista dall'art. 8 della legge n. 203/91.

La Corte di Assise di Caltanissetta, dopo aver acquisito copia della sentenza pronunciata nei confronti di Pace ed Amico, condannava anche l'Avarello ed il Puzzangaro alla pena dell'ergastolo, quali esecutori materiali dell'omicidio del dott. Livatino.

Avverso tale decisione proponeva appello l'Avarello, sollecitando la riapertura dell'istruttoria dibattimentale per ordinare l'esperimento giudiziale o l'ispezione dei luoghi per accertare le distanze ed i tempi di percorrenza tra l'abbeveratoio "Petrusa" ed il commissariato della Polizia di Stato di Canicattì (dove sosteneva di essersi recato alle ore 9,30 per accompagnarvi uno zio) allo

scopo di dimostrare l'impossibilità di andare dall'uno all'altro in cinque o sette minuti.

Chiedeva, inoltre, che venisse disposta la riaudizione di tutti i collaboratori di giustizia esaminati in primo grado e degli altri che avessero rilasciato dichiarazioni sull'omicidio, al fine di stabilirne le contraddizioni; nel merito, si sosteneva l'estraneità dell'Avarello a tutti i reati ascrittigli.

Anche Puzzangaro Gaetano impugnava la suddetta sentenza, chiedendo l'assoluzione dai reati a lui ascritti per non avere commesso il fatto e, in subordine, l'applicazione delle attenuanti generiche da dichiarare prevalenti sulle aggravanti contestate, contenendo la pena nel minimo.

La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, con ordinanza del 23-11-1996, rigettava la richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale, ed in data 5-1-1997 confermava la condanna irrogata in primo grado.

Avverso questa sentenza è ricorso in Cassazione il difensore di Avarello Giovanni, riproponendo innanzitutto sotto il profilo dell'illegittima omissione di una prova indispensabile le richieste istruttorie già esposte.

Ha, poi, eccepito la carenza della motivazione, in quanto non sarebbe stato considerato che il teste tedesco Heiko Kschinna e il collaboratore di giustizia Gioacchino Schembri non hanno indicato tra gli assassini del dott. Livatino l'Avarello, che arbitrariamente sarebbe stato identificato nel "tignusu con parrucca bionda" di cui parlano i collaboratori.

Ha, infine, contestato il credito dato dalla Corte territoriale a Benvenuto Giuseppe Croce, il quale avrebbe attribuito all'Avarello il suo ruolo nel commando omicida e le sue stesse caratteristiche fisiche (come la presenza di un vistoso neo sulla guancia) cadendo in errori di fatto, quale il cenno ad una telefonata fatta dal ristorante "Portofino" già chiuso all'epoca dei fatti.

Anche il difensore del Puzzangaro ha proposto analogo ricorso, rilevando che al suo assistito sarebbe stato ascritto l'omicidio sulla base della semplice

partecipazione alla "stidda" di Palma di Montechiaro e che non vi sarebbe alcuna prova della causale personale nei confronti del giudice, dato che il suddetto imputato viveva in Germania e non aveva in alcun modo sofferto per il rigore del dott. Livatino.

Si contesta, poi, l'illogicità della ricostruzione del comportamento del Puzzangaro, il quale avrebbe da un lato temuto di essere arrestato dopo l'estradizione di Pace ed Amico e dall'altra avrebbe confidato la sua partecipazione all'omicidio ad una persona conosciuta da poco quale era il tedesco Heiko Kschinna, e si afferma l'inconsistenza degli elementi probatori, su cui si è fondata l'affermazione della sua responsabilità.

Motivi della decisione.

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Il difensore di Avarello Giovanni, infatti, ha riproposto come primo motivo di doglianza, sotto il profilo dell'illegittima omissione di una prova indispensabile, la richiesta di esperimento giudiziale o ispezione dei luoghi per accertare le distanze ed i tempi di percorrenza tra l'abbeveratoio "Petrusa" ed il commissariato della Polizia di Stato di Canicattì.

Tale istanza è stata già rivolta alla Corte territoriale e da questa rigettata con una motivazione esauriente ed esente da vizi rilevabili in sede di legittimità, in quanto è stato rilevato come tali mezzi istruttori fossero totalmente inutili perché volti a verificare un assunto sfornito di qualsiasi prova.

La difesa dell'Avarello, infatti, aveva posto a fondamento della richiesta il fatto di avere accompagnato uno zio libero vigilato, tale Gallea Bruno, al Commissariato di Canicattì per il visto di partenza alle ore 9,30, perché tale circostanza avrebbe reso impossibile la sua partecipazione all'omicidio del

dott. Livatino, avvenuto alle 8,45 in una località posta a notevole distanza e raggiungibile solamente con strade interne e disagevoli.

La presenza dell'imputato al Commissariato di Canicattì non risulta però documentata dal visto di partenza dello zio, né egli ha fornito sul punto alcun altro elemento di prova; l'unico fatto accertato è invece l'orario del colloquio effettuato quel giorno alle ore 12,55 dall'Avarello e dallo zio con un altro parente, Gallea Antonio, che si trovava ristretto nel carcere di Agrigento.

Questo non costituisce, comunque, un alibi, come ha giustamente considerato la Corte territoriale perché sommando la distanza tra il luogo dell'omicidio del dott. Livatino e l'abbeveratoio "Petrusa", dove sarebbero stati bruciati i mezzi usati, quella fino a Canicattì e l'altra per Agrigento si ha un percorso complessivo di non più di 72 chilometri, certamente percorribili nelle quattro ore, che intercorrono tra il delitto ed il colloquio.

Nella sentenza impugnata si sottolinea, poi, come la compatibilità sussista anche con l'orario del visto di arrivo al Commissariato di Polizia di Agrigento (ore 11,15), anche se l'Avarello nessuna prova ha fornito di essere stato là con lo zio, in quanto sono più che sufficienti anche due ore per coprire la suddetta distanza.

La Corte d'Appello rileva, inoltre, come la tesi difensiva sia contrastata anche dall'affermazione del Benvenuto che l'Avarello non gli avrebbe mai riferito di voler indicare come elemento a suo favore di essere stato al Commissariato di Canicattì alle ore 9,30 ma di essersi creato subito un alibi, recandosi a far visita ad un altro zio ristretto nel carcere di Agrigento.

Nel ricorso del suddetto imputato è stata, inoltre, richiesto di riascoltare tutti i collaboratori di giustizia esaminati in primo grado e gli altri che avessero rilasciato dichiarazioni sull'omicidio, al fine di stabilirne le contraddizioni.

Anche questa è la riproposizione di una richiesta già avanzata con l'atto di appello e rigettata con esauriente motivazione, in quanto è stato ritenuto che

essa fosse superflua e genericamente formulata non essendovi alcuna indicazione di punti specifici sui quali dei testi, che già avevano reso le dichiarazioni in primo grado e alle quali le parti avevano posto numerose domande, avrebbero dovuto nuovamente deporre.

Giustamente poi si è rilevato come l'assunto difensivo che essi sarebbero incorsi in contraddizione e non avrebbero detto il vero attenga alla valutazione complessiva delle prove già acquisite e non alla necessità di riassumerle, sicché nessuna novità può derivare dalla loro riaudizione e non sussiste la condizione prevista dal terzo comma dell'art. 603 c.p.p dell'assoluta necessità di rinnovare l'istruzione dibattimentale, potendo il processo essere deciso allo stato degli atti.

Gli altri rilievi effettuati dalla difesa dell'Avarello e tutti quelli contenuti nel ricorso del Puzzangaro vertono esclusivamente sul merito, proponendo una semplice rilettura delle risultanze processuali, con una sovrapposizione della versione della difesa alla ricostruzione dei fatti, effettuata nel provvedimento impugnato, sicché devono essere disattesi.

Per il primo, infatti, è stata eccepita la carenza della motivazione, in quanto non sarebbe stato considerato che il teste tedesco Heiko Kschinna e il collaboratore di giustizia Gioacchino Schembri non l'hanno indicato tra gli assassini del dott. Livatino, sicché arbitrariamente lo si sarebbe identificato nel "tignusu con parrucca bionda" di cui parlano i collaboratori.

Tale doglianza, però, appare del tutto priva di fondamento, alla luce dell'accurata analisi, effettuata nella sentenza impugnata, dalla quale si desume come il teste Kschinna abbia deposto su quanto aveva appreso dai siciliani, che si trovavano in Germania, sicché la mancata identificazione di uno dei Killers non può certo essere considerata indicativa della sua inaffidabilità o porre in dubbio la responsabilità di quello non indicato.

Per quanto attiene, poi, il collaboratore di giustizia Gioacchino Schembri nella motivazione è chiarito come egli abbia dichiarato, in relazione agli esecutori materiali, di avere appreso che tra essi vi era una persona definita "u tignusu", da lui in un primo momento identificato in certo "Manazza", non perché fosse stato espressamente nominato ma come sua illazione dato che si parlava di uno "biondo" e costui era così soprannominato.

Solo in un secondo momento egli aveva capito che il riferimento poteva essere a qualche altro soggetto "biondo con una parrucca bionda" e la Corte territoriale chiarisce ampiamente come questi debba essere identificato nell'Avarello, in quanto calvo e solito usare parrucche di tale colore.

Su tale punto viene anzi precisato come in occasione del duplice omicidio Allegro–Anzalone, "eseguito da componenti del gruppo di Canicattì (tra cui Avarello Giovanni e lo zio Gallea Antonio) per conto di quello di Palma di Montechiaro, fu rinvenuta una parrucca."

Del pari deve essere disattesa la doglianza sul credito dato dalla Corte territoriale a Benvenuto Giuseppe Croce, il quale avrebbe attribuito al suddetto ricorrente il suo ruolo nel commando omicida e le sue stesse caratteristiche fisiche (come la presenza di un vistoso neo sulla guancia), in quanto l'attendibilità del suddetto collaboratore di giustizia è valutata in maniera tanto minuziosa da elencare anche i nei riscontrati nell'Avarello, che costituiscono quindi un ulteriore riscontro alla chiamata in correità.

Anche i pretesi errori di fatto del Benvenuto, quale il cenno ad una telefonata fatta dal ristorante "Portofino" già chiuso all'epoca dei fatti, sono chiariti nella sentenza impugnata con una motivazione esente da vizi logici.

Esaminando il ricorso del difensore del Puzzangaro, si rileva come anche le sue censure siano di mero fatto e per di più decisamente generiche, in quanto i motivi si limitano a sostenere che a tale imputato sarebbe stato ascritto l'omicidio sulla base della semplice partecipazione alla "stidda" di

Palma di Montechiaro e che non vi sarebbe alcuna prova della causale personale nei confronti del giudice, dato che il ricorrente imputato viveva in Germania e non aveva in alcun modo sofferto per il rigore del dott. Livatino.

Si contesta, poi, l'illogicità della ricostruzione del comportamento del Puzzangaro, il quale avrebbe da un lato temuto di essere arrestato dopo l'estradizione di Pace ed Amico e dall'altra avrebbe confidato la sua partecipazione all'omicidio ad una persona conosciuta da poco quale era il tedesco Heiko Kschinna, nonché si afferma l'inconsistenza degli elementi probatori, su cui si fonda l'affermazione della sua responsabilità.

Tali doglianze devono essere disattese in quanto la Corte territoriale esamina anche la posizione del Puzzangaro con estremo rigore, facendo riferimento soprattutto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Schembri Gioacchino, Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni, i quali hanno attestato come egli con Amico e Pace facesse parte del gruppo di fuoco, che aveva stabilito la sede in Germania e di lì si portava in Sicilia per compiere i delitti ordinati dalla "stidda" di Palma di Montechiaro.

L'omicidio, quindi, non viene collegato alla semplice appartenenza a tale organizzazione criminale ma al preciso ruolo di Killer, che nel suo ambito rivestiva il suddetto imputato come confermano altre sentenze già passate in giudicato.

Del tutto irrilevante, poi, appare la censura attinente la mancata giustificazione dell'odio particolare da questi dimostrato nei confronti del magistrato, in quanto la Corte territoriale si è limitata a riportare quanto dichiarato dai collaboratori di giustizia in proposito senza che possa essere ritenuta una sua carenza la mancata indicazione delle motivazioni personali dell'esecutore materiale.

Sull'unica doglianza specifica prospettata osserva la sentenza impugnata che "non può neppure sorprendere che il Puzzangaro abbia parlato con

Kschinna e Schembri dell'omicidio del dott. R. Livatino, ove si consideri che egli era ospitato in Germania dallo Schembri perché temeva di essere arrestato per l'uccisione del magistrato e che nessun timore poteva nutrire nel raccontare a una persona completamente estranea alle vicende della Sicilia, la sua partecipazione al delitto. La vita ritirata, che per necessità era costretto a condurre, facilitava e giustificava le confidenze a persone delle quali non aveva nessun motivo di non fidarsi, anche per l'ospitalità che ne aveva ricevuto."

Tali considerazioni spiegano ampiamente anche le preoccupazioni dimostrate dal Puzzangaro all'arresto dei compagni e complici Pace ed Amico, mentre sul teste tedesco Heiko Kschinna appare pienamente esauriente l'analisi fatta nella sentenza impugnata sulla sua attendibilità e sui riscontri esterni, che confermano le sue dichiarazioni.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio ed al versamento della somma di L. 2.000.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende, nonché in solido al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili, che si liquidano in complessive L. 4.621.000, di cui L. 4.140.000 per competenze ed onorario, in favore di Livatino Vincenzo e Corbo Rosalia e in L. 2.000.000 complessive in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero di Grazia e Giustizia e del Ministero dell'Interno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio ed al versamento della somma di L. 2.000.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende, nonché in solido al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili, che liquida in complessive L. 4.621.000, di cui L. 4.140.000 per competenze ed onorario, in favore di Livatino

Vincenzo e Corbo Rosalia e in L. 2.000.000 complessive in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero di Grazia e Giustizia e del Ministero dell'Interno.

Così deciso in Roma, il 10-11-1997.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Osvaldo Ascanio

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria oggi
Roma, 3 DIC. 1997
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Osvaldo Ascanio

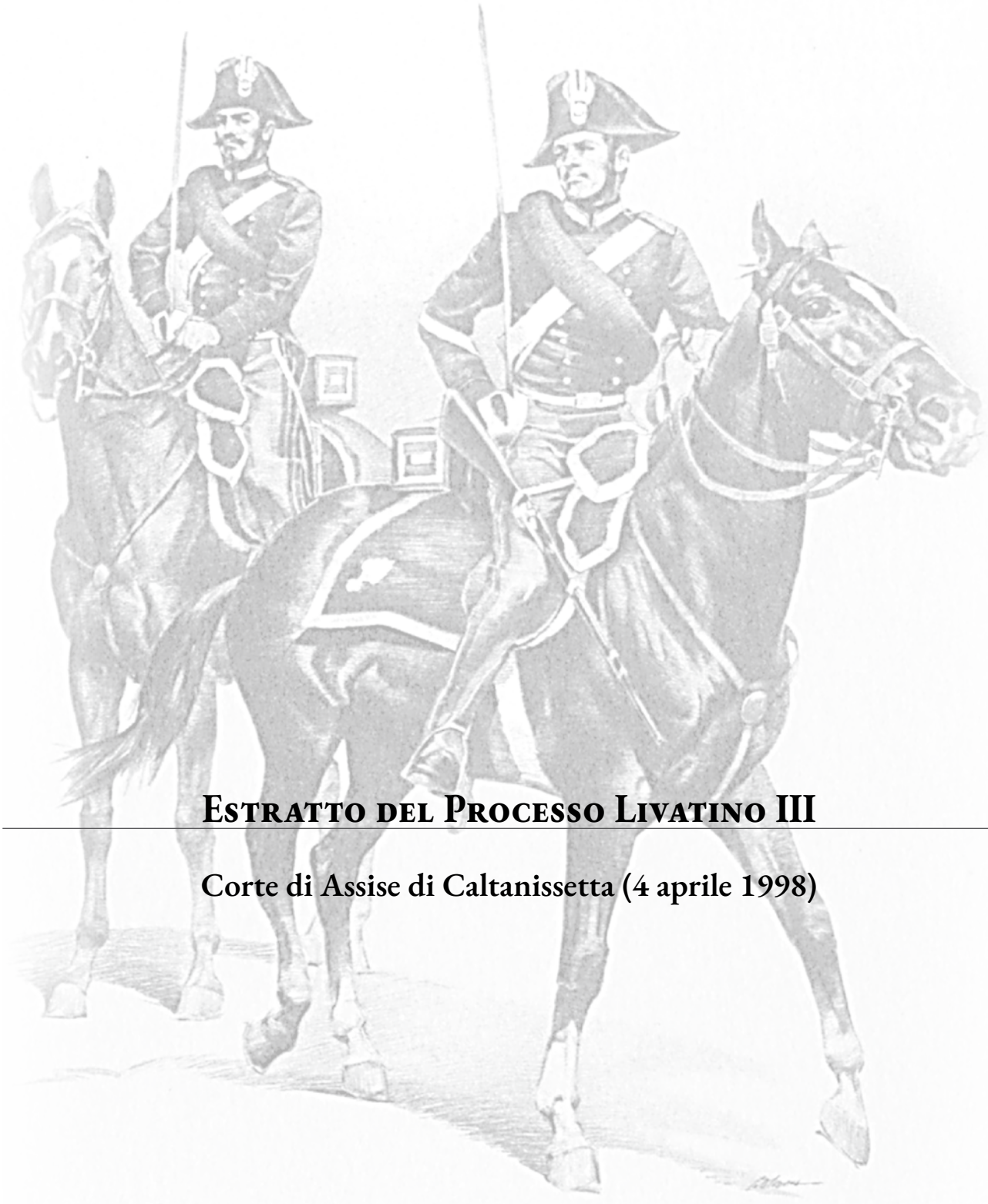

Estratto del Processo Livatino III

Corte di Assise di Caltanissetta (4 aprile 1998)

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo Italiano

La CORTE di ASSISE di CALTANISSETTA

Prima Sezione

composta dai Signori:

1. Dott.	Luigi	RUSSO	Presidente
2. Drs.	Raffaella	POGGI	Giudice a latere
3. Sig.	Maria	CAMMARATA	Giudice Popolare
4. "	Giuseppa	SCOZZARO	" "
5. "	Giuseppe	DELL'AIRA	" "
6. "	Antonietta	STAGNO	" "
7. "	Giuseppe	DIVITA	" "
8. "	Salvatore	ALEO	" "

all'udienza del 4 aprile 1998 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel processo penale n° 1/97 R.G. Corte Assise contro

1. **BENVENUTO Giuseppe Croce**, nato a Palma Montechiaro (AG) il 18.08.1970, domiciliato presso il Servizio Centrale di protezione per i collaboratori di giustizia,

LIBERO - ASSENTE

difeso di fiducia dagli Avv.ti Carlo Fabbri e G.Finaglia del Foro di Palermo

2. **CALAFATO Giovanni**, nato a Palma Montechiaro (AG) il 6.6.1965, domiciliato presso il Servizio Centrale di protezione per i collaboratori di giustizia,

LIBERO - ASSENTE

difeso di fiducia dagli Avv.ti Geraci del Foro di Roma e Tornabene del Foro di Caltanissetta

3. **CALAFATO Salvatore**, nato a Palma Montechiaro (AG) il 23.6.1967,

DETENUTO per questa causa - PRESENTE

difeso di fiducia dall' Avv. Lidia Fiamma del Foro di Agrigento

N° 2/96 Reg. Sent.
N° 1/97 Reg. Gen.

SENTENZA

pronunciata il 4.4.98

depositata il 23.10.98

divenuta irrevocabile il

Redatta scheda il

Redatta parcella il

Campione penale n°

Trasmessa estratti esecutivi agli uffici il

IL CANCELLIERE

4. GALLEA Antonia, nata a Canicattì (AG) il 26.4.1957
DETENUTO per questa causa - ASSENTE per rinuncia
difesa di fiducia dall' Avv. Salvatore Iannello del Foro di Agrigento

5. MONTANTI Giuseppe, nato a Canicattì (AG) il 10.5.1956
LATITANTE - CONTUMACE
difeso di fiducia da Avv. Antonio Gaziano del Foro di Agrigento e Avv. Armando Veneto del Foro di Palmi

6. PARLA Salvatore, nato a Canicattì (AG) il 29.5.1948
DETENUTO per altro - PRESENTE
difeso di fiducia da Avv. Armando Veneto e da Avv. Filippa Orlando del Foro di Palmi

I M P U T A T I

BENVENUTO Giuseppe
(proc. n°17/96 R.G. Corte Assise; decreto GUP di rinvio a giudizio del 26.3.1996)

A) del delitto p. e p. dagli artt. 61 nn.5 e 10, 110, 112 c.1, 575, 577 n.3 Codice Penale per avere, in concorso con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, con premeditazione, cagionato la morte del Dott. Rosario LIVATINO, Giudice del Tribunale di Agrigento, mediante l'esplosione di più colpi d'arma da fuoco di cui ai capi successivi, con l'aggravante di avere commesso il fatto in cinque persone e in circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa.

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.9.1990 alle ore 8,45 circa.

B) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 1° comma, 110, 112 n.1 Codice Penale, 10 Legge 14.10.1974 n.497 per avere, in concorso con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto una pistola BERETTA cal.9 nonché un mitra di marca e tipo non identificati.

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.9.1990 alle ore 8,45 circa.

C) del delitto p. e p. dagli artt.110 e 112 n.1 Codice Penale, 10 e 14 Legge 14.10.1974 n.497 per avere, in concorso con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto un fucile sovrapposto marca BRESDA cal.12 con matricola abrasa.

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.9.1990 alle ore 8,45 circa.

D) del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n.1 Codice Penale, 23, comma 3°, Legge 18.04.1975 n.110 per avere, in concorso con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, detenuto le armi dei precedenti capi b) e c) da ritenersi clandestine in quanto con matricola abrasa e punzonata.

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.9.1990 alle ore 8,45 circa.

E) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 1° comma, 61 n.2, 110 e 112 n.1 Codice Penale, 12 Legge 14.10.1974 n.497 per avere, in concorso con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di commettere il reato di cui al capo a), illegalmente portato in luogo pubblico le armi da guerra di cui al capo b).

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.9.1990 alle ore 8,45 circa.

F) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 110 e 112 n.1 Codice Penale, 12 e 14 Legge 14.10.1974 n.497 per avere, in concorso con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente portato in luogo pubblico il fucile di cui al capo c).

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.9.1990 alle ore 8,45 circa.

G) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 110 e 112 n.1 Codice Penale, 10 Legge 18.04.1975 n.110 per avere, in concorso con

PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di commettere il reato di cui al capo a), portato in luogo pubblico le armi clandestine di cui al capo d).

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.9.1990 alle ore 8,45 circa.

H) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 n.1, 648 Codice Penale, per avere, in concorso con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto le pistole ed il fucile di cui ai capi b) e c) di provenienza delittuosa in quanto con matricola rispettivamente punzonata e abrasa e, inoltre, essendo anche il fucile di provenienza furtiva in quanto sottratto a BRUCCOLERI Antonio in Favara il 2.12.1989.

I) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81 cpv., 110, 112 n.1, 648 Codice Penale, per avere, in concorso con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto al fine di commettere il reato sub a) l'autoveturra FIAT UNO targata AG-266800 e la moto HONDA 600 targata AG-41952, entrambe di provenienza delittuosain quanto la prima sottratta a VAIANA Salvatore il 13.5.1990 in Villasata (AG) e la seconda sottratta a CALAMIA Antonio in Licata il 9.6.1989.

L) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 110 e 112 n.1, 424 Codice Penale per avere, in concorso con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di ottenere l'impunità dai reati precedenti e al solo scopo di danneggiarli, appiccato il fuoco all'autovettura ed alla motocicletta oltrechè alla pistola ed al fucile di cui ai capi precedenti, essendo seguito l'incendio.
In Agrigento, contrada "Gasena", il 21.9.1990.

CALAFATO Giovanni
CALAFATO Salvatore
GALLEA Antonio
MONTANTI Giuseppe
PARLA Salvatore
(proc. n°1/97 R.G. Corte Assise; decreto GUP di rinvio a giudizio del 7.11.1996)

A) del delitto di concorso in omicidio volontario aggravato di cui agli artt. 61 nn.5 e 10, 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 Codice Penale per avere, in qualità di mandanti o comunque di determinatori o rafforzatori dell'altrui proposito criminoso, in concorso fra loro e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nonché con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, cagionato con premeditazione la morte del Dott. Rosario LIVATINO, Giudice del Tribunale di Agrigento, mediante l'esplosione di più colpi delle armi da fuoco di cui ai capi successivi; con le aggravanti di avere commesso il fatto in più di cinque persone e in circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, colpendo il giudice mentre viaggiava per recarsi in Ufficio, da solo e senza alcuna misura di protezione.
Con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 61 n.10 Codice Penale per avere commesso il fatto in danno di un magistrato a causa del suo rigoroso, imparziale ed inflessibile impegno nell'esercizio delle sue funzioni.
In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.9.1990 alle ore 8,45 circa.

B) delitto di cui agli artt. 81, I comma, 110 c.p., 112 n. 1 c.p., 10 L. 14 ottobre 1974 nr. 497, per avere, in concorso fra loro e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nonché con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto una pistola Beretta cal. 9, diverse altre pistole, nonché un altro di marca e tipo non identificati.
In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, ed altrove, in epoca anteriore e successiva al 21 settembre 1990.

C) delitto di cui agli artt. 110 e 112 n. 1 c.p., 10 e 14 L. 14 ottobre 1974 nr. 497, per avere, in concorso fra loro e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nonché con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto un fucile sovrapposto marca Breda cal. 12 con matricola abrasa.
In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, ed altrove, in epoca anteriore e successiva al 21 settembre 1990.

D) delitto di cui agli artt. 110 e 112 n. 1 c.p., 23 comma 3 L. 18 aprile 1975 nr. 110, per avere, in concorso fra loro e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nonché con PACE Domenico, AMICO

Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto le armi di cui ai capi B) e C) precedenti; da ritenersi clandestine in quanto con matricola abrasa o comunque alterata.
In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, ed altrove, in epoca anteriore e successiva al 21 settembre 1990.

E) delitto di cui agli artt. 81, I comma, 61 n.2, 110 e 112 n. 1 c.p., 12 L. 14 ottobre 1974 nr. 497, per avere, in concorso fra loro e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nonché con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di commettere il reato di cui al capo A), illegalmente portato in luogo pubblico le arma da guerra di cui al capo B).
In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21 settembre 1990, alle ore 08,45 circa.

F) delitto di cui agli artt. 61 n.2, 110 e 112 n. 1 c.p., 12 e 14 L. 14 ottobre 1974 nr. 497 per avere, in concorso fra loro e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nonché con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente portato in luogo pubblico il fucile di cui al capo C).
In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21 settembre 1990, alle ore 08,45 circa.

G) delitto di cui agli artt. 61 n.2, 110 e 112 n. 1 c.p., 23 comma 4, L. 18 aprile 1975 nr. 110, per avere, in concorso fra loro e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nonché con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati,, nei cui confronti si procede separatamente, al fine di commettere il reato di cui al capo A), portato in luogo pubblico le armi clandestine di cui al capo D).
In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21 settembre 1990, alle ore 08,45 circa.

H) delitto di cui agli artt. 81, 110 e 112 n. 1, 648 c.p., per avere, in concorso fra loro e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nonché con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto le pistole e il fucile di cui ai capi B) e C), di provenienza delittuosa in quanto con matricola rispettivamente punzonata e abrasa e, inoltre,

essendo il fucile anche di provenienza furtiva in quanto sottratto a Bruccoleri Antonio in Favara il 2 dicembre 1989.
In territorio di Favara, ed altrove, in epoca anteriore al 21 settembre 1990.

I) delitto di cui agli artt. 61, n.2, 81 cpv., 110 e 112 nr. 1 e 648 c.p., poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminosa, in concorso fra loro e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nonché con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di procurarsi un profitto, ricevevano, per commettere il reato di cui al capo A), l'autovettura Fiat targata AG 266800, proveniente dal furto subito da VAIANA Salvatore il 13 maggio 1990 in Villaseta (AG), la moto Honda 600 targata AG 41952, proveniente dal furto subito da CALAMIA Antonio in Licata il 9 giugno 1990 e la autovettura Volkswagen GOLF con targa tedesca proveniente dalla rapina subita in Paternò il 7 gennaio 1989 da DI BELLA Salvatore.
In territorio di Favara, ed altrove, in epoca anteriore al 21 settembre 1990.

L) delitto di cui agli artt. 61 nr. 2, 110 e 112 nr. 1 e 424 cpv. c.p., per avere, in concorso fra loro e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nonché con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di ottenere l'impunità dai reati precedenti e al solo scopo di danneggiarli, appiccato il fuoco alla autovettura e alla motocicletta oltreché alla pistola BERETTA cal. 9 e al fucile di cui ai capi precedenti, essendo seguito l'incendio.
In Agrigento, contrada "Gasena", il 21 settembre 1990.

Conclusioni delle parti:

il PUBBLICO MINISTERO (udienza 24.3.1998) chiede la condanna:

- per Benvenuto Giuseppe e per Calafato Giovanni: alla pena di 16 anni di reclusione, riconosciuta l'attenuante della collaborazione, esclusa le attenuanti generiche;

- per Calafato Salvatore, Gallea Antonio, Montanti Giuseppe, Parla Salvatore: alla pena dell'ergastolo.

P. Q. M.

1 - Visto l'art. 533 C.p.p.

DICHIARA Benvenuto Giuseppe Croce colpevole dei delitti ascrittigli con il decreto di rinvio a giudizio del 26.3.1996, escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" ai capi b), d), e), g) e, applicata la diminuente di cui all'art. 8 Legge n°203/91 e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni sedici di reclusione;

DICHIARA Calafato Giovanni colpevole dei delitti ascrittigli con il decreto di rinvio a giudizio del 7.11.1996, escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificata" ai capi b), d), e), g) e, applicata la diminuente di cui all'art. 8 Legge n°203/91 e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni diciotto di reclusione;

DICHIARA Calafato Salvatore colpevole dei delitti ascrittigli con il decreto di rinvio a giudizio del 7.11.1996, escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" ai capi b), d), e), g) e, applicate le attenuanti generiche valutate equivalenti alle aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni ventitre di reclusione;

DICHIARA Gallea Antonio colpevole dei delitti ascrittigli con il decreto di rinvio a giudizio del 7.11.1996, escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" ai capi b), d), e), g) e, ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena dell'ergastolo;

2 - Visti gli artt. 29, 32, 36 Codice Penale

APPLICA a tutti i condannati le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai Pubblici Uffici e dell'interdizione legale, nonché, nei confronti del solo Galleo Antonio e con spese a suo carico, la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto, mediante affissione nei Comuni di Caltanissetta, Pavana e Canicattì, nonché sui quotidiani IL GIORNALE di SICILIA e LA SICILIA.

3 - Visto l'art.535 c.p.p.

CONDANNA Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore e Galleo Antonio, solidalmente tra loro, al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello del proprio mantenimento durante il periodo della custodia cautelare

4 - Visto gli artt. 539 e 541 c.p.p.

CONDANNA Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore e Galleo Antonio, solidalmente tra loro, al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio che si liquidano in complessive Lire 12.610.000= di cui Lire 11.000.000= per onorari;

5 - Visto l'art.530, 2° comma, c.p.p.

ASSOLVE Montanti Giuseppe e Parla Salvatore dai delitti come loro ascritti nel decreto di rinvio a giudizio del 7.11.1990 per non avere commesso il fatto.

6 - Visto l'art.530, 2° comma, c.p.p.

ASSOLVE Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore e Gallea Antonio dai delitti indicati alle lettere b), d), e), g) dei rispettivi decreti di rinvio a giudizio solo con riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" perché il fatto non sussiste.

Visto l'art.544, 3° comma, c.p.p.

fissa in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Caltanissetta, il 4 aprile 1990

IL GIUDICE estensore
Dr.ssa Raffaella POGGI

IL PRESIDENTE coest.
Dr.Luigi ROSSO

L'FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Collega Daniela Natale

Depositata nella Cancelleria della Corte di Assise di Caltanissetta.
Addì 23-10-1990
IL CANCELLIERE

NOTA: La motivazione della sentenza è stata per la maggior parte redatta dal Giudice a latere Dr.ssa Poggi; il presidente Dr.Rosso ha curato la trattazione delle parti di carattere generale (paragrafi da 1 a 4) e la sola revisione delle parti rimanenti.

IL PRESIDENTE
Dr.Luigi ROSSO

ATTI PRIVATI O
GIUDIZIARI

REGISTRATO A CALTANISSETTA

il 23 OTT. 1998

N. 994 Mod. ... Vol. ...

IL DIRETTORE ...

30. 3. 99

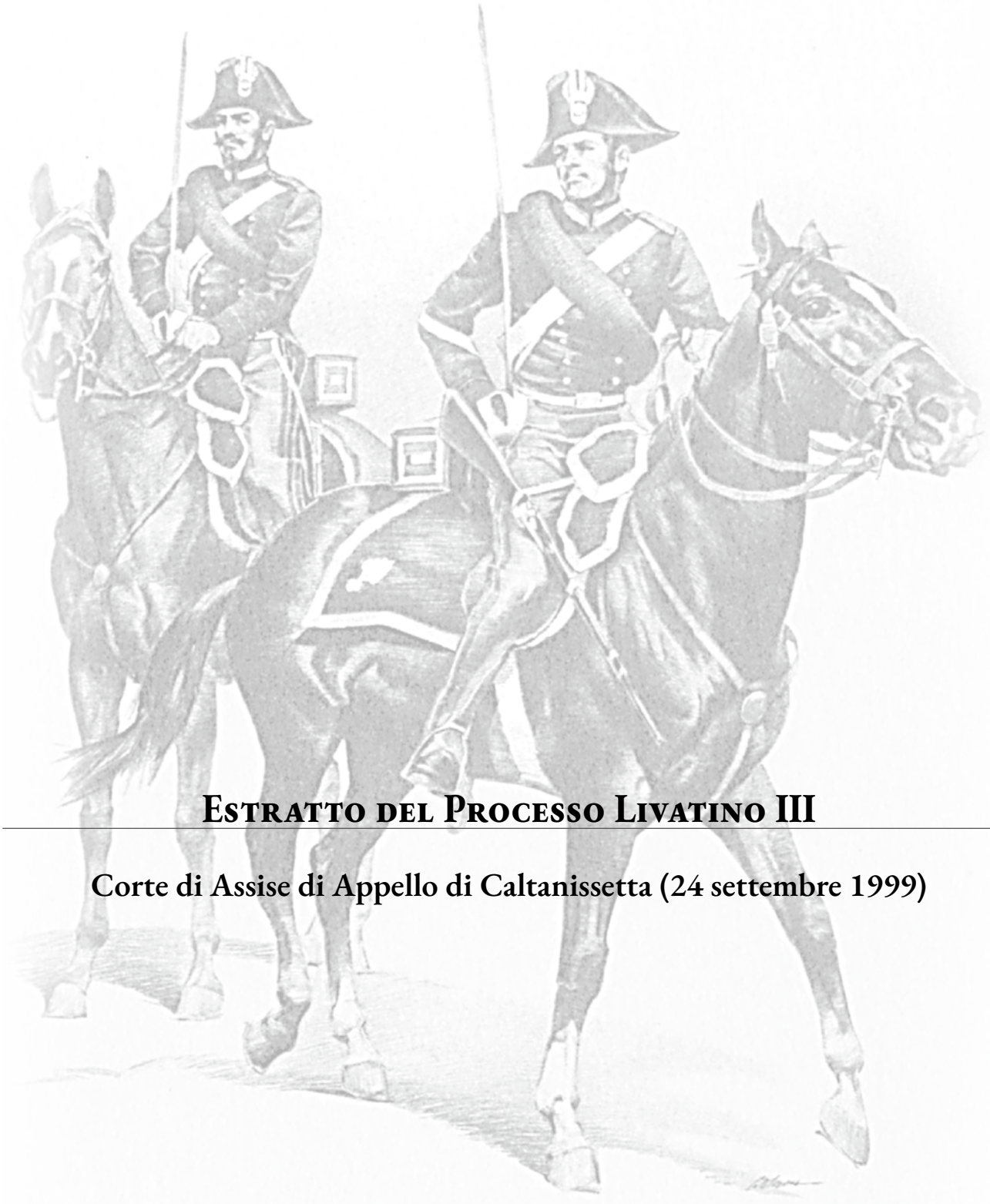

Estratto del Processo Livatino III

Corte di Assise di Appello di Caltanissetta (24 settembre 1999)

Stralcio Rivetto Tr

N. 09/99 Reg. Sent

N 24/99 Reg. Gen.
(stralcio del n. 10/99 R.G.)

N. 1193/92 Reg. N.R.

N. 1126/94 Reg. N.R.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta

- composta dai Sigg. Magistrati:

1. Dott. GIOVANNI MARLETTA _____ Presidente
2. Dott. FRANCESCO CARIMI _____ Consigliere
3. Sig. BENEDETTA PARRINELLO _____ Giudice Popolare
4. Sig. SALVATORE MANCUSO _____ Giudice Popolare
5. Sig. DIEGA VIRONE _____ Giudice Popolare
6. Sig. ROSALBA GIOVANNA AZZARA _____ Giudice Popolare
7. Sig. SALVATORE GIAMPIERO CALI' _____ Giudice Popolare
8. Sig. MARIA ROSARIA ASSUNTA TORINO _____ Giudice Popolare

SENTENZA

In data 24/09/1999

Depositata in Cancelleria

il 9-10-1999

Il Direttore di Sezione

Il Presidente di Cancelleria
Dott. [illegible]

Con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dalla Dott.ssa Maria Giovanna Romeo _____

e con l'assistenza dell' Assistente Giudiziario Dott. Salvatore Cosentino __

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa penale contro:

1) **BENVENUTO GIUSEPPE CROCE** nato a Palma di Montechiaro (AG) il 18/08/70 in atto domiciliato presso il Servizio Centrale di protezione di Roma.
Ord. Cust. Caut. in carcere 8/9/93 - notificata 11/09/93 - Ord. Revoca della cust. Caut. carcere 24/12/94.
LIBERO - ASSENTE PER RINUNCIA

CALAFATO GIOVANNI nato a Palma di Montechiaro (AG) il 06/06/65 in atto domiciliato presso il Servizio Centrale di protezione di Roma.
LIBERO - ASSENTE PER RINUNCIA

Addì 6-9-2000

Redatt e sched 4

N. _____

Art. Camp. Pen.

APPELLANTI

avverso la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta emessa il 04/04/98, con la quale visto l'art. 533 c.p.p., dichiarava Benvenuto Giuseppe Croce colpevole dei delitti ascrittigli con il decreto di rinvio a giudizio del 26/03/1996 , escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" ai capi **b), d), e), g)** e, applicata la diminuente di cui all'art. 8 legge n. 203/91 e ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni sedici di reclusione;

dichiarava Calafato Giovanni colpevole dei delitti ascrittigli con il decreto di rinvio a giudizio del 07/11/96, escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" ai capi **b), d), e), g)** e, applicata la diminuente di cui all'art. 8 legge n.203/91 e ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni diciotto di reclusione.

Visti gli artt. 29, 32, 36 c.p. applicava a tutti i condannati le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai Pubblici Uffici e dell'interdizione legale.

Visto l'art.535 c.p.p. condannava Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni, Calafato Salvatore e Gallea Antonio, solidalmente tra loro, al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quelle del proprio mantenimento durante il periodo della custodia cautelare in carcere.

Visti gli artt. 539 e 541 c.p.p. condannava Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore e Gallea Antonio, solidalmente tra loro, al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio , nonché alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio che si liquidavano in complessive lire 12.610.000= di cui lire 11.000.000= per onorari.

Visto l?art. 530, 2° comma c.p.p. assolveva Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni dai delitti indicati alle lettere **b), d), e), g)** dei rispettivi decreti di rinvio a giudizio solo con riferimento ad " un mitra di marca e tipo non identificati" perché il fatto non sussisteva.

IMPUTATI

Benvenuto Giuseppe

(proc. n.17/96 R.G. Corte Assise; decreto GUP di rinvio a giudizio del 26.03.1996)

A) del delitto p. e p. dagli artt. 61 nn.5 e 10, 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 c.p. per avere, in concorso con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, con premeditazione, cagionato la morte del Dott. Rosario Livatino, Giudice del Tribunale di Agrigento, mediante l'esplosione di più colpi d'arma da fuoco di cui ai capi successivi, con l'aggravante di avere commesso il fatto il cinque persone e in circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa.

In territorio di Favara, starda statale n.640 per Agrigento, il 21/09/90 alle ore 8,45 circa.

B) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 1° comma, 110, 112 n.1 c.p., 10 legge 14.10.1974 n.497 per avere, in concorso con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto una pistola BERETTA cal.9 nonché un mitra di marca e tipo non identificati.

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.09.1990 alle ore 8,45 circa.

C) del delitto p. e p. dagli artt . 110 e 112 n.1 c.p., 10 e 14 legge 14/10/74 n.497 per avere, in concorso con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto un fucile sovrapposto marca BREDA cal.12 con matricola abrasa.

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.09.1990 alle ore 8,45 circa.

D) del delitto p. e p. dagli artt 110, 112 n.1 c.p. , 23 comma 3°, legge 18/04/1975 n.110 per avere, in concorso con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, detenuto le armi dei precedenti capi b) e c) da ritenersi clandestine in quanto con matricola abrasa e punzonata.

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.09.1990 alle ore 8,45 circa.

E) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 1° comma, 61 n.2, 110 e 112 n.1 c.p., 12 legge 14/10/1974 n.497 per avere, in concorso con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di commettere il reato di cui al capo a), illegalmente portato in luogo pubblico le armi da guerra di cui al capo b).

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.09.1990 alle ore 8,45 circa.

F) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 110 e 112 n.1 c.p., 12 e 14 legge 14/10/1974 n.497 per avere, in concorso con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente portato in luogo pubblico il fucile di cui al capo c).

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.09.1990 alle ore 8,45 circa.

G) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 110 e 112 n.1 c.p., 10 legge 14/10/1975 n.110 per avere, in concorso con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di commettere il reato di cui al capo a), portato in luogo pubblico le armi clandestine di cui al capo d).

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.09.1990 alle ore 8,45 circa.

H) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110 e 112 n.1, 648 c.p., per avere, in concorso con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto le pistole ed il fucile di cui al capo b) e c) di provenienza delittuosa in quanto con matricola rispettivamente punzonata e abrasa e, inoltre, essendo anche il fucile di provenienza furtiva in quanto sottratto a Bruccoleri Antonio in Favara il 02/12/1989.

I) del delitto p. e p. dagli artt.61 n.2, 81cpv., 110, 112 n.1, 648 c.p., per avere, per avere, in concorso con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto al fine di commettere il reato sub a) l'autovettura FIAT UNO targata AG266800 e la moto HONDA 600 targata AG41952, entrambe di provenienza delittuosa in quanto la prima sottratta a Vaiana Salvatore il 13/05/1990 in Villaseta (AG) e la seconda sottratta a Calamita Antonio in Licata il 09/06/1990.

L) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 110 e 112 n.1, 424 c.p. per avere, in concorso con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di ottenere l'impinità dai reati precedenti e al solo scopo di danneggiarli, appiccato il fuoco all'autovettura ed alla motocicletta oltrechè alla pistola ed al fucile di cui ai capi precedenti, essendo seguito l'incendio.
In Agrigento, contrada "Gasena", il 21/09/1990.

CALAFATO GIOVANNI
CALAFATO SALVATORE
GALLEA ANTONIO
MONTANTI GIUSEPPE
PARLA SALVATORE
(PROC. N.01/97 r.g. Corte Assise, decreto GUP di rinvio a giudizio del 07/11/1996)

A) del delitto di concorso in omicidio volantario aggravato di cui agli artt.61 nn.5 e 10, 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 c.p. per avere, in qualità di mandanti o comunque di determinatori o rafforzatori dell'altrui proposito criminoso, in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, cagionato con predeterminazione la morte del Dott. Rosario Livatino, Giudice del Tribunale di Agrigento,

mediante l'esplosione di più colpi delle armi da fuoco di cui ai capi successivi; con le aggravanti di avere commesso il fatto in più di cinque persone e in circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, colpendo il giudice mentre viaggiava per recarsi in ufficio, da solo e seza alcuna misura di protezione.

Con l'ulteriore aggravante di cui all'artt.61 n.10 c.p. per avere commesso il fatto in danno di un magistrato a causa del suo rigoroso, imparziale ed inflessibile impegno nell'esercizio delle sue funzioni.

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.09.1990 alle ore 8,45 circa.

B) del delitto di cui agli artt. 81 1° comma, 110 c.p., 112 n.1 c.p. , 10 legge 14/10/1974 n.497 per avere, in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto una pistola Beretta cal.9, diverse altre pistole, nonché un mitra di marca e tipo non identificati .

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, ed altrove, in epoca anteriore e successiva al 21 settembre 1990.

C) del delitto di cui agli artt. 110 e 112 n.1 c.p., 10 e 14 legge 14/10/1974 n.497, per avere, in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto un fucile sovrapposto marca Breda cal.12 con matricola abrasa.

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, ed altrove, in epoca anteriore e successiva al 21 settembre 1990.

D) del delitto di cui agli artt. 110 e 112 n.1 c.p., 23 comma 3° legge 18/04/1975 n.110, per avere, in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto le armi di cui ai capi B) e C) precedenti; da ritenersi clandestine

in quanto con matricola abrasa o comunque alterata.

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, ed altrove, in epoca anteriore e successiva al 21 settembre 1990.

E) del delitto di cui agli artt. 81, 1° comma, 61 n.2, 110 e 112 n.1 c.p., 12 legge 14/10/74 n.497 per avere, in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di commettere il reato di cui ai capi A), illegalmente portato in luogo pubblico le armi da guerra di cui al capo B).

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21 settembre 1990 alle ore 08,45 circa.

F) del delitto di cui agli artt.61 n.2, 110 e 112 n.1 c.p., 12 e 14 legge 14/10/74 n.497 per avere in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente portato in luogo pubblico il fucile di cui al capo C).

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21 settembre 1990 alle ore 08,45 circa.

G) del delitto di cui agli artt. 61 n.2, 110 e 112 n.1 c.p., 73 comma 4°, legge 18/04/75 n.110, per avere in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, nei cui confronti si procede separatamente, al fine di commettere il reato di cui al capo A), portato in luogo pubblico le armi clandestine di cui al capo D).

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21 settembre 1990 alle ore 08,45 circa.

H) del delitto di cui agli artt.81, 110 e 112 n.1, 648 c.p. per avere in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni,

precedentemente giudicati , al fine di procurarsi un profitto, ricevuto le pistole e il fucile di cui ai capi B) e C), di provenienza delittuosa in quanto con matricola rispettivamente punzonata e abrasa e, inoltre, essendo il fucile anche di provenienza furtiva in quanto sottratto a Bruccoleri Antonio in Favara il 2 dicembre 1989.

In territorio di Favara, ed altrove, in epoca anteriore al 21 settembre 1990.

I) del delitto di cui agli artt.61 n.2, 81 cpv., 110 e 112 n.1 e 648 c.p., poiché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di procurarsi un profitto, ricevevano, per commettere il reato di cui al capo A), l'autovettura FIAT targata AG266800, proveniente dal furto subito da Vaiana Salvatore il 13 maggio 1990 in Villaseta (AG), la moto HONDA 600 targata AG41952, proveniente dal furto subiito da Calamita Antonio in Licata il 09 giugno 1990 e l'autovettura Volkswagen GOLF con targa tedesca proveniente dalla rapina subita in Paternò il 07 gennaio 1989 da Di Bella Salvatore.

In territorio di Favara, ed altrove, in epoca anteriore al 21 settembre 1990.

L) del delitto di cui agli artt.61 n.2, 110 e 112 n.1 e 424 cpv. c.p., in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di ottenere l'impunità dei reati precedenti e al solo scopo di danneggiarli, appiccato il fuoco alla autovettura e alla motocicletta oltrechè alla pistola BERETTA cal.9 e al fucile di cui ai capi precedenti, essendo seguito l'incendio.

In Agrigento, contrada "Gasena", il 21 settembre 1990.

3. RUOLO DEGLI IMPUTATI NELLA FASE IDEATIVA E DELIBERATIVA DEL DELITTO DI OMICIDIO DEL DOTT. R. LIVATINO.

3.1 BENVENUTO GIUSEPPE CROCE.

3.1.1 Va, innanzitutto, precisato che l'imputato Benvenuto Giuseppe Croce, al quale è stato originariamente contestato il concorso materiale nell'omicidio del dott. R. Livatino e negli altri reati in rubrica ascrittigli, è stato ritenuto responsabile dalla Corte di Assise di Caltanissetta di concorso morale negli stessi delitti.

Non può configurarsi mutamento della contestazione (con conseguente nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio) poiché, come ha più volte statuito la Suprema Corte "allorquando all'imputato sia stato contestato di essere stato l'autore materiale del fatto, non v'è mutamento della contestazione se il giudice, poi, lo ritenga responsabile a titolo di concorso morale. Tale modifica, infatti, non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né può provocare menomazione del diritto di difesa, poiché l'accusa di partecipazione materiale al reato necessariamente implica, a differenza di quanto avverrebbe nell'ipotesi inversa, la contestazione di un concorso morale nella commissione del reato" (cfr., nei termini, Cass. 16.2.1994, Tiozzo e, nello stesso senso, Cass. 9.1.1990, Scriva).

Va, inoltre, rilevato che il fatto, ritenuto in sentenza, è stato prospettato dallo stesso imputato che, nel negare di avere partecipato all'esecuzione materiale dell'omicidio del dott. R. Livatino, ha - come subito si vedrà - descritto minuziosamente il contributo da lui dato alla fase deliberativa ed organizzativa del delitto (cfr., per tutte, Cass. Pen., Sezioni Unite, 22.10.1996, n. 16 - c.c. 19.6.1996, Di Francesco che ha affermato il principio secondo cui, quando l'imputato attraverso l'*iter* del processo sia venuto a trovarsi nella condizione di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione, non è configurabile alcuna violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, indipendentemente dalla formulazione della contestazione).

3.1.2 Appare opportuno riportare, ai fini di dimostrare l'esatta qualificazione giuridica dei fatti, contenuta nella sentenza impugnata, ~~riportare~~ le dichiarazioni confessorie rese da Benvenuto Giuseppe Croce sull'episodio delittuoso in esame (ud. 11.6.1997 e 12.6.1997).

Fleini

Il Benvenuto ha dichiarato di avere commesso "una sessantina" di rapine in Italia e all'estero, alcune delle quali furono compiute insieme con il gruppo di Canicatti (Avarello Gianmarco e Sferrazza Gioacchino) a partire dal 1983.

Egli ha, in particolare, affermato di avere fatto parte dell'organizzazione di Palma di Montechiaro, contrapposta a "Cosa Nostra" a partire dal 1989, quando vi fu una spaccatura all'interno di quest'ultima organizzazione tra la corrente dei Sambito (Bordino, Farruggio e Morgana) e quella dei Ribisi e degli Allegro e Calafato Giovanni (forse era presente anche Calafato Salvatore) stipulò un'alleanza con i Farruggio e i Bordino contro i Ribisi nei confronti dei quali "si doveva sferrare un attacco" per eliminarli e per formare, poi, una nuova "famiglia di Cosa Nostra" con a capo Calafato Giovanni (cfr. verb. ud. citata, pag. 21 - 22).

Componevano il gruppo di Palma di Montechiaro Calafato Giovanni, che era il "capofamiglia", Calafato Salvatore (che era il "sottocapo" e colui il quale, dopo l'arresto del fratello, "gestiva la famiglia": cfr. pag. 73 - 74), lo stesso Benvenuto Giuseppe Croce, Alletto Croce, Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano ed altri.

Il gruppo (chiamato, poi, "Stidda") nacque come associazione dedita alle rapine nel 1982-1983 e si sviluppò come "famiglia" vera e propria nel Giugno del 1989; essa aveva rapporti con quelle dei Paolello - Iannì di Gela; dei Grassonelli di Porto Empedocle, degli Avarello e Gallea di Canicatti.

Il Benvenuto, in relazione al gruppo di Canicatti, ha dichiarato che questo era composta da Gallea Bruno (che poi è morto), Gallea Antonio (che era il capo), Avarello Gianmarco, Montanti Giuseppe e Parla Salvatore: questi ultimi due erano i "rappresentanti" e i capi della famiglia Parla e Montanti facente parte dello stesso gruppo dei Gallea e di Avarello (cfr. verb. ud. citata, pag. 85 - 86).

Egli ha aggiunto che i rapporti tra i due gruppi (quello di Palma di Montechiaro e quello di Canicatti) iniziarono negli anni 1982-1983, nell'ambito delle commissioni delle rapine e prima della formazione delle famiglie vere e proprie.

In relazione alla contrapposizione con l'organizzazione "Cosa Nostra", ha dichiarato che a Palma di Montechiaro la "famiglia" opposta agli emergenti era quella dei Ribisi e a Canicatti quella di Di Caro Giuseppe che era il "rappresentante di Cosa Nostra nella provincia di Agrigento" e per conto del quale il "gruppo dei Ribisi" eseguì l'omicidio del giudice Saetta (cfr. verb. ud. citata, pag. 15 - 16).

FC

Il collaboratore ha, inoltre, confermato l'esistenza di alleanze tra i gruppi di Palma di Montechiaro e di Canicattì, con scambi di "favori", estesi poi anche ad altre province e paesi, tra cui Gela e Porto Empedocle.

Egli ha citato, come esempio di questo "scambio di favori" il duplice omicidio Allegro-Anzalone nella piazza di Palma di Montechiaro, commesso in data 1.11.1989 da Avarello Gianmarco, Gallea Antonio, Rinallo Santo e, forse, Montanti Giuseppe; quest'ultimo, dopo l'arresto di Avarello Giovanni, divenne il rappresentante del gruppo di Canicattì.

In occasione di questo delitto furono sottratte ai carabinieri alcune pistole di ordinanza 92 SB che saranno, poi, utilizzate nell'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 51 - 54).

Il Benvenuto ha, poi, citato un diverso episodio in cui era stata la "famiglia" di Palma di Montechiaro a venire in aiuto a quella di Canicattì, indicando l'omicidio di Corrao Amedeo, avvenuto nel Luglio del 1990 ed al quale partecipò lo stesso Benvenuto insieme con l'Avarello. In occasione di questo delitto fu utilizzata l'autovettura Golf GT nera tedesca che era nella disponibilità del gruppo di Canicattì ma era custodita da quello di Palma di Montechiaro in un garage di contrada Salaparuta e che verrà, poi, impiegata nell'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 64 - 65 e 70 - 71).

Egli ha anche citato l'omicidio Coniglio Rosario, in occasione del quale fornì una motocicletta Honda 650 o 600 che prelevò dal garage di contrada Salaparuta e consegnò a Canicattì: si tratta della stessa motocicletta che sarà poi impiegata nell'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 166 - 170).

Il Benvenuto ha inoltre citato l'omicidio di Ribisi Rosario, avvenuto nell'ospedale di Caltanissetta e al quale - secondo il Benvenuto - parteciparono, nell'ambito dello scambio di favori, Avarello Giovanni (Gianmarco) e Calafato Giovanni.

Il gruppo di Canicattì, facente capo a Gallea Antonio, si contrapponeva alla corrente di "Cosa Nostra" di Giuseppe Di Caro, a sua volta, in contrasto con la corrente dei Ferro e dei Guarneri.

Benvenuto Giuseppe Croce, in relazione all'omicidio del dott. R. Livatino, ha dichiarato che fu Avarello Giovanni a parlargliene per la prima volta; ciò avvenne a Palma di Montechiaro nel Giugno del 1990 e, comunque, all'inizio dell'estate di quell'anno immediatamente prima o subito dopo l'esecuzione di una rapina all'ufficio postale di Favara (l'incontro è certamente avvenuto tra il 12.6.1990, giorno della scarcerazione del Benvenuto e l'1.7.1990, giorno del controllo del Benvenuto - da parte dei carabinieri - nell'abitazione della nonna di Avarello Giovanni: cfr. verb. ud. citata, pag. 116 - 117).

FC

Il colloquio avvenne nell'abitazione e in presenza di Calafato Salvatore.

Fu l'Avarello a sostenere la necessità di eliminare il dott. R. Livatino e a chiedere loro "una mano di aiuto a livello militare", adducendo che il magistrato era molto duro nei confronti della loro organizzazione e, citando, le misure di prevenzione emesse e la condanna di Calafato Giovanni, Gallea Antonio, zio di Avarello, e Rinallo Santo per violazione delle leggi sulle armi, in seguito al fermo di polizia giudiziaria, avvenuto all'inizio di Gennaio del 1990; nel contempo l'Avarello adduceva che il dott. R. Livatino non era altrettanto rigido nei confronti di "Cosa Nostra" e, in particolare, di Di Caro Giuseppe (cfr. verb. ud. citata, pag. 113 e 126 - 127).

Il Benvenuto ha precisato che, pur avendo delle perplessità sulle motivazioni addotte dall'Avarello, trattandosi di una "cortesia", egli e il Calafato non poterono tirarsi indietro: "E dissi" - ha dichiarato il collaboratore - "Va bene, noi siamo disponibili a darvi una mano d'aiuto, le parole sono state queste da noi" (cfr. verb. ud. citata, pag. 114 e 131).

L'Avarello gli disse, in particolare: "Guarda doveva venire mio zio Bruno e non è potuto venire, abbiamo parlato con mio zio Antonio, c'è da ammazzare un magistrato, se ci potete aiutare a farlo" (cfr. verb. ud. citata, pag. 128).

Il Benvenuto ha aggiunto che il "capofamiglia", Calafato Giovanni, si trovava allora detenuto in carcere e che dell'omicidio del dott. R. Livatino era stato informato, dando il proprio benestare.

Calafato Salvatore gli disse, dopo un paio di giorni, che il fratello Giovanni era stato informato ed era d'accordo nel dare una mano di aiuto a livello militare per uccidere il dott. R. Livatino ("Per quanto riguarda mio fratello... mio fratello Giovanni tutto a posto": cfr. verb. ud. citata, pag. 131 - 132).

Il Benvenuto, su domanda del Pubblico Ministero, ha riferito che dell'omicidio del dott. R. Livatino si ritornò a parlare quella stessa estate, a Luglio o ad Agosto, quando giunsero dalla Germania Amico Paolo, Pace Domenico e Puzzangaro Gaetano i quali si rifugiarono a Licata, in una villetta presa in affitto e messa loro a disposizione da Avarello Gianmarco nella zona "Playa".

La villetta, composta da un pianoterra e un primo piano, era stata data in locazione da "zio Sariddu", al quale era stato detto che si trattava di ragazzi, provenienti dal Nord o dalla Germania, in vacanza al mare.

Anche in quest'occasione si parlò dell'omicidio del dott. R. Livatino e fu l'Avarello a comunicare "ai ragazzi" (e cioè a Pace, Amico e Puzzangaro) che doveva uccidere il dott. R.

Livatino, dicendo loro che ne aveva già parlato con "Totò e Peppe" e, cioè, con il Benvenuto e Calafato Salvatore.

Il Benvenuto confermò che era "tutto a posto" e che si doveva "dare una mano di aiuto" e i "ragazzi" si dichiararono disponibili, anche se non era stata ancora fissata la data dell'omicidio (cfr. verb. ud. citata, pag. 156 - 157 e 159 - 160).

Pace, Amico e Puzzangaro facevano parte dello stesso gruppo ed erano impiegati come killer.

Essi, verso la fine di Luglio, erano venuti dalla Germania perché dovevano compiere una rapina ai danni di un furgone portavalori, avendo ~~essi~~ necessità di una consistente somma di danaro (450.000 marchi tedeschi) per acquistare una gelateria in Germania.

Il Benvenuto, ancora prima dell'incontro nella villetta della "Playa", parlò dell'omicidio del dott. R. Livatino con Gallea Bruno (forse alla presenza di Calafato Salvatore), all'inizio di Luglio 1990, in casa di Avarello.

Quest'ultimo gli prospettò, per sostenere la necessità di uccidere il dott. R. Livatino, le stesse ragioni addotte da Avarello Giovanni e nessuna obiezione fu da lui mossa "dato che ormai la cosa era decisa" (cfr. verb. ud. citata, pag. 141 - 142).

L'incontro avvenne quando insieme accompagnarono Calafato Salvatore e Alletto Croce all'aeroporto di Catania perché i due dovevano raggiungere la Germania per l'acquisto di armi, tramite Parla Salvatore cui li avevano indirizzati l'Avarello e Gallea Bruno.

Fu in quei giorni che il Benvenuto, rimasto a Canicatti, subì un controllo dei carabinieri e giustificò la presenza in casa dell'Avarello con il ritiro dei vestiti che aveva portato per farli cucire.

Dell'omicidio del dott. R. Livatino l'Avarello parlava come di "una cosa facile" perché il magistrato viaggiava, con la sua autovettura, da Canicatti ad Agrigento senza scorta e da solo.

L'Avarello sosteneva che era sufficiente la motocicletta e che per eseguire l'omicidio bastavano loro due (lo stesso Avarello e il Benvenuto); in quello stesso periodo, dopo l'uccisione del magistrato, si sarebbe dovuto eliminare anche il maresciallo dei carabinieri Bruno, di Canicatti, sospettato di avere collegamenti con "Cosa Nostra" anche perché era stato visto, in zone non frequentate, con il figlio di Giuseppe Di Caro (cfr. verb. ud. citata, pag. 137 - 139).

Successivamente e in occasione dell'incontro nella villetta della "Playa" con Amico Paolo, Pace Domenico e Puzzangaro Gaetano, l'Avarello cambiò opinione sulle modalità dello omicidio, sostenendo la necessità di eseguirlo "in modo eclatante" per dare "un senso di forza"

FC

sia nei confronti dei gruppi avversari sia nei confronti della "Giustizia", e pretendendo l'impiego di "un gruppo di fuoco" più numeroso.

Nel mese di Settembre del 1990 il Benvenuto ebbe occasione di rivedere Amico, Pace e Puzzangaro alla stazione ferroviaria di Canicatti, dove si era recato a prendere la suocera e la zia che arrivavano dalla Germania.

Il Benvenuto era prima passato dal commissariato della Polizia di Stato di Palma di Montechiaro per la notificazione dell' "avviso orale" del Questore.

Dallo stesso treno dal quale erano scese la suocera e la zia, il Benvenuto vide scendere Puzzangaro, Pace e Amico; non sapendo del loro arrivo, manifestò il suo stupore ("ma voi qui siete?") e i tre, a loro volta, si meravigliarono del fatto che l'Avarello non l'avesse avvertito del loro arrivo ("niente ti ha detto Gianmarco?").

E poiché alla stazione ferroviaria Pace Domenico vide un poliziotto che avrebbe potuto riconoscerlo, avendo prestato servizio a Palma di Montechiaro e, nel timore di essere effettivamente riconosciuto, perché "aveva rotto gli obblighi della sorveglianza", si fece accompagnare, insieme con gli altri due, in casa della nonna di Avarello dallo stesso Benvenuto che aveva con sé la Y10.

La medesima sera egli ritornò nella casa della nonna dell'Avarello e vi trovò Pace, Puzzangaro, Avarello, Amico e Gallea Bruno; si parlò quindi della rapina al furgone portavalori e dell'omicidio del dott. R. Livatino e si decise di commettere prima la rapina e poi l'omicidio, anche perché quest'ultimo avrebbe attirato l'attenzione degli organi di polizia, rendendo pressoché impossibile l'esecuzione successiva della rapina.

Pace, Amico e Puzzangaro furono chiamati per telefono da Avarello sia per commettere la rapina al furgone portavalori sia per eseguire l'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 175).

Il Benvenuto, in ordine alle armi e ai mezzi che dovevano servire per commettere la rapina e l'omicidio del dott. R. Livatino, ha dichiarato che egli, due giorni dopo l'incontro con i "ragazzi" arrivati dalla Germania, si recò a Palma di Montechiaro da Alletto Croce e, insieme, andarono in un garage (che serviva come base per la "famiglia" di Palma di Montechiaro) di contrada Salaparuta dove presero una Golf 16 valvole, un mitra skorpion (proveniente dall'acquisto in Francia tramite il Paria) e due pistole calibro 9, che trasportarono a Canicatti.

La Golf apparteneva alla "famiglia" di Canicatti, cui era stata data da "catanesi": si trattava di una Golf nera, con due sportelli, cerchi in lega, con il motore a 16 valvole che era stata già

FC:-

utilizzata per la rapina al Monte dei Paschi di Siena di Sommatino, per l'omicidio Allegro - Anzalone a Palma di Montechiaro e per l'omicidio di Corrao Amedeo.

La Golf e le armi furono trasferite in contrada "Rinazzi" di Canicatti, nella casa di proprietà di Gallea Antonio e nella disponibilità anche dell'Avarello, dove si trovavano anche l'Amico, il Pace e il Puzzangaro

I giorni seguenti il Benvenuto si recò a Prato, chiamato da Del Sonno Michele, "uno che trafficava in droga" e che lo aveva chiamato sul cellulare, pregandolo di raggiungerlo.

Il Benvenuto ha chiarito che aveva preferito seguire l'affare concernente lo stupefacente perché i proventi delle rapine venivano ugualmente suddivisi anche a favore di coloro che non vi partecipavano materialmente.

Egli ha, quindi, riferito di essere partito con la sua autovettura e di avere raggiunto Prato; con il Del Sonno andò poi a Milano, nella zona di Trezzano sul Naviglio, dove pernottarono in un hotel.

L'indomani si incontrarono con i trafficanti, legati al clan Fidanzati e in contatto con Margiotta Maurizio e rientrarono, quindi, a Prato.

La stessa sera egli ripartì per la Sicilia; arrivò a Palma di Montechiaro l'indomani mattina, intorno alle sette e si recò a casa della fidanzata, Di Caro Concetta, dove incontrò lo zio Vella Giuseppe che stava lavando il motorino.

Fece colazione dalla fidanzata e si fermò a parlare con i parenti per alcune ore; rientrò, quindi, a casa ed apprese dell'omicidio del dott. Livatino attraverso i "telegiornali", meravigliandosi del fatto che l'omicidio era stato anticipato poiché avrebbe dovuto parteciparvi anche lui.

La sera si recò quindi a Canicatti, nella casa di campagna di Gallea Antonio in contrada "Rinazzi", pensando di trovarvi gli autori dell'omicidio del dott. Livatino; non trovando nessuno si recò a Licata, in contrada "Playa", nella casa di Avarello, dove trovò l'Avarello, il Puzzangaro, l'Amico ed il Pace.

Costoro non gli spiegarono il motivo per il quale l'omicidio era stato anticipato ma gliene descrissero la dinamica nel modo seguente: il Puzzangaro, che guidava la Fiat Uno, si affiancò all'autovettura del dott. Livatino per consentire all'Avarello di sparare contro il magistrato.

L'Avarello, tuttavia, invece di colpire il dott. Livatino colpì "il fascione della macchina".

Il dott. R. Livatino era, così, riuscito a venire fuori dalla sua autovettura e l'Avarello gli esplose contro diversi colpi con la pistola che tuttavia s'inceppò, essendo stata caricata con proiettili di diverso calibro (cal. 9x21 e 9)

Nel frattempo sopraggiunsero con la motocicletta Amico e Pace che, a causa dell'alta velocità, riuscirono a fermarsi solo un po' più avanti dell'autovettura del dott. Livatino.

I due incominciarono a sparare ma il mitra skorpion utilizzato da Amico, dopo aver "sparato un paio di colpi", s'inceppò.

Frattanto il dott. Livatino raggiungeva la scarpata e fu inseguito da Amico e Pace che gli spararono con le pistole cal. 9, non accogliendo l'invito di Avarello di andare via perché passavano delle autovetture, essendo stati visti "in faccia" e potendo dunque essere riconosciuti.

Secondo il Benvenuto, fu Pace Domenico a dare il colpo di grazia al dott. R. Livatino.

I quattro, quindi, abbandonarono la Fiat Uno e la moto, dopo averle bruciate e successivamente andarono verso Canicattì, utilizzando la Golf nera.

L'Avarello raccontò di essersi creato subito l'alibi, recandosi nel carcere di Agrigento a far visita allo zio Gallea Antonio che vi si trovava ristretto.

Il Benvenuto ha inoltre riferito che nei giorni successivi si parlò della pistola cal. 9, tipo 92 SB che era stata abbandonata dall'Avarello sulla Fiat Uno e che era stata in precedenza sottratta ad un carabiniere di Palma di Montechiaro, in occasione del duplice omicidio Allegro - Anzalone.

Gli organi di stampa, inoltre, diedero la notizia di "una pista tedesca", seguita dagli inquirenti che svolgevano indagini sull'omicidio del magistrato e della presenza di un testimone oculare; le due notizie indussero Amico, Puzzangaro e Pace a ritornare in Germania per crearsi un alibi.

Il Benvenuto ha, ancora, riferito che, tramite Puzzangaro Salvatore, fratello di Puzzangaro Gaetano, avevano ottenuto il numero del telefonino del testimone Pietro Ivano Nava nei cui confronti suo fratello e il fratello di Puzzangaro avevano rivolto minacce di morte per indurlo a ritrattare; ha inoltre aggiunto che, attraverso alleati di Riesi e di Mazzarino, si cercò di individuare il posto dove abitava il Nava per ucciderlo, poiché allora non si sapeva che il teste era sotto protezione.

A trasferirsi in Germania furono per primi Puzzangaro Gaetano e Amico Paolo, che furono accompagnati alla stazione ferroviaria di Catania dallo stesso Benvenuto e dall'Avarello; il Pace rientrò in Germania in un secondo tempo, dopo essersi recato con Avarello a Milano per l'acquisto di una partita di droga.

3.1.3 Le dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croce hanno natura confessoria, relativamente al ruolo da lui svolto nella fase ideativa e organizzativa del delitto.

La confessione, pur soggetta, come tutte le prove orali, alla verifica di attendibilità, non subisce le limitazioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 192 e non ha, quindi, bisogno di riscontri esterni (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sez. I, 22.5.1997, n. 4790, Savi ed altri).

E' sufficiente, dunque, ai fini di ricostruire il contributo fornito dall'imputato nell'episodio delittuoso in esame e stabilire l'esatta qualificazione giuridica del fatto contestato, valutare la sola attendibilità intrinseca del Benvenuto, senza che sia necessario accertare i riscontri esterni (per i quali, peraltro, si rinvia alle sentenze irrevocabili nei confronti degli esecutori materiali del delitto, acquisite al processo).

Le dichiarazioni del Benvenuto devono ritenersi intrinsecamente attendibili per le seguenti considerazioni:

1) egli si è spontaneamente costituito davanti all'autorità di polizia, raggiungendo Roma dal Canada, dove si era rifugiato con il suo nucleo familiare, dimostrando così che la collaborazione è stata il frutto di una scelta autonoma e dettata da spontaneità.

2) egli ha reso ampia collaborazione in ordine a numerosi e gravi delitti (tra i quali molti omicidi) per i quali non erano state iniziate indagini nei suoi confronti.

Estremamente significativo è che egli abbia anche confessato di avere partecipato alla fase preparatoria e di organizzazione dell'omicidio del dott. R. Livatino, ammettendo, dunque, un suo personale coinvolgimento nell'infamante delitto;

3) tutto il racconto è qualificato da una puntigliosa ricostruzione, con dovizia di particolari, dell'episodio criminoso; il che conferisce alla sua dichiarazione, anche alla stregua dei criteri di razionalità e plausibilità, carattere di complessiva attendibilità;

4) non è emerso che le sue dichiarazioni siano state il frutto di sentimenti di astio nei confronti dei chiamati in correità e dunque, sotto questo profilo, devono ritenersi disinteressate.

Egli, inoltre, ha chiamato in correità persone a lui legate sia da rapporti di amicizia che di parentela o affinità (Calafato Salvatore è suo cognato).

5) il Benvenuto, con le sue dichiarazioni, ha, infine, aggravato la propria posizione processuale, confessando reati per i quali non era stato mai indagato e, dunque, non può ritenersi che egli abbia collaborato in questo processo con la sola prospettiva di beneficiare di trattamenti premiali;

6) egli è stato un collaboratore degli uffici di Palermo (ha confessato numerosi omicidi) e solo occasionalmente ha reso dichiarazioni davanti ai magistrati di Caltanissetta, competenti a conoscere dell'omicidio del dott. R. Livatino per effetto della deroga alla competenza territoriale, contenuta nell'art.11 c.p.p., per i procedimenti riguardanti magistrati.

FC

Ciò deve portare a concludere, a prescindere dalla correttezza della gestione del collaboratore sulla quale non sono emersi elementi di dubbio, che nessuna influenza possa essere stata esercitata su di lui, essendo stato gestito dalla polizia e dalla magistratura di Palermo che non si sono interessati dei procedimenti relativi all'omicidio del dott. R. Livatino;

7) l'ampia collaborazione resa dal Benvenuto (che ha riferito su numerosi omicidi e rapine) deve far ritenere che egli sia stato complessivamente sincero e nessun motivo abbia potuto avere di dire il falso e di perdere così i benefici premiali ottenuti per la sua precedente e ampia collaborazione con polizia e magistrati di uffici diversi da quelli di Caltanissetta;

8) l'attendibilità del Benvenuto è stata già riconosciuta dalle sentenze, divenute irrevocabili, pronunciate nei confronti delle persone ritenute gli esecutori materiali del delitto (Amico Paolo, Pace Domenico, Avarello Giovanni e Puzzangaro Gaetano) e ciò contribuisce a formulare un giudizio positivo sulla credibilità soggettiva dell'imputato che nessun motivo avrebbe avuto di autoaccusarsi falsamente e di chiamare in correità persone estranee ai fatti per i quali si procede.

3.1.4 Dalle dichiarazioni confessorie rese dal Benvenuto emerge che egli ha partecipato ad alcune riunioni preparatorie con Avarello Giovanni e Gallea Bruno.

La prima riunione, come si è visto, si è tenuta tra il 12 Giugno e l'1.7.1990 in casa di Calafato Salvatore.

In questa occasione l'Avarello sostenne la necessità di sopprimere il dott. R. Livatino, adducendo che il magistrato era molto duro nei confronti della loro organizzazione.

L'Avarello citava come esempi le misure di prevenzione emesse nei confronti di componenti del loro gruppo e la condanna di Calafato Giovanni, Gallea Antonio e Rinallo Santo, in seguito al fermo di polizia giudiziaria avvenuto nel Gennaio del 1990 e sottolineava che nei confronti del Calafato e del Gallea non c'erano prove.

Il Benvenuto ha precisato che Calafato Giovanni, a quel tempo detenuto con Gallea Antonio nel carcere di Agrigento e in una stessa cella, era stato già informato e aveva dato il suo benestare.

L'imputato ha, infine, ammesso che, pur avendo avuto delle perplessità sulle motivazioni addotte dall'Avarello, egli e il Calafato non poterono tirarsi indietro: "E dissi" - ha dichiarato il collaboratore - "Va bene, noi siamo disponibili a darvi una mano d'aiuto, le parole sono state queste da noi" (cfr. verb. ud. citata, pag. 114 e 131).

FC

Nessun dubbio può, dunque, aversi sull'adesione - sin dalla prima riunione - al proposito criminoso del gruppo di Canicattì cui il Benvenuto e il Calafato assicurarono l'aiuto per la consumazione del delitto.

Con Avarello e con Gallea Bruno, il Benvenuto si incontrò di nuovo all'inizio di Luglio 1990, quando insieme accompagnarono Alletto Croce e Calafato Salvatore all'aeroporto di Catania, perché i due dovevano raggiungere la Germania per acquistare le armi tramite Parla Salvatore.

In questo incontro l'Avarello gli disse che l'omicidio poteva essere compiuto da loro due (Avarello e Benvenuto), non avendo il magistrato alcuna scorta ed essendo sufficiente una sola motocicletta, poiché il giudice da Canicattì si recava ad Agrigento con la sua autovettura.

Anche in questa occasione il Benvenuto, cui Gallea Bruno aveva prospettato, per sostenere la necessità di uccidere il dott. R. Livatino, le stesse ragioni addotte da Avarello Giovanni e nessuna obiezione fu da lui mossa "dato che ormai la cosa era decisa" (cfr. verb. ud. citata, pag. 141 - 142).

Il consenso dato ad Avarello Giovanni viene confermato dal Benvenuto anche a Gallea Bruno e la piena adesione all'azione criminosa è dimostrata dalla disponibilità di Benvenuto Giuseppe Croce di far parte, assieme all'Avarello, del commando che avrebbe dovuto eseguire materialmente l'omicidio del dott. R. Livatino.

Un successivo incontro avvenne alla fine di Luglio o all'inizio di Agosto.

A quest'incontro parteciparono Amico, Pace e Puzzangaro che avevano trovato rifugio a Licata, nella zona "Playa", in una casa presa in locazione dall'Avarello.

In questa occasione l'Avarello comunicò ai tre, venuti dalla Germania, che assieme allo stesso Benvenuto e a Calafato Salvatore era stato deciso l'omicidio del dott. Livatino e che "Totò e Peppe" (il Benvenuto e Calafato Salvatore) avevano già dato il loro consenso.

L'Avarello pretese, per rendere "eclatante" il fatto e per dare "un senso di forza" alle organizzazioni criminali contrapposte e alla "giustizia", un gruppo di fuoco più numeroso.

Anche in quest'occasione il Benvenuto confermò che era "tutto a posto", che si doveva "dare una mano di aiuto" e che egli e Calafato Salvatore avevano effettivamente dato il consenso.

Amico Paolo, Pace Domenico e Puzzangaro Gaetano si dichiararono allora disponibili, anche se non era stata ancora fissata la data dell'omicidio (cfr. verb. ud. citata, pag. 156 - 157 e 159 - 160).

La messa a disposizione in favore degli alleati di Canicattì del gruppo di fuoco (l'Amico, il Pace e il Puzzangaro facevano parte degli emergenti di Palma di Montechiaro e sono stati riconosciuti - con sentenze divenute irrevocabili - gli esecutori materiali, assieme all'Avarello

FC

dell'omicidio del magistrato) conferma che il Benvenuto aveva aderito pienamente al proposito criminoso dei suoi alleati, fornendo un contributo determinante per la consumazione del delitto con il mettere loro a disposizione tre uomini del suo gruppo.

Il Benvenuto, prima dell'omicidio del dott. R. Livatino, incontrò ancora Avarello, Pace, Amico e Puzzangaro il giorno stesso in cui accompagnò gli ultimi tre dalla stazione di Canicattì alla casa della nonna di Avarello.

In questa occasione si decise di commettere prima una rapina e dopo l'omicidio del magistrato. Questo fu l'ultimo incontro preparatorio del delitto cui partecipò il Benvenuto.

Successivamente, infatti, il Benvenuto, prima di recarsi a Prato, portò le armi e la Golf in contrada "Rinazzi" di Canicattì, nella casa di proprietà di Gallea Antonio e nella disponibilità anche dell'Avarello, dove si trovavano anche Amico, Pace e Puzzangaro.

Il trasporto delle armi, che dovevano essere utilizzate per la rapina e per l'omicidio del magistrato, da parte di Benvenuto Giuseppe Croce conferma ulteriormente la piena adesione al proposito criminoso del gruppo di Canicattì, in favore del quale lo stesso Benvenuto (e Calafato Salvatore) avevano dato la propria disponibilità a fornire uomini e mezzi e a partecipare personalmente all'esecuzione del delitto.

3.1.5 La condotta del Benvenuto integra, dunque, il reato di concorso morale nell'omicidio del dott. R. Livatino, come ritenuto nella sentenza impugnata, a nulla rilevando, ad avviso della Corte, il motivo per il quale egli diede la sua piena e completa adesione: la necessità, secondo quanto ha sostenuto il Benvenuto, di non rompere l'alleanza con il gruppo di Canicattì e di dovere rendere "il favore".

Occorre, poi, considerare che - come ha affermato la Suprema Corte - "la partecipazione morale nel reato si manifesta indifferentemente con qualsiasi attività che, agendo in via psichica sul proposito criminoso dell'autore, sia sorretta dalla volontà di cooperare nel fatto costituente il reato, e rappresenti un contributo causale alla sua verificazione. In particolare, non possono escludersi dalle possibili forme di partecipazione morale l'accordo, quale attività di più soggetti convergente al raggiungimento di un risultato di comune interesse, e la promessa di aiuto da prestare durante o dopo la commissione del reato, dovendo riconoscersi, nell'una e nell'altra ipotesi, efficienza causale nella verificazione dell'evento, sotto il profilo, quantomeno, del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso" (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sezioni Unite, 28.11.1981, Emiliani e, nello stesso senso, Cass. Pen., Sez. I, 5.5.1993, n. 4612 - ud. 5.4.1993 - Palazzini).

FC

Nessun dubbio può, inoltre, essere nutrito sul contributo causale fornito dall'imputato alla causazione dell'evento con il mettere a disposizione uomini e mezzi in favore degli alleati di Canicattì: tre dei quattro componenti il commando, che eseguì materialmente l'omicidio, appartenevano al gruppo di Palma di Montechiaro; le pistole usate nel delitto e l'autovettura che fu utilizzata per la fuga furono trasferite dal Benvenuto, che si servì dell'aiuto di Alletto Croce, a Canicattì e consegnate all'Avarello il quale doveva servirsene sia per commettere la rapina al furgone portavalori sia per l'esecuzione dell'omicidio del dott. R. Livatino.

Deve, dunque, necessariamente concludersi che pienamente dimostrata è la responsabilità penale in ordine al delitto contestato all'imputato al capo a) del processo n. 17/96 R.G. Corte di Assise, come ritenuto nella sentenza impugnata.

Corretta è, in conseguenza, la qualificazione giuridica della partecipazione, a titolo di concorso morale, nel delitto di omicidio ai danni del dott. R. Livatino, come statuito dal giudice di primo grado.

3.2. CALÀFATO GIOVANNI

3.2.1 Calafato Giovanni ha affermato di avere iniziato a collaborare dal 4.10.1994 con magistrati della Procura di Palermo, senza avere avuto contatti con nessuno e di avere, nell'ambito di tale collaborazione, confessato gravi delitti, tra cui "una quindicina" di omicidi, per i quali non era stato mai sottoposto ad indagini.

Egli ha dichiarato di aver fatto parte sin dal 1989 della "famiglia degli emergenti" di Palma di Montechiaro, di cui era stato il "promotore" ed era il "capo" e della quale facevano parte il fratello Salvatore, Amico Paolo, Pace Domenico, Puzzangaro Gaetano, Calogero Morgana, Benvenuto Giuseppe Croce, Benvenuto Gioacchino, Alletto Croce ed altri.

Egli ha dichiarato che, a Palma di Montechiaro, "Cosa Nostra" era rappresentata da Andrea (Nirìa) Palermo, dai fratelli Gioacchino, Saro, Pietro, Ignazio Ribisi e da altri; nel 1989 egli decise di affiancare la corrente dei Farruggio e dei Bordino che era in contrasto con i Ribisi e gli Allegro e sferrare un attacco contro questi ultimi per prevenire un analogo attacco da parte dei Ribisi che mal sopportavano la sua amicizia con i Farruggio e i Sambito e l'alleanza, per la commissione di rapine, con il gruppo di Canicattì dei Gallea e di Avarello Gianmarco (cfr. verb. ud. 12.6.1997, pag. 20 - 23).

In attuazione dell'alleanza con la corrente dei Farruggio e dei Bordino furono consumati gli omicidi di Ribisi Gioacchino (eseguito a Marina di Palma di Montechiaro da Calafato Salvatore

e da Amico Paolo con l'appoggio dello stesso Calafato Giovanni, di Puzzangaro Gaetano e di Morgana Calogero), dei fratelli Carmelo e Rosario Ribisi (eseguito dentro l'ospedale di Caltanissetta dallo stesso Calafato Giovanni e da Avarello Gianmarco con l'appoggio di Rinallo Santo e di Montanti Giuseppe) di Rosario Allegro e Traspadano Anzalone (commesso a Palma di Montechiaro da Gallea Antonio e Avarello Gianmarco con l'appoggio di Montanti Giuseppe) e di Andrea Palermo che era il capo della "famiglia" di "Cosa Nostra" di Palma di Montechiaro (cfr. verb. ud. citata, pag. 23 - 29).

Calafato Giovanni ha spiegato che, all'inizio dell'offensiva contro i Ribisi e gli Allegro, furono da lui individuati gli obiettivi da eliminare di cui parlava con il fratello Salvatore e con gli affiliati che avrebbero dovuto partecipare materialmente ai delitti (cfr., anche, verb. ud. 173 - 174, luogo in cui ha affermato che, durante la sua detenzione, "dirigeva mio fratello, Benvenuto, dipende certe cose. Ognuno... Alletto Croce, dipende che cose e circostanze" e pag. 181 - 182, luogo in cui ha dichiarato: "Fuori dal carcere nel mio gruppo c'erano Giuseppe Benvenuto e mio fratello Salvatore che potevano prendere anche da soli certe decisioni, dato che io ero in carcere. Certamente se io avessi detto ai miei compagni di interrompere i rapporti con Gianmarco Avarello, lo avrebbero fatto. Però in quel momento eravamo tutti nella stessa barca. Il rapporto tra me e il mio gruppo e Gianmarco Avarello e il suo gruppo era buono. Data l'importanza del giudice Livatino, come ho detto, io ne fui preventivamente informato da Gianmarco Avarello, Bruno e Antonio Gallea")..

Il Calafato ha, inoltre, riferito che sin dal 1984, nelle zone di Agrigento e Caltanissetta, aveva avuto rapporti, per commettere rapine ai danni di banche, uffici postali e gioiellerie, con persone di Canicattì e, precisamente, con Avarello Giovanni, Gallea Antonio, Sferrazza Gioacchino e Santo Rinallo, aggiungendo che con queste persone aveva commesso "una cinquantina" di rapine.

Egli ha spiegato che il gruppo emergente di Canicattì, i cui esponenti più rappresentativi erano Gallea Antonio, Gallea Bruno, Avarello, Rinallo Santo e Montanti Giuseppe, era in contrapposizione con le famiglie di "Cosa Nostra" di Canicattì.

Tra questo gruppo "emergente" ed il suo gruppo c'erano rapporti "amichevoli", di reciproco aiuto, consistenti nello scambio di favori, anche per l'esecuzione di omicidi.

Egli ha, così, indicato il duplice omicidio Allegro - Anzalone eseguito, per conto del suo gruppo a Palma di Montechiaro, da Avarello, Montanti Giuseppe e Gallea Antonio e quello di Coniglio Rosario, eseguito dal suo gruppo per quello di Canicattì che ne aveva fatto richiesta tramite Benvenuto e Avarello Gianmarco (Giovanni).

Quest'ultimo, unitamente a Gallea, era capofamiglia degli "emergenti" di Canicattì.

Il Calafato, su domanda del P.M., ha riferito che nel 1990 si trovava detenuto nel carcere di Agrigento, unitamente a Gallea Antonio e a Rinallo Santo, in seguito alla condanna a quattro anni, per porto abusivo di armi, loro inflitta dal "collegio giudicante", composto dalla dott. Agnello, dal dott. Turco e dal dott. Rosario Livatino del Tribunale di Agrigento (condanna ritenuta ingiusta e pena sproporzionata all'entità dei fatti di cui erano stati dichiarati colpevoli) e che le istanze di rimessione in libertà, presentate nell'ambito di questo procedimento, avevano avuto esito negativo per l'influenza che il maresciallo dei carabinieri Bruno, sospettato da Gallea Antonio e dall'Avarello di favorire esponenti di "Cosa Nostra", aveva sul dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 34 - 49, 53 e 60 - 64).

Egli ha, inoltre, riferito che, durante il periodo di detenzione nel carcere di Agrigento, i rapporti con i componenti del gruppo venivano tenuti dal fratello Salvatore e da Gallea Antonio.

Fu, infatti, quest'ultimo che nel Giugno o nel Luglio del 1990, quando erano ristretti nel carcere di Agrigento, lo informò che si doveva uccidere il dott. Livatino (cfr., anche, verb,. ud. citata, pag. 135).

Successivamente ne fu informato, sempre nello stesso carcere, da Gallea Bruno e Avarello Giovanni.

Ciò avveniva durante i colloqui con i familiari dei detenuti che si tenevano nell'unica sala di cui disponeva il carcere di Agrigento (cfr. verb. ud. citata, pag. 72).

Il dott. R. Livatino doveva essere ucciso perché - secondo quanto gli fu riferito da Antonio Gallea - il magistrato era duro nei confronti degli "emergenti", mentre aiutava la "famiglia" mafiosa di Di Caro Giuseppe.

Gallea Antonio e Collura Vincenzo sospettavano, in particolare, che il magistrato avesse potuto avvisare Di Caro Giuseppe del blitz, seguito alle dichiarazioni di Calderone, cui il Di Caro riuscì a sfuggire (cfr. verb. ud. citata, pag. 49 e 51 - 52).

Quest'ultimo aveva peraltro rapporti pessimi con i Gallea, in quanto il Di Caro non voleva che si consumassero rapine a Canicattì e temeva, inoltre, una ritorsione da parte dei Gallea e di Avarello, in relazione all'omicidio - avvenuto molto tempo prima - di uno zio dei Gallea (Migliore) che la famiglia Gallea attribuiva al Di Caro.

Su domanda del P.M., il Calafato ha poi precisato che sul dott. R. Livatino, anche se faceva parte di un collegio giudicante e non era più pubblico ministero, vi erano delle "lamentele" perché "comandava troppo" e "influenzava troppo anche gli altri giudici e gli altri pubblici

ministeri", aggiungendo che si trattava di "voci" in carcere e che a lamentarsi erano anche gli avvocati.

Lo stesso gruppo degli "emergenti" intendeva, inoltre, uccidere il dott. R. Livatino perché era convinto che il giudice si faceva influenzare dal maresciallo dei carabinieri Bruno il quale si era occupato delle indagini sulla tentata rapina per la quale erano stati condannati Calafato Giovanni, Gallea Antonio e Rinallo Santo (cfr. verb. ud. citata, pag. 57).

Il Calafato diede il proprio assenso a Gallea Antonio, anche perché con il gruppo di Canicattì c'era un'alleanza e c'era stato "uno scambio di favori" in occasione di altri episodi delittuosi, anche se disse al Gallea che c'erano cose più urgenti da fare, come l'eliminazione dei fratelli Ribisi (cfr. verb. ud. citata, pag. 65 - 68).

Calafato Giovanni ha, in particolare, affermato: "No, consenso... lui" (Gallea Antonio) "me lo ha detto a me come ci ho spiegato, di farlo, perché mica discutevamo di una cosa, discutevamo di tante cose... che poi certe cose si facevano e certe cose non si facevano. Dice dobbiamo ammazzare Livatino, che ne pensi, che non ne pensi? Se si deve ammazzare è inutile che... perché loro a me... a noi ci avevano fatto tanti favori diciamo prima, ci avevano fatto tanti favori, perciò né che ci potevo dire di no. Un discorso che uno deve essere dentro in un certo modo per capirlo, perché uno non può dire di no" (cfr. verb. ud. citata, pag. 68).

Ed ancora: "No, mi faccia spiegare. Favoletta che uno può decidere tutto punto e virgola, cose uno può mandare, dice sta bene, fate questa cosa, poi chi decide è sempre fuori, uno può dire si deve ammazzare il tizio, per dire, ma poi quello che fanno sempre quelli di fuori sono" (cfr. verb. ud. citata, pag. 70).

Calafato Giovanni ha ammesso di avere parlato con il fratello Salvatore dell'omicidio del dott. R. Livatino, non in termini operativi ed ha precisato che il fratello ne era già a conoscenza perché era in contatto con Gianmarco Avarello, Bruno Gallea e Giuseppe Benvenuto (cfr. verb. ud. citata, pag. 76 - 77).

Uccidere, comunque, il dott. Livatino rappresentava una dimostrazione di forza all'interno dei gruppi, mentre, all'esterno, avrebbe dovuto danneggiato "Cosa Nostra", perché era una cosa troppo grossa per essere riconducibile agli "emergenti" e non alle famiglie di "Cosa Nostra", verso cui - si pensava - sarebbero state indirizzate le indagini (cfr. verb. ud. citata, pag. 81 - 84).

Calafato Giovanni, in relazione alle modalità di esecuzione dell'omicidio, ha riferito che si stabilì - su richiesta di Avarello e di Bruno Gallea - di impiegare un "gruppo di fuoco importante" per rendere eclatante il fatto e si pensò, inoltre, in un primo momento (ma poi

l'idea fu abbandonata) di deviare le indagini, facendo trovare sull'autovettura del dott. R. Livatino dei "giornaletti pornografici" per suggerire un collegamento tra l'omicidio e una relazione che - secondo Gallea Antonio - legava il dott. R. Livatino a una donna "notaressa" di Naro (cfr. verb. ud. citata, pag. 85 - 87, 91 - 92 e 169).

Il Calafato ha, poi, riferito che nell'estate del 1990, tra Luglio e Agosto, scesero in Sicilia, provenienti dalla Germania, Amico e Pace per fare una rapina e per intimidire alcuni testi, tra cui il direttore delle poste di Milena, perché ritrattassero, in modo che il fratello Calafato Salvatore, che era stato arrestato per la rapina commessa all'ufficio postale di Milena, non venisse condannato; in effetti il compito fu portato a termine e il fratello Salvatore, in seguito alla ritrattazione dei testi, fu assolto (cfr. verb. ud. citata, pag. 100 - 101).

Egli ha riferito di avere appreso con stupore dell'omicidio del dott. Livatino, la stessa mattina, da Antonio Gallea il quale aveva avuto un colloquio con il fratello Bruno e con Avarello.

Lo stupore del Calafato era dovuto al fatto che non si era mai stabilita la data dell'omicidio del dott. Livatino, in quanto omicidi più urgenti e che interessavano di più il gruppo erano quelli dei fratelli Ribisi e del maresciallo Bruno di Canicatti; stupore che manifestò a Gallea Antonio, il quale gli riferì che si era deciso di farlo subito perché il dott. Livatino sarebbe andato in ferie l'indomani ed al rientro avrebbe potuto avere la scorta (cfr. verb. ud. citata, pag. 94 e 170 - 171).

Il Calafato ha riferito, inoltre, che il Gallea gli disse che a commettere l'omicidio erano stati Avarello, Amico, Pace e Puzzangaro e che non tutto era andato bene

Successivamente, egli ebbe modo di parlare dell'omicidio del dott. Livatino anche con Gallea Bruno e Avarello, i quali gli riferirono che c'erano stati dei problemi perché l'Avarello, che era seduto sul sedile posteriore della macchina, aveva sbagliato a sparare il primo colpo, in quanto non aveva un fucile a canne mozze, ma a canne lunghe.

I due gli riferirono, inoltre, che alla guida della macchina c'era Puzzangaro e che Avarello, il quale aveva diverse pistole cal. 9, tra cui quelle rubate ai carabinieri a Palma di Montechiaro in occasione del duplice omicidio Allegro - Anzalone, aveva dimenticato il fucile e la pistola di ordinanza dei carabinieri nella Fiat Uno che avevano abbandonato dopo l'omicidio del magistrato (cfr. verb. ud. citata, pag. 102 - 110).

In relazione alle modalità di fuga, gli fu riferito che venne usata la stessa Golf GTI nera, a due sportelli, con tetto apribile e ruote in lega leggera, che era stata impiegata da lui stesso, Avarello, Rinallo e Montanti, per compiere l'omicidio dei fratelli Ribisi nell'ospedale di

FC

Caltanissetta; autovettura che era stata data ad Antonio Gallea "dagli amici di Catania" ed era custodita in un garage, condotto in locazione a Canicattì da Santo Rinallo,

Il veicolo aveva una targa tedesca ed era stata "rapinata a dei turisti tedeschi"; questa targa era stata, poi, cambiata con targhe di Agrigento.

La stessa autovettura era stata utilizzata anche per due rapine commesse a Ravanusa e a Sommatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 110 - 113).

Ha riferito ancora il Calafato che, successivamente, tramite gli organi di stampa, seppe della presenza all'omicidio di un testimone il quale aveva riconosciuto Pace Domenico. Ciò l'aveva sorpreso poiché, secondo il Calafato, a sparare avrebbe dovuto essere Amico Paolo perché, "più in gamba, più veloce"; da Gallea Bruno ebbe invece la conferma che era stato proprio Pace - il quale si era anche tolto il casco - a sparare al magistrato.

Egli ha, inoltre, precisato che conosceva Vincenzo Collura con il quale aveva parlato dello omicidio del dott. Livatino.

Il Collura gli aveva riferito che aveva profanato la tomba del giudice e che si era potuto dare latitante, come il Di Caro, perché quest'ultimo era stato avvisato dal dott. Livatino e il Di Caro gli aveva, pertanto, preannunciato il blitz scattato in seguito alle rivelazioni di Calderone.

In ordine ai motivi per i quali il Collura ha profanato la tomba del dott. R. Livatino, il Calafato, su domanda del difensore di Avarello, ha riferito che la ragione probabilmente era da attribuire a provvedimenti in materia di misure di prevenzione.

Il Calafato ha, inoltre, dichiarato di essere stato detenuto insieme con Avarello il quale gli aveva confidato di avere preso parte all'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 114).

Del gruppo di Canicattì, erano a conoscenza dell'omicidio del dott. R. Livatino Giuseppe Montanti (che "comandava" assieme ad Avarello e ad Antonio Gallea), Gallea Antonio, Bruno Gallea, Avarello Giovanni e qualche altro (cfr. verb. ud. citata, pag. 121 - 122 e 125 - 126).

Calafato Giovanni, su domande di un difensore e del Pubblico Ministero, ha escluso che, per fatti di omicidio o di tentato omicidio, Avarello Giovanni o altri esponenti del gruppo di Canicattì si siano rivolti al Pace, all'Amico e al Puzzangaro, senza informare lui o il fratello o Benvenuto Giuseppe Croce, (cfr. verb. ud. citata, pag. 150 e 178 - 179).

Egli ha, inoltre, precisato che si parlò in termini operativi dell'uccisione del magistrato dopo la conclusione del giudizio di appello sui fatti del Gennaio del 1990 e, in particolare, "alla fine di Agosto, inizi di Settembre" (cfr. verb. ud. citata, pag. 152 e 177, luogo in cui Calafato

FC

Giovanni ha precisato che fu il fratello, con il quale ebbe dei colloqui, a comunicargli che l'appello era stato rigettato).

Calafato Giovanni ha, poi, dichiarato di avere parlato con il fratello Salvatore dell'omicidio del dott. R. Livatino, nel corso di uno o due colloqui, comunicandogli che Gallea Antonio e Avarello Giovanni avevano l'intenzione di eliminare il magistrato (cfr. verb. ud. citata, pag. 155 - 158 e 190 - 191, luogo in cui l'imputato - al quale è stata contestata dal Pubblico Ministero la seguente dichiarazione resa nella fase delle indagini preliminari: "Preciso che in occasione di quei colloqui ho parlato con mio fratello Salvatore di vari omicidi che si dovevano fare. Fra questi omicidi c'era anche quello del giudice Livatino. Quindi con mio fratello Salvatore ho parlato anche dell'omicidio del dottor Livatino come di un omicidio che si doveva fare. Però non se ne parlò mai in termini operativi, cioè indicando il giorno e le modalità con cui si doveva fare questo omicidio" - ha risposto di avere detto sempre la stessa cosa e non ha confermato che l'omicidio si doveva fare).

Egli ha, infine, dichiarato che l'omicidio del dott. R. Livatino non rientrava nella strategia di attacco ai Ribisi e agli Allegro (cfr. verb. ud. citata, pag. 175).

3.2.2 Le dichiarazioni di Calafato Giovanni, come quelle di Benvenuto Giuseppe Croce, hanno natura confessoria, relativamente al ruolo da lui svolto nella fase ideativa del delitto.

La confessione, pur soggetta, come tutte le prove orali, alla verifica di attendibilità, non subisce le limitazioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 192 e non ha, quindi, bisogno di riscontri esterni (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sez. I, 22.5.1997, n. 4790, Savi ed altri).

E' sufficiente, dunque, ai fini di ricostruire il contributo fornito dall'imputato nell'episodio delittuoso in esame e stabilire l'esatta qualificazione giuridica del fatto contestato, valutare la sola attendibilità intrinseca del Calafato, senza che sia necessario accertare i riscontri esterni (per i quali, peraltro, si rinvia alle sentenze irrevocabili nei confronti degli esecutori materiali del delitto, acquisite al processo).

Sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, si osserva che, alla stregua degli elementi processualmente acquisiti, la collaborazione del Calafato appare il frutto di spontanea autodeterminazione e del tutto spontanea.

Egli, infatti, ha precisato di avere maturato la decisione di collaborare perché era stanco di continuare una vita costellata di delitti e perché voleva dare un diverso avvenire al figlio.

FC

Nell'ambito della collaborazione egli ha poi confessato gravi delitti, tra cui numerosi omicidi, per i quali non era stato mai sottoposto ad indagini, dimostrando così la spontaneità della sua collaborazione.

Deve, ancora, essere rilevato che, nella sostanza, egli ha ammesso la sua compartecipazione alla fase preparatoria dell'omicidio del dott. R. Livatino, allorché ha affermato di essersi stupito dell'esecuzione dell'omicidio del magistrato prima di portare a termine altri omicidi "che interessavano di più il gruppo" e di avere dato il suo "benestare" a Gallea Antonio per la consumazione del delitto.

Va, inoltre, sottolineato che egli era stato arrestato solo "per avere rotto il soggiorno" e che doloroso deve essere stato per lui coinvolgere il proprio fratello Salvatore, oltre al cognato di quest'ultimo Benvenuto Giuseppe Croce.

Tutto ciò esclude, a prescindere dalla correttezza della gestione del collaboratore sulla quale non sono emersi elementi di dubbio, qualsiasi influenza da parte di polizia e magistratura di Palermo che non si sono mai interessati dei procedimenti relativi all'omicidio del dott. R. Livatino.

3.2.3 Le dichiarazioni confessorie di Calafato Giovanni dimostrano la sua partecipazione morale all'omicidio del dott. R. Livatino per le considerazioni che seguono:

1) Calafato Giovanni era "il capo" del gruppo degli emergenti di Palma di Montechiaro.

Tale circostanza, che può considerarsi del tutto pacifica perché è stata ammessa dallo stesso imputato, è, comunque, pienamente provata dalle dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croce, di Benvenuto Gioacchino e di Schembri Gioacchino.

La qualità di "capo" venne conservata anche durante lo stato di detenzione che, se non poteva consentire al Calafato la decisione operativa, non gli impediva di dare ordini e di trasmettere messaggi all'esterno; circostanza, questa, che ha finito con l'ammettere lo stesso imputato quando ha affermato: "Favoletta che uno può decidere tutto punto e virgola, cose uno può mandare, dice sta bene, fate questa cosa, poi chi decide è sempre fuori, uno può dire si deve ammazzare il tizio, per dire, ma poi quello che fanno sempre quelli di fuori sono" (cfr. verb. ud. citata, pag. 70).

Il mantenimento della qualità di "capo" dell'imputato anche durante lo stato di detenzione è, inoltre, dimostrato dalla necessità del Benvenuto e di Calafato Salvatore di informarlo, dopo che Avarello Giovanni (Gianmarco) comunicò loro che si doveva uccidere il dott. R. Livatino (vedi, *supra*, pag. 13).

2) La responsabilità dell'imputato non deriva esclusivamente dal ruolo di vertice, rivestito all'interno del gruppo degli emergenti di Palma di Montechiaro, ma dal consenso che egli diede all'uccisione del dott. R. Livatino quando Gallea Antonio, nell'estate del 1990, glielo comunicò.

L'imputato ha ammesso di avere dato il "consenso" e dell'importanza di tale condotta egli ha mostrato di rendersi pienamente consapevole, allorché ha affermato: "Certamente se io avessi detto ai miei compagni di interrompere i rapporti con Gianmarco Avarello, lo avrebbero fatto. Però in quel momento eravamo tutti nella stessa barca. Il rapporto tra me e il mio gruppo e Gianmarco Avarello e il suo gruppo era buono. Data l'importanza del giudice Livatino, come ho detto, io ne fui preventivamente informato da Gianmarco Avarello, Bruno e Antonio Gallea").

Il fatto che egli abbia dato il consenso per non interrompere i rapporti con il gruppo di Canicatti non incide negativamente sull'adesione prestata al proposito criminoso degli alleati.

3) Il "consenso" dell'imputato non rivestiva importanza soltanto per il gruppo alleato di Canicatti ma anche per il gruppo di cui era a capo l'imputato stesso.

Benvenuto Giuseppe Croce ha, infatti, dichiarato che Calafato Salvatore si accertò che il fratello Giovanni fosse stato informato e fosse d'accordo nel dare, al gruppo di Canicatti, una "mano di aiuto a livello militare" per uccidere il dott. R. Livatino.

Fu, infatti, Calafato Salvatore a mettersi in contatto con il fratello Giovanni ed a riferire al Benvenuto che costui aveva dato il consenso con queste parole: "Per quanto riguarda mio fratello... mio fratello Giovanni tutto a posto" (vedi, *supra*, pag. 13).

4) La conoscenza, da parte dell'imputato, di particolari concernenti la fase organizzativa del delitto (l'originaria idea di lasciare dei giornali pornografici sull'autovettura del magistrato per depistare le indagini, sostituita, poi, dall'impiego di un "gruppo di fuoco importante") dimostra che, all'interno del carcere, vi fu una discussione che non fu limitata alla sola fase deliberativa ma si estese anche alla fase organizzativa.

Lo stesso imputato, peraltro, ha ammesso che si parlò in termini operativi dell'omicidio del dott. R. Livatino dopo che il fratello gli comunicò che l'appello per i fatti del Gennaio 1990 era stato rigettato (vedi, *supra*, pag. 27 - 28).

Ciò porta ad escludere che l'uccisione del magistrato sia stato a lui presentato da Gallea Antonio o dall'Avarello come un progetto vago.

Calafato Giovanni ha, infatti ammesso di averne parlato con il fratello Salvatore ed ha dichiarato: "Quindi con mio fratello Salvatore ho parlato anche dell'omicidio del dottor

Livatino come di un omicidio che si doveva fare. Però non se ne parlò mai in termini operativi, cioè indicando il giorno e le modalità con cui si doveva fare questo omicidio".

Il fatto che egli non fosse a conoscenza del giorno fissato per l'esecuzione del delitto e dei dettagli operativi non esclude che l'omicidio - per usare l'espressione dello stesso Calafato Giovanni - "si doveva fare" e che egli aveva dato piena adesione al proposito criminoso del gruppo alleato di Canicattì il quale, tramite Gallea Antonio, gli aveva chiesto "una mano a livello militare".

3.2.4 La condotta di Calafato Giovanni integra, dunque, il reato a lui contestato di concorso morale nell'omicidio del dott. R. Livatino a nulla rilevando, ad avviso della Corte, il motivo per il quale egli diede la sua piena e completa adesione: la necessità, secondo quanto ha sostenuto il Calafato al pari del Benvenuto, di non rompere l'alleanza con il gruppo di Canicattì con il quale i rapporti erano buoni e vi era stato un intenso "scambio di favori".

Si è già osservato che, secondo il principio fissato dalla giurisprudenza di legittimità, non possono escludersi dalle possibili forme di partecipazione morale l'accordo, quale attività di più soggetti convergente al raggiungimento di un risultato di comune interesse, e la promessa di aiuto da prestare durante o dopo la commissione del reato, dovendo riconoscersi, nell'una e nell'altra ipotesi, efficienza causale nella verificazione dell'evento, sotto il profilo, quantomeno, del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso" (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sezioni Unite, 28.11.1981, Emiliani e, nello stesso senso, Cass. Pen., Sez. I, 5.5.1993, n. 4612 - ud. 5.4.1993 - Palazzini).

Nessun dubbio può, inoltre, essere nutrito sul contributo causale fornito dall'imputato alla causazione dell'evento; egli, infatti, con il suo consenso ha dato un consistente aiuto militare al gruppo di Canicattì.

Ed infatti, tra i quattro componenti il commando che eseguì materialmeate l'omicidio, appartenevano al gruppo degli emergenti di Palma di Montechiaro i killer Amico Paolo, Pace Domenico e Puzzangaro Gaetano.

La necessità del consenso dei "capi" del gruppo degli emergenti di Palma di Montechiaro è ulteriormente dimostrata dal fatto che i killer di questo gruppo non erano mai stati utilizzati da quello di Canicattì senza il consenso di uno dei capi del gruppo cui i killer appartenevano (vedi, *supra*, pag. 27).

FC

Deve, dunque, necessariamente concludersi che pienamente dimostrata è la responsabilità penale in ordine al delitto contestato all'imputato al capo a) del processo n. 1/97 R.G. Corte di Assise.

Corretta è, in conseguenza, la qualificazione giuridica della partecipazione, a titolo di concorso morale, nel delitto di omicidio ai danni del dott. R. Livatino, come statuito dal giudice di primo grado.

4. Per completezza si osserva, nei confronti di entrambi gli imputati:

a) Il dolo intenzionale (e l'intensità stessa del dolo) è dimostrato dall'accurata preparazione dell'omicidio, attraverso apposite riunioni, dalle modalità stesse dell'agguato e dal fatto che, per attuare il piano criminoso, Puzzangaro, Pace e Amico furono fatti venire dalla Germania.

b) L'attività di deliberazione dell'omicidio e quella successiva di organizzazione e realizzazione delle modalità esecutive dimostrano anche la sussistenza della aggravante prevista dall'art. 573 n. 3) c.p. (premeditazione).

Si osserva, infatti, che gli imputati agirono con determinazione dando la propria incondizionata adesione al proposito criminoso del gruppo alleato e un contributo determinante nella causazione dell'evento con la messa a disposizione dei killer.

c) Sussistono le aggravanti previste dall'art. 61 n. 5) e 10) c.p.

In relazione alla minorata difesa, si osserva che il dott. Livatino viaggiava solo ed inerme a bordo della sua autovettura e fu costretto a tentare, invano, la fuga, scendendo per la scarpata, dove fu raggiunto e ucciso, anche con "colpi di grazia", dagli imputati che gli avevano teso l'agguato, utilizzando due veicoli e numerose armi.

L'aggravante dell'art. 61 n. 10) c.p. è dimostrata dalla qualità della vittima (giudice del Tribunale di Agrigento) e dal movente del delitto.

d) Il numero degli autori del delitto (certamente superiore a cinque tra esecutori materiali e concorrenti morali) configura l'aggravante dell'art. 112 n. 1) c.p.

P. Q. M.

visti gli art. 599 e 602 c.p.p.,

in parziale riforma della sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 4 Aprile 1998, appellata da Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni,

concede a entrambi gli imputati le attenuanti generiche che dichiara equivalenti alle contestate aggravanti e riduce la pena inflitta a Benvenuto Giuseppe Croce ad anni dodici di reclusione e quella inflitta a Calafato Giovanni ad anni tredici di reclusione, così come concordato tra le parti e con la già applicata diminuente dell'art. 8 legge 203/91;

dichiara inammissibili nel resto gli appelli proposti da Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni.

Caltanissetta, 24 Settembre 1999.

Il Cons. est.
Francesco Caizzi

Il Presidente

Il Funzionario di Cancelleria
Dott. Aldo Falzone

Sentenza irrevocabile il 10-11-1999

Estratti esecutivi inviati al P.G. Sede
il 18-11-1999

Eseguita comunicazione ex art. 27 reg. C.P.P.
il 18-11-1999

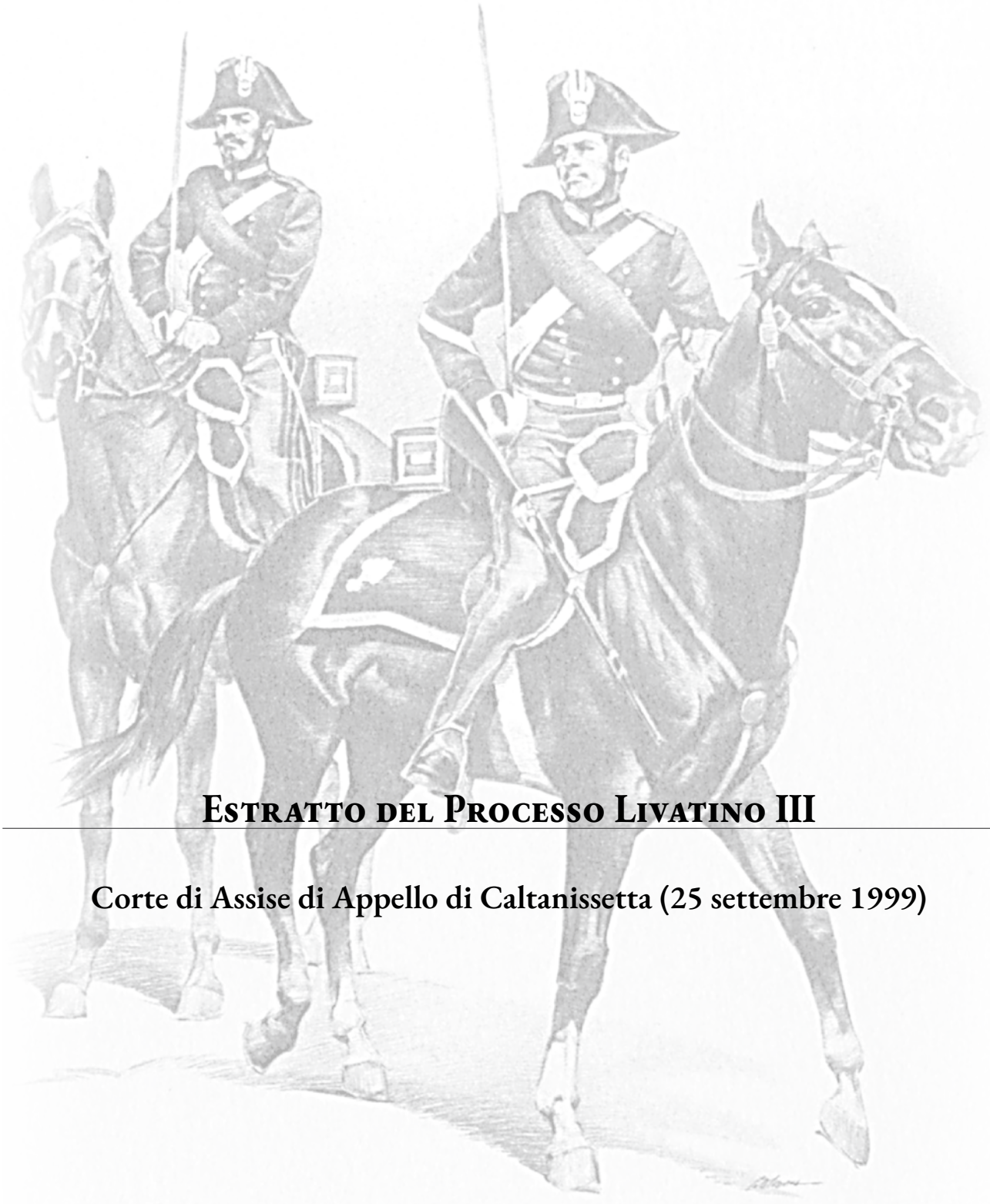

Estratto del Processo Livatino III

Corte di Assise di Appello di Caltanissetta (25 settembre 1999)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta

- composta dai Sigg. Magistrati:

1. Dott. GIOVANNI MARLETTA _____ Presidente
2. Dott. FRANCESCO CARIMI _____ Consigliere
3. Sig. BENEDETTA PARRINELLO _____ Giudice Popolare
4. Sig. SALVATORE MANCUSO _____ Giudice Popolare
5. Sig. DIEGA VIRONE _____ Giudice Popolare
6. Sig. ROSALBA GIOVANNA AZZARA _____ Giudice Popolare
7. Sig. SALVATORE GIAMPIERO CALI' _____ Giudice Popolare
8. Sig. MARIA ROSARIA ASSUNTA TORINO _____ Giudice Popolare

Con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dalla Dott.ssa Maria Giovanna Romeo _____

e con l'assistenza del Collaboratore di Cancelleria Dott.ssa Di Trapani _____

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa penale contro:

1) **CALAFATO SALVATORE** a Palma di Montechiaro (AG) il 23/06/67 in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno.
Ord. Cust. Caut. in carcere 18/7/96 - notificata 24/07/96.

DETENUTO - PRESENTE

2) **GALLEA ANTONIO** nato a Canicattì (AG) il 26/04/57 detenuto presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia.
Ordinanza custodia cautelare 18/07/96 - notificata 24/07/96.

DETENUTO - PRESENTE

N. 10/99 ____ Reg. Sent

N 10/99 ____ Reg. Gen.

N. 1193/93 Reg. N.R.

N. 1126/94 Reg. N.R.

SENTENZA

In data 25/09/1999

Depositata in Cancelleria

il 10 - 10 - 2000

Il Direttore di Sezione
Il Funzionario di Cancelleria
Dott. [illegible]

Addì 18/1/02 schede relative per Calafato Salvatore e Gallea.

Addì 27/7/02

Redatte e schede per Mont. e Parla.

Art. Camp. Pen.

Iscritte al N. 506/04 al N. 513/04 del Mod. 3/54.

1

3) MONTANTI GIUSEPPE nato a Canicatti (AG) il 10/05/56 ivi residente in Via Sant'Anna Case Popolari.
Ordinanza cust. Caut. in carcere 18/07/96 - decreto di latitanza 26/07/96 - 28/05/98 la Corte di Assise CL dichiara la cessazione di efficacia dell'Ord. Cust. Caut. in carcere.

LIBERO - CONTUMACE

4) PARLA SALVATORE nato a Canicatti (AG) il 29/05/48 detenuto per altro presso la Casa Circondariale Agrigento.
Ord. Cust. Caut. 18/07/96 - notificata 24/07/96 - 07/11/96 ordinanza di scarcerazione - 28/05/98 La Corte di Assise CL dichiara cessazione dell'Ord. Cust. Caut. in carcere.

DETENUTO - ASSENTE PER RINUNCIA

APPELLANTI

avverso la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta emessa il 04/04/98, con la quale visto l'art. 533 c.p.p., dichiarava Calafato Salvatore colpevole dei delitti ascrittigli con il decreto di rinvio a giudizio del 07/11/1996 , escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" ai capi **b), d), e), g)** e, applicate le attenuanti generiche valutate equivalenti alle aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni ventitre di reclusione;

dichiarava Gallea Antonio colpevole dei delitti ascrittigli con il decreto di rinvio a giudizio del 07/11/1996 , escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" ai capi **b), d), e), g)** e , ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena dell'ergastolo;

Visti gli artt. 29, 32, 36 c.p. applicava a tutti i condannati le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai Pubblici Uffici e dell'interdizione legale , nonché nei confronti del solo Gallea Antonio e con spese a suo carico, la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto, mediante affissione nei comuni di Caltanissetta, Favara e Canicatti, nonché sui quotidiani IL GIORNALE DI SICILIA e LA SICILIA.

Visto l'art.535 c.p.p. condannava Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni (per i quali si è proceduto con separato proc. n.24/99 R.G.), Calafato Salvatore e Gallea Antonio, solidalmente tra loro, al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quelle del proprio mantenimento durante il periodo della custodia cautelare in carcere.

Visti gli artt. 539 e 541 c.p.p. condannava Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni (per i quali si è provveduto con separato proc. n.24/99 R.G.), Calafato Salvatore e Gallea Antonio, solidalmente tra loro, al

risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio , nonché alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio che si liquidavano in complessive lire 12.610.000= di cui lire 11.000.000= per onorari.

Visto l'art.530, 2° comma c.p.p. assolveva Montanti Giuseppe e Parla Salvatore dai delitti come loro ascritti nel decreto di rinvio a giudizio del 07/11/1996 per non avere commesso il fatto.

Visto l'art. 530, 2° comma c.p.p. assolveva Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni (per i quali si è proceduto con separato proc. n.24/99 R.G.) , Calafato Salvatore e Gallea Antonio dai delitti indicati alle lettere b), d), e), g) dei rispettivi decreti di rinvio a giudizio solo con riferimento ad " un mitra di marca e tipo non identificati" perché il fatto non sussisteva.

IMPUTATI

CALAFATO GIOVANNI (stralciato al proc. n.24/99 R.G.)

CALAFATO SALVATORE

GALLEA ANTONIO

MONTANTI GIUSEPPE

PARLA SALVATORE

(PROC. N.01/97 r.g. Corte Assise, decreto GUP di rinvio a giudizio del 07/11/1996)

A) del delitto di concorso in omicidio volontario aggravato di cui agli artt.61 nn.5 e 10, 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 c.p. per avere, in qualità di mandanti o comunque di determinatori o rafforzatori dell'altrui proposito criminoso, in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, per il quale si è proceduto con separato procedimento n.24/99) nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, cagionato con predeterminazione la morte del Dott. Rosario Livatino, Giudice del Tribunale di Agrigento, mediante l'esplosione di più colpi delle armi da fuoco di cui ai capi successivi; con le aggravanti di avere commesso il fatto in più di cinque persone e in circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, colpendo il giudice mentre viaggiava per recarsi in ufficio, da solo e seza alcuna misura di protezione. Con l'ulteriore aggravante di cui all'artt.61 n.10 c.p. per avere commesso il fatto in danno di un magistrato a causa

del suo rigoroso, imparziale ed inflessibile impegno nell'esercizio delle sue funzioni. In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.09.1990 alle ore 8,45 circa.

B) del delitto di cui agli artt. 81 1° comma, 110 c.p., 112 n.1 c.p. , 10 legge 14/10/1974 n.497 per avere, in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto una pistola Beretta cal.9, diverse altre pistole, nonché un mitra di marca e tipo non identificati .
In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, ed altrove, in epoca anteriore e successiva al 21 settembre 1990.

C) del delitto di cui agli artt. 110 e 112 n.1 c.p., 10 e 14 legge 14/10/1974 n.497, per avere, in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto un fucile sovrapposto marca Breda cal.12 con matricola abrasa.
In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, ed altrove, in epoca anteriore e successiva al 21 settembre 1990.

D) del delitto di cui agli artt. 110 e 112 n.1 c.p., 23 comma 3° legge 18/04/1975 n.110, per avere, in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto le armi di cui ai capi B) e C) precedenti; da ritenersi clandestine in quanto con matricola abrasa o comunque alterata. In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, ed altrove, in epoca anteriore e successiva al 21 settembre 1990.

E) del delitto di cui agli artt. 81, 1° comma, 61 n.2, 110 e 112 n.1 c.p., 12 legge 14/10/74 n.497 per avere, in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di

commettere il reato di cui ai capi A), illegalmente portato in luogo pubblico le armi da guerra di cui al capo B).
In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21 settembre 1990 alle ore 08,45 circa.

F) del delitto di cui agli artt.61 n.2, 110 e 112 n.1 c.p., 12 e 14 legge 14/10/74 n.497 per avere in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente portato in luogo pubblico il fucile di cui al capo C).
In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21 settembre 1990 alle ore 08,45 circa.

G) del delitto di cui agli artt. 61 n.2, 110 e 112 n.1 c.p., 23 comma 4°, legge 18/04/75 n.110, per avere in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, nei cui confronti si procede separatamente, al fine di commettere il reato di cui al capo A), portato in luogo pubblico le armi clandestine di cui al capo D).
In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21 settembre 1990 alle ore 08,45 circa.

H) del delitto di cui agli artt.81, 110 e 112 n.1, 648 c.p. per avere in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati , al fine di procurarsi un profitto, ricevuto le pistole e il fucile di cui ai capi B) e C), di provenienza delittuosa in quanto con matricola rispettivamente punzonata e abrasa e, inoltre, essendo il fucile anche di provenienza furtiva in quanto sottratto a Bruccoleri Antonio in Favara il 2 dicembre 1989.
In territorio di Favara, ed altrove, in epoca anteriore al 21 settembre 1990.

I) del delitto di cui agli artt.61 n.2, 81 cpv., 110 e 112 n.1 e 648 c.p., poiché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso

fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di procurarsi un profitto, ricevevano, per commettere il reato di cui al capo A), l'autovettura FIAT targata AG266800, proveniente dal furto subito da Vaiana Salvatore il 13 maggio 1990 in Villaseta (AG), la moto HONDA 600 targata AG41952, proveniente dal furto subito da Calamita Antonio in Licata il 09 giugno 1990 e l'autovettura Volkswagen GOLF con targa tedesca proveniente dalla rapina subita in Paternò il 07 gennaio 1989 da Di Bella Salvatore.
In territorio di Favara, ed altrove, in epoca anteriore al 21 settembre 1990.

L) del delitto di cui agli artt.61 n.2, 110 e 112 n.1 e 424 cpv. c.p., in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di ottenere l'impunità dei reati precedenti e al solo scopo di danneggiarli, appiccato il fuoco alla autovettura e alla motocicletta oltrechè alla pistola BERETTA cal.9 e al fucile di cui ai capi precedenti, essendo seguito l'incendio.
In Agrigento, contrada "Gasena", il 21 settembre 1990.

CAPITOLO I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di Assise di Caltanissetta, con sentenza del 4 Aprile 1998, ha dichiarato Benvenuto Giuseppe Croce responsabile dei delitti ascrittigli con il decreto di rinvio a giudizio del 26.3.1996, escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" nei capi b), d), e) e g) della rubrica e - applicata la diminuente di cui all'art. 8 della legge 203/91 e ritenuta la continuazione - lo ha condannato alla pena di anni sedici di reclusione.

La Corte di Assise, con la stessa sentenza, ha dichiarato Calafato Giovanni responsabile dei delitti ascrittigli con il decreto di rinvio a giudizio del 7.11.1996, escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" nei capi b), d), e) e g) della rubrica e - applicata la diminuente di cui all'art. 8 della legge 203/91 e ritenuta la continuazione - lo ha condannato alla pena di anni diciotto di reclusione; ha, inoltre, dichiarato Calafato Salvatore e Gallea Antonio responsabili dei delitti loro ascritti con il decreto di rinvio a giudizio del 7.11.1996, escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" nei capi b), d), e) e g) della rubrica e - applicate al solo Calafato Salvatore le attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate e ritenuta, per entrambi, la continuazione - ha condannato Calafato Salvatore alla pena di anni ventitré di reclusione e Gallea Antonio alla pena dell'ergastolo.

Nei confronti dei predetti imputati sono state applicate le pene accessorie

FC—

dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale e, nei confronti del solo Gallea, anche la pena accessoria della pubblicazione della sentenza sui quotidiani "Il Giornale di Sicilia" e "La Sicilia" e mediante affissione nei Comuni di Caltanissetta, Favara e Canicatti.

Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore e Gallea Antonio sono stati, inoltre, condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza, liquidate in complessive lire 12.610.000, di cui lire 11.000.000 per onorari.

La Corte di Assise ha, infine, assolto, a norma dell'art. 530 cpv. c.p., Montanti Giuseppe e Parla Salvatore dai delitti loro ascritti nel decreto di rinvio a giudizio del 7.11.1996 per non avere commesso il fatto e Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore e Gallea Antonio dai reati indicati alle lettere b), d), e) e g) dei rispettivi decreti di rinvio a giudizio, limitatamente ad "un mitra di marca e tipo non identificati", perché il fatto non sussiste.

2. Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore, Gallea Antonio e il Procuratore Generale, chiedendo:

1) BENVENUTO GIUSEPPE CROCE:

a) l'assoluzione dal delitto di omicidio e dai "reati satelliti" per non avere

FC—

commesso il fatto;

b) l'applicazione delle attenuanti generiche;

c) la riduzione della pena.

2) CALAFATO GIOVANNI:

a) l'assoluzione dal delitti a lui ascritti per non avere commesso il fatto o perché il fatto non sussiste o perché lo stesso non costituisce reato, anche ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p.;

b) applicarsi le attenuanti generiche da dichiararsi prevalenti sulle aggravanti contestate, con conseguente ulteriore riduzione della pena;

c) la riduzione della pena al minimo edittale.

3) CALAFATO SALVATORE:

a) l'assoluzione dal delitto di omicidio e dai "reati satelliti" per non avere commesso il fatto;

b) dichiararsi prevalenti le già concesse attenuanti generiche e ridursi la pena al minimo edittale;

c) l'irrogazione nel minimo edittale della pena inflitta ex art. 81 cpv. c.p.

4) GALLEA ANTONIO:

l'assoluzione dal delitti a lui ascritti per non avere commesso il fatto.

5) IL PROCURATORE GENERALE:

FC—

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo I
Svolgimento del processo

a) affermarsi la responsabilità penale di Parla Salvatore e Montanti Giuseppe per tutti i reati agli stessi contestati e condannarli alle pene che avrebbe richiesto il P.M. d'udienza;

b) eliminare le circostanze attenuanti generiche concesse a Calafato Salvatore e condannarlo alle maggiori pene che avrebbe richiesto il P.M. d'udienza.

3. Il Presidente della Corte di Assise di Appello, con decreto del 28.6.1999, ordinava la citazione a giudizio degli imputati e delle parti civili per l'udienza del 17.9.1999 presso la aula bunker di Caltanissetta e disponeva, con successivo decreto del 29 Giugno 1999, il collegamento a distanza, a norma dell'art. 7 della legge 7.1.1998 n. 11, limitatamente agli imputati Calafato Salvatore e Gallea Antonio che erano sottoposti al regime dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario.

Alla prima udienza (celebrata alla presenza degli imputati Calafato Salvatore e Gallea Antonio, collegati a distanza, nonché di Parla Salvatore presente nell'aula bunker di Caltanissetta, nell'assenza per rinuncia degli imputati Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni e nella contumacia di Montanti Giuseppe) il processo è stato rinviato al 24.9.1999, poiché non erano stati assicurati i collegamenti telefonici tra l'imputato Calafato Salvatore e i suoi difensori (cfr. verb. ud. citata, pag. 5).

All'udienza del 24.9.1999, celebrata alla presenza degli imputati Gallea Antonio e Calafato Salvatore (collegati a distanza), nella contumacia di Montanti Giuseppe e nell'assenza - per rinuncia - di Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni e

FC

Parla Salvatore, il difensore di Benvenuto Giuseppe Croce - munito di procura speciale - ha dichiarato di rinunciare ai motivi di appello ed ha chiesto l'applicazione della pena di anni dodici di reclusione, concordata con il Procuratore Generale, così determinata: pena base per il delitto più grave, con l'applicazione della diminuente speciale di cui all'art. 8 della legge 203/91, anni 12 di reclusione, ridotta ad anni 9 per la concessione delle attenuanti generiche, aumentata ad anni 12 per effetto della continuazione con tutti gli altri reati dei quali era stato ritenuto responsabile con la sentenza impugnata.

Anche il difensore di Calafato Giovanni - munito di procura speciale - ha dichiarato di rinunciare ai motivi di appello ed ha chiesto l'applicazione della pena di anni tredici di reclusione, concordata con il Procuratore Generale, così determinata: pena base per il delitto più grave, con l'applicazione della diminuente speciale di cui all'art. 8 della legge 203/91, anni 13 di reclusione, ridotta ad anni 10 per la concessione delle attenuanti generiche, aumentata ad anni 13 per effetto della continuazione con tutti gli altri reati dei quali era stato ritenuto responsabile con la sentenza impugnata.

La Corte ha disposto la separazione del processo nei confronti di Benvenuto Giuseppe Croce e di Calafato Giovanni, ha disposto la sospensione del processo nei confronti degli altri imputati e si è riservata di decidere sulla richiesta di pena concordata, ritirandosi in camera di consiglio; è, quindi, rientrata in aula ed il Presidente ha dato lettura del dispositivo allegato al fascicolo processuale, relativamente agli imputati Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni.

Chiamato, quindi, il processo nei confronti degli altri imputati, dopo la relazione

FC —

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo I
Svolgimento del processo

della causa da parte del giudice *a latere*, il Procuratore Generale ha chiesto l'acquisizione degli estratti esecutivi emessi dall'autorità giudiziaria di Palermo l'8.9.1999, al fine di dimostrare il passaggio in giudicato della sentenza, pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Palermo nei confronti di Parla Salvatore e Montanti Giuseppe, imputati di "associazione mafiosa aggravata".

Il Procuratore Generale ha chiesto, inoltre, l'acquisizione della relativa sentenza, divenuta irrevocabile nei confronti di Parla Salvatore e Montanti Giuseppe.

La Corte, sentiti i difensori degli imputati, ha disposto l'acquisizione dei documenti prodotti dal Procuratore Generale (cfr. verb. ud. 24.9.1999, trascrizioni, pag. 58 - 61).

Nella stessa udienza hanno, quindi, formulato le conclusioni, come riportate nel relativo verbale, il Procuratore Generale e gli avvocati Filippa Orlando e Armando Veneto, difensori dell'imputato Parla Salvatore (cfr. verb. ud. 24.9.1999).

Il processo è stato, quindi rinviato, all'udienza del 25.9.1999.

La Corte, dopo le conclusioni degli avvocati Salvatore Candura (difensore di Gallea Antonio) e Lidia Fiamma (che ha difeso Calafato Salvatore), si è ritirata, alle ore 11,28, in camera di consiglio per deliberare; è, quindi, rientrata in aula alle ore 17,00 ed il Presidente ha dato lettura del dispositivo, allegato al fascicolo processuale.

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo I
Svolgimento del processo

CAPITOLO IV

DICHIARAZIONI RESE DAI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA A NORMA DELL'ART. 210 C.P.P.

1. DICHIARAZIONI RESE DA MUTOLO GASPARE.

Mutolo Gaspare ha dichiarato di avere fatto parte dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" dal 1973 al 1992, in qualità di "aggregato" della "famiglia" di Partanna Mondello, di cui era a capo Riccobono Rosario, "capomandamento" di Piana dei Colli, al quale il collaboratore era "molto vicino, per vincoli di amicizia" (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 7).

Egli ha, quindi, descritto la struttura di "Cosa Nostra" palermitana nel modo che segue: "... ogni rione c'era una famiglia, ogni famiglia era composta di un rappresentante che era il capo. Questo rappresentante aveva un consigliere, aveva un sottocapo, aveva un capodecina, dipende quant'era grande la famiglia. E dopo c'erano i soldati. E sopra, diciamo, a questo che funzionava come capo, c'era il capomandamento... Il capomandamento, tutti i capimandamento, avevano un coordinatore che, assieme a questo coordinatore, diciamo, era la commissione che c'era a Palermo" (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 8).

La struttura di "Cosa Nostra" era simile nelle altre province siciliane ed esisteva un organo, la commissione regionale "che era formata da personaggi che andavano al di là di quella che era la commissione locale. E questi personaggi,

insomma si vedevano per le decisioni"; la commissione regionale si occupava "delle questioni importanti che potevano riguardare i fatti importanti della Sicilia", così coma la commissione provinciale si occupava delle questioni rilevanti della provincia.

Era, comunque, necessario, per gli omicidi più importanti, "un accordo, una presa di responsabilità" dei capi di tutte le province.

Ha, quindi proseguito il collaboratore: "Però c'erano, diciamo, altre organizzazioni, non importanti come la mafia, ma uguali anche loro organizzati con strutture parallele a quelle che erano della mafia. Anche perché in alcuni gruppi chiamati così: <<i stiddari>>, oppure i <<fuoriusciti>>, c'erano persone che un tempo erano state mafiose. E la roccaforte di questi personaggi era più che altro nella zona dell'agrigentino, insomma, nel catanese. Invece nel palermitano ce n'erano poco e niente, proprio" (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 8 - 11).

Mutolo Gaspare ha, poi, precisato che egli, anche durante i lunghi periodi di detenzione in carcere, aveva continuato a mantenere i contatti con "uomini d'onore" ristretti in carcere e ad avere notizie dall'esterno.

Egli ha, infatti, affermato: "Guardi, io non so ora come sono ristrutturate insomma le carceri, ma fino a quando io sono uscito nel '92, cioè, qualsiasi notizia veniva, entrava e usciva tra noi detenuti. Potevamo essere nel carcere, all'ospedale, insomma, non c'erano problemi. Arrivavano nel giro di 24 ore, arrivavano, qualsiasi notizia arrivava. Perché continuamente c'erano i colloqui e quindi, anche se uno era nelle carceri speciali, il carcere speciale allora era un mezzo per non evadere, non per esserci isolamento, per non avere contatti con altri mafiosi.

FC

Quindi io, fino a quando sono uscito, ero in contatto con Pippo Calò, con Porcelli, con i fratelli Spadaro, con altri vicini di detenuti... Ed eravamo, diciamo così, in un carcere speciale. Però noi ci vedevamo sempre" (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 11 - 13).

Il collaboratore, dopo avere affermato di avere ricevuto in carcere notizie sugli omicidi del giudice Saetta e del colonnello dei carabinieri Russo, ha precisato - in relazione ai "gruppi stiddari" - di avere conosciuto nel 1974 o nel 1975 due "fuoriusciti" dalla mafia (Gioè Imperiale e Giuseppe Glorioso) ed ha riferito che, in quel periodo, vi era pacifica convivenza tra gli "stiddari" e "Cosa Nostra".

Con l'ascesa di Totò Riina, avvenuta nel 1978, il gruppo degli "stiddari" si rafforzò poiché molti, che non erano d'accordo, abbandonarono "Cosa nostra" per paura di essere eliminati; il contrasto tra "Cosa Nostra" e gli "stiddari" si acuì e divenne aperto, come gli fu confermato in carcere da "persone" di Catania e di Niscemi le quali gli avevano raccontato che "avevano dei gruppi fortissimi che contrastavano un certo Piddu Madonia e altre persone di quella zona" ed avevano creato una struttura analoga a quella di "Cosa Nostra" (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 14 - 17 e 23 - 25).

Egli ebbe notizie, alla fine del 1985 e durante un periodo di detenzione nel carcere di Trapani dove erano state trasferite persone provenienti dal carcere di Agrigento, dell'esistenza della "Stidda" ad Agrigento; di questa organizzazione non era, tuttavia, in grado di indicare gli appartenenti; ha, poi, precisato che della "Stidda" gli avevano pure parlato, ma in epoca precedente, Di Cristina Giuseppe e,

FC

successivamente, Pillera Salvatore (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 19 - 22).

Gaspare Mutolo ha dichiarato di non avere avuto notizie sull'omicidio del dott. R. Livatino e di non avere saputo che vi fosse implicata "Cosa Nostra".

Egli ha, infatti, affermato: "No guardi, tutti... Io credo che tutti i magistrati morti in Sicilia, sempre sono stati uccisi diciamo per volontà della mafia. E si è saputo sempre anche i motivi quali erano stati. Dal presidente Chinnici, dal dottor Chinnici, insomma a tutti gli altri. Completamente del giudice Livatino, io invece non ne ho mai sentito parlare, parlandone così con altri mafiosi, per dire: <<ma come mai, insomma, questo giudice così giovane?>>. Però mai si sentiva che questo era implicato in fattori di mafia insomma. Ma comunque non ne sapevano niente, io non ho sentito mai parlare come un fattore che appartenesse alla mafia" (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 17 - 18 e 26 - 27, luogo in cui il collaboratore ha precisato di avere discusso dell'omicidio del dott. R. Livatino durante il periodo di detenzione nel carcere di Spoleto, tra il 15 Agosto 1991 e il Giugno del 1992).

2. DICHIARAZIONI RESE DA CANCEMI SALVATORE.

Cancemi Salvatore ha riferito di avere fatto parte di "Cosa Nostra" dal 1976 al Luglio del 1993, come componente della "famiglia" di Portanuova, prima come "soldato semplice", poi come "capodecina" e, infine, come "sostituto" di Pippo

FC

Calò che era il "rappresentante" della "famiglia" (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 29 - 30).

Egli ha così illustrato le ragioni che lo hanno indotto a collaborare: "Mah, io ho deciso perché mi ero, se posso usare questa espressione, mi ero sconcertato di fare parte di questo male» Però non è stata una cosa facile a prendere questa decisione, non è stata una cosa da giocare, è stato molto, molto difficile, più difficile di come io posso spiegare" (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 41).

Il collaboratore, dopo avere delineato la struttura di "Cosa Nostra" formata da "famiglie" che fanno capo a un "mandamento" ed avere precisato che i "capimandamento fanno parte della commissione dove Riina è il capo, unitamente a Provenzano" (commissione provinciale), ha dichiarato: "Sì, c'è la commissione provinciale e poi c'è la commissione regionale, che fanno parte altri capimandamento della commissione, come il Mariano Agate (di) Mazara, come Agrigento c'era Ferro Antonino e via via" (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 30 - 31).

La commissione provinciale e quella regionale si occupano "delle cose più importanti, più eclatanti diciamo, da discutere, gli omicidi di persone importanti", compresi quelli ai danni di magistrati; vi sono collegamenti - ha, inoltre, precisato il collaboratore - tra le diverse province mafiose i cui vertici hanno mantenuto l'obbligo di reciproca informazione sulle "cose più importanti", anche dopo l'ascesa di Salvatore Riina che ha sempre salvato "la forma" (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 31 - 32).

FC

Cancemi Salvatore ha, quindi, riferito di avere conosciuto, tra gli esponenti di "Cosa Nostra" di Agrigento, Antonino Ferro quando questi, che rivestiva la qualifica di "capomandamento" di Canicattì e di "rappresentante" della "provincia" di Agrigento, si incontrò, nel 1983 o nel 1984, con Riina Salvatore; l'incontro fu organizzato da Raffaele Ganci, "capomandamento" della Noce (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 33 - 34).

Il collaboratore, su domanda del Pubblico Ministero, ha ribadito che era Antonino Ferro il "rappresentante" della "provincia" di Agrigento e che "vicino" al Ferro c'era "uno dei De Caro".

Ha, quindi, proseguito Cancemi Salvatore, riferendo sul De Caro e collocando l'episodio, in un primo momento, nel 1989 o nel 1990 ma, dopo la contestazione del Pubblico Ministero, nel 1991: "Io l'ho visto a Palermo in corso Calatafimi, in una fiaschetteria, una vendita di vini, Tonino La Venia, che questo è il rappresentante della famiglia di corso Calatafimi, che uno di questi De Caro in quel periodo era latitante e curava la latitanza questo Tonino La Venia. E lui mi ha indicato che questo De Caro che ricordo che aveva qualcosa nell'occhio, qualche occhio offeso, una cosa del genere, perché non me l'ha presentato, poi mi ha detto, dicendomi per delicatezza, come latitante dice, io non te l'ho presentato, però mi ricordo che aveva qualcosa: o un occhio offeso, qualcosa del genere" (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 35 - 36).

Cancemi Salvatore ha, quindi, dichiarato che egli, in seno a "Cosa Nostra", frequentava più assiduamente Riina Salvatore, Ganci Raffaele, Biondino Salvatore e La Barbera Angelo; il Biondino (che rivestiva la carica di "capodecina" della

FC

"famiglia" di San Lorenzo) curava gli spostamenti di Salvatore Riina, ne coordinava gli appuntamenti ed era "la persona più intima a Riina diciamo, unitamente a Ganci Raffaele" (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 36 - 37).

Fu Biondino Salvatore, con il quale era in "buonissimi" rapporti e che non ebbe mai a dirgli cose non corrispondenti al vero, a confidargli, poco tempo dopo l'uccisione del giudice, che l'omicidio del dott. R. Livatino "non è stato da Cosa Nostra, non è stato commesso da parte di Cosa Nostra... Cosa Nostra non lo sa, non sa niente di questo omicidio"; il Biondino gli riferì, inoltre, di essersi incontrato qualche giorno prima con Riina Salvatore il quale gli "aveva detto che Cosa Nostra non sapeva niente" (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 37 - 39 e 40 - 41, luogo in cui il collaboratore ha precisato che Biondino Salvatore teneva i contatti tra Riina Salvatore e gli esponenti mafiosi delle province siciliane ed ha ribadito: che "Cosa Nostra" non sapeva nulla dell'omicidio del dott. R. Livatino; che egli non aveva sentito parlare di possibili reazioni dello Stato contro "Cosa Nostra"; che ignorava se tali problemi preoccupassero il Ferro).

Cancemi Salvatore ha, quindi, delineato la figura di Biondino Salvatore: "Guardi, io quando parlo di Biondino stavo parlando di una persona, pure se lui era capodecina, però era come se era, come vorrei dire, proprio allo stesso livello di Riina, perché Biondino era quello che passavano nelle mani di Biondino tutto, dico tutto: gli appuntamenti, quando doveva comunicare qualche cosa che ci diceva Riina, spostamenti di Riina, tutto, tutto. Biondino era proprio la persona più fidata che c'era in Cosa Nostra unitamente a Raffaele Ganci e a Totò Riina" (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 39 - 40).

FC

3. DICHIARAZIONI RESE DA IANNI' MARCO.

Ianni Marco ha affermato di avere fatto parte, dal 1989, dell'organizzazione criminale di Gela denominata "clan Ianni-Cavallo" - i cui esponenti erano il padre e Cavallo Aurelio (da lui definiti "grandi dell'organizzazione") - dedita, tra l'altro, ad estorsioni e traffico di sostanze stupefacenti.

Ha, in particolare, dichiarato il collaboratore: "Allora, dal 1989 mese di gennaio non vi era alcun capo assoluto, vi erano i cosiddetti grandi, ed erano mio padre Ianni Gaetano e Cavallo Aurelio. Successivamente, nel 1990 o '91, non vorrei errare, è stata fatta una riunione ove sono stati eletti capodecina, il capo, il vicecapo. Il capo è stato nominato Paolello Orazio e il vicecapo, se non vado errato, Iaglietti Orazio. Capodecina Privato Franco ed altri, non ricordo adesso" (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 23).

L'associazione mafiosa, di cui aveva fatto parte e per appartenere alla quale non era necessaria l'affiliazione rituale, era contrapposta a "Cosa Nostra"; quest'ultima era rappresentata a Gela dal "clan Madonia", i cui esponenti principali erano Argenti Emanuele, i fratelli Emmanuello, i cosiddetti "furmiculuna", Rinzivillo Antonio e i Polara (cfr. anche, pag. 42 - 43).

Il clan "Ianni-Cavallo" di Gela, nell'ambito di tale contrapposizione, aveva stretto alleanza con altri gruppi analoghi di diverse province siciliane, anch'essi in lotta con "Cosa Nostra" e alleati tra di loro (cfr., anche, pag. 27).

L'alleanza, in particolare, era stata conclusa con il gruppo "Carbonaro-Dominante" di Vittoria, la "famiglia" Russo di Niscemi, la "famiglia" Sanfilippo

di Mazzarino, la "famiglia" Riggio di Riesi, la "famiglia" Avarello-Gallea di Canicattì e la "famiglia" Grassonelli di Porto Empedocle (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 4 - 6 e 23 - 26, luogo in cui il collaboratore ha precisato che i gruppi alleati avevano una struttura simile al clan "Ianni-Cavallo" ed ha indicato, per il gruppo di Riesi, in Riggio Calogero colui il quale teneva i contati con gli alleati e in Riggio Salvatore il "capo assoluto" e, per il gruppo di Vittoria, le "persone di maggior rilievo" in Dominante Carmelo e in Carbonaro Bruno).

Il collaboratore ha precisato che lo scopo delle alleanze mirava alla creazione di una struttura organizzativa da contrapporre efficacemente a "Cosa Nostra" e consisteva nello scambio di killers e di armi e nella messa a disposizione di covi (cfr., anche, pag. 28 - 32, luogo in cui il collaboratore ha precisato che gli esponenti delle "singole famiglie" della "Stidda" non solo si incontravano ma "vivevano assieme nei diversi covi", "facevano azioni criminose assieme" e che per il compimento di "atti eclatanti" - egli ha portato ad esempio la strage di Gela e il progetto di uccidere un magistrato del Tribunale per i minorenni - erano previste riunioni deliberative e organizzative).

Ha, ancora, riferito il collaboratore: "Mah, l'unità si manifestava in appoggi logistici, scambio di killer, scambio di armi, a volte del sostentamento in denaro. In pratica combattevamo tutti quanti lo stesso problema e cioè Cosa Nostra" " (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 48).

Ianni Marco ha, quindi, riferito che egli, all'interno del clan, aveva il ruolo di killer ed ha precisato di essersi occupato di traffico di sostanze stupefacenti e di armi; ha ammesso di aver commesso anche tentati omicidi (cfr. verb. ud.

9.4.1997, trascrizioni, pag. 7).

Il collaboratore, su domanda del Pubblico Ministero, ha dichiarato che il gruppo di Palma di Montechiaro, i cui esponenti erano "un certo Benvenuto" e "un certo Calafato" che egli non conosceva personalmente, era alleato al gruppo "Ianni-Cavallo" di Gela: ciò egli aveva saputo attraverso informazioni ricevute all'interno del suo clan (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 7 - 8).

Egli ha, quindi, dichiarato di avere conosciuto personalmente Avarello Giovanni durante un periodo di comune detenzione (dal Novembre del 1991 alla fine del 1992), trascorso in parte nella stessa cella, presso la casa circondariale di Caltagirone, dove erano detenuti pure Sole Alfredo ed altri (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 8 - 9).

Ianni Marco ha precisato che i rapporti con l'Avarello erano buoni ("di amicizia") e che di costui gli avevano parlato in precedenza, durante il suo soggiorno obbligato nel Comune di Milena negli anni '90-91, "persone dell'agrigentino" (tale Ignazio, che lavorava a un distributore di benzina, aveva sposato una donna di Milena ed era originario forse di Racalmuto, nonché tale Gaetano, successivamente ucciso a colpi di Kalashnikov alla vigilia di Natale o di Capodanno mentre usciva dall'abitazione dei suoceri) le quali si erano a lui presentate a nome del fratello Simon, gli avevano consegnato una pistola P-38 cromata e gli avevano riferito della situazione di conflittualità tra il gruppo, di cui faceva parte l'Avarello, e i cosiddetti "codichiatti" (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 9 - 12).

Il collaboratore, in relazione all'omicidio del dott. R. Livatino, ha dichiarato che,

FL

mentre si trovava a Caltagirone nella cella con Avarello, notò che questi era "indignato e stufo" delle notizie trasmesse in televisione sull'omicidio del magistrato; gli sentì allora dire: "basta, ti ho fatto, ti abbiamo fatto. Cosa rompi più i coglioni?".

Ianni Marco ha precisato di non avere più chiesto nulla all'Avarello che, subito dopo, si allontanò e si sedette sulla branda posta davanti a quella di Sole Alfredo; soltanto con costui l'Avarello continuò a "bisbigliare" (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 12 - 13).

Il collaboratore ha, quindi, riferito che Gallea Antonio, zio di Avarello, era "il rappresentante, uno che contava" anche all'interno del carcere di Agrigento ed ha precisato che del ruolo del Gallea aveva saputo dallo stesso Avarello e da Paolello Antonio (esponente di spicco del clan "Iannì-Cavallo").

Quest'ultimo "aveva un certo rispetto per Gallea Antonio" e commentava negativamente il comportamento di un affiliato di Gela (Gueli Antonio o Vincenzo) nei confronti del Gallea che era "il responsabile per la Stidda nel carcere di Agrigento" (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 14 - 18 e 21).

Iannì Marco ha, inoltre, riferito che, tramite i familiari, l'Avarello e il Gallea, anche se detenuti in carceri diverse, continuavano a mantenere i contatti tra di loro, così come gli esponenti del clan di Gela, sempre attraverso i familiari, riuscivano ad avere i contatti con l'esterno e a ricevere e dare "ambasciate"; egli ha indicato l'ordine datogli da Cavallo Antonino ma da lui non trasmesso al fratello Simon, allora in stato di libertà e con il quale aveva colloqui, di uccidere il rappresentante dell'associazione antiracket (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni,

FC

pag. 18 - 21).

Il collaboratore, su domanda di un difensore, ha dichiarato che non gli risultava ("No, non lo so questo", egli ha detto) che il gruppo di Gela fosse stato preventivamente informato del progetto di uccidere il dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 38 - 39).

Egli, su domanda del presidente della Corte di Assise, ha affermato che i diversi gruppi della "Stidda", sugli omicidi eccellenti, si avvisavano reciprocamente per non essere sorpresi dalle indagini ed evitare qualsiasi coinvolgimento (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 49 - 50).

4. DICHIARAZIONI RESE DA IANNI' SIMON.

Ianni Simon ha dichiarato di aver fatto parte dell'organizzazione "Stidda" di Gela (clan Iannì- Cavallo) dal 1991, quando aveva appena quindici anni.

Egli in seno al clan, rivestiva "il ruolo principale di killer" ma partecipava anche ad estorsioni, a rapine e svolgeva qualsiasi compito gli fosse richiesto (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 54 - 55).

Il clan "Iannì-Cavallo" era stato fondato dal padre e da Cavallo Aurelio e, all'inizio, non aveva una struttura verticistica; nel Maggio del 1992 furono nominati il "rappresentante" (Paolello Orazio), il "vice" (Iaglietti Orazio), due "consiglieri" (Di Giacomo Paolo e Nicastro Salvatore) e un "capodecina" (Dammaggio Rosario, poi sostituito da Privato Franco).

L'associazione mafiosa, della quale egli aveva fatto parte, "si occupava

principalmente di omicidi", essendo in lotta (sin dal duplice omicidio di Salvatore Lauretta e Coccomini Orazio consumato "all'antivigilia di Natale del 1988" per il controllo del territorio di Gela) con la contrapposta organizzazione di "Cosa Nostra, denominata "clan Madonia"; le attività del suo gruppo comprendevano anche il traffico di armi e di sostanze stupefacenti (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 55 - 58).

Il collaboratore, in relazione ai rapporti con organizzazioni di altri centri, ha dichiarato che la "Stidda" di Gela (il clan Ianni-Cavallo) aveva "una sorta di alleanza interprovinciale con altri comuni", vale a dire con altri gruppi della "Stidda"; era, in particolare, in contatto con il clan "Carbonaro-Dominante" di Vittoria, i Riggio di Riesi; con Avarello di Canicatti, i Grassonelli di Porto Empedocle e i Barba di Favara; con gli Zichittella di Marsala e i Sole di Racalmuto; con i Sanfilippo di Mazzarino e i Russo di Niscemi.

I Russo e i Riggio erano "fuoriusciti" di "Cosa Nostra"; tutti i gruppi alleati della "Stidda" si contrapponevano a "Cosa Nostra" per il controllo del territorio (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 58 - 59).

I rapporti di alleanza consistevano nello scambio di killers, nel senso che quelli di un centro "andavano in trasferta" in un centro diverso, in modo da potere agire a viso scoperto e agevolare le attività delittuose senza la preoccupazione di potere essere identificati; egli ha, a titolo esemplificativo, indicato gli omicidi ai danni di Ficarra Angelo e Ficarra Alberto (da lui commessi a Porto Empedocle per conto dei Grassonelli), l'omicidio Palmieri, eseguito a Vittoria e il tentato omicidio di Pulci Calogero da lui eseguito a Sommatino assieme, tra gli altri, ad Avarello

FC

Gianmarco.

Iannì Simon ha, inoltre, citato la strage di Palma di Montechiaro, commessa la notte di San Silvestro dai gelesi Marino Emanuele e Camiolo Salvatore che agirono assieme al palmese Benvenuto Giuseppe, da lui conosciuto in un covo di Chiaramonte Gulfi dove il Benvenuto si era recato per incontrare i fratelli Paolello (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 60 - 63).

A incaricarlo degli omicidi, compresi quelli da eseguire fuori Gela, erano stati i fratelli Paolello (subentrati al vertice dell'organizzazione mafiosa dopo l'arresto del padre e di Cavallo Aurelio, quest'ultimo organizzatore della strage di Gela).

Ai fratelli Paolello si rivolgeva il "rappresentante" del paese che chiedeva l'invio dei killers (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 66 - 68).

Il collaboratore ha, quindi, riferito che tra i diversi gruppi della "Stidda" si tenevano "riunioni interprovinciali": a quella, tenutasi nell'estate del 1991 nel covo di Casuzze di Marina di Ragusa, parteciparono "una ventina di persone", tra cui Pippo Grassonelli e Giuseppe Mallia di Porto Empedocle, Alfredo Sole di Racalmuto e, forse, il Benvenuto per Palma di Montechiaro; c'erano anche l'Avarello per Canicatti, i fratelli Paolello, Iaglietti Orazio e lo stesso Iannì Simon per Gela; c'erano affiliati del clan "Carbonaro-Dominante" di Vittoria (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 64 - 65, 68 - 69 e 95 - 96, luogo in cui ha precisato che la riunione si svolse "verso Luglio" ed ha affermato di non essere a conoscenza se in quello stesso periodo si fossero tenute nello stesso luogo altre riunioni interprovinciali).

Iannì Simon ha riferito di avere conosciuto del gruppo di Canicattì Avarello

FC

Gianmarco e una altra persona chiamata "Peppe", durante il suo soggiorno a Sommatino per uccidere Pulci Calogero; il "Peppe" aveva una Volkswagen Golf bianca, era "alto, moro, con i baffi", sui 37 o 38 anni e, forse, lavorava in campagna (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 65).

Ha, quindi, riferito il collaboratore sul gruppo di Canicatti: "Beh, so che lì rappresentante la Stidda era Gianmarco Avarello. So che erano in lotta con il clan Di Caro e i Ferro di Canicatti, e niente: so che tra l'altro Gianmarco era rimasto da solo lì a guidare questa lotta. Tra l'altro era l'unico killer che era sempre disponibile... So che i suoi zii erano i capi. Credo che è uno dei Gallea, credo che si chiama Antonio"; era stato lo stesso Avarello a confidargli che Gallea Antonio era il capo della "Stidda" di Canicatti, mentre si trovava a Sommatino in una casa dell'Avarello o nella disponibilità di costui, dove vi erano fotografie dei parenti dell'Avarello (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 69 - 70 e 84).

Ianni Simon ha dichiarato che "rappresentava" il gruppo di Palma Di Montechiaro Giuseppe Benvenuto, chiamato "Peppe u palmisi" e che egli non sapeva altro di questo gruppo con il quale non aveva mai avuto contatti diretti; egli, su contestazione del Pubblico Ministero, ha confermato la dichiarazione resa nel processo Alletto Croce ed altri - quando aveva riferito che il "capofamiglia" di Palma di Montechiaro era Calafato Salvatore e che il gruppo era rappresentato nelle riunioni dal Benvenuto - ed ha aggiunto su Calafato Salvatore: "Sapevo che era uno dei, diciamo uno dei grandi, sì uno che rappresentava" (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 70 - 72).

Il collaboratore ha precisato di avere conosciuto Avarello Gianmarco nel Giugno

FC

del 1991; egli si stava recando a Realmonte con Pippo Grassonelli, a bordo di un'autovettura (una Fiat Uno) da lui rubata in precedenza, per eseguire un omicidio.

Il Grassonelli vide passare "un gippone, una jeep" e, avendo ritenuto che si trattasse di un fuoristrada delle forze dell'ordine (polizia o carabinieri), imboccò una strada di campagna dove lo lasciò.

Dopo un po' di tempo arrivò "questo ragazzo" con una XT Yamaha 600" (Gianmarco Avarello) che lo riportò nell'abitazione del Grassonelli (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 73).

Egli rivide l'Avarello in un "covo" di Chiaramonte Gulfi dove questi si recò per chiedere ai fratelli Paolello se "potevano mettere a disposizione ragazzi per compiere degli agguati a Sommatino e quindi per fare il tentato omicidio Pulci".

Il Paolello gli diede una risposta affermativa e affidò l'incarico allo stesso Iannì Simon, a Vella Orazio e a Palmieri Nunzio.

L'Avarello ritornò dopo un paio di giorni per eseguire l'omicidio, commissionato dallo stesso Avarello ai fratelli Paolello che avevano designato come esecutori Iannì Simon, il Vella e il Palmieri; in quell'occasione fu compiuto il tentato omicidio ai danni di Pulci Calogero.

L'agguato fu eseguito dall'Avarello, che si era recato sul luogo a bordo di una moto e armato di un fucile a pompa, insieme con Palmieri Nunzio, nonché dal Vella e dallo stesso Ianni che erano andati a Canicatti, dove rimasero per un giorno (dall'arrivo alla sera) nella casa di Avarello o comunque nella disponibilità di costui, con un'autovettura (una Fiat Uno) messa a loro disposizione da

Nicastro Vincenzo.

Essi si spostarono la sera in un garage (posto a 400 metri dalla casa messa a disposizione da Avarello); qui presero le armi (tre pistole calibro 9, una 38 e due mitra, oltre al fucile a pompa) e ritornarono nell'abitazione; a bordo di una Fiat Croma, si spostarono poi nella campagna di Delia, trovando rifugio in un casolare nascosto tra gli alberi, dove rimasero per circa due settimane, in seguito alle difficoltà incontrate nell'esecuzione dell'agguato ai danni del Pulci; agguato del quale il collaboratore ha ricostruito la dinamica (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 73 - 80).

Ianni Simon, su domanda del Pubblico Ministero, ha precisato che nel covo di Delia pernottavano lo stesso Iannì, l'Avarello, Vella Orazio (che già conosceva l'Avarello con il quale aveva commesso l'omicidio di Montagna Maurizio) e Palmieri Nunzio; periodicamente vi si recava anche un certo "Peppe"; questi conosceva bene l'Avarello e, secondo lo Ianni, era di Canicattì e faceva parte di quel gruppo.

Il "Peppe" portava i viveri e aveva l'incarico di segnalare il momento adatto all'esecuzione dell'agguato (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 80 - 83 e 96 - 97).

Avarello Gianmarco, durante la permanenza nel covo, gli confidò "che era in guerra con i Di Caro di Canicatti e con i Ferro. Mi disse che lui molto spesso chiede aiuto a noi gelesi perché praticamente quello che spara era solo lui, quello che sparava, disse quello" (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 83 - 84).

Il collaboratore, dopo la contestazione del Pubblico Ministero, ha confermato,

precisando di averlo saputo da Pippo Grassonelli, che Avarello Gianmarco, nell'agguato teso insieme con il Grassonelli a Di Caro Calogero, era rimasto ferito "di striscio" alla testa; egli ha, inoltre, dichiarato di avere saputo dall'Avarello che allo stesso Di Caro era stato teso un altro agguato dall'Avarello e da Paolello Antonio (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 84 - 86 e 97 - 99).

Fu durante la permanenza nel covo, quando si passavano intere giornate al chiuso, che egli domandò all'Avarello chi fossero stati gli autori dell'omicidio del dott. R. Livatino.

L'Avarello gli rispose che era stato lui stesso il quale aveva agito insieme con altri, i cui nomi il collaboratore non era in grado di ricordare anche perché si trattava di persone che egli non aveva mai conosciuto.

Iannì Simon ha precisato che l'Avarello gli fece il nome del Benvenuto (Peppe u palmisi"), e di altre quattro cinque persone, come compartecipe nell'omicidio del dott. R. Livatino senza, tuttavia, specificargli il ruolo avuto dal Benvenuto.

Egli, su contestazione del Pubblico Ministero, ha, poi, affermato: "Si, comunque quattro o cinque erano, su per giù, quattro sicuramente: Perché mi ha detto questi nomi, nomi che tra l'altro neanche ricordo perché li sentivo per la prima volta...".

Il collaboratore ha precisato che l'Avarello gli disse anche che il dott. R. Livatino era stato ucciso perché favoriva il Di Caro di Canicatti ed ha affermato: "Si, ricordo che parlava... cioè, parlando del giudice parlava con un certo disprezzo, diceva: <<... questo bastardo favoriva i Di Caro di Canicatti>>".

Avarello Gianmarco gli confidò, inoltre, che egli, dopo l'omicidio del magistrato, si era recato a far visita in carcere allo zio "per crearsi diciamo una sorta di alibi"

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

(cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 87 - 90 e, sul ruolo del Benvenuto, anche pag. 93 - 94 e 101 - 102, luogo in cui, su domanda di un difensore, il collaboratore ha ribadito: "Perché l'Avarello mi disse che il giudice Livatino favoriva i Di Caro di Canicatti" e che all'omicidio aveva partecipato il Benvenuto).

Il collaboratore, su specifica domanda del Pubblico Ministero, ha precisato di avere chiesto informazioni all'Avarello sull'omicidio del dott. R. Livatino, e ciò perché il delitto era stato commesso "nella strada che collega Canicatti" e, dunque, l'Avarello avrebbe dovuto sapere se l'uccisione del magistrato fosse stata opera dei Di Caro o se, invece, era stata eseguita dal suo gruppo (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 92 - 93).

Iannì Simon ha, quindi, dichiarato che l'Avarello allora stava male ("era sdraiato sul divano e teneva le palpebre semichiuse") e gli era apparso sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; gli aveva dato, in particolare, l'impressione di non volere parlare della vicenda, tanto che - ha precisato il collaboratore - "il colloquio fu brevissimo".

Iannì Simon ha, infine, dichiarato che l'Avarello era solito assumere stupefacenti ed ha, in particolare, affermato: "davanti a noi, come clan Stidda di Gela, fumava solo spinelli; poi non lo so se da solo faceva qualcos'altro" (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 93 e 101 - 101).

FC

5. DICHIARAZIONI RESE DA CANINO LEONARDO.

Canino Leonardo ha dichiarato di aver fatto parte dall'inizio del 1992 (cfr., anche, pag. 21 del verbale d'udienza *infra* citato) dell'associazione mafiosa della "Stidda" di Marsala, che era in contrapposizione a "Cosa Nostra".

Egli ha poi riferito, su domanda del Pubblico Ministero che gli aveva chiesto il motivo per il quale aveva deciso di far parte della "Stidda": "Perché questa organizzazione è contrapposta a Cosa Nostra, allora avevamo subito degli attentati da parte di cosa nostra e ci siamo alleati a questa organizzazione" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 4).

Il collaboratore ha precisato che, ancor prima di entrare nella "Stidda", aveva contatti con i Grassonelli i quali gli avevano fornito delle armi; egli aveva, in particolare, conosciuto Grassonelli Giuseppe nel 1989, durante un periodo di comune detenzione nel carcere di Trapani.

Canino Leonardo, dopo avere riferito che la "famiglia" della "Stidda" di Marsala era rappresentata da suo zio, Carlo Zicchitella, ha dichiarato che l'alleanza con il gruppo dei Grassonelli fu conclusa, nel 1991 o nel 1992, a Torino dove si svolse una riunione alla quale parteciparono Grassonelli Giuseppe, lo zio Carlo Zicchitella, Salvatore Riggio di Riesi e Iocolano di Gela: tutti esponenti di gruppi della "Stidda" già alleati tra di loro (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 5 - 6 e 21 -22).

Ha, quindi, proseguito il collaboratore: "Abbiamo fatto l'alleanza e poi il Grassonelli mi ha presentato un certo Maurizio Margiotta che aveva difficoltà a Milano. E gli abbiamo fatto un favore: abbiamo ucciso una persona".

FC

Mandanti di questo omicidio (la vittima, di cui il collaboratore non conosceva il nome ma della quale gli era stata mostrata una fotografia, faceva parte di "Cosa Nostra") erano stati Giuseppe Grassonelli, lo stesso Margiotta Maurizio e Salvatore Riggio.

Costoro ritenevano che la persona, poi uccisa dallo stesso Canino e dallo zio di quest'ultimo, stesse preparando un attentato nei loro confronti (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 7 - 8 e 22 - 23).

Tra i gruppi alleati della "Stidda" il collaboratore ha indicato - oltre quelli di Mazzarino (rappresentato da Margiotta Maurizio), di Gela (rappresentato da Iocolano), di Porto Empedocle (rappresentato dai Grassonelli) e di Riesi (rappresentato dai Riggio) - anche il gruppo di Palma di Montechiaro, rappresentato dai Calafato e da Benvenuto (e di cui faceva parte il Puzzangaro che egli conobbe personalmente) e quello di Canicatti, il cui rappresentante era Avarello Gianmarco; tra i rappresentanti della "Stidda" ha anche indicato i Sole di Racalmuto (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 8 - 9).

Egli ha, poi, specificato che i fratelli Giovanni e Salvatore Calafato erano gli esponenti più rappresentativi del gruppo di Palma di Montechiaro e che Calafato Salvatore era il capo di Palma di Montechiaro: "Salvatore, mi sembra" ha, infatti, dichiarato il collaboratore (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 9 - 10).

Canino Leonardo ha, quindi, riferito di avere conosciuto Benvenuto Giuseppe Croce a Porto Empedocle nel 1992, in occasione dell'omicidio di Titone Antonino (un appartenente a "Cosa Nostra" di Marsala) che venne eseguito a Marsala dallo stesso Canino, da Giuseppe Croce Benvenuto e da Orazio Paolello.

FC

Egli incontrò il Benvenuto - che gli fu presentato come "un killer della Stidda" - nella casa di Giuseppe Grassonelli.

Il collaboratore, su domanda del P.M., ha dichiarato di avere conosciuto Puzzangaro Gaetano nel Marzo del 1992, quando si recò a Palma di Montechiaro per prendere delle armi che erano nella disponibilità del gruppo dei "palmesi" (cioè di Palma di Montechiaro) e che servivano per l'esecuzione dell'omicidio di Titone Antonino.

In quella stessa occasione il Puzzangaro, che gli fu presentato dal Benvenuto, gli disse che "era latitante per l'omicidio Livatino" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 11 e 14).

Con il Puzzangaro egli aveva parlato della guerra di mafia che s'era aperta a Marsala e dei motivi dello scontro tra il gruppo di cui egli faceva parte e l'organizzazione "Cosa Nostra".

Gli appartenenti a quest'ultima associazione mafiosa non condividevano, in particolare, la commissione di rapine ad opera della "Stidda" e, anche per costringere gli emergenti a porvi fine, gli avevano ucciso uno zio.

Anche il Puzzangaro - ha riferito Canino Leonardo - gli aveva detto che a Palma di Montechiaro il contrasto tra il gruppo di cui egli faceva parte e "Cosa Nostra" si era aperto per gli stessi motivi.

Gli aveva, infatti, raccontato che la guerra con "Cosa Nostra" aveva avuto inizio in seguito a una rapina commessa ai danni di una gioielleria, forse di Palma di Montechiaro, che era "sotto protezione" di "Cosa Nostra" e, più precisamente, dei Ribisi.

FL

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Canino Leonardo ha, inoltre, dichiarato che il Puzzangaro gli aveva confidato che l'omicidio del dott. R. Livatino era stato eseguito perché "questo magistrato era, faceva dei favori a Di Caro"; gli disse pure che il Di Caro era "uno appartenente a Cosa Nostra" e che "o abitava sotto al magistrato, o sopra" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 12).

Il collaboratore ha, inoltre, riferito che gli avevano parlato dell'omicidio del dott. R. Livatino anche Grassonelli Giuseppe (a Torino) e Benvenuto Giuseppe Croce.

Egli ha, infatti, affermato: "Allora, Grassonelli... Mi dicevano tutti la stessa storia: che questo magistrato era stato, faceva dei favori a Cosa Nostra ed è stato ucciso per questo motivo. E poi si parlava di Paolo Amico e questo Pace, che erano stati loro a commettere questo omicidio. E si parlava di scoprire che c'era allora un testimone che li accusava. Cercavano di scoprire dov'era questo testimone, perché c'era solo lui che li poteva inchiodare... per ucciderlo" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 15 - 16).

Egli ha, poi, precisato che il Benvenuto gli parlò dell'omicidio del dott. R. Livatino a Marsala, nel Marzo del 1992: "Stavano parlando" (i mezzi di comunicazione) "di queste due persone che erano imputate per questo omicidio. Allora hanno fatto vedere le foto di questi ragazzi e lui ha detto una frase: <<Mah, poverini>> che erano amici suoi di lì, ed è nato alcune cose che ha detto, di scoprire dov'era questo testimone".

Il collaboratore ha confermato che il Benvenuto gli aveva pure detto: "uno veniva di sicuro condannato e uno forse se la cava... e allora noi abbiamo preso questa decisione, tutti insieme... Paolo Amico, Pace a commettere questo omicidio".

Canino Leonardo ha, inoltre, confermato la seguente dichiarazione da lui resa in precedenza alla Corte di Assise di Caltanissetta: "Allora, l'iniziativa, come poi ho saputo io, è partita più che altro da Canicatti..." (l'ho saputo) "tramite Gianmarco Avarello" ed ha aggiunto: "Sì perché Gianmarco era quello che diciamo lo poteva pedinare" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 16 - 18).

Il collaboratore ha, quindi, dichiarato che il Grassonelli a Torino trafficava in sostanze stupefacenti e in armi e "poi avevano in mano un imprenditore che si volevano impossessare dei beni di questa persona, a Gattinara, Vercelli"; il Grassonelli era, inoltre, titolare di una azienda che eseguiva lavori in appalto per l'E.N.E.L. (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 20).

6. DICHIARAZIONI RESE DA RIGGIO SALVATORE.

Riggio Salvatore ha dichiarato di avere fatto parte dal 1971 al 1995 (anno in cui iniziò a collaborare con lo Stato) della "famiglia" di Riesi di "Cosa Nostra".

Egli, nel momento in cui iniziò a collaborare, aveva riportato due condanne a pena detentiva temporanea in primo grado; nel corso della collaborazione, determinata dalla volontà di "cambiare vita", confessò "una diecina" di omicidi, cui aveva partecipato come mandante o come esecutore (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 120 - 121).

Riggio Salvatore ha così descritto l'affiliazione: "In poche parole, si fa un giuramento, si brucia una santina, si punge un dito con un ago e fa scorrere un po' di sangue della santina e si brucia" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 30) e, in sede di

controesame, ha indicato alcune regole vigenti in "Cosa Nostra", come quelle di non svelare mai di appartenervi, di non potersi mai dimettere e di doversi tenere "sempre a disposizione della famiglia".

Egli ha, quindi, parlato della presentazione rituale tra "uomini d'onore", affermando: "Ma avvengono, se faccio una ipotesi, io conosco un altro uomo d'onore, che conosco. Cioè, conosco altri due uomini d'onore e quelli due non si conoscono, io posso presentarlo e dire: <<questo è un frate noi... un fratello nostro>>" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 80 - 82 e 84).

Alla sua cerimonia di affiliazione parteciparono, tra gli altri, Di Letizia Salvatore, Annaloro e "Nello"; il rappresentante della "famiglia" era allora Di Cristina Giuseppe il quale rivestiva anche la carica di "rappresentante della provincia di Caltanissetta": carica che mantenne sino alla morte, collocata dal collaboratore nel 1978.

Egli ha, poi, riferito che esisteva la "commissione regionale", composta dai "rappresentanti provinciali più un rappresentante regionale"; tra i rappresentanti regionali ha indicato Gaetano Badalamenti e, dopo la spaccatura all'interno di "Cosa Nostra" di Palermo, Michele Greco e, quindi, Salvatore Riina (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 30 - 32).

La "provincia" mafiosa di Caltanissetta era formata da "due mandamenti" che comprendevano le " famiglie" di Gela, Niscemi, Mazzarino, Riesi, Delia, Sommatino e altri centri.

Giuseppe Madonia subentrò al Di Cristina nella carica di "rappresentante provinciale" di Caltanissetta (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 33 - 34).

FC

Riggio Salvatore ha affermato di avere rivestito il ruolo di "soldato" dal 1971 e di essere divenuto, dopo la morte di Annaloro che ha collocato nel 1982, "rappresentante della famiglia"; ottenne la carica di "capomandamento" in epoca successiva alla collaborazione di Calderone; collaborazione avvenuta, secondo il Riggio, nel 1988.

Giuseppe Madonia suddivise in due il "mandamento" di Riesi sia perché i rapporti si erano incrinati sia perché aveva interesse a "un appalto grosso"; il Madonia assegnò il secondo "mandamento", composto da Gela, Mazzarino e Niscemi ad Alessandro La Barbera che era un uomo di sua fiducia (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 34 - 36).

Il collaboratore, in sede di controesame, ha precisato che ogni "famiglia" ha un suo territorio, nell'ambito del quale non possono operare altre "famiglie" e ha così delineato la struttura di "Cosa Nostra": "C'è il rappresentante della famiglia, il vicerappresentante, il capodecina e il consigliere. Dopo c'è il capomandamento, dopo c'è il rappresentante e il consigliere provinciale" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 82 - 83).

Riggio Salvatore ha, poi, precisato che l'esecuzione di un omicidio doveva essere preceduta da una riunione deliberativa della "famiglia" nel cui territorio doveva essere commesso il delitto.

Egli ha, infatti, affermato: "Si faceva una riunione, si faceva e si decideva di ammazzare queste persone".

Se si trattava, invece, dell'uccisione di un uomo dello Stato - ha precisato il collaboratore - la competenza a decidere era della "commissione".

FC

Ha infatti, sul punto, affermato Riggio Salvatore: "Mah, il rappresentante dello Stato andava alla commissione. Oppure, non so, faccio un'ipotesi: poteva essere un poliziotto, un carabiniere e magari allora si faceva presente al capomandamento. Il capomandamento lo diceva al rappresentante provinciale e allora, se c'era il benestare, si faceva" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 37 - 38).

Egli ha, quindi, dichiarato, su specifica domanda del Pubblico Ministero, che a lui non risultava che i fratelli Trubia e, in particolare, Trubia Salvatore facessero parte di "Cosa Nostra" e avessero prima della "spaccatura" commesso delitti per questa organizzazione mafiosa.

Il collaboratore ha, inoltre, riferito che il suo gruppo, dopo la spaccatura con Madonia avvenuta nel 1988-1989, strinse un'alleanza con i gruppi di Gela (e, in particolare, con Cavallo Aurelio) e di Mazzarino ed ha precisato che gli esponenti di questi gruppi non erano "uomini d'onore"; successivamente l'alleanza fu conclusa anche con quelli di Niscemi e di Vittoria (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 39 - 40 e 87 - 89).

Causa della spaccatura all'interno di "Cosa Nostra" fu una questione legata alla concorrenza nell'attività dei "calcestruzzo", non tollerata dal Madonia (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 41 - 42 e 89).

Del termine "steddari" o "stiddari" (persona "che non valeva niente") il collaboratore ha dato la seguente spiegazione: "Una volta a Riesi non c'era né riscaldamento e via di seguito anche non c'era la cucina a gas e si faceva tutto con la legna. E visto che, insomma, tanti padri di famiglia andavano a lavorare e c'erano delle persone che andavano in giro per tagliare questa legna qua. Chi

FC

faceva ai nostri paesi questo lavoro erano persone, insomma, di poco valore. Cioè gente di poco valore e se ci davi qualche cosa faceva 'sti pezzi di legno piccolini le faceva. E quando insomma la famiglia di Riesi parlava di uno che in poche parole lo disprezzavano, diceva: <'sto stiddaro si sta comportando male, 'sto stiddaro l'amu (lo dobbiamo) ammazzare>" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 43 - 44).

Riggio Salvatore ha, quindi, dichiarato di avere conosciuto, tra gli appartenenti a "Cosa Nostra" di Agrigento, Di Caro Giuseppe, che era il "rappresentante provinciale", nonché Antonio Ferro, che era "il capo del mandamento" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 44).

Il collaboratore ha escluso che il gruppo Avarello-Gallea fosse in lotta e avesse attaccato affiliati legati ad Antonio Ferro e ai Guarneri ed ha precisato che Avarello Gianmarco gli aveva detto che prima di attaccare gli altri gruppi voleva farla finita con la "famiglia Di Caro" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 76 - 79).

Ha, tuttavia, precisato il collaboratore che, sulla base dell'esperienza maturata in "Cosa Nostra", egli aveva raggiunto la conclusione che nella "famiglia" di Canicattì vi era una spaccatura e che il gruppo Avarello-Gallea era appoggiato da Antonio Ferro (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 120).

Il collaboratore ha, inoltre, riferito che egli, dopo "la spaccatura" in "Cosa Nostra" e dopo essersi alleato con il gruppo di Cavallo Aurelio, ebbe rapporti con le organizzazioni di Canicattì e di Porto Empedocle, con le quali fu stretta l'alleanza in una riunione, tenutasi in contrada Birringiolo nel 1990, alla quale parteciparono Avarello Gianmarco, Antonio Grassonelli, Peppe o Pippo Pullara o

Pullarà, lo stesso Riggio Salvatore, Margiotta Maurizio, Aurelio Cavallo e Orazio Paolello (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 45 - 48 e 106 - 108).

Riggio Salvatore, su specifica domanda del Pubblico Ministero, ha precisato che nello stesso luogo di contrada Birringiolo in cui si svolse la riunione furono arrestati, nel 1991, Avarello Gianmarco, il fratello Riggio Calogero, il Margiotta, Sole Alfredo, Paolello Antonio e Schembri, un altro "ragazzo di Gela" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 48 - 49 e 118 - 119).

Il collaboratore ha, quindi, dichiarato di non avere conosciuto nessuno del gruppo alleato di Palma di Montechiaro perché era l'Avarello a tenere i contatti con questo gruppo; ha però precisato di avere saputo che appartenevano a questa organizzazione, tra altre persone delle quali non ricordava più i nomi, "un certo Peppe che era in Belgio" e Puzzangaro.

Del gruppo di Canicattì aveva, invece, conosciuto personalmente l'Avarello, gli zii di costui, Gallea Bruno (quest'ultimo successivamente ucciso assieme a un fratello: cfr. pag. 60 - 61) e Gallea Antonio (questi gli era stato presentato casualmente, forse alla fine del 1989 o all'inizo del 1990 e certamente prima dell'uccisione di Stuppia Angelo avvenuta verso la fine del 1990).

Egli aveva incontrato Gallea Antonio in un autogrill dell'autostrada Piacenza - Parma; il Gallea gli era stato presentato dal Margiotta che era in compagnia dell'Avarello e di Amico, ("imputato per l'omicidio del giudice Livatino": cfr., anche, pag. 95 - 99).

Del gruppo di Canicattì faceva anche parte "un certo Peppe", che vide una sola volta quando l'Avarello lo portò a casa sua; egli non conosceva le generalità di

"Peppe", che ha descritto come un uomo "alto coi baffi" e sui 35 anni e del quale ha dubitativamente indicato l'attività lavorativa: "Mi sembra che è contadino" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 49 - 52).

Il "capo" del gruppo di Canicattì era, secondo il gruppo di Riesi", Avarello Gianmarco; con costui egli ebbe "tantissimi" incontri; ha, tuttavia, aggiunto il collaboratore con riferimento a Gallea Antonio: "Mah, quando c'era lui per quello che so io, comandava lui la batteria sua, diciamo" ed ha precisato che Gallea Antonio fu poi arrestato per una rapina (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 51 e 53).

Ha, poi, riferito il collaboratore che Avarello Gianmarco aveva partecipato, nell'ambito dell'alleanza tra i vari gruppi, ad omicidi, tra i quali ha indicato quello di Giuseppe Di Caro - il "rappresentante provinciale di Cosa Nostra ad Agrigento" - eseguito a Canicatti, all'interno di una macelleria, dal Margiotta, da Antonio Grassonelli e dallo stesso Avarello, nonché l'omicidio di Mastrosimone Pasquale - "rappresentante della famiglia di Sommatino" - eseguito dall'Avarello assieme al Margiotta, su mandato della "famiglia" di Riesi e gli omicidi di un carabiniere, avvenuto nella piazza di Palma di Montechiaro e di un affiliato a "Cosa Nostra", soprannominato "l'americano", eseguito dallo stesso Avarello e da Paolello Antonio (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 53 - 60).

L'Avarello aveva anche partecipato, assieme a Grassonelli Antonio, al tentato omicidio di Lillo Di Caro, nel corso del quale rimase ferito alla testa, nonché all'agguato contro Pulci Calogero, eseguito dall'Avarello assieme ai "ragazzi di Gela" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 55 - 57).

Anche il gruppo alleato di Palma di Montechiaro era in contrasto con "Cosa

Nostra"; quest'ultima organizzazione era rappresentata a Palma di Montechiaro da numerosi fratelli, di cui il collaboratore non ha ricordato il cognome.

Ha però precisato Riggio Salvatore che due fratelli erano stati uccisi all'interno dell'ospedale di Caltanissetta (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 62 - 63).

Il collaboratore, in relazione all'omicidio del dott. R. Livatino, ha riferito che fu Margiotta Maurizio ("un ragazzo" che gli era particolarmente "legato") a dirgli che l'uccisione del magistrato "interessava il gruppo di Canicatti" a causa di una condanna o di una misura di prevenzione inflitta dal dott. R. Livatino ad Antonio Gallea (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 64 - 65 e 89 - 90 e 94, luogo in cui il collaboratore ha precisato che il Margiotta gli confidò di avere ricevuto le notizie sull'omicidio del dott. R. Livatino da Avarello Gianmarco).

Ha, quindi, proseguito il collaboratore: "Esecutore... per quello che mi ha confidato Margiotta c'è stato questo Peppe che ho nominato prima che era in Belgio, dopo c'era Avarello Gianmarco, Pace c'era e un certo Puzzangaro" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 65).

Il "Peppe" (identificato dal collaboratore in Benvenuto Giuseppe Croce) era alla guida dell'autovettura dove si trovava anche l'Avarello; quest'ultimo sparò con un fucile ma non colpì il dott. R. Livatino che si diede alla fuga; il magistrato fu, tuttavia, raggiunto e "fatto fuori dal Puzzangaro che sopraggiunse con la moto sulla quale si trovava anche il Pace (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 65 - 67).

Ha, inoltre, precisato Riggio Salvatore: "No, alle volte dopo si commentava e ne avevo commentato anche con Avarello. Perché insomma dopo ci sono stati gli arresti di un certo D'Amico e Pace. E si commentava che anche questo D'Amico"

(la stessa persona incontrata in autostrada assieme al Margiotta, vale a dire Amico Paolo) "era innocente" e, dopo la contestazione da parte del Pubblico Ministero di una dichiarazione resa nella fase delle indagini preliminari: "Sì, si commentava insomma che Benvenuto, Croce Benvenuto insomma si sapeva che anche lui di questo omicidio non si accusava, questo omicidio del giudice Livatino. Per quello che si sapeva, lui guidava la macchina" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 67 - 69 e 90).

Il collaboratore, su domanda del Pubblico Ministero, ha dichiarato di avere saputo da Margiotta Maurizio che mandante dell'omicidio del magistrato era stato Gallea Antonio; egli ha, in particolare, affermato: "Mah, per quello che so io, dottore, sempre come avevo detto, interessava a Antonio Gallea di fare questo omicidio... adesso non mi ricordo se è stato dietro il dottor Livatino che ci ha fatto prendere il carcere, oppure solo per una prevenzione, pensava che il dottor Livatino ce l'aveva con loro".

Riggio Salvatore ha, quindi, riferito di non essere a conoscenza dell'esistenza di altri mandanti (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 73 - 75).

Egli ha, inoltre, precisato che Gallea Antonio, durante la detenzione in carcere, manteneva i contatti con l'esterno attraverso i colloqui con il nipote Avarello Gianmarco e i familiari ed ha ricordato che, dopo l'uccisione di due zii dell'Avarello avvenuta vicino al carcere di Agrigento, fu da lui e da altri sconsigliato a costui di recarsi da Gallea Antonio per i colloqui.

Il collaboratore, su domanda di un difensore, ha dichiarato di avere conosciuto Canino Leonardo a Torino, tramite il Grassonelli, e di essere a conoscenza che il

FL

Canino lo aveva accusato di avere commesso un omicidio a Monza; omicidio, peraltro, che egli aveva già confessato all'autorità giudiziaria inquirente (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 113 - 115).

7. DICHIARAZIONI RESE DA TRUBIA SALVATORE.

Trubia Salvatore ha dichiarato di avere fatto parte di "Cosa nostra per Piddu Madonia, per quanto riguarda la provincia di Caltanissetta" ed ha precisato di non essere mai stato ritualmente affiliato.

Ha, infatti, affermato il collaboratore: "Ma io facevo parte perché ho fatto delle cose, all'inizio quindi io ho conosciuto delle persone che sono state conservate fino a dopo la mia collaborazione. Io ci avevo una certa stima nei confronti di certi personaggi. Poi, nel frattempo, sono subentrati due miei fratelli: Trubia Pasquale e Trubia Giuseppe che sono diventati uomini d'onore. E per questo io non sono diventato uomo d'onore, perché già ci avevo due fratelli uomini d'onore dentro il clan di Cosa Nostra di Piddu Madonia" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 131 - 132).

Trubia Salvatore - dopo avere riferito che veniva informato su "Cosa Nostra" di Gela e che aveva partecipato alle attività della "famiglia" mafiosa rappresentata da Polara Salvatore e, successivamente, da Antonio Rinzivillo e da Argenti Emanuele di Guido - ha dichiarato che a Gela si contrapponevano "Cosa Nostra" e il "clan dei pastori".

Quest'ultima organizzazione mafiosa era "rappresentata" prima da Lauretta e

Coccomini e, quindi, da Iannì e Paolello; la contrapposizione tra le due associazioni mafiose aveva provocato numerose vittime: "ci sono stati più di cento morti ammazzati, qualche settanta tentati omicidi", ha precisato il collaboratore (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 132 - 134).

Trubia Salvatore ha affermato, su domanda del Pubblico Ministero, di avere conosciuto come esponenti di "Cosa Nostra" di Canicattì Guarnera (tramite Polara Rocco) e i fratelli Bruno e Antonio Gallea, divenuti in seguito nemici di "Cosa Nostra".

Egli ha, quindi, dichiarato che nel 1985 era detenuto nel carcere di Enna e stava per essere trasferito a quello di Caltanissetta.

Polara Rocco (facente parte di "Cosa Nostra" e fratello del "rappresentante" della "famiglia" di Gela, Polara Salvatore) gli disse di presentarsi ai fratelli Gallea, che definì "amici nostri"; costoro si misero "a disposizione" del Trubia il quale mantenne con loro un rapporto di "reciproca amicizia" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 134 - 137).

Il collaboratore ha precisato che, uscito dal carcere nel 1986 o nel 1987, si recò a Canicattì insieme con Polara Rocco (anche questi scarcerato), a trovare Bruno Gallea il quale doveva del denaro al Polara per l'acquisto di sostanze stupefacenti; fu in occasione di questa visita a Bruno Gallea a Canicattì che gli venne presentato dal Polara, il quale successivamente glielo indicò come appartenente a "Cosa Nostra", uno dei fratelli Guarneri (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 137 - 140 e 148 - 149).

Egli incontrò Antonio e Bruno Gallea ancora nel 1988 quando si recò a Canicattì

FC

su incarico di Polara Salvatore, in quel periodo agli arresti domiciliari.

Il Polara aveva convocato Bruno Gallea per incaricarlo di eseguire l'omicidio, poi non portato a termine, di Di Giacomo Paolo che era "contro Cosa Nostra" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 140 - 142).

Trubia Salvatore incontrò casualmente Bruno Gallea ancora nel 1990, dopo la strage di Gela avvenuta nel mese di Novembre, presso il carcere di Agrigento, dove egli era andato a visitare il fratello Nunzio.

Bruno Gallea era con "un cugino" (che nel 1992 rivide nel carcere di Caltagirone assieme a uno dei fratelli Riggio, a Marazzotta Gaspare, a due fratelli Sanfilippo e a Iannì Marco o Simon) e si era recato al carcere per far visita al fratello Antonio; nella sala comune dei colloqui vide anche Antonio Gallea con il quale, tuttavia, non scambiò il saluto (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 142 - 145 e 149 - 150, luogo in cui, su contestazione del Pubblico Ministero, il collaboratore ha confermato che "il cugino" di Bruno Gallea si chiamava Avarello).

8. DICHIARAZIONI RESE DA INGAGLIO GIUSEPPE.

Ingaglio Giuseppe ha dichiarato di avere fatto parte della "Stidda" di Campobello di Licata che era in contrapposizione con l'associazione mafiosa, denominata "Cosa Nostra".

Quest'ultima organizzazione era rappresentata a Campobello di Licata dai "Chiatti" e ne facevano parte i fratelli Smiraglia, i Montaperto, Falsone Vincenzo, Accascio Ignazio, Laverde Gioacchino, Rotolo Giuseppe ed altri (cfr. verb. ud.

11.4.1997, pag. 20).

Il collaboratore ha indicato l'origine del contrasto tra i due gruppi mafiosi nella reazione a un tentativo di estorsione da parte dei "Chiatti" ed ha precisato: "Le ragioni di questo scontro furono perché tutto è partito praticamente perché hanno fatto delle estorsioni prima a Vizzino, dove Angelo Gambino faceva il guardiano là. In cui una notte gli hanno andato a sparare dietro i portoni. Poi La Rocca Salvatore pure lavorava da Aronica Carmelo, parente sempre nostro, in cui ha ricevuto delle estorsioni sempre dallo Smiraglia e così è partito il fuoco di ammazzare, prima Smiraglia Giovanni" (cfr. verb. ud. citata, pag. 21).

Il gruppo della "Stidda" era capeggiato - al momento del suo ingresso nell'organizzazione che avvenne in epoca successiva a quella dell'omicidio del dott. R. Livatino e "una settimana, quindici giorni prima dell'uccisione di Barba Giovanni - da un suo zio, Ingaglio Diego (il quale aveva fatto parte di "Cosa Nostra", così come ne aveva fatto parte il nonno del collaboratore).

La "Stidda" di Campobello di Licata era formata da Ingaglio Pietro, Ingaglio Giuseppe (cugino del collaboratore), Ingaglio Antonio, Ingaglio Rocco, i Gambino, La Rocca Salvatore e La Rocca Lillo.

Il collaboratore, su domanda del Pubblico Ministero, ha precisato che gli omicidi erano decisi da tutta "la famiglia" (cfr. verb. ud. citata, pag. 22).

L'organizzazione della "Stidda" di Campobello di Licata aveva stretto la prima alleanza con il gruppo di Porto Empedocle, tramite La Rocca Salvatore che era detenuto con uno della "famiglia" Grassonelli nel carcere di Agrigento o di Trapani.

L'alleanza si estese al gruppo di Palma di Montechiaro, di cui facevano parte Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Salvatore; a quello di Canicatti, formato da Avarello Giovanni, Montanti Giuseppe e Parla Salvatore; a quello di Riesi, al quale appartenevano Riggio Salvatore e Annaloro Franco (soprannominato "zi' Ciccio") e al gruppo di Gela, formato dai componenti la famiglia Ianni, dai fratelli Orazio e Antonio Paolello, da Casciana Rosario, da Vella Orazio e da altri (cfr. verb. ud. 11.4.1997, pag. 18 - 19, 21 - 24 e 46).

Il collaboratore ha riferito che, in seguito ai rapporti di alleanza, conobbe Avarello Giovanni, con il quale si incontrò anche nella campagna dello zio, Ingaglio Diego, in occasione dei preparativi per commettere l'omicidio in danno di Barba Giovanni (omicidio che era stato deciso all'interno del carcere da uno dei Grassonelli e da La Rocca Salvatore).

L'omicidio fu eseguito dallo stesso collaboratore, dall'Avarello, da Giuseppe Grassonelli e dai gelesi Vella Orazio e Casciana Rosario (cfr. verb. ud. citata, pag. 34 - 35 e 51).

Ingaglio Giuseppe ha dichiarato, in relazione all'omicidio del dott. R. Livatino, di avere saputo dallo stesso Avarello che ad uccidere il magistrato erano stati loro (vale a dire il gruppo di Canicatti) "perché, nei confronti dei canicattinesi, dava delle pene molto dure" (cfr. verb. ud. citata, pag. 4 e 12).

Il collaboratore ha, quindi, riferito di avere personalmente conosciuto Parla Salvatore, che egli sapeva appartenere al sodalizio mafioso della "Stidda" di Canicatti, nella casa di campagna di Montanti Giuseppe, dove si era recato - nel 1991 e dopo alcuni giorni dalla morte dello zio, avvenuta alla fine di Ottobre di

FC

quell'anno - assieme a Ingaglio Antonio per acquistare delle armi.

Ha, infatti, dichiarato il collaboratore, riferendosi all'incontro con Parla Salvatore per la vendita delle armi: "Ho avuto la presentazione là ed era uno dei nostri" e, subito dopo, "... Sapevo da loro stessi, come sapevo che c'erano i Migliori, Parla, Gallea e l'Avarello, cioè a Canicattì, nel nostro gruppo" (cfr. verb. ud. citata, pag. 9 e 45).

Egli ha precisato che la casa di campagna, dove avvenne l'acquisto delle armi e dove egli si era recato anche precedentemente, gli era stata indicata dallo stesso Montanti con il quale si era incontrato a Marina di Ragusa in occasione di una riunione tra vari gruppi della "Stidda".

Egli ha, inoltre, riferito che anche Parla Salvatore, il quale aveva accompagnato lo stesso collaboratore e Ingaglio Antonio nel luogo dove si trovava il Montanti, aveva partecipato alla trattativa per la vendita delle armi.

Ha, infatti, affermato Ingaglio Giuseppe, su domanda di un difensore che gli aveva chiesto se il Parla avesse preso parte alla trattativa per la vendita delle armi: "Si, è venuto poi lui stesso, il Montante ce lo ha portato lui. Noi ci abbiamo dato i soldi, no? E poi ci abbiamo detto dove portarli e li ha portati il Montante direttamente nella casa di campagna di Naro" (cfr. verb. ud. citata, pag. 9 - 10).

Il collaboratore ha, quindi, precisato che, in quell'occasione, ebbero ad acquistare due fucili a pompa, uno corto e uno lungo, per il prezzo di lire 3.000.000 o 3.500.000 e che la somma di denaro fu versata al Montanti da Ingaglio Antonio.

Egli ha aggiunto che i due fucili - su loro indicazione - furono consegnati dal Montanti in una campagna nei pressi di Naro, dove si trovavano anche Cammino

FC

Gioacchino e Cammino Giovanni, cugini del collaboratore (cfr. verb. ud. citata, pag. 6 - 11 e 45).

Ingaglio Giuseppe ha, quindi, riferito di avere conosciuto Benvenuto Giuseppe Croce, da lui definito "un organizzatore" di Palma di Montechiaro ed ha aggiunto che con il Benvenuto aveva eseguito "il duplice omicidio Falsone, delle rapine assieme a lui. Era uno che spesso stava assieme con Avarello, diciamo" (cfr. verb. ud. citata, pag. 16 - 17).

Il collaboratore, su domanda del P.M., ha dichiarato che la riunione a Marina di Ragusa (della quale erano stati avvisati lo stesso collaboratore e Ingaglio Diego da Benvenuto Giuseppe Croce) era avvenuta dopo la strage di Racalmuto e dopo l'arresto a Riesi dell'Avarello, del Riggio, di Antonio Paolello e di qualche altro, di cui non ricordava il nome.

Nel corso della riunione si era discusso, tra l'altro, di aiutare i Sole di Racalmuto che avevano subito "la strage" e un omicidio; doveva anche essere aiutato Collura Vincenzo (facente parte del gruppo della "Stidda") il quale era rimasto vittima di un attentato vicino al palazzo municipale.

Montanti Giuseppe aveva manifestato, durante la riunione, l'intenzione di uccidere Mario Milano, appartenente al gruppo dei Di Caro, perché lo riteneva responsabile dell'uccisione del fratello Montanti Angelo (cfr. verb. ud. citata, pag. 27 - 31).

Ingaglio Giuseppe ha riferito di avere rappresentato nella riunione a Marina di Ragusa il gruppo di Campobello di Licata, in sostituzione dello zio Ingaglio Diego che stava male; ha, quindi, precisato che alla riunione avevano partecipato, per il

FC

gruppo di Canicattì, Montanti Giuseppe (subentrato, nella rappresentanza del clan, ad Avarello Giovanni, dopo l'arresto di quest'ultimo); per quello di Palma di Montechiaro, Benvenuto Giuseppe Croce; per quello di Riesi, Annaloro Francesco e per quello di Gela, Paolello Orazio e Iannì Gaetano.

Egli ha precisato - per averlo saputo da Avarello Giovanni - che il gruppo di Canicattì era comandato dallo stesso Avarello ("Finché c'era fuori Avarello, comandava Avarello, fuori").

Del gruppo della "Stidda" di Canicattì facevano parte Collura Vincenzo, Parla Salvatore e Montanti Giuseppe; Antonio Gallea, zio dell'Avarello, "era uno dei capi" e "comandava anche dal carcere"; ciò gli fu riferito dallo stesso Avarello che sperava nella scarcerazione dello zio e che gli confidò anche che quest'ultimo, anche durante la detenzione carceraria, manteneva i contatti con il nipote: per Avarello "era tutto Antonio Gallea", ha affermato il collaboratore (cfr. verb. ud. citata, pag. 27 - 34 e 53, luogo in cui Ingaglio Giuseppe ha ribadito di avere avuto riferito dall'Avarello che Antonio Gallea comandava dal carcere).

Il gruppo di "Cosa Nostra" era rappresentato a Canicattì dai Di Caro e da Gioia (che era soprannominato "l'americano" e che era stato ucciso da Alfredo Sole, dall'Avarello e da Antonio Paolello); egli, tra gli esponenti di "Cosa Nostra" di Canicattì ha, inoltre, indicato, Antonio Ferro ed ha precisato che di questo sodalizio facevano parte altre persone delle quali non ricordava i nomi (cfr. verb. ud. citata, pag. 32).

Il collaboratore ha, quindi, ribadito di avere conosciuto l'Avarello nella campagna dello zio Ingaglio Diego pochi giorni prima dell'uccisione di Barba Giovanni ed

FC

ha precisato che l'Avarello aveva partecipato a quest'omicidio ed aveva anche preso parte al duplice omicidio in danno dei Falsone (eseguito anche da Benvenuto Giuseppe Croce) e all'uccisione di Smiraglia Gandolfo (cfr. verb. ud. citata, pag. 34 - 36).

I Falsone erano stati uccisi perché appartenevano ai "Chiatti" e, ha precisato il collaboratore: "Sono stati ammazzati praticamente perché molto tempo fa uno dei Migliori è stato messo sotto un treno. E pure perché appartenevano ai Di Caro e si sono ammazzati praticamente e lo Avarello ce l'aveva con Falsone Vincenzo" e, poco oltre: "La famiglia Gallea ce l'ha avuto sempre direttamente con Vincenzo Falsone" (cfr. verb. ud. citata, pag. 35 e 36).

Il collaboratore ha ribadito che l'Avarello gli aveva confidato, mentre si trovavano nella casa di campagna di Ingaglio Diego dove l'Avarello si recava spesso, che il giudice Livatino era stato ucciso perché questi era molto severo nei loro confronti.

Egli ha, infatti, dichiarato: "Eravamo seduti in campagna, ce l'abbiamo chiesto, lui ci aveva detto, dice: <<Si, siamo stati noi perché duro ai confronti, dava molte pene, addirittura pene pesanti" (cfr. verb. ud. citata, pag. 37 e 43).

Avarello Gianmarco così motivò l'omicidio del magistrato: "Proprio questo: praticamente perché lui, la famiglia di Canicatti, come acchiappava a uno, addirittura con i Chiatti diceva che Livatino aveva paura. Cioè come acchiappava a loro che erano, li faceva... gli dava una durissima pena. Proprio queste sono le parole esatte" e, subito dopo ha ribadito: "No, no, episodi o esempi non ce ne sono stati. Queste sono le uniche che con loro, come acchiappava qualcuno di

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

loro, della famiglia di Canicattì, gli rompeva le ossa con una dura pena praticamente. Dei Chiatti aveva paura. Queste sono le formate parole di Avarello" (cfr. verb. ud. citata, pag. 44).

Il collaboratore, su domanda del Pubblico Ministero, ha riferito che l'Avarello gli aveva parlato di Parla Salvatore, ancor prima dell'incontro per l'acquisto delle armi, dicendogli che Parla Salvatore faceva parte della loro organizzazione ed "era uno dei nostri, come era Migliori, Giuseppe Montanti e via" (cfr. verb. ud. citata, pag. 45).

Egli ha precisato che fu posta all'Avarello la domanda sugli autori dell'omicidio del magistrato perché, discutendo sulla spartizione del bottino di rapine in banche organizzate dallo stesso Ingaglio Giuseppe e alle quali avevano partecipato l'Avarello e Benvenuto Giuseppe Croce, costui disse: "Guarda che non ce li prendiamo noi tutti questi soldi, vanno a finire per mantenere questi ragazzi che sono stati arrestati in quel periodo per l'accusa dell'omicidio Livatino" (cfr. verb. ud. citata, pag. 42).

9. DICHIARAZIONI RESE DA BENVENUTO GIOACCHINO.

Benvenuto Gioacchino ha dichiarato di avere fatto parte, dalla fine del 1989, del gruppo mafioso di Palma di Montechiaro, denominato "Stidda", il cui "capo" era Calafato Giovanni e che, sin dal 1984 e prima di far parte della "Stidda", aveva commesso reati e, in particolare, rapine con Calafato Giovanni, Alletto Croce (cugino dello stesso Benvenuto Gioacchino), Amato Salvatore, Conte Rosario ed

altre persone; alcune rapine erano state consumate nella provincia di Agrigento; una era stata eseguita a Delia, in provincia di Caltanissetta; le altre rapine erano state compiute in Toscana, a Firenze e a Prato (cfr. verb. ud. 11.4.1997, pag. 57).

Il collaboratore ha precisato che egli, nel periodo compreso tra il 1986 e 1989, aveva fatto parte dell'organizzazione criminale (una "famiglia" mafiosa, l'ha definita il Benvenuto), denominata "Paracco", di cui egli era il "capo" prima che gli subentrasse nella carica, verso la fine del 1989, il cugino Alletto Croce.

Del sodalizio "Paracco" facevano parte anche Alletto Croce, Di Liberto Pietro, Di Caro Salvatore, Morgana Giuseppe, Cammalleri Carmelo, Salerno Pietro, Mitro Giuseppe, Allegro Carmelo (successivamente ucciso ad Agrigento), un cugino di quest'ultimo, di cui ricordava soltanto il nome, Carmelo, Falsone Angelo, Verdò Giovanni ed altre persone; il Falsone e il Verdò furono in seguito allontanati dal gruppo "perché si comportavano male".

Egli ha così descritto l'attività del "Paracco": "Niente, erano attività di darci una mano di aiuto se uno di noi aveva bisogno, nel senso se aveva bisogno, veniva disturbato o meno, di darci, di sostenerci una parte con l'altra" (cfr. verb. ud. citata, pag. 57 - 60).

Il collaboratore ha riferito che il suo ingresso nella "Stidda" di Palma di Montechiaro avvenne su richiesta di Calafato Giovanni, che egli conosceva da tempo per avere commesso insieme con lui delle rapine.

Il Calafato temeva di essere ucciso dal gruppo "Ribisi - Allegro" con il quale era in contrasto anche "per il fatto delle rapine" e temeva che venisse ucciso anche Benvenuto Giuseppe Croce, fratello del collaboratore.

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Fu così che egli, assieme al cugino Alletto Croce, decise di far parte del gruppo.

"Allora" - ha precisato Benvenuto Gioacchino - "con mio cugino abbiamo ritenuto di dargli una mano di aiuto. Con mio cugino gli abbiamo detto: <<Va bene, noi ti diamo una mano di aiuto, ti aiutiamo ad ammazzare due, tre persone e poi non vogliamo sapere niente più>>".

Facevano parte della "Stidda", al momento del suo ingresso nell'organizzazione: Calafato Giovanni, "che comandava", Calafato Salvatore, Amico Paolo, Pace Domenico, Puzzangaro Gaetano, Benvenuto Giuseppe Croce e Sanvito Vincenzo; quest'ultimo (il cui padre era stato a capo della "famiglia" di "Cosa Nostra" di Palma di Montechiaro ed era stato ucciso nel 1983 o nel 1989) verrà eliminato davanti al carcere di Agrigento (cfr. verb. ud. citata, pag. 60 - 62).

Il collaboratore ha precisato di avere commesso, dopo la sua partecipazione al gruppo di Calafato Giovanni, l'omicidio di Geraci Vincenzo (eseguito assieme a Calafato Salvatore, Allegro Carmelo, Lupo Gioacchino, Alletto Croce e Falsone Angelo), l'agguato nei confronti di Bella Giuseppe, che riuscì a salvarsi, e l'omicidio di Niria (Andrea) Palermo, legato ai Ribisi e subentrato a Sanvito Calogero nella carica di "capo" della "famiglia" di "Cosa Nostra" di Palma di Montechiaro.

Quest'ultimo omicidio fu eseguito dallo stesso Benvenuto Gioacchino, da Falsone Angelo e da Allegro Carmelo, Lupo Gioacchino, Calafato Salvatore e Pace Domenico.

Benvenuto Gioacchino ha dato la seguente motivazione sullo scontro tra il gruppo di Calafato Giovanni e la "famiglia Ribisi-Allegro": "Io, come ho detto poco fa,

FC

quando ci siamo visti con Calafato a casa di mio cugino, lui ha detto che la famiglia Ribisi e Allegro volevano ammazzare a Calafato. Dice: <<C'è tuo fratello, ammazzano tuo fratello pure>>. Penso per le rapine, non sono sicuro, credo per le rapine. Poi lui mi diceva che lo volevano ammazzare, credo per le rapine" (cfr. verb. ud. citata, pag. 63 - 65).

Dopo l'arresto di Calafato Giovanni - il quale, assieme a Gallea Antonio di Canicattì, era stato trovato in possesso di armi e di dinamite che deteneva in un'autovettura - il comando del gruppo della "Stidda" passò a Calafato Salvatore, fratello di Giovanni (cfr. verb. ud. citata, pag. 66 e 69).

Il collaboratore ha, quindi, riferito - su domanda del Pubblico Ministero - che, dopo avere appreso che gli autori dell'omicidio del dott. R. Livatino erano stati "Puzzangaro, Amico e le altre persone", la prima idea che ebbe (e su ciò fu d'accordo anche il cugino Alletto Croce) fu quella che il magistrato era stato ucciso perché aveva condannato Calafato Giovanni e Gallea Antonio; fu, anzi, il cugino a dirgli: "Può darsi che l'hanno ammazzato per questo motivo" e, poco oltre: "Quando noi, quando mio cugino mi ha detto questo, questo fatto qua" (chi erano gli autori dell'omicidio del magistrato) "noi, io e mio cugino abbiamo pensato, dice: <<può darsi che lo avranno ammazzato perché ha condannato il giudice Livatino a Calafato Giovanni e Gallea Antonio. Però quella è stata una nostra... Abbiamo pensato noi, questo" (cfr. verb. ud. citata, pag. 66 - 67 e 77 - 78).

Benvenuto Gioacchino ha negato di essere stato preventivamente informato dell'uccisione del dott. R. Livatino; sapeva invece - perché glielo aveva detto

FC

Calafato Giovanni - che dovevano essere uccise "le persone che erano associate con i Ribisi" e con gli Allegro ed ha così descritto il ruolo che egli rivestiva all'interno del gruppo: "Si. Gli stavo dando una mano per commettere omicidi. E in più facevo, diciamo io e mio cugino ed altri, facevamo estorsioni alle ditte appaltatrici che venivano a Palma di Montechiaro, sia quelle di Palma di Montechiaro che facevano lavori... rubavamo macchine pure" (cfr. verb. ud. citata, pag. 68 e 70).

La "Stidda" di Palma di Montechiaro non aveva una struttura verticistica; Benvenuto Gioacchino ha ribadito che il "capo" del gruppo era Calafato Giovanni e che, dopo l'arresto di costui, "comandava Calafato Salvatore" il quale, nell'estate del 1990, era a capo del gruppo (cfr. verb. ud. citata, pag. 68 - 69, 124 e 126).

Il collaboratore ha, inoltre, precisato, su domanda di un difensore degli imputati: "... Come Le ho detto poco fa non è che c'era ruolo, gli davano un ruolo a mio cugino, oppure a me mi davano un ruolo. Quello che c'era di bisogno si faceva. C'era la guerra, dice dobbiamo ammazzare Ribisi e Allegro, si rubavano macchine, si facevano estorsioni e basta..." (cfr. verb. ud. citata, pag. 125).

Egli ha, poi, precisato il ruolo che il fratello Benvenuto Giuseppe Croce aveva in seno alla organizzazione, confermando che il fratello manteneva contatti con altri gruppi della "Stidda".

"Si" - ha, infatti, affermato il collaboratore - "mio fratello diciamo conosceva le persone della provincia di Agrigento e della provincia di Caltanissetta. Gli parlava, li incontrava. Tutto qua" (cfr. verb. ud. citata, pag. 69 e 121, luogo in cui

il collaboratore ha precisato che il fratello "rappresentava" il gruppo di Palma di Montechiaro nelle "riunioni interprovinciali" e pag. 124, luogo in cui egli ha affermato che il fratello aveva poteri decisionali all'interno del gruppo e nei rapporti con gli alleati).

E, su domanda del difensore della parte civile, il Benvenuto ha affermato: "Mio fratello si dava da fare, diciamo dopo, diciamo incontrava persone, forestieri, conosceva persone, si conosceva con Avarello... Incontrava lui... incontrava queste persone, comandava..." (cfr. verb. ud. citata, pag. 105 - 107).

Benvenuto Gioacchino, su domanda di un difensore degli imputati, ha dichiarato che suo fratello "trafficava" in armi che vendeva al gruppo di Palma di Montechiaro e ai gruppi "stiddari" di altri paesi (cfr. verb. ud. citata, pag. 121 e 133, luogo in cui egli ha ribadito: "Quello che lavorava con le armi era mio fratello").

Il collaboratore ha, inoltre, riferito che, a suo giudizio, Calafato Giovanni, anche durante la detenzione in carcere, dava ordini (teneva i contatti con l'esterno, secondo il collaboratore, attraverso il fratello Salvatore) ed ha citato l'esempio degli omicidi di Allegro Carmelo (appartenente al suo stesso gruppo) e di Giovanni Lombardo; era stato il Calafato - secondo quanto gli aveva riferito Alletto Croce - a dare l'ordine: "Giovanni" - gli disse il cugino - "manda a dire si hanno ammazzari (si devono uccidere) a tutti" (cfr. verb. ud. citata, pag. 70 - 72 e 128 - 129).

Benvenuto Gioacchino, in relazione all'omicidio del dott. R. Livatino, ha dichiarato che avevano "partecipato" all'agguato - secondo quanto gli era stato

FC

riferito da Alletto Croce - Pace Domenico, Amico Paolo e il Puzzangaro, che egli conosceva e che facevano parte del suo stesso gruppo.

Ha, poi, precisato il collaboratore che il cugino Alletto Croce - rientrato, nel 1990 o nel 1991, dalla Germania, dove si era recato insieme con Lo Greco Antonino (soprannominato Nino Nivuru) e dove aveva incontrato Puzzangaro Gaetano - gli ebbe a confidare di avere saputo da costui, al quale aveva fatto compagnia per alcuni giorni (erano già stati arrestati Pace e Amico e il Puzzangaro era da solo in Germania), che autori dell'omicidio del dott. R. Livatino erano stati, oltre allo stesso Puzzangaro, Pace Domenico e Amico Paolo; elementi, questi, appartenenti al suo stesso gruppo (cfr. verb. ud. citata, pag. 74 - 77).

Benvenuto Gioacchino ha, quindi, affermato di essersi recato, dopo l'uccisione di Lombardo Giovanni e di Allegro Carmelo avvenuta nel Maggio del 1991, in Germania per cercare lavoro e, volendo incontrare il cugino Alletto Croce che abitava a Mannheim, si rivolse a Ragalbuto Angelo; questi gli diede il numero telefonico del ristorante di Butticé Giovanni ed egli riuscì così a mettersi in contatto con Alletto Croce; il cugino e Cammalleri Carmelo andarono a prenderlo alla stazione e lo condussero dal Butticé, "uno di Racalmuto", il quale mise a disposizione una casa che aveva sopra il ristorante.

Nella casa del Butticé, dove egli rimase per circa una settimana, incontrò Puzzangaro Gaetano, che pernottò in quella casa e con il quale trascorse alcuni giorni assieme.

Il Puzzangaro, parlando dell'omicidio del Dott. R. Livatino, gli confidò di esserne stato l'autore insieme con Pace Domenico e Amico Paolo; gli disse anche che il

magistrato era riuscito a fuggire ed era stato inseguito lungo la scarpata, dove venne ucciso (cfr. verb. ud. citata, pag. 78 - 81).

Il collaboratore ha aggiunto che aveva partecipato all'omicidio anche Avarello Giovanni ma non ha ricordato se questa informazione gli era stata data o dallo stesso Puzzangaro o dal cugino Alletto Croce o da Lo Greco Antonino o se lo avesse saputo da tutti e tre.

"Uno di questi tre" - egli ha affermato - "me l'avrà detto, o anche tutti e tre me l'avranno detto, però non ricordo. So che ha partecipato pure Avarello, però non ricordo chi è stato di loro tre, oppure tutti e tre" (cfr. verb. ud. citata, pag. 81 - 82).

Benvenuto ha, quindi, dichiarato che egli non sapeva se suo fratello (Benvenuto Giuseppe Croce) avesse avuto un ruolo nell'agguato contro il magistrato; "A me non me l'ha riferito nessuno", ha affermato il collaboratore (cfr. verb. ud. citata, pag. 82, 116, luogo in cui ha ribadito che il fratello, se avesse partecipato all'agguato, glielo avrebbe confidato e pag. 134, in cui ha ripetuto che il fratello non gli disse di avere organizzato o ideato l'omicidio del magistrato).

Egli ha, tuttavia, precisato che una moto Enduro, in parte bianca e custodita a Palma di Montechiaro nel garage, situato in una strada vicina a via Tasso, del fratello o di un parente di Antonino Lo Greco (la stessa moto che, secondo il collaboratore, fu impiegata nell'uccisione del magistrato) era stata consegnata da lui e da Alletto Croce, alcuni giorni (quindici o sette) prima dell'agguato contro il dott. R. Livatino, a Benvenuto Giuseppe Croce che, con la moto, imboccò la strada per Camastra e Canicatti.

"Poi" - ha proseguito il collaboratore - "quando io e mio cugino abbiamo saputo

FC

diciamo che lui mi ha riferito, si è saputo che erano stati loro per l'omicidio del giudice Livatino, abbiamo pensato: loro hanno usata la motocicletta quella che noi avevamo nel garage".

Egli, su domanda del difensore di parte civile, ha precisato di non avere chiesto a suo fratello se quella moto fosse stata effettivamente impiegata nell'agguato contro il magistrato (cfr. verb. ud. citata, pag. 110).

Benvenuto Gioacchino ha, quindi, affermato di avere saputo da Alletto Croce che nell'omicidio del magistrato era stato impiegato un mitra, facente parte della partita di armi acquistata da Alletto Croce e da Schembri Gioacchino in Francia (cfr. verb. ud. citata, pag. 82 - 89 e 131).

Ha, quindi, dichiarato Benvenuto Gioacchino, su domanda del Pubblico Ministero che gli aveva chiesto se avesse parlato con il fratello dell'omicidio del magistrato e degli esecutori: "Che io ricordi... che io ricordi, no. Comunque mio fratello dice che quando è successo l'omicidio, il giudice la mattina lo hanno chiamato, no? La Polizia, i Carabinieri, le Forze dell'Ordine, no? Dice: <<meno male che ero lì...>>, mi sembra ad Agrigento, mio fratello, era, dice: <<sennò se la prendevano con me>>, dice. Diciamo, lui mi ha detto queste cose qua" (cfr. verb. ud. citata, pag. 91 e 109, luogo in cui il collaboratore, su domanda del difensore di parte civile, ha confermato che il fratello non gli parlò di una sua partecipazione all'omicidio del dott. R. Livatino).

Il collaboratore, nel ribadire di non avere chiesto nulla al fratello sull'omicidio del dott. R. Livatino e di non sapere di una sua partecipazione al delitto, ha affermato: "... Però lui mi ha detto, penso che non ha partecipato, diciamo, mio

FC

fratello. Perché diciamo me lo avrà... Me lo diceva. Non è che se... Diciamo, non se lo nascondeva" (cfr. verb. ud. citata, pag. 91 - 92).

Egli - sollecitato dal Pubblico Ministero a precisare l'uso delle armi arrivate dalla Germania - ha riferito che le stesse erano state acquistate nel 1989 o nel 1990 e certamente "Prima dello omicidio" (del giudice).

Il cugino Alletto Croce - da lui interpellato sulla destinazione del mitra - gli disse: "lo usarono per il giudice Livatino" ed aggiunse che, contrariamente a quanto gli aveva assicurato il fornitore francese, il mitra anziché sparare a raffica, sparava a colpo singolo.

Il collaboratore ha, inoltre, precisato di non avere mai visto altre armi (facenti parte dello stock di armi acquistate in Francia da Alletto Croce e Schembri Gioacchino e trasportate a Palma di Montechiaro da un camionista), oltre a questo mitra e a un altro "mitra piccolino... Micro Guzzi... calibro 9..." e, in particolare, di non avere mai visto il fucile a pompa che, secondo quanto gli aveva riferito il cugino, era in possesso di Calafato Salvatore (cfr. verb. ud. citata, pag. 92 - 94).

Benvenuto Gioacchino ha, quindi, riferito di avere conosciuto Schembri Gioacchino e di averlo anche incontrato a Mannheim in occasione della visita da lui fatta a Puzzangaro Gaetano (cfr. verb. ud. citata, pag. 94 - 95).

Egli ha dichiarato - sui rapporti tra il suo gruppo e quello di Canicatti - che c'era uno scambio di favori ed ha precisato: "Niente, ci facevamo favori... Favori, che Gianmarco venivano al paese, e ci ammazzavano persone, e così, dato che venivano persone forestiere, no?, non li conoscevano, e si potevano ammazzare più facilmente, a viso scoperto o meno, no?".

FL

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Avarello Gianmarco, in attuazione della strategia di alleanza e "dello scambio di favori", eseguì, insieme con Alletto Croce, a Palma di Montechiaro, l'omicidio di Allegro Pietro; questi era il figlio di Rosario, a sua volta ucciso nella piazza del paese assieme ad un Anzalone. (cfr. verb. ud. citata, pag. 100 - 102).

Il collaboratore ha dichiarato di avere conosciuto Gallea Antonio, zio dell'Avarello, ma di non sapere se costui fosse "affiliato o meno"; ha, poi, precisato che l'abitazione del Gallea era stata usata come base operativa per una rapina che, tuttavia, quel giorno non fu eseguita (cfr. verb. ud. citata, pag. 102).

Egli, su domanda del Pubblico Ministero, ha riferito di sapere che Nava Pietro era il teste che aveva accusato Pace e Amico ed ha ricordato che Puzzangaro Salvatore (fratello di Gaetano), assieme a lui, si recò al "Villaggio Mosè" (ad Agrigento) e da una cabina telefonò al Nava, al quale disse che le persone da lui accusate erano estranee al fatto e lo minacciò, aggiungendo: "guarda, che non sono loro"... e di "di stare attento" (cfr. verb. ud. citata, pag. 103 - 104).

10. DICHIARAZIONI RESE DA MESSINA LEONARDO.

Messina Leonardo ha dichiarato che, in seguito all'arresto del 1984 e all'incontro, all'uscita dal carcere, con Carmelina Taddeo (legata al SISDE), incominciò a non condividere più i valori di "Cosa Nostra"; attraverso un profondo travaglio interiore, maturò lentamente la scelta di abbandonare il mondo della mafia e di collaborare con lo Stato (cfr. verb. ud. 9.6.1997, pag. 97 - 98).

Egli ha affermato di avere fatto parte dell'associazione mafiosa, denominata

FL-

"Cosa Nostra" (cui aveva appartenuto la sua famiglia di sangue da molte generazioni), e di essere stato, ancor prima, "avvicinato" del "vecchio" Luigi Calì, "rappresentante" della "famiglia" di San Cataldo e "consigliere" della "provincia" di Caltanissetta.

Egli rivestì la qualifica di "uomo d'onore" della "famiglia" di San Cataldo dopo le uccisioni del Calì e di Nicolò Terminio, avvenute in seguito alla "guerra", apertasi in San Cataldo tra "Cosa Nostra" e "un'ala della Stidda".

Il Messina ha dichiarato di essere rimasto "un semplice uomo d'onore" per alcuni anni (fino al 1985) e di essere stato successivamente nominato "sottocapo" della "famiglia" di San Cataldo.

In realtà, ha affermato il collaboratore: "ne ero il capo, perché il rappresentante della famiglia aveva ottantaquattro anni e non si poteva muovere, ero io che amministravo la famiglia, ero io che creavo i rapporti con la Commissione Provinciale e il mandamento. E siccome al mandamento c'era la stessa (situazione) della famiglia, il capomandamento era Gaetano Pacino, ero io che accompagnavo, sia uno che l'altro, perché erano tutti e due anziani".

Egli ha, quindi, precisato di avere "coadiuvato il mandamento più importante della provincia di Caltanissetta che è quello di Vallelunga"; dopo il suo arresto, perdette ogni carica ma fu successivamente nominato "capodecina".

"Praticamente" - ha asserito il collaboratore - "ero il cuore della famiglia di San Cataldo (cfr. verb. ud. citata, pag. 4 - 7).

Messina Leonardo ha, quindi, descritto la struttura di "Cosa Nostra": "Il ceppo base sono gli uomini d'onore, gli uomini d'onore si riuniscono ed eleggono il

proprio rappresentante. Il rappresentante della famiglia, che non ha nessuna funzione in più degli uomini d'onore, è anche lui un uomo d'onore, però rappresenta la famiglia, si chiama il sottocapo a braccio, cioè, se lo chiama così senza elezione. La famiglia vota di nuovo ed elegge il consigliere, perché è uno che media tra le varie posizioni degli uomini d'onore, perché succedono sempre delle vicissitudini. I rappresentanti delle famiglie si riuniscono ed eleggono i capi mandamento; i capimandamento si riuniscono ed eleggono il rappresentante provinciale. Il rappresentante provinciale si chiama il sottocapo provinciale, e questo è per quanto riguarda la provincia. Poi ci sono dei consiglieri e degli ambasciatori. Ogni provincia... ha la sua commissione provinciale. Questi, i rappresentanti delle province, si siedono e avviene la cosiddetta cupola, la Commissione interprovinciale, che decide su tutto il territorio della regione" (cfr. verb. ud. citata, pag. 8 - 9).

Il collaboratore, su domanda del Pubblico Ministero, ha, poi, dichiarato che gli uomini più importanti di "Cosa Nostra" della "provincia" di Agrigento erano i fratelli Ribisi della "famiglia" di Palma di Montechiaro, Diego Guarneri della "famiglia" di Canicatti e Peppe Di Caro che fu "il rappresentante della provincia" di Agrigento sino alla morte.

Egli conobbe il Di Caro in occasione di una riunione, svoltasi nella macelleria dello stesso Messina; il collaboratore ha, ancora, precisato di avere conosciuto il Di Caro nel 1982 o nel 1983, quando costui era già stato eletto "rappresentante della provincia" di Agrigento e aspettava "la ratifica della regione" (cfr. verb. ud. citata, pag. 10 - 11).

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Messina Leonardo ha, inoltre, riferito di avere conosciuto anche il precedente "rappresentante provinciale" di Agrigento, Antonio Ferro.

Egli ha, in particolare, affermato: "Prima di incontrare Peppe Di Caro, un giorno ci fu una riunione allo scorrimento veloce, in una fabbrichetta, e c'era Antonio Ferro, Antonio Guarneri, io e Vincenzo Burcheri"; in quella riunione il Ferro e il Guarneri avanzarono al Messina e al Burcheri la richiesta (che venne da costoro accolta) di ospitare due latitanti, Ceraolo Angelo e Boncore Luigi, il primo "rappresentante" e il secondo "uomo d'onore" della "famiglia" di Ravanusa (cfr. verb. ud. citata, pag. 12).

Ha, quindi, precisato il collaboratore: "Antonio Guarneri è un altro uomo d'onore della famiglia di Canicatti, ma Antonio Ferro e Antonio Guarneri vivono in simbiosi, sono i rappresentanti per la provincia di Agrigento dell'area corleonese di Cosa Nostra" ed ha specificato che il Guarneri aveva la carica di "sottocapo" - nel periodo in cui "rappresentante della provincia" era Antonio Ferro - che alternava con Lombardozzo Cesare (cfr. verb. ud. citata, pag. 13).

Antonio Ferro perdette la carica in seguito a "vicissitudini con la giustizia", scaturite dalle dichiarazioni della donna di Carmelo Colletti ("rappresentante provinciale" di Agrigento prima che lo divenisse il Ferro: cfr. pag. 19).

Messina Leonardo, dopo avere precisato che Peppe Di Caro era "fuori corrente" e non era legato ai corleonesi, ha così descritto i rapporti tra il Di Caro e il Ferro: "... facevano parte dello stesso gruppo criminale, cioè Cosa Nostra, la famiglia di Canicatti, però le famiglie vivono di corrente e... c'era una corrente Di Caro e una corrente Ferro/Guarneri"; ha aggiunto che il Di Caro diceva "che erano miserabili

i Ferro, perché della mafia avevano fatto un affare, perché avevano fatto entrare cani e porci all'interno della famiglia per controllare la famiglia e gli affari"; una pari ostilità vi era da parte dei Ferro e dei Guarneri nei confronti degli appartenenti al gruppo del Di Caro, inviso anche allo stesso Madonia Giuseppe che "per un atto di sfregio" nei confronti di Di Caro Giuseppe, aveva fatto entrare nella "famiglia" di Caltanissetta Salvatore Ferraro, nipote di Ciccio Ferraro, "uomo d'onore" di Canicatti (cfr. verb. ud. citata, pag. 14 - 18).

Peppe Di Caro fu "rappresentante provinciale" sino alla morte, collocata dal collaboratore nel 1990 o nel 1991; al Di Caro succedette Ferro Antonio, la stessa persona che aveva rivestito la carica di "rappresentante" prima del Di Caro (cfr. verb. ud. citata, pag. 18 - 19).

Messina Leonardo, su domanda del Pubblico Ministero, ha dichiarato che, in un primo momento, furono sospettati dell'omicidio di Peppe Di Caro i fratelli Ribisi; la situazione si chiarì quando, nell'agguato a Lillo Di Caro (nipote del "rappresentante provinciale" Peppe Di Caro), la vittima, pur essendo stata ferita, riuscì a strappare la parrucca ad Avarello Gianmarco, nipote - ha precisato il collaboratore - di Antonio e Bruno Gallea "stiddari della famiglia di Canicattì" (cfr. verb. ud. citata, pag. 20).

Ha, quindi, proseguito il collaboratore: "Lo so perché io mi sono trovato sia in delle riunioni, perfettamente, che quando è stato ammazzato anche Salvatore Di Gioia, anche Salvatore Di Gioia si era accorto che questo Gianmarco andava dietro, però ancora non si erano convinti che potevano essere schierati, o pensavano che erano schierati diversamente. In quella occasione Totò Termini mi

FC

aveva detto che era stato buono per tutti, e anche Borino Micciché, che era riuscito a levarci la parrucca, se no si dovevano scornare sia il Ferro da un lato che il Di Caro dall'altro lato" (cfr. verb. ud. citata, pag. 21).

Messina Leonardo ha, quindi, dichiarato che a capo della "Stidda" di Canicatti vi erano i Gallea che egli aveva conosciuto nel 1981, dopo l'omicidio di Terminio Nicolò; fu allora che incontrò Lillo Gallea nell'abitazione del quale si recò assieme a Ragusa (Rocco) e a Vincenzo Burcheri (cfr., anche, pag. 69 - 70, luogo in cui il collaboratore ha definito Antonio Gallea "il più grande" ed ha precisato: "...anche Cosa Nostra parlava... di Bruno, Antonio Gallea e del nipote, cioè non hanno detto specificatamente quello è più importante... però io c'ero stato insieme, cioè io lo so com'è la faccenda. Lì Antonio era il fratello più grande e lo ascoltava").

"Successivamente" - ha proseguito il collaboratore - "abbiamo avuto una detenzione insieme io, Bruno Gallea, Antonio Gallea, Gianmarco Avarello, Carmelo Nicosia, Angelo Migliore ed altri. Questi e Angelo Migliore era in una cella accanto, che sono i cugini dei Gallea, mentre noi eravamo tutti in una cella. E i primi abboccamenti con i Gallea sono successivi al carcere, cioè al carcere... I primi abboccamenti tra me e Antonio Gallea e Bruno Gallea sono successi li. Loro erano infatuati di Salvatore Polara e di Michele Montagna, perché la loro speranza era di entrare in Cosa Nostra... Salvatore Polara era il rappresentante della famiglia di Cosa Nostra di Gela e c'era una speranza che potevano entrare questi giovani a far parte di Cosa Nostra; solo che poi Salvatore Polara è stato ammazzato, Michele Montagna li ha denigrati dentro il carcere e allora hanno

FL

capito che non c'era niente da fare; si sono schierati con Angelo Bordino della famiglia di Palma di Montechiaro " (cfr. verb. ud. citata, pag. 22 - 23).

Il Messina ha precisato di avere saputo da Diego Guarneri che il Montagna, che era detenuto assieme ad Avarello Gianmarco, si rivolse a costui con disprezzo, dicendogli: "Tu statti muto, che io sono andato a letto con tua madre"; l'insulto (la madre dell'Avarello è la sorella dei Gallea), ha precisato il collaboratore, era il segnale di una chiusura da parte di "Cosa Nostra" perché "non è possibile che... anche poi Diego Guarneri si è messo a parlare in questa maniera, non è possibile che se tu devi entrare in Cosa Nostra già gli butti l'onore a terra a sua madre... non può essere. Anche se è vero o non è vero, però pubblicamente non glielo puoi dire, non lo puoi affrontare in questi termini" (cfr. verb. ud. citata, pag. 26 - 27).

Il collaboratore ha precisato che i fratelli Gallea e il Migliore componevano un gruppo, dedito a rapine che venivano eseguite anche con persone di San Cataldo, divenute successivamente "uomini d'onore", come Rino Dell'Aira e con persone di Barrafranca "vicinissime a Cosa Nostra", come Salvatore Paternò; i Gallea avevano, inoltre, "contatti stretti" con Rocco Ragusa e Boncore Luigi, "uomini d'onore" della "famiglia" di Ravanusa (cfr. verb. ud. citata, pag. 24 - 25).

Messina Leonardo ha, quindi, riferito che Antonio e Bruno Gallea erano i "capi" della "Stidda" di Canicattì di cui faceva parte Avarello Gianmarco, "un uomo pericoloso per Cosa Nostra" ed ha precisato che egli era amico di Bruno Gallea, tanto che le rispettive famiglie si frequentavano e il Gallea gli diede in prestito, per diversi giorni, la sua autovettura cabriolet; i loro rapporti erano leali, pur appartenendo a schieramenti diversi (il Messina a "Cosa Nostra" e il Gallea alla

FL

"Stidda").

Ha, quindi, proseguito il collaboratore: "Però credo che ci sia anche un po' di più di lealtà, perché veda poi nell'89 è stato ammazzato uno dei fratelli Ribisi e il giorno che è stato ammazzato Ribisi, qualcuno si presentò a casa mia, io abitavo al "Villaggio Mosè" e avevo preso una villetta al mare, abitavo io e la mia figlia; e due ragazzi, cioè Salvatore Pirrello, quel giorno non si è scostato da casa mia, tutto il giorno è stato a casa mia... e poi alla fine il motivo c'era, perché io la sera dovevo andare a mangiare da Gioacchino Ribisi e se sarei stato là sarei morto, mentre invece mi hanno impedito di morire, cioè praticamente mi hanno tenuto a casa... Io attribuisco alla Stidda questo rapporto, visto e considerato che io e i suoi uomini avevo rapporti senza tradimenti e credo che era un atto nei miei confronti di stima..." (cfr. verb. ud. citata, pag. 27 - 31).

Messina Leonardo, su domanda del Pubblico Ministero, ha riferito di avere incontrato, per la prima volta, Gioacchino Ribisi in occasione di una riunione (svoltasi all'interno della sua macelleria una domenica mattina e "qualche mese" dopo l'apertura del negozio, avvenuta il 14.10.1986) cui avevano partecipato, per la provincia di Agrigento, Peppe Di Caro e Gioacchino Ribisi e, per la provincia di Caltanissetta, oltre allo stesso collaboratore, Gaetano Pacino, il Terminio, Fonti Biagio e il "capomandamento" Ciccio Iannì (cfr. verb. ud. citata, pag. 32 - 33 anche per l'indicazione del motivo della riunione, costituito dalla volontà di punire i fratelli Pirrello, sospettati di avere commesso un furto di ovini ai danni del cognato di un magistrato della provincia di Agrigento, o di recuperare la refurtiva e pag. 86 e 94 - 95, luoghi in cui il collaboratore ha precisato che il

magistrato si chiamava Messana ed ha ribadito che del furto erano sospettati i fratelli Pirrello).

Anche con Gioacchino Ribisi, che in occasione della riunione gli fu presentato ritualmente come "uomo d'onore", nacque un rapporto di amicizia e di assidua frequentazione tra le rispettive famiglie.

Il collaboratore, dopo avere delineato lo scontro tra correnti di "Cosa Nostra" che si era aperto a San Cataldo con l'uccisione di Emanuele Cerruto (eseguita dallo stesso Messina), l'omicidio di Luigi Gallea, "rappresentante della famiglia" di San Cataldo e di Terminio Nicolò e l'eliminazione a Palermo di Plicato Loreto, ritenuto responsabile di avere ucciso il Gallea, il Calì, il Terminio e, in precedenza, altri due "uomini d'onore" (Temporale Giuseppe e Dell'Aira Guido), ha precisato che Castiglione Rosolino, il quale "pedinava" il Plicato, poté accertare che costui era in contatto con Sanvito Calogero, "capomandamento" di Palma di Montechiaro; all'uccisione del Plicato seguì, quindi, quella del Sanvito ad opera dei Ribisi.

"Allora" - ha proseguito il collaboratore - "da lì è nato il gruppo, c'è stata la rottura ed è nato il gruppo Ribisi, la rappresentanza della famiglia l'ha preso Ribisi Saro e sottocapo era Angelo Bordino, solo che poi ci sono state delle liti e... Angelo Bordino era rimasto fuori, però facevá sempre capo allo stesso mandamento, però non si riuniva più con la famiglia, aveva creato una Stidda... Tutti e due i gruppi avevano il mandamento che riferivano quello che facevano, praticamente anche se Angelo Bordino non si riuniva la famiglia, lui era... si può dire in regola, perché comunicava i suoi movimenti al mandamento" (cfr. verb.

ud. citata, pag. 34 - 38).

Facevano parte del "gruppo" dei Ribisi, Castronovo, Traspadano Anzalone e i fratelli Allegro. Componevano il "gruppo" di Bordino Angelo, Savaia Pasquale, un nipote di Sanvito Calogero ed altre persone; il Bordino, per contrastare i Ribisi, "si era messo vicino" un gruppo di ragazzi, tra i quali il collaboratore ha indicato - per averlo avuto riferito da Ribisi Gioacchino - Pace e Amico; si trattava di persone dedite a rapine, la cui effettiva consistenza Ribisi Gioacchino, che gli chiese di eliminare Angelo Bordino, sottovalutò (cfr. verb. ud. citata, pag. 38 - 44).

Del ruolo di Bordino Angelo gli parlarono anche Bruno Gallea, Diego Guarneri e Totò Ferraro i quali gli dissero che il Bordino era "il creatore della Stidda"; analoghe fratture si erano create a Canicattì, dove c'erano i Gallea, e nella provincia di Caltanissetta.

Il Guarneri non era, tuttavia, preoccupato della situazione esistente a Palma di Montechiaro e a Canicattì e dell'alleanza tra i Gallea e il Bordino.

Ha, infatti, affermato il collaboratore: "..Secondo me, lui" (il Guarneri) "era tranquillo, cioè parlava però alla fine non si preoccupava di niente... non preoccuparsi di niente uno come noi non può stare in un negozio pubblicamente... lui camminava tranquillamente per Canicattì, come se nulla a lui doveva succedere, sia a lui che ai figli dei Ferro che avevano un autosalone. Cioè loro stavano tranquilli, si, parlavano di questi gruppi, di queste cose, però alla fine non c'era una vera e propria paura" (cfr. verb. ud. citata, pag. 45 - 48).

Messina Leonardo ha, quindi, tracciato le linee dello scontro avvenuto a Palma di

Montechiaro tra i due gruppi contrapposti.

L'inizio fu segnato dal tentativo di omicidio (collocato dal collaboratore alla fine del 1988) in danno di Bordino Angelo ad opera di Anzalone Traspadano e Rosario Ribisi; quest'ultimo, cui si inceppò il fucile, si tolse il "cappuccio" e fu così riconosciuto dal Bordino.

Pietro Ribisi si recò allora dal Messina, che si trovava al "Villaggio Mosé" di Agrigento, per chiedergli di eliminare il Bordino; il Messina si prestò ma l'agguato non riuscì perché la vittima non fu trovata (cfr. verb. ud. citata, pag. 49 - 51).

Al tentato omicidio di Bordino Angelo seguì, nell'Agosto del 1989, l'omicidio di Gioacchino Ribisi, consumato nella pizzeria "Allo Zingarello"; fu, quindi, effettuato un nuovo tentativo per eliminare il Bordino, cui partecipò lo stesso Messina Leonardo, ma la vittima non fu trovata a casa (cfr. verb. ud. citata, pag. 51 - 55).

Nell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta furono, poi, uccisi due fratelli Ribisi; autori del duplice omicidio furono ritenuti da "Cosa Nostra" Luigi Boncore e Rocco Ragusa, dipendenti dell'ospedale e vicini al Bordino e ai Gallea (che erano tra di loro alleati: cfr., anche, pag. 66), nonché Pace e Amico, da "Cosa Nostra" ritenuti responsabili anche dell'omicidio del dott. R. Livatino; successivamente fu teso un agguato al Boncore in cui rimase ucciso Calogero Zagarrio, anch'egli "uomo d'onore della famiglia" di Ravanusa (cfr. verb. ud. citata, pag. 55 - 59).

A Canicattì furono uccisi Di Gioia Salvatore, Peppe Di Caro e Alaimo, della corrente del Di Caro, e fu teso un agguato contro Lillo Di Caro, durante il quale

Avarello Gianmarco perse la parrucca e fu riconosciuto.

"Cosa Nostra" allora reagì, uccidendo Luigi Boncore e Bruno Gallea; non fu, invece, coinvolto nello scontro il gruppo dei Ferro/Guarneri; a Racalmuto furono, poi, eliminati il "rappresentante" e il "sottocapo" della "famiglia, Luigi Cino e il Burruano (cfr. verb. ud. citata, pag. 60 - 62 e 71 - 73).

Messina Leonardo, su domanda del Pubblico Ministero, ha precisato che Madonia Giuseppe (che era latitante) attraverso Mimì Vaccaro, dopo il tentativo di omicidio ai danni di Lillo Di Caro, diede l'ordine di distruggere il gruppo dei Gallea.

Egli ha, in particolare, affermato: "Mah, io mi sono trovato... in una riunione dove c'era Mimì Vaccaro, che era il sottocapo della provincia di Caltanissetta, c'ero io, Fonti Biagio, Arnone Paolo e i fratelli Falcone. E si era espresso che dovevamo distruggere questo gruppo; cioè le indicazioni a volte Madonia, non è che poteva andare nelle riunioni come facevamo noi, delegava Mimì Vaccaro... fu quella l'indicazione, anche perché poi questi gruppi erano stati colpiti dalla morte di Alaimo, che era il cugino di Falcone" (cfr. verb. ud. citata, pag. 73 - 74).

Il collaboratore ha, quindi, individuato nella frattura, verificatasi all'interno della "famiglia" di Riesi, l'origine della "Stidda" e nelle divisioni interne a "Cosa Nostra" la guerra di mafia degli anni '80.

"Quando c'è stata questa rottura" - ha affermato Messina Leonardo - "loro invece di subire l'aggressione di Cosa Nostra hanno formato la Stidda. Cioè, ogni paese dove c'erano i fuoriusciti di Cosa Nostra si sono alleati con i riesini e allora c'è stato un fronte enorme, Riesi poi era in mano alla Stidda... e con questa alleanza

FC

che si (è) portato in tutta la Sicilia stavano per sopprimere Cosa Nostra", anche perché, ha aggiunto il collaboratore, Madonia Giuseppe aveva sottovalutato il fenomeno della "Stidda" (cfr. verb. ud. citata, pag. 63 - 65).

Messina Leonardo, su domanda del Pubblico Ministero, ha dichiarato che Peppe Di Caro, più volte, gli chiese notizie del "blitz" che si temeva in seguito alle dichiarazione del collaboratore Calderone, sapendo che egli aveva contatti con uomini del SISDE.

"In effetti" - ha affermato il collaboratore - "sapevo l'orientamento di quando doveva essere fatto il blitz, però alle quattro del giorno prima che partisse il blitz, arrivò Salvatore Ferraro e mi disse: <<Stanotte c'è il blitz di Calderone, avvisa a chi devi avvisare>>... E difatti Peppe Di Caro è stato avvisato".

Il collaboratore ha escluso qualsiasi legame tra il Di Caro e il dott. R. Livatino ed ha affermato: "Io non mai sentito dire questa cosa, ho sentito dire sempre che hanno ammazzato questo magistrato per dimostrare che avevano una forza come Cosa Nostra, e la colpa poi alla fine ricadere su Cosa Nostra. Non ho mai sentito dire cose diverse. Cioè delle persone che sono della mafia locale di lá" (cfr. verb. ud. citata, pag. 74 - 79 e 82 - 84 e 87, luogo in cui ha affermato che il Di Caro non gli aveva mai parlato del dott. R. Livatino).

Messina Leonardo ha, inoltre, dichiarato che a fargli i nomi del Pace e dell'Amico, come autori dell'omicidio del dott. R. Livatino, erano stati, in diversi contesti temporali, la vedova di Gioacchino Ribisi, Borino Micciché (il quale gli disse, riferendosi agli esecutori dell'omicidio del Ribisi, che si trattava delle stesse persone che avevano teso l'agguato al magistrato: "Sono gli stessi che

FC

hanno ammazzato il tuo compare", cioè il Ribisi), Cataldo Terminio, Lillo Rinaldi e Diego Guarneri.

Egli ha, inoltre, precisato, su domanda del difensore della parte civile: "Come ho detto prima Pace e Amico facevano parte di un gruppo di giovani che erano capeggiati da Bordino, dove faceva parte anche Pasquale Savaia, ma in quel contesto mi sono state indicate solo queste due persone, come gli esecutori materiali, poi per noi era una cosa chiara, che c'era questo schieramento, che era contro di noi, che aveva fatto questo omicidio" ed ha aggiunto che non era a conoscenza di un eventuale coinvolgimento dei fratelli Gallea nell'agguato al magistrato (cfr. verb. ud. citata, pag. 93).

Messina Leonardo ha, tuttavia, precisato, su domanda del Pubblico Ministero, che non si parlò né dei mandanti dell'omicidio né di tutti gli esecutori materiali, vertendo il discorso esclusivamente su Pace e Amico, perché costoro erano stati indicati gli autori sia della uccisione di Gioacchino Ribisi sia dell'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 98 - 100).

Ha, quindi, affermato il collaboratore: "Questo omicidio, secondo me, è stato fatto per buttare le forze dell'ordine contro Cosa Nostra, e questo giovane magistrato è morto gratis, cioè non c'era un vero e proprio motivo per ammazzare questo magistrato. Sembra poco, se uno deve ammazzare un magistrato, potete farlo per qualsiasi giorno, mica dovevo ammazzare tutta Caltanissetta che discorsi! Il problema è che lo hanno fatto per levarsi gli uomini d'onore da torno. Per dimostrare che hanno la forza di colpire anche in alto, cioè secondo loro in alto era colpire un magistrato... io mai ho sentito dire cose diverse su questo

omicidio, anche se io frequentavo diverse persone, quando uno frequenta Diego Guarneri, a Canicattì, è come frequentare il vertice di Cosa Nostra, poi Borino Micciché, cioè sono persone importanti all'interno di Cosa Nostra... principalmente si diceva: <<Questo ragazzo (il dott. R. Livatino) è morto gratis>>" (cfr. verb. ud. citata, pag. 79 - 82 e 91).

Il collaboratore ha, inoltre, precisato che Diego Guarneri gli aveva detto che l'omicidio del magistrato non era opera di "Cosa Nostra"; egli, infatti, aveva affermato: "non era una cosa che ci riguardava, non era una cosa che avevamo fatto noi" (cfr. verb. ud. citata, pag. 84 e 90).

11. DICHIARAZIONI RESE DA IANNI' GAETANO.

Ianni Gaetano ha dichiarato di aver fatto parte della famiglia di Gela, denominata "Ianni-Cavallo", dedita al traffico di stupefacenti e di armi, a rapine e ad estorsioni.

Il gruppo mafioso, di cui egli era a capo insieme con Cavallo Aurelio, operava nelle province di Caltanissetta e di Agrigento (Canicattì, Favara, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle) e si contrapponeva a "Cosa Nostra"; organizzazione, quest'ultima, che a Gela era rappresentata dal "clan Madonia", i cui esponenti principali erano gli Argenti, gli Emmanuello e i Trubia.

Egli ha così delineato i rapporti tra le due organizzazioni: "Ma c'è stato all'inizio del 1987 è cominciata la guerra, e li eravamo contrapposti, abbiamo fatto diversi omicidi, sia noi che loro. Poi abbiamo avuto una tregua e li abbiamo divisi i

guadagni illeciti al 50%" (cfr. verb. ud. 10.6.1997, pag. 3 - 4).

Il collaboratore, su domanda del Pubblico Ministero, ha precisato che la "guerra", iniziata nel 1987 per ottenere il controllo del territorio di Gela e conclusasi nel Marzo del 1991, aveva causato un centinaio di morti; era, invero, stata stabilita una prima tregua che, tuttavia, venne rotta dal suo gruppo il quale, anticipando un'analoga azione da parte del "clan Madonia", perpetrò, nel Novembre del 1990, la cosiddetta "strage" di Gela in cui perirono otto persone e altre rimasero ferite (cfr. verb. ud. citata, pag. 6 - 9).

La tregua, conclusa nel Marzo del 1991, prevedeva che "tutti i soldi illeciti che si prendevano, dovevamo dividere al 50% e poi informarsi l'uno con l'altro se a Gela dovevamo fare qualcosa, ammazzare qualcuno oppure fare saltare un negozio o qualche impresa, ci dovevamo informare... affinché tenevamo il paese sotto controllo" (cfr. verb. ud. citata, pag. 6).

Egli ha, quindi, riferito che le estorsioni venivano consumate dai componenti dei due gruppi (clan Iannì-Cavallo e clan Madonia) che agivano insieme; i proventi venivano, poi, divisi a metà.

Il collaboratore ha così delineato la struttura della sua organizzazione: "Ma noi eravamo poi divisi in gruppi. All'inizio, come ho detto, l'abbiamo fondata con Aurelio Cavallo. Poi io sono stato inviato a soggiorno in Sardegna, e lì mi dedicavo io in parte alla mia famiglia in Sardegna e col traffico di droga e armi. E a Gela poi c'era Aurelio Cavallo. Poi hanno arrestato Aurelio Cavallo e li dirigeva per Gela le file Paolello Orazio... Da noi c'erano i gruppi di fuoco, sì, composti dai miei figli Marco e Simone, Paolello, Spina e altri" (cfr. verb. ud. citata, pag.

FC

5).

Iannì Gaetano ha, poi, dichiarato che per un'efficace contrapposizione a "Cosa Nostra" venne conclusa un'alleanza con gruppi "stiddari" di altri paesi e, in particolare, con il "clan Carbonaro" di Vittoria, i Russo di Niscemi, i Sanfilippo di Mazzarino e i Riggio di Riesi (le ultime tre "famiglie" erano composte da "fuoriusciti di Cosa Nostra"); furono anche allacciati rapporti di alleanza con "famiglie" della provincia di Agrigento: i Barba di Favara, i Grassonelli di Porto Empedocle, l'Avarello e il Gallea di Canicattì, il Benvenuto di Palma di Montechiaro, nonché con gli Zicchitella della provincia di Trapani (cfr. verb. ud. citata, pag. 9 - 13 e 28).

Egli ha, in particolare, affermato che l'alleanza con i Grassonelli di Porto Empedocle fu stipulata nel 1990, nel carcere di Trapani, da Grassonelli Salvatore (il padre di Giuseppe) e, per il gruppo di Gela, da Cavallo Antonino e Lauretta Vincenzo; la conclusione dell'alleanza fu comunicata all'esterno attraverso i familiari; del resto - ha precisato il collaboratore - "non c'erano problemi per avere contatti con i detenuti".

Egli ha, poi, affermato: "Ma guardi, io ricordo che il carcere di Agrigento ce l'avevano in mano gli agrigentini. Per esempio come i Grassonelli e gli altri... Mi risulta perché c'era la voce in giro dentro la nostra organizzazione, per esempio quando andavano ad Agrigento i nostri detenuti stavano bene... Io mi ricordo che dovevamo fare scappare una persona lì, un certo Puccio ad Agrigento. E mi pare che c'erano anche armi lì nel carcere di Agrigento. Però non ricordo benissimo i particolari perché, siccome questo non è avvenuto, e comunque si sapeva nella

nostra organizzazione che c'era questo... che ci facevano dei favori questi in carcere" (cfr. verb. ud. citata, pag. 17 - 20).

Anche lo scambio di informazioni, durante i colloqui, era facile poiché - ha riferito Ianni Gaetano - i colloqui avvenivano assieme "per cui non c'erano problemi a parlare con quei ragazzi lì" (cfr. verb. ud. citata, pag. 20).

Il collaboratore ha precisato di avere conosciuto l'Avarello ma non il Gallea, che era uno zio dell'Avarello.

Il Gallea era, infatti, detenuto in carcere al suo rientro dal soggiorno obbligato in Sardegna; ha, tuttavia, aggiunto il collaboratore: "Per quanto ne so io, comandava lo zio"; chiarendo che nelle riunioni "interprovinciali" erano "i ragazzi" (il Benvenuto, il Grassonelli, suo figlio Simon che aveva commesso degli omicidi assieme all'Avarello) a indicare nel Gallea colui che anche dal carcere comandava (cfr. verb. ud. citata, pag. 13 - 14).

Del gruppo di Canicatti egli non conobbe altri poiché - ha affermato Ianni Gaetano - "io non andavo in quei posti. Io, quando loro venivano nei nostri covi, allora l'ho conosciuti lì ad alcuni. Siccome nei nostri covi non venivano tutti, noi mandavamo alcune persone che rappresentavano i paesi" (cfr. verb. ud. citata, pag. 13).

Il collaboratore ha, quindi, riferito di avere conosciuto Avarello Gianmarco in occasione di una strage, perpetrata in provincia di Agrigento nel 1991 (forse a Racalmuto), cui avevano preso parte anche Sole Alfredo e Paolello Orazio e nel corso della quale era rimasto gravemente ferito un altro affiliato di Gela, Antonio Gueli.

Egli rivide l'Avarello in un covo dove si erano recati per dividersi le armi che erano state procurate in Belgio dal Benvenuto; ancora altre volte e in occasioni diverse ebbe modo di incontrare l'Avarello (cfr. verb. ud. citata, pag. 15, 28 e 34 - 35).

Iannì Gaetano ha precisato che i rapporti tra i diversi gruppi della "Stidda" consistevano in scambi di favore per omicidi da compiersi nella lotta che li contrapponeva a "Cosa Nostra"; più, in particolare, venivano scambiati i killer e venivano messi reciprocamente a disposizione "covi" per il rifugio dei latitanti.

Egli ha, nell'ambito dello "scambio dei favori", indicato il tentato omicidio ai danni di Pulci Calogero, commesso a Sommatino dal figlio Simon e al quale aveva partecipato anche l'Avarello (che guidava l'autovettura) ed ha altresì indicato la "strage" di Racalmuto alla quale presero parte Paolello Orazio e Gueli Antonio (di Gela), l'Avarello (di Canicattì) e Sole Alfredo, quest'ultimo di Racalmuto (cfr. verb. ud. citata, pag. 15 - 16).

Il collaboratore ha, quindi, riferito che a una riunione "interprovinciale" tra diversi gruppi della "Stidda", svoltasi nel covo di "Casuzze" di Marina di Ragusa, avevano partecipato il Grassonelli di Porto Empedocle, Peppuccio Benvenuto, che "rappresentava" il gruppo di Palma di Montechiaro, forse l'Avarello per il gruppo di Canicattì ed affiliati di Vittoria che non riusciva a ricordare (cfr. verb. ud. citata, pag. 20 - 22 e 29, luogo in cui il collaboratore ha ribadito che il Benvenuto "rappresentava" il gruppo di Palma di Montechiaro ed ha precisato che forse aveva conosciuto uno dei Calafato, parente del Benvenuto).

Egli, dopo avere precisato che l'Avarello era "sempre assieme" al Benvenuto, ha

FC

confermato, in seguito a una contestazione del Pubblico Ministero, che nella provincia di Agrigento i gruppi della "Stidda" si contrapponevano ai "Di Caro, i Ribisi, gli Allegro, i Messina e gli Albanese", specificando che i Messina erano di Porto Empedocle e che gli Allegro avevano subito un agguato nel 1991, "il giorno di San Silvestro", all'interno del Bar 2000 di Palma di Montechiaro.

In quell'azione trovò la morte un affiliato del gruppo di Gela, Neluccio Camiolo, che era stato inviato da Paolello Orazio e messo a disposizione degli alleati, su richiesta del gruppo "stiddaro" di Palma di Montechiaro (cfr. verb. ud. citata, pag. 24 - 26).

Iannì Gaetano, in relazione all'omicidio del dott. R. Livatino, ha dichiarato che il fratello del proprio cognato, Morteo Francesco, aveva saputo, in un periodo di comune detenzione con Spina Vincenzo, Trainito ed altri presso la casa circondariale di Trapani, dallo stesso Pace e dall'Amico (chiamato dal collaboratore D'Amico) che costoro erano stati gli autori dello omicidio del dott. R. Livatino ed ha ribadito che l'uccisione del magistrato era stata opera del gruppo agrigentino alleatosi con l'organizzazione della "Stidda" di Gela (cfr. verb. ud. citata, pag. 31 e 33 - 34).

Iannì Gaetano ha precisato che questa notizia gli fu data nel periodo in cui egli, insieme con Paolello Orazio, trascorreva la latitanza in un covo della provincia di Ragusa e che null'altro egli aveva saputo del delitto.

Il collaboratore, su domanda del P.M., ha affermato di avere iniziato a collaborare all'inizio del 1993, non avendo condiviso il progetto del suo gruppo di uccidere cinque commercianti di Gela; egli ha, infine, precisato di avere confessato gravi

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

delitti per i quali non era stato mai sottoposto ad indagini (cfr. verb. ud. citata, pag. 37 - 38).

12. DICHIARAZIONI RESE DA VELLA ORAZIO.

Vella Orazio ha dichiarato di aver iniziato a collaborare nel Luglio del 1994, dopo essere stato arrestato per un duplice omicidio consumato a Gela.

Egli, nell'ambito della sua collaborazione, ha confessato di aver commesso undici omicidi e di avere partecipato a rapine (delitti per i quali non era stata iniziata azione penale nei suoi confronti); ha, quindi affermato di avere contribuito all'arresto di Calafato Giovanni, che egli conosceva dal 1994 come "capo dell'organizzazione di Palma di Montechiaro" (cfr. verb. ud. 20.10.1997, pag. 29 - 30).

Vella Orazio ha affermato di aver fatto parte, sin dal 1990 e all'età di soli quindici anni, dell'organizzazione criminale "Ianni-Cavallo" di Gela, all'interno della quale, dopo essersi occupato di danneggiamenti ed estorsioni, aveva rivestito il ruolo di killer (cfr. verb. ud. citata, pag. 4 - 5).

L'organizzazione criminale, alla quale egli aveva partecipato, era inserita nella "Stidda" ed era così organizzata: "Sì eravamo organizzati che c'era un capofamiglia e poi c'erano i vari gruppi che si occupavano per le estorsioni, poi c'era il nostro gruppo che si occupava di omicidi e poi c'era un gruppo che si occupava di danneggiamenti e furti"; capo del gruppo era Cavallo Aurelio, cui subentrò Paolello Orazio (cfr. verb. ud. citata, pag. 5 - 6).

Il collaboratore ha confermato che con la "famiglia" di "Cosa Nostra", in alcuni periodi, fu stabilita una tregua, in altri periodi "c'era la guerra".

Egli ha, poi, precisato che il gruppo "Ianni-Cavallo" aveva rapporti con "famiglie emergenti" di altri paesi come Porto Empedocle, Canicatti, Vittoria e Mazzarino.

I rapporti consistevano nello scambio di killer per la commissione di omicidi, nel mettere a disposizione i "covi" quando gli autori dei delitti si nascondevano o si rendevano latitanti e nell'acquisto in comune di armi (cfr. verb. ud. citata, pag. 7).

Il collaboratore ha indicato, come rappresentanti delle varie "famiglie", Grassonelli Giuseppe di Porto Empedocle, Avarello di Canicatti, Carbonaro di Vittoria e i Sanfilippo di Mazzarino (cfr. verb. ud. citata, pag. 6 e 8).

Egli, su domanda del Pubblico Ministero, ha riferito di avere partecipato, per conto degli alleati, agli omicidi di Barba a Campobello di Licata, di Maurizio Montagna a Canicattì e di Albanese a Porto Empedocle ed ha precisato: "Gli omicidi li decidevano le famiglie dove dovevamo andare a commettere gli omicidi, però chi ci mandava a noi era sempre il capofamiglia" e, in sede di controesame: "Perché certe volte ci potevano mandare a dire:<<Dovete andare ad uccidere Albanese>> - vi faccio un esempio - <<e tornate indietro>>, alcune volte, siccome è successo a Canicattì, ci diceva di andare là e metterci a disposizione, quello che ci chiedevano, noi, a chi ci chiedevano di uccidere uccidevamo" (cfr. verb. ud. citata, pag. 7 - 8, 26 e 33, luogo in cui il collaboratore ha affermato che la regola da lui enunciata vigeva anche nei gruppi alleati: "Sì, ma sempre il capo era che decideva chi mandare e se mandarlo").

Il collaboratore ha, quindi, affermato che l'alleanza tra il gruppo di Gela e quello

di Porto Empedocle era nata in carcere, attraverso un colloquio tra Cavallo Antonino e il padre di Grassonelli Giuseppe che erano detenuti; "poi" - ha proseguito il collaboratore - "il figlio di Grassonelli e il fratello di Cavallo Aurelio si sono incontrati a Gela e si è fatta l'alleanza" (cfr. verb. ud. citata, pag. 8 - 9).

Vella Orazio ha, quindi, riferito di avere conosciuto Avarello Giovanni in un "covo" situato nelle campagne di Ragusa, in occasione di una riunione, indetta "per organizzare alcuni omicidi per conto delle famiglie di Agrigento", alla quale avevano partecipato, oltre al Vella, i fratelli Antonio e Orazio Paolello, Grassonelli Giuseppe, lo stesso Avarello e, forse, Casciana Rosario (cfr. verb. ud. citata, pag. 10).

Fu allora che il Grassonelli presentò l'Avarello al Vella ed ai fratelli Paolello come "capofamiglia" di Canicatti e fu in quella stessa occasione che venne richiesto al gruppo di Gela un aiuto "per commettere omicidi"; vennero, così, messi a disposizione dell'Avarello lo stesso Vella Orazio e Casciana Rosario (cfr. verb. ud. citata, pag. 11).

Del gruppo di Canicatti egli aveva conosciuto anche Migliore Massimo con il quale doveva recarsi a Reggio Calabria per acquistare un'autovettura blindata per conto di Avarello Giovanni.

Questi, essendo in lotta con i Di Caro e i Ferro di "Cosa Nostra", voleva munirsi di una vettura blindata per motivi di sicurezza (cfr. verb. ud. citata, pag. 12).

Il collaboratore, su domanda del Pubblico Ministero, ha precisato che del gruppo di Canicatti facevano parte anche i Gallea, parenti dell'Avarello ed ha indicato in Antonio Gallea "uno dei capi", affermando di avere saputo ciò dallo stesso

FC

Avarello (cfr. verb. ud. citata, pag. 13).

Egli ha, quindi, dichiarato di avere eseguito, nel 1991, l'omicidio Albanese (dal collaboratore indicato come "capo della famiglia di Cosa Nostra di Porto Empedocle") assieme all'Avarello e a Greco Guglielmo e di avere partecipato, sempre nel 1991, all'omicidio Barba, cui presero parte l'Avarello, Grassonelli Giuseppe e Casciana Rosario (cfr. verb. ud. citata, pag. 10 e 14 - 15).

Egli, assieme all'Avarello, a Iannì Simon e a Palmeri Nunzio, eseguì, inoltre, l'attentato nei confronti di Pulci Calogero e, assieme ad Avarello Giovanni e a Margiotta Maurizio, partecipò all'omicidio di Montagna Maurizio, esponente di "Cosa Nostra" di Canicattì (cfr. verb. ud. citata, pag. 15, 19 - 20 e 24 - 25).

Vella Orazio, su domanda del Pubblico Ministero, ha dichiarato di avere conosciuto Calafato Giovanni e Benvenuto Croce, facenti parte del gruppo della "Stidda" di Palma di Montechiaro.

"Capo" di questo gruppo (ciò gli fu riferito dall'Avarello) era Calafato Salvatore che egli conobbe personalmente, essendosi recato nella sua abitazione assieme ad Avarello Giovanni, nel periodo in cui Calafato Salvatore era detenuto agli arresti domiciliari.

L'Avarello - ha precisato Vella Orazio - si era recato da Calafato Salvatore per informarlo poiché, "essendo un alleato di Avarello", questi lo teneva informato di "quello che stava facendo e di come si muoveva".

Egli, in sede di controesame, ha pure dichiarato che capo dell'organizzazione era Calafato Giovanni ed ha così chiarito l'apparente contraddizione: "sì, perché quando ho conosciuto Salvatore Calafato era fuori e poteva gestire

l'organizzazione, quando invece ho detto che il capo dell'organizzazione era Giovanni Calafato, il Calafato Salvatore si trovava in carcere, per cui gestiva tutta la situazione di fuori Giovanni Calafato in assenza del fratello" (cfr. verb. ud. citata, pag. 32).

Il collaboratore ha, inoltre, precisato che anche questo gruppo era in lotta con "Cosa Nostra", rappresentata a Palma di Montechiaro dai Ribisi (cfr. verb. ud. citata, pag. 15 - 17 e 19).

Egli ha, quindi, riferito che Benvenuto Giuseppe Croce aveva partecipato a una riunione "interprovinciale" (svoltasi a fine estate del 1991 o nella primavera di quell'anno e, comunque, venti giorni prima dell'omicidio Barba: cfr. pag. 36 - 38) nella quale era stata presa la decisione di "agire" (eseguire gli omicidi) nel territorio di Agrigento per dar modo ai latitanti, che si trovavano a Gela, di muoversi liberamente.

Egli ha, in particolare, dichiarato: "Sì, ha partecipato in una riunione dove eravamo tutte le famiglie che eravamo alleati di Porto Empedocle, Palma di Montechiaro, Canicattì e della provincia di Vittoria, Ragusa e Campobello di Licata; in quell'occasione era presente anche Benvenuto Croce" ed ha indicato altri partecipanti in Ianni Simon, Paolello Orazio, Grassonelli Giuseppe, Di Stefano Gino e Palmeri Nunzio (cfr. verb. ud. citata, pag. 17 - 18).

Vella Orazio, su domanda del Pubblico Ministero, ha riferito di essersi recato assieme all'Avarello, nell'abitazione di Benvenuto Giuseppe Croce per vedere delle armi.

Il collaboratore, in relazione all'omicidio del dott. R. Livatino, ha dichiarato che

FC

egli e l'Avarello, dopo aver commesso l'omicidio di Montagna Maurizio, si stavano spostando, a bordo dell'Audi 80 dell'Avarello, in un "covo" della provincia di Ragusa.

Durante il viaggio egli chiese ad Avarello: "ma c'eri anche tu per l'omicidio del giudice Livatino?", ricevendo da costui conferma della sua partecipazione.

Vella Orazio ha dichiarato, su contestazione del Pubblico Ministero, che l'Avarello aveva aggiunto che il dott. Livatino era stato ucciso perché "ce l'aveva con loro" (" ...gli ho detto: <<Ma c'eri anche tu per il fatto del giudice Livatino?>>, lui m'ha risposto: <<Sì'>>. Poi gli ho detto: <<Ma perché?>>, dice: <<Perché - mi fa - era un bastardo e ce l'aveva con noi>>. Poi non mi sono fatto...cioè non mi sono fatto dare più spiegazioni sennò poi sembrava una cosa indiscreta perché...": cfr. verb. ud. citata, pag. 21 - 23).

Il Vella ha chiarito di avere chiesto all'Avarello della sua partecipazione all'omicidio del dott. R. Livatino perché sapeva dei legami che l'Avarello aveva con Amico e Pace.

Costoro erano stati già accusati dell'omicidio del magistrato e di loro l'Avarello gli parlava come dei soli amici di cui si poteva fidare.

Egli ha, infine, precisato di non avere appreso nessun'altra notizia sull'omicidio del dott. R. Livatino.

13. DICHIARAZIONI RESE DA SCHEMBRI GIOACCHINO.

Schembri Gioacchino ha dichiarato di avere iniziato a collaborare con lo Stato

FL

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

verso il mese di Agosto del 1992, mentre era detenuto in Germania (dove si era trasferito nel 1976 e dove gestiva, nella città di Mannheim, una pizzeria e un bar) per essere stato tratto in arresto perché accusato di far parte di un'associazione di tipo mafioso, in concorso con Benvenuto, Calafato, Puzzangaro, Incardona e altri (cfr. verb. ud. 10.6.1997, pag. 44 - 45 e 154).

Egli ha affermato di avere conosciuto nel 1986 o nel 1987, in Germania, Ribisi Gioacchino, cui aveva procurato la "conversione" della patente di guida (da italiana in tedesca) e che aveva fatto figurare come un suo dipendente, sebbene in realtà il Ribisi non svolgesse alcuna attività lavorativa; conobbe anche i fratelli Ribisi, Nicola Brancato, Rosario Allegro e un Albanese di Porto Empedocle in occasione di una cerimonia per un battesimo, svoltasi a Palma di Montechiaro, cui era stato invitato; rivide Gioacchino Ribisi, Nicola Brancato e l'Albanese in Germania dove costoro si erano recati per acquistare delle armi.

Tutte queste persone vennero, nel corso degli anni, uccise dal gruppo del Benvenuto, del Puzzangaro e del Calafato, secondo quanto gli era stato riferito dagli stessi Puzzangaro e Benvenuto (cfr. verb. ud. citata, pag. 46 - 50).

Il collaboratore ha, quindi, riferito di avere conosciuto a Mannheim, nel Maggio o nel Giugno del 1990, Alletto Croce, Calafato Salvatore, Puzzangaro Gaetano, Amico Paolo e Pace Domenico i quali si erano a lui rivolti, attraverso l'Alletto (che il collaboratore già conosceva per averlo avuto presentato da Lombardo Giovanni), per essere accompagnati da Parla Salvatore (cfr. verb. ud. citata, pag. 51 - 54).

Il collaboratore ha riferito che, assieme ad Alletto Croce e a Calafato Salvatore, si

FC

era incontrato con il Puzzangaro, l'Amico e il Pace (che provenivano da Dolmagen a bordo di una Golf rossa) in autostrada, alla prima uscita per Mannheim; tutti avevano poi proseguito verso la città di Aar, dove si trovava Parla Salvatore (cfr. verb. ud. citata, pag. 53 - 55 e 189 - 190).

Questi, dopo avere avuto un colloquio con le persone accompagnate da Schembri Gioacchino, gli fece capire, mostrandosi "freddo", di tenersi in disparte e, una volta che egli si allontanò, il Parla si mise a discutere con gli altri.

Schembri Gioacchino ha, quindi, dichiarato che quello stesso giorno o l'indomani, quando ritornò dal Parla per riaccompagnare Calafato Salvatore e Alletto Croce, il Parla gli chiese di condurli a Saint-Louis, in Francia, dove quest'ultimo conosceva il gestore di un bar che era anche un venditore di armi, perché dovevano acquistare delle armi (cfr. verb. ud. citata, pag. 56 - 57).

In effetti, egli si recò a Saint-Louis con Parla Salvatore e Calafato Salvatore i quali si misero in contatto con il gestore del bar con il quale raggiunsero l'accordo e concordarono il prezzo di acquisto delle armi (due mitra).

Il Parla accompagnò, quindi, Calafato Salvatore in banca dove questi cambiò la somma di cinquemilioni di lire italiane in marchi tedeschi e i marchi in franchi svizzeri.

Le armi furono prelevate in Svizzera e furono fatte pervenire, a cura di Parla Salvatore, al "gruppo" tramite un'autovettura presa a noleggio (cfr. verb. ud. citata, pag. 57 - 60).

Il collaboratore, su contestazione del Pubblico Ministero, ha quindi confermato la seguente dichiarazione resa alla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta:

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

"Dette armi furono acquistate in Francia a Saint-Louis e il Parla li fece giungere a Canicattì ad Avarello il quale poi le fece arrivare a Calafato" (cfr. verb. ud. citata, pag. 60).

Schembri Gioacchino ha precisato di avere, successivamente, saputo da Puzzangaro Gaetano che i mitra furono utilizzati per l'omicidio del dott. R. Livatino perché il Puzzangaro gli disse: "era stato molto deluso, perché il mitra non era a raffica ma era singolo" (cfr. verb. ud. citata, pag. 59 e 191).

Il collaboratore, in relazione ai rapporti con Parla Salvatore, ha precisato di avere conosciuto il Parla, anni prima, come trafficante di sostanze stupefacenti, attraverso un italiano di origine napoletana; era il Parla a rifornire il collaboratore di cocaina, tramite il napoletano e fu il Parla a recarsi da lui, essendo sorte delle questioni con il napoletano sul pagamento di un debito, per riscuotere la somma di diecimila marchi che costituiva il prezzo di una partita di sostanza stupefacente e per dirimere la controversia sull'ammontare del debito (cfr. verb. ud. citata, pag. 55 - 56).

Schembri Gioacchino ha confermato, su contestazione del Pubblico Ministero delle dichiarazioni rese il 16.12.1995 davanti al magistrato inquirente, di essersi incontrato più volte con il Parla sia nella città di Aar sia a Mannheim e che quest'ultimo gli aveva detto che era in grado di fornirgli tutta la cocaina che voleva, gli aveva parlato dello scontro che aveva sferrato contro Peppe Di Caro, capo della "famiglia" di "Cosa Nostra" di Canicatti e gli aveva anche confidato che "il suo progetto era di soppiantarlo e di gestire tutte le attività della zona" (cfr. verb. ud. citata, pag. 62 - 65).

FL –

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Il collaboratore ha, poi, riferito che Parla Salvatore gli disse che il Di Caro era favorito da ambienti giudiziari agrigentini in materia di "concessione di semilibertà" e di applicazione della pena e, su contestazione del Pubblico Ministero, ha confermato la dichiarazione resa nella fase delle indagini preliminari, che conviene riportare testualmente: "Anche allora ricordo che Parla mi diceva che le persone legate al Di Caro avevano influenza su ambienti giudiziari, e quando volevano togliersi di mezzo gli avversari, ricorrevano a infamità, cioè facevano in modo che i loro nemici venissero perseguitati dalla giustizia".

Ha, quindi, precisato Schembri Gioacchino: "I discorsi erano che praticamente quando loro, Di Caro Giuseppe avevano a qualcuno che se lo volevano togliere, avevano anche il modo di farlo per legge anche, che glielo davano davanti, che glielo facevano togliere a livello giuridico. Oppure viceversa, erano penalizzati quelli che non appartenevano alla cosca di Peppe Di Caro a subire pesanti condanne" (cfr. verb. ud. citata, pag. 69 - 71).

Il collaboratore ha riferito di avere incontrato di nuovo Puzzangaro Gaetano il 5 Ottobre del 1990 ed ha precisato che l'incontro era stato preceduto da una telefonata che da Palma di Montechiaro gli aveva fatto Lombardo Giovanni, al quale si erano rivolti Salvatore Puzzangaro, fratello di Gaetano, e Alletto Croce per chiedergli di ospitare Gaetano.

Il Lombardo non gli specificò i motivi per i quali Puzzangaro Gaetano cercava ospitalità in Germania.

La stessa sera gli telefonò Puzzangaro Gaetano il quale si presentò da lui,

FC

Il collaboratore ha, poi, riferito che Parla Salvatore gli disse che il Di Caro era favorito da ambienti giudiziari agrigentini in materia di "concessione di semilibertà" e di applicazione della pena e, su contestazione del Pubblico Ministero, ha confermato la dichiarazione resa nella fase delle indagini preliminari, che conviene riportare testualmente: "Anche allora ricordo che Parla mi diceva che le persone legate al Di Caro avevano influenza su ambienti giudiziari, e quando volevano togliersi di mezzo gli avversari, ricorrevano a infamità, cioè facevano in modo che i loro nemici venissero perseguitati dalla giustizia".

Ha, quindi, precisato Schembri Gioacchino: "I discorsi erano che praticamente quando loro, Di Caro Giuseppe avevano a qualcuno che se lo volevano togliere, avevano anche il modo di farlo per legge anche, che glielo davano davanti, che glielo facevano togliere a livello giuridico. Oppure viceversa, erano penalizzati quelli che non appartenevano alla cosca di Peppe Di Caro a subire pesanti condanne" (cfr. verb. ud. citata, pag. 69 - 71).

Il collaboratore ha riferito di avere incontrato di nuovo Puzzangaro Gaetano il 5 Ottobre del 1990 ed ha precisato che l'incontro era stato preceduto da una telefonata che da Palma di Montechiaro gli aveva fatto Lombardo Giovanni, al quale si erano rivolti Salvatore Puzzangaro, fratello di Gaetano, e Alletto Croce per chiedergli di ospitare Gaetano.

Il Lombardo non gli specificò i motivi per i quali Puzzangaro Gaetano cercava ospitalità in Germania.

La stessa sera gli telefonò Puzzangaro Gaetano il quale si presentò da lui,

FC

facendosi trovare presso il ristorante di Butticé Giovanni a Mannheim, dove era stato accompagnato da una località vicina a Francoforte da una persona di cui il collaboratore non ha ricordato il nome (su contestazione di un difensore ha confermato che questa persona si chiamava Lo Greco Franco ed ha ribadito che furono effettuate anche dalla Sicilia delle telefonate con cui gli era stato chiesto di dare ospitalità a Puzzangaro Gaetano).

Il Puzzangaro gli disse soltanto che "non poteva stare più dov'era" e che si sarebbe fermato per una settimana sino all'arrivo del fratello, senza aggiungere altro; egli gli procurò un alloggio "sopra nello stesso locale di Butticé", dove lo stesso Puzzangaro rimase dal 5 Ottobre del 1990 al mese di Luglio o di Agosto del 1991 (cfr. verb. ud. citata, pag. 71 - 74, 121 - 124 e, sulla data dell'incontro, anche pag. 195 - 196).

Il Puzzangaro non gli rivelò subito i motivi per i quali aveva bisogno di essere ospitato in Germania ma egli capì "che aveva qualcosa con la legge" (cfr. verb. ud. citata, pag. 74).

Schembri Gioacchino ha, quindi, riferito che il Puzzangaro, dopo un paio di giorni, cercò di mettersi in contatto telefonico con Parla Salvatore, gli spiegò che lo cercava per le seguenti ragioni: "Uno perché" (il Parla) "lo aveva messo nei guai e uno perché era lui che gli doveva dare ospitalità, bensì non altre persone" (cfr. verb. ud. citata, pag. 74 e 136, luogo in cui il collaboratore, in risposta a una domanda di un difensore sui "mandanti dell'omicidio del giudice Livatino", ha ribadito che il Puzzangaro gli disse: "Per colpa di lui" (il riferimento è a Parla Salvatore) "ci troviamo in questi guai").

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Egli, su domanda di un difensore, ha dichiarato: "Noi riuscimmo ad avere il numero di telefono di questo Parla e mi ricordo che lo rintracciammo anche e per il momento il Parla ci rispose che non poteva ospitarlo perché era in brutte acque. Magari più in là dice, poi me la vedo io, ha fatto sapere... il Parla ci ha fatto sapere a Puzzangaro. Perché noi cercavamo di rintracciare il Parla e non l'abbiamo rintracciato, però abbiamo, non so, il Puzzangaro abbia lasciato il numero e lì ha chiamato lo stesso Parla e si sono parlati loro però alla fine... sono rimasti d'accordo che per il momento non poteva ospitarlo e che era in brutte acque e dopo magari quando si calmavano le cose si poteva mettere a disposizione" e, ancora: "E' stato... noi abbiamo telefonato a casa di Parla da fuori, lui non c'era, gli abbiamo dato il numero, dicendogli... non so a chi l'abbiamo lasciato in casa sua, dicendo di telefonare a questo numero dove si trovava Puzzangaro, che aveva urgentemente bisogno. E lì si sono messi in contatto loro. Ecco, è tutto questo. E' lì è il Parla che gli ha spiegato che in quel momento non poteva ospitarlo perché era in brutte acque" (cfr. verb. ud. citata, pag. 126 e 129).

E, su domanda del Pubblico Ministero, il collaboratore ha affermato: "Io so solo da Puzzangaro che gli ha fatto... o il Parla gli ha fatto... gli ha telefonato o che il Parla gli ha fatto arrivare per tramite altri, che per il momento era in brutte acque e bisognava che si calmavano queste acque e poi lo poteva benissimo ospitare o trovargli qualche località per lui" (cfr. verb. ud. citata, pag. 205).

Il collaboratore, su domanda del Pubblico Ministero, ha precisato che "i guai" in cui l'aveva messo il Parla e ai quali si riferiva il Puzzangaro, erano legati

FC

all'omicidio del dott. R. Livatino e che il Puzzangaro sosteneva che doveva essere il Parla ad ospitarlo "perché lui lo aveva messo nei guai e lui gli doveva trarre le conseguenze" (cfr. verb. ud. citata, pag. 75).

Egli ha, quindi, precisato: "Sì, dopo piano piano incominciai a capire che si trattava dello omicidio del giudice Livatino... Puzzangaro piano piano, dopo un paio di settimane, una volta mi diceva una cosa, una volta mi diceva l'altro, insomma, mi raccontò tutta la... che si trattava del giudice Livatino, che a uccidere il giudice Livatino erano stati loro... Puzzangaro mi disse che erano lui, Benvenuto, Amico e Pace...e u tignusu (cioé Avarello Giovanni)" (cfr. verb. ud. citata, pag. 75 - 76).

E, su domanda di un difensore in ordine al mandato che sarebbe stato conferito da Parla Salvatore per l'omicidio del dott. R. Livatino, il collaboratore ha ribadito che Punzangaro Gaetano gli aveva detto, riferendosi al Parla: "E' lui che mi deve tenere nascosto perché lui mi ha messo nei guai" e che il Parla, "con i Gallea e Avarello" era il responsabile del gruppo degli emergenti di Canicatti (cfr. verb. ud. citata, pag. 147 - 148).

Egli ha, poi, confermato la seguente dichiarazione resa il 16.12.1995 e contestatagli dal Pubblico Ministero: "Puzzangaro inizialmente mi disse che della sua latitanza si sarebbe dovuto occupare lo stesso Parla, dato che lui era responsabile del guaio in cui si trovava in quanto era stato lui ad organizzare tutto. Perciò nei primi giorni della sua latitanza, da me Puzzangaro cercò più volte di mettersi in contatto telefonico con Parla, senza però riuscirci. Fui io stesso a dargli il numero di Parla, dato che lo conoscevo bene. Dopo circa una settimana

FC

telefonò Parla, io non ero presente. Puzzangaro mi riferì che Parla gli aveva fatto capire che in quel momento non era in condizioni di aiutarlo" (cfr. verb. ud. citata, pag. 205 - 206).

Il collaboratore, in relazione alle modalità dell'omicidio del magistrato, ha confermato le dichiarazioni da lui rese alla Corte di Assise di Caltanissetta, allorquando aveva riferito di avere sentito parlare spesso il Puzzangaro e il Benvenuto "che si colpevolizzavano tra loro", anche per la mancata eliminazione del teste Pietro Nava.

Il Benvenuto, infatti, accusava l'altro di non avere ucciso il Nava ("perché non gli ha dato una scaricata di mitra?") e il Puzzangaro, a sua volta, rimproverava al Benvenuto di non avere fatto nulla ("tu che facevi dentro la macchina?") e il Benvenuto così si giustificava: "matri, a quante cose avia a stare attento!" (cfr. verb. ud. citata, pag. 78 - 79, 81, 84 - 86, 159 - 161 e 181 - 182).

Egli ha, inoltre, riferito che Amico Paolo e Pace Domenico erano su una moto mentre il Puzzangaro era a bordo della Fiat Uno turbo; il dott. R. Livatino era riuscito a scendere dalla sua vettura e fuggire in aperta campagna ma fu raggiunto dal Puzzangaro.

Vistosi raggiunto, il magistrato chiese: <<"Picciotti, che cosa vi ho fatto?">>, stramazzando subito dopo al suolo; il Puzzangaro gli disse: <<"Tieni, pezzo di..." e gli sparò in bocca>> (cfr. verb. ud. citata, pag. 82).

Il collaboratore, riguardo alle armi utilizzate nell'omicidio del magistrato, ha riferito che erano stati impiegati uno dei mitra acquistati in Francia e "una calibro 9", sottratta alle forze dell'ordine in occasione dell'omicidio ai danni di Rosario

FC

Allegro (cfr. verb. ud. citata, pag. 83 - 84 e pag. 136, luogo in cui il collaboratore, su domanda di un difensore, ha ribadito che le armi per l'omicidio del magistrato furono procurate da Parla Salvatore e da Calafato Salvatore).

Egli, in relazione ai motivi per i quali era stato ucciso il dott. R. Livatino, ha riferito che il Puzzangaro, il Benvenuto, il Calafato e "tutto il loro gruppo" erano convinti che il magistrato favorisse "la famiglia" di Giuseppe Di Caro.

Schembri Gioacchino ha, quindi, precisato: "L'iniziativa di come parlava Puzzangaro era stata presa sia dal gruppo emergente di Palma di Montechiaro, sia quelli di Canicattì, praticamente Avarello... un certo Antonio Gallea che era dentro in carcere con Giovanni Calafato che questi avevano subito, o Giovanni o Gallea, avevano subito delle condanne abbastanza punitive. E che dentro il carcere hanno dato questa... è uscita dal carcere questa del giudice Livatino di come parlava il Puzzangaro. E poi praticamente gli accordi li hanno presi sia quelli di Canicattì e quelli di Palma di Montechiaro. Una volta il Puzzangaro mi disse che il Parla Salvatore andò a trovare anche loro a Dolmagen, prima di succedere il fatto" (cfr. verb. ud. citata, pag. 86 - 87).

Il collaboratore ha, quindi, indicato in Gallea Antonio e Calafato Giovanni le "teste" o "i capi" dei gruppi di Canicattì e di Palma di Montechiaro, gli esponenti "principali", coloro i quali cioè gestivano "la situazione" dei due centri ma ha precisato: "Capi veri e propri ho capito che non ne avevano. Più o meno due o tre si rendevano quasi tutti a parallelo. Quello che decideva uno, potevano anche metterlo in discussione e si faceva. Non è che c'era un capo..." (cfr. verb. ud. citata, pag. 88 e 203 - 204).

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Egli, su contestazione del Pubblico Ministero, ha poi confermato le seguenti dichiarazioni rese il 16.12.1995: "Puzzangaro non mi specificò se fu Antonio Gallea o Giovanni Calafato ad avere l'idea di uccidere il magistrato... Certamente ci voleva il consenso di Giovanni Calafato per potersi rivolgere ai palmesi in Germania, Puzzangaro, Amico e Pace" e, poco oltre: "Quelli che stavano in carcere, Antonio Gallea e Giovanni Calafato, potevano comunicare con l'esterno attraverso i colloqui con Bruno Gallea e sua madre... di cognome Migliore imparentata con i Parla. Anche questo mi risulta per averlo appreso da Puzzangaro. Ricordo che Gaetano mi parlava di una vecchia che faceva uscire le notizie dal carcere" (cfr. verb. ud. citata, pag. 91 e 93 - 94).

Schembri Gioacchno ha, quindi, riferito che Parla Salvatore, prima dell'omicidio del magistrato e circa un mese prima dell'incontro per l'acquisto delle armi, andò a far visita a Puzzangaro, Pace e Amico a Dolmagen e che i quattro, per evitare che i loro nomi fossero registrati in albergo, preferirono dormire "con i materassi per terra" in una stanza angusta.

Il Puzzangaro gli confidò, poi, che in quell'incontro venne decisa l'eliminazione del dott. R. Livatino.

Ha, infatti, affermato il collaboratore: "Ma secondo me Puzzangaro mi disse spesso che fu lì che si decise un po' tutto della situazione in cui si trovava" (cfr. verb. ud. citata, pag. 94 - 96).

Schembri Gioacchino, su domanda del Pubblico Ministero, ha poi riferito che il Puzzangaro gli parlò di altri episodi delittuosi e, in particolare, gli confidò di avere compiuto, assieme a Benvenuto, Pace ed Amico, l'omicidio di Ribisi

FC

Gioacchino, eliminato, in esecuzione di una strategia volta a sterminare tutta la "famiglia", per avere via libera nell'esecuzione delle rapine e nel ramo delle estorsioni (cfr. verb. ud. citata, pag. 96 - 97).

Egli ha, inoltre, confermato che il Puzzangaro gli aveva riferito che, alla stazione ferroviaria di Canicatti, dove erano arrivati lo stesso Puzzangaro, l'Amico e il Pace, provenendo dalla Germania, avevano incontrato o una guardia carceraria o un poliziotto o un carabiniere, che faceva servizio a Canicatti e che li aveva notati, i tre si erano rifugiati, quindi, in una campagna del padre di Puzzangaro Gaetano (cfr. verb. ud. citata, pag. 98 - 99).

Egli ha, poi, confermato che Puzzangaro Gaetano gli aveva parlato di una ferita al piede che si era procurata con un fucile a pompa, quando, a bordo di un'autovettura, si stava recando a commettere un omicidio.

A causa di una buca sulla strada, era partito accidentalmente dal fucile un colpo che lo ferì al dito del piede (cfr. verb. ud. citata, pag. 98).

Schembri Gioacchino, su domanda del Pubblico Ministero, ha riferito di avere saputo dal Puzzangaro che intendevano eliminare il Nava del quale avevano conosciuto l'indirizzo, tramite il fratello di Puzzangaro (cfr. verb. ud. citata, pag. 99 - 100).

Egli ha, quindi dichiarato di avere subito, dopo l'inizio della sua collaborazione e prima che deponesse davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta, un tentativo di rapimento del figlio, tanto che egli decise di non rispondere a tutte le domande che gli furono rivolte nel corso della deposizione davanti alla Corte di Assise; ha aggiunto che suo padre era stato minacciato dal padre di Puzzangaro Gaetano (cfr.

FL

verb. ud. citata, pag. 100 - 102).

Egli, su domanda del Pubblico Ministero, ha affermato di avere viaggiato insieme con Avarello per recarsi in Germania; l'Avarello aveva un documento falso ed il capo coperto da un passamontagna con una garza per una ferita alla testa, riportata - secondo quanto apprese successivamente - in un conflitto a fuoco che l'Avarello aveva avuto con Lillo Di Caro e nel corso del quale, avendo perduto la parrucca, era stato riconosciuto.

L'Avarello non raggiunse la Germania perché fu bloccato a Basilea e fu, nonostante il documento falso, identificato dalla polizia.

Il viaggio avvenne nel Febbraio del 1991; egli lo aveva incontrato in precedenza, in occasione di un appuntamento al bivio di Licata presso un passaggio a livello.

In quella occasione l'Avarello gli aveva dato un paio di grammi di cocaina (cfr. verb. ud. citata, pag. 106 - 108).

Schembri Gioacchino ha dichiarato, su domanda di un difensore, di non avere, all'inizio della sua collaborazione, riferito tutto ciò di cui era a conoscenza per le pressioni subite da parte dei familiari e per altre ragioni ("erano tempi difficili assumersi queste responsabilità allora").

Egli ha, infatti, affermato: "Poi voglio precisare una cosa, signor presidente, io già all'inizio facevo fatica a collaborare e voglio dire, all'inizio non ho detto nemmeno il 10% di quello che poi in futuro ho detto. Perché avevo molte pressioni dai familiari... E poi anche che erano tempi difficili assumersi queste responsabilità allora. Poi non avendo a che fare con queste cose, perché io come ho sempre detto non è che sono stato coinvolto in queste cose, ero praticamente

FC

fuori e le ho saputo tramite Puzzangaro" (cfr. verb. ud. citata, pag. 114).

Schembri Gioacchino ha, quindi, affermato più volte di avere collaborato pienamente soltanto nel 1994, di non avere parlato subito di Parla Salvatore per paura, avendolo sempre ritenuto come "uno dei più pericolosi" e avendo temuto ritorsioni nei confronti dei suoi familiari; egli ha precisato di averne fatto il nome dopo avere saputo che il Parla, verso la fine del 1993, si era rivolto ai suoi familiari per avere copia dei verbali delle dichiarazioni da lui rese (cfr. verb. ud. citata, pag. 127 - 128, 135 - 136, 138, 140 - 141 e 174 - 175).

Il collaboratore, su domanda di un difensore, ha confermato che Parla Salvatore faceva parte della "Stidda" ed ha aggiunto: "Sì, sentendo Puzzangaro, faceva parte... erano aggregati con Canicatti che loro per Canicatti erano loro, rappresentavano la stidda, sì" (cfr. verb. ud. citata, pag. 139).

Egli ha indicato, su domanda di un difensore, i motivi della scelta di collaborare con lo Stato nel tentativo di sequestro del figlio e negli attentati subiti; erano stati, inoltre, determinanti l'incontro con il dott. P. Borsellino ("la persona umana del dott. Borsellino") e la tragica fine che questi aveva avuto (cfr. verb. ud. citata, pag. 155 - 158 e 174 - 175).

Schembri Gioacchino aveva dichiarato, nell'interrogatorio del 9.3.1995 davanti la Corte di Assise di Caltanissetta (il cui verbale è stato acquisito al processo), di avere conosciuto soggetti inseriti in organizzazioni criminali e di avere, in particolare, conosciuto Puzzangaro Gaetano, Benvenuto Giuseppe Croce, Avarello ed altri.

Egli aveva affermato di avere conosciuto anche Amico Paolo e di avere

FC

incontrato, una sola volta, Pace Domenico, precisando che le persone di cui aveva fatto i nomi facevano parte di un solo gruppo ("era tutto un gruppo unito": cfr. pag. 52) e che Pace, Amico e Puzzangaro avevano stabilito la sede in Germania, a Dolmagen.

Il gruppo della Germania era collegato con i gruppi di Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Gela e "vari paesi" e di Avarello sapeva che era collegato a Canicattì e Gela ("io so solo questo qua Canicattì, Gela": cfr. pag. 53).

Egli, su domanda del Pubblico Ministero, aveva precisato che si trattava di un gruppo contrapposto a "Cosa Nostra" ("erano in contrasto con persone che poi ho saputo che appartenevano a Cosa Nostra") e che tra tutti i gruppi che contrastavano "Cosa Nostra" vi erano "alleanze".

L'alleanza consisteva nello scambio di assistenza in occasione dell'esecuzione di omicidi ("...sono venuto a conoscenza che, a volte facevano dei favori a Gela, che i gelesi, oppure facevano favori controparti, ambo le parti si facevano i favori anche alla...a fare degli omicidi": cfr. pag. 55).

In relazione al gruppo di Canicatti, il collaboratore aveva riferito che ne facevano parte o, più precisamente, il gruppo era rappresentato da Avarello Giovanni e dagli zii Bruno Gallea e un altro Gallea di cui non ricordava il nome e che sapeva essere detenuto in carcere.

Anche questo gruppo di Canicatti si contrapponeva a "Cosa Nostra" che - secondo quanto gli fu riferito successivamente - era, a sua volta, rappresentata da "un certo Di Caro".

In relazione ai gruppi coinvolti nell'omicidio del dott. R. Livatino, lo Schembri

FC

aveva riferito di avere appreso dal Puzzangaro che si trattava "del gruppo di Canicatti e di Palma di Montechiaro", intendendo per gruppo di Canicattì quello facente capo ai Gallea e a Parla Salvatore; quest'ultimo, in particolare, era stato l'organizzatore dell'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. pag. 80).

Egli aveva, inoltre, aggiunto che tutto era stato deciso in Germania quando egli aveva accompagnato Puzzangaro, Pace ed Amico da Parla Salvatore.

Quest'ultimo, peraltro, già in precedenza si era recato a Dolmagen perché "c'era una cosa importante da fare" (cfr. pag. 82).

Schembri Gioacchino aveva anche riferito dei pessimi rapporti con il Benvenuto, accusato di avergli, insieme con il Puzzangaro, preparato un attentato al quale era sfuggito in modo fortunoso (cfr., anche, verb. ud. 10.6.1997, pag. 102 - 106 sui rapporti con il Benvenuto e sui motivi del contrasto insorto con lo stesso Benvenuto e con il Puzzangaro, ritenuti da Schembri Gioacchino gli autori dell'attentato subito da lui e da Butticé Giovanni).

Egli era odiato dal Benvenuto perché non condivideva le loro scelte ("io non condividevo il loro insomma...all'ultimo sapendo insomma in quale rischio e quello che loro avevano fatto praticamente, io non condividevo le loro cose che facevano e non ne volevo sapere per cui li aveva pregato a tutti e due di andarsene e non venire più insomma": cfr. pag. 91) e a causa di un debito per armi che egli aveva acquistato dal Benvenuto (cfr. pag. 92).

Aveva, ancora, confermato che nei primi interrogatori era stato deliberatamente reticente e, per questa scelta, aveva detto di non avere saputo il motivo per il quale il dott. R. Livatino era stato ucciso e chi fosse il mandante (cfr. pag. 95).

FC

Egli aveva accusato soltanto Puzzangaro e Benvenuto perché gli era stato fatto del male solo da costoro e voleva che essi fossero puniti per il delitto commesso ("sì, è vero io ho fatto questa dichiarazione, però all'inizio, come voglio ancora una volta insomma, praticamente ero accanito perché il male mi era stato fatto da Puzzangaro e Benvenuto": cfr. pag. 96 e pag. 115 - 116 dove il collaboratore ha ribadito di avere accusato all'inizio solo Benvenuto e Puzzangaro "perché ritenevo...io ho avuto dei contrasti con loro, perché ritenevo giusto che loro pagassero dei loro insomma delitti").

Schembri Gioacchino aveva, poi, precisato che, dopo l'omicidio del dott. R. Livatino, gli autori si erano rifugiati in contrada Burraenito di Palma di Montechiaro, in una casa di campagna del padre di Puzzangaro e che anche prima dell'omicidio avevano alloggiato nella stessa casa, come del resto aveva riferito in precedenti interrogatori, anche se non era più in grado di ricordare con esattezza tale ultima circostanza (cfr. pag. 100 - 101).

In relazione agli esecutori materiali dell'omicidio del dott. R. Livatino, aveva dichiarato di avere saputo che essi erano: Puzzangaro, Benvenuto, Pace, Amico e un'altra persona soprannominata "u tignusu" che egli, in un primo momento, aveva identificato in "Manazza" perché facevano il nome del "biondo" e così era soprannominato il Manazza, anche se successivamente capì che il riferimento era ad Avarello Giovanni.

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

14. DICHIARAZIONI RESE DA CALAFATO GIOVANNI.

Calafato Giovanni ha dichiarato di avere fatto parte della "famiglia degli emergenti" di Palma di Montechiaro, denominata giornalisticamente "Stidda", che si era costituita nel 1989.

Il gruppo, prima della formazione della "famiglia" mafiosa, era dedito, sin dal 1983 o dal 1984, a rapine in banche, in uffici postali e in gioiellerie ed era composto dal collaboratore, dal fratello Calafato Salvatore, nonché da Amico Paolo, Pace Domenico, Calogero Morgana, Puzzangaro Gaetano, Benvenuto Giuseppe Croce, Benvenuto Gioacchino, Alletto Croce e da altre persone.

Egli ha ammesso di avere partecipato a una "sessantina" di rapine, compiute nelle province di Caltanissetta e di Agrigento, nell'Italia settentrionale e in Germania.

Calafato Giovanni ha, quindi, dichiarato che a Palma di Montechiaro esisteva la "famiglia di Cosa Nostra", un tempo rappresentata dal Di Vincenzo; questi "passò il bastone" al genero Sambito Calogero; ne fu poi "rappresentante" Niria (Andrea) Palermo, subentrato al Sambito. Quest'ultimo era rimasto vittima dello scontro apertosi tra le correnti interne di "Cosa Nostra" e fu ucciso, su ordine di Riina Salvatore, perché legato alla mafia perdente del palermitano Bontade.

Facevano parte della "famiglia di Cosa Nostra" di Palma di Montechiaro anche i fratelli Gioacchino, Saro, Pietro e Ignazio Ribisi, che erano "quelli che comandavano di più" in seno al sodalizio mafioso, i Farruggio, i Bordino ed altri (cfr. verb. ud. 12.6.1997, pag. 15 - 19).

Calafato Giovanni decise, nel 1989, di affiancare la corrente dei Farruggio (egli

FC

era amico di Lillo Farruggio e di Sambito Vincenzo ed aveva compiuto delle rapine assieme al Farruggio) e del Bordino, che era in contrasto con i Ribisi e gli Allegro, e di sferrare un attacco contro questi ultimi per prevenire un analogo attacco da parte dei Ribisi che mal sopportavano la sua amicizia con i Farruggio e i Sambito, l'esecuzione di rapine e l'alleanza, per la commissione di rapine, con il gruppo di Canicatti dei Gallea e di Avarello Gianmarco, risalente al 1984 (cfr. verb. ud. 12.6.1997, pag. 20 - 23).

In attuazione dell'alleanza con la corrente dei Farruggio e dei Bordino furono consumati gli omicidi di Ribisi Gioacchino (eseguito a Marina di Palma di Montechiaro da Calafato Salvatore e da Amico Paolo con l'appoggio dello stesso Calafato Giovanni, di Puzzangaro Gaetano e di Morgana Calogero), dei fratelli Carmelo e Rosario Ribisi (eseguito all'interno dell'ospedale di Caltanissetta dallo stesso Calafato Giovanni e da Avarello Gianmarco con l'appoggio di Rinallo Santo e di Montanti Giuseppe), di Rosario Allegro e Traspadano Anzalone (commesso a Palma di Montechiaro da Gallea Antonio e Avarello Gianmarco con l'appoggio di Montanti Giuseppe) e di Andrea Palermo: quest'ultimo era il capo della "famiglia" di "Cosa Nostra" di Palma di Montechiaro (cfr. verb. ud. citata, pag. 23 - 29).

Calafato Giovanni, il quale ha affermato che il potere decisionale era nelle sue mani finché non fu ristretto in carcere, anche se il gruppo non aveva una struttura gerarchica rigida come quella di "Cosa Nostra", ha spiegato che, all'inizio dell'offensiva contro i Ribisi e gli Allegro, furono da lui individuati gli obiettivi da eliminare; di questi obiettivi egli aveva parlato con il fratello Salvatore, anche

FC—

se costui non era chiamato a partecipare all'esecuzione materiale, e con gli altri affiliati che avrebbero dovuto commettere materialmente i delitti (cfr. verb. ud. citata, pag. 30 - 34, 172 e 174, luogo in cui ha affermato che, durante la sua detenzione, "... Dirigeva mio fratello, Benvenuto, dipende certe cose. Ognuno... Alletto Croce, dipende che cose e circostanze"; cfr., anche, pag. 181 - 182, luogo in cui ha dichiarato: "Fuori dal carcere nel mio gruppo c'erano Giuseppe Benvenuto e mio fratello Salvatore che potevano prendere anche da soli certe decisioni, dato che io ero in carcere. Certamente se io avessi detto ai miei compagni di interrompere i rapporti con Gianmarco Avarello, lo avrebbero fatto. Però in quel momento eravamo tutti nella stessa barca. Il rapporto tra me e il mio gruppo e Gianmarco Avarello e il suo gruppo era buono. Data l'importanza del giudice Livatino, come ho detto, io ne fui preventivamente informato da Gianmarco Avarello, Bruno e Antonio Gallea").

Il Calafato ha, inoltre, riferito che sin dal 1984, nelle zone di Agrigento e di Caltanissetta, aveva avuto rapporti, per commettere rapine ai danni di banche, uffici postali e gioiellerie, con persone di Canicatti e, in particolare, con Avarello Giovanni, Gallea Antonio, Sferrazza Gioacchino e Santo Rinallo ed ha aggiunto che con queste persone aveva commesso "una cinquantina" di rapine.

Egli ha spiegato che il gruppo emergente di Canicatti, i cui esponenti più rappresentativi erano Gallea Antonio, Gallea Bruno, Avarello Giovanni, Rinallo Santo e Montanti Giuseppe, era in contrapposizione con la "famiglia" mafiosa di "Cosa Nostra" di Canicatti.

Il collaboratore ha precisato di avere sentito il nome di Parla Salvatore, che era

FC

cugino di Giuseppe Montanti, come di una persona "vicina" al gruppo ("era vicina a noi", egli ha affermato) ed ha aggiunto che con il Parla non aveva mai avuto a "che fare personalmente" (cfr. verb. ud. citata, pag. 27 - 28).

Tra questo gruppo "emergente" ed il suo gruppo c'erano rapporti "amichevoli", di reciproco aiuto, consistenti nello scambio di favori, anche per l'esecuzione di omicidi.

Egli ha citato, come esempi, il duplice omicidio Allegro - Anzalone eseguito, per conto del suo gruppo, a Palma di Montechiaro dall'Avarello, da Montanti Giuseppe e da Gallea Antonio e l'omicidio di Coniglio Rosario, eseguito dal suo gruppo per quello di Canicatti che ne aveva fatto richiesta tramite Benvenuto e Avarello Gianmarco (Giovanni).

Quest'ultimo, unitamente al Gallea, era il "capofamiglia" degli "emergenti" di Canicatti.

Il Calafato, su domanda del Pubblico Ministero, ha riferito che nel 1990 si trovava detenuto nel carcere di Agrigento, unitamente a Gallea Antonio e a Rinallo Santo, in seguito alla condanna a quattro anni, per porto abusivo di armi e di esplosivo, loro inflitta dal "collegio giudicante" del Tribunale di Agrigento, composto dai dott. Agnello, Turco e Livatino (quest'ultimo giudice relatore ed estensore della motivazione della sentenza).

La condanna era stata ritenuta ingiusta dagli imputati, essendo state le armi trovate in possesso del solo Rinallo ed essendo stato rinvenuto l'esplosivo nell'autovettura (rubata) condotta dallo stesso Rinallo; anche la pena era stata considerata da tutti gli imputati sproporzionata all'entità dei fatti di cui erano stati

FC

dichiarati colpevoli e alle pene ordinariamente inflitte, per questo tipo di reati, dal Tribunale di Agrigento (cfr. verb. ud. citata, pag. 34 - 41).

Le istanze di rimessione in libertà, presentate nell'ambito di quel procedimento, avevano, poi, avuto esito negativo per l'influenza che il maresciallo dei carabinieri Bruno, sospettato da Gallea Antonio e dall'Avarello di favorire esponenti di "Cosa Nostra", avrebbe esercitato, secondo gli stessi Gallea ed Avarello, sul dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 57 e 60 - 64).

Il maresciallo Bruno era stato pedinato ed erano state studiate le sue abitudini perché avrebbe dovuto essere ucciso; era stato scelto già il giorno di domenica per eseguire l'attentato poiché il militare la domenica era solito dedicarsi al footing ed era, dunque, più agevole l'esecuzione del delitto.

Ha, quindi, il collaboratore confermato la seguente dichiarazione resa il giorno 1.2.1995: "Noi ritenevamo che il maresciallo Bruno facesse con odio il suo lavoro, nel senso che cercava sempre di aggravare in modo non sempre giustificato la posizione degli emergenti di Canicatti, mentre non aveva lo stesso zelo, a nostro avviso, nei confronti dei membri di Cosa Nostra. Secondo Bruno Gallea, il maresciallo Bruno aveva avuto un ruolo determinante sia nel far condannare me e Antonio Gallea per la rapina alla quale eravamo detenuti, sia nel convincere il giudice Livatino a non darci gli arresti domiciliari o comunque a non farci uscire di prigione dopo la condanna di primo grado" (cfr. verb. ud. citata, pag. 58).

Anche il magistrato era considerato l'artefice principale della condanna inflitta per il porto illegale delle armi e dell'esplosivo.

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Ha, infatti, il collaboratore riferito che il dott. R. Livatino, pur essendo giudice a latere, "comandava più degli altri" ed ha precisato: "Era la voce che girava, diciamo, anche con noi, anche altri detenuti diciamo, anche tramite altri detenuti, magari qualche avvocato gli diceva: <<tanto c'è Livatino, si condanna e basta>>, tutte queste chiacchiere che giravano in carcere".

Egli ha, inoltre, confermato la seguente dichiarazione resa il 30.6.1995: "Bruno Gallea e Gianmarco Avarello dicevano che era stato il dottor Livatino a impuntarsi per la nostra condanna. La nostra impressione era che fosse lui quello che decideva, si vedeva che l'altro giudice a latere, una donna, non contava molto... Anche Antonio Gallea era convinto di questo ruolo decisivo del dottor Livatino" ed ha precisato: "L'avevo chiarito prima il punto diciamo. Loro erano convinti, lo conoscevano... avevano più notizie di me, perché erano paesani diciamo e avevano anche... sapevano altre cose che io non sapevo, diciamo ne sapevano più di me, come sapevano che abitava dentro nello stesso palazzo di Di Caro, che dice che era stato lui ad avvisare Di Caro che c'era il mandato di cattura per farlo buttare latitante e tutte queste cose qua. Io intendevo dire questo" (cfr. verb. ud. citata, pag. 42 - 49).

E, poco oltre, ha dichiarato: "Diciamo, come gli ho detto, come lo stesso discorso di Livatino e del maresciallo Bruno, diciamo, noi sapevamo diciamo quello in base a quello che ci raccontavano quelli di Canicatti, perché era di Canicatti, ... lo conoscevano meglio di noi, anche noi diciamo vedevamo certe cose, diciamo, non andavano per il verso giusto, perché tanti avevano la misura di prevenzione (incomprensibile) Canicatti, anche i ladruncoli, magari c'erano mafiosi che non

FC

avevano nessuna misura di prevenzione fino... poi gli ultimi anni, diciamo, anche i mafiosi hanno avuto... ma prima non li disturbavano, poco e niente diciamo" (cfr. verb. ud. citata, pag. 53).

Calafato Giovanni ha, inoltre, affermato che anche gli esponenti di "Cosa Nostra" (Di Caro, Ribisi, Guarneri ed altri) erano interessati a una condanna esemplare nei confronti del Gallea e dello stesso Calafato ed avevano fatto pressione sul dott. R. Livatino e sul maresciallo Bruno per ottenere che i due rimanessero in carcere; ciò gli fu detto da Bruno Gallea e da Avarello Gianmarco (cfr. verb. ud. citata, pag. 136 - 137).

Egli ha, inoltre, riferito che, durante il periodo di detenzione nel carcere di Agrigento, i rapporti con i componenti del gruppo venivano tenuti dal fratello Salvatore e da Gallea Antonio.

Fu, infatti, quest'ultimo che nell'estate del 1990 (Giugno o nel Luglio), quando erano ristretti in una stessa cella del carcere di Agrigento, lo informò che doveva essere ucciso il dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 64 e 135).

Ha, sul punto, dichiarato Calafato Giovanni, dopo avere ribadito che l'omicidio era anche legato alla vicenda dell'arresto e della condanna per il porto delle armi e dell'esplosivo: "Ha un certo legame, come gli ho detto, come ho raccontato prima ha un legame, diciamo. Dopo tutti questi fatti nell'estate del '90 abbiamo... si è cominciato a parlare... Gallea Antonio ha detto Livatino se si poteva ammazzare no, era d'accordo, e visto che io gli avevo detto di sì, però gli avevo detto anche c'erano altre cose in avanti, più avanti, diciamo, ci avevamo altre cose, i due fratelli Ribisi che erano ricercati, diciamo, e altre cose. Erano ricercati,

FC

ricercati da noi diciamo, che ci avevamo il problema di Ribisi" (cfr. verb. ud. citata, pag. 64 - 65).

Il Calafato diede il proprio assenso a Gallea Antonio, anche perché con il gruppo di Canicatti c'era un'alleanza e c'era stato "uno scambio di favori" in occasione di altri episodi delittuosi, ma ribadì al Gallea che c'erano cose più urgenti da fare, come l'eliminazione dei fratelli Ribisi (cfr. verb. ud. citata, pag. 65 - 68).

Ha, quindi, precisato il collaboratore, su un'ulteriore domanda del Pubblico Ministero: "Io ho dato il mio consenso di farlo" (l'omicidio del dott. R. Livatino) "come di tante altre cose, se una cosa si deve fare si deve fare, è inutile che uno non dà consenso e non può andare... poi se si deve fare, ognuno diciamo decideva, si pigliava le sue responsabilità. E gli ho detto più avanti si può fare..." (cfr. verb. ud. citata, pag. 66 - 67).

E, ancora, ha riferito il collaboratore, dopo avere confermato di avere dato il consenso per i buoni rapporti che legavano il suo gruppo a quello di Canicattì: "A me persone... non c'era bisogno che me lo chiedevano persone di... facevano quello... perché poi all'ultimo quelli che decidevano erano sempre in un certo modo sempre quelli di fuori, quando eravamo detenuti, quando ero detenuto io, diciamo, ad un certo punto. Si sapeva automaticamente che diceva cosa, chiedeva ai paesani miei diciamo. Ma questo discorso, come gli ho detto prima, l'ho specificato più di una volta, era per il futuro avevamo parlato" e, subito dopo: "No, mi faccia spiegare. Favolette che uno può decidere tutto punto e virgola, cose, uno può mandare... dice sta bene, fate questa cosa, poi chi decide è sempre fuori, uno può dire si deve ammazzare il tizio, per dire, ma poi quello che fanno

FC

sempre quelli di fuori sono. Questo è il discorso" (cfr. verb. ud. citata, pag. 69 - 70).

Calafato Giovanni ha, in particolare, affermato: "No, consenso... lui" (Gallea Antonio) "me lo ha detto a me come ci ho spiegato, di farlo, perché mica discutevamo di una cosa, discutevamo di tante cose... che poi certe cose si facevano e certe cose non si facevano. Dice dobbiamo ammazzare Livatino, che ne pensi, che non ne pensi? Se si deve ammazzare è inutile che... perché loro a me... a noi ci avevano fatto tanti favori diciamo prima, ci avevano fatto tanti favori, perciò né che ci potevo dire di no. Un discorso che uno deve essere dentro in un certo modo per capirlo, perché uno non può dire di no" (cfr. verb. ud. citata, pag. 68).

Successivamente fu informato della decisione di uccidere il dott. R. Livatino, sempre nello stesso carcere, da Gallea Bruno e da Avarello Giovanni.

Ciò avveniva durante i colloqui con i familiari dei detenuti che si tenevano nella sala di cui disponeva il carcere di Agrigento (cfr. verb. ud. citata, pag. 150 - 151).

Egli ha, infatti, affermato: "Io venivo informato sempre di tutto tramite mio fratello, tramite Gallea Antonio magari faceva colloquio con Avarello, con suo fratello, se no io stesso capitava che anch'io parlavo con Avarello Gianmarco, con lo stesso Bruno Gallea, diciamo dipende, magari facevamo colloqui insieme diciamo, dipendeva dalle circostanze, ma noi certe cose che già si sapevano, diciamo, che si dovevano fare, si facevano e poi magari li sapevo, però già sapevo da prima sia da fuori, di fuori che si erano decise di farle e si facevano" (cfr. verb. ud. citata, pag. 72).

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Il dott. R. Livatino doveva essere ucciso perché - secondo quanto gli era stato riferito da Antonio Gallea - il magistrato era duro nei confronti degli "emergenti", mentre aiutava la "famiglia" mafiosa di Di Caro Giuseppe.

Gallea Antonio e Collura Vincenzo sospettavano, in particolare, che il magistrato avesse potuto avvisare Di Caro Giuseppe del blitz, seguito alle dichiarazioni di Calderone, cui il Di Caro riuscì a sfuggire (cfr. verb. ud. citata, pag. 49 e 51 - 52).

Egli ha, inoltre, precisato che conosceva Vincenzo Collura come amico di Gallea; il Collura si era "infiltrato" nel gruppo del Di Caro per raccogliere informazioni sugli elementi di spicco di "Cosa Nostra" e passarle ad Avarello Gianmarco e godeva, in particolare, della fiducia di Giuseppe Montanti ma non di quella dell'Avarello e dello stesso Calafato Giovanni (cfr. verb. ud. citata, pag. 137 - 138).

Il Collura gli aveva riferito che aveva profanato la tomba del giudice e che si era potuto dare latitante, come il Di Caro, perché quest'ultimo era stato avvisato dal dott. R. Livatino e il Di Caro gli aveva, a sua volta, preannunciato il blitz scattato in seguito alle rivelazioni di Calderone.

Il Calafato, in ordine ai motivi per i quali il Collura aveva profanato la tomba del dott. R. Livatino, ha affermato che la ragione era probabilmente da attribuire all'adozione di provvedimenti in materia di misure di prevenzione.

Il collaboratore, nel ribadire che la decisione di uccidere il magistrato era maturata nell'estate del 1990, ha, tuttavia, precisato che tale decisione "parte da fuori e da dentro" e che per primo gliene aveva parlato Gallea Antonio (cfr. verb. ud. citata, pag. 72 - 73).

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Calafato Giovanni ha ammesso di avere parlato con il fratello Salvatore, nel corso dei colloqui con lui avuti nei mesi di Luglio e Agosto del 1990, dell'omicidio del dott. Rosario Livatino, non in termini operativi, ed ha precisato che il fratello ne era già a conoscenza perché era in contatto con Gianmarco Avarello, Bruno Gallea e Giuseppe Croce Benvenuto (cfr. verb. ud. citata, pag. 76 - 78 e 80).

Egli, su domanda del difensore di Calafato Salvatore, ha, poi, dichiarato di avere parlato con il fratello Salvatore dell'omicidio del dott. R. Livatino, nel corso di uno o due colloqui, comunicandogli che Gallea Antonio e Avarello Giovanni avevano l'intenzione di eliminare il magistrato ed ha precisato che non gliene parlò come di "una cosa esecutiva" né gli disse che lui non era d'accordo con il Gallea e l'Avarello (cfr. verb. ud. citata, pag. 155 - 158).

Il Pubblico Ministero ha contestato al collaboratore la seguente dichiarazione resa nella fase delle indagini preliminari: "Preciso che in occasione di quei colloqui ho parlato con mio fratello Salvatore di vari omicidi che si dovevano fare. Fra questi omicidi c'era anche quello del giudice Livatino. Quindi con mio fratello Salvatore ho parlato anche dell'omicidio del dottor Livatino come di un omicidio che si doveva fare. Però non se ne parlò mai in termini operativi, cioè indicando il giorno e le modalità con cui si doveva fare questo omicidio".

Calafato Giovanni ha risposto, affermando di avere detto sempre la stessa cosa ed ha aggiunto: "Per l'omicidio... io non confermo che si doveva fare l'omicidio, che quando l'avevamo ragionato, lo avevamo ragionato così. No che si doveva fare. Poi l'accelerazione dopo, dopo l'arresto di mio fratello, dopo che sono venuti i paesani miei. Tanto è vero che dopo l'interrogatorio io ho detto che è stata una

FC -

sorpresa. Non che non lo sapevo che non si doveva fare! Lui ha detto che non sono responsabile. Io ho detto sempre che l'ho saputo, che si era accennato, che l'ho saputo, ma mai che lo abbiamo deciso perché senò non si faceva così, non si faceva con queste armi e compagnia bella, si organizzava meglio...".

Il collaboratore ha, quindi, confermato la seguente dichiarazione, resa in altro processo penale: "Anch'io c'entro nell'omicidio Livatino. Del fatto di ammazzare il giudice Livatino me lo aveva riferito sia Avarello che Gallea Antonio... C'era questa intenzione di ammazzare Livatino. Anch'io ero d'accordo, ma non di farlo subito perché prima c'erano altre cose da fare. Ci interessavano i fratelli Ribisi. Invece poi si è fatto lo stesso" (cfr. verb. ud. citata, pag. 190 - 192).

Uccidere, comunque, il dott. Livatino rappresentava una dimostrazione di forza all'interno dei gruppi, mentre, all'esterno, avrebbe dovuto danneggiare "Cosa Nostra", perché era una cosa troppo grossa per essere riconducibile agli "emergenti" e non alle "famiglie di Cosa Nostra", verso cui - si pensava - sarebbero state indirizzate le indagini (cfr. verb. ud. citata, pag. 81 - 84).

Calafato Giovanni, in relazione alle modalità di esecuzione dell'omicidio, ha riferito che si stabilì - su richiesta di Avarello e di Bruno Gallea - di impiegare un "gruppo di fuoco importante" per rendere eclatante il fatto e si pensò, inoltre e in un primo momento (ma poi l'idea fu abbandonata), di deviare le indagini, facendo trovare sull'autovettura del dott. R. Livatino dei "giornaletti pornografici" per suggerire un collegamento tra l'omicidio e una relazione che - secondo Gallea Antonio - legava il dott. R. Livatino a una donna "notaressa" (notaio), originaria di Naro.

FC

Il collaboratore ha precisato che si incominciò a parlare in termini operativi dell'omicidio del magistrato dopo la sentenza di appello che aveva confermato la condanna del tribunale di Agrigento per il porto illegale delle armi e dell'esplosivo; se ne parlò, in particolare, "alla fine di Agosto, inizi di Settembre" (cfr. verb. ud. citata, pag. 85 - 87, 91 - 92, 152 e 169 e 177, luogo in cui Calafato Giovanni ha precisato che furono sua moglie, sua nonna e suo fratello Salvatore, con i quali ebbe dei colloqui dopo l'1.8.1990, a comunicargli che l'appello era stato rigettato; anche nel colloquio dell'8.9.1990, avuto con il fratello, parlò con lui della sentenza di appello che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Agrigento).

Il Calafato ha, poi, riferito che nell'estate del 1990, tra Luglio e Agosto, scesero in Sicilia, provenienti dalla Germania, Puzzangaro Gaetano, Amico Paolo e altri per fare una rapina e per intimidire alcuni testi, tra cui il direttore delle poste di Milena, perché ritrattassero, in modo che il fratello Calafato Salvatore, che era stato arrestato per la rapina commessa all'ufficio postale di Milena, non venisse condannato; in effetti il compito fu portato a termine e il fratello Salvatore, in seguito alla ritrattazione dei testi, fu assolto (cfr. verb. ud. citata, pag. 100 - 101 e 168, luogo in cui il collaboratore ha affermato che Pace, Amico e Puzzangaro erano ritornati in Sicilia anche per eseguire l'omicidio dei fratelli Ribisi).

Egli ha riferito di avere appreso con stupore dell'omicidio del dott. R. Livatino, la stessa mattina, da Antonio Gallea il quale aveva avuto un colloquio con il fratello Bruno e con Avarello Gianmarco.

La "sorpresa" di Calafato Giovanni era dovuta al fatto che non si era mai stabilita

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

la data dell'omicidio del dott. R. Livatino, in quanto omicidi più urgenti e che interessavano di più il gruppo erano ritenuti quelli dei fratelli Ribisi e del maresciallo Bruno di Canicattì.

Egli manifestò il suo stupore a Gallea Antonio, il quale gli riferì che si era deciso di eseguire subito l'omicidio del magistrato perché il dott. R. Livatino sarebbe andato in ferie l'indomani ed al rientro avrebbe potuto avere la scorta (cfr. verb. ud. citata, pag. 94, 145 e 170 - 171).

Il Calafato ha, inoltre, dichiarato che il Gallea gli aveva confidato che a commettere l'omicidio erano stati Avarello, Amico, Pace e Puzzangaro e che non tutto era andato bene.

Successivamente, egli ebbe modo di parlare dell'omicidio del dott. Livatino anche con Gallea Bruno e Avarello, i quali gli riferirono, tra l'altro, che c'erano stati dei problemi perché l'Avarello, che era seduto sul sedile posteriore della macchina, aveva sbagliato a sparare il primo colpo, in quanto non aveva un fucile a canne mozze ma a canne lunghe.

I due gli riferirono, inoltre, che alla guida della macchina c'era Puzzangaro e che Avarello - il quale aveva diverse pistole cal. 9, tra cui quelle rubate ai carabinieri a Palma di Montechiaro in occasione del duplice omicidio Allegro Rosario e Anzalone Traspadano e le altre sottratte ai carabinieri di Barrafranca in occasione di una rapina all'ufficio postale - aveva dimenticato il fucile e la pistola di ordinanza dei carabinieri nella Fiat Uno che avevano abbandonato dopo l'omicidio del magistrato (cfr. verb. ud. citata, pag. 102 - 110).

In relazione alle modalità di fuga, gli fu riferito che venne usata la stessa Golf

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

GTI nera, a due sportelli, con tetto apribile e ruote in lega leggera, che era stata impiegata da lui stesso, Avarello, Rinallo e Montanti, per compiere l'omicidio dei fratelli Ribisi nell'ospedale di Caltanissetta; autovettura che era stata data ad Antonio Gallea da amici di Catania ed era custodita in un garage di Canicatti che era nella disponibilità di Santo Rinallo.

Il veicolo aveva una targa tedesca ed era stata "rapinata a dei turisti tedeschi"; questa targa era stata, poi, cambiata con targhe italiane (cfr. verb. ud. citata, pag. 110 - 113).

Ha riferito ancora il Calafato che, solo successivamente, seppe della presenza all'omicidio di un testimone il quale aveva riconosciuto Pace Domenico. Ciò l'aveva sorpreso poiché, secondo il Calafato, a sparare avrebbe dovuto essere Amico Paolo, perché "più in gamba, più veloce"; da Gallea Bruno ebbe invece la conferma che era stato proprio il Pace - che si era anche tolto il casco - a sparare al magistrato (cfr. verb. ud. citata, pag. 102 - 104).

Il collaboratore ha, inoltre, dichiarato di essere stato detenuto insieme con Avarello, tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992; l'Avarello gli confermò di avere preso parte all'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 113 - 114).

Il Calafato ha precisato che il fratello Salvatore, nel periodo in cui fu ucciso il magistrato, si trovava agli arresti domiciliari e non gli risultava che il Benvenuto avesse partecipato alla fase esecutiva dell'omicidio (cfr. verb. ud. citata, pag. 115 - 117).

Erano a conoscenza dell'omicidio del dott. R. Livatino, del gruppo di Canicatti, Giuseppe Montanti (che "comandava" assieme ad Avarello e ad Antonio Gallea),

Gallea Antonio, Bruno Gallea, Avarello Giovanni e qualcun altro.

Egli, in particolare, ha affermato: "Peppe diciamo era conoscitore delle discussioni, diciamo, tutto il fatto che... era conoscitore delle discussioni nostre, perché è la stessa cosa, come era Avarello era, diciamo, Montanti Giuseppe... Come contava Avarello contava, diciamo, Montanti" ed ha confermato la seguente dichiarazione resa il 21.12.1995: "Per quanto ne so io, nel gruppo degli emergenti di Canicattì, le persone che comandavano erano Antonio Gallea, Gianmarco Avarello e Giuseppe Montanti. Mi risulta che Gianmarco Avarello parlò con Giuseppe Montanti dell'omicidio del giudice... Io personalmente nel 1989 ho sentito Giuseppe Montanti dire che secondo lui Livatino e il maresciallo Bruno tendevano a favorire il gruppo di Di Caro".

Il collaboratore ha precisato che il Montanti aveva messo a disposizione di Domenico Pace, sia prima che dopo l'omicidio del magistrato, una casa a Sommatino.

Calafato Giovanni ha, poi, riferito che Salvatore Parla si era rifiutato di dare ospitalità agli esecutori dell'omicidio del giudice che erano latitanti (cfr., anche, verb. ud. citata, pag. 164).

Egli ha, poi, confermato, con riferimento a Parla Salvatore e Montanti Giuseppe, la seguente dichiarazione resa il 21.12.1995: "Dopo l'omicidio del giudice Livatino, quando arrestarono in Germania Paolo Amico e Domenico Pace, ricordo che Antonio Gallea, che era detenuto assieme a me nel carcere di Agrigento, si arrabbiò perché i Parla, che stavano in Germania, cioè Salvatore e Angelo, non avevano voluto aiutare Pace e Amico a nascondersi. Da quanto ho capito i Parla

non si erano rifiutati espressamente, ma si erano tirati indietro, dicendo che non potevano esporsi. In quella occasione Antonio Gallea, riferendosi ai fratelli Parla, disse che si erano comportati da carogne, perché se ne lavavano le mani. Poi Antonio continuò a lamentarsi anche di Peppe Montanti, il quale, dopo essere stato informato e avere acconsentito alla decisione di uccidere il giudice Livatino, non era intervenuto presso i suoi cugini Parla, perché fornissero il sostegno richiesto" (cfr. verb. ud. citata, pag. 129 - 130).

Calafato Giovanni ha, inoltre, riferito che Salvatore Parla, Antonio Gallea e Giuseppe Montanti fecero eleggere, nel 1989 - 1990, Lo Vasco come sindaco di Canicatti (cfr. verb. ud. citata, pag. 138 - 140).

Egli, nel ribadire di non avere conosciuto i Parla, ha precisato, su domanda del difensore di Parla Salvatore, che Avarello Gianmarco e Collura Vincenzo gli avevano detto che i Parla si comportavano da "carogne" perché "a parlare erano bravi" ma poi "meno cose potevano fare facevano" (cfr. verb. ud. citata, pag. 162 - 163).

Il collaboratore ha, poi, dichiarato che non gli risultava "un interessamento di appartenenti a Cosa Nostra" all'omicidio del magistrato.

Calafato Giovanni ha, infine, dichiarato di avere iniziato a collaborare nell'Ottobre del 1994 con magistrati della Procura di Palermo, di avere, nell'ambito di tale collaborazione, confessato gravi delitti, tra cui "una quindicina" di omicidi per alcuni dei quali non era stato mai sottoposto ad indagini, e di avere, infine, chiamato in correità per diversi omicidi il fratello Salvatore e Benvenuto Giuseppe Croce (cfr. verb. ud. citata, pag. 140 - 143).

Il collaboratore, su domanda del difensore di Calafato Salvatore, ha affermato di avere sempre detto la verità sul fratello e di averlo accusato anche di reati di cui soltanto lui era a conoscenza (cfr. verb. ud. citata, pag. 143 - 144).

Egli, su domanda del suo difensore, ha precisato di avere iniziato a collaborare per dare una svolta alla sua vita e dare un avvenire al figlio (cfr. verb. ud. citata, pag. 165).

Calafato Giovanni ha riferito, in sede di controesame, che l'Avarello e il Benvenuto avevano "un rapporto diretto" con Pace Domenico, Amico Paolo e Puzzangaro Gaetano, ma ha escluso - su specifica domanda del Pubblico Ministero - che fosse mai accaduto che per gli omicidi (consumati o tentati) Avarello Giovanni o altri esponenti del gruppo di Canicattì avessero chiesto l'intervento di Pace, Amico e Puzzangaro senza informare o lui o il fratello o Benvenuto Giuseppe Croce (cfr. verb. ud. citata, pag. 145 e 178 - 179).

Il collaboratore ha, infine, dichiarato che l'omicidio del dott. R. Livatino e di "uomini delle istituzioni" non rientrava nella strategia di attacco ai Ribisi e agli Allegro (cfr. verb. ud. citata, pag. 175).

15. DICHIARAZIONI RESE DA BENVENUTO GIUSEPPE CROCE.

Benvenuto Giuseppe Croce ha dichiarato di avere iniziato la sua carriera criminale all'età di tredici anni, quando - assieme a Conti Giuseppe e Miceli Nicola - eseguì una rapina in danno della pretura di Palma di Montechiaro.

Egli ha ammesso di avere partecipato a "una sessantina" di rapine in banche, in

uffici postali e in gioiellerie, eseguite nella province di Agrigento (a Palma di Montechiaro, Canicatti, Campobello e Ravanusa), di Caltanissetta e di Enna, in Toscana e in Germania.

Il collaboratore ha precisato che "il gruppo dei rapinatori", di cui egli faceva parte e che era operativo dal 1983, era formato da "una cinquantina di persone", tra le quali ha ricordato Amico Paolo, Pace, Puzzangaro, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore, Farruggio Calogero, Bonello Giuseppe; Catania Lillo, Alletto Croce, Allegro Domenico e Di Caro Salvatore.

Il gruppo di Palma di Montechiaro era collegato al gruppo di Canicatti (Avarello Gianmarco e Sferrazza Gioacchino) sin dal 1983 per l'esecuzione delle rapine (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 2 - 5).

Il collaboratore ha dichiarato che a Palma di Montechiaro esisteva la "famiglia di Cosa Nostra"; di ciò era sicuro per i rapporti che aveva avuto, nell'ambito dell'esecuzione delle rapine, con il figlio del "capomafia" del paese (Sambito Calogero, ucciso nel 1984), assieme al quale era stato coimputato nel processo per una rapina ai danni di una gioielleria di Palma di Montechiaro (il Sambito, complice della rapina, sarà poi ucciso davanti al carcere di Agrigento nel 1990).

Analoghi rapporti egli aveva avuto con Farruggio Calogero, Napoli Giuseppe e Brancato Nicola che erano esponenti di "Cosa Nostra" (cfr. verb. ud. citata, pag. 5 - 8).

I "rappresentanti" di "Cosa Nostra" di Palma di Montechiaro erano stati, nel corso degli anni, Salvatore Di Vincenzo (soprannominato "Turiddu nasu"), Sambito Calogero, genero del Di Vincenzo; al Sambito, ucciso nel 1984, subentrò Niria

FC

(Andrea) Palermo, che aveva come "sottocapo" Ribisi Rosario; facevano parte di "Cosa Nostra" ed erano "uomini d'onore" anche i Farruggio, i Bordino, i Ribisi, Brancato Nicola, Giganti Pietro, i Di Vincenzo ed altri.

Quando i Ribisi, alla morte del Sambito, conquistarono la supremazia all'interno di "Cosa Nostra", fece parte di questo sodalizio mafioso anche Allegro Rosario.

Nella "famiglia" di Palma di Montechiaro vi erano due correnti contrapposte: una era formata dai Ribisi, dagli Allegro, dai Brancato e dai Castronovo; l'altra dai Di Vincenzo, dai Bordino, dai Sambito e dai Farruggio.

Fu il primo schieramento ad avere il predominio in seno a "Cosa Nostra", anche con l'eliminazione fisica di avversari del calibro di Sambito Calogero, Bordino Giuseppe e Morgana Salvatore (cfr. verb. ud. citata, pag. 8 - 12).

I rapporti tra il "gruppo dei rapinatori" e "Cosa Nostra" sono stati delineati dal Benvenuto nel modo seguente: "Ma i rapporti erano ottimi sia con tutti gli schieramenti, sia con l'uno che con l'altro, sia con gli stessi Ribisi, sia con i Farruggio, allorché si commettevano rapine insieme con Lillo, con lo stesso figlio di Sambito, con Sambito Vincenzo per dire, i rapporti erano ottimi", tanto che, ha precisato il collaboratore, c'era il progetto di affiliare ritualmente alcuni esponenti del "gruppo dei rapinatori" (cfr. verb. ud. citata, pag. 13 - 15).

I Ribisi erano collegati con la "famiglia" di Canicatti e, in particolare, con Di Caro Giuseppe che in quel periodo (tra il 1986 e il 1989) rivestiva la carica di "rappresentante di Cosa Nostra nella provincia di Agrigento"; ciò gli fu riferito dal Bordino, dal Farruggio e dai Gallea di Canicatti.

I Ribisi, assieme a Montagna Michele e Nicola Brancato costituivano anzi il

FC

gruppo armato della "famiglia Di Caro" per conto della quale eseguirono l'omicidio del giudice Saetta, secondo quanto gli fu confidato da Nicola Brancato (cfr. verb. ud. citata, pag. 15 - 16).

Anche all'interno di "Cosa Nostra" di Canicattì vi era una frattura tra il Di Caro (da una parte) e la corrente dei Ferro e dei Guarneri, capi storici della "famiglia" di Canicattì (dall'altra) che, in quel periodo, erano detenuti ed erano stati soppiantati dal primo nella direzione della "famiglia" mafiosa (cfr. verb. ud. citata, pag. 16 - 17).

Componevano il "gruppo dei rapinatori" di Canicattì, che era in ottimi rapporti con i Guarneri di "Cosa Nostra", Sferrazza Gioacchino, Gallea Antonio, Gallea Bruno, Avarello Gianmarco ed altre persone.

Il Benvenuto ha, poi, affermato che nel 1989, in seguito alla spaccatura all'interno della "famiglia di Cosa Nostra" di Palma di Montechiaro tra la corrente dei Sambito (Bordino, Farruggio e Morgana) e quella dei Ribisi e degli Allegro, fu indetta una riunione, su iniziativa di Sambito Vincenzo che voleva vendicare la morte del padre, in cui fu stipulata l'alleanza tra Calafato Giovanni, capo del "gruppo dei rapinatori" (alla riunione era forse presente anche Calafato Salvatore) e i Farruggio e i Bordino.

L'alleanza era rivolta contro i Ribisi nei confronti dei quali "si doveva sferrare un attacco" per eliminarli; si doveva, poi, formare una nuova "famiglia di Cosa Nostra", con a capo Calafato Giovanni.

L'accordo contro la corrente dei Ribisi fu stipulato anche per prevenire un analogo attacco da parte di costoro che mal tolleravano l'esecuzione di rapine ed

FC—

erano pure intervenuti in occasione della rapina al gioielliere Geluardi, commessa dallo stesso collaboratore, dal Sambito e da Calafato Salvatore (cfr. verb. ud. citata, pag. 21 - 26).

L'accordo tra la corrente dei Sambito e il suo gruppo segnò l'inizio dello scontro con i Ribisi, apertosi (non essendo stato possibile realizzare il progetto di una strage contro i componenti della corrente dei Ribisi che, dopo l'uccisione di Nicola Brancato, non si riunirono più nella piazza del paese) con l'omicidio di Ribisi Gioacchino in una pizzeria a Marina di Palma di Montechiaro (cfr. verb. ud. citata, pag. 27 - 31).

I Ribisi reagirono con un attentato ai danni di Bordino Angelo, eseguito all'indomani dell'uccisione di Ribisi Gioacchino (cfr. verb. ud. citata, pag. 38 - 40).

Seguì l'attentato nei confronti di Pace Domenico e di Amico Paolo che, con altri affiliati, erano soliti riunirsi nel bar Montecarlo di Camastra; Amico Paolo reagì e riuscì a ferire Ribisi Rosario, cui si era inceppato il mitra, che venne ricoverato presso l'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.

L'attentato fu preceduto dal sequestro di Zarbo Rosario che fu torturato e costretto a rivelare ai Ribisi che gli affiliati del gruppo contrapposto si riunivano a Camastra nel bar Montecarlo (cfr. verb. ud. citata, pag. 34 - 35 e 40 - 44).

In risposta all'agguato di Camastra fu eseguito il duplice omicidio di Ribisi Rosario e Ribisi Carmelo; il delitto fu commesso nell'ospedale di Caltanissetta da Giovanni Calafato, Avarello Giamarco e da un'altra persona (cfr. verb. ud. citata, pag. 44 - 45).

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Il collaboratore ha così descritto i rapporti tra il suo gruppo e quello di Canicattì: "Ma a Canicattì lo scontro, come prima cosa lo scontro è stato che Canicattì hanno dato una mano di aiuto a noi diciamo in base ai rapporti che c'erano e anche loro poi anno ritenuto di uccidere, attaccare guerra anche loro... I nostri primi alleati sono stati loro diciamo di quel... già c'erano i rapporti delle rapine, come primi alleati diciamo di questo attacco contro Cosa Nostra sono stati loro" (cfr. verb. ud. citata, pag. 45 - 46).

Il collaboratore, nel confermare l'alleanza tra i gruppi di Palma di Montechiaro e di Canicattì con scambi di "favori", ha precisato che l'alleanza fu estesa anche ad altre province e paesi, tra cui Gela e Porto Empedocle.

Egli ha citato, come esempio di questo "scambio di favori", il duplice omicidio Allegro-Anzalone nella piazza di Palma di Montechiaro, commesso in data 1.11.1989.

Il Benvenuto ha, poi, indicato un diverso episodio in cui era stata la "famiglia" di Palma di Montechiaro a venire in aiuto a quella di Canicattì; si tratta dell'omicidio di Corrao Amedeo, avvenuto nel Luglio del 1990 ed al quale partecipò lo stesso Benvenuto insieme con Avarello Gianmarco.

Il collaboratore ha, inoltre, citato il duplice omicidio in danno di Ribisi Carmelo e di Ribisi Rosario, avvenuto nell'ospedale di Caltanissetta, e al quale - secondo il Benvenuto - parteciparono, nell'ambito dello scambio di favori, Avarello Giovanni (Gianmarco) e Calafato Giovanni.

Egli - dopo avere descritto l'episodio in cui Puzzangaro Gaetano si ferì, accidentalmente, con un fucile al piede e ferì a una coscia Calafato Giovanni

FC

mentre, a bordo di un'autovettura Alfa 75 (rubata), guidata da Amico Paolo e a bordo della quale c'era anche Domenico Pace, girava per intercettare i Ribisi e gli Allegro - ha precisato, in relazione al duplice omicidio di Allegro Rosario e Anzalone Traspadano (eseguito da Avarello Gianmarco, Gallea Antonio, Rinallo Santo, Montanti Giuseppe, Pace Domenico, Amico Paolo e i Calafato), che nel corso di questo delitto l'Avarello si impossessò della pistola di ordinanza (una Beretta 92) di un carabiniere (cfr. verb. ud. citata, pag. 46 - 54).

Venne, quindi, consumato l'omicidio di Allegro Pietro cui parteciparono esponenti di gruppi territoriali diversi: Avarello Gianmarco (Canicatti), Grassonelli Giuseppe (Porto Empedocle), Margiotta Maurizio (Mazzarino).

Il collaboratore ha, poi, dichiarato che, sin dal 1989, il gruppo di Canicatti e, in particolare, i Gallea avevano rapporti con i Sanfilippo di Mazzarino, "fuoriusciti da Cosa Nostra", con i quali anche il Calafato aveva stipulato un'alleanza, tanto da partecipare a un omicidio in aiuto degli alleati di Mazzarino (cfr. verb. ud. citata, pag. 55 - 56).

Egli ha, quindi, riferito che il cognato Calafato Salvatore, in aiuto di Gallea Antonio, doveva partecipare a un attentato ai danni di Montagna Michele; lo stesso Benvenuto e Calafato Salvatore, per conto degli alleati di Canicatti che gliene avevano fatto richiesta, eseguirono, nel 1990, l'omicidio di Amedeo Corrao "un uomo fidato di Giuseppe Di Caro", cui partecipò anche Avarello Gianmarco.

La richiesta fu fatta dall'Avarello allo stesso Benvenuto e a Calafato Salvatore, essendo Calafato Giovanni detenuto in carcere dal Gennaio del 1990.

In occasione di questo delitto fu impiegata, per la fuga dopo l'esecuzione del

reato, la stessa autovettura Golf Volkswagen GT nera a 16 valvole e con tetto apribile (consegnata al gruppo di Canicatti da "catanesi" e custodita da quello di Palma di Montechiaro nel covo di contrada Salaparuta) che sarà poi utilizzata nell'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 56 - 58 e 62 - 70).

Il magazzino, dove era custodita l'autovettura, era condotto in locazione da Calafato Gaspare, cugino di Calafato Giovanni; il locale fu dal collaboratore riconosciuto e indicato agli inquirenti che, in sede di sopralluogo, trovarono un fucile (cfr. verb. ud. citata, pag. 70 - 71).

Il collaboratore ha, quindi, affermato che la strategia perseguita dal gruppo, cui egli apparteneva, e dagli altri gruppi alleati era quella di formare una nuova "famiglia" di "Cosa Nostra", una volta eliminati gli esponenti della corrente dei Ribisi (cfr. verb. ud. citata, pag. 71 - 72).

Componevano il gruppo di Palma di Montechiaro, all'inizio dell'alleanza con i Sambito e con lo scontro con i Ribisi, Calafato Giovanni, che era il "capofamiglia", Calafato Salvatore (che era il "sottocapo" e colui il quale, dopo l'arresto del fratello, "gestiva la famiglia"), lo stesso Benvenuto Giuseppe Croce, che fu chiamato a "rappresentare" il gruppo nei rapporti con gli alleati di Gela, di Canicatti, di Mazzarino, di Riesi e di altri centri, nel periodo in cui Calafato Salvatore si trovava agli arresti domiciliari.

Il collaboratore ha, inoltre, precisato: "... perché in quel periodo prima c'era a capo della famiglia Calafato Giovanni, poi l'arresto di Calafato Giovanni rappresentava la famiglia Calafato Salvatore, poi dopo l'arresto domiciliare di Calafato Salvatore rappresentavo io la famiglia a Palma di Montechiaro" (cfr.

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

verb. ud. 20.10.1997, pag. 135 - 136).

Egli ha affermato che, nel periodo in cui Calafato Salvatore era libero, le richieste degli esponenti di altri gruppi territoriali venivano rivolte sia a lui sia allo stesso Calafato Salvatore.

Il Benvenuto ha, infatti, risposto affermativamente, con un "Si", alla seguente domanda del Pubblico Ministero: "E funzionavano così, cioè le richieste venivano indirizzate a tutti e due?".

Il collaboratore ha precisato che i contatti con i "capi", detenuti in carcere (Calafato Giovanni per il gruppo di Palma di Montechiaro e Gallea Antonio per il gruppo di Canicatti), erano tenuti attraverso i colloqui con i familiari o tramite le stesse guardie penitenziarie, con la conseguenza che pure dal carcere era possibile indicare gli obiettivi da perseguire nell'interesse del sodalizio mafioso (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 73 - 83).

Egli ha, in particolare, affermato che i contatti avvenivano attraverso Avarello Gianmarco e Gallea Bruno; Calafato Salvatore, inoltre, era in contatto con il fratello Giovanni dal quale si recava per effettuare i colloqui (cfr. verb. ud. citata, pag. 271 - 272 e 364 - 365).

Il Benvenuto ha, quindi, affermato che la "strategia generale" di eliminazione degli avversari era stata decisa da "tutti assieme", sicché non era necessario informare i "capi" di ogni singolo fatto delittuoso; ha, tuttavia, precisato che l'omicidio di un magistrato o di un appartenente alle forze dell'ordine doveva essere deciso anche dai "capi" (cfr. verb. ud. citata, pag. 85).

Il collaboratore ha dichiarato che gli esponenti principali del gruppo di Canicattì

FC

erano Gallea Antonio (che era il "capo") e Gallea Bruno (che era il "sottocapo").

Dopo la morte di quest'ultimo, "gestiva la famiglia" Avarello Gianmarco; un ruolo di rilievo avevano Montanti Giuseppe e Parla Salvatore: questi ultimi due erano i "rappresentanti" e i capi della "famiglia Parla e Montanti", facente parte dello stesso gruppo dei Gallea e dell'Avarello, così come, dello stesso gruppo, faceva parte la "famiglia Migliore".

Capo incontrastato di tutto il gruppo era Gallea Antonio (cfr. verb. ud. citata, pag. 85 - 87).

Il Benvenuto ha, quindi, dichiarato di avere conosciuto Parla Salvatore nel 1985 ed ha precisato che, quando fu costituita la "famiglia" degli emergenti di Canicattì, il Parla gli fu presentato da Avarello Gianmarco come "un esponente di rilievo di questa famiglia" che aveva il compito di "avere contatti con i politici" e che si interessò per fare eleggere come sindaco una persona "vicina" al loro gruppo per la gestione degli appalti pubblici nel Comune di Canicattì.

L'Avarello gli disse, inoltre, che il Parla gestiva un "grosso traffico di droga" in Germania e non aveva mai preso parte all'esecuzione materiale di omicidi, pur essendo d'accordo e condividendo la strategia generale del gruppo di sopprimere gli avversari.

Il collaboratore ha, inoltre, precisato che Montanti Giuseppe e il Parla si opposero all'omicidio di Collura Luigi (in realtà si tratta di Collura Vincenzo), un esponente di "Cosa Nostra" poi passato al gruppo degli emergenti; uccisione voluta da Avarello Gianmarco che sospettava di essere "pedinato" dal Collura.

Il Parla e il Montanti, in particolare, dissero ad Avarello che il Collura non doveva

essere ucciso e che su costui garantivano loro due (cfr. verb. ud. citata, pag. 87 - 95 e 299 - 301).

Il Benvenuto ha, poi, confermato la seguente dichiarazione resa il 21.12.1995: "Il capo della famiglia Avarello-Gallea-Migliore era Gallea Antonio. Il capo della famiglia Parla-Montanti era Parla Salvatore, che stava in Germania ma veniva spesso... Le due famiglie erano, come ho detto, strettamente unite, il capo di tutto il gruppo era Gallea Antonio" ed ha ribadito: "Il capo era Antonio, quello che gestiva; però, diciamo, era più rappresentativo il capo... diciamo, Parla, parlo come rappresentativo della famiglia Parla-Montanti. Diciamo di loro".

Egli, su domanda del Pubblico Ministero, ha, inoltre, confermato la seguente dichiarazione resa il 26.5.1995, in altro processo penale: "La soppressione di Gioia Salvatore era stata deliberata, su suggerimento dell'Avarello e del Gallea e degli altri associati di Canicattì... Sì dei Parla, Montanti, l'organizzazione di Canicattì... la famiglia Parla Salvatore, Montanti Giuseppe, Gallea Antonio e Avarello" ed ha ribadito: "La strategia l'hanno deciso loro, questo era il punto, l'hanno deciso di ammazzare questa persona, ma era nella strategia di ammazzarli tutti, questo voglio dire. Non è che c'era per ogni omicidio una seduta. Si era deciso che si dovevano ammazzare queste persone".

Il collaboratore, dopo avere affermato che non gli risultava una "partecipazione diretta di Parla Salvatore alla decisione di questa strategia", ha, tuttavia, affermato: "Ma era d'accordo anche lui, si dovevano ammazzare, davano una mano d'aiuto la famiglia Parla, Montanti, cioè una strategia comune, che... d'accordo tutti" ed ha precisato che ciò gli era stato raccontato da Gianmarco

FC —

Avarello, da Montanti Peppe e dallo stesso Parla Salvatore, da lui incontrato soltanto due volte.

Egli ha, in particolare, riferito di avere incontrato il Parla nel 1990 nella campagna di costui, a Canicatti, dove si era recato dietro appuntamento e dove c'erano Avarello Gianmarco, Alletto Croce e Calafato Salvatore che dovevano discutere una questione relativa alla consegna di armi da parte di Schembri Gioacchino.

Parla Salvatore sosteneva, infatti, che lo Schembri aveva procurato delle armi ai Ribisi mentre Alletto Croce lo escludeva e riteneva lo Schembri una persona affidabile e disponibile a "favorire" l'associazione in caso di bisogno; l'Alletto si diceva certo del fatto che lo Schembri non aveva dato le armi ai Ribisi ma le aveva consegnate a Lombardo Giovanni, "un amico" del loro gruppo e "compare" dello stesso Alletto Croce; in realtà, fu subito accertato che ad essere in possesso delle armi era proprio il Lombardo che le custodiva in una sua campagna (cfr. verb. ud. citata, pag. 95 - 104).

Il collaboratore ha, quindi, così delineato la figura di Montanti Giuseppe: "Ma all'interno della famiglia faceva parte, dopo l'arresto di Gianmarco, dello zio e sia di Gianmarco diciamo rappresentava lui la famiglia di Canicattì" (cfr. verb. ud. citata, pag. 54).

Egli ha precisato di averlo conosciuto nel 1985; il Montanti si occupava di campagne ed era un "amatore" di cavalli; era "a disposizione della famiglia" di Canicattì e dava indicazioni ad Avarello Gianmarco sugli esponenti di "Cosa Nostra", conoscendo diversi "uomini d'onore" attraverso parenti che facevano

parte di quest'ultima associazione mafiosa.

Montanti Giuseppe, secondo il Benvenuto, aveva partecipato, nel Marzo del 1992, al tentato omicidio di Milano Mario, su cui gravava il sospetto di avere partecipato all'uccisione del fratello Montanti Angelo e di essere "vicino" a Lillo Di Caro; il Montanti aveva partecipato inoltre all'omicidio di Alaimo Giuseppe, anche questi ritenuto responsabile dal Montanti della morte del fratello Angelo (cfr. verb. ud. citata, pag. 106 - 112).

Il collaboratore ha, inoltre, precisato che Montanti Giuseppe aveva rappresentato, assieme a Collura Vincenzo, il gruppo degli emergenti di Canicatti in una riunione interprovinciale svoltasi a Marina di Ragusa nel 1991, essendo allora già detenuti in carcere Gianmarco Avarello e Gallea Antonio (cfr. verb. ud. citata, pag. 110 - 111).

Il Montanti e il Parla, secondo quanto gli fu riferito da Avarello Gianmarco, erano stati informati dell'omicidio del dott. R. Livatino.

Egli, nell'Agosto del 1990, si era recato con l'Avarello nella tenuta di Montanti Giuseppe per discutere dell'omicidio di Ferraro Salvatore (facente parte di "Cosa Nostra" e ritenuto, in quel periodo, il "capofamiglia" di Caltanissetta) e, non sapendo se il Montanti fosse a conoscenza del progetto di eliminare il dott. R. Livatino, chiese all'Avarello come comportarsi; questi gli rispose: "Si, Peppe è all'occorrente di tutto, sa tutto" e gli precisò che ne aveva già parlato sia con il Montanti che con Parla Salvatore che "erano le persone più importanti della loro famiglia" (cfr. verb. ud. citata, pag. 289 - 298).

Il collaboratore, in risposta a una domanda di un difensore sul ruolo di Parla

Salvatore nell'omicidio del dott. R. Livatino, ha riaffermato che Avarello Gianmarco, in occasione della visita in campagna a Montanti Giuseppe (la stessa indicata in precedenza), gli disse: "No, tutto a posto, già abbiamo parlato sia con lui, sia con Parla, sono al corrente, tutto a posto" (cfr. verb. ud. citata, pag. 343 - 344).

Il Benvenuto, rispondendo a una domanda del Pubblico Ministero che gli ha chiesto se la "famiglia" Gallea-Avarello avesse compiuto degli omicidi contro o senza il parere di Parla Salvatore e di Montanti Giuseppe, ha dichiarato: "No, quegli omicidi niente, era una strategia, però omicidi che la famiglia Parla si è opposta non sono succeduti mai, gli omicidi era la strategia che si dovevano ammazzare gli esponenti di Cosa Nostra di Canicatti era questa la strategia, poi non è che ogni omicidio si andava a dire... però quello che mi risulta è che gli omicidi erano sempre concordati con tutti, che era nella strategia" (cfr. verb. ud. citato, pag. 302).

Benvenuto Giuseppe Croce, in relazione all'omicidio del dott. R. Livatino, ha dichiarato che fu Avarello Giovanni a parlargliene per la prima volta; ciò avvenne a Palma di Montechiaro nel Giugno del 1990 o, comunque, all'inizio dell'estate di quell'anno, immediatamente prima o subito dopo l'esecuzione di una rapina all'ufficio postale di Favara.

L'incontro è certamente avvenuto tra il 12.6.1990, giorno della scarcerazione del Benvenuto e l'1.7.1990, giorno del controllo del Benvenuto - da parte dei carabinieri - nell'abitazione della nonna di Avarello Giovanni (cfr. verb. ud. citata, pag. 116 - 117).

FC —

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Il colloquio avvenne nell'abitazione e in presenza di Calafato Salvatore (cfr., anche, verb. ud. 20.10.1997, pag. 75).

Fu l'Avarello a sostenere la necessità di eliminare il dott. R. Livatino e a chiedere loro "una mano di aiuto a livello militare", adducendo che il magistrato era molto duro nei confronti della loro organizzazione e citando le misure di prevenzione emesse e la condanna di Calafato Giovanni, Gallea Antonio, zio di Avarello, nonché di Rinallo Santo per violazione delle leggi sulle armi, in seguito al fermo di polizia giudiziaria, avvenuto all'inizio di Gennaio del 1990; condanna ritenuta ingiusta nei confronti del Calafato e del Gallea, essendo stato trovato soltanto il Rinallo in possesso della pistola e trovandosi il solo Rinallo sull'autovettura (rubata) nella quale era nascosto l'esplosivo.

Nel contempo l'Avarello adduceva che il magistrato non era altrettanto rigido nei confronti di "Cosa Nostra" e, in particolare, di Giuseppe Di Caro, "rappresentante provinciale" di Agrigento, che era stato arrestato, ma era stato rimesso immediatamente in libertà (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 113 - 123 e 125 - 127 e verb. ud. 20.10.1997, pag. 76 - 77).

Il Benvenuto ha precisato che, pur avendo delle perplessità sulle motivazioni addotte dall'Avarello, egli e il Calafato, trattandosi di una "cortesia", non potevano tirarsi indietro anche perché non intendevano rompere l'alleanza con gli alleati di Canicattì.

Essi, quindi, diedero la propria disponibilità all'Avarello: "E dissi" - ha, infatti, dichiarato il collaboratore - "Va bene, noi siamo disponibili a darvi una mano d'aiuto, le parole sono state queste da noi" (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 114,

131, 261 - 264 e 367 e verb. ud. 20.10.1997, pag. 77 - 78).

Fu stabilito, in quello stesso incontro, che Calafato Salvatore si sarebbe messo in contatto con il fratello Giovanni, che era detenuto in carcere, per parlargli della vicenda (cfr. verb. ud. 20.10.1997, pag. 80).

Il collaboratore, interrogato sul ruolo di Calafato Salvatore, ha confermato la seguente dichiarazione resa il 29.6.1995: "Nella nostra famiglia il capo era Calafato Giovanni... il sottocapo suo fratello Salvatore quando Gallea Antonio e Calafato Giovanni vennero arrestati all'inizio del '90 la rappresentanza delle famiglie venne presa all'esterno rispettivamente da Gallea Bruno e Calafato Salvatore" (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 266).

Egli ha, poi, precisato: "Dopo l'arresto di Calafato Giovanni, come ho detto, mio cognato Calafato Salvatore era lui, poi con l'arresto di Calafato Salvatore rappresentavo io la famiglia sia a Gela diciamo con la provincia, rappresentavo la famiglia io..." (cfr. verb. ud. citata, pag. 268).

Il Benvenuto, proseguendo il racconto sull'incontro con l'Avarello nell'abitazione di Calafato Salvatore, ha precisato che il primo gli disse: "Guarda doveva venire mio zio Bruno e non è potuto venire, abbiamo parlato con mio zio Antonio, c'è da ammazzare un magistrato, se ci potete aiutare a farlo" (cfr. verb. ud. citata, pag. 128 e 361).

Il Benvenuto ha aggiunto che il "capofamiglia", Calafato Giovanni, si trovava allora detenuto in carcere e che dell'omicidio del magistrato era stato informato, dando il benestare.

Fu, in particolare, Calafato Salvatore a dirgli, dopo un paio di giorni, che il

fratello Giovanni era stato informato ed era d'accordo nel dare una mano di aiuto a livello militare per uccidere il dott. R. Livatino ("Per quanto riguarda mio fratello... mio fratello Giovanni tutto a posto": cfr. verb. ud. citata, pag. 131 - 132 e 361, luogo in cui il collaboratore ha affermato che, a suo parere, ancor prima dell'incontro con l'Avarello nella casa di Calafato Salvatore, Gallea Antonio e Calafato Giovanni avevano già deciso l'uccisione del magistrato, pag. 371).

Egli ha ribadito, nel corso dell'interrogatorio, che Calafato Giovanni ne aveva discusso in carcere con Gallea Antonio dal quale veniva informato dello sviluppo della vicenda, secondo quanto gli avevano riferito lo stesso Calafato Salvatore e Gallea Bruno (cfr. verb. ud. citata, pag. 270 - 271).

Il collaboratore, su domanda del Pubblico Ministero, ha confermato che l'espressione "Tutto a posto" significava, trattandosi di una questione particolarmente delicata, che era stato Calafato Salvatore, nel corso di un colloquio al carcere, a parlare dell'omicidio del magistrato con il fratello Giovanni (cfr. verb. ud. 12.6.1997, pag. 13).

Il Benvenuto parlò dell'omicidio del dott. R. Livatino con Gallea Bruno (forse alla presenza di Calafato Salvatore) in un successivo incontro, avvenuto all'inizio del mese di Luglio del 1990.

Il Gallea gli prospettò, per sostenere la necessità di uccidere il dott. R. Livatino, le stesse ragioni addotte da Avarello Giovanni e nessuna obiezione fu da lui mossa "dato che ormai la cosa era decisa" (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 141 - 142).

L'incontro avvenne quando, il 29 o il 30 Giugno, Calafato Salvatore e Alletto Croce furono accompagnati all'aeroporto di Catania, dovendo i due raggiungere

FC

la Germania per acquistare delle armi tramite Parla Salvatore, cui erano stati indirizzati dall'Avarello e da Gallea Bruno (cfr. verb. ud. citata, pag. 142 - 143).

In Germania, Alletto Croce e Calafato Salvatore si recarono effettivamente dal Parla e incontrarono anche Amico Paolo, Pace Domenico e Puzzangaro Gaetano; i due videro pure Schembri Gioacchino.

Fu quest'ultimo ad accompagnarli dal Parla; ciò egli seppe dagli stessi Alletto Croce e Calafato Salvatore che gli dissero: "Siamo stati lì con Gioacchino" (cfr., anche, pag. 340 - 342, luogo in cui il collaboratore ha ribadito che Schembri Gioacchino accompagnò i "palmesi" da Parla Salvatore e che lo Schembri, assieme al Parla e a Calafato Salvatore, andò ad acquistare le armi che, poi, lo stesso Schembri fece arrivare in Sicilia).

Furono acquistate per essere messe a disposizione del gruppo diverse armi (mitra UZI, una mitraglietta Skorpion, fucili a pompa; la mitraglietta verrá utilizzata, secondo il collaboratore, nell'agguato al dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 146 - 149).

Il Benvenuto, rimasto a Canicatti, subì, in quegli stessi giorni, un controllo dei carabinieri in casa dell'Avarello; egli giustificò la sua presenza in casa con il pretesto di dovere ritirare dei vestiti che aveva acquistato nel negozio "Marcantonio", i cui titolari erano lo stesso Avarello e Antonio Gallea (cfr. verb. ud. citata, pag. 143 - 145).

Dell'omicidio del dott. R. Livatino l'Avarello parlava come di una cosa facile e sosteneva che per eseguirlo bastavano loro due (lo stesso Avarello e il Benvenuto) perché il magistrato viaggiava con la sua automobile, sempre allo stesso orario, e

non godeva di misure di protezione.

In quello stesso periodo e dopo l'uccisione del magistrato, si sarebbe dovuto eliminare anche il maresciallo dei carabinieri di Canicattì, Bruno, sospettato di avere collegamenti con "Cosa Nostra", anche perché era stato visto, in zone solitamente non frequentate, con il figlio di Giuseppe Di Caro (cfr. verb. ud. citata, pag. 137 - 139 e 158 - 159).

Il Benvenuto, su domanda del Pubblico Ministero, ha riferito che dell'omicidio del dott. R. Livatino si ritornò a parlare quella stessa estate, a Luglio o ad Agosto, quando giunsero dalla Germania Amico Paolo, Pace Domenico e Puzzangaro Gaetano i quali si rifugiarono a Licata, in una villetta presa in affitto e messa a loro disposizione da Avarello Gianmarco nella zona "Playa", situata sul lato sinistro della strada che conduce a Licata e a circa 400 metri dalla casa a mare che anche l'Avarello aveva in quella località.

La villetta, composta da un pianoterra e un primo piano e delimitata da un cancello in ferro, era stata data in locazione da "zio Sariddu", al quale era stato detto che si trattava di ragazzi, provenienti dalla Germania, in vacanza al mare.

Della villetta il collaboratore ha dato una dettagliata descrizione ed ha precisato di averla individuata in occasione di un sopralluogo, effettuato dopo la sua collaborazione (cfr. verb. ud. citata, pag. 150 - 153).

Pace Domenico (che aveva violato gli obblighi impostigli con la misura di prevenzione), Amico Paolo e Puzzangaro Gaetano erano "parcheggiati" in Germania ("allargati", secondo l'espressione usata dal collaboratore), venivano in Sicilia per commettere degli omicidi o altri reati e, quindi, rientravano in

FC

Germania (cfr. verb. ud. citata, pag. 153 - 154).

I tre erano, quell'estate, venuti per eseguire una rapina a un furgone portavalori a Barrafranca o a Pietraperzia, avendo la necessità di disporre di una consistente somma di danaro (500.000 marchi tedeschi) per acquistare un ristorante e una gelateria a Freschein, una località tedesca vicina a Colonia (cfr. verb. ud. citata, pag. 155 - 156).

Pace, Amico e Puzzangaro erano rientrati dalla Germania anche per commettere l'omicidio del magistrato (cfr. verb. ud. 20.10.1997, pag. 138).

Nella villetta della "Playa" si parlò dell'omicidio del dott. R. Livatino e fu l'Avarello a comunicare "ai ragazzi" (e cioè a Pace, Amico e Puzzangaro) che si doveva uccidere il dott. R. Livatino, dicendo loro che ne aveva già parlato con "Totò" e "Peppe" e, cioè, con Calafato Salvatore e con lo stesso Benvenuto.

Il Benvenuto, che era presente, confermò che era "tutto a posto" e che si doveva "dare una mano di aiuto" e i "ragazzi" si dichiararono disponibili, anche se non era stata ancora fissata la data dell'omicidio (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 156 - 157 e 159 - 161 e verb. ud. 20.10.1997, pag. 80 - 83 e 121 - 125).

In quello stesso incontro l'Avarello prospettò modalità diverse sull'esecuzione dell'omicidio; sostenne, in particolare, la necessità di impiegare "un gruppo di fuoco" più numeroso, così da rendere eclatante l'azione per dare "un senso di forza" sia nei confronti dei gruppi avversari sia nei confronti dello Stato (cfr. verb. ud. citata, pag. 159 e verb. ud. 20.10.1997, pag. 79).

Egli ha, inoltre, confermato la seguente dichiarazione resa nella fase delle indagini preliminari: "Non abbiamo effettuato appostamenti prima dell'omicidio

FC

perché le abitudini del giudice erano a conoscenza" (dell'Avarello) "che ce le comunicò il giorno... devo anzi precisare che il luogo prescelto per l'esecuzione dell'omicidio doveva, secondo le intenzioni di Avarello, ricadere in territorio di Agrigento onde evitare che l'eventuale commissione del delitto a Canicatti potesse ricondurre all'organizzazione dell'Avarello le attenzioni degli inquirenti. Avarello ci disse che il giudice Livatino è una persona abitudinaria, si alzava presto la mattina e a bordo della propria autovettura compiva sempre lo stesso tragitto per portarsi presso il tribunale di Agrigento" (cfr. verb. ud. 20.10.1997, pag. 129).

Calafato Salvatore non era presente all'incontro svoltosi nella villetta della "Playa" perché era stato arrestato (e forse si trovava agli arresti domiciliari) per avere eseguito una rapina ai danni dell'ufficio postale di Milena, cui avevano partecipato anche Gallea Bruno, Avarello Gianmarco e, forse, altre persone.

Il Calafato, che aveva una cicatrice al collo in seguito a una bruciatura che si era procurata da ragazzo, era stato riconosciuto dal direttore dell'ufficio postale; questi fu ripetutamente minacciato da Avarello Gianmarco, Puzzangaro Gaetano, Pace Domenico e dallo stesso Benvenuto che si erano recati nell'abitazione del teste, costringendolo a ritrattare l'accusa, tanto che il Calafato venne assolto dalla rapina contestatagli (cfr. verb. 11.6.1997, pag. 161 - 165).

Il Benvenuto ha, quindi, riferito che successivamente Pace, Amico e Puzzangaro ritornarono in Germania.

In quel periodo (l'8 Settembre 1990) egli eseguì, assieme ad Avarello Gianmarco, l'omicidio di Coniglio Rosario, ritenuto vicino a "Cosa Nostra"; per l'esecuzione

FC

di questo delitto fornì anche una motocicletta Honda 600, rubata ad Agrigento, che prelevò dal garage di contrada Salaparuta e consegnò, in Canicattì, all'Avarello: si tratta della stessa motocicletta che sarà poi impiegata nell'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 166 - 170).

Nel Settembre del 1990 egli rivide Pace, Amico e Puzzangaro alla stazione ferroviaria di Canicatti, dove si era recato perché aspettava la suocera e la zia, provenienti dalla Germania.

L'incontro avvenne lo stesso giorno in cui egli si recò al commissariato della Polizia di Stato di Palma di Montechiaro perché aveva ricevuto "un bigliettino di convocazione" per la notifica dello "avviso orale" del Questore (cfr. verb. ud. citato, pag. 171 - 172).

Dallo stesso treno, sul quale viaggiavano la suocera e la zia, il Benvenuto vide scendere Puzzangaro, Pace e Amico; non sapendo del loro arrivo, manifestò il suo stupore ("e vuatri qua?" "ma voi qui siete?") e i tre, a loro volta, si meravigliarono del fatto che Avarello Gianmarco non lo avesse avvertito del loro arrivo ("niente ti ha detto Gianmarco?").

Egli, prima ancora di riportare a casa i suoi parenti, accompagnò con la sua Y10, Pace, Amico e Puzzangaro a Canicattì, in casa del Gallea (o della nonna di Avarello), poiché Pace Domenico, che "aveva rotto gli obblighi della sorveglianza", temeva di essere notato da un ispettore o da un agente di polizia che si trovava nella stazione ferroviaria e che lo conosceva, avendo prestato servizio a Palma di Montechiaro (cfr. verb. ud. citata, pag. 172 - 174 e verb. ud. 20.10.1997, pag. 85 - 88).

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Il Benvenuto, quella stessa sera, ritornò nella casa del Gallea e vi trovò Pace, Puzzangaro, Avarello, Amico e Gallea Bruno; si parlò quindi, tutti assieme, della rapina al furgone portavalori e dell'omicidio del dott. R. Livatino e si decise di commettere prima la rapina e poi l'omicidio, anche perché quest'ultimo avrebbe attirato l'attenzione degli organi di polizia, rendendo impossibile una successiva esecuzione della rapina.

Pace, Amico e Puzzangaro - ha precisato il collaboratore - furono chiamati per telefono da Avarello sia per commettere la rapina al furgone portavalori sia per eseguire l'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 175 e 177 e verb. ud. 20.10.1997, pag. 88 - 89).

Il Benvenuto, in relazione alle armi e ai mezzi che dovevano servire per commettere sia la rapina sia l'omicidio del dott. R. Livatino, ha dichiarato che egli, due giorni dopo l'incontro con i "ragazzi" arrivati dalla Germania e tre, quattro o cinque giorni prima dell'uccisione del magistrato, si recò a Palma di Montechiaro da Alletto Croce con il quale andò nel garage di contrada Salaparuta; i due presero l'autovettura Golf 16 valvole, il mitra Skorpion acquistato in Francia tramite il Parla e due pistole cal. 9; le armi furono trasportate con la Y 10 dello stesso Benvenuto, guidata da Alletto Croce, in contrada Rinazzi di Canicatti (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 177, 179 - 209 e 332 - 334 e verb. ud. 20.10.1997, pag. 89 - 96 e 132 - 133).

La Golf era stata impiegata nell'omicidio di Amedeo Corrao e nell'esecuzione di altri delitti, tra i quali il collaboratore ha ricordato una rapina commessa a Sommatino (cfr. verb. ud. 20.10.1997, pag. 130 - 131).

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Il mitra, prelevato dal garage di contrada Salaparuta e trasportato a Canicatti, sarà utilizzato - secondo il Benvenuto - nell'omicidio del dott. R. Livatino; una delle pistole cal. 9, consegnate all'Avarello, era stata sottratta a un carabiniere in occasione del duplice omicidio di Allegro Rosario e Anzalone Traspadano (egli ha, tuttavia, precisato che non sapeva si trattasse di quell'arma quando la prelevò); anche la pistola sarà impiegata nell'omicidio del magistrato (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 209 - 210, 212 - 213 e verb. ud. 20.10.1997, pag. 146 - 147 e 151 - 154).

Il collaboratore, su domanda di un difensore, ha precisato di essersi recato, qualche giorno prima di essere andato nel garage di contrada Salaparuta, dal cognato Calafato Salvatore, che si trovava agli arresti domiciliari, per farsi consegnare un fucile a pompa; il Calafato non gli diede il fucile, adducendo che non poteva prenderlo perché l'arma era custodita da un parente.

Egli ebbe l'impressione che il Calafato non volesse dargli il fucile (cfr. verb. ud. citata, pag. 381 - 384).

Il collaboratore ha riferito, su domanda del Pubblico Ministero, di avere espressamente detto a Calafato Salvatore che il fucile gli serviva sia per la rapina al furgone portavalori sia per l'omicidio del magistrato, ha ribadito che il Calafato gli prospettò delle difficoltà, dicendogli che l'arma era custodita da un parente ed ha precisato che il cognato non manifestò nessuna opposizione all'omicidio del magistrato che era stato già deciso e che si doveva eseguire in quei giorni (cfr. verb. ud. 12.6.1997, pag. 6 - 10).

Il Benvenuto si recò poi a Prato, chiamato al telefono cellulare da Del Sonno

FC

Michele, "uno che trafficava in droga" ed era in contatto, tramite Gallea Antonio o Avarello Gianmarco, con "le famiglie" di Riesi e Mazzarino che operavano in Liguria e in Lombardia nel ramo degli stupefacenti e dalle quali il Del Sonno si riforniva di droga.

Questi gli aveva telefonato e lo aveva pregato di raggiungerlo, perché doveva concludere l'acquisto di 4 o 5 chilogrammi di stupefacente da palermitani, vicini al clan Lanzate, che gli erano stati presentati dagli esponenti della "famiglia" di Mazzarino.

Il Benvenuto era stato invitato a partecipare all'affare anche perché il Del Sonno non disponeva dell'intera somma necessaria ad acquistare lo stupefacente che gli era stato offerto in vendita dai trafficanti palermitani; egli aveva preferito seguire l'affare concernente lo stupefacente perché i proventi delle rapine venivano ugualmente suddivisi anche a favore di coloro che non vi partecipavano materialmente.

Il collaboratore ha, quindi, riferito di essere partito con la sua autovettura e di avere raggiunto Prato; con il Del Sonno andò poi a Milano e incontrò uno dei fratelli Margiotta, quello soprannominato "Maradona", che gli diede lo appuntamento con i fornitori per l'indomani a Trezzano sul Naviglio; passarono, quindi, la notte in un "motel" che registrò i loro nomi.

L'indomani si incontrarono con i trafficanti di stupefacente, legati al clan Fidanzati e in contatto con Margiotta Maurizio, perfezionarono l'acquisto di 4 o 5 chilogrammi di cocaina, concordando il prezzo di lire 70.000.000 al chilogrammo e rientrarono a Prato, dove, nel pomeriggio, il Benvenuto acquistò delle scarpe e

FC

una tuta da ginnastica in un negozio vicino all'abitazione di Michele Del Sonno (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 176 - 177 e 213 - 223 e verb. ud. 20.101997, pag. 97 - 106).

La stessa sera egli riparti per la Sicilia con la sua autovettura Y10 GT; arrivò a Palma di Montechiaro l'indomani mattina, intorno alle sette; si recò direttamente nell'abitazione della fidanzata, Di Caro Concetta, dove incontrò lo zio Vella Giuseppe che stava lavando il motorino.

Egli fece colazione dalla fidanzata e si intrattenne con lei e con la suocera; intorno alle ore 11,00 apprese dalla radio dell'omicidio di un magistrato; tornò subito a casa e, attraverso successivi servizi radiofonici o televisivi, venne a conoscenza che il magistrato ucciso era il dott. R. Livatino.

La notizia lo colse di sorpresa, essendo stato il delitto, cui egli avrebbe dovuto e voluto partecipare, anticipato (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 223 - 229 e 310, luogo in cui il collaboratore ha affermato: "Si, volevo parte... era un piacere per me partecipare, volevo partecipare io" e verb. ud. 20.10.1997, pag. 106 - 112).

Il Benvenuto andò a trovare Calafato Salvatore per avere informazioni; questi non seppe dargli una spiegazione sul motivo per il quale il delitto era stato compiuto senza attendere il suo ritorno, non essendo stato neppure lui avvisato da Avarello Gianmarco (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 386 - 387 e 20.10.1997, pag. 112, 142 - 143 e 150).

La sera si recò, quindi, a Canicatti, nell'abitazione dell'Avarello e nella casa di campagna di Gallea Antonio in contrada "Rinazzi", pensando di trovarvi gli autori dell'omicidio del dott. Livatino; non trovando nessuno si recò in contrada "Playa".

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

di Licata, nella villa di Avarello, dove trovò l'Avarello stesso, il Puzzangaro, l'Amico ed il Pace (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 229 - 230 e verb. ud. 20.10.1997, pag. 113).

Costoro non gli spiegarono il motivo per il quale l'omicidio era stato anticipato (gli dissero soltanto che non era stato possibile eseguire la rapina al furgone portavalori) ma gliene descrissero la dinamica nel modo seguente: il Puzzangaro, che guidava la Fiat Uno, si affiancò all'autovettura del dott. R. Livatino per consentire all'Avarello di sparare contro il magistrato.

L'Avarello, tuttavia, invece di colpire il dott. Livatino colpì "il fascione della macchina".

Il dott. R. Livatino riuscì, così, a venire fuori dalla sua autovettura e l'Avarello gli esplose contro diversi colpi con la pistola che tuttavia s'inceppò, essendo stata caricata con proiettili di diverso calibro (cal. 9x21 e 9).

Nel frattempo Amico e Pace, sopraggiunti con la motocicletta, incominciarono a sparare ma il mitra Skorpion utilizzato da Amico, dopo aver sparato un paio di colpi singoli e non a raffica, s'inceppò.

Il dott. R. Livatino raggiungeva frattanto la scarpata, inseguito da Amico e Pace che gli spararono con le pistole cal. 9.

I due non avevano accolto l'invito di Avarello di andare via e di non portare a termine l'esecuzione del delitto poiché, essendo stati visti "in faccia" dal magistrato, temevano di potere essere riconosciuti (cfr. verb. ud. citata, pag. 231 - 235).

I quattro, quindi, fuggirono verso Favara con la Fiat Uno e la moto Honda 600;

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

abbandonati e bruciati i due veicoli, ripartirono verso Canicattì, utilizzando la Golf nera.

Avarello Gianmarco lasciò la pistola cal. 9, tipo 92 SB (sottratta a un carabiniere in occasione del duplice omicidio di Anzalone Traspadano e Allegro Rosario) e il fucile sulla Fiat Uno bruciata.

Il Benvenuto ha, inoltre, riferito che nei giorni successivi si parlò della pistola che era stata abbandonata dall'Avarello sulla Fiat Uno anche per l'inusualità del fatto, non essendosi mai verificato in precedenza che le armi, impiegate per l'esecuzione di un delitto, fossero state abbandonate; egli, tuttavia, non ne chiese mai il motivo ad Avarello per non incrinare i buoni rapporti che c'erano tra loro due e tra i gruppi di Canicatti e di Palma di Montechiaro (cfr., anche, pag. 312).

Gli organi di stampa diedero, quasi immediatamente, la notizia di "una pista tedesca" che veniva seguita dagli inquirenti che svolgevano indagini sull'omicidio del magistrato; fu data anche la notizia della presenza di un testimone oculare sul luogo dell'agguato

Una volta venuti a conoscenza che il testimone si identificava in Nava Pietro e ottenuto attraverso una persona di Favara, che conosceva il Nava per rapporti commerciali e che era un amico di Puzzangaro Salvatore, il numero di telefono e l'indirizzo del teste, fu coltivato il progetto di uccidere il teste (cfr. verb. ud. citata, pag. 236 - 241).

Le notizie sulla pista tedesca e sull'esistenza di un teste oculare indussero Puzzangaro Gaetano e Amico Paolo a ritornare immediatamente in Germania per crearsi un alibi.

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

I due furono accompagnati alla stazione ferroviaria di Catania dallo stesso Benvenuto e dall'Avarello; il Pace rientrò, invece, in Germania successivamente, non temendo di potere essere riconosciuto e perché prima avrebbe dovuto recarsi con Avarello a Milano per l'acquisto di una partita di droga (cfr. verb. ud. citata, pag. 248 - 252).

Quest'ultimo, a sua volta, gli raccontò di essersi creato subito l'alibi, andando nel carcere di Agrigento a far visita allo zio Gallea Antonio (cfr. verb. ud. citata, pag. 252).

Il Benvenuto ha precisato che furono effettuati diversi tentativi per inquinare le prove durante il processo nei confronti di Amico Paolo e Pace Domenico; furono presi contatti in Germania, attraverso una persona di origine calabrese che era un esponente del sindacato degli emigrati, con un avvocato per uccidere "un personaggio politico in Italia", in cambio della liberazione di Amico e Pace.

Il progetto non fu realizzato perché il Benvenuto sospettò che fosse, in realtà, una manovra dei servizi segreti per accertare la "forza militare" del gruppo degli emergenti (cfr. verb. ud. citata, pag. 253 - 256).

Si cercò allora di creare un alibi in favore dei due indagati ma la persona, con cui si misero in contatto e che risiedeva a Monaco di Baviera, si rifiutò di aiutarli.

Tramite Grassonelli Giuseppe, infine, fu fissato un appuntamento con l'onorevole Mannino per ottenere un suo interessamento a favore di Amico e Pace ma anche questa iniziativa fallì (cfr. verb. ud. citata, pag. 256 - 258).

Il collaboratore ha precisato di avere parlato di questi progetti con Calafato Salvatore con il quale aveva, più volte, commentato l'episodio delittuoso; il

Calafato si era "lamentato" della cattiva esecuzione del delitto ma condivideva l'atteggiamento di soddisfazione, comune a tutto il gruppo, per l'uccisione del magistrato (cfr. verb. ud. citata, pag. 260 e 284 - 287).

Egli ha, poi, ribadito che Calafato Salvatore era stato favorevole all'esecuzione dell'omicidio e ad aiutare gli alleati di Canicatti.

Ha, infatti, affermato il Benvenuto, riferendosi a Calafato Salvatore: "Ma l'O.K. nel senso che eravamo favorevoli ad andare a sparare... Sì. Che eravamo d'accordo che non c'era... per sparare potevamo andare noi o se c'era bisogno qualcuno di noi" (cfr. verb. ud. citata, pag. 260 - 261).

Il Benvenuto, su domanda del Pubblico Ministero, ha dichiarato che non era mai successo che Pace, Amico e Puzzangaro o altri "ragazzi" avessero partecipato ad omicidi, per conto del gruppo di Canicatti o di altri gruppi alleati, senza che ne fossero a conoscenza Calafato Salvatore o lo stesso Benvenuto (cfr. verb. ud. citata, pag. 278 - 281).

Il collaboratore ha dichiarato che Bruno Gallea, nel corso di una conversazione svoltasi alla fine del 1990, gli confidò che l'omicidio del dott. R. Livatino non "si poteva evitare" e che il magistrato era stato ucciso per fare "una cortesia" alla "famiglia Guarneri, ai Ferro" (cfr. verb. ud. citata, pag. 303 - 306).

Egli ha, sul punto, precisato che l'Avarello gli aveva detto esplicitamente che non dovevano essere toccati Ferro e Guarneri e che "lo scontro era indirizzato verso il gruppo Di Caro e non verso il gruppo Guarneri-Ferro"; Gallea Bruno gli aveva, a sua volta, detto di essere in "buoni rapporti" con i Guarneri (cfr. verb. ud. citata, pag. 307).

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Di Caro Giuseppe fu ucciso e nei confronti di Calogero Di Caro fu compiuto un attentato, nel corso del quale venne ferito alla testa Gianmarco Avarello (cfr. verb. ud. citata, pag. 307 - 308).

Il Benvenuto ha, poi, riferito di avere commesso materialmente 13 omicidi e di essere stato mandante di altri.

Egli ha dichiarato di avere iniziato a collaborare nel 1993 e di essere volontariamente rientrato dal Canada, dove si era rifugiato, per consegnarsi all'autorità giudiziaria, dopo essersi messo in contatto telefonico con il dott. Mariconda della questura di Agrigento.

La scelta di collaborare era stata determinata dal desiderio di dare un avvenire alla figlia e alla moglie; egli, inoltre, si sentiva "stanco" della vita vissuta in precedenza (cfr., anche, verb. ud. 20.10.1997, pag. 41 - 43).

Ha affermato, Benvenuto Giuseppe Croce, di avere confessato, nel corso della collaborazione, numerosi delitti, tra cui omicidi, per molti dei quali non era stato sottoposto a indagini (strage del bar 2000 a Palma, eseguita assieme a Camiolo e Manuello Lelluccio; duplice omicidio di Falsone Angelo e Falsone Calogero e omicidio Coniglio, commessi assieme ad Avarello Gianmarco; omicidio di Lombardo Antonino, commesso assieme a Giuseppe Conte, omicidio Sanguinà, commesso assieme ad Alletto Croce, gli omicidi degli Allegro e di Camastra ed altri omicidi di cui era stato mandante); ha, tuttavia escluso, su domande del Pubblico Ministero e del suo difensore, di avere partecipato all'esecuzione materiale dell'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 314 - 320 e verb. ud. 20.10.1997, pag. 47 - 53 e 63).

FL

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Il Benvenuto, su domanda di un difensore, ha dichiarato di avere eseguito gli omicidi di Titone (su richiesta di Grassonelli), di Lombardo (da solo) e di Sanguinà (su richiesta di Montanti Giuseppe) senza chiedere preventive "autorizzazioni" (cfr. verb. ud. citata, pag. 350 - 357); egli ha precisato che non era necessario chiedere una preventiva autorizzazione perché questi omicidi rientravano nella strategia del gruppo e perché egli "rappresentava la famiglia" e poteva, quindi, assumersi la responsabilità dell'iniziativa (cfr. verb. ud. citata, pag. 360 e verb. ud. 12.6.1997, pag. 4 - 5).

16. DICHIARAZIONI RESE DA SIINO ANGELO.

Appare opportuno precisare che la Corte di Assise ha disposto, con ordinanza pronunciata nell'udienza del 24 Marzo 1998 (non impugnata dagli odierni imputati), darsi lettura del verbale delle dichiarazioni rese da Siino Angelo al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta il 12.11.1997, avendo ritenuto il giudice di primo grado sussistere le condizioni stabilite dall'art. 512 c.p.p., richiamato dal secondo comma dell'art. 513, per l'impossibilità di ripetere l'atto istruttorio (vedi ordinanza citata e verb. ud. 24.3.1998, F. 2949 - 2951).

Siino Angelo ha dichiarato di avere saputo, pochi giorni dopo l'omicidio del dott. R. Livatino, da Turiddu Valenti (soprannominato Turiddu Pipa), "consigliere" della "famiglia" di "Cosa Nostra" di Favara, che le autovetture utilizzate per l'uccisione del magistrato erano state abbandonate "vicino alle case di Carmelo Milioto", in contrada Gasena di Favara, per far ricadere la colpa su "Cosa

Nostra", cui il Milioto era affiliato (cfr. verbale di interrogatorio del 12.11.1997, trascrizioni, pag. 24 e 37).

Il collaboratore ha, inoltre, riferito che, dieci o quindici giorni dopo l'omicidio del magistrato, Peppe Di Caro gli disse che il dott. R. Livatino era stato ucciso dagli "stiddalori", cui l'avrebbe fatto pagare caro perché non aveva più il coraggio di guardare in faccia la signora Livatino che abitava accanto a lui (il pianerottolo delle abitazioni era comune).

Il Di Caro gli disse che il dott. R. Livatino era "inavvicinabile" ed era solito andare in Chiesa a pregare; gli disse, inoltre, che aveva chiuso uno degli ingressi per evitare di incontrare il magistrato.

Siino Angelo ha aggiunto che il Di Caro non gli fece i nomi degli autori dell'omicidio ma si mostrò infastidito da un'intervista del maresciallo Guazzelli che aveva parlato di "scenari diversi" e vicini a "Cosa Nostra" (cfr. verbale di interrogatorio del 12.11.1997, trascrizioni, pag. 24 - 26).

Furono, invece, Salvatore Gioia, soprannominato "Totò l'americano" e Capodici Gioacchino a fargli il nome dei Gallea come capi del gruppo degli "stiddari" di Canicatti e a dirgli che l'omicidio del dott. R. Livatino era opera del gruppo dei Gallea.

I due gli dissero pure che la colpa era dello stesso Di Caro che aveva tollerato gli "stiddari" e, in particolare, il gruppo dei Gallea che versava a "Cosa Nostra" parte del provento delle rapine e che, poi, su iniziativa di Peppe Barba (di Favara) e dei Grassonelli, i gruppi "stiddari" dell'agrigentino e di altre province si erano alleati per "sterminare" gli esponenti di "Cosa Nostra", tanto che Riina Salvatore, dopo

FC

l'omicidio di Peppe Di Caro, mandò ad Agrigento Giovanni Brusca per programmare una risposta "militare" all'attacco degli "stiddari".

Gli esponenti di "Cosa Nostra" ritenevano che l'omicidio del dott. R. Livatino era stato consumato per far ricadere la colpa su di loro; ha, infatti, dichiarato il Siino: "La chiave di lettura per Peppe De Caro era comprensibile, pensava che avessero fatto questo omicidio per farlo ascrivere a Cosa Nostra, cioè praticamente per creare un allarme che chiaramente sarebbe ascritto a personaggi di Cosa Nostra, che... avrebbero avuto problemi di ogni ordine, però io sono sicuro che Peppe De Caro trasmise alle forze dell'ordine effettivamente come erano le cose, cioè che non erano stati loro, Peppe De Caro aveva diciamo delle frequentazioni di cui sono stato io al corrente, con l'allora maresciallo Guazzelli, perché il maresciallo Guazzelli, subito dopo l'omicidio Livatino, si lasciò andare a delle interviste giornalistiche che praticamente facevano capire che il Livatino potesse essere stato ucciso in un contesto diverso, ma in effetti il Peppe De Caro mi disse, come io lo prendo a Guazzelli io debbo spiegare..." (cfr. verbale di interrogatorio del 12.11.1997, trascrizioni, pag. 33 - 34).

Il Capodici e il Di Gioia, saliti al vertice di "Cosa Nostra", avevano poi ipotizzato che all'esecuzione materiale dell'omicidio di Peppe Di Caro avesse partecipato "anche uno dei Gallea" (cfr. verbale di interrogatorio del 12.11.1997, trascrizioni, pag. 35).

Siino Angelo ha, quindi, riferito che, durante la detenzione nel carcere di Cuneo (1993), fu avvicinato da Tano Puzzangaro (soprannominato "a musca", la mosca) il quale gli disse che si ricordava di lui per averlo visto assieme a Capodici e,

FC

sapendo che era vicino ai vertici di "Cosa Nostra", gli chiese di intercedere per una pacificazione tra le due organizzazioni mafiose ("Cosa Nostra" e "Stidda"), gli confermò che ad uccidere il dott. R. Livatino era stato il gruppo "stiddaro", gli confidò che aveva partecipato a un'azione di sangue in una pizzeria di Marina di Palma ai danni dei Ribisi; gli disse, infine, che la colpa di tutto era dei Ribisi che avevano estromesso suo padre dalla gestione di una cantina sociale, l'avevano umiliato e l'avevano minacciato di morte (cfr. verbale di interrogatorio del 12.11.1997, trascrizioni, pag. 37 - 39).

Il Puzzangaro gli disse che avevano ucciso il dott. R. Livatino perché ritenevano il magistrato vicino a Peppe Di Caro.

Ha, infatti, riferito il collaboratore: "omissis ma perché avete ammazzato questo povero Livatino, era un disanorato (disgraziato), ma perché era un disanorato, dice perché siccome stava nella stessa casa con Peppe De Caro, erano sempre insieme, a noi ci hanno fregato e a lui lo hanno lasciato in pace; ma tu ti puoi immaginare..., io naturalmente non gli ho detto quello che mi aveva detto Peppe De Caro che invece la cosa..., che aveva disistima per il povero Livatino e aveva certamente più dimestichezza con i genitori di Livatino, quando mi dice non avrò il coraggio di guardare più in faccia la signora Livatino, questo, Lei sa che loro stavano nello stesso..., questo fatto fu effettivamente il fatto che nelle menti malate di queste persone, determinò, almeno a quanto mi dice Puzzangaro, loro pensavano dimestichezza con il De Caro, e che il De Caro e il giudice tramassero chissà che cosa ai loro danni, questa è stata la situazione" (cfr. verbale di interrogatorio del 12.11.1997, trascrizioni, pag. 40).

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV -Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Siino Angelo ha, poi, riferito di avere incontrato, durante una traduzione in nave, Antonio Guarneri e Nino Madonia che gli ordinarono di riferire al Puzzangaro che avrebbe fatto da paciere al solo scopo di raccogliere notizie sul gruppo degli "stiddari".

Egli rivide il Puzzangaro al quale chiese dell'omicidio del maresciallo Guazzelli; il Puzzangaro gli rispose che il gruppo "stiddaro" era estraneo a quel delitto (cfr. verbale di interrogatorio del 12.11.1997, trascrizioni, pag. 41 - 42).

Siino Angelo ha, quindi, riferito che Grassonelli Giuseppe, nel 1994, durante una comune detenzione in una stessa cella del carcere di Termini Imerese dove si trovava anche "Totò a gatta", gli disse che si era giunti a una pacificazione ("una specie di armistizio nell'agrigentino") e che il giudice R. Livatino era stato ucciso per un duplice motivo.

Ha, infatti, affermato il collaboratore: "Siamo nel '94, e praticamente però mi espone tutto quello che era stata la loro pazza idea, cioè il discorso era che loro dicevano che Cosa Nostra... la loro cosa era che Cosa Nostra aveva gli agganci con lo Stato, aveva gli agganci con i carabinieri, aveva gli agganci con tutti e li stava distruggendo e allora loro avevano ribaltato questa strategia uccidendo il giudice Livatino per una duplice cosa, prima di tutto perché la responsabilità del giudice Livatino sarebbe ricaduta su Cosa Nostra e soprattutto perché lo ritenevano responsabile di una combina con Peppe De Caro per... perché non so che cosa dovevano fare..." (cfr. verbale di interrogatorio del 12.11.1997, trascrizioni, pag. 44).

Grassonelli Giuseppe gli raccontò che i gruppi della "Stidda" delle province di

Caltanissetta, Agrigento, Trapani e Ragusa si erano alleati per contrastare "Cosa Nostra" ed avevano deliberato la strategia offensiva in un'apposita riunione (cfr. verbale di interrogatorio del 12.11.1997, trascrizioni, pag. 45 - 46).

Anche "Totò a gatta" gli confermò che l'omicidio del dott. R. Livatino era stata opera loro, anche se né il Grassonelli né "Totò a gatta" gli dissero se avevano preso parte "come partecipanti materiali" o "come componenti di un gruppo che aveva determinato l'uccisione".

I due gli dissero, invece, che erano estranei all'uccisione del maresciallo Guazzelli (cfr. verbale di interrogatorio del 12.11.1997, trascrizioni, pag. 50 - 51).

Il collaboratore ha, poi, riferito di non essere stato ritualmente affiliato ma di essere stato sempre a contatto con ambienti mafiosi anche perché apparteneva a una famiglia di "forti tradizioni mafiose", di avere avuto "uno stretto rapporto" con Stefano Bontade e di avere personalmente conosciuto i componenti della famiglia Brusca e "i principali esponenti di Cosa Nostra sia di Palermo, che delle altre province", fatta eccezione per Salvatore Riina "perché" - ha precisato il collaboratore - "i Brusca non volevano che lui mi fagocitasse".

Siino Angelo ha, infine, dichiarato di avere iniziato a collaborare "per far chiarezza" ed ha aggiunto: "Volevo andarmene dalla Sicilia e cambiare vita, dato che finora ho pagato un prezzo pesantissimo, anche sul piano familiare, per le mie scelte" (cfr. verbale di interrogatorio del 12.11.1997, trascrizioni, pag. 54 - 55).

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV -Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

primo grado di questo giudizio.

P. Q. M.

visti gli art. 592 e 605 c.p.p.,

in parziale riforma della sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 4 Aprile 1998, appellata da Calafato Salvatore e Gallea Antonio e dal Procuratore Generale nei confronti di Calafato Salvatore, Montanti Giuseppe e Parla Salvatore,

dichiara Montanti Giuseppe e Parla Salvatore responsabili dei delitti loro ascritti, escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" di cui ai capi b), d), e) e g) della rubrica e, unificati i suddetti reati sotto il vincolo della continuazione, li condanna ciascuno alla pena dell'ergastolo;

Elimina le attenuanti generiche concesse a Calafato Salvatore e lo condanna alla pena dell'ergastolo;

visti gli art. 29, 32 e 36 c.p.,

applica a Montanti Giuseppe e Parla Salvatore le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale e della decadenza dalla potestà dei genitori;

applica a Montanti Giuseppe, Parla Salvatore e Calafato Salvatore la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto, mediante affissione nei Comuni di Caltanissetta, Palma di Montechiaro e Canicattì, nonché sui quotidiani "Il Giornale di Sicilia" e "La Sicilia";

applica a Calafato Salvatore la pena accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori;

conferma nel resto e nei confronti di Gallea Antonio la sentenza impugnata;

FC -

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XIII - Statuizioni penali -

condanna Calafato Salvatore, Gallea Antonio, Montanti Giuseppe e Parla Salvatore, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo grado del giudizio;

condanna Montanti Giuseppe e Parla Salvatore, in solido tra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore e Gallea Antonio, al pagamento anche delle spese di primo grado di questo giudizio;

assolve Montanti Giuseppe e Parla Salvatore dai reati loro ascritti ai capi b), d), e) e g) della rubrica, limitatamente a "un mitra di marca e tipo non identificati", perché il fatto non sussiste;

visto l'art. 544 terzo comma c.p.p.,

indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza;

visto l'art. 304 comma primo lett. c) c.p.p.,

sospende il termine di durata massima della custodia cautelare per novanta giorni nei confronti di Calafato Salvatore e Gallea Antonio.

Caltanissetta, 25 Settembre 1999.

Il Cons. est. Il Presidente

Il Funzionario di Cancelleria
Dott. Aldo Falzone

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XIII - Statuizioni penali -

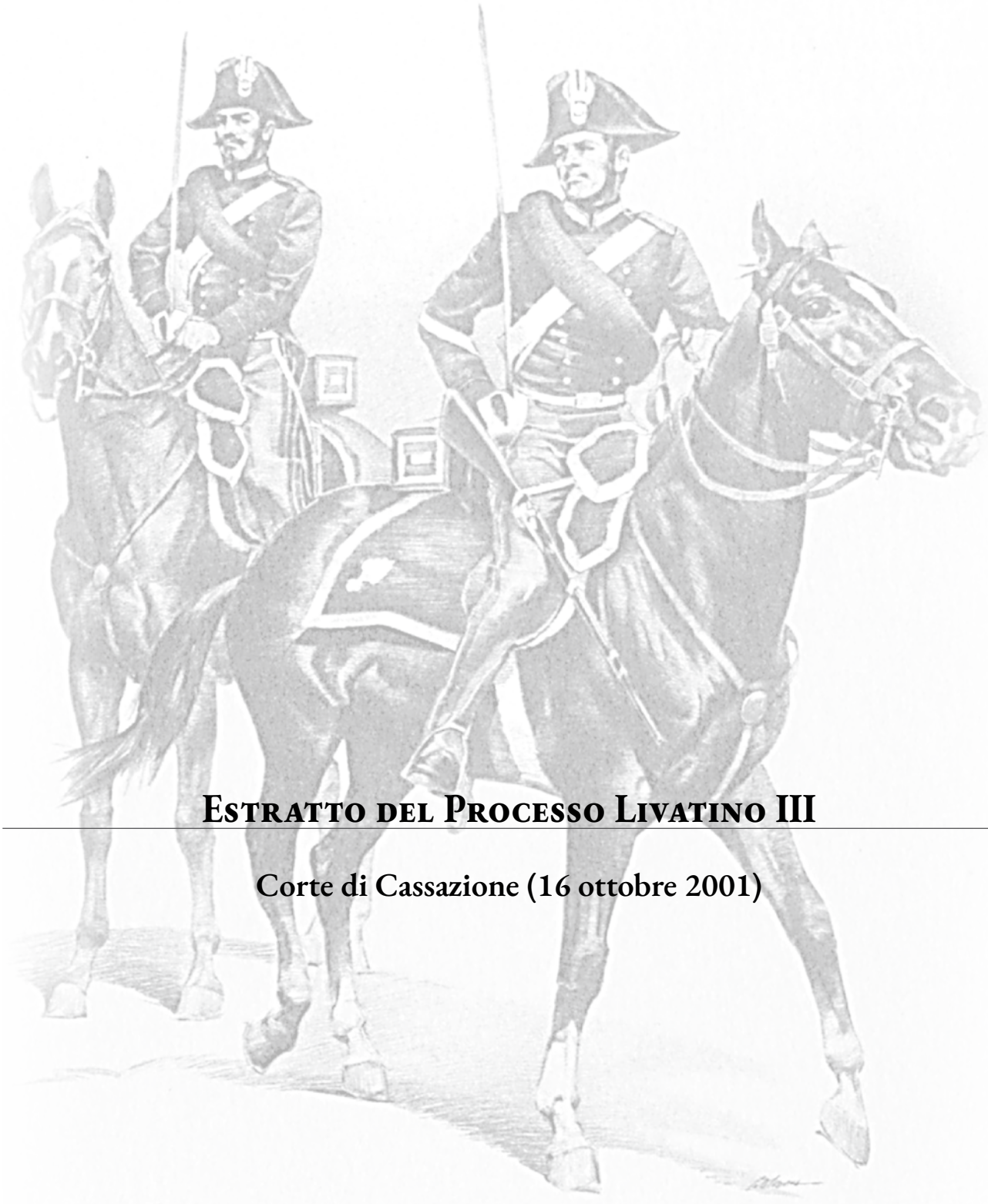

Estratto del Processo Livatino III

Corte di Cassazione (16 ottobre 2001)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
dal Sig. Orofabe
per diritti L. 6000
il 19 NOV. 2001
IL CANCELLIERE

40944

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1 PENALE

Udienza pubblica
del 16.10.2001
Sentenza
n. 1102/2001
Reg. Gen.
n. 14101/2001

composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. D'URSO Giovanni — Presidente

1. Dott. BARDOVAGNI Paolo — Consigliere
2. " CAMPO Stefano — "
3. " RIGGIO Gianfranco — "
4. " CANZIO Giovanni — " relatore

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
dal Sig. D'AMICI
per diritti L. 6000
il 21.11.01
IL CANCELLIERE

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
dal Sig. IL SOLE 24 ORE
per diritti L. 6000
il
IL CANCELLIERE

sul ricorso proposto da:

1) Calafato Salvatore — nato il 23.06.1967

2) Gallea Antonio — nato il 26.4.1957

avverso la sentenza in data 25 settembre 1999 della Corte d'assise d'appello di Caltanissetta.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
dal Sig. BONAI
per diritti € 9.30
il 28.08.02
IL CANCELLIERE

Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Canzio;

Udito il P.G., dott. Francesco Cosentino, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

Uditi per gli imputati i difensori: avv. L. Fiamma per Calafato e avv. G. Campanelli per Gallea

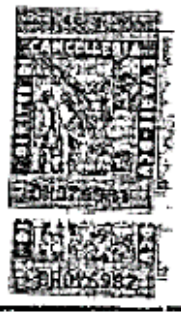

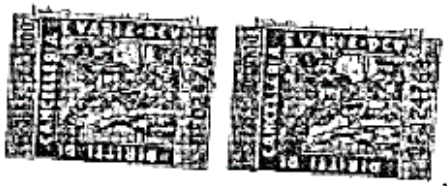

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Le imputazioni di cui al presente giudizio (c.d. "*Livatino-ter*") scaturiscono dall'episodio omicidiario verificatosi in contrada San Benedetto di Favara, lungo la strada statale n. 640 per Agrigento alle ore 8,45 del 21 settembre 1990, nel quale venne ucciso con plurimi colpi di arma da fuoco il dott. Rosario Livatino, giudice del Tribunale di Agrigento: la sua autovettura, prima affiancata e poi sorpassata da una Fiat Uno, fu raggiunta da colpi di fucile e di pistola; il magistrato, uscito dal veicolo per tentare la fuga verso la campagna circostante, fu colpito mortalmente da numerosi colpi di pistola cal. 9, sparati da distanza ravvicinata sia durante la fuga, sia quando era a terra disteso e in fin di vita, dagli occupanti della Fiat Uno e della moto Honda sopraggiunta nel frattempo, veicoli poi incendiati dagli autori del crimine.

Per l'omicidio e per i connessi reati in materia di armi sono stati dichiarati colpevoli, come esecutori materiali, e condannati all'ergastolo Pace Domenico e Amico Paolo (con sentenza 18.11.1992 della Corte d'assise di Caltanissetta divenuta irrevocabile il 27.1.1995), nonché Avarello Giovanni e Puzzangaro Gaetano (con sentenza 13.7.1995 della Corte d'assise di Caltanissetta divenuta irrevocabile il 10.11.1997).

Agli odierni imputati, i quali non hanno partecipato all'esecuzione del delitto, è stata invece contestata -in concorso con altri- l'esclusiva partecipazione alla fase deliberativa e organizzativa dell'omicidio, la cui ricostruzione veniva effettuata essenzialmente sulla scorta delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni e Schembri Gioacchino. I primi due, coimputati in questo processo e in posizione di vertice nell'organizzazione "stiddara" di Palma di Montechiaro, oltre a confessare la loro partecipazione morale al delitto, hanno ammesso, il Benvenuto, di avere contribuito materialmente anche al trasporto delle armi e dell'autovettura Fiat Uno da Palma di Montechiaro a Canicattì e lo Schembri di avere avuto un ruolo nell'approvvigionamento delle armi in Germania.

La Corte d'assise di Caltanissetta con sentenza del 4.4.1998 dichiarava Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore e Gallea Antonio responsabili dei suddetti delitti condannandoli alle pene, rispettivamente, di anni 16, anni 18, anni 23 di reclusione e dell'ergastolo; mentre assolveva a norma dell'art 530 cpv. c.p.p. Montanti Giuseppe e Parla Salvatore per non aver commesso il fatto.

Sull'appello degli imputati condannati e del Procuratore Generale, la Corte d'assise d'appello di Caltanissetta (dopo avere disposto la separazione delle posizioni processuali di Benvenuto e Calafato Giovanni, i quali avevano rinunciato ai motivi di gravame e chiesto l'applicazione della pena concordata in appello) con sentenza del 25.9.1999, in parziale riforma di quella di primo grado, ha dichiarato anche Montanti e Parla colpevoli condannandoli alla pena

dell'ergastolo, ha eliminato le attenuanti generiche riconosciute a Calafato Salvatore condannandolo alla pena dell'ergastolo ed ha confermato la condanna all'ergastolo di Gallea.

Affermava la corte distrettuale che la riferibilità dell'omicidio ai gruppi "stiddari" alleati di Palma di Montechiaro e di Canicatti, l'interesse specifico di entrambi all'eliminazione del giudice, la necessità dell'approvazione dei vertici dei sodalizi mafiosi all'esecuzione del delitto nei confronti di un uomo delle istituzioni, l'appartenenza di ciascuno degli imputati ai rispettivi gruppi in posizione apicale e con potere decisionale, l'effettivo consenso dato all'impiego di uomini appartenenti ai gruppi, la partecipazione alla fase esecutiva di tre uomini che facevano parte del gruppo di Palma di Montechiaro e di uno al vertice di quello di Canicatti, convergevano nella definizione di un quadro probatorio che, valutato alla luce delle molteplici chiamate in correità, che reciprocamente si riscontravano e che avevano anche trovato significative conferme esterne, dimostrava il pieno, consapevole ed efficace coinvolgimento degli imputati nella fase preparatoria e organizzativa dell'episodio omicidiario.

2. — Avverso detta sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati, i quali, con un motivo di gravame sostanzialmente comune, hanno contestato la mancanza di prova certa e obiettiva di uno specifico mandato da essi conferito, in qualità di esponenti di vertice di un'organizzazione mafiosa, per l'uccisione del dott. Livatino. La sentenza impugnata sarebbe incorsa in violazione di legge nell'applicazione della regola di valutazione probatoria di cui all'art. 192.3 c.p.p. e in vizio motivazionale, dubitandosi dell'attendibilità intrinseca e della coerenza delle dichiarazioni *de relato* dei collaboratori di giustizia Calafato Giovanni, Benvenuto e Schembri, nonché dell'esistenza di riscontri estrinseci individualizzanti per le chiamate in correità dei primi. La condanna sarebbe fondata sul modello della responsabilità "di posizione" per coloro che rivestono un presunto ruolo di vertice in un'organizzazione mafiosa rispetto ad un omicidio "eccellente" eseguito da componenti del medesimo gruppo.

Il ricorrente Calafato ha inoltre censurato la denegata applicazione delle attenuanti generiche e, con dichiarazione pervenuta il 29.9.2001, ha richiesto di essere giudicato con il rito abbreviato.

Il difensore di Gallea Antonio ha presentato memoria con motivi nuovi, sottolineando la divergenza delle indicazioni fornite dai vari collaboratori (Calafato G., Benvenuto, Schembri, Riggio, Biondino, Ianni) circa lo spessore criminale, il concreto contributo e l'effettiva rappresentatività del ruolo verticistico all'interno del gruppo "stiddaro" di Canicatti, le specifiche modalità e il movente del mandato omicidiario. Lo stesso difensore ha eccepito l'inutilizzabilità di tutte le dichiarazioni accusatorie rese dai vari collaboratori per violazione delle regole generali per l'interrogatorio stabilite dall'art. 64, commi 3 lett. *c*) e 3-*bis*, c.p.p., modif. dall'art. 2 L. 1° marzo

2001 n. 63 in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione del novellato art. 111 Cost.: le nuove regole sarebbero immediatamente operative anche nel procedimento pendente dinanzi alla Corte di cassazione in forza dell'art. 26.1 L. cit. e la relativa inosservanza, comportando la sanzione di inutilizzabilità della prova, sarebbe rilevabile anche d'ufficio; la contraria disposizione derogatoria stabilita per il giudizio di legittimità dall'art. 26.5 L. cit. riguarderebbe esclusivamente la fase valutativa, non anche quella acquisitiva del procedimento probatorio. Lamenta infine, con i motivi nuovi, il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena dell'ergastolo, non correttamente adeguata al fatto concreto.

3. — Sulle eccezioni di improcedibilità dell'azione penale nei confronti di Parla e Montanti, sollevate dai difensori in relazione all'asserito difetto di estradizione suppletiva e alla conseguente violazione del principio di specialità di cui all'art. 14 Conv. eur. estrad., per i delitti ad essi ascritti, il Collegio, in vista degli accertamenti necessari ai fini dell'esame dell'eccezione predetta e in considerazione dello stato di detenzione cautelare in cui versavano gli altri ricorrenti, ha preliminarmente disposto, con ordinanza in pari data, la separazione delle posizioni processuali di Parla e Montanti rispetto a quelle degli odierni ricorrenti Calafato Salvatore e Gallea Antonio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — L'imputato Calafato Salvatore ha fatto pervenire con missiva del 29.9.2001, nelle more del giudizio di cassazione, la richiesta di essere giudicato "con il rito abbreviato".

Deve rilevarsi in proposito che la norma transitoria di cui all'art. 4-*ter* comma 3 L. 5 giugno 2000 n. 144 di conversione del D.L. 7 aprile 2000 n. 82 -recante modificazioni alla disciplina del giudizio abbreviato-, concernente specificamente i processi penali in corso per delitti puniti con la pena dell'ergastolo per i quali il soggetto non aveva potuto prima avvalersi della più favorevole disposizione del novellato art. 442.2 c.p.p., limita la possibilità dell'imputato di proporre la richiesta di giudizio abbreviato "prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale" alle sole fasi di merito, di primo grado, d'appello o di rinvio, mentre un analogo meccanismo recuperatorio dell'attenuazione di pena non è previsto per i processi ormai pervenuti alla fase del giudizio di cassazione.

Di talché, la correttezza della decisione oggetto del ricorso e delle forme procedimentali che l'hanno preceduta dev'essere verificata in sede di legittimità alla stregua della legge processuale dell'epoca e non di quella sopravvenuta, mentre la coerenza costituzionale di siffatta disciplina transitoria è stata ripetutamente scrutinata con recenti decisioni della Corte di cassazione che questo Collegio condivide.

La richiesta dell'imputato si palesa pertanto inammissibile.

2. — Il primo e comune motivo di gravame, esplicitato nei ricorsi e nelle memorie difensive di entrambi gli imputati, attiene alla valutazione della prova della partecipazione di ciascuno di essi alla preparazione e all'organizzazione dell'omicidio del dott. Livatino.

Essi lamentano, da un lato, l'erronea applicazione del principio della c.d. convergenza del molteplice, contestando l'attendibilità e la coerenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e denunziando l'inesistenza di riscontri estrinseci individualizzanti per le loro chiamate in correità, e, dall'altro, sostengono che la condanna sarebbe fondata soltanto su elementi congetturali e sul modello della mera responsabilità "di posizione" per coloro che rivestono un presunto ruolo di vertice in un'organizzazione mafiosa rispetto ad un omicidio "eccellente" eseguito da componenti del medesimo gruppo: essi, pur se -in astratta ipotesi- informati del progetto omicidiario, sarebbero stati assenti sia nella fase ideativa che organizzativa del delitto.

Ritiene il Collegio che entrambi i profili della cennata censura risultano manifestamente infondati.

2.1. — In linea di fatto, le dichiarazioni rese nel primo grado di giudizio dai collaboratori Benvenuto, Calafato Giovanni e Schembri hanno consentito innanzi tutto di ricostruire il contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. Livatino, individuato nel clima di violenta contrapposizione creatosi negli anni '80 fino all'inizio degli anni '90 tra i gruppi, emergenti ed alleati, della "stidda" di Palma di Montechiaro (capeggiato da Calafato Giovanni, di cui facevano parte il fratello Salvatore, Amico, Pace, Puzzangaro, Benvenuto) e di Canicatti (capeggiato da Avarello Giovanni, di cui facevano parte in posizione apicale gli zii di costui Gallea Antonio e Bruno, Montanti Giuseppe, Montanti Angelo e Parla Salvatore), da una parte, e, dall'altra, le tradizionali famiglie mafiose di "cosa nostra" facenti capo nelle rispettive località ai Ribisi-Allegro, che a loro volta erano in contrasto con il clan Sambito, e ai Di Caro, che a loro volta erano in contrasto con il clan Ferro-Guarneri, per il controllo delle attività illecite sul territorio.

Quanto al movente del delitto, l'eliminazione fisica del dott. Livatino rientrava nella strategia di entrambi i gruppi stiddari, alleati, di Palma di Montechiaro e di Canicatti, perché -a dire dei suddetti collaboratori di giustizia, la cui narrazione è stata confermata dalle coerenti propalazioni di altri collaboratori (Iannì, Canino, Raggio, Ingaglio, Benvenuto Gioacchino, Vella, Siino, Messina)- la severa azione condotta dal magistrato esclusivamente contro i gruppi emergenti della "stidda" di Canicatti, secondo la falsa accusa di parzialità rivoltagli dagli esponenti stiddari, avrebbe di fatto favorito gli interessi delle contrapposte famiglie mafiose locali e, d'altra parte, la

progettata azione criminosa avrebbe avuto un forte effetto dimostrativo di potenza all'interno dei diversi gruppi "stiddari," danneggiando allo stesso tempo "cosa nostra" contro la quale si sarebbero indirizzate le indagini attesa la natura "eccellente" del delitto. Il coinvolgimento nell'efferato delitto di entrambi i gruppi 'stiddari' di Palma di Montechiaro e di Canicatti era infine dimostrato dalla comprovata partecipazione al gruppo di fuoco sia di tre esponenti del primo gruppo (Amico, Pace e Puzzangaro) sia di Avarello Giovanni per il secondo gruppo che aveva ideato il piano omicidiario.

La ricostruzione della specifica fase deliberativa ed organizzativa dell'omicidio del dott. Livatino si fondava essenzialmente sulle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori Benvenuto, Calafato Giovanni e Schembri.

Benvenuto Giuseppe Croce ha affermato che: l'eliminazione di un magistrato doveva essere necessariamente approvata dai capi; capo del gruppo 'stiddaro' di Palma di Montechiaro era Calafato Giovanni, rappresentato dopo l'arresto di questi dal fratello Calafato Salvatore e dallo stesso Benvenuto; gli esponenti principali del gruppo alleato di Canicatti erano Gallea Antonio -capo- e Gallea Bruno -sottocapo- e dopo la morte di questi Avarello Giovanni, ma un ruolo di rilievo avevano anche Montanti Giuseppe e Parla Salvatore come capi della omonima famiglia, i quali erano stati informati e avevano dato il loro consenso al progetto omicidiario. Il collaboratore ha altresì riferito di avere partecipato ad alcune riunioni preparatorie in cui furono discusse anche le modalità esecutive dell'omicidio, indicando le persone dei partecipi agli incontri: nel corso della prima riunione svoltasi in casa e alla presenza di Calafato Salvatore nel giugno-luglio 1990 fu l'Avarello, esprimendo la comune volontà degli zii Bruno e Antonio Gallea, a sostenere la necessità di sopprimere il dott. Livatino per i motivi suindicati, mentre Benvenuto e Calafato Salvatore diedero la disponibilità del loro gruppo ad appoggiare l'operazione; Calafato Salvatore s'impegnò a parlarne col fratello Giovanni, capofamiglia detenuto in carcere nella stessa cella con Gallea Antonio, e dopo un paio di giorni comunicò a Benvenuto che all'esito del colloquio con suo fratello era "tutto a posto"; del progetto e della preparazione dell'omicidio Benvenuto parlò alla fine del giugno 1990 con Avarello e Gallea Bruno, nel mese di agosto con Avarello, Amico, Pace e Puzzangaro, ai quali ultimi fu comunicata la decisione di uccidere il magistrato col consenso di Calafato Salvatore e dello stesso Benvenuto, e da ultimo nel mese di settembre con Amico, Pace, Puzzangaro, Avarello e Gallea Bruno. Il collaboratore ha poi ammesso di avere, alcuni giorni prima dell'esecuzione omicidiaria, trasportato le armi e l'autovettura impiegate nel delitto da Palma di Montechiaro nella casa di Gallea Antonio a Canicattì, dove si trovavano Amico, Pace e Puzzangaro.

Calafato Giovanni ha a sua volta dichiarato che: egli aveva diretto il gruppo 'stiddaro' di Palma di Montechiaro fino a quando non fu ristretto in carcere nel gennaio 1990 e fu sostituito durante la detenzione dal fratello Salvatore e da Benvenuto; fu informato del progetto omicidiario

nell'estate 1990 prima da Gallea Antonio, ristretto nella medesima cella, e poi dal fratello Salvatore, da Gallea Bruno e dall'Avarello; diede il suo consenso al delitto come capo del gruppo 'stiddaro' alleato di quello di Canicatti e alla fine dell'estate decise l'impiego di un gruppo di fuoco di rilievo; del progetto erano a conoscenza tutti i principali componenti del gruppo di Canicatti; Gallea Antonio s'era poi lamentato che Montanti, dopo avere acconsentito all'eliminazione del dott. Livatino, non era intervenuto presso i cugini Parla perché fornissero il sostegno richiesto.

Schembri Gioacchino ha riferito del viaggio in Germania -obiettivamente riscontrato- di Alletto Croce e Calafato Salvatore alla fine del giugno 1990 per acquistare le armi da impiegare nell'omicidio del dott. Livatino, del loro incontro con Amico, Pace, Puzzangaro e Parla Salvatore, trafficante di stupefacenti e di armi, il quale fece pervenire effettivamente le armi all'Avarello che le consegnò a Calafato Salvatore; Puzzangaro, da lui nuovamente incontrato nell'ottobre 1990 ed ospitato in Germania a Mannheim, gli disse che avrebbe dovuto tenerlo nascosto Parla Salvatore, responsabile con i Gallea e con Avarello del gruppo di Canicatti, che aveva organizzato l'omicidio insieme al gruppo emergente di Palma di Montechiaro, e gli confidò che circa un mese e mezzo prima dell'incontro per l'acquisto delle armi Parla Salvatore era andato a fare visita a lui, al Pace e all'Amico a Dolmagen per comunicare la decisione del gruppo di Canicatti di eliminare il dott. Livatino.

La decisione di uccidere il magistrato fu dapprima deliberata dagli elementi di spicco del gruppo 'stiddaro' di Canicatti, Avarello, Gallea Antonio e Gallea Bruno, Parla e Montanti, e venne poi comunicata nel giugno 1990 a Calafato Salvatore, Calafato Giovanni e Benvenuto, capi del gruppo alleato di Palma di Montechiaro, per ottenerne l'adesione e il necessario aiuto operativo. Alla deliberazione seguirono ulteriori incontri per fissare le modalità esecutive del delitto mediante la predisposizione di un nutrito gruppo di fuoco composto dai tre giovani 'stiddari' provenienti dalla Germania e dall'Avarello. La riferibilità dell'omicidio ai gruppi 'stiddari' alleati, di Palma di Montechiaro e di Canicatti, l'interesse specifico di entrambi all'eliminazione del giudice, la necessità dell'approvazione dei vertici dei sodalizi mafiosi all'esecuzione del delitto nei confronti di un uomo delle istituzioni, l'appartenenza di ciascuno degli imputati ai rispettivi gruppi in posizione apicale e con potere decisionale, l'effettivo consenso dato all'impiego di uomini appartenenti ai gruppi, la partecipazione alla fase esecutiva di tre uomini che facevano parte del gruppo di Palma di Montechiaro e di uno al vertice di quello di Canicatti, convergevano nella definizione di un quadro probatorio che, valutato alla luce delle molteplici chiamate in correità, che reciprocamente si riscontravano e che avevano anche trovato significative conferme esterne, dimostrava il pieno, consapevole ed efficace coinvolgimento degli imputati nella fase preparatoria e organizzativa dell'episodio omicidiario.

7

Circa la valutazione dell'apporto dei collaboratori sulla prova del mandato omicidiario, di cui viene sottolineata l'attendibilità intrinseca, per l'originalità e per l'autonomia del racconto, nonché la convergenza reciproca e con ulteriori risultanze investigative, i giudici di merito, dopo avere proceduto all'analisi qualitativa ed al raffronto logico del contenuto delle singole dichiarazioni, hanno affermato, condividendo l'assunto accusatorio, che l'esame critico delle stesse consentiva di pervenire, mediante la ricostruzione della vicenda omicidiaria, del contesto storico-criminale, del movente e del ruolo apicale ricoperto da ciascuno dei due imputati all'interno dei gruppi "stiddari" di Palma di Montechiaro e di Canicattì, all'affermazione delle singole responsabilità. Siffatte dichiarazioni, auto ed eteroaccusatorie, oltre che intrinsecamente attendibili, siccome rese in autonomi contesti spazio-temporali da persone autoaccusatesi di gravi delitti di sangue -Benvenuto e Calafato Giovanni addirittura in posizione di vertice nell'organizzazione "stiddara" di Palma di Montechiaro e quindi a conoscenza diretta o indiretta, con particolare grado di attendibilità, del complessivo flusso di informazioni interno all'organismo associativo-, logicamente coerenti, non spiegabili con pregnanti ragioni personali di astio o rancore nei confronti degli accusati o con interventi manipolatori esterni, erano tra loro significativamente convergenti e omogenee nel nucleo fondamentale del racconto, confermate dalle ulteriori propalazioni *de relato* di numerosi altri collaboratori appartenenti ai medesimi e concorrenti gruppi mafiosi, precise e ricche di particolari descrittivi, alcuni dei quali positivamente riscontrati dalle risultanze dell'attività investigativa di p.g.

Le corti di merito, quanto alle chiamate di correo dei collaboranti di giustizia, hanno fatto pertanto corretta applicazione dei criteri che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, servono ad individuare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante, per quanto riguarda i necessari riscontri -elementi storici, logici o incrociati- che devono corroborarla *aliunde*, l'intensità della relativa efficacia dimostrativa finalizzata alla conferma dell'attendibilità del chiamante, la necessità della loro portata c.d. individualizzante con motivazione adeguata, estesa a tutti gli elementi offerti dal processo, dando analiticamente ragione delle scelte eseguite e del privilegio accordato a taluni elementi fattuali e concludendo senza contraddizioni o salti logici nel senso del positivo raggiungimento della prova certa di responsabilità degli imputati.

Ritiene in definitiva il Collegio che le valutazioni di concludenza probatoria espresse nell'impugnata sentenza circa il mandato omicidiario risultano del tutto conseguenti ad una corretta valutazione della prova acquisita e sottraggono il provvedimento alle prospettate censure, atteso che la struttura razionale del discorso giustificativo presenta una chiara e puntuale coerenza argomentativa e risulta saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza e dei principi che presidiano la chiamata in correità e la sua valutazione, alle risultanze del quadro probatorio.

2.2. — Sostengono peraltro i ricorrenti che l'*iter* argomentativo dell'affermazione di responsabilità s'incentrerebbe inammissibilmente, alla stregua delle affermazioni incrociate dei vari collaboratori di giustizia, sullo schema di tipo sillogistico secondo cui, una volta provata l'esistenza di un organismo di vertice di un gruppo criminale -che ha l'esclusivo potere di deliberare o autorizzare l'esecuzione di omicidi "eccellenti" come quello di un magistrato- e la partecipazione dell'imputato a tale organismo, egli deve rispondere di siffatti omicidi, non potendosi porre in dubbio in tali casi il suo contributo alla formazione della determinazione volitiva, secondo ordinari canoni di valutazione logica e di esperienza concreta.

Ritiene il Collegio che anche in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, nonostante le peculiarità della struttura organizzativa e delle regole interne di funzionamento degli organismi di vertice di siffatti sodalizi, deve riaffermarsi il principio interpretativo secondo cui, attesa l'autonomia del reato associativo rispetto alla realizzazione del programma criminoso, il ruolo di partecipe -anche in posizione gerarchicamente dominante- da taluno rivestito nell'ambito della struttura organizzativa criminale non é di per sé solo sufficiente a far presumere, in forza di un inammissibile ed approssimativo criterio di semplificazione probatoria dell'accertamento della responsabilità concorsuale, quel medesimo soggetto automaticamente responsabile di ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, sia pure riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso. Dei delitti fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta delittuosa, alla stregua del principio costituzionale di personalità della responsabilità penale e dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità "di posizione".

Può dunque convenirsi con l'esattezza dell'astratto rilievo della difesa dei ricorrenti, secondo cui il dato -pure affermato dal giudice di merito come storicamente accertato- dell'appartenenza degli imputati agli organismi di vertice dei gruppi stiddari alleati di Palma di Montechiaro e di Canicatti non può essere ritenuto sufficiente, di per sé solo, per attribuire ad essi la decisione di uccidere il dott. Livatino.

Le critiche dei ricorrenti non colgono tuttavia nel segno perché la responsabilità degli imputati non é stata affatto affermata dai giudici di merito in virtù di un principio generale per il quale dall'appartenenza ai vertici di un'organizzazione criminosa dovrebbe senz'altro inferirsi la responsabilità individuale di coloro che con tali vertici s'identifichino, per qualsiasi reato che dall'organizzazione stessa sia stato commesso.

La partecipazione dei ricorrenti alle associazioni mafiose di Palma di Montechiaro e di Canicattì, con i compiti e le funzioni conseguenti al loro inserimento all'epoca del fatto omicidiario nella struttura verticistica delle stesse, costituisce un dato di fatto acquisito alla verità processuale in forza delle univoche e convergenti propalazioni dei numerosi collaboratori di giustizia sentiti nel presente procedimento. E -come si é già avvertito- é incensurabile in sede di legittimità il giudizio di affidabilità, motivatamente ed esaurientemente espresso dal giudice di merito nel rispetto della regola probatoria di cui all'art. 192.3 c.p.p., circa le rivelazioni fatte dagli stessi collaboratori, dei quali taluni già in posizione di vertice nei medesimi gruppi criminali.

I giudici di merito, pur accreditando le rivelazioni dei collaboratori, hanno peraltro affermato che era stata conseguita la prova, non solo di una deliberazione autorizzativa dei rispettivi organismi di vertice dei gruppi stiddari alleati di Palma di Montechiaro e di Canicattì, assunta e condivisa da tutti i membri, ma anche -con rifiuto quindi di un principio di generale e quasi automatica riferibilità- della specifica misura del comportamento degli imputati, idonea a giustificare il convincimento di certezza della prova relativa alla partecipazione alla fase ideativa e organizzativa del delitto omicidiario, nel quale gli stessi rivestivano la qualità di "mandanti".

Così delineata nell'ambito dell'accusa contestata la partecipazione degli imputati ai delitti, perdono ogni concreta rilevanza le censure difensive in relazione all'applicazione dell'art. 110 c.p., non essendo stata la decisione di eseguire quei delitti attribuita -genericamente- ai ricorrenti in forza della posizione apicale da essi rivestita nelle strutture verticistiche di quei gruppi criminali, capaci di esprimere una volontà unitaria e indifferenziata, bensì secondo la ricostruzione fattuale dello specifico contributo da ciascuno di essi offerto alla realizzazione del delitto, identificato non nel mero rafforzamento dell'altrui proposito criminoso ma anzi nella vera e propria determinazione al delitto, e cioè nella forma più grave del concorso morale.

Non vi è dunque lesione dei principi in materia di concorso di persone nel reato e di responsabilità personale, né di regime della prova nel giudizio di responsabilità dei "capi" dell'associazione mafiosa per i reati fine, poiché le certezze espresse sul punto dai giudici di merito, circa la partecipazione degli imputati come "mandanti" alla decisione di sopprimere il dott. Livatino, sono del tutto conseguenti ad una corretta valutazione della prova acquisita e, siccome sorrette da adeguata e logica motivazione, sfuggono al sindacato di legittimità di questa Corte.

3. — Il difensore del ricorrente Gallea Antonio, con i motivi nuovi, ha inoltre dedotto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia per violazione delle regole generali stabilite per l'interrogatorio dall'art. 64, commi 3 lett. *c*) e 3-*bis*, c.p.p., modif. dall'art. 2 L. 1° marzo 2001 n. 63, recante norme in materia di formazione e valutazione della prova

in attuazione del riformato art. 111 Cost.: le nuove regole sarebbero immediatamente operative anche nel procedimento pendente dinanzi alla Corte di cassazione in forza dell'art. 26 comma 1 L. cit. e la relativa inosservanza, comportando la sanzione di inutilizzabilità della prova, sarebbe rilevabile anche d'ufficio, mentre la disposizione derogatoria stabilita per il giudizio di legittimità dall'art. 26 comma 5 riguarderebbe esclusivamente la fase valutativa, non anche quella acquisitiva del procedimento probatorio.

La censura è infondata.

La stessa legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 di inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111 Costituzione prefigurava nell'art. 2, per i processi penali in corso alla data di entrata in vigore della riforma, una sia pur parziale disapplicazione dei nuovi principi, riservando al legislatore la specifica regolamentazione della disciplina intertemporale al precipuo fine di attenuare la portata degli effetti dirompenti che quei principi avrebbe potuto determinare sulla tenuta dei processi in corso.

Resta fermo il fondamentale criterio di diritto transitorio costituito dalla generale sottoposizione dei procedimenti penali in corso ai principi introdotti nell'art. 111 Cost. e alle nuove disposizioni in materia di formazione e valutazione della prova dichiarativa approvate con la legge attuativa del giusto processo (art. 26 comma 1 L. n. 63 del 2001): sì che devono intendersi di natura eccezionale e tassativa le deroghe a questo criterio espressamente previste nei successivi commi del medesimo art. 26.

Quanto alla specifica disciplina transitoria per i giudizi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, il quinto comma dell'art. 26 L. n. 63 del 2001 -ricalcando l'identica lettera dell'art. 1 comma 4 del D.L. 7.1.2000 n. 2 conv. in L. 25.2.2000 n. 35, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 L. cost. n. 2 del 1999 -, stabilisce che alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento e, come nel caso concreto, già valutate ai fini delle decisioni di merito di primo e secondo grado "*... si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse*".

L'uniforme formulazione di entrambe le normative transitorie succedutesi nel tempo senza soluzione di continuità è diretta -com'è noto- a neutralizzare il dispiegarsi della diversa, radicale, soluzione ermeneutica postulata dal massimo organo della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., 25.2.1998, Gerina; Sez. Un. 13.7.1998, Citaristi), secondo cui ogni questione riguardante la legittimità del procedimento acquisitivo e, per ciò, l'utilizzabilità della prova ai fini della decisione, deve essere delibata secondo le regole probatorie vigenti -anche se sopravvenute- al momento della decisione finale e non al momento dell'acquisizione dibattimentale dell'elemento probatorio, posto che il procedimento probatorio può dirsi concluso solo in presenza del giudicato.

decisione finale e non al momento dell'acquisizione dibattimentale dell'elemento probatorio, posto che il procedimento probatorio può dirsi concluso solo in presenza del giudicato.

Orbene, se la *ratio* e l'*intentio legis* cui s'ispira l'eccezionale deroga per il giudizio di legittimità, rispetto al generale criterio di immediata applicabilità dello *ius superveniens* nei processi in corso, sono quelle di salvaguardare gli effetti delle decisioni adottate dai giudici di merito nel pieno rispetto delle regole di acquisizione e di utilizzazione della prova dichiarativa vigenti ai fini delle deliberazioni dibattimentali secondo l'art. 526 comma 1 c.p.p., l'analisi storico-sistematica e logica della norma transitoria di cui all'art. 26, comma 5, L. n. 63 del 2001 comporta di necessità che quel giudizio resti insensibile all'operatività di tutte le nuove regole dettate in tema di formazione e di valutazione della prova.

S'intende dire che, una volta esauritosi il procedimento probatorio nelle fasi di merito, il giudice di legittimità deve solo accertare il pregresso, corretto, governo delle norme all'epoca vigenti *in subiecta materia*, mentre non possono essere fatte valere per la prima volta, nel giudizio di cassazione, ragioni di inutilizzabilità della prova dichiarativa sopravvenute in forza delle nuove disposizioni dettate dalla legge n. 63 del 2001 in attuazione della riforma dell'art. 111 Cost.

D'altra parte, mette conto di osservare che, se si accedesse alla tesi difensiva secondo cui nel giudizio di cassazione sarebbe neutralizzata solo l'applicazione delle nuove regole in materia di valutazione della prova, dovrebbe convenirsi che la norma transitoria *de qua* sarebbe priva di un'effettiva portata operativa.

La legge n. 63 del 2001 reca infatti consistenti modifiche in tema di ammissione e di formazione della prova dichiarativa, introducendo nuovi e rigorosi divieti probatori la cui inosservanza è colpita con la più radicale sanzione dell'inutilizzabilità, talora anche nelle fasi diverse del dibattimento; ma non è dato rinvenire fra le disposizioni in essa contenute alcuna -nuova- regola di valutazione della medesima prova ai fini delle decisioni di merito (v. invece, per la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza nel procedimento incidentale *de libertate*, il novellato art. 273.1-*bis* c.p.p., ins. dall'art. 11 L. n. 63).

Ritiene in definitiva il Collegio che, relativamente alle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia interrogati su fatti concernenti la responsabilità di altri, per le quali la difesa ha eccepito l'inutilizzabilità per violazione della sopravvenuta regola di cui all'art. 64, commi 3 lett. *c* e 3-*bis*, c.p.p., sost. dall'art. 2 l. n. 63 del 2001, la norma transitoria di cui all'art. 26, comma 5, L. 1° marzo 2001 n. 63 in materia di formazione e valutazione della prova, che, in deroga al principio di immediata applicabilità nei processi penali in corso delle disposizioni contenute nella citata legge, stabilisce -quanto alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento e già valutate ai fini delle decisioni di merito- l'applicabilità nel giudizio di cassazione delle disposizioni

vigenti in materia di *valutazione* della prova al momento delle decisioni stesse, pur facendo riferimento letterale solo alle disposizioni in materia di *valutazione*, debba essere interpretata nel senso che nel giudizio di cassazione non sono altresì immediatamente applicabili le nuove regole in materia di *formazione* e di *acquisizione*, per ciò di *inutilizzabilità*, della prova dichiarativa.

4. — Quanto alla denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la corte distrettuale ha esplicitamente affermato che non sussistevano le condizioni per la loro concessione a favore degli imputati in considerazione dell'estrema gravità del fatto, del ruolo di vertice da essi rivestito nelle rispettive organizzazioni mafiose, dell'intensità del dolo omicidiario dimostrato anche dalle feroci modalità esecutive dell'agguato mortale, dei gravi precedenti penali di cui ciascuno di essi risultava attinto.

Di talché, le censure dei ricorrenti (quella del Gallea si palesa addirittura inammissibile perché proposta per la prima volta con i motivi nuovi) circa pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata in ordine al punto suindicato risultano prive di pregio alcuno, avendo il giudicante esaurientemente ed incensurabilmente dato conto dei criteri fattuali e giuridici cui ha informato le opportune valutazioni di merito in tema di dosimetria della pena.

5. — In definitiva, i ricorsi degli imputati, siccome infondati, devono essere respinti con la conseguente condanna degli stessi, in solido, al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Dato atto che con ordinanza in pari data è stata disposta la separazione delle posizioni processuali dei ricorrenti Parla Salvatore e Montanti Giuseppe,

rigetta i ricorsi di Calafato Salvatore e di Gallea Antonio, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato in camera di consiglio il 16 ottobre 2001.

Il Consigliere estensore
dott. Giovanni Canzio

Il Presidente
dott. Giovanni D'Urso

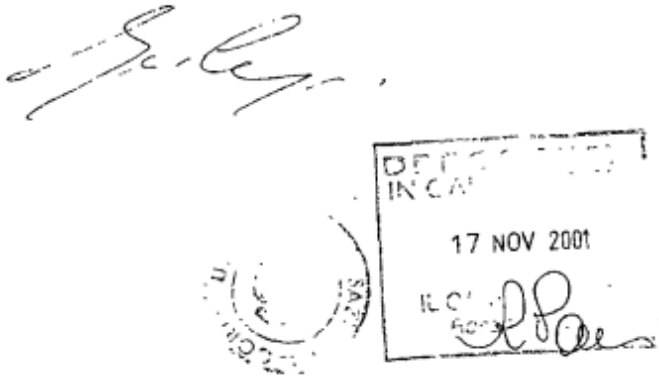

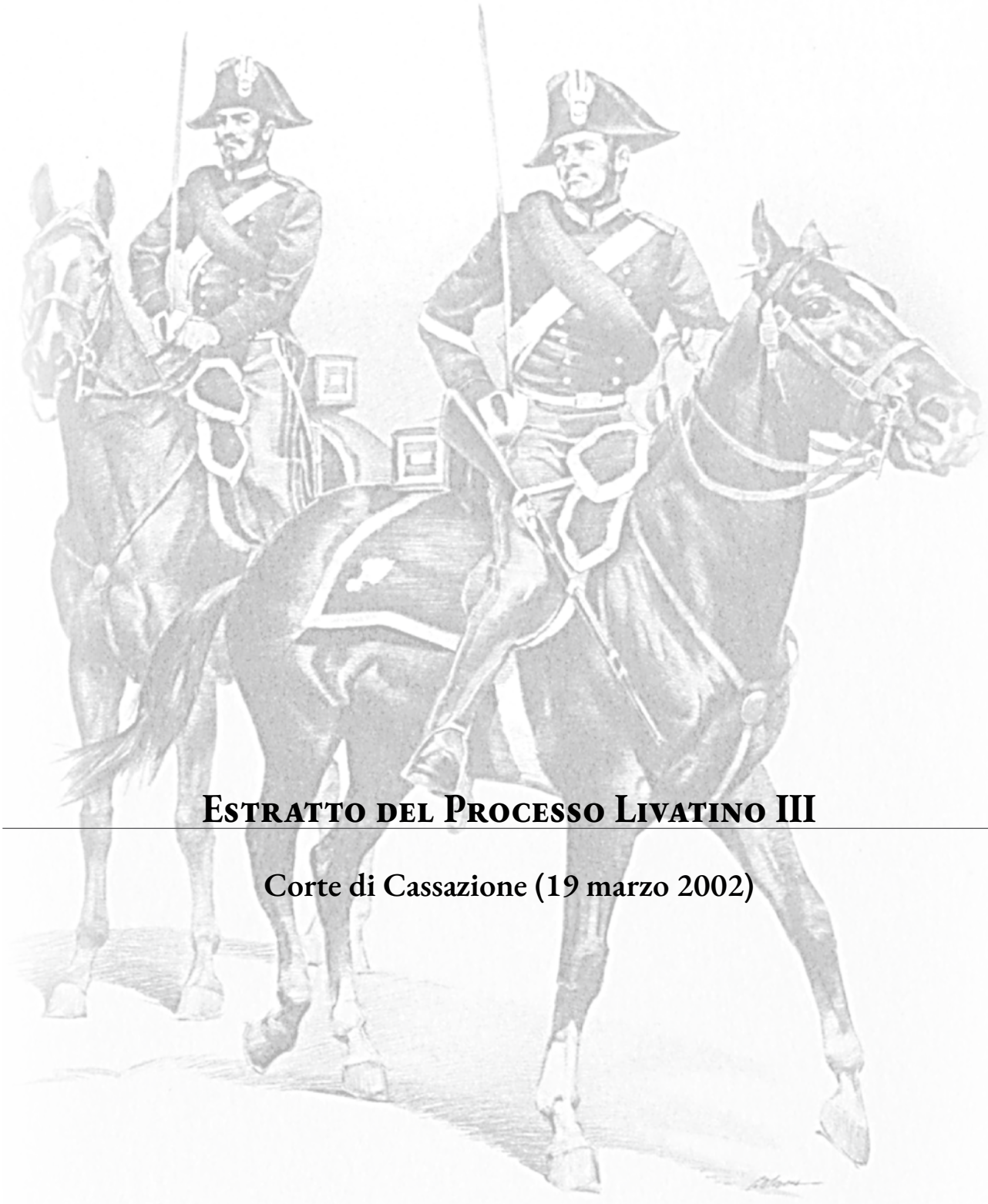

Estratto del Processo Livatino III

Corte di Cassazione (19 marzo 2002)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
dal Sig. CAITO
per diritti € 1.55
il 20 MAG 2002
IL CANCELLIERE

17663

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza pubblica

del 19.3.2002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE Prima **PENALE**

SENTENZA

N. 262/2002

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott.	Vito LA GIOIA	Presidente	
1. Dott.	Piero MOCALI	Consigliere	**REGISTRO GENERALE**
2. »	Umberto GIORDANO	»	N. 38329/01
3. »	Emilio GIRONI	»	
4. »	Livio PEPINO	»	

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
dal Sig. IL SOLE 24 ORE
per diritti € 1.55
il 20 MAG. 2002
IL CANCELLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da MONTANTI Giuseppe, nato a Canicattì il 10.5.1956; PARLA Salvatore, nato ivi il 29.5.1948;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
dal Sig. SANTAITI
per diritti € 1.55
il 01.08.02
IL CANCELLIERE

avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Caltanissetta, in data 25.9.1999;

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

Mod. 82

A. Spinosa - S.r.l.

Piero MOCALI;

Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P.G. ANtonio MURA

che ha concluso per l'annullamento senza rivio della sentenza impugnata nei confronti del Parla, limitatamente ai reati diversi dall'omicidio; rigetto nel resto. Rigetto del ricorso Montanti;
=====

Udito, per la parte civile, l'Avv. =======

Uditi i difensori avv; Armando VENETO e Alfredo GAITO;
==========

OSSERVA

Rosario Livatino, giudice del Tribunale di Agrigento, cadde in un agguato tesogli la mattina del 21.9.1990 in contrada S. Benedetto di Favara e venne ucciso con numerosi colpi di arma da fuoco.
Gli esecutori materiali del delitto sono stati individuati, processati e definitivamente condannati in separati procedimenti; agli attuali imputati – in concorso con altri, le cui posizioni qui più non rilevano - si contestava la partecipazione alla fase deliberativa e organizzativa.
La Corte d'assise di Caltanissetta, con sentenza del 4.4.1998, li assolveva entrambi per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530 c. 2 c.p.p.; su gravame del P.G., la Corte d'assise d'appello – colla sentenza oggi esaminata – ne dichiarava la penale responsabilità in ordine al delitto di omicidio e a quelli connessi, afferenti la violazione della disciplina delle armi (ad eccezione di un unico episodio, per il quale pronunciava assoluzione per insussistenza del fatto), la loro ricettazione e il danneggiamento seguito da incendio dei veicoli e delle armi utilizzati nell'agguato, condannandoli alla pena dell'ergastolo.

Sia il Montanti che il Parla proposero ricorso per cassazione e questa Corte, colla sentenza 16.10.2001, mentre confermava quella impugnata relativamente ai coimputati, disponeva la separazione delle posizioni dei medesimi, in quanto il Parla con motivi aggiunti di ricorso e il Montanti a mezzo del difensore nel corso della discussione, avevano eccepito l'improcedibilità dell'azione penale, per motivi attinenti a difetto della estradizione e a violazione del principio di specialità.
Le informazioni assunte da questa Corte e la copiosa documentazione prodotta oggi dalle difese, hanno condotto alle seguenti conclusioni: il Montanti, nonostante una inizialmente progettata procedura di estradizione, immediatamente abbandonata per l'intendimento espresso dalle locali Autorità, venne dalle medesime espulso dal Messico e, giunto in Italia, fu tratto in arresto per l'esecuzione di numerose ordinanze custodiali, fra cui quella afferente il delitto Livatino; il Parla era stato inizialmente estradato dalla Germania, solo in rapporto ad ordinanza custodiale per il delitto previsto dall'art. 416 bis c.p. Era stata poi iniziata la procedura di estradizione suppletiva, in ordine ai reati oggi esaminati, la quale venne concessa, con atto del 26.8.1997, limitatamente al delitto di omicidio, con richiesta di ulteriori informazioni relative ai reati connessi; ma l'assoluzione intervenuta in primo grado aveva determinato la rinuncia da parte della competente Autorità giudiziaria a coltivare ulteriormente la procedura suppletiva di estradizione

La sentenza gravata di ricorso inquadrava l'assassinio del magistrato in un contesto criminale che aveva visto divampare una vera e propria guerra di mafia fra le coalizzate organizzazioni della "stidda" in Palma di Montechiaro e in Canicatti (di quest'ultima erano esponenti di rilievo, secondo le numerose e convergenti dichiarazioni rese da collaboratori della giustizia, il Montanti e il Parla) e le famiglie di "cosa nostra"; ne erano conferma i tanti attentati e omicidi che si erano verificati in quel tempo. Il magistrato era particolarmente inviso agli "stiddari" per avere adottato a loro carico pesanti provvedimenti di prevenzione ed avere partecipato alla inflizione di severe condanne; in particolare era cresciuto l'odio nei confronti di quel giudice per una condanna, ritenuta priva di prove, relativamente alla illegale detenzione di armi. In genere, comunque, l'ambiente della "stidda" lamentava l'incisività dell'azione del magistrato nei confronti della criminalità emergente in Canicatti, coltivando poi l'opinione che il medesimo favorisse gli avversari. La sua uccisione sarebbe stata, quindi, una dimostrazione di forza da parte del gruppo e, contemporaneamente, uno strumento di possibile addebito a "cosa nostra".
Riteneva la Corte territoriale che, essendo stata esclusa dalle indagini svolte qualsiasi macchia nella figura umana e professionale del magistrato ucciso, il movente del delitto fosse quello puramente punitivo di un soggetto strenuamente impegnato nel contrasto della criminalità mafiosa.
La responsabilità del Montanti e del Parla, per partecipazione alla fase deliberativa e organizzativa del delitto, è stata ritenuta precipuamente sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboratori Croce,

Calafato e Schembri – i primi due confessi sul proprio concorso morale e il secondo anche sulla partecipazione alla fase organizzativa, il terzo approvvigionatore delle armi e terminale di confidenze resegli dal coautore materiale Puzzangaro. Si trattava di soggetti intrinsecamente credibili e già accreditati nei processi separatamente tenutisi per gli stessi fatti, reciprocamente ed oggettivamente riscontrati; costoro ed altri collaboratori avevano confermato che il Montanti rivestiva un ruolo apicale nella "stidda" di Canicattì – elemento questo di particolare interesse, visto che era pacifica acquisizione processuale che l'omicidio di un magistrato, ovvero l'eliminazione di un obiettivo di non comune caratura, comportasse l'informativa e l'assenso dei capi. Che tali adempimenti fossero avvenuti nei confronti del Montanti era concordemente affermato dai collaboratori, così come che costui avesse dato il proprio assenso all'operazione.
Analogamente era avvenuto per il Parla, il cui ruolo specifico si era poi estrinsecato – trovandosi egli all'estero – nel rifornimento di armi e che aveva avuto contatti col Montanti, rivestendo anch'egli una posizione di preminenza nella "stidda", addirittura con compiti di "rappresentanza".
In punto di pena, ritenuta la sussistenza delle aggravanti contestate, la Corte distrettuale negava la concessione di attenuanti ex art. 62 bis c.p., in ragione dei precedenti penali a carico dei prevenuti e della impressionante serie di accuse omicidiarie che li raggiungeva, infliggendo quindi ad entrambi l'ergastolo.

* * * * *

Avverso tale pronuncia ricorrevano per cassazione gli imputati.
Nell'interesse del Montanti, il difensore denunciava:

- col primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione, in punto di ritenuto concorso morale. I giudici di merito non avevano enucleato significativi comportamenti, eziologicamente collegati coll'evento, addebitabili al ricorrente ai sensi dell'art. 110 c.p.; mancava la prova di un qualche contributo efficiente fornito per la commissione dei delitti in esame e, in fin dei conti, il quadro accusatorio si basava su propalazioni di due collaboratori, non di prima mano e non riscontrate;
- col secondo motivo, analoghi vizi in punto di valutazione probatoria. La sentenza impugnata sorvolava sulla intrinseca attendibilità dei chiamanti in correità, ravvisando l'esistenza di riscontri in una accusa "de relato" e nella genericamente affermata appartenenza del Montanti ad un sodalizio criminoso, venendo meno al doveroso scrutinio delle dichiarazioni accusatorie.

Nell'interesse del Parla, il ricorso principale riproduceva le censure sopra riportate, sottolineando in particolare la necessità di una individuazione di responsabilità che prescindesse dalla mera appartenenza ad una organizzazione criminosa; criticava la valutazione delle fonti accusatorie, evidenziando le carenze, i contrasti e le incongruenze di dichiarazioni non sempre di prima mano, del resto rese da soggetti dei quali non era stata validamente indagata l'intrinseca credibilità.
Il ruolo apicale attribuito al ricorrente nella "stidda" di Canicatti era contraddetto dalla sentenza di condanna inflittagli per il delitto ex art. 416 bis c.p.; mentre il diniego delle attenuanti generiche era, fra l'altro, giustificato con una precedente condanna per omicidio, in realtà inesistente.

Coi motivi aggiunti di ricorso, i difensori eccepivano, come in premessa, la improcedibilità dell'azione penale per difetto di estradizione e violazione del principio di specialità; reiteravano la critica alla valutazione delle prove; chiedevano la immediata applicazione del nuovo regime dell'art. 64 c.p.p. e, segnalando il contrasto giurisprudenziale a tale riguardo, subordinatamente instavano per la trasmissione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte o, in caso contrario, per la rilevazione di profili di illegittimità costituzionale.

* * * * *

Osserva la Corte – riguardo alla posizione del Montanti – che non sussiste alcun impedimento all'esercizio dell'azione penale, come invece paventato dalla difesa, in riferimento a vizi della procedura dell'estradizione. Dal complesso delle informazioni acquisite – grazie anche al fattivo contributo della stessa difesa – emerge, invero, che tale procedura non è mai stata esperìta nei confronti dell'attuale ricorrente; come sopra si è preannunciato, costui, tratto in arresto mentre si trovava in Messico, venne, prima ancora che l'iter estradizionale prendesse corpo e per accordo tra gli Stati (dei quali è prova chiara nella corrispondenza diplomatico-ministeriale introitata), espulso. Ora, è stato reiteratamente affermato da questa Corte che la consegna di un soggetto allo Stato che ne ha fatto richiesta (è il caso di specie, attestato dall'arresto del Montanti) e che contro di lui intende procedere penalmente, allo stesso modo dell'espulsione, costituisce atto di portata più ampia rispetto a quello dell'estradizione, perché tronca ogni rapporto di ospitalità o di residenza collo Stato che provvede alla consegna e dimostra, in tal modo, di non avere più ragione per proteggere tale soggetto. Pertanto, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere ad indagato consegnato per espulsione allo Stato italiano in assenza di espletamento della procedura di estradizione, non può farsi questione di applicazione del principio di specialità, il quale diviene inapplicabile (cfr. Sez. I, 2.10.1998, Monachello; Sez. VI, 25.1.1994, Formichi Maglia; id., 3.3.1993, Palazzolo).

E' pacifico che a carico del Montanti pendesse il provvedimento custodiale afferente i reati oggi giudicati, il quale venne eseguìto all'arrivo del soggetto in Italia; da un punto di vista processuale, dunque, pienamente legittimo è stato l'esercizio dell'azione penale.

Ciò premesso, deve affermarsi l'infondatezza del ricorso.

Il quadro probatorio a carico del ricorrente è stato adeguatamente dispiegato e correttamente valutato – per quanto il giudice di legittimità può conoscerne – dai giudici di merito; esso si sostanzia di un contributo accusatorio che, anzitutto, individua la qualità di associato mafioso, con ruolo apicale, del Montanti: sotto tale profilo, concorda una numerosa serie di dichiarazioni accusatorie precipuamente di prima mano, individuanti la collocazione topografica del sodalizio, la sua appartenenza alla congrega della "stidda", la struttura soggettiva e operativa, all'interno della quale la posizione del ricorrente è accertata indubitabilmente, laddove la contraria affermazione del ricorso è generica e priva di dati di valido contrasto.

La sentenza impugnata si è data carico di scrutinare – avvalendosi correttamente dei criteri valutativi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte – la credibilità intrinseca dei collaboratori a tale riguardo, rilevando la personale conoscenza dei fatti riferiti, la spontaneità e autonomia delle dichiarazioni, la loro coerenza e permanenza nel tempo, unitamente alla circostanza che già nel medesimo processo – dal quale le posizioni del Montanti e del Parla sono state separate – tale verifica aveva avuto esito positivo. E, del resto, la censura di carente motivazione al riguardo, è formulata dal ricorrente in termini non specifici e senza l'enunciazione di fatti valutabili negativamente da questa Corte. Il riscontro estrinseco è dato dalla assoluta corrispondenza e sovrapponibilità delle dette dichiarazioni.

L'accertata posizione verticistica del Montanti è stata correttamente apprezzata come rilevante per i delitti in esame, essendo principio ormai acquisito e convalidato nei termini esposti dal giudice "a quo" che l'esecuzione di un omicidio di clamorosa incidenza esterna – quale quello riguardante un magistrato – in una coll'accertato movente (individuato nella feroce intolleranza, da parte del sodalizio di appartenenza, della di lui attività investigativa, che molto nuoceva all'organizzazione criminosa), non potesse essere né deliberato né eseguito senza il previo consenso dei capi. E' ovvio che non solo questa qualità – ove non fosse provata la consapevolezza e l'assenso da parte dei medesimi – potrebbe farsi valere a fini di responsabilità penale, essendo altrettanto acquisito che la sola partecipazione (a qualunque livello) ad un gruppo delinquenziale non coinvolga automaticamente chiunque per qualsiasi atto criminale ne venga prodotto. Ma, nella specie, anche tale aspetto è stato logicamente e correttamente motivato dalla sentenza impugnata, la quale ha evidenziato la pluralità di dichiarazioni, provenienti significativamente dall'interno della stessa organizzazione e, specialmente, anche da materiali partecipi al delitto Livatino, secondo le quali il

Montanti era stato informato e aveva consentito alla sua esecuzione. Improprio sarebbe sminuire tale quadro probatorio, lamentando la caratteristica "de relato" delle citate dichiarazioni; non solo, invero, la fonte principale è rintracciabile nei detti autori materiali, ma, come ha correttamente rilevato la sentenza in esame, lo scambio di notizie fra soggetti intranei ad un sodalizio criminale, aventi ad oggetto progetti ed attuazioni proprie delle sue finalità, è strumento informativo normale e adeguatamente idoneo a confermare la veridicità delle informazioni così circolanti.
La qualità di concorrente morale del Montanti non può dunque essere negata sulla base delle esaminate argomentazioni difensive, apparendo insindacabilmente motivato il contributo causale offerto alla realizzazione dei reati che qui si giudicano, nella forma del previo e indispensabile consenso, teso a rafforzare il proposito criminoso e a sostenere l'attività materiale necessaria per il suo adempimento.

* * * * *

In riferimento alla posizione del Parla, diverso è l'esito degli accertamenti in punto di procedibilità dell'azione penale, per i sopra visti vizi della procedura estradizionale.
Si è già detto che l'estradizione è stata concessa dalla Repubblica Federale tedesca, a séguito di richiesta suppletiva, in ordine al delitto di omicidio, per il quale il G.I.P. di Caltanissetta aveva emesso provvedimento custodiale; si sostiene, da parte del ricorrente, che tale procedura sarebbe viziata per l'omessa notificazione a lui stesso del provvedimento di estradizione, come invece reso obbligatorio dalla normativa tedesca, cui dovrebbe farsi richiamo per la valutazione della legittimità dell'intera procedura. La tesi è infondata, basandosi sulla mera affermazione di un vizio procedurale del quale non vi è prova in atti e della cui esistenza – nella evidente inerzia del soggetto interessato – non potrebbe farsi indagatrice questa Corte, la quale non ha poteri istruttorii e il cui esame deve limitarsi alle resultanze cartolari acquisite (cfr. Sez. VI, 9.9.1999, Mbanaso), le quali attestano l'avvenuto assenso dello Stato estero alla procedibilità nei confronti del Parla, per il delitto di omicidio.
Si è anche visto sopra, come la procedura aggiuntiva – riguardante i reati connessi e sui quali pure si sono pronunciati i giudici di merito – non ha invece avuto esito, essendo stata lasciata cadere la relativa iniziativa dall'Autorità giudiziaria italiana, dopo l'assoluzione del Parla in primo grado. La conseguenza è, al riguardo, quella invocata dai difensori; le Sezioni Unite di questa Corte, invero, colla sentenza 28.2.2001, Ferrarese, intervenendo a risolvere il contrasto giurisprudenziale insorto sul punto, hanno statuito che, per i fatti diversi da quelli relativamente ai quali è stata concessa l'estradizione e commessi prima della consegna (come nella fattispecie), è inibito l'esercizio dell'azione penale, salvo il sopraggiungere (ma non è questo il caso) di estradizione suppletiva; la clausola di specificità, difatti, si pone come introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale nelle forme tipiche fissate dall'art. 405 c.p.p., anche se non impedisce il compimento degli atti d'indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per tutti i reati diversi dall'omicidio, stante la non promovibilità dell'azione penale.
Il ricorso è infondato nel resto.
Appare, anzitutto, priva di pregio la tesi di inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori, per la immediata applicazione, in questa sede, del novellato disposto dell'art. 64 c.p.p.; la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata (il che vanifica la necessità di un intervento delle Sezioni Unite) nel ritenere inapplicabile nel giudizio di legittimità la regola processuale sopra richiamata. Proprio colla sentenza che rigettava i ricorsi dei coimputati degli attuali ricorrenti (Sez. I, 16.10.2001, Calafato + 1), si è così argomentato: la stessa legge costituzionale 23.11.1999, n. 2, di inserimento dei principii del giusto processo nell'art. 111 Cost., prefigurava nell'art. 2, per i processi penali in corso alla data di entrata in vigore della riforma, una sia pur parziale disapplicazione dei nuovi principii, riservando al legislatore la specifica regolamentazione della

disciplina intertemporale, al precipuo fine di attenuare la portata degli effetti dirompenti che quei principii avrebbero potuto determinare sulla tenuta dei processi in corso. Resta fermo il fondamentale criterio di diritto transitorio, costituito dalla generale sottoposizione dei procedimenti penali in corso ai principii introdotti nell'art. 111 Cost. e alle nuove disposizioni in materia di formazione e valutazione della prova dichiarativa, approvate con la legge attuativa del "giusto processo" (art. 26 c. 1 legge n. 63/2001): sì che devono intendersi di natura eccezionale e tassativa le deroghe a questo criterio, espressamente previste nei successivi commi del medesimo art. 26.
Quanto alla specifica disciplina transitoria per i giudizi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, il 5° comma dell'art. 26 – ricalcando l'identica lettera dell'art. 1 c. 4 del d.l. 7.1.2000, n. 2, conv. nella legge 25.2.2000, n. 35 e recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 legge cost. n. 2/1999 – stabilisce che alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento e, come nel caso concreto, già valutate ai fini delle decisioni di merito, "si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse". L'uniforme formulazione di entrambe le normative transitorie succedutesi nel tempo senza soluzione di continuità, è diretta – com'è noto – a neutralizzare il dispiegarsi della diversa, radicale soluzione ermeneutica postulata dal massimo organo della giurisprudenza di legittimità (Sez. Un. 25.2.1998, Gerina; id., 13.7.1998, Citaristi), secondo cui ogni questione riguardante la legittimità del procedimento acquisitivo e, per ciò, l'utilizzabilità della prova ai fini della decisione, deve essere delibata secondo le regole probatorie vigenti – anche se sopravvenute – al momento della decisione finale e non a quello dell'acquisizione dibattimentale dell'elemento probatorio, posto che il procedimento probatorio può dirsi concluso solo in presenza del giudicato.
Orbene, se la "ratio" e l'"intentio legis" cui si ispira l'eccezionale deroga per il giudizio di legittimità, rispetto al generale criterio di immediata applicabilità dello "jus superveniens" nei processi in corso, sono quelle di salvaguardare gli effetti delle decisioni adottate dai giudici di merito nel pieno rispetto delle regole di acquisizione e di utilizzazione della prova dichiarativa, vigenti ai fini delle deliberazioni dibattimentali, secondo l'art. 526 c. 1 c.p.p., l'analisi storico-sistematica e logica della norma transitoria di cui all'art. 26 c. 5 legge n. 63/2001 comporta di necessità che quel giudizio resti insensibile all'operatività di tutte le nuove regole dettate in tema di formazione e di valutazione della prova. S'intende dire che, una volta esauritosi il procedimento probatorio nelle fasi di merito, il giudice di legittimità deve solo accertare il pregresso, corretto governo delle norme all'epoca vigenti "in subiecta materia", mentre non possono essere fatte valere per la prima volta, nel giudizio di cassazione, ragioni di inutilizzabilità della prova dichiarativa, sopravvenute in forza delle nuove disposizioni della legge n. 63/2001, la quale del resto non introduce alcuna nuova regola di valutazione di detta prova ai fini delle decisioni di merito.
Così interpretata, la specifica disposizione dell'art. 26 appare frutto di una razionale scelta (di carattere generale e di tipo transitorio) operata dal legislatore, senza incorrere in alcun contrasto con previsioni normative della Costituzione.
Ciò premesso, deve anzitutto rilevarsi che le considerazioni spese in rapporto alla posizione Montanti valgono anche per il Parla, colle seguenti precisazioni.
Che una sentenza, emessa in diverso procedimento per il delitto associativo qualificato, non abbia riconosciuto la preminenza del Parla in un sodalizio mafioso, non inficia il quadro probatorio, che al riguardo si basa sulla messe di dichiarazioni accusatorie, che già si sono esaminate; tale sentenza, pronunciandosi allo stato degli atti e non affrontando una "questione di stato" opponibile in altri giudizi, resta un elemento di valutazione estraneo al compendio probatorio utilizzato dalla decisione gravata di ricorso. Che il Parla sia stato dichiarato responsabile dell'omicidio solo in base alla sua appartenenza alla "stidda" è smentito dagli argomenti specificamente individualizzanti il suo ruolo non solo apicale, ma di soggetto che, informato della decisione omicida in tale veste, aveva non solo consentito alla sua effettuazione, ma offerto un contributo causale nell'apprestamento delle armi, nella promessa (poi non mantenuta, ma le lamentele degli interessati al riguardo, rafforzano il suo ruolo nella vicenda) di offrire aiuto e rifugio, dopo il delitto, ad altri coautori, in Germania,

dove egli risiedeva all'epoca e dove in precedenza si erano recati i collaboratori poi dichiaranti sul punto, per l'acquisto di armi.
La sentenza impugnata ha chiarito anche due aspetti, censurati dal ricorrente: non esservi incompatibilità cronologica tra viaggio in Germania e fase ideativa del delitto, visto che il giugno 1990 (data del primo) non era quella dell'ideazione del delitto, ma della comunicazione agli alleati stiddari della sua decisione; non esservi incompatibilità logica fra la mancata individuazione, tra le armi usate per l'omicidio, del mitra che sarebbe stato acquistato in Germania tramite il Parla, dal momento che molteplici erano le armi omicide e molteplici quelle acquistate, secondo i collaboratori, colla conseguenza che il mancato impiego di una di essere non inficiava la complessiva credibilità del racconto. Le altre pretese incongruenze delle diversificate dichiarazioni accusatorie – del cui corretto esame si è dato già atto – costituiscono prevalentemente una reinterpretazione del loro contenuto e raffronto a circostanze non emergenti dalla sentenza, si che ne è inibito il sindacato a questa Corte.
Da ultimo, in punto di pena, si duole il Parla della mancata concessione di attenuanti generiche, contestando l'affermazione della sentenza di appello, secondo la quale egli sarebbe già gravato da condanna all'ergastolo per omicidio; tale aspetto non ha decisiva valenza, in quanto la Corte territoriale ha fatto corretto uso dei parametri valutativi stabiliti dall'art. 133 c.p., valorizzando la straordinaria gravità del fatto, il contesto nel quale maturò, l'intensità del dolo e la premeditazione, la personalità – comunque negativa – del concorrente morale. Non v'è dunque spazio per un ulteriore scrutinio in questa sede.
Deve solo rilevarsi che il preannunciato annullamento senza rinvio non comporta variazioni della pena, in quanto i reati satelliti – per i quali la pena infliggenda non avrebbe superato i cinque anni di reclusione – non avevano neppure influito, ai sensi dell'art. 72 c.p., per l'applicazione dell'isolamento diurno, corrispondendo la pena inflitta, dell'ergastolo, al solo omicidio.
Rigetto del ricorso Montanti con ulteriori statuizioni, come da dispositivo; rigetto parziale del ricorso Parla e quindi senza spese.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del Parla, limitatamente alle imputazioni di cui ai capi b), c), d), e), f), g), h), i) ed l) perché l'azione penale non poteva essere promossa; rigetta nel resto il ricorso. Rigetta il ricorso del Montanti, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, addì 19.3.2002

IL CONSIGLIERE RELATORE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
- 9 MAG 2002
IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

Pontificia Academia
Mariana Internationalis
Città del Vaticano

Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù